Del dritto municipale di Malta. Nuova compilazione con diverse altre costituzioni.

Contributors

Malta.

Publication/Creation

[Valletta] : 'Nella Stamperia del Palazzo ... per Fra G. Mallìa, 1784[-1787]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/qbmu527v


License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org









DEL DRITTO MUNICIPALE DIMALTA NUOVA COMPILAZIONE


81153.

DIVERSE ALTRE COSTITUZIONI.



IN MALTA Nella Stamperia del Palazzo di S. A. E. per Fra Gio. Mallia Suo Stamp.

> M D C C L X X X I V. CON LICENZA DE SUPERIORI.



INDICE.

LIBRO PRIMO

DE'TRIBUNALI COMPETENTI, MAGISTRATI, ED ALTRI OFFICIALI, E DE' PUBBLICI

OFFICJ.

AP. I. del Tribunale della Gran-Corte della J Castellania. pag. 1. CAP. II. del Castellano, e del suo Luogotenente 3. CAP. III. de' Giudici, Criminale e Civile, della Gran-Corte della Castellania. 7. CAP. IV. dell' Avvocato, e del Proccuratore Fiscali della Gran-Corte della Castellania. 12. CAP. V. del Protettore de' Carcerati, e dell' Avvoeato, suo softituto, e Proccuratore de' Poveri. 14. CAP. VI. del Gran-Visconte, e del suo Luogotenente, de' Carcerieri, e d' altri Officiali subalterni. 16. CAP. VII. de' mastri Notari del Tribunale della Gran-Corte della Castellania. 19. CAP. VIII. del Tribunale Collegiato, e della sua Erezione, e Competenza. 23. CAP. IX. del Presidente del supremo Magistrato di Giustizia. 29.

1.

CAP.

CAP. X. de' Configlieri del S. M. di Giustizia. pag. 3	34.
CAP. XI. del Segretario del S. M. di Giustizia.	36.
CAP. XII. dell' Avvocato, e del Proccuratore Fiscali del S. M. di Giustizia.	37.
CAP. XIII. de' Mastri d' atti, Scrivani, e Portieri del S. M. di Giustizia.	38.
CAP. XIV. del Tribunale della Siniscallia.	41.
CAP. XV. del Ven. Siniscalco, e del suo Consultore.	42.
CAP. XVI. del Notaro della Sinifcallia.	ivi.
CAP. XVII. del Tribunale della Magistrale Segrezia.	43.
CAP. XVIII. del Notaro della Magistrale Segrezia. i	vi.
CAP. XIX. del Tribunale della Corte Governatoriale dell'ifola del Gozo.	44.
CAP. XX. del Governatore del Gozo.	45
CAP. XXI. del Giudice della Corte Governatoriale.	47.
CAP. XXII. degli Avvocati, Fiscale e de' Poveri, e del loro Proccuratore della Corte Governatoriale. i	vi.
CAP. XXIII. del Notaro, Attuario, e Scrivano della Corte Governatoriale.	48.
CAP. XXIV. del Tribunale della Corte Capitaniale della città Notabile.	49

CAP. XXV. del Capitan di Verga, Governatore, Colonnello, e Giustiziero della città Notabile.	so.
CAP. XXVI. del Giudice ed Assessore della Corte Capitaniale.	52.
CAP. XXVII. dell'Avvocato Fiscale, e dell'Avvocato, e Proccuratore de'Poveri della Corte Capitaniale.	53.
CAP. XXVIII. del mastro Notaro, Attuario, e Scri- vano della Corte Capitaniale.	54·
CAP. XXIX. de' Sindaci, Giurati, e Cattapani di campagna.	ivi.
CAP. XXX. del Tribunale delle prime Appellazioni e del Magistrato della città Notabile.	56.
CAP. XXXI. dell' Officio delle Case.	ivi.
CAP. XXXI. dell' Officio delle Cafe. CAP. XXXII. del mastro Notaro dell' Officio delle Case.	ivi. 58.
CAP. XXXII. del mastro Notaro dell' Officio delle	
 CAP. XXXII. del mastro Notaro dell' Officio delle Case. CAP. XXXIII. della Giurisdizione e Competenza del Tribunale Marittimo. 	58.
 CAP. XXXII. del mastro Notaro dell' Officio delle Case. CAP. XXXIII. della Giurisdizione e Competenza del Tribunale Marittimo. CAP. XXXIV. del Cancelliere del Tribunale Ma- 	58. ivi.

IV CAP. XXXVII. del Tribunate Misto della Pubblica Odienza. pag. 62.

CAP. XXXVIII. della Signatura de'Memoriali, degli Oditori, e dell'Avvocato Generale del Principato. 63.

CAP. XXXIX. dell' Officio dell' Intimetur Parti, e delle Cause delegate. 65. CAP. XL. degli Avvocati, e de' Proccuratori.

CAP. XLI. de' Notari Pubblici, e Stipulanti. 69.

68.

CAP. XLII. dell' Officio delle Infinuazioni. 77.

CAP. XLIII. degli Archivj, ed Archiviarj. 78.

LIBRO SECONDO

IUDIZ E' D G J.

AP. I. della Procedura Giudiziale nelle cause criminali, e miste. 81.

CAP. II. delle Sentenze, Appellazioni, Reclamazioni, e d'altri rimedj nelle cause criminali, e miste. 86.

CAP. III. della Procedura Giudiziale nelle cause civili. 88.

CAP. IV. delle Sentenze, Appellazioni, Reclamazioni o Revisioni, e d'altri rimedj nelle cause civili. 104.

CAP. V. delle Prescrizioni . 108. **L**IBRO S.A.S.

LIBRO TERZO

DI VARJ CONTRATTI, OBBLIGAZIONI, ED IPOTECHE. AP. I. de' Matrimonj e Società Conjugale. pag. 111. CAP. II. della Educazione, e d' altri Obblighi correlativi. 115. CAP. III. degli Obblighi de' Tutori, e de' Curatori. 118. CAP. IV. de' pubblici Amministratori. 121. CAP. V. de' Contratti Dotali, e delle Rinunzie. 123. CAP. VI. delle Alienazioni ed Ipoteche della Dote. 129. CAP. VII. delle Donazioni, e della loro Infinuazione. 130. CAP. VIII. delle Alienazioni, e de' diversi altri Contratti, ed Ipoteche. 135. CAP. IX. delle Locazioni, Enfiteusi, e Prelazione. 138. CAP. X. del Ritratto. 143. CAP. XI. delle Case, Fondi, e Servitù diverse. 145. LIBRO QUARTO DELLE ULTIME VOLONTÀ E SUCCESSIONI. 152. AP. I. de' Testamenti.

VI CAP. II. de' Maggioraschi, Primogeniture, e Fede	-
commessi. pag.	161.
Citi i atin Comzetti y	164.
LIBRO QUINTO	1
DI VARJ DELITTI, PROIBIZIONI, E PENE	CAR.
C AP. I. degli Oziofi e Vagabondi.	166.
CAP. II. delle Armi proibite.	167.
CAP. III. delle Ingiurie, Risse, e Ferimenti.	169.
CAP. IV. degli Omicidj, Veneficj, e Duelli.	171.
CAP. V. de' Furti.	174.
CAP. VI. delle Falsità.	180.)
CAP. VII. de' Lenocinj, Stupri, ed Adulterj.	182.
CAP. VIII. de' Fallimenti dolosi.	185.
CAP. IX. di diverse Proibizioni.	186.

LIBRO SESTO

DELLE CAUSE DI COMMERCIO MARITTIMO, E DEGLI ARMAMENTI PER MARE CON VARJ STABILIMENTI.

C AP. I. della Procedura Giudiziale nelle caufe di commercio, e delle Appellazioni. 190.

	VII
CAP. II. de' Capitani e Padroni di nave. pag.	193.
CAP. III. dello Scrivano di nave.	200.
CAP. IV. del Piloto, Nocchiero, e Guardian	20
di nave.	202.
CAP. V. de' Marinari a foldo.	203.
CAP. VI. de' Marinari a parte.	207.
CAP. VII. de' Noli.	209.
CAP. VIII. delle Polizze di carico, e delle Con	n-)'
meffioni.	212.
CAP. IX. de' Contratti di Cambio Marittimo.	215:
CAP. X. delle Sicurtà.	217.
CAP. XI. delle Avarie.	225.
CAP. XII. del Getto, delle Contribuzioni, e d'alt	-
danni.	228.
CAP. XIII. del Concorso de' Creditori.	232.
CAP. XIV. Varj Stabilimenti riguardo agli Arma	
menti.	236.
CAP. XV. delle Prede, e de' Diritti su i prigionie	
o schiavi.	249.
CAP. XVI. de' Diritti sulle navi ricuperate. LIB.	251. RO

LIBRO SETTIMO

MISCELLANEO.

C AP. I. di varie Ordinazioni rapporto a Schiavi ed Infedeli. pag. 254.

CAP. II. di varie Costituzioni e Regolamenti intorno alle Galere. 261.

CAP. III. di varj Regolamenti e Proibizioni riguardo al Porto ed alla Sanità. 269.

CAP. IV. di varj Stabilimenti e Proibizioni rapporto alle Dogane e Transito. 282.

CAP. V. di varj Regolamenti riguardo all' Univerfità ed Annona. 291.

CAP. VI. di varj Stabilimenti e Costituzioni riguardo al Protomedico, a' Medici, Chirurghi, ed Aromatarj. 295.

CAP. VII. Regolamenti riguardo agli Orefici, Argentieri, Monete, ed Alchimia, colla relazione de' Ven. Commessfarj. 300.

CAP. VIII. de' Libri Mercantili. 307.

CAP. IX. de' Periti, Agrimensori, e Calcolatori, e de' loro dritti. 308.

CAP.	X.	de' Sensa	ali, e	de'	loro	dritti.	309.
CAP.	XI.	Bandi	del C	aftel	lano.		311.

IX CAP. XII. Bandi del Governatore del Gozo. pag. 323. CAP. XIII. Bandi Capitaniali. 328. CAP. XIV. Bandi del Magistrato della città Notabile. 332. CAP. XV. Bandi Giuratali del Gozo. 338. CAP. X.VI. Regolamento circa le propine e dritti de' Giudici. 341. CAP. XVII. Regolamento circa i dritti di decreti. 354. CAP. XVIII. Regolamento su' dritti degli Avovosati, e de' Proccuratori. CAP. XIX. de' dritti de' mastri Notari e Cancellieri delle Nostre Curie, e del Segretario, e de' Mastri d' atti del S. M. di Giustizia. 356. CAP. XX. de' dritti del Cancelliere del Nostro Officio del Confolato di Malta. 365. CAP XXI. de' dritti del Gran Visconte, de' Capitani, e Visconti, e de' Portieri del S.M.di Giustizia. 366. CAP. XXII. de' dritti del Gran-Famulo, de' Famuli e Servienti, e del Carceriere delle Curie e Tribunali della città Notabile. 36 8. CAP. XXIII. de' dritti del Capitano, e de' Servienti della Corte Governatoriale del Gozo. 369. CAP. XXIV. de' dritti de' pubblici Notari. 370.

X APPENDICE A'Capi VIII. e Segg. del Lib. I. pag. 378. EREZIONE d' un Collegio di Avvocati. 379. TENORE del Giuramento da prestarsi dagli Officiali.380. FORMULA Iuramenti praestandi per Advocatos. ivi. REGOLAMENTO pel Militare di terra della campagna. 381. ORDINAZIONE riguardo a' Militari. 399. ORDINAZIONE circa la Polvere. ivi. ORDINAZIONE circa i debiti ed obbligazioni de' Religiofi, e Novizj dell' Ordine. 401. MOTO PROPRIO della Santità di Noftro Signore PIO VI. riguardo a'Cherici, ed alle Immunita, personale e locale, con altra coerente determinazione della Santità Sua. 405. ALTRO BREVE della Santità medefima, relativo al detto Moto Proprio. 429.

ALTRO, relativo all' Immunità delle Chiefe de' Castelli. 431.

CAP. XXIII. 26 drut del Capitano, e de Sa vient

CAP. XXIV. de dinni de pubbliet Normy. 850.

della Corte Governatoriale dal Gozo. 559.

368.





D IE XXIII. mensis Decembris 1782. essendo stato letto il Chirografo Magistrale del tenore seguente, cioè

HOSPITALIS MAGISTER HIERUSALEM SANCTI SEPULCHRI, ET ORDINIS SANCTI ANTONII VIENNENSIS.



Olleciti fempre più di afficurare a queffi Noftri fudditi le maggiori felicità, dopo d' avere di concerto con

Voi, dilettiffimi Fratelli, provvifto alla parte che riguarda la forma dell'amministrazione della Giustizia, coll'erezione del supremo Magistrato; abbiamo rivolte tutte le Nostre attenzioni alla formazione di un Codice Municipale, il quale fi rese tanto più necessario, che dopo la raccolta delle Prammatiche, pubblicata dal Nostro Predecessore F. D. Antonio Manoel de Vilhena di gl. m., erano emanate varie altre Costituzioni, che andavano separate dalla detta raccolta, e che neppure

fi ritrovano unite in un corpo: di modo che non così facilmente il pubblico poteva averne cognizione delle Leggi, che lo governano, e che deve offervare. Oltra di che ritrovammo, che molte delle antiche Costituzioni, attese le circostanze de' tempi, meritavano d'essere od affatto abolite, o in parte innovate; ficcome pure ch' era espediente formarne molte nuove. Di questa incombenza n'abbiamo incaricato uno de' Nostri Uditori, il quale alla lunga esperienza che ne ha del Foro, vi unifce ancora le altre necessarie cognizioni: e per vieppiù afficurarci il fine propoftoci, compita che fu l'Opera, la fecimo comunicare a tre altri Giurisperiti verfati in fimili materie; i quali intan-to febbene ci abbiano afficurati, che poteva meritare che le aveffimo attribuita forza di Legge, ciò non oftante

ostante desiderando Noi, che in cofa di tanta importanza vi concorra pure il vostro suffragio, ve ne facciamo la comunicazione; perchè afficurati della vostra approvazione possiamo ordinare la pubblicazione, e la sua inviolabile offervanza. Con che vi auguriamo dal Cielo ogni felicità . Dat. in Palat. die xxiii. mensis Xbris 1782. ROHAN. I L Ven. Configlio ha ringraziato S. A. E. di si benigna comunicazione: e successivamente l'A. S. E., ed il Ven. Configlio unanimamente hanno nominato il Ven. Gran-Cancelliere, il Ven. Bali di Brandemburgo Fra Enrico Barone de Truchfes, il Ven. Bali Fra Nicola Vittorio Vechon de Belmont, ed il Ven. Bali Fra Silvio Vincentini, per rivedere il Codice delle nuove Prammatiche, e riferire col loro fentimento al medefimo Ven. Configlio. DIE 开 2

D IE xiii. mensis Aprilis 1783. S. A. E. ha furrogato per la revisione del Codice il Ven. Balì d'Acri Fra Don Emanuele Pereyra, in vece del Ven. Gran-Cancelliere infermo.


Die x I I. mensis Iulii 1784. essendo stata letta la relazione de' Ven. Commessarj diputati il di 23. Dicembre dell'anno 1782., che è del tenore seguente, cioè

Emo. Signore e Sagro Configlio I N adempimento della commessio-ne, della quale siamo stati onorati con decreto del di 23. Dicembre 1782. abbiamo attentamente letto, e confiderato il Codice Municipale, che I'A. V. E. si degnò comunicare a quefto Ven. Configlio: e vi riconobbimo, che tutte le fanzioni nel medefimo contenute, o fono da antichiffime tempo ricevute in questo Governo, o si resero necessarie, attese le circostanze de tempi, e generalmente tutte fondate nella giuftizia ed equità, e dirette a troncare ed evitare le liti. Oltra di che vi offervammo ancora l'ottimo metodo, con cui è ordinata l'opera. Onde la stimiamiamo degna, perchè le fia attribuita l'autorità di Legge, e che come tale fia pubblicata.

Se questo nostro sentimento incontrerà la forte di effere approvato dall'A. V. E, e da questo fagro Configlio, ci facciamo lecito rapprefentare loro, che l'ultimo fagro Capitolo Generale dichiarò coll' Ordinazione 36. delle Proibizioni e Pene, che le tre precedenti Ordinazioni 33. 34. e 35. dovessero solamente aver vigore, sinattantoche fossero approvate dal sagro Consiglio le nuove Prammatiche. La quale condizione adunque restando in tale guifa verificata, stimiamo che debba espressamente dichiararsi, dover da oggi innanzi restare senza alcun vigore le precitate Ordinazioni, in quanto fono contrarie alle predette Prammatiche, e specialmente la 33., che non possa né debba mai più osservarfi,

fi, per quanto grave ed atroce potrà talvolta effere la caufa.Sottomeffi intanto a' fuperiori lumi dell' A.V. E., e di quefto Ven. Configlio, con tutto 'l rifpetto fiamo = Dell A.V. Ema =umi. div. ed obbl. ferv. e Relig. obbmi = il Balì de Brandembourg B. de Truchfes, = il Balì Pereyra = il Balì deBelmont, <math>= il Balì Vincentini.

L'Emo e Rmo Sig. Gran-Maeftro, e 1 Ven. Configlio hanno d'unaninie voto aderito alla preinferta relazione in tutte e fingole fue parti: e valendofi dell'autorità comunicata loro dal fagro Capitolo Generale colla fuddetta Ordinazione 36 delle Proibizioni e Pene hanno dichiarato dover rimanere fenza vigore alcuno le fopra calendate tre Ordinazioni 33. 34. e 35. delle Proibizioni e Pene in quanto fono contrarie alle predette Prammatiche: rifpetto però alla 33. che porta la facoltà di di procedere *ex abrupto* in certe caufe l'hanno caffata e rivocata; proibendo ftrettamente, che in veruna caufa, per grave od atroce che fia, nè per verun anche non immaginato motivo o ragione, poffa mai più per tutt'i tempi d'avvenire procederfi contra i rei colla predetta facoltà.



LIBRO PRIMO

A DOG I. Chro B

T

DE' TRIBUNALI COMPETENTI,

MAGISTRATI, ED ALTRI OFFICIALI,

B DEI PUBBLICI OFFICS.

CAPO PRIMO

DEL TRIBUNALE DELLA GRAN-CORTE della Castellania.

§. I.

LLA Gran-Corte della Caftellania, e fuoi Giudici Ordinarj, Criminale e Civile, fpetta la rifpettiva cognizione di tutte le caufe criminali, civili, e miste degli abitanti nelle quattro città Valletta, Vittoriofa,

Senglea, Cofpicua, e loro distretto, a riferva de' casi eccettuati, ed annoverati nelle presenti Costituzioni.

§. II. S I potranno pure, di comune confenfo delle parti, proporre in detto Tribunale della Gran-Corte della Castellania, e conofcere da quel Giudice Civile le cause civili degli abitanti ne' cafali di quest'ifola di Malta, eccettuate quelle degli abitanti nella città Notabile, e suo distretto, e ne' casali Dingli, Siggeui, Zebbug, oggi città Rohan, Attard, Lia, e Musta.

§. III. Lle vedove, pupilli, minori, perfone miferabili, luoghi pii, e privilegiati fi permette in prima iftanza l'elezione del foro; volendo però fervirfi di tale privilegio, dovranno eleggere il Supremo Magiftrato di Giuftizia, e fatta l'elezione, e deputato il Configliere Commeffario, non farà permeffo di variare.

§. IV. II Utte le cause, che da stranieri s' intavoleranno contro a' noftri sudditi ed abitanti nelle due isole di Malta, e Gozo, fi dovranno proporre nel competente soro de' suddetti nostri sudditi ed abitanti.

9. V. D Ovranno gli ftranieri effere convenuti nella Gran-Corte della Caftellania, o nel Supremo Magiftrato di Giuftizia, ad elezione degli attori, per li contratti che avranno fatto, falve le convenzioni in opposto, le quali fi dovranno offervare; e trattandofi d'azioni A reali,

Libro I. Capo I.

2

reali, poffefforie, ed ipotecarie, fi dovranno proporre nell' uno, o nell' altro di detti Tribunali ad elezione fempre degli attori, quantunque i beni efiftenti nelle due Ifole fieno fituati in luoghi non foggetti a' mentovati Tribunali.

- §. VI. G LI firanieri per qualunque contravvenzione, o delitto, che commetteranno nelle fuddette due Ifole, foggiaceranno alla cognizione del Tribunale di detta Gran-Corte della Caftellania, e fuo Giudice Criminale, nel modo però e forma prefcritta in quefte Coftituzioni.
- §. VII, S E però fi troveranno appreffo loro robe, o altro, rubate, o finarrite, potrà il padrone, o chiunque avrà diritto per la reftituzione loro e confegna, convenirgli avanti il Giudice Civile della Gran-Corte della Castellania, o di quel luogo, in cui dette robe, o altro fi troveranno.
- 9. VIII. E caufe di rilevanza, riconvenzione, ed altre conneffe colla caufa principale faranno di cognizione del Giudice della caufa principale : e però fe la caufa principale farà ftata propofta avanti il Giudice Civile della Gran-Corte della Caftellania, farà egli il Giudice competente in tali caufe. Potrà nondimeno colui, ch' avrà il dritto di rilevanza, agire a tal oggetto nel Tribunale competente di quello, che alla rilevanza fi pretende tenuto.
- §. XIX. S Petterà la cognizione della caufa contro a diverfe perfone, ancorchè alcune foffero privilegiate, al Giudice Civile della fuddetta Gran-Corte della Caftellania, o al Supremo Magiftrato, ad elezione dell' attore.
- §. X. E caufe criminali, o civili di perfone, che fono in fervigio de' Novizj, o Cavalieri profeffi, e Religiofi del noftro Ordine, fi dovranno decidere dal Caftellano della medefima Gran-Corte della Caftellania col voto del Giudice Criminale, o Civile, qualora tali perfone avranno i tre noti requifiti del fervigio attuale, coabitazione, e falario. Lo fteffo fi dovrà offervare rifpetto alle perfone addette al fervigio del noftro Ordine.
- §. XI. N Afcendo qualche dubbio fulla competenza de' Tribunali, prima d'ogni atto giudiziale fe ne dovrà far partecipe l'Avvocato generale del nostro Principato per le opportune provvidenze, in confeguenza di quello farà da Noi ordinato.

D Elle caufe, nelle quali il Fisco è attore; o reo coi privati, la cognizione spetta alla Gran-Corte della §. XII.

Del Trib. della G. C. della Castell. 3

Castellania, o al Supremo Magistrato di Giustizia a sua |elezione. L'istesso si dovrà osservare in quelle cause, nelle quali il Fisco ha interesse, non ostante qualsisia privilegio dei privati.

§. XIII. TA cognizione della causa de'ricettatori banditi, o loro ausiliatori spetta a quel Tribunale, ch'avrà spedito il bando, tuttoche i contravventori fossero d'alieno foro.

CAPO SECONDO

DEL CASTELLANO, E SUO LUOGOTENENTE.



163 64

L Castellano dopo la sua elezione, e fatto il giuramento a norma degli Statuti dell'Ordineinostro XVII. e XVIII. Titolo dell'Elezione, e preso che avrà il possesso dal Venerando Ball Senescalco, incomincierà esercitare il suo ministero.

Se 1.A. awaran tonno deri

§. II. C UO preciso obbligo si è d'invigilare, che la giustizia con D prontezza, e rettitudine sia a tutti amministrata.

Ssisterà nella compilazione de'processi criminali special-A mente in cause gravi, e dovrà intervenire in tutte le relazioni, che dal Tribunale della Gran-Corte della Castellania a Noi si faranno.

§. IV. II Nterverrà col Giudice alle udienze, che nei giorni de= stinati si terranno.

§. V. A Ssisterà a tutte le visite, che si faranno dalla Gran-Corte della Castellania a' Notari pubblici delle quattro città Valletta, Vittoriosa, Cospicua, e Senglea nei pubblici Archivi, al Deputato per le insinuazioni, ed a tutt'altre, che si faranno dal Giudice Criminale, ed Avvocato Fiscale della stessa Gran-Corte.

9. VI. IP Otrà solamente ordinare la carcerazione dei delinquenti colti in fragranii o guando ui fragrani colti in fragranti, o quando vi fosse pericolo di loro fuga od asilo, oppure trattandosi di cosa lieve, che meritasse soltanto correzione : gli farà rimettere nelle carceri della Gran Corte della Castellania.

9. VII. T N tutt'altri casi senza il voto del Giudice non gli sarà permesso di ordinare la carcerazione de' rei; nè sarà in suo A 2

Libro I. Capo II.

suo arbitrio indistintamente fare scarcerare, allar gare, o ristringere le carceri senza decreto del Giudice.

- §: VIII. NON gli sarà permesso di parlare co'delinquenti carcerati nelle carceri segrete senza l'intervento del Giudice, ed Avvocato, o Proccuratore Fiscale; nè potrà accordare licenza agli Avvocati, o ad altri di parlare con loro senza detto intervento.
- §. IX. SAranno tenuti detti ministri, Carceriere, e Sottocarceriere, in caso di contravenzione di quanto si prescrive ne'precedenti §§. VI. VII., e VIII., a farci partecipi sotto pena della perdita dell'officio, impiego, e d'altre a Noi arbitrarie.
- §. X. IN ON dovrà permettere, che si eseguisca veruna condanna in pena corporale senza la nostra precedente partecipazione.
- §. XI. In Iceverà nel primo giorno di Settembre il giuramento degli Officiali eletti pro Tribunali sedente nella sala civile della Gran-Corte della Castellania assieme coi Giudici, ed Avvocato Fiscale.
- §. XII. I Giudici però, Criminale e Civile, dell'istessa Gran-Corte della Castellania lo faranno in mano del Venerando Ball Senescalco nel Tribunale di detta Gran-Corte della Castellania: ed il Presidente del Supremo Magistrato di Giustizia, ed i Consiglieri dovranno fare tale giuramento in Consiglio, ed in nostra mano: eccettuato altresì il Giudice Letterato del Tribunale degli Armamenti con bandiera della nostra Religione, che dovrà prestare tal giuramento nella Sagra Udienza in mano nostra.
- §: XIII. T L Castellano riceverà il giuramento, a norma di quanto si prescive in questa nuova Compilazione, di tutti gli Avvocati, che avranno da Noi ottenuta la licenza di patrocinare le cause nei Tribunali.
- §. XIV. S Petta allo stesso far eseguire i lodi e sentenze passate in cosa giudicata, e le due sentenze conformi profferite dalla Gran-Corte della Castellania, e dal Supremo Magistrato di Giustizia, valendosi del voto del Giudice della Gran-Corte della Castellania, qualora s'agirà d'esecuzione di lodi, o di Sentenza della stessa Gran-Corte passata in cosa giudicata, oppure di quel Giudice, che avrà meno gravato, o del Consigliere Commessario, che sarà dal Presidente di detto Supremo Magistrato destinato:siccome pure i decreti del medesimo Supremo Magistrato, qualora dovranno eseguirsi col voto del Consigliere Commessario destinato.

Del Castellano, e suo Luogotenente. 5

§. XV. The se le due sentenze conformi saranno state profferite, l'una dalla Corte Capitaniale, e l'altra dal Magistrato della città Notabile; la di loro esecuzione si dovrà fare dal Giudice, o da'Giurati dei divisati Tribunali, che avranno meno gravato.

§. XVI. TMI A se dette due sentenze conformi saranno state profferite, l'una o dalla Capitaniale suddetta, o dal Magistrato suddetto della città Notabile, e l'altra dal Suoremo Magistrato di Giustizia; spetterà ad uno de'suddetti Magistrati, che meno avrà gravato, l'esecuzione delle sentenze profferite; e spettando al Supremo Magistrato di Giustizia, il Presidente destinerà il Consigliere Commessario in causa per esecutore delle due sentenze conformi.

5. XVII. Erminate le carriere, che si fanno in questa città Valletta per le festività di San Giovanni Battista, e San Rocco, o altre, che tal volta saranno da Noi ordinate, farà distribuire assieme co'Giurati di questa Università della città Valletta i premi o palj a chi si debbano: ed in caso di disputa, la definirà assieme cogli stessi Giurati senza formalità di processo; e farà eseguire la sentenza, se la parte soccombente in voce non si darà per aggravata: altrimenti dovrà sospendere l'esecuzione, per sino che il nostro Cavallerizzo Maggiore, Giudice Superiore in questa materia, avrà pronunciato; il di cui sentimento dovrassi eseguire rimota l'appellazione, o qualsisia altro rimedio legale.

S. XVIII. S' Arà sua cura d'invigilare, che il Gran-Visconte, suo Luogotenente, e Capitani di notte, facciano la ronda di notte tempo; e dovrà egli anche uscire per la ronda di questa città Valletta nell'ore, che gli saranno stabilite.

§. XIX. D Ovrà invigilare sopra tutti gli oziosi, vagabondi, giuocatori, malviventi, e forestieri, facendo eseguire quinto da Noi si è ordinato; e ce ne darà in fine d'ogni mese loro nota per gli ulteriori convenienti ripari.

§. XX. S Arà tenuto ad avere speciale cura de'forestieri, che capiteranno in questo Dominio; e dovrà tener un libro, in cui farà nota del loro nome, cognome, patria, e de'motivi della loro venuta, e della permanenza ch'avranno stabilito di fare, e del luogo destinato al soggiorno ed abitazione: e dovrà far osservare il loro contegno in tempo della loro dimora; farà ancora notare la loro partenza, bastimento, e luogo, per cui, facendo partenza, di ranno essere diretto il loro viaggio.

a personal action, addan

6. XXI. NON

Libro I. Capo II.

6. XXI. N ON potrà pubblicare senza nostro speciale permesso altri Bandi, che i soliti nel modo e for ma espressa in questa nuova Compilazione.

- §. XXII. Arà eseguire tutte le mete, che si daranno dai Giurati per le quattro città Valletta, Vittoriosa, Cospicua, e Senglea, con sottoscriverle senza poterle alterare, quando anche gli sembrassero eccessive, toccando al Venerando Ball Senescalco, come Giudice superiore, di riconoscere la loro disorbitanza o tenuità, e trovandola, riformarle e moderarle.
- §. XXIII. IF Arà spedire le patenti, e bollettini, e per questi, e per le sottoscrizioni delle mete esigerà i soliti dritti.
- §. XXIV. S Arà tenuto ad intervenire co'Giudici, e col Supremo Magistrato di Giustizia in tutte le processioni generali della Maggior Chiesa Conventuale di San Giovanni.
- S. XXV. N EL caso di sua partenza, rinuncia, o morte il suo Luogotenente potrà senza esazione di dritto alcuno fare nuovi bolli nelle misure, e bilance.

S. XXVI. TL Capitan d'Armi della città Vittoriosa, Cavaliere dell'Ordine nostro, che sarà da Noi eletto, e durerà a nostro beneplacito, sarà tenuto, come Luogotenente del Castellano, di notte

tempo fare le ronde per la stessa città Vittoriosa, e per le città Cospicua, e Senglea; ed invigilerà, che i Capitani di notte la facciano. §. XXVII. TOArà osservare le nostre Costituzioni riguardo al por-

to, e manderaggio, e farà riconoscere tutte le contravvenzioni, ed abusi con parteciparci, e far partecipe la nostra Gran-Corte per l'opportuno rimedio.

§. XXVIII. Vrà la facoltà di far carcerare qualsisiano delinquenti colti in fragranti, e gli rimetterà subito nelle carceri della Gran-Corte della Castellania.

§. XXIX. NON potrà esercitare giurisdizione di sorta alcuna contro la persona de' delinquenti, nè comporre sotto qualunque pretesto delitti, ed eccessi di qualunque specie, anco minimi, dovendo partecipare, e rimettere ogni incidente a detta Gran-Corte della Castellania.

§. XXX. IN ON potrà fare scarcerare persona alcun3, quantunque fosse carcerata di suo ordine.

Del Castellano, e suo Luogotenente. 7

- §. XXXI. D Ovrà invigilare fopra gli oziofi, vagabondi, giuocatori, altri malviventi, ed in oltre fopra i foreftieri; ed offerverà gli ftabilimenti intorno a ciò fatti.
- §. XXXII. Oncederà, e darà il nome alle barche per poter reftar fuori del manderaggio, ed a legni paefani, ed efteri la licenza di tirare in terra.
- §. XXXIII. P Refiederà in tutte le funzioni pubbliche, che fi faranno nella Parrocchiale Chiefa di San Lorenzo di detta città Vittoriofa, ed occuperà il primo luogo nella fedia Giuratale, che vi è in detta Chiefa Parrocchiale.
- §. XXXIV, S Upplirà fenz' altra fpeciale facoltà, o furroga alle funzioni, e carica del Castellano in caso di sua infermità, o altro legittimo impedimento.
- §. XXXV. IL Luogotenente dell'ifteffo Vicecastellano, e Capitan d'armi tiene le medefime autorità, a riferva di quelle espresse nel §. precedente XXXIII.
- §. XXXVI. II N tutt' i cafi non contenuti e previsti in questa Compilazione dovrà a Noi ricorrere per riceverne gli ordini opportuni.

CAPO TERZO

DE GIUDICI, CRIMINALE E CIVILE; della Gran-Corte della Castellania.



L Giudice Criminale della Gran-Corte della Caftellania conofcerà e deciderà tutte le caufe criminali di delitti, e contravvenzioni, che fuccederanno nelle quattro città Valletta, Vittoriofa, Cofpicua, e Sen-

glea, e loro distretto; tuttocchè i delinquenti in materie civili fossero foggetti ad altri Tribunali.

§. II. N ON potrà però procedere, e decidere dette caufe, qualora indubitatamente gli costerà, o gli verrà in notizia, che i delinquenti sieno di foro diverso, e che lo godano. Nondimeno in tali cati, prima di desistere dalla procedura dopo l'informativo, farà tenuto rendere Noi intesi ed appieno informati direttamente, o per via dell'Avvocato Fiscale.

§. III. Conofcerà

8 Libro I. Capo III.

- §. III. Onofcerà e deciderà tutte le caufe civili anneffe, e proposte colle caufe criminali, e quelle, nelle quali da Noi a tale fine farà furrogato.
- §. IV. IN Ella procedura giudiziale delle caufe farà tenuto ad offervare, quanto fi prefcrive nelle prefenti Coftituzioni.
- §. V. D Ovrà portarfi perfonalmente negli acceffi che fi faranno, e proccurerà di ufare tutte le poffibili diligenze tanto per verificare il corpo del delitto, di qualunque fpecie foffe, come rifpetto alla fcoperta de' delinquenti; e metterà tutto in chiaro, ancorchè foffero d'alieno foro i delinquenti, o gli offefi, e che perciò la cognizione della caufa potrebbe fpettare ad altro Tribunale.
- § VI. IF Arà riconofcere da Periti il corpo degli uccifi, o gravamente feriti, od in qualunque altra maniera lefi; e n' efigerà da effi una relazione diftinta con fentimento fodo e maturo, per quanto farà poffibile.
- §. VII. N ON permetterà, che detta loro relazione prima della difefa fia impugnata con giudizio d'altri Periti fenza intefa del Fifco: e rifpetto a ciò fi dovrà offervare, quanto fi prefcrive in quefta nuova Compilazione Cap. Prim. §. XI. e XII. Lib. 2.
- §. VIII. ID Ovrà afficurarfi colla carcerazione, della perfona dei delinquenti, o delle perfone fofpette d'avere commeffo il delitto, quando avrà giufto motivo di temere la loro fuga, od asilo.
- §. IX. O Rdinerà fubito, ne' cafi che potrà aver luogo, fia per prevenire, o per altro giufto motivo, la defcrizione ed inventario de' beni, mobili e ftabili, e di tutt' altra fpecie, dei delinquenti.
- §. X. D Ovrà con tutta follecitudine attendere alla compilazione de' proceffi criminali, ed alla loro terminazione.
- §. XI. S Arà tenuto, e non potrà commettere ad altri l'efame de' testimonj ad offensam, e che per loro difesa fi porteranno dai pretesi rei.
- §. XII. S Entirà tutte le querele, e darà in confeguenza, e fenza ritardo le convenienti provvidenze, e nelle relazioni che a Noi farà in ifcritto o in voce, dovrà narrare, fe il reo, ovvero i rei fieno ftati altre volte inquifiti per qualche delitto, e quale; e fe furono affoluti o condannati, e delle grazie ottenute.

§. XIII. La

De' Giud. Crim. e Civ. della Caft. 9

- 5. XIII. A cognizione della caufa de' ricettatori, banditi, o loro aufiliatori fpetta a quel Tribunale, che avrà fpedito il Bando, tutto che i contravventori foffero d'alieno foro.
- §. XIV. IR Iceverà le querele delle perfone efenti, ma colle dovute cautele riguardo a danni, fpefe, ed intereffi, che talvolta potranno effere dovuti, e che l'accufato patirebbe.
- §. XV. S Arà tenuto nel mefe d'Agofto d' ogni anno, ed anche in altro tempo, fe occorrerà, a fare la vifita degli archivj, criminale e civile, della Gran-Corte della Caftellania, e di tutti gli atti di Corte, della caffà de' depofiti col confronto delle cedole, e del' danaro, o d' altro ; ficcome anche degli atti de' pubblici Notari, dell' archivio pubblico, in cui fi confervano gli atti de' Notari defunti, e de' libri del Notaro diputato per le infinuazioni : e del tutto farà l' efame con diligenza, offervando, fe fia in regola, con darne l' opportune provvidenze in riparo delle mancanze, e di quanto farà fpediente. Tale vifita la farà coll' affittenza del Caftellano, e dell' Avvocato, o Proccuratore Fifcale di detta Gran-Corte, e procederà contro a' contravventori in conformità di quanto fi è ordinato nelle prefenti Coftituzioni.
- §. XVI. ID Elle visite fatte, contravvenzioni, e pene si dovrà fare a Noi relazione in iscritto.
- §. XVII. L Giudice Civile della medefima Gran-Corte della Caftellania fpetterà conofcere e decidere le caufe civili degli abitanti in dette quattro città, e (di comune confenfo delle parti) de' cafali, terre, e città della campagna, non eccettuati; ficcome anche di tutt' altre perfone, che per ragion di contratto di cofe efiftenti in quefto Dominio, o per altro motivo fi rendono foggette alla giurifdizione ordinaria. Non potrà però conofcere o decidere caufe di perfone efenti, privilegiate, e foggette ad altro Tribunale.
- 5. XVIII. Il Iffun Giudice potrà ammettere fcritture di declinatoria di foro, ovvero fcritture e carte riguardanti materie profane, provenienti da paefi ftranieri, quante volte in effe non vi farà il Vidit dell'Avvocato Generale del Principato.
- S. XIX. The A riduzione ad arbitrium boni Viri fpetterà al Giudice Civile della Gran-Corte della Caftellania ne' cafi, ne' quali potrà aver luogo fecondo il prefcritto in questa nuova Compilazione, quante volte la causa non eccedesse gli fcudi ottanta in valore; oltrapassando però la detta fomma, apparterrà al Supremo Magistrato B

10 Libro I. Capo III.

di Giustizia, tolta però la potestà arbitraria, non accordata dalle parti nel compromesso.

- §. XX. D Ovrà amministrare la giustizia colla possibile celerità, e fenza punto tollerare lungherie, raggiri, e vessazioni de' litiganti, o de' loro Avvocati, dando le più spedite e convenienti provvidenze, perchè ciascheduno conseguisca quello, che gli appartiene.
- §. XXI. Uante volte però gli potrà riufcire di comporre le parti fenza perdita di tempo e protelazioni, farà tenuto a farlo, incaricandolo Noi; ficcome pure incarichiamo tutti gli altri Giudici di badare a ciò, e deposta ogni vista di particolare interesse, o altra qualunque esser potrebbe, con imparzialità dovrà adempiere tale incarico.
- §. XXII. N ON potranno i Giudici effere allegati fofpetti, dopo che avanti a loro le parti avranno fpontaneamente comparfo, e conteftata la lite; fe non fopravverà nuova caufa fufficiente a fondare la fufpicione, o che i motivi della fufpicione erano ignoti nel principio della lite.
- §. XXIII. E caufe di fufpicione de' Giudici ordinarj fiano conofciute dal Giudice Criminale, oppure da chi a tal oggetto farà da Noi diputato, tolta ogni appellazione, o altro rimedio; e quelle de' Configlieri, dal Prefidente del Supremo Magistrato a tenore del §. 9. Cap. 9. del Prefidente del Supremo Magistrato di Giustizia.
- §. XXIV. NON farà motivo baftante per dichiarare i Giudici fofpetti, l'avere proccurato il concordato, ovvero rilevate nelle informazioni le difficoltà, che avranno incontrato fu i punti in difputa contro alle parti litiganti.
- §. XXV. N ON potrà effere intefo verun litigante, allegando il Giudice per fofpetto, fe infiememente non farà il depofito di fcudi venti in beneficio della caffa Fifcale: il che avià luogo nel folo cafo, in cui non farà ammeffa la fufpicione. Ma da tale obbligo di depofito rimarranno efenti le perfone inabili a poterlo fare.
- §. XXVI S Aranno tenuti i Giudici, che interverranno ne' contratti, donazioni a caufa di morte, difpofizioni teftamentarie, e codicilli, a badare che fieno detti contratti, e difpofizioni fatte a norma delle leggi e dell' equità: e s' afterranno in ogni cafo, che fcorgeranno effere i contraenti, e difponenti fedotti, e non di libera

De' Giud. Crim. e Civ. della Cast. 11

libera volontà, o in altra maniera ingannati e veffati, d'accordare il loro intervento: e trattandofi fpecialmente d'intereffe di pupilli, minori, e donne, dovranno avvertire e proccurare, che non fi rechi loro pregiudizio di forte alcuna.

§. XXVII. N ON foffriranno lunghe carcerazioni de' rei, ma dovranno colla celerità poffibile farne feguire con mezzi adattati al cafo la loro fcarcerazione, fenza pregiudizio bensì de' dritti del Fifco, o del terzo.

§. XXVIII. A 'carcerati per debiti civili faranno godere i limiti, ma colle dovute cautele a pro de'creditori. Tali limiti, per li carcerati nella Gran-Corte della Caftellania, faranno dalla fteffa Gran-Corte fino alla Chiefa di S. Giacomo, porta grande della noftra Maggior Chiefa Conventuale di S. Giovanni, fontana che efifte nella ftrada contigua a quella degli orefici, ed in fine dalla porta delle carceri fino al cantone inferiore. Riguardo a' carcerati nella Corte Governatoriale dell'ifola del Gozo, e nella Capitaniale della città Notabile, i limiti rimarranno i foliti e confueti.

§. XXIX. NON permetteranno, che i debitori s' opprimano con fuperflue ed ecceffive fpefe, raffrenando le violenti ed aggravanti procedure de' loro creditori non meno, che l'avidità degli Avvocati e Curiali in accrefcerle, per farne acquifto di patrocinj; avendo fempre prefente l' equità, fenza pregiudizio per altro de' creditori.

§. XXX. IN Elle vendite all'incanto de' mobili, o ftabili dei debitori dovranno vegliare per lo poffibile vantaggio, e minore difcapito d'effi debitori, non oftante che in favor de' creditori, vi farà il patto della vendita de' loro beni alla fcorfa.

§. XXXI. S' Afterranno i Giudici di profferire fentenze condizionate, ma effendovi luogo a fupplemento di prove o altro, dovranno prima decretarle, ed in feguito decidere le caufe ful merito.

S. XXXII. Infun giudice, Configliere, o altro incaricato ad amminiftrare giuftizia, potrà, prima o dopo la fentenza o voto, ricevere regali o ricognizioni, anche di poco momento.

§. XXXIII. IN Ettampoco potranno confultare e fare da Avvocati fenza noftro decreto ed abilitazione.

B 2 §. XXXIV. NON

12 Lib. I. Cap. IV. dell' Avvocato,

- §. XXXIV. N ON potranno i Giudici, Configlieri, e tutt'altri, che devono amminiftrare giuftizia, affentarfi dal luogo fenza noftra licenza, o di quei che prefiedono in quel Tribunale.
- §. XXXV. S Aranno tutti tenuti ad intervenire nelle proceffioni generali della noftra Maggiore Conventuale Chiefa.
- §. XXXVI. MI Ancando ne' loro doveri riguardo all' amministrazione di giustizia, faranno sossi della carica, oltre alle altre pene dalle Leggi comuni per tali mancanze prescritte, alle quali dovranno pure soggiacere.

CAPO QUART O

DELL' AVVOCATO, E DEL PROCCURATORE FISCALI della Gran-Corte della Castellania.



Avvocato, ed il Proccuratore Fifcali della Gran-Corte della Caftellania faranno tenuti ad inquifire e procedere fopra qualfifia forte di delitti pubblici.

- §. II. A Vuta notizia di qualfivoglia de' pubblici delitti, dovranno invigilare ad oggetto che fubito dal Giudice fi faccia l'acceffo, e s' adempifca, quanto fi è ordinato ne' §§. 5. e fegg. del precedente Capo III.
- §. III. D Ovranno proceurare di mettere in chiaro qualunque delitto con fomminiftrare al Giudice i testimoni necessari, e quanto è spediente in loro prova; tanto se la procedura nelle cause criminali sarà per via d'inquisizione, come se farà ad istanza di parte.
- §. IV. Avvocato Fifcale affifterà fenza ceffare affieme col Giudice in qualifia atto, tanto giudiziale, come eftragiudiziale, riguardante il merito di qualunque caufa criminale: ficcome anche nelle vitite degli atti, archivi, pubblici Notari, e nelle altre, che in ciafchedun anno nel mefe di Agofto, o in altro tempo fi faranno per riconofcere, fe fieno in regola.
- §. V. S Arà tenuto nell'occorrenze, e quando vi farà luogo, farne fare fubito la defcrizione ed inventario de' mobili, ftabili, ed altro dei delinquenti: e dovrà far cuftodire tutto in luogo,

e Proccuratore Fiscali della Cast. 13

e da persone ficure; e gli ori, argenti, gioje, e danaro nella caffa dei depositi del Tribunale, a cui spetta, ovvero in quella della Gran-Corte della Castellania, quando così stimerà essere più spediente, e più a proposito per ficurezza del deposito.

5. VI. W Ella morte de' foreftieri, e di tutt' altre perfone, che faranno paffate all'altra vita improvvifamente, o fenza difpofizione, delle quali la fucceffione potrà fpettare a perfone affenti o ftraniere, od al Fifco, dovrà coll'affiftenza e prefenza del Giudice metterfi in poffeffo interino della loro eredità, facendone un legale e fedele inventario; e farà tenuto a fare tutto in depofito per efeguire i decreti provvifionali o fentenze della Corte.

5. VII. The Utti gli Avvocati Fifcali de' noftri Tribunali dovranno fcambievolmente trafmettere, l'uno all'altro, nota di qualfifia perfona, di cui s' andrà in traccia per carcerarla, o che farà ftata bandita dai Tribunali, con tutt' i contraffegni: e l' Avvocato Fifcale, a cui farà tale nota diretta, farà tenuto darla ai fubalterni Officiali, che dovranno efeguire la carcerazione, o bando. I rei però da loro carcerati fi dovranno rimettere al Giudice di quel Tribunale, che farà competente.

5. VIII. T' Avvocato Fifcale della Gran-Corte della Caftellania dovrà fubentrare a profeguire tutte le caufe criminali introdotte per via d'appellazione nel tribunale del Supremo Magistrato di Giustizia, ed infistere fino all'ultima fentenza o decreto, fenza però escludere l'Avvocato Fiscale di quel Tribunale, da cui faranno state le cause devolute, il quale potrà anche informare, ed allegare ciocchè gli sembrerà proprio contro a' rei.

5. IX. **N** ON ardirà fare istanza per la carcerazione de'rei, che fi dovranno condannare, o faranno stati già condannati a pene pecuniarie in pendenza de' fatali *ad appellandum* nelle cause appellabili : e fatta che avrà l'appellazione, dovrà, rispetto alle carcerazioni loro, ottenere prima il decreto del Giudice, a cui ne spetterà la cognizione.

5. X. II N ogni fettimana dovrà prefentarci nota de' carcerati, e de' motivi di loro carcerazione; e ci farà diftinta relazione delle caufe criminali pendenti; ed uferà ogni poffibile diligenza per la celere terminazione delle medefime.

9. XI. I L Proccuratore Fiscale della Gran-Corte della Castellania dovrà anche affistere, e supplire le veci dell'Avvocato Fiscale

14 Lib.I.C.V.del Protett.de' Carcer.

Fiscale per l'adempimento di quanto in questo capo si è prescritto.

- §. XII. Avvocato, ed il Proccuratore Fifcali di qualunque Tribunale dovranno con efattezza adempiere gli obblighi del loro impiego.
- S. XIII. ON ardiranno gli Avvocati, ed i Proccuratori Fifcali ricevere in verun tempo gratificazione o donativo di forte alcuna, in rifleffo delle vertenze, o d'altro, che riguarda il loro impiego.
- §. XIV. S Arà loro permeffo di patrocinare caufe civili, che non avranno dipendenza e conneffione alcuna col loro ufizio.
- §. XV. C LI Avvocati, ed i Proccuratori Fifcali nel perfeguire i rei dovranno fervirfi d'uno zelo difereto e moderato: ed avendo in vifta i vantaggi della focietà civile, baderanno a non agire per fini particolari; altrimenti faranno privati della carica.
- §. XVI. MI Ancando ne' doveri del loro ufizio e contravvenendo a quanto fi prefcrive nelle prefenti Coftituzioni, incorreranno nella pena di fofpenfione, o privazione, avuto riguardo alle contravvenzioni, che da loro fi faranno commeffe.

CAPO QUINTO

DEL PROTETTORE DE CARCERATI, e dell'Avvocato, fuo Softituto, e Proccuratore de Poveri.



L Protettore de' carcerati, Cavaliere dell' Ordine, avrà cura, e protezione de' carcerati, perchè nulla loro manchi, di quanto fi deve a norma delle leggi d' umanità, e della giuftizia.

- §. II. IN ON mancherà di portarfi a tale fine nelle carceri per fentire da' carcerati quello, che ricercano in loro follievo.
- § III. Nvigilerà, acciocchè gli Avvocati, ed i Proccuratori de' Poveri adempifcano gli obblighi del loro impiego.
- §. IV. S I farà dare nota de' carcerati, ed in fine d'ogni mefe dovrà prefentarcela.

§. V. Sarà

Avvoc. Juo Soft. c Proc. de Poveri. 15

- 5. V. S Arà tenuto a fare tutte le giuste rappresentanze per avere negli occorrenti casi le opportune e convenienti provvidenze.
- 9. VI. T' Avvocato de' poveri farà tenuto a patrocinare le caufe giuste, attive e passive, criminali e civili, di tutte le persone povere senza poterne pretendere, e riscuotere direttamente, o in altra maniera cosa alcuna, per minima che sosse.
- 5. VII. CF LI fi permette folamente, in cafo di vittoria delle caufe civili, d'efigere colle fpefe il patrocinio dalla parte foccombente ful piè della taffa, fe vi farà condannata.
- §. VIII. IN Elle caufe criminali dovrà affiftere fenza rifparmio di fatica alla giufta difefa de' rei.
- §. IX. Q Ualora gli fembrerà, che da'Giudici o da altri, i rei fieno aggravati; dovrà a Noi fare ricorfo per lo conveniente riparo.
- S. X. I L fostituto dell' Avvocato de' poveri sarà tenuto in ajuto di lui ad affistere alle persone povere, assumendo il patrocinio delle loro cause: nel che adempirà esattamente, quanto di sopra si è prescritto.
- 9. XI. IL Proccuratore de' poveri farà tenuto a giornalmente portarfi nelle carceri, ed a porgere a' carcerati quegli ajuti, che ne faranno ricercati.
- 9. XII. D Ovrà portarfi, fenza punto mancare, dal Protettore de' carcerati, e farlo intefo di quanto abbifognerà, e ricercheraffi da' carcerati medefimi.
- 5. XIII. S Arà tenuto ad affiftere in tutte le caufe criminali de rei carcerati, ed in tutte le caufe civili delle perfone povere, che non potranno farlo da per loro: e dovrà portarfi dall' Avvocato de' poveri, o dal fuo foftituito, e da' Giudici, per follecitare la fpedizione delle dette loro caufe.
- 5. XIV. N On potrà il Proccuratore de' poveri pretendere, e rifcuotere cofa alcuna per la fua affiftenza, quantunque a coftoro dalla parte foccombente foffero pagate tutte le fpefe; ma gli farà dovuto il terzo del patrocinio, fempre che l'Avvocato de' poveri verrà a confeguirlo a tenor di quanto fi difpone nel §. 7. di questo Capo.

CAPO

16 Lib.I. Cap.VI. del Gran-Visconte

CAPO SESTO

DEL GRAN-VISCONTE, E SUO LUOGOTENENTE, de' Carcerieri, ed altri Officiali fubalterni.



L Gran-Visconte dovrà eseguire le fentenze criminali, profferite dalla Gran-Corte della Castellania, e dal Supremo Magistrato di Giustizia.

- §. II. Éfecuzione però delle fentenze profferite dalla predetta Gran-Corte, o dal Supremo Magiftrato di Giuftizia, e qualunque altro mandato efecutivo in materie civili potrà effettuarfi o dall' ifteffo Gran-Vifconte, o dal fuo Luogotenente, o da' Capitani di notte.
- §. III. The Utt' i mandati efecutivi di fcudi dieci in fu, e qualfifia impedimento di partenza s' efeguifcano dal Gran-Vifconte, o dal fuo Luogotenente, ad elezione del Gran-Vifconte medefimo: e trafcurando d' efeguire qualfifia impedimento di partenza, ordinato dal Giudice, farà tenuto ed obbligato a rifarcire dal proprio l' intereffe alla parte.
- §. IV. A. Vuto l'impedimento di partenza, dovrà intimarlo fubito alla parte, e farne relazione con indicare il giorno dell'intimazione fatta.
- §. V. S Aranno tenuti tutti quei, che fi troveranno incaricati di qualche efecuzione perfonale o reale, d'adempiere con efattezza tale efecuzione fotto pena d'effere privati dell'officio, e di rifarcire i danni, fpefe, ed intereffe, che tal volta cagionato avranno per loro colpa e mancanza dolofa.
- §. VI. IN Elle fteffe pene incorreranno tutti coloro, che trafcureranno d' efeguire con prontezza, ed imparzialità i mandati rilafciati contra i debitori fofpetti di fuga.
- §. VII. Utti quei vifconti, che ardiranno rilafciare qualunque delinquente fotto qualfifia pretefto, fieno privati dell' officio, e puniti con pena corporale fecondo la qualità de' delitti: e chi rivelerà il cafo, non farà manifeftato; anzi n'avrà il premio di fcudi cinque, ancorchè fuffe vifconte di Corte.
- §. VIII. S I proibifce a qualunque visconte di carcerare persona alcuna fenza espresso ordine di Giudice, a riferva de

e suo Luogoten. de' carcerieriecc. 17

delinquenti colti in fragranti, ovvero delle perfone già bandite dalla loro patria o paefe; ne' quali cafi la cattura, tofto che farà efeguita, fi dovrà fignificare a chi fpetta: ed il contravventore a quefto divieto farà punito con pena corporale, maggiore o minore, avuto riguardo alla qualità dell' ecceffo, e privato immediatamente dell' officio.

§. IX. N ON potranno i vifconti catturanti ricevere dal debitore contumace, contra di cui fi farà rilafciato un mandato efecutivo, le fpefe della fua contumacia, ch'egli tal volta vorrà sborfare per purgarla; ma tali fpefe dovranno far rimettere a perfona proba ed idonea per farne il depofito : ed in tale cafo dovranno defiftere dall'efecuzione del mandato, fotto p ena, per la prima volta, d'un mefe di carcere, e nella feconda, di privazione dell'impiego di vifconte.

§. X. S I dovrà la metà del pedaggio a quei vifconti, che fi faranno portati ad effettuare un mandato efecutivo contra un debitore alle istanze de' fuoi creditori, co' quali intanto gli farà riufcito d'accordare: ma fe prima di portarfi i vifconti farà feguito l'accordo, niun pedaggio dovrà loro pagarfi.

§. XI. D Etti visconti non potranno efigere dal debitore il pedaggio, e le fomme dovute colle spese, che se ne vorranno pagare per evitare la cattura: ma a tale fine sarà permesso confegnarle a persona proba ed idonea, ove non vi sarà Sindaco, o Giurato per farsene in Corte a nome del debitore il deposito; ed essendovi il Sindaco, o Giurato, potranno in mano loro fare il depofito, il quale da' medesimi dovrà subito essere rimesso al Tribunale, a cui spetta.

S. XII. N ON farà permeffo a' capitani di notte, o ad altri fubalterni entrare nelle cafe dei debitori per prendere il pegno; ma ciò dovranno fare nelle quattro città Valletta, Vittoriofa, Cofpicua, e Senglea coll'affiftenza d'un attuario o fcrivano della Gran-Corte, che farà ftato dal Giudice Civile incaricato; ed in campagna coll'affiftenza del Sindaco, o Giurato del cafale, in cui dovrà feguire l'elevazione del pegno.

5. XIII. N ON potranno i fuddetti vifconti trattenere appresso di loro il pegno elevato, ma faranno tenuti a farne la confegna all'attuario, Sindaco, o altra persona idonea per efibirlo in Corte, a tenore del §. 10. del presente Capitolo.

С

6. XIV. Lg

18 Lib I.C.VI. del Gran-Viscon.ecc.


- §. XIV. The E defcrizioni giudiziali, e confegne di robe, e di tutt' altro elevato per ordine del Giudice Criminale, o Civile, fi dovranno fare dal maestro Notaro del Tribunale, da cui non fi potrà fostituire altro senza permesso del Giudice; e trattandosi di affari criminali, dovrà essere presente l'Avvocato, od il Proccuratore Fiscale.
- §. XV. S Arà tenuto il Gran-Vifconte a trafmettere al Caftellano nota de' foreftieri capitati in quefto Dominio col loro nome, cognome, patria, e fine, per cui diranno effere venuti.
- §. XVI. Il carcerieri terranno un libro, in cui con efatezza anderanno notando il nome e cognome de' carcerati per caufe civili, quello de' vifconti catturanti, e delle perfone, ad iftanza delle quali farà feguita la carcerazione, ed il giorno della carcerazione medefima.
- S. XVII. S Enza ordine e mandato di Giudice non ardiranno fcarcerare alcuno nè confegnarlo a Capitani di notte, e vifconti per trafportarlo in altre carceri.
- §. XVIII. C OL confenfo efpreffo della parte, ad iftanza della quale farà feguita la carcerazione per affari civili, potrà feguire (ma fempre con intefa del Giudice) la fcarcerazione, fatta però per via del maestro Notaro nel libro fuddetto la nota di tale confenfo. La quale nota dovrà anche farfi, qualor d'ordine e mandato del Giudice feguirà la fcarcerazione, o il trasporto in altre carceri. Contravvenendo i carcerieri a quanto fi dispone in quefto e nel precedente §. incorreranno per la prima volta nella pena d' once venti a pro del Fisco, e la feconda, nella pena di privazione dell' impiego, e faranno in oltre tenuti in ogni caso all' intereffe della parte.
- §. XIX. D Ovranno i carcerieri praticare ogni atto di umanità co' carcerati, e d'ogni loro bifogno faranno obbligati a rendere intefi il Protettore e 'l Proccuratore de' medefimi.
- XX. IN ON potranno confegnare le chiavi a veruno, ma dovranno custodirle, e portarsi personalmente a chiudere ed aprire le carceri.

CAPO

De' Maestri Notari della Castell. 19

CAPO SETTIMO

DE' MAESTRI NOTARI del Tribunale della Gran-Corte della Castellania.



maestri Notari della Gran-Corte della Castellania non potranno ricevere, o tassare a veruno dritti maggiori di quelli, che si trovano, o faranno ordinati e prescritti; e facendo altrimenti, faranno tenuti in

fubsidium de proprio quanto all'eccesso verso la parte lesa, ed a restituire quelli che avranno riscossi.

- 5. II. S Aranno tenuti ad invigilare fopra tutti gli attuarj e fcrivani del Tribunale, perchè da ciafcheduno s'adempifca il proprio dovere.
- §. III. N ON permetteranno, che da veruno de' fuddetti attuarj e forivani fi rifcuota dritto maggiore di quello, che gli fpetta, e che il pubblico rimanga defraudato ed aggravato; nè che appreffo di loro fi trattenga denaro depofitato per nota, o altrimenti: e mancando in ciò, faranno tenuti in folidum ad indennizzare le perfone defraudate.
- 9. IV. S Aranno in oltre obbligati a fignificare al Castellano tutt, i difordini ed abusi di Corte pel conveniente riparo.
- §. V. IN ON riceveranno fcritture non fottofcritte dal Giudice; e dagli Avvocati o Curiali abilitati.
- §. VI. IN ON potranno ammettere note fenza espresso ordine del Giudice, e fenza sua sottoscrizione.
- 9. VII. N ON potranno per gli atti di Corte ricevere obbligazioni e pleggerie di femmine, o ftipulare altro qualfifia loro contratto fenza nostro speciale decreto: ed in caso diverso, oltre alla nullità di detti atti, incorreranno nella pena della privazione dell'impiego, e soggiaceranno al risarcimento de' danni, spese, ed interessi.
- 5. VIII. D Ovranno far registrare tutte le sentenze, che faranno state profferite, colle loro intimazioni; e non potranno permettere prima di tale registro, che i processi cicano del Tribunale. C 3

20 Lib. I. Cap. V.II.

- S. IX. A Vranno l'obbligo di badare a' proceffi compilati nel Tribunale; e terminati, dovranno confegnarli dopo anni due in archivio, con riportare il difcarico in un libro, che a tale fine faranno tenuti formare e confervare. Mancando in tale particulare faranno tenuti a tutt' i danni, fpefe, ed intereffi verfo le perfone lefe, ed a pagar al Fifco once dieci.
- §. X. I Notari della Gran-Corte della Castellania, i Maestri d'atti del Supremo Magistrato di Giustizia, i Notari dell'ufficio della Senescallia, del Consolato del mare, della Segrezia, degli Armamenti con nostra bandiera Magistrale, e di tutti gli altri uffici della città Valletta dovranno fubito mettere in cassa di detta Gran-Corte della Castellania i depositi giudiziali: e lo stesso dovranno offervare i maestri Notari delle Corti, Governatoriale e Capitaniale, nelle rispettive casse de' depositi, sotto pena di privazione dell'officio, e di pagare once cinquanta al Fisco.
- §. XI. N ON farà permeffo a verun Officiale, Magistrato, o qualfifia altro di ricevere tali depositi sotto qualfisia pretesto e motivo; ed in caso di contravvenzione incorreranno nelle ftesse pene.
- §. XII. D Ovranno le caffe deftinate per li depofiti effere confervate rifpettivamente nelle ftanze del Caftellano, e ne' palazzi del Governatore del Gozo, e del Capitano della Verga, fotto la cuftodia di tre chiavi, che devono effere, quanto alla Gran-Corte della Caftellania, l' una dal Caftellano, l'altra dal Giudice Civile della fteffa Corte, e l'altra da' maeftri Notari; nella Governatoriale dal Governatore, dal Giudice Civile, e dal maeftro Notaro; e nella Capitaniale dal Capitano di Verga, dal Giudice Capitaniale, e dal maeftro Notaro.
- §. XIII. N ON fi potrà aprire la caffa de' depofiti, non effendo prefenti il Caftellano, ed il Giudice, e gli altri indicati nel §. precedente; i quali perciò reftano proibiti di confegnare le chiavi ad altri: ed in cafo diverfo faranno tenuti ad ogni danno, che n' avverrebbe.
- §. XIV. D Ovranno detti maestri Notari tenere oltra il solito cedolario un libro a parte, in cui faranno notamento de' depositi di danaro, gioje, e di tutt' altro, che fi faranno, e del pagamento e consegna, quando seguirà; soscrivendosi ogni volta sotto la partita notata, così nell' introito, come nell' esito tutti coloro che conservano in potere di essi le chiavi: il quale libro

de Maestri Notari della Castell. 21

libro dovrà fempre restare confervato nella cassa, e non potrà effere da quella per qualsisia motivo estratto, sotto pena di privazione dell'officio, e d'once cinquanta da pagarsi al Fisco.

§. XV. D Ovranno indifpenfabilmente ogni mefe fare la vifita di tutt' i proceffi, civili e criminali, terminati e paffati in giudicato; e trovando mancarvi qualche proceffo, dovranno farlo riportare fubito: altrimenti faranno tenuti a pagare al Fifco per ogni volta once dieci, oltre a' danni, fpefe, ed intereffe, che talvolta fi cagionerebbero alla parte lefa.

- §. XVI. S Aranno obbligati a praticare anche le fteffe diligenze per l'archivio de' proceffi criminali; ed in ogni mefe dovranno riconofcere, fe i registri fieno a giornata col loro alfabeto fotto le steffe pene, e gli Attuarj criminali incorreranno in esse, quantevolte mancheranno in fine d'ogni mese di tenere pronti i registri, e di confervare i processi fuddetti nella debita forma,
- §. XVII. D Ovranno in un libro a foglio far registrare nel termine di giorni quindici tutti gl' inventarj giudizialmente fatti, cedole di primi e secondi decreti, e mandati di possessi presi, cedole tutelari, tasse d'alimenti, e tavole di spese, esigendo dalla parte il dritto, che loro spetta.
- §. XVIII. N ON farà permeffo a veruno dare fuori del Tribunale alcun registro per qualfifia motivo, fotto pena d'once venticinque da pagarfi al Fisco.
- §. XIX. S Aranno obbligati a tenere per mezzo dell'Attuario criminale un libro, in cui anderanno con efattezza notando tutt' i rei accufati, condannati, o affoluti, e tutt' i carcerati, il loro nome, e la caufa della loro carcerazione: e lo fteffo dovranno offervare per quei che faranno meffi in carcere per efferne trafportati in altre carceri.

§. XX. S Aranno pure obbligati a tenere un libro per li depofiti, in cui fubito dovranno registrare la somma, e tutt' altro depositato, con indicare il giorno, mese, ed anno, e da chi sia stato stato il deposito: e dovranno in oltre sar legare subito le cedole dei depositi, numerandole ed alsabetandole, ed in ogni anno ridurle in un registro coperto con sua pergamena, sotto le pene contenute nel §. XVIII. del presente Capitolo.

the confects is aroven dopolitate in president

122.

§. XXI. Nelle

22 Libro I. Capo VII.

5. XXI. N Elle cedole de' depofiti, che fi faranno nel Supremo Magiftrato di Giuftizia, o nell' officio della Senefcallia, della Segrezia, del Confolato del mare, o in altro Tribunale, fi dovrà efprimere di riporre il denaro nel banco della Caftellania, o della Governatoriale, o della Capitaniale: ed i Maeftri d'atti, o Notari fenza dilazione fi porteranno colla parte in quella Corte, a cui fpetta; ed ivi fatta la reale confegna a' maeftri Notari, fi regiftreranno nel libro dell'ifteffa caffa, fofcrivendofi fempre, dopo fatta l'introduzione in caffa, a piè della cedola coloro che avranno le chiavi, ed in oltre i Maeftri d'atti, o Notari: e qualora fi dovrà eftrarre qualfifia di detti depofiti, fi confegneranno le monete, o altro che farà ftato pofto in depofito al Notaro di quell'ufficio, a cui appartengono, facendo coftare col confenfo delle parti, ovvero con fentenza o decreto l'ordine del pagamento, fotto le pene di fopra prefcritte pel cafo di qualunque contravvenzione.

- §. XXII. II depositi non fi confondano, ma restino sempre separati, gli uni dagli altri, dentro l'istessa cassa in cartocci, o sacchetti distinti, i quali dovranno portare in fronte il nome e cognome del depositante, la somma e specie di monete.
- §. XXIII. N ON fi potrà fare cambio alcuno delle monete depofitate con altre di diverfa fpecie o qualità, dovendo l'augumento o fcalo del denaro depofitato reftare fempre, quanto al fuo valore, a pericolo o comodo di coloro, a' quali fpetta de jure. A tale oggetto così nelle cedole, come ancora ne' libri di caffa, fi dovrà efprimere in ogni cafo pur anche la qualità e fpecie di monete, poste in caffa, ovvero estratte, fotto le pene medefime.
- §. XXIV. N ON potranno i Ministri, o maestri Notari, a' quali appartiene rispettivamente la cura delle casse dei depositi, imprestare, o permettere, che si faccia imprestito del danaro, o altro depositato sotto qualsisia motivo: nè ardiranno sotto espressione di denajo effettivo, che dovrà depositarsi, ricevere veruna sorte d'oro, argento, gioje, o qualsisia altra roba, sotto le pene di sopra prescritte.

§. XXV. The Utt' i maestri Notari, terminato l'officio, dovranno al successore fare subito la confegna della chiave della cassa de' depositi, e saranno tenuti a farne intera e distinta confegna di tutte le partite di denaro, e d'ogni altra cosa, che in tempo di tale confegna si troverà depositata in prefenza

di

de' Maestri Notari della Castell. 23

di coloro, a' quali appartiene la cuftodia della caffa, e che ne confervano le chiavi, foicrivendofi tutti nelle ricevute e quietanze affieme col Notaro, che avrà fatto la confegna, e di quello, a cui fi farà fatta; dovendofi quefte ricevute e quietanze confervare perpetuamente nella caffa, fenza che per qualfifia motivo potranno efferne tolte da veruna perfona, fotto l' isteffe pene efpreffe ne' §§. precedenti.

- §. XXVI. S Aranno tenuti in folidum per tutto quel denaro, che farà depofitato, o con cedola, o in qualunque altra maniera, ancorchè fosse abusivamente in potere degli attuarj e scrivani.
- §. XXVII. D Ovranno ricevere pleggi idonei, e non d'alieno foro; altrimenti faranno in folidum tenuti a tutt'i danni, fpefe, ed intereffi, tolta ogni neceffità d'efcuffione, la quale in ogni cafo fi dovrà fare a loro fpefe, falvo in oltre alle parti intereffate il dritto per darfi altra idonea pleggeria.
- §. XXVIII. D AL giorno, che incominceranno ad efercitare il loro impiego, fieno effi in folidum obbligati, ed i loro beni ipotecati per tutti quelli danni, fpefe, ed intereffi, e pene pecuniarie, a cui faranno tenuti, per non aver adempito a dovere il loro impiego.

CAPO OTTAVO

LOTO STOL

DEL TRIBUNALE COLLEGIATO, e della sua Erezione, e Competenza.



L Tribunale Collegiato, chiamato da Noi nella fua erezione Supremo Magiftrato di Giustizia, s'abbia per furrogato in vece della Suprema Curia d'Appello, con quelle però prerogative ed autorità in espresse.

questo Capo espresse.

- §. II. S Arà composto, come l' è, d' un Prefidente, fei Configliere, due Maeftri d' atti, due Scrivani, e due Portieri.
- 9. III. D AI fei Configlieri fieno formate, come lo fono, due Aule o Ruote; e ciafcheduna di effe fia composta di tre Configlieri, e prenderà il nome di prima Aula o Ruota quella, in cui rifiederà il primo Configliere con foldo maggiore; e ciò dovrà offervarsi in tutte le future vacanze.

24 Libro I. Capo VIII.

- 5. IV. V I farà in oltre una Ruota composta da due di detti Configlieri per la lettura de' memoriali, in cui le caufe fino alla fomma di fcudi cinquanta, e quelle d'ingiurie verbali o reali, fenza però effusione di fangue, ed altre fimili faranno decife in grado d'appello o revisione.
- 9. V. G LI attuali Configlieri, e quei che faranno per fuccedere, fieno e s' intendano nominati ed eletti a vita; quante volte la loro condotta, o le querele, che talvolta contra di effi s' avanzeranno, efaminate giuridicamente da Noi col Noftro Ven. Configlio, non gli faranno riputare immeritevoli della carica.
- §. VI. C Osì il Prefidente, come ciafchedun Configliere, nominato da Noi che farà, ed approvato dal noftro Ven. Configlio, dovrà fare in effo il giuramento, a tenore di quanto fi prefcrive nella formola inferita in quefta nuova Compilazione, fenza che vi fia neceffità di rinnovare ogn' anno tale giuramento.
- §. VII. I L Prefidente, fecondo richiederà l'importanza delle caufe, prefiederà in una, o in altra di dette Aule o Ruote.
- §. VIII. T' Avvocato, ed il Proccuratore Fifcali, e l'Avvocato de' Poveri della Gran-Corte della Caftellania adempiranno il loro ufizio anche nel Supremo Magiftrato di Giuftizia.
- §. IX. A L Prefidente, ed a' Configlieri, oltra i foldi loro affegnati, non farà permeffo efigere dritto alcuno; e le propine, e tutt' altri diritti, che fi pagheranno fecondo le tariffe, s' introiteranno a pro del Fifco. Dovranno lo fteffo praticare ed offervare i Giudici, Criminale e Civile, della Gran-Corte della Ca-ftellania, l' Avvocato, e 'l Proccuratore Fifcali.
- 9. X. questo Supremo Magistrato di Giustizia spetterà privativamente la cognizione e decisione di tutte le cause criminali, nelle quali potrà aver luogo la pena di galera a vita, ovvero di morte con tutti gl'incidenti ed annessi, anche riguardanti materie civili, non ostante che la compilazione de' processi in dette cause farà seguita in altro Tribunale, come competente.
- §. XI. S Petterà allo fteffo Tribunale decretare le torture della corda, o altri tormenti ne' cafi, ne' quali potranno avere luogo a tenor di quanto fi prefcrive in quefta nuova Compilazione.

§. XII. In

del Tribunale Collegiato. 25

- S. XII. IN detti cafi il decreto fi dovrà profferire col voto di tutt' i Configlieri, e del Prefidente; ed i Giudici competenti, compilatori del proceffo, dovranno foltanto trafmettere gli atti di effo con una relazione diftinta fenza voto: ma il Giudice Criminale della Gran-Corte della Caftellania dovrà perfonalmente intervenire per fare la detta relazione in voce fenza voto. Saranno tenuti i Giudici, da' quali fi farà compilato il proceffo, ad efeguire, quanto in propofito delle torture di corda o d'altro tormento, fi farà decretato, previa la Noftra approvazione.
- S. XIII. A detto Supremo Magistrato di Giustizia in grado d'appello, revisione, o altro qualsifia rimedio, fi devolve la cognizione e decisione di tutt'altre cause criminali, agitate e diffinite da'tribunali della Governatoriale, e della Capitaniale.
- S. XIV. S Aranno di fua privativa cognizione e decifione le caufe di libertà dalla fchiavità, e di rifcatto degli fchiavi con tutt' i loro incidenti.
- §. XV. A L medefimo Supremo Magistrato apparterrà pure la privativa cognizione e decisione delle cause feudali così riguardo a titoli, devoluzioni, fuccessioni, prelazioni, dote di paraggio, vita milizia, e legittima, come per loro frutti, benefatti, e tutt' altro incidente.
- S. XVI. A Pparterrà allo steffo Supremo Magistrato la cognizione e decisione delle controversie giurisdizionali tra le Corti inferiori inforte, e tra le parti, inteso l'Avvocato Generale del Principato, ed adempito quanto si prescrive intorno a tali vertenze nel Cap. XL. §. VII. di questo Libro.
- 5. XVII. D Ovranno ancora nello stesso Tribunale effere privativamente conosciute e decise le cause de' maggioraschi, primogeniture, e sedecommessi, frutti, e benefatti, e d'ogni altro incidente, che cadrà in disputa.
- S. XVIII. S I potranno in effo Supremo Magistrato di Giustizia proporre le istanze per ottenere la dichiarazione di effere eredi ex testamento, oppure ab intestato, efibite le scritture neceffarie, e per ispedirsi i bandi o editti, con citarvi quei che possono avere interesse nell'affare, essendo incerti; ed i certi, personalmente.

5. XIX. S I dovrà a tale oggetto prefentare la fupplica per la defitinazione del Commessiario. D S. XX. Le

26 Libro I. Capo VIII.

- 9. XX. T E caufe civili difcuffe e decife ne' Tribunali delle due ifole, Malta e Gozo, comprefe quelle della Senefcallia, della Segrezia, del Confolato del mare, e degli armamenti con nostra bandiera, in grado di primo appello dovranno effere conosciute e decife nel Supremo Magistrato di Giustizia; eccettuate le cause civili decife dalla Corte Capitaniale, delle quali la cognizione in grado di primo appello spetta alla Corte delle prime Appellazioni del Magistrato della città Notabile.
- 9. XXI. D Ovranno però le predette caufe eccettuate effere decife nel Supremo Magistrato in grado di secondo appello.
- §. XXII. Q Uanto fi difpone ne' precedenti §§. XX. e XXI., avrà luogo pure ne' giudizi di revitione, o d' altro rimedio, ed in cafo d'appello da' decreti, che recano irreparabile gravame, ed in tutt' altri fimili cafi.
- §. XXIII. Onfermati però, o rivocati tali decreti dal Supremo Magiftrato di Giuftizia, non fi potrà ritenere la cognizione della caufa, per effere decifa ful merito; ma fi dovranno rimettere per l'ulteriore profeguimento, prefcrivendofi e dandofi quelle norme, che fi crederanno opportune.
- §. XXIV. D A detto Supremo Magistrato fi potranno in prima istanza conoscere e decidere le cause della Ven. Camera del Tesoro, qualora vorrà questa proporre qualunque azione contra persone non addette al Nostro Ordine.
- §. XXV. S Aranno pure di cognizione dello fteffo Supremo Magiftrato in grado d'appello le caufe attive, e paffive dell'Univerfità di quefta città Valletta, della città Notabile, e dell' ifola del Gozo: e potranno effere anche conofciute in prima iftanza, quante volte così ftimeranno i loro rifpettivi Giurati, e di più, riguardo alla Univerfità della Valletta, concorrendovi l'approvazione del Noftro Ven. Senefcalco. Diputato però in tali cafi il Commeffario, non potranno variare il foro, e tali caufe fi potranno pure decidere nella lettura de' memoriali, non eccedendo l'importare di fcudi cinquanta.
- §. XXVI. T E caufe degli abitanti nelle quattro città Valletta, Vittoriofa, Senglea, e Cofpicua, eccedenti l'importare di fcudi feicento, e de'cafali non eccettuati, quello di fcudi cento; fi potranno proporre in prima istanza, di comune confenso delle parti, nello steffo Supremo Magistrato di Giustizia, ancorchè tali cause spettassero ad altro Tribunale.

del Tribunale Collegiato. 27

§. XXVII. N EL medefimo Supremo Magistrato di Giustizia, di confenso però unanime delle parti, si potranno compromettere tutte le differenze su qualunque materia, anche di commercio, in persona de' Consiglieri dell' una o dell'altra Aula, o delle due Aule unite; tutte le volte che l'elezione loro si farà non in qualità di semplici Compromissari, ma di Arbitratori con obbligarsi a stare ed accettare l'arbitrato, che da loro si darà colla rinuncia alla riduzione ad arbitrium boni Viri, ed a qualunque rimedio di nullità, e di lesione eziandio enormissima, o altro, a riferva solamente degli errori in fatto talvolta accaduti, che dovranno dagl' istessi Arbitratori effere corretti.

- §. XXVIII. If farà in tale cafo permeffo a quei che eleggeranno tali Arbitratori, di fare convenzioni, patti, così circa la durata del compromeffo, come rifpetto a tutt'altro, che non fi oppone al difpofto nel precedente §. XXVII. : e tali convenzioni e patti dai Configlieri eletti Arbitratori fi dovranno offervare,
- §. XXIX. I quante volte il tempo dato per l'arbitrato non fi farà ftabilito, dovrà effere di mefi tre prorogabili da' Configlieri eletti Arbitratori per altri mefi tre folamente, da contarfi, quanto ai primi tre mefi, dal giorno di loro elezione, e per gli altri mefi tre, dal di della proroga.
- §. XXX. D A' lodi de' Giudici Compromiffarj ne' compromeffi volontarj la riduzione ad arbitrium boni Viri spetterà al Supremo Magistrato di Giustizia, eccedendo le differenze la somma di scudi cento: se però sarà inferiore, tale riduzione apparterrà al Giudice Ordinario, salve però le convenzioni, che talvolta in opposto dalle parti si faranno.

§. XXXI. Quante volte i poffeffori de' beni foggetti a fedecoma meffi, foftituzioni e ipoteche faranno coftretti di fare fpefe confiderabili ne' beni fuddetti, ad oggetto di confeguirne la prelazione; potranno comparire nello fteffo Tribunale per ottenere la diputazione del Commeffario, ad oggetto che coll' intervento de' periti, e dello fteffo Commeffario, prima e dopo fatte le fpefe, fi facciano le convenienti prove, e giuftificazioni delle fpefe fuddette, e fia determinata la fomma, per cui dovranno effere preferiti, citati gl' intereffati, i certi perfonalmente, e gl' incerti con editto.

§. XXXII. S Petterà allo fteffo Supremo Magistrato di Giustizia la contra il contra il C 2 Segretario,

28 Libro I Capo VIII.

Segretario, e contra tutti gli altri Ministri subalterni; per quelle però de' Configlieri, si dovrà a Noi fare ricorso per la diputazione de' Giudici.

- §. XXXIII. A questo Tribunale s'accordano le prerogative concesso dal Dritto Romano a' Prefetti al Pretorio, ed a' Concistori de' Principi: e perciò la decisione delle cause vi potrà seguire senza riguardo alle solennità giudiziali non sostanzialio ma sola veritate sacti inspecta.
- §. XXXIV. S I dovranno riputare per folennità giudiziali non foftanziali tutte quelle foltanto, le quali non faranno neceffarie per effere a dovere amministrata la Giustizia.
- §. XXXV. N ON fi potranno pertanto ommettere, e non confiderare i difetti di giurifdizione, di citazione, di mandato, e di prove conducenti a fondare l'intenzione dell'attore, e l'eccezione del reo convenuto.
- §. XXXVI. Olle divifate però prerogative e facoltà non potranno i Giudici accordare a' delinquenti grazie, condonazioni di pene, abolizione di delitti, oppure efercitare anche indirettamente altri dritti di Sovrana autorità.
- §. XXXVII. N È potranno fervirfi di veruna poteftà arbitraria, quante volte non farà regolata da quello che fi difpone dalle Lezgi Municipali, ed in loro difetto dalle Leggi Comuni, e ne' cafi controverfi e dubbj delle oppinioni abbracciate ne' fupremi e più accreditati Tribunali.
- S. XXXVIII. C Irca la liquidazione de' frutti, condanna di fpefe giudiziali, e fimili incidenti, dovià abbracciare i fentimenti più equi e ragionevoli.
- §. XXXIX. IN ON fi potrà in detto Tribunale decretare con indizj indubitati la pena di morte, nè arbitrare gl'indizj.
- §. XL. I E decifioni dello steffo Tribunale non potranno avere forza di legge, se non faranno da Noi espressiamente approvate, ed ordinato, che debbano aver tale forza di legge.
- 9. XLI. D I tutt' i decreti e rifoluzioni, che feguiranno nel Supremo Magiftrato, anche nella lettura de' memoriali, fi dovrà fare dal Segretario un loro registro; in cui narrate con chiarezza le domande, fi trascriveranno i decreti e le rifoluzioni co'

del Tribunale Collegiato.

co' motivi che l'appoggiano nel modo e forma prefcritta nel Capo XI. di questo libro.

29

§. XLII. D E' decreti profferiti dal Tribunale fuddetto fi potrà domandare qualche fpiegazione, o riforma ed aggiunta; purchè tale fpiegazione, o riforma ed aggiunta non rovefci totalmente il giudicato; e fino che farà feguita, non corrano i tempi fiffati per li rimedj legali.

§. XLIII. A non farà permeffo colla chiefta fpiegazione, riforma, od aggiunta alterare il principale punto de' decreti, fe non per via de' rimedj accordati in quefta nuova Compilazione.

§. XLIV. D A questo Supremo Magistrato tanto circa la procedura giudiziale nelle cause, come anche nelle cause di nullità, e circa le appellazioni e riclamazioni, o altri rimedj, fi dovrà folamente offervare quello, che fi dispone e prescrive in questa nuova Compilazione di Prammatiche.

CAPO NONO

D E L P R E S I D E N T E Del Supremo Magistrato di Giustizia.



S. III.

Arà tenuto il Prefidente del Supremo Magistrato di Giustizia ad invigilare per la giusta direzione delle cause, che faranno proposte, o s' introdurranno in esso Supremo Magistrato.

§. II. D Ovrà fubito diputare il Configliere Commeffario per la compilazione del proceffo, o fuo profeguimento, e rimetterà le caufe fino alla fomma di fcudi cinquanta, o d'ingiurie verbali, o reali fenza effufione di fangue, e fimili, alla Ruota della lettura de' memoriali : baderà in oltre, che la diffribuzione delle caufe fi faccia e fiegua nella maniera più propria, o foddisfacente fenza troppo aggravare più l'uno, che l'altro de' Configlieri delle due Aule; offervando circa la diputazione de' Commeffarj, come rifpetto a tutt'altro, quanto fi prefcrive in quefta nuova Compilazione di Prammatiche.

> Eftinerà parimente per ogni femestre, o altro tempo il Configliere Commessario per le cause del commercio di mare,

30 Libro I. Capo IX.

mare, ed i due Configlieri in ogni bimestre, o altro tempo per la Ruota della lettura de' memoriali; e potrà, abbisognando, surrogare altri.

- 5. IV. II N ogni fine di mefe farà formare una lifta di quelle caufe, che dovranno effere ne'giorni deftinati del feguente mefe decife; ed ordinare, che fia affiffa nella porta del Tribunale: ed avrà fempre fpeziale cura, che colla poffibile preftezza fieno proposte e terminate le caufe criminali, e marittime, e tutt'altre fimili, che ricercano una pronta e celere spedizione.
- §. V. N ON permetterà, che fenza rilevanti motivi le caufe non fiano difcuffe e decife nel giorno deftinato: e concorrendovi tali motivi, farà tenuto a fiffare altro giorno, purchè non fi differifca più di giorni otto la loro difcuffione e decifione.
- §. VI. S Arà permeffo al Prefidente di deftinare ulteriori giorni oltre a' fiffati nella lifta per la terminazione delle caufe, ed anche fiffare un giorno o più, per la Ruota della lettura de' memoriali, che potrà variare, conforme farà fpediente.
- §. VII. N ON ammetterà fenza giusta causa superfessorie di sorte alcuna; nè permetterà, che le parti, od i loro Avvocati si fervano di raggiri e pretesti per arenare e differire la proposizione e decisione delle cause.
- §. VIII. Mmetterà le appellazioni e riclamazioni, nullità, o altri rimedj nella forma prefcritta in quefta nuova Compilazione di Prammatiche; ed offerverà e farà offervare la procedura criminale e civile, e tutt' altro in effa prefcritto.
- §. IX. Onofcerà le caufe di fufpizione de' Configlieri, e trovandole fuffiftenti, ne furrogherà altri; ma non permetterà, che fu tale particulare fia formato proceffo alcuno, e dovrà in tale propofito praticare un prudente contegno, e non ammettere leggeri motivi di fufpizione, nè rigettare quelli che poffono a' litiganti recare aggravio, e rendergli mal contenti e foddisfatti.
- §. X. Commeffario dovrà offervare nella diputazione del Commeffario.
- S. XI. N ON permetterà, che i Configlieri fenza gifto motivo s'aftengano dall'effere Commeffarj e votanti nelle caufe.
 S. XII. Potrà

del Presidente del S. M. di Giust. 31

- §. XII. IP Otrà al Commeffario diputato accordare, fu cofe nuovamente dedotte e fu nuove azioni, la facoltà di farne relazione per effere confiderata, e darvi le fue provvidenze.
- §. XIII. Bbligherà gli Avvocati a formare con buono ftile in ogni caufa grave per fe fteffa, o per gli articoli il riftretto di fatto e diritto; e mancando di farlo fenza giufto motivo, ordinerà, che non fi faccia loro taffa del patrocinio, ed il cliente non farà tenuto inverfo di loro a cofa alcuna.
- 9. XIV. B Aderà, che tale ristretto di fatto e diritto fia formato con precifione ed a dovere, e che in esso fieno rilevati con chiarezza i punti di disputa con loro convincente finaldimento.
- §. XV. D Ovendo votare, darà in ultimo luogo il fuo voto; e non potrà votare, fe prima del congresso non avià spiegato l'animo suo, o decretato il suo intervento, o che tale intervento sia in qualunque altra maniera prescritto.
- §. XVI. N Ella votazione delle caufe non permetterà, che verun Configliere interrompa o il Configliere Commeffario, o altro votante; e farà, che il Configliere diputato Commeffario in caufa nel giorno deftinato ne faccia fuo diftinto rapporto con dare nel congreffo in primo luogo il fuo voto, rilevando con precitione e chiarezza i motivi, che l'appoggiano: e ciò fi dovrà fempre offervare da' Configlieri anche in fua affenza.
- §. XVII. Sfendo gli altri Configlieri votanti dello fleffo parere, bafterà dirlo femplicemente: ma fe avranno ulteriori motivi, ovvero faranno di parere diverfo; dovranno coll' ifteffa precifione e chiarezza dare il loro voto, e rilevare tutt' i motivi, sfuggendo la repplica di quei già rilevati dagli altri Configlieri votanti: e la votazione dopo il Configliere Commeffario fi dovrà fare dal meno anziano Configliere, e così poi dagli altri.
- §. XVIII. N Elle riclamazioni dovrà decretare l'unione delle due Aule, e nella prima propofizione delle caufe non accorderà la loro unione, fe non faranno quelle di rilievo riguardo alle fomme, che dovranno eccedere gli fcudi feicento, o per l'importanza de' punti in quiftione.
- S. XIX. N Ell'unione delle due Aule proccurerà d'evitare la parità de'voti, decretando folamente l'intervento di due Configlieri dell'altra Aula.
 S. XX. SE

32 Libro I. Capo IX.

9. XX. S E l'unione delle due Aule per rilevanti motivi farà ftata decretata coll'intervento di tutt' i Configlieri; per evitare la parità, dovrà pure ordinare il fuo intervento.

- §. XXII. II N tutt' i cafi nondimeno, che fuccederà la parità de' voti, fi dovrà decretare la nuova propofizione della caufa avanti de' medefimi Configlieri: e fe in quefta fi farà anche parità, il Prefidente dovrà fubito dare in aggiunti quei Configlieri dell'altra Aula, che non avranno votato: e fe le due Aule faranno già unite, darà in aggiunto il Configliere dell'altra Aula, e decreterà il fuo intervento.
- 9. XXIII. S E però tutt' i Configlieri delle due Aule avranno dato col Prefidente il loro voto, diputerà in aggiunti uno, ovvero i due Giudici della Gran-Corte della Caftellania; quantevolte non avranno avuto alcuna ingerenza nella caufa: e non potendo per giufti motivi deputarli, fi dovrà a Noi fare ricorfo per tale diputazione.
- §. XXIV. II N tutte le caufe civili, nelle quali s' agirà di fomme pretefe dalle parti, provenienti da una fteffa forgente, qualora la difcrepanza di voti caderà fulla maggiore fomma, fi dovrà decretare per la fomma minore contenuta nella maggiore, per cui i voti fi dovranno dire uniformi, o che vi farà la maggiore loro parte; e per l'ulteriore fomma fi dovrà fare il decreto per la nuova propofizione, ed indi deputare gli aggiunti, a tenor di quanto fi prefcrive ne' precedenti §§. XXII. e XXIII.
- §. XXV. TO steffo fi dovrà offervare per le somme in quistione, che avranno diverse sorgenti, riguardo a ciascuna somma.
- §. XXVI. N Elle caufe però criminali circa le pene non potrà indiffintamente aver luogo il decieto per la minor pena, concorrendovi difcrepanza di voti; ma fi dovrà attendere femplicemente il numero maggiore de' voti, fe la pena farà di fpecie diverfa: effendo però la pena dell'ifteffa fpecie, maggiore o minore, fi dovrà fare il decreto per la pena minore.
- §. XXVII. U Serà ogni diligenza, perchè fia a tutti con prontezza e celerità pofibile amminifirata la giuftizia, a tenore del prefcritto in quefta nuova Compilazione di Prammatiche, ed in loro difetto da quello che prefcrivono le Leggi dette Comuni; ed in affari marittimi, dagli ufi e stabilimenti del Consolato generale del

^{§.} XXI. A diversità di motivi non toglierà la parità de' voti :

del Presidente del S. M. di Giust. 33

mare, e ne' cafi controverfi dalle oppinioni de' fupremi e più accreditati Tribunali. Dovranno i Configlieri, offervare con efattezza il contenuto in questo §.


- §. XXVIII. N Afcendo qualche dubbio circa l'intelligenza di qualche Prammatica, dovrà ordinare, che fia formata una rapprefentanza, per aver da Noi la fua fpiegazione ed interpretazione.
- XXIX. A Ttenderà per l'offervanza del fegreto da tutti que Configlieri ed Aggiunti, che interverranno nella votazione delle caufe.
- §. XXX. N EL mefe di Settembre d'ogni anno il Prefidente col primo Configliere della prima Aula, o della feconda, effendo quegli impedito, dovranno fare la vifita di tutt' i proceffi, libri, cedole di depofiti, e di tutt' altro, che fi farà fatto nel Tribunale; e di più confrontare le cedole di depofiti colla caffa de' depofiti medefimi; ed offervare, fe tutto fia a dovere, con formare una relazione in ifcritto, ed a Noi prefentarla; per ordinare, in cafo che le cofe non fi troveranno in regola, quanto farà opportuno e conveniente
- 5. XXXI. A Sfifterà in fine d'ogni mele co' Configlieri, e con tutti gli altri incaricati a' conti degl' introiti menfuali, che fi faranno fatti.
- §. XXXII. Ualora i Configlieri, il Segretario, l' Avvocato, e 'l Proccuratore Fiscali, e tutti gli altri Officiali del Tribunale mancheranno ne' loro rispettivi doveri; farà tenuto il Presidente medesimo a rendere Noi informati per le opportune provvidenze.
- §. XXXIII. I N cafo d' impedimento legittimo del Prefidente, dovrà la prima Ruota fupplire le fue veci, e farne le decretazioni di fopra annoverate, e dal fuo primo Configliere il giorno; e la fpedizione delle caufe, non dovrà foffrire niffun ritardo, a riferva de' cafi pe' quali farà neceffario, ovvero decretato il fuo intervento: ed allora fi dovrà a Noi fare ricorfo dal detto primo Configliere per li convenienti e neceffari provvedimenti.

CAPO

34 Libro I Capo X.

CAPO DECIMO

D E C O N S I G L I E R I Del Supremo Magistrato di Giustizia.



ON è permeffo a verun Configliere fpedire ordine veruno, o decreto, prima che dal Prefidente farà deftinato Commeffario generale in alcun genere di caufe, ovvero particolare in qualche caufa.

- §. II. N ON potrà il Configliere diputato Commeffario dare decreto alcuno in cafa, ma ricercando l'affare una pronta spedizione, farà tenuto a fare di quanto occorre consapevole il Presidente, il quale farà subito convocare l'Aula, o le Aule, sendo unite, e decretare quanto conviene.
- §. III. D Ovrà ciafchedun Configliere efeguire le decretazioni del Prefidente fenza poter entrare nella loro difamina, rifervando a Noi, in cafo d'inregolarità e d'ecceffo in quefto genere, la facoltà di dare i convenienti ripari, e di punirlo anche colla privazione dell'impiego, da feguire nella maniera preferitta nel §. V. del Capo VIII. di quefto Lib.
- §. IV. D I tutte le tergiversazioni e raggiri praticati da' litiganti, o da' loro Avvocati e Proccuratori, dovrà render inteso il Prefidente, qualora da se non avrà potuto dare riparo.
- 9. V. N E' giorni giuridici, e feriali tutt' i Configlieri fieno tenuti per due ore dopo mezzoci a stare in casa per sentire le informazioni, e dare tutta la conveniente soddissazione a litiganti.
- §. VI. N ON fi potranno fare acceffi da' Configlieri Commeffarj fuori delle città Valletta, Vittoriofa Senglea, e Burmola offia Cofpicua, fenza fpeciale approvazione del Pretidente, nè per dette città potranno decretarfi gli acceffi dall'una, o dall' altra Aula fenza intervento di detto Prefidente, ancorchè fuffero dimandati dalle parti.
- §. VII. Q Ualora però vi farà pericolo d'occultazione di beni, o d'altro, potrà il Configliere Commeffario fare a tale fine l'acceffo con decretazione dello stesso Presidente.

§. VIII. Nel

de' Consiglieri del S. M. di Giust. 3.5

- §. VIII. IN EL giorno fiffato per la propofizione della caufa e fua decitione il Configliere Commeflario farà tenuto a farne di tinta relazione, riftringendo i punti controverfi, e rilevando le ragioni delle parti con efattezza ed indifferenza: o per memoria ne formerà in iferitto il riftretto de' punti in quiftioze, con tutto quello che conduce a porli nel loro vero e giulto lume.
- §. IX. D Ovranno i Configlieri deftinati per decidere le caufe nella lettura de' memoriali aftenerfi dalla loro decitione, e rimetterle per effere decite in una delle due Aule; quante volte i punti di difputa fieno di rilievo e d'importanza per fe fteffi, o per qualche altro rifleffo.
- §. X. IN EL congressio per la votazione della causa il Consigliere Commessioni farà il primo a dare il voto, e poi seguiranno gli altri nella forma prescritta ne' §§. XV. e fegg. del preced. Cap IX.
- §. XI. S Aranno tutt' i Configlieri, ed il Prefidente tenuti ad offervare un profondo e rigorofo fegreto di quanto fi farà detto, difcuffo, e votato da' tingoli nel congrefio fuddetto.
- §. XII. D Ovranno i Configlieri offervare con efattezza, quanto fi preferive in quelta nuova Compilazione di Prammatiche.
- §. XIII. N ON potranno efercitare in qualifia altro Tribunale la professione d' Avvocato: e resta anche loro vietato di dare consulto alcuno, o direzione in materie legali.
- §. XIV. S E mai per parentado, o per altro qualunque motivo a'Configlieri nafcerà il dubbio, fe potranno effer Commeffarj, e votare in qualche caufa; dovranno proporre il dubbio in ifcritto al Prefidente, il quale deciderà, fe il dubbio fia fuffiftente: e fe mai tralafceranno di farlo, e le parti proporranno la fufpizione col depotito, faranno tenuti alle fpefe che faranno le parti, dichiarata fuffiftente la fufpizione, ed a pagare al Fifco la fomma depotitata, che dovrà reftituirfi al depotitante; fe pure non adduceffero una fcufa legittima di loro ignoranza.

§. XV. D Ovranno intervenire nelle proceffioni folenni della Noftra Maggior Chiefa Conventuale col Prefidente, ornati di toga, e dovranno della fteffa toga fervirfi nelle pubbliche informazioni, che fi faranno in Tribunale, o nella pubblica Udienza.

E 2

CAPO

36 Libro I. Capo XI.

CAPO UNDECIMO

D E L S E G R E T A R I O Del Supremo Magistrato di Giustizia.



Arà tenuto il Segretario a formare un libro per lo registro di tutt' i decreti, che dalle Ruote del Tribunale si profferiranno; e farà tale registro prima di confegnare i processi a' Maestri d'atti, o allo Scri-

vano in caufa.

- §. II. D Ovrà anche in un altro libro formare in fuccinto il riftretto delle caufe, e de' punti di controverfia, e de' motivi della decifione.
- §. III. Ale ristretto co' punti di disputa, e co' motivi della decisione dovrà comunicarlo a' Votanti, ed essere da loro soscritto prima della sua stefa nel libro.
- 5. IV. D Ovrà pure in altro libro fare nota di tutte le commeffe delle caufe con ordine, e colla fpiegazione delle date; ed i Mastri d'atti non potranno confegnare alle parti la supplica colla commessa, prima che se ne faccia tale registro.
- 9. V. I N fogli distinti di tale libro fi dovrà porre il nome di tutt' i Configlieri, e fotto il nome loro deferivere giorno per giorno le commesse generali, e particolari fatte in loro persona.
- 9. VI. D Ovrà ancora formare un libro feparato, in cui giornalmente andrà notando tutte le propine, liberazioni di depofiti per le nullità e fufpizioni in favor del Fifco: il quale libro fi dovrà in fine d'ogni mefe fottofcrivere dai due ultimi Configlieri.
- 9. VII. S Petterà al Segretario privativamente da' Maestri d'atti, il ricevere gli atti e carte riguardanti le suspizioni de' Configlieri.
- 5. VIII. P Otrà pure il Tribunale commettere a lui alcune efecuzioni, od appuramenti rilevanti, e di qualche dilicatezza; con questo però, che trattandoti di causa pendente gli emolumenti si dividano per metà tra il Segretario medesimo, ed

del Segretario del S. M. di Giust. 37

i Mastri d' atti, falvo il diritto toccante allo Scrivano della causa.


9. IX. D Ovrà invigilare fu' Maestri d' atti, Scrivani, e Portieri, perchè adempiscano i loro rispettivi obblighi; e delle mancanze dovrà render inteso il Presidente per lo conveniente riparo.

§. X. D Ovrà affistere col Configliere Commessioni in causa alla liquidazione delle propine, ed all' introito delle medefime: ed in caso che se ne domanderà la ritassa, dovrà affieme col Commessioni formare il ristretto di difesa.

§. XI. D Ovrà in un libro descrivere tutti gl'introiti con esattezza e con indicarne i proprj giorni.

CAPO DUODECIMO

DELL' AVVOCATO, E DEL PROCCURATORE FISCALI Del Supremo Magistrato di Giustizia.



Avvocato, ed il Proccuratore Fiscali della Gran-Corte della Castellania faranno tenuti a comparire nel Supremo Magistrato pel Fisco, facendovi le necessarie ed opportune istanze, ed informazioni in voce ed

in iscristo, e quanto ricerca il loro impiego.

- §. II. N Elle caufe criminali delle Corti, Governatoriale e Capitaniale, paffate nel Supremo Magiftrato, i predetti Avvocato, e Proccuratore Fifcali faranno tenuti a profeguirle adempendo con efatezza e puntualità quanto fi preferive nel §. precedente.
- §. III. A tale fine dovranno gli Avvocati Fifcali delle fuddette Corti, Governatoriale e Capitaniale, rendere appieno informato l'Avvocato ovvero il Proccuratore Fifcale della Gran-Corte della Caftellania fenza trafcurare cofa alcuna a pro del Fifco.
- 5. IV. IN EL congresso, che si terrà per la votazione e decifione delle cause criminali, l'Avvocato o 'l Proccuratore Fiscale dovrà intervenire, e sarà tenuto a fare il giuramento in mani del Pretidente per l'offervanza del segreto.

9. V. D Ovranno fare lo steffo giuramento gli Avvocati Fiscali degli altri Tribunali, qualora v'interverranno nella votazione e decisione delle cause criminali di detti Tribunali. CAPO

38 L. I. C. XIII. de' Maestri d' atti,

CAPO DECIMOTERZO

DE MAESTRI D'ATTI, Scrivani, e Portieri del Supremo Magistrato di Giustizia.



Maestri d'atti, Scrivani, e Portieri del Supremo Magistrato di Giustizia dovranno giornalmente, a riferva delle Domeniche e d'altri giorni feftivi, intervenire nel Tribunale in ore proprie e stabilite, ed adempire con puntualità i doveri del loro rifpettivo impiego.

- E caufe fi dovranno dividere in due banche de' Mae-ftri d'atti collo Scrivano deftinato in caufa. 9. II.
- §. III. S Arà proprio ufficio del Mastro d'atti in causa l'appor-re in tutte le scritture e carte, che si presentano, il giorno, ed il nome di coloro, da cui vengono quelle prefentate.
- 6. IV. IN ON riceveranno veruna fupplica colla decretazione del Prefidente, fe non farà prefentata nel di medefimo della decretazione, o nel giorno fuffiguente, e trattandofi di gravami, non faran paflati i giorni prefcritti in quelta nuova Compilazione .
- E decretazioni delle commeffe di qualfifieno fpecie do-vranno effere di proprio pugno de' Maestri d'atti, ed il no-§. V. me del Commessario dovrà farli dal Presidente, e da lui quelle sottofcriverli,
- Ualora fi proporrà gravame contra le decretazioni del Prefidente, dovrà il Maeftro d'atti attitare quel punto nello fteffo proceffo della caufa. 9. VI.
- §. VII. Utt'i decreti del Tribunale, ficcome anche gli ordini che fi fpediranno per gli altri Tribunali inferiori, dovranno effere fottofcritti dal Maestro d'atti in caufa: e le copie che fi estrarranno da' processi, fi sottoscriveranno e dal detto Maeftro d'atti, ed in oltre dallo Scrivano in caufa, e fi dovranno munire col fuggello del Tribunale, rifcuotendo rifpettivamente i dritti secondo la taffa.

S. VIII. C Aranno tenuti in folido per tutte le mallevadorie, che 🔊 riceveranno, come Maestri d'atti del Supremo Magistrato, di perfone

Scrivani, e Portieri del S.M. di G. 39

perfone non idonee, o d'alieno foro; e foggiaceranno al rifarcimento di tutt' i danni e fpefe, tolta ogni neceffità d'efcuffione, la quale in tutt' i cafi fi dovrà fare da effi, ed a fpefe loro.

- §. IX. D Ovranno i Mastri d'atti invigilare sugli Scrivani, e. Portieri, perchè non se ne trattenga qualche somma depositata per cedola o nota, e non se ne commetta alcun' altra frode : e succedendo diversamente, saranno essi Maestri d'atti obbligati in solido a risarcire de proprio il danno recato alla parte.
- 5. X. N ON potranno ricevere fcritture non fottofcritte dal Configliere Commeflario, e dagli Avvocati o Curiali matritricolati.
- 5. XI. IN ON riceveranno obbligazioni e mallevadorie di femmine; nè potranno per gli atti del Supremo Magistrato stipulare qualsisieno altri loro contratti senza Nostro speziale rescritto, sotto pena (oltrachè tali atti saranno affatto nulli) di privazione del loro uffizio, e di risarcire qualunque danno e spesa, che talvolta avranno cagionato.
- §. XII. IR Iguardo a' depofiti che fi faranno nel Supremo Magiftrato, dovranno offervare con efattezza tutto quello, che da Noi fi è prefcritto a' Maestri notari della Gran-Corte della Castellania nel Capo VII. §. X. di questo Libro, sotto le pene medefime in caso di contravvenzione : e la casta de' depositi fi dovrà confervare nelle stanze del Castellano, e dovrà avere tre chiavi da tenersi, l'una dal Presidente, l'altra dal primo Consigliere, e la terza da uno degli stessi Mastri d'atti, come concorderanno tra loro: e fi dovrà aprire in quella guisa medetima, che fi è prescritta per la casta de' depositi fatti nella Gran-Corte della Castellania nel cit. Cap. §. XIII.
- §. XIII. E Sfendo uno de' Mastri d'atti indisposto, o per altra giusta cagione impedito, supplirà l'altro con tirare la quinta parte de' dritti, che spetterebbero a detto Mastro d'atti legittimamente impedito. Lo stesso si dovrà offervare dagli Scrivani, quante volte non farà passata tra loro diversa convenzione.
- 5. XIV. MA Ancando a loro doveri, o efigendo diritti maggiori della tariffa, faranno per la prima volta privati degli emolumenti d'un mefe, e per la feconda perderanno l'impiego.

S. XV. NON

40 L. I. C. XIII. de' Maestri d'atti,

§. XV. N ON potranno gli Scrivani mettere in proceffo fcrittura veruna fenza la prefentata fatta dal Maestro d'atti, ancorchè fi trattasfe di supplica decretata dal Prefidente.

- §. XVI. D Ovranno copiare con efattezza i decreti, che loro fi daranno dal Commeffario; e faranno tenuti a portargli le fcritture, e tutt'altre carte riguardanti la compilazione del proceffo, ovvero a rimettergliele con uno de' Portieri, fenza poterle dare a' litiganti, o ad altri: e dovranno ancora efeguire gli ordini, che loro fi daranno da' Commeffarj.
- §. XVII. S Aranno tenuti gli Scrivani a fpedire tutti gli ordini, fottofcritti però dal Commeffario e dal Maftro d'atti, ed a confervare nel proceffo tutte le originali domande, ordini, e decreti fottofcritti; fe pure dal Prefidente non fi farà diverfamente ordinato.
- §. XVIII. D Ovranno diligentemente confervare i proceffi per fino che farà terminata la caufa, e poi riporgli in Archivio, la di cui chiave fi dovrà confervare dal Segretario: e fpirati anni due, fi farà la confegna di effi proceffi in pubblico Archivio della Gran-Corte della Caftellania.
- §. XIX. N ON faranno confegne di proceffi a perfone efenti; e rapporto alle altre, ne dovranno efigere l'incarico dagli Avvocati, o da' Proccuratori, numerati prima i fogli di effi proceffi, e facendone il confronto innanzi a colui, al quale fi farà la confegna, per non incontrare dopo delle mancanze, lacerazioni, o altro.
- §. XX. M Ancando a' doveri del loro impiego, faranno tenuti a' danni recati a' litiganti per loro mancanza, e ad altre pene arbitrarie.
- §. XXI. Portieri dovranno, fenza poter commettere ad altri, fare le notifiche delle prime citazioni, e de' decreti diffinitivi, o che abbiano forza di decreto diffinitivo, coll' intervento di due testimonj; e nell' intimazione in iscritto, che loro fi darà, fi dovrà dire che debba farsi innanzi a due testimonj.
- §. XXII. N ON fi potranno dagli Scrivani ricevere le notifiche fuddette, fatte in altra forma dalla prefcritta nel §. precedente.

§. XXIII. Saranno

Scrivani, e Portieri del S.M. di G. 41

- §. XXIII. S Aranno tenuti i Portieri ad eforimere le perfone, dalle quali faranno loro date le notifiche; e fenza tale fpiegazione non potranno gli Scrivani riceverle.
- S. XXIV. T E dinunzie, ed efecuzioni, da farfi nel Gozo, o in campagna, potranno commetterle alla Corte locale, ed a' fuoi Portieri, ma con ordine del Commeffario in caufa.

CAPO DECIMOQUARTO

DEL TRIBUNALE DELLA SINISCALLIA.



E caufe civili paffive degli Officiali della Milizia terreftre di campagna, e delle perfone familiari, addette al fervigio del Noftro Palazzo Magistrale, della Dogana, della Università, ed in oltre quelle de' Giu-

dici, degli Avvocati, e Proccuratori Fiscali, e de' Mastri Notari, dovranno tutte in prima istanza essere conosciute e decise dal Tribunale della Siniscallia; a riserva di quelle cause del Doganiere, de' Conduttori e Gabellieri, che s'aggirano su' diritti di dogana e gabelle; delle quali la cognizione spetta al Tribunale della Magistrale Segrezia.

- §. II. Imarranno anche eccettuate le caufe efpresse ne' §§. X. e fegg. del Cap. VIII. di questo Lib., e le caufe paffive de' Contiglieri, del Segretario, e de' Maestri d'atti del Supremo Magistrato di Giustizia; le quali tutte apparterranno, e dovranno effere decise in conformità del prescritto in detto Cap. VIII. §§. VIII. e XXXI.
- §. III. **1** appellazione dalle fentenze profferite da questo Tribunale della Sinifcallia dovrà interporti al detto Supremo Magistrato di Giustizia, secondo il §. VII. del cit. Cap. VIII.
- IV. S Aranno nulli tutt' i proceffi, ed atti giudiziali, che fi faranno in questo Tribunale contra il prescritto nel presente Capitolo.

42 L.I.C.XV.del Ven.Siniscalco ecc.

CAPO DECIMOQUINTO

DEL VENERANDO SINISCALCO, e del fuo Confultore.



Eciderà il Venerando Sinifcalco col fuo Confultore neceffario, che da Noi farà eletto, le fole caufe civili efpreffe nel §. I. del preced. Cap. XIV.

§. II. E Gli, ovvero chi farà da Noi in fua vece furrogato, prefiederà come capo in tutte le congregazioni, che d'ordine Nostro, e con Nostra intesa fi terranno per gli affari delle Università della città Notabile, delle città Valletta, Vittoriosa, Senglea, e Cospicua, e dell'isola del Gozo, e pe' cumuli e distribuzioni di legati di maritaggi. Dovrà pure presedere nel Configlio Popolare, che giusta il folito si convoca ogni anno o nel Nostro palazzo della detta città Notabile, o nella casa dell'Università, esistente in questa città Valletta, alternativamente.

§. III. I Arà fare nel mefe di Settembre d' ogn' anno dal fuo Confultore la vifita degli atti giudiziali, proceffi, depofiti col confronto delle cedole, e del danaro, o d' altro, e di quanto concerne il fuo Tribunale : e ci prefenterà in ifcritto una diftinta relazione, per fapere, fe tutto fia in regola, e darne, bifognando, le convenienti provvidenze.

§. IV. IP Arà Noi intefi degli abufi e difordini, che talvolta fi faranno introdotti negli affari fuddetti, per darne gli opportuni ripari.

CAPO DECIMOSESTO

DEL NOTARO DELLA SINISCALLIA.



L maestro Notaro della Siniscallia, così riguardo al registro delle sentenze, come a' depositi, e tutt' altri atti giudiziali, divieti, ed obblighi di qualsisia spezie, farà tenuto a tutto quello che si è prescritto a' mae-

ftri Notari della Gran-Corte della Castellania nel Cap. VII. di questo Lib., sotto le pene medesime in caso di contravvenzione.

Del Trib.della Magistrale Segrez. 43

CAPO DECIMOSETTIMO

DEL TRIBUNALE DELLA MAGISTRALE SEGREZIA.



L Giudice della Magistrale Segrezia, che farà da Noi eletto, potrà folamente conoscere in prima istanza le cause civili, attive e passive, riguardanti le dogane, scifa, e pensioni anche de' beni Magistrali; purchè ri-

fpetto alle penfioni di detti beni, fi agifca de' principali conduttori, e non già de' loro fucconduttori.

§. II. Utte le caufe civili, attive o paffive, del Doganiere, e de' gabellieri, e conduttori, non riguardanti le dogane, fcife, e penfioni, dovranno effere conofciute da' loro Giudici competenti.

§. III. IF riguardo a tali caufe avrà luogo il difposto ne' §§. I. e II. del Cap. XIV. e nel §. XX. del Cap. VIII. di questo Lib.

§. IV. Utt' i proceffi, ed atti giudiziali, che in opposto e contra il disposto in questo Capo fi faranno, faranno nulli.

§. V. IN EL mefe di Settembre d'ogni anno il Segreto col fuo Giudice farà la vitita di tutti gli atti giudiziali, proceffi, depofiti, e di tutt'altro, che riguarda la Magistrale Segrezia; e di tale visita farà a Noi distinta relazione in iscritto, ricercando quelle provvidenze, che talvolta abbisognano.

CAPO DECIMOTTAVO

DEL NOTARO DELLA MAGISTRALE SEGREZIA.

§. I.



Uanto fi è prefcritto a' Maestri Notari della Gran Corte della Castellania nel Cap. VII. intorno al registro delle sentenze, a' depositi, ed a tutti gli altri atti giudiziali, divieti, ed obblighi; sarà tenuto ad

offervare il Maestro Notaro della Magistrale Segrezia, sotto le steffe pene in caso di contravvenzione. Dovrà in oltre ritenere tutti gli altri atti della Magistrale Segrezia in regola, sotto pena di privazione dell' impiego, ed altre che si farà meritate.

F 2

CAPO

44L.I.C.XIX.della C.Governatoriale.

CAPO DECIMONONO

DEL TRIBUNALE DELLA CORTE GOVERNATORIALE dell'ifola del Gozo.



Lla Corte Governatoriale dell'ifola del Gozo fpetta la cognizione delle caufe criminali, e civili degli abitanti in detta Ifola.

- §. II. IF tale cognizione di caufe avrà luogo a pro degli abitanti fuddetti, ancorchè fi agifca di perfone privilegiate, le quali in confeguenza non potranno fervirfi del loro privilegio, e declinare il foro.
- §. III. P ER urgenti caufe tali perfone privilegiate potranno fare a Noi ricorfo, ad oggetto d'ottenere la variazione del foro, ed accordar loro la cognizione della caufa nel tribunale del Supremo Magistrato di Giustizia.
- §. IV. MAT A fe i predetti abitanti per convenzione efpreffa, o di loro fpontanea volontà vorranno comparire nel tribunale della Gran-Corte della Caftellania, o nel Supremo Magistrato di Giustizia; ciò farà loro permesso, ma non potranno più dopo la contestazione di lite declinare il foro, non dando il confenso l'altra parte litigante.
- 5. V. IE fe ne'contratti, e nelle obbligazioni espressiamente converranno in opposto, si dovrà attendere quello che si farà da loro pattuito e convenuto.
- §. VI. T E caufe però civili di cognizione de' tribunali della. Sinifcallia, della Segrezia, e quelle di feudi, maggiorafchi, primogeniture, fedecommeffi, ed altre con loro incidenti, dovranno effere difcuffe e decife da' rifpettivi Tribunali, a norma del contenuto ne' Capi VIII. IX. XIV. e XVII. di quefto Lib.

implege, ed altie che fi fatà meritote.

revrenzione. Llovra in vitre sitencie (util gil

Del Governatore del Gozo. 45

CAPO VIGESIMO

DEL GOVERNATORE DEL GOZO.



L Governatore del Gozo dovrà invigilare, perchè la giuftizia refti con prontezza, ed a dovere a tutti amministrata.

- §. II. S Arà pertanto tenuto ad affiftere nella compilazione de' proceffi criminali, e nelle pubbliche udienze, che ne' giorni ftabiliti fi terranno.
- §. III. S I fottofcriverà in tutte le relazioni, che fi faranno dal Giudice in materie criminali.
- §. IV. N ON potrà carcerare, o fcarcerare perfona alcuna fenza voto del Giudice ordinario; e dovrà offervare fu di ciò, quanto da Noi fi è ordinato al Caftellano, e fuo Luogotenente ne' §§. VI. e VII. del Cap. II. del prefente Lib.
- 9. V. N ON gli farà lecito ftendere i limiti a' carcerati più di quello che avrà ordinato il Giudice, finchè avranno pagato, o da Noi fi farà in altra maniera provveduto.
- 9. VI. N ON eferciterà giurifdizione veruna contra i Noftri miniftri, cioè Giudice, Avvocato Fifcale, Giurati, Teforiere, e Maeftri Notari; ma trovandoli mancanti ne'loro doveri, o delinquenti, dovrà fubito a Noi dare parte per riceverne gli ordini opportuni.
- §. VII. D Ovrà invigilare, fendo a lui fidata la custodia della Isola, in tutto ciò, che concerne la milizia e le guardie, ed offervare con esattezza tutte le ordinazioni fatte, e che su di ciò fi faranno.
- §. VIII. N Elle caufe criminali de' foldati di caftello, e de' falariati dalla Noftra Sagra Religione, egli è Giudice competente; ma dovrà valerfi del voto del Giudice ordinario della Corte Governatoriale, o d'un buono ed esperimentato Giurisconfulto laico in qualità d'Asserse; e non potrà profferire sentenza alcuna prima di comunicarci il suo sentimento, ed avere da Noi il permesso.

46 L.I.C.XX.delGovernat.delGozo.

- 5. IX. P Otrà fare con Nostra intesa i soliti bandi nella maniera espressa in questa nuova Compilazione: ma in caso di qualche tumulto, o d'imminente guerra, se la precisa neceffità lo esige, e non avrà tempo di informarci prima, come Capitan d'armi pel buon governo della Isola potrà anche dare altri bandi opportuni, facendoli prontamente eseguire more Militari: e dovrà poi renderci informati di quanto avrà ordinato.
- §. X. S E non precederà la condanna del Giudice in fcriptis, non potrà rifcuotere fotto qualfifia pretefto pena niffuna, anche in cafo di contravvenzione de' fuoi bandi.
- §. XI. A Llegando i contravventori de' fuoi bandi non aver modo di pagare la pena, potranno eleggere quella di carcere in vece della pecuniaria: ed in tale cafo ogni giorno di carcere anderà in compenfo di tarì fei di pena.
- §. XII. N ON potranno i contravventori de' fuoi bandi effere moleftati, paffati mefi due *a die fcientiae* della feguita contravvenzione, ma quefta col laffo di detti mefi due s' avrà per prefcritta.
- §. XIII. N ON permetterà eftrazione veruna di perfone, o di robe, e di barche, fenza il fuo bollettino da concederfi gratis, a riferva di grani due, che gli fi dovranno pagare per ogni perfona de' Noftri fudditi, e di grani quattro da pagarfi da' padroni delle barche.
- S. XIV. N ON efigerà dritto alcuno fuori del folito, nè potrà quello fotto qualunque colore o pretefto alterare: e non potrà tagliare per fe, o per altre perfone alberi di qualunque fpecie, od innovare cofa alcuna fenza il Noftro permeflo in ifcritto.
- §. XV. N ON potrà prendere fomma alcuna di denaro fotto qualunque pretefto e caufa per l'eftrazione delle vettovaglie o degli animali, fotto pena della perdita dell'uficio, e di quella dovuta per delitto d'eftorfione.
- §. XVI. N ON mancherà d'invigilare fopra gli oziofi, vagabondi, giuccatori, malviventi, e foreftieri, facendo efeguire quanto da Noi fi è ordinato riguardo a loro; ed in ogni mefe farà tenuto a trafinetterne a Noi una ben diftinta nota per avere delle ulteriori provvidenze.
- §. XVII. N ON impedirà direttamente, o indirettamente a chiunque di fare ricorfo a Noi, ed a tale fine di portarfi perfonalmente, o fpedire altri.

Del Giud. della C. Governatoriale 47

CAPO VIGESIMOPRIMO

DEL GIUDICE DELLA CORTE GOVERNATORIALE.




Onofcerà e deciderà il Giudice della Corte Governatoriale tutte le caufe criminali, e civili degli abitanti nell'ifola del Gozo, a norma di quanto fi è difpofto nel *Cap. XIX. di quefto Lib.*

- §. II. D Ovrà con tutta efattezza adempiere ed efeguire, quanto da Noi fi è ordinato a' Giudici, criminale e civile, della Gran-Corte della Castellania nel Cap. III. del prefente Lib.
- §. III. D Ovrà nelle relazioni criminali, che a Noi farà, rilevare tutte le altre inquifizioni, accufe, procedure, fentenze affolutorie, o di condanna de' rei, co' motivi, ne' quali s' erano appoggiate, e le grazie talvolta ottenute.
- §. IV. T A vifita degli archivj, atti di Corte, caffa di depofiti col confronto delle cedole, e del danaro, o d'altro, e degli atti di pubblici Notari, la dovrà fare coll'intervento del Governatore, e dell' Avvocato Fifcale: ed offerverà intorno al tempo ed altro, ciocchè fi contiene ne' §§. XV. e XVI. del fuccit. Cap. III.
- §. V. IN ON potrà confultare, o fare l'Avvocato in verun Tribunale fenza Nostro speziale permesso.
- §. VI. IN ON potrà ricevere regali, o gratificazioni di forte alcuna; nè permetterà, che a rifleffo fuo fien fatti ad altri.
- §. VII. S Oggiacerà, mancando, a tutte quelle pene prescritte nel §. XXVII. del pred. Cap. III.

CAPO VIGESIMOSECONDO

DEGLI AVVOCATI, FISCALE E DE' POVERI, e del loro Proccuratore, della Corte Governatoriale.



Avvocato Fifcale della Corte Governatoriale farà tenuto all'adempimento ed efecuzione di tutto ciò, che da Noi fi è ordinato all'Avvocato, ed al Proccura-

48 L.I. C.XXIII. del Not., Attuar.,

curatore Fiscali della Gran-Corte della Castellania nel Cap. IV. di questo Lib., sotto le pene medetime.

- §. II. INvigilerà, perchè nelle relazioni criminali de' rei fi rilevino tutte le inquifizioni, accufe, fentenze affolutorie, o di condanna, altre volte feguite, e grazie ottenute: ed a tale oggetto effendo ftati abitanti nella Noftra ifola di Malta, proccurerà da' tribunali della Gran-Corte della Caftellania, e della Corte Capitaniale, per mezzo de' loro rispettivi Avvocati Fiscali, le opportune notizie.
- §. III. D Ovrà in ogni mefe, ed abbifognando anche prima, rimettere a Noi nota diffinta di tutt'i carcerati per affari criminali e civili, rilevando il motivo di loro carcerazione, e dello ftato de'proceffi, che contra di loro s' anderanno compilando.
- §. IV. N ON ommetterà nell'ifteffa nota di dare diftinto raggualio di tutti gli oziofi, vagabondi, giuocatori, altri malviventi, e foreftieri; riguardo a' quali tutti farà tenuto a vegliare, facendo adempire, quanto fi è da Noi ordinato in quefta Compilazione; e farà altresì efeguire, ed efeguirà con prontezza gli altri ordini e provvidenze, che talvolta fi daranno.
- 9. V. P Affate che faranno le caufe criminali in altro Noftro Tribunale, dovrà fubito rendere pienamente informato l'Avvocato Fiscale del Tribunale, a cui faranno devolute, ed accudire con puntualità a tutto quello, che farà d'uopo pel Fisco, fotto pena di privazione dell'impiego in tutt'i cati di mancanza de' fuoi doveri.
- 9. VI. T' Avvocato de' Poveri, ed il loro Proccuratore di detta Ifola dovranno adoprare ogni poffibile attenzione e fatica in follievo de' poveri carcerati, e litiganti, ed adempirà tutto ciò, che da Noi fi è prefcritto nel Cap. V. del prefente Lib.

CAPO VIGESIMOTERZO

DEL NOTARO, ATTUARIO, E SCRIVANO della Corte Governatoriale.



L maestro Notaro, l'Attuario, e lo Scrivano della Corte Governatoriale faranno tenuti alla esatta osservanza ed esecuzione di quanto si è prescritto nel Cap. VII., sotto quelle pene medesime, in caso di contravvenzione, ivi espresse.

e Scriv. della C. Governatoriale. 49

§. II. II Ncorreranno nelle pene prefcritte, allorchè nella vifita, da farfi annualmente, degli atti di Corte, dell'archivio, e de' proceffi, fi troveranno in fallo, e che non avranno adempito i rifpettivi loro doveri per lo mantenimento del tutto in regola.

CAPO VIGESIMOQUARTO

DEL TRIBUNALE DELLA CORTE CAPITANIALE della città Notabile.



E caufe criminali degli abitanti nella città Notabile, nel fuo diftretto, ed in tutt' i cafali di queft' ifola di Malta, fono di cognizione della Corte Capitaniale : ficcome anche quelle di contravvenzione ne' prezzi di vettovaglie, ftabiliti talvolta dal Magiftrato della me-

defima città Notabile.

- §. II. D in grado d'Appello, revifione, o in vigor di qualfifia altro legale rimedio, le fuddette caufe criminali, e contravvenzioni dovranno effere conofciute dal tribunale del fupremo Magiftrato di Giuftizia, a cui perciò l'appellazione fi dovrà interporre.
- §. III. N Elle caufe civili degli abitanti ne' fopraddetti cafali, ma che fono di cognizione e decifione della Corte Capitaniale, l'appellazione fi dovrà interporre al Magistrato della steffa città Notabile.
- §. IV. D Agli abitanti medefimi non pertanto fi può in prima istanza prorogare la giurisdizione della Gran-Corte della Castellania, a tenore bensì di quanto fi è prescritto ne' §§. II. e seg. Cap. I. Lib. I.
- 5. V. IR Imarranno anche eccettuate le caufe, delle quali la cognizione fpetta alla Veneranda Senefcallia, alla Magiftrale Secrezia, ed al fupremo Magistrato di Giustizia, a tenore di quanto fi è ordinato in queste Costituzioni.

- and and the second from the state of the later

CAPO

so L.I.C. XXV. del Capit. di Verga,

CAPO VIGESIMOQUINTO

DEL CAPITAN DI VERGA, GOVERNATORE, COLONELLO, e Giustiziero della città Notabile.

- §. I. L Capitan di Verga, ch'è Governatore della Noftra città Notabile, Colonnello nella milizia, e Giuftiziero di tutta questa nostra ifola di Malta, nello steffo modo praticato per lo passato, eferciterà la sua giurisdizione, eccettuate però le quattro città Valletta, Vittoriosa, Cospicua, e Senglea co'loro distretti; a tenor di quanto fi è prescritto in queste Prammatiche.
- §. II. IN ON potrà efercitarla prima del folito poffeffo, e giuramento, che riceverà, e prestar dovrà in mano del suo antecessore; ed in difetto di lui, in mano del più anziano Giurato.
- §. III. D Arà il poffeffo, e farà prestare il giuramento a tutt' i nuovi Officiali, creati in ogn' indizione.
- §. IV. II Nvigilerà fopra tutti gli Officiali, maggiori e minori, ad effetto che da tutti fia colla poffibile celerità amministrata la giustizia, ed adempito l'obbligo del loro rispettivo impiego.
- 9. V. A Sfifterà col fuo Giudice ed Affeffore neceffario tre volte la fettimana nelle udienze, che fi terranno ne' giorni di lunedì, mercoledì, e venerdì dopo pranzo, o in altro giono, con proccurare, che tutt' i decreti provvifionali reftino con puntualità efeguiti.
- §. VI. S Ottofcriverà, come Giustiziero, tutte le sentenze criminali, che faranno profferite nella Corte Capitanuale, col voto bensì del suo Giudice ed Affessore necessario, il quale si sottofcriverà dopo: e le sentenze altrimenti profferite saranno nulle e di nessure. Nel caso poi, che non aderirà al sentimento del suo Giudice ed Affessore, gli sarà permesso di sare a Noi ricorso per la deputazione d'un altro Giudice ed Affessore.
- §. VII. ID Ovrà praticare lo stesso nelle relazioni, che dalla Corte Capitaniale a Noi si faranno.
- §. VIII. N ON permetterà, che fi efeguifca neffuna pena corporale, benchè leggiera, fenza la precedente Nostra partecipazione.
 §. IX.

Gover., Colonel., e Giust. del. Notab. 5 1

9. IX. S Enza decreto in scriptis del suo Giudice ed Assessore non esigerà per qualsisia contravvenzione pena di sorte alcuna.

§. X. N ON potrà esigere da' carcerati per cause criminali, che tarì uno per dritto della scarcerazione, e tarì due per ciaschedun impedimento, che si farà a' carcerati per debiti civili.

§. XI. N ON permetterà, che i carcerati sieno malamente trattati da' carcerieri; ma farà sì, che da costoro sieno assistiti con puntualità e carità.

CARLOR AND DESCRIPTION OF COUDING OF

§. XII. II N ogni mese farà formare una nota distinta de' carcerati, de' motivi di loro carcerazione, e del tempo della carcere sofferta: la quale nota presenterà a Noi per ricevere gli ordini convenienti ed opportuni.

9. XIII. A Vrà la cura di fare raccogliere tutt'i processi criminali, che saranno stati compilati, e quelli far cucire, ed ordinare ad alfabeto, con farli riporre e chiudere in un armadio della Corte Capitaniale sotto due chiavi, l'una delle quali si tratterà da lui, e l'altra dal mastro Notaro dell'istessa Corte; non permettendo, che da niuno de' ministri, o da altri si possa prendere processo alcuno senza Nostro decreto.

9. XIV. I L Governatore concederà, come si è praticato per l'addietro, la licenza delle montiere a quelle persone, che gindicherà a proposito: e quei che senza tale licenza la porteranno, sieno in pena di pagare un'oncia allo stesso Governatore.

§. XV. S Arà tenuto ogni anno il dì 15. Agosto a Noi riportare la verga, ad oggetto che, stimando, si consegnerà al Giurato anziano per reggere ed amministrare la giustizia sino alla creazione del nuovo Governatore; nel quale tempo sarà lecito al Magistrato della città Notabile sindicare tanto il suddetto Governatore, quanto gli altri Officiali, in conformità si è per lo passato praticato.

9. XVI. I Nvigileri sopra i pozzi e conserve d'acqua della Nostra città Notabile, e delle sue case particolari, perchè nel mese di Maggio si trovino provvedute e piene d'acqua per ogni caso di bisogno, sotto pene, pecuniarie o corporali, a suo arbitrio.

§ XVII. A Vrà cura particolare de'muri, e fossi di detta città Notabile, acciocchè non restino danneggiati da veruno, nè deteriorati col corso del tempo: e necessitandovi qualche riparo, faccia G 3 avvisato

854

52 Lib. I. Cap. XXV. del Giudice,

avvisato il Magistrato dell'istessa Città, il quale sarà tenuto di fare subito i ripari opportuni.

als again an ante

THEY BE REAR OF BUTT

- §. XVIII. N ON permetterà, che in detta Città si buttino, o si lascino nelle strade, o nelle piazze e suoi fossi materiali di sorte alcuna.
- §. XIX. T Nvigilerà sugli oziosi, vagabondi, giuocatori, ed altri malviventi, e forestieri: ed in ogni mese darà a Noi loro distinto e minuto ragguaglio in iscritto per le opportune e necessarie provvidenze.
- §. XX. I Nsisterà presso a'Sindaci, e Giurati de'casali, acciocchè adempiscano, quanto da Noi si è loro prescritto in queste Prammatiche.
- 5. XXI. DI tutt'i disordini ed abusi renderà Noi intesi per li convenienti ripari.
- XXII. O Sserverà, come Governatore e Colonnello, tutti gli stabilimenti ed ordini fatti, e da farsi, riguardanti il governo economico, ed il militare servigio della città Notabile.

5. XXIII. IP Ubblicherà i soliti bandi nel modo e forma contenuti in questa nuova Conpilazione; ed osserverà gli stabilimenti ed ordini economici, e quelli che riguardano il servigio militare.

CAPO VIGESIMOSESTO

DEL GIUDICE, ED ASSESSORE DELLA CORTE Capitaniale.



L Gindice ed Assessore della Corte Capitaniale conoscerà e deciderà le cause criminali e civili, a norma di quanto si è da Noi ordinato ne precedenti Capi.

- §. II. Dempirà tutto ciò che si è prescritto intorno alle relazioni, che in materie criminali a Noi si faranno da lui e dal Capitan di Verga e Giustiziero.
- 54 III. Dovrà ancora con esattezza osservare sotto le medesime pene, in caso di contravvenzione; quanto si è ordinato

ed Affessore della C. Capisaniale. 53

ai Giudici, Criminale e Civile, della Gran-Corte della Castellania nel Cap. III. di questo Lib.

9. IV. IN ON potrà assentarsi dalla città Notabile senza partecipazione e permesso del Capitan di Verga e Giustiziero.

CAPO VIGESIMOSETTIMO

DELL' AVVOCATO FISCALE, ED AVVOCATO, e Proccuratore de' Poyeri della Corte Capitaniale.



A STATE A STATE

Avvocato Fiscale della Corte Capitaniale dovrà subito e senza perdita di tempo render informato distintamente l'Avvocato Fiscale della Gran-Corte della Castellania di tutti quei delitti ed eccessi, che saranno nella campagna succeduti per farsene a Noi rapporto.

9. II. S Arà suo preciso obbligo di rendere informato pienamente, ed a dovere il suddetto Avvocato Fiscale della Gran-Corte della Castellania rapporto il merito delle cause criminali, che saranno in qualsisia modo passate al supremo Magistrato di Giustizia: e su di ciò non trascurerà cosa e diligenza alcuna.

9. III. S UO anche obbligo preciso sarà d'osservare oltra il contenuto ne'due preced. §§., e quel tanto si è da Noi ordinato all'Avvocato Fiscale della Gran-Corte della Castellania nel Cap. IV. di questo Lib., sotto pena di privazione dell'officio, e di altre contenute nel citato Capo.

9. IV. N ON tralascierà di vegliare sugli oziosi, vagabondi, giuocatori, malviventi, e forestieri, e d'averne tutte le segrete informazioni così da'Sindaci e da'Giurati, come da altre persone, e farne rapporto al Capitan di Verga e Giustiziero, per informarci, ed avere ulteriori provvidenze, qualora bisognano, oltra quelle date nelle presenti Prammatiche.

. Staved & oning .

CAPO

9 IV. W Eglierenno par l'orsesvenza delle Prammatiche intorno rimetteranto alla Corio Capiradalerio ad altras a cui apportione, per estare paniti in cohlormità del preserveto relle present Costanzioni.

62.200

54 L.I.C.XXVIII. del Not. Att. ecc.

CAPO VIGESIMOTTAVO

DEL MAESTRO NOTARO, ATTUARIO, E SCRIVANO della Corte Capitaniale.



L maestro Notaro della Corte Capitaniale, l'Attuario, e lo Scrivano saranno rispettivamente tenuti ad eseguire ed osservare, quanto da Noi si è prescritto riguardo a' processi, registri di sentenze, depositi, e tutta sorte d'atti giudiziali, a'mastri No-

tari della Gran-Corte della Castellania nel Cap. VII. di questo Lib., sotto le pene, in caso di contravvenzione, in esso espresse.

§. II. E Ssendo l'anzidetto mastro Notaro anche Notaro dell' Officio delle prime Appellazioni della città Notabile, dovrà pure circa a' processi, registri di sentenze, depositi, e tutt' altri atti giudiziali, che si faranno in dett'Officio, puntualmente osservare ed eseguire, sotto le stesse pene, quello che si è prescritto nel §. preced.

CAPO VIGESIMONONO

DE'SINDACI, GIURATI, E CATTAPANI DI CAMPAGNA.



\$

Ovranno i Sindaci, ed i Giurati de'casali vegliare sulla condotta, e modo di vivere degli abitanti ne' rispettivi loro casali sino ai confini.

ADDING DE DE CITATO

§. II. A Gli oziosi e vagabondi intimeranno il lavoro; e non lavorando, gli rimetteranno nelle carceri della Corte Capitaniale, o di quella, a cui spetta, per le opportune provvidenze, a tenor delle presenti Prammatiche.

may in assign 1 is arrow

§. III. I Nvigileranno sulle bettole; e non permetteranno, che in quelle, o in altri luoghi gli oziosi, e tutt'altra gente si trattengano giornate intere, o per lungo tempo a divertirsi, mangiare e bevere.

5. IV. V Eglieranno per l'ossesvanza delle Prammatiche intorno alle armi proibite : e trovando de'contravventori, gli rimetteranno alla Corte Capitaniale, o ad altra, a cui appartiene, per essere puniti in conformità del prescritto nelle presenti Costituzioni. §. V. Dovranno

De Sind. Giur., e Cat. di Camp. 55

- §. V. D Ovranno invigilare fopra i mercieri, facchini, tavernari, e rivenditori di commestibili, ed in particolare di mefchiati, ed orzi; non permettendo, che i compratori fieno in qualfisia maniera da loro defraudati.
- §. VI. D Ovranno parimenti invigilare fopra i negozianti de' cottoni, venditori, e compratori di tal genere, e fu quelli, che li daranno a filare: e proccureranno d'impedire tutta forte di frodi, e che la loro filatura fia pagata a dovere.
- § VII. Quante volte le frodi e contravvenzioni fi commetteranno da perfone efenti, faranno tenuti ad informare fubito il Capitano Giuftiziero della città Notabile; il quale fenza perdita di tempo dovrà farci intefi per ricevere da Noi gli opportuni ordini e ripari.
- §. VIII. A. L Sindaco s'accorda la facoltà di conofcere le differenze di poco momento, che inforgeranno tra gli abitanti, fino alla fomma di fcudi cinque, e proccurerà quelle accordare: e non potendo ciò riufcire, le dovrà decidere; dalla di cui decifione fi ammette la fola revifione alla Corte Capitaniale, premeffo l'adempimento.
- §. IX. Cf LI fi con cede pure la licenza di tenere in propria cafa un ceppo per poter interinamente custodire i rei, che dovranno immediatamente rimetterfi alla Corte, a cui spetta.
- §. X. A Vrà la facoltà d'eleggere ed avere quattro franchi, i quali faranno efenti da' pefi militari, affin di fervirfi in tutto quello, che occorrerà.
- S. XI. D Alle pene pecuniarie, nelle quali i contravventori faranno incorfi, fe le contravvenzioni fi faranno fatte portare da' Sindaci in tribunale; il Sindaco, ed il Giurato confeguiranno una metà, da dividerfi egualmente tra loro, e l'altra metà rimarrà in tribunale per dividerfi ed applicarfi giufta il folito.

CAPO

56 LI.C. XXX. del Trib.del. Pr. Ap.

CAPO TRIGESIMO

DEL TRIBUNALE DELLE PRIME APPELLAZIONI; e del Magistrato della città Notabile.



L Magiftrato della città Notabile avrà il dritto, ficcome per lo paflato, in grado di primo Appello, di conofcere le caufe civili decife dalla Corte Capitaniale.

- §. II. E caufe attive e paffive dell'Univerfità, de'Cumoli, e dell'Ofpedale della città Notabile fono di privativa cognizione del fuddetto Magiftrato di effa città Notabile : ficcome anche le caufe di contravvenzione de' fuoi bandi.
- §. III. S Pettano anche privativamente allo steffo Magistrato in prima istanza le cause tra vicini sopra muri divisori, apertura di finestre e porte, acquedotti, ed altre simili della città Notabile, e del suo distretto, denominato Rabbato.
- §. IV. N Ella decifione delle caufe, devolute alla cognizione del Magiftrato della Notabile, volendo i litiganti, per l'elezione del Confultore de' Giurati, dare nota de' Dottori con giufto motivo fofpetti, fi dovrà quella ricevere, ed il Magiftrato dai non fofpetti eleggerà uno per Confultore.
- 5. V. Q Ualora non fi concorderà tra i Giurati nell'elezione del Confultore; fi dovrà da' litiganti fare a Noi ricorfo per la fua elezione.
- §. VI. TMI A fe i litiganti non efibiranno nota de' Dottori fofpetti, farà in libertà loro d'eleggere un Confultore ad effi Giurati ben vifto, purchè non fia efente dalla Noftra giurifdizione.

CAPO TRIGESIMOPRIMO

DELL' OFFICIO DELLE CASE.



Due Commeffarj delle cafe faranno da Noi, e Noftri Succeffori in ogni biennio nominati coll'approvazione del Noftro Venerando Configlio, ed il Giudice letterato dovrà effere eletto da Noi.

Dell'Officio delle Case. 57

- §. II. T predetti due Commeffarj col Giudice letterato, coerentemente agli Statuti ed Ordinazioni dell'Ordine Nostro degli anni 1558. 1562. e 1646., avranno la facoltà di conoscere e diffinire sommariamente, e sola veritate facti inspecta, senza figura di giudizio, tutte le controversie e liti, riguardanti unicamente le case, botteghe, e cantine di questa città Valletta, coi loro incidenti, quantunque le case appartenessero a' Nostri Religiosi, a Venerande Lingue, ed all'Assemblea.
- §. III. A Vranno anche la facoltà di stimare e fissare gli affitti delle suddette case, botteghe, e cantine col parere del Capo-Mastro, che da Noi sarà diputato.
- §. IV. N ON potranno conoscere e decidere le vertenze riguardanti il Dominio e possessione delle predette case, botteghe, e cantine.
- §. V. D Ovranno ne' giorni, che il Commeffario anziano fifferà, fentire le parti, ed amministrare colla celerità poffibile la dovuta giustizia.
- §. VI. N ON curandofi i Noftri Religiofi comparire innanzi a' Commeffarj dopo le tre citazioni, ovvero commandamenti, a' quali fi dovrà aggiungere il quarto, fi proceda in contumacia fino alla fentenza diffinitiva inclufivamente.
- §. VII. I decreti provvifionali de' Commeffarj e del Giudice devono effere in loro prefenza ridotti in actis, e da' medefimi fottofcritti; altrimenti non avranno alcun vigore.
- §. VIII. T' Appellazione da' decreti provvifionali, che non ammettano remora alcuna, non fofpende l' efecuzione.
- §. IX. ID Alle fentenze degl'ifteffi Commeffarj e del Giudice fino alla fomma di fcudi dieci, non fi può appellare, ma foltanto s' ammette la reclamazione avanti a' medefimi.
- §. X. E fentenze profferite dall'Officio delle Cafe contro a' Noftri Religiofi s' efeguifcano con Noftra partecipazione ed ordine; e contra gli altri, per ordine degl' ifteffi Commeffarj.
- S. XI. Appellazione, allor quando avrà luogo, s'interponga fra dieci giorni: e quanto alle caufe de' Religiofi Noftri, Lingue, ed Aflemblea, dovrà interporfi a Noi, ed al Sagro H Configlio:

58 L. I. C. XXXI. dell'Off. delle Cafe.

Configlio: nelle caufe però tra Religiofi e fecolari, o tra fecolari s'interponga a Noi, ed al tribunale della pubblica Udienza.

- §. XII. II fatali per profeguire le caufe nell'Udienza fieno di mefi tre, dopo de'quali le fentenze pafferanno in cofa giudicata.
- §. XIII. S I dovrà offervare, riguardo alle differenze, che inforgeranno d'ifpezione dell'Officio delle Cafe, quello che fi prefcrive in questa nuova compilazione di Prammatidhe Cap. XI. del Lib. III.

CAPO TRIGESIMOSECONDO

DEL MAESTRO NOTARO DELL' OFFICIO DELLE CASE.



L maestro Notaro dell'Officio delle Case farà tenuto all'adempimento di quanto si è prescritto in queste Costituzioni a'maestri Notari degli altri tribunali intorno a'depositi, e tutt'altri atti giudiziali.

CAPO TRIGESIMOTERZO

DELLA GIURISDIZIONE E COMPETENZA del Tribunale Marittimo.

§. I.

L Confolato del mare fpetta privativamente la cognizione delle caufe di mercatura, cambj marittimi, ficurtà, e tutt'altre che verfano ful commercio.

- §. II. Iffun altro Giudice con ordinaria giurifdizione potrà ingerirfi, anche col confenfo delle parti nella cognizione e decifione delle predette caufe.
- §. III. S Arà permeffo folamente alle parti fulle differenze, che inforgeranno, riguardanti il commercio, eleggere Giudici Compromiflarj, Arbitri, Arbitratori, ed amichevoli compositori, colle convenzioni ad effe parti ben viste.
- §. IV. IN A ne' cafi, in cui potrà aver luogo la riduzione ad arbitrium boni viri, o altro rimedio; dall'arbitrato delle perfone elette nella maniera espressa nel §. preced. spetterà la cognizione al supremo Magistrato di Giustizia.

Della Giurisd. del Trib. Maritt. 59

- 9. V. A Pparterrà al Confolato la cognizione delle caufe de'negozianti, che tengono magazzini e botteghe aperte, fulle contefe, che nasceranno circa alle merci introdotte da paeti stranieri, o fabbricate nel paese.
- 5. VI. MI A fe le differenze cadeffero unicamente fopra credidelle famiglie, la loro cognizione e decifione fpetterà a' Giudici ordinarj; tutte le volte che il loro pagamento non fi dovrà fare per mezzo di lettere di cambio, fpedite da qualche negoziante.
- §. VII. S Aranno di pertinenza del Confolato, ed in queft' Officio dovrà feguire la cognizione e decifione delle caufe degli ftipendj, falarj, dritti di Senefcallia, ed ogni altro dritto derivante da traffico: come pure le caufe de' noli, gettito, avarie, e di merci ricuperate da naufragio.
- §. VIII. TO Utt' altre caufe indipendenti dal commercio, ancorchè tra mercanti, negozianti, loro fattori, ed altre perfone, dovranno effere conofciute da' Giudici ordinarj.
- 9. IX. IN El Confolato fi dovranno efibire i testimoniali fatti fuori del Dominio, e qualfisieno lettere a lui dirette: e tanto i testimoniali, come le lettere fi dovranno aprire in prefenza e coll'intervento de' Consoli, e dell'Affessore ordinario.

CAPO TRIGESIMOQUARTO

DEL CANCELLIERE DEL TRIBUNALE MARITTIMO.



L Cancelliere del tribunale di mare in tutt' i giorni di lavoro deve trovarfi onninamente nell' Officio, di mattino e dopo mezzodì nelle ore proprie; e mancando fenza legitima caufa, da effere approvata da' Confoli e dall'Affeffore, farà privato dall' impiego.

§. II. C Orrano a conto fuo tutte le mallevadorie, che fi preftano per gli atti dell' Officio.

 S. III. Uttocchè a fuo conto faranno le mallevadorie, che fi darano; non potrà ricevere mallevadori fenz' approvazione de'Confoli e dell'Affeffore, e farà tenuto ad efprimere negli atti del mallevato, d'averle ricevute colla detta approvazione. H z §. IV.

60 Lib. I. Cap.XXIV. del Cancelliere

- §. IV. O Sferverà intorno a' depositi, fotto le pene medefime, tutto quello che fi è prescritto a' maestri Notari degli altri tribunali nel Cap. VII. del Lib. I.
- §. V. S Arà tenuto a raccogliere e mettere in caffa tutt' i dritti, dovuti a' Confoli ed Affeflore, per farfene in ogni trimestre la loro distribuzione.
- §. VI. II L Cancelliere fuddetto non potrà eftrarre dal Confolato forittura veruna originale : e gl'incartamenti e foritture, che dovrà trafmettere a' Confoli, ed Afleffore, farà tenuto a rimetterle col portiere, e farne nota nella giuliana, fotto pena d'once dieci, toties quoties, oltre a danni ed intereffe, che talvolta fentirebbe la parte.
- §. VII. N ON potrà fare alcun testimoniale dopo passate ore ventiquattro, che la nave, la quale avrà fosserto in mare qualche disastro, farà capitata in porto; e nullo farà il testimoniale, che mai si farà fatto dopo il detto termine.
- §. VIII. IR Imarrà bensì alle parti intereffate, non offante tale difetto, la via di fare le prove degl' infortunj colla citazione nelle debite forme delle parti intereffate.
- §. IX. N ON potrà il Cancelliere fuddetto fare testimoniale alcuno senza l'intervento ed affistenza dell'Affessore ordinario, o d'uno de' Consoli: ed i testimoniali altrimenti fatti tieno nulli; e sarà egli in oltre tenuto verso gl'interessati al risarcimento de' danni ed interesse, che soffrirebbero.
- §. X. II L dritto dovuto per lo testimoniale si confeguirà dal Cancelliere per due terze porzioni, e l'altra porzione spetterà all'Assessmente ordinario ed a' Confoli.
- §. XI. N ON potrà fpedire a verun padrone, o capitano il bollettino di partenza fenza la precedente partecipazione e fottofcrizione d'uno de' Confoli, fotto pena d'once dieci, da applicarli per metà a prò del Fifco, e per l'altra in benefizio dell'ifteffo Ufficio del Confolato, oltre al rifarcimento de' danni, talvolta cagionati alle parti intereffate.

Del Trib. degli Arm per Mare. 61

CAPO TRIGESIMOQUINTO

DEL TRIBUNALE DEGLI ARMAMENTI PER MARE.



EL tribunale degli Armamenti con bandiera del Nostro Ordine si dovranno osfervare gli stabilimenti ed ordinazioni fatte in diversi tempi da' Nostri Antecessori, e Venerando Consiglio Compito, o di Stato, e quanto si prescrive ne'seguenti stabilimenti.

§. II. L tribunale degli Armamenti con Noftra bandiera, compositiva posto dal Nostro Ricevitore pro tempore, o da altro Cavaliere dell'Ordine Nostro, e da un Confultore, ed un Cancelliere, che faranno da Noi nominati per un tempo ben visto, appartiene la cognizione delle cause riguardanti tali Armamenti.

- §. III. TA procedura nelle predette caufe farà quella steffa, che fi pratica nelle caufe civili esecutive, di spoglio, ordinarie, o di altra natura.
- §. IV. T 'Appellazione dalle fentenze, che fi profferiranno nel già detto tribunale, dovrà interporti al fupremo Magistrato di Giustizia, a norma del Cap. VIII. §. 20. di qu sto Lib. I.
- §. V. II fatali per appellare dalle fovraddette fentenze faranno di giorni cinque; e l'introduzione nel fupremo Magistrato di Giustizia, di giorni trenta.
- §. VI. The Utto quanto fi trova preferitto ne' Capi XVI. e fegg. del Lib. VI. di questa nuova Compilazione, fi dovrà con efattezza offervare in questo tribunale degli Armamenti con Noftra bandiera.

CAPO TRIGESIMOSESTO

DEL MASTRO NOTARO O CANCELLIERE del Tribunale degli Armamenti per mare.

§. Unic.



L mastro Notaro o Cancelliere del tribunale degli Armamenti per mare dovrà offervare tutto quello, che si prescrive nel Capo riguardante tutti gli stabilimenti degli Armamenti per mare, del Lib. VI.

62 L. I.C. XXXVII. del Trib. Misto

CAPO TRIGESIMOSETTIMO

DEL TRIBUNALE MISTO DELLA PUBBLICA UDIENZA.

§. I.

L tribunale della pubblica Udienza (ch' è compofto da' Ven. Contiglieri del Noftro Contiglio, dal Caftellano della Gran-Corte della Caftellania e fuo Giudice Civile, dal fupremo Magiftrato di Giuftizia, come furrogato all'antico Giudice d'Appello, dal Capitano di Verga e fuo Giudice

ed Affeffore, e da altre perfone che a norma de' Noftri Statuti fi potranno diputare) fpetta la cognizione e decifione delle caufe in grado d'appello dalle fentenze profferite in prima istanza da' tribunali delle Cafe, degli Armamenti con bandiera del Nostro Sagro Ordine, de'Commessari da Noi diputati per caufe tra Religiofi e fecolari, e della Camera de'Conti fulle vertenze tra Religioti e fecolari.

- §. II. Appellazione al fuddetto Tribunale dalle fentenze profferite nel Magiftrato degli Armamenti con bandiera del noftro Sagro Ordine, fi dovrà interporre tra giorni cinque, da contarti dall'intimazione della fentenza; e l'introduzione del proceffo nella Cancelleria del Noftro Ordine dovrà feguire tra giorni trenta, non comprefi i detti giorni cinque.
- §. III. A neffuno de' Giudici fenza Nostra scienza, e legittima causa farà permesso di non intervenire nel giorno deftinato per la decisione delle cause.
- §. IV. S E farà allegato per fospetto qualche Giudice de' fuddetti, fuccederà fubito la furroga d'un altro, qualora fi troverà fuffistente la fuspizione: ma in caso diverso colui che l'avrà allegato sofpetto, effendo secolare, soggiacerà alla pena d'once venti a prò del Fisco, ed in suffidio alla pena corporale; e se farà Religioso, a pene arbitrarie a Noi ed al Nostro Ven. Configlio.
- §. V. D Alle fentenze profferite in questo Tribunale s'ammetterà la reclamazione avanti al medefimo, con altri Aggiunti, da destinarsi da Noi e Nostro Venerando Consiglio : e similmente vi farà luogo a secondo riclamo nel caso, che il primo decreto farà rivocato o riformato dal secondo.
- §: VI. IVII A tale reclamazione avrà luogo, senza ritardo dell' efecuzione delle precedenti sentenze nelle parti conformi.

della pubblica Udienza.

§. VII. IN ON fi potrà domandare la convocazione dell'Udienza per effere decife le caufe prima, che vi fia l'atteftazione de' Giudici d' effere pronti a dare il loro voto decifivo, da prefentarfi in Cancelleria: e ciaschedun de' Giudici per tale fine non potrà trattenere appresso di se il processo più di giorni otto.

CAPO TRIGESIMOTTAVO

DELLA SIGNATURA DE' MEMORIALI, UDITORI, ed Avvovato Generale del Principato.

§. I. I. Noftri Uditori dovranno prefentare a Noi tutt' i ri-I. corfi, che fi faranno per ogni forta d'affari di giuftizia e grazie, e ricevere le convenienti ed opportune provvidenze.

63

ON riceveranno quei ricorfi, che non faranno fottofcrit-ti da'ricorrenti, o da'loro Avvocati e Curiali, o da per-9. II. fona conofciuta, che di loro commeffione l'avrà fottofcritti.

- §. III. Q Ualunque Noftro refcritto dovrà da uno di loro, fecondo gli ordini che fe ne faranno da Noi dati effere fottofcritto.
- §. IV. I decreti di dilazioni, fospensioni, guidatici, condonazioni di pene, e tutt'altri in materie criminali, civili, o miste, anche di findicato, dovranno effere prefentati o in Cancelleria, oppure ne' tribunali competenti tra 'l termine di giorni otto per effervi registrati : ed in diffetto di ciò, ovvero della loro esecuzione nel detto termine di giorni otto, s'avranno per invalidi.
- Uanto fi difpone nel §. preced. avrà pure luogo riguardo §. V. a' decreti di collazioni di cariche, officj, penfioni, e tutt' altri affari graziofi.
- §. VI. II decreto Intimetur parti fi dovrà prefentare nell'Officio dell'Intimetur al più tardi nel giorno dopo che farà emanato, e fi dovrà fubito intimare alla parte; altrimenti farà invalido, e non dovrà attenderfi, alla riferva (in quanto all' intimazione) di qualche legittimo impedimento, di cui farà tenuto il prefentante fare protesta nell' Officio medefimo.
- §. VII. A nella città Notabile tale decreto Intimetur parti fi dovrà prefentare tra giorni due, e nell'ifola del Gozo nel

64 L.I.C. XXXVIII. della Signatura

nel termine di giorni quattro coll' obbligo dell' intimazione da farfi fubito : in cafo diverfo non avrà vigore, quante volte in quanto alla fua prefentazione nel prefcritto termine, od alla intimazione non vi concorrerà legittimo impedimento; ma in tale contingenza il prefentante dovrà fare la protefta, conforme s'è detto nel preced. §. VI.

- §. VIII. L'Efame per la creazione de' pubblici Notari e Stipulanti, e per la licenza a' Giureconfulti di patrocinare caufe in tutt' i tribunali di questo Dominio, fi dovrà fare da Nofiri Uditori in fegunto del decreto, che da Noi farà loro rimesso per la relazione; e faranno tenuti a farne un rigorofo esame intorno alla loro fufficienza, ed a tutti gli altri requisiti da Noi prescritti in questa nuova compilazione di Prammatiche.
- §. IX. S Aranno tenuti ad invigilare per l'offervanza delle Prammatiche, e di quanto concerne la retta e pronta amminiftrazione di giustizia in tutt' i tribunali, e di farci avvertiti dei difordini ed abufi, che fi faranno talvolta introdotti.
- §. X. Avvocato Generale del Principato farà tenuto ad invigilare con ifpezialità fovra tutte le materie giurifdizionali, ed attendere alla difefa de' Noftri diritti e regalie.
- §. XI. ID Ovrà a tale fine comparire in tutt'i tribunali, e non permetterà, che i diritti e regalie fieno in qualfifia maniera lefe.
- §. XII. P ER ovviare a qualunque contesa giurifdizionale, e per evitare inutili spese a' litiganti, dovranno tutti gli Avvocati e Curiali prevenirlo, e non potranno prima proporre in materie giurisdizionali, e di competenza di foro in verun tribunale issuna, nè la declinatoria di foro, sotto pena di sospensione dall'efercizio di loro professione a Nostro beneplacito.
- §. XIII. S Arà tenuto a farci partecipe di tutt'i difordini ed inconvenienti, che in tale propofito potranno fuccedere, per riceverne gli ordini opportuni.
- §. XIV. D Opo maturo efame dovrà di proprio pugno, e con fua fottofcrizione apporre il Vidit in tutte le fcritture riguardanti materie giurifdizionali, ed in tutte le carte ftraniere, che in affari profani fi vorranno prefentare ne' tribunali; ed in mancanza di ciò non potranno effere ammeffe e ricevute.

4

§. XV.

de' Mem., Uditor., ed Avv.del Prin. 65

§. XV. D Ovrà a richiefta del Vicecancelliere del Noftro Sagro Ordine, rivedere tutt'i libri, che vorranno metterfi in iftampa; e trovandovi cofa pregiudiziale, formare lo fcritto di cenfura, e confegnarlo al Vicecancelliere medefimo: ma fe non vi farà cofa alcuna di pregiudizio, dovrà di ciò fare l'atteftazione.

CAPO TRIGESIMONONO

DELL' OFFICIO DELL' INTIMETUR PARTI, e delle Caufe delegate.



HI farà provveduto dell'officio dell' Intimetur, dovrà trovarfi giornalmente nell'Officio, per ricevere i ricorfi, che a Noi fi faranno.

- §. II. S Arà tenuto a portare tali ricorfi da quell' Uditore, che della loro lettura avanti a Noi farà incaricato; e dopo il refcritto farà fuo obbligo il farne la confegna a' ricorrenti.
- 5. III. IR Iceverà la riferta delle intimazioni, che fi faranno alla parte, ed in dorfo del ricorfo la noterà fedelmente al giorno, in cui farà efeguita.
- 5. IV. D Ovrà anche ricevere le note di proteste, che talvolta fi vorranno fare circa gl'impedimenti inforti o per la prefentazione del decreto Intimetur parti, o per la fua intimazione nel tempo prescritto ne' §§. 6. e 7. del preced. Cap. XXXVIII.
- 9. V. S Pirato il termine prefisso alla parte per rispondere, ad istanza delle parti porterà i ricorfi al sovraddetto Uditore per la lettura; ed adempirà, quanto si è prescritto nel §. 2. del presente Capo.
- §. VI. A richiesta delle parti darà copia de' memoriali rispon-
- 9. VII. IR Imetterà all' Avvocato Fiscale, e non ad altri, tutti quei ricorfi dei delinquenti, che faranno rigettati dalle grazie domandate; ficcome anche altri ricorfi ne' quali il Fisco avrà interesse.
- §. VIII. D Ovrà adempire con efattezza il fuo officio, fotto pena (in cafo di mancanza) d'efferne privato, e di I

66 Libro I. Capo XL.

rifondere i danni, spese, ed interessi, che talvolta cagionerebbe.

§. IX. I L maeftro Notaro delle caufe delegate farà tenuto all'offervanza di quanto fi è da Noi ordinato e prefcritto a' maeftri Notari della Gran-Corte della Caftellania, ed a quei degli altri tribunali circa i proceffi, registro di sentenze, tutt' altri atti giudiziali, che si faranno innanzi a' Giudici delegati, e circa i depositi, dovendo riporre il denaro depositato subito nella cassa della detta Gran-Corte della Castellania: ed in caso di contravvenzione soggiacerà alle steffe pene imposte a' maestri Notari degli annoverati tribunali.

CAPO QUADRAGESIMO

DEGLI AVVOCATI, E DE' PROCCURATORI.

§. I.

Iuno potrà efercitare la professione d'Avvocato ne'tribunali di questo Dominio, se non avrà ottenuta precedentemente da Noi la necessaria licenza ed abilitazione.

§. II. P ER ottenere tale licenza fi richiede la probità, e che dopo fatti i neceflarj fludj fia infignito colla laurea dottorale nelle Leggi Canoniche e Civili in quefta Noftra Univerfità: ed in cafo che avrà fatti fuori del Dominio gli fludj, eziandio in qualche Univerfità; dovrà nondimeno fare un esperimento in quefta Univerfità con riportarne l'approvazione dal Collegio Legale. Verfato anche dovrà effere nelle Leggi Municipali, ed in tutto ciò che concerne la pratica del foro, e la giudiziale procedura.

- §. III. D Ovrà inoltre foggiacere all' efame de' Noftri Uditori, che faranno a tale oggetto da Noi incaricati, ed avanti loro fi dovranno produrre i neceffarj ed opportuni documenti.
- §. IV. D Opo che da Noi gli farà accordata l'abilitazione fuddetta, dovrà in mano del Caftellano della Gran-Corte della Caftellania fare il giuramento, a norma di quanto fi prefcrive in quefta nuova Compilazione.
- §. V. S Aranno tenuti gli Avvocati ad invigilare nella difefa delle caufe, e baderanno a non aflumere il patrocinio di caufe ingiuste e calunniose: e mancando in ciò, oltre alla privazione dell'esercizio dell'avvocatura, soggiaceranno a tutte quelle pene, che dalle Romane Leggi si prescrivono; e verso i litiganti, a tutt' i danni, spese, ed interessi.

degli Avvocati, e de Proccurat. 67

- §. VI N ON ometteranno, potendogli riuscire, di far sopire le differenze insorte con un onesto e convenevole concordato: ed a tale oggetto dovranno cooperarsi, ed ajutare i Giudici, che sono pure incaricati di usarne le diligenze opportune.
- §. VII. S'Asterranno di far nascere disturbi e competenze tra i tribunali in materie giurisdizionali; e dovranno, prima di proporne qualunque istanza, partecipare l'Avvocato Generale del Principato, ed ottenere da lui la licenza con farne fare il Vidit nelle scritture riguardanti tali competenze, sotto pena di sospensione a Nostro beneplacito.
- §. VIII. N ON potranno essere Giudici nelle cause, nelle quali saranno stati Avvocati, od avranno consultato: solamente loro si permette d'essere Arbitri e Giudici Compromissarj, qualora da'litiganti stessi di comune consenso saranno eletti; osservato bensì, quanto su tale particolare si prescrive in questa Compilazione.
- §. IX. N ON potranno essere costretti a fare attestazione, o deporre come testimoni su quello che avranno saputo in qualità d'Avvocati, o in occasione d'essere stati ricercati per dare il loro consulto.
- §. X. N ON potranno patrocinare la parte avversa nella seconda o ulteriore istanza in quelle cause, nelle quali in prima istanza saranno stati Avvocati dell'altra parte.
- §. XI. IR Esta loro ed a'Curiali vietato di fare direttamente, o per via d'altre persone, patti e convenzioni quotae liuis, o in altra qualsisia maniera nelle cause, che saranno da loro medesimi patrocinate, o vi avranno ingerenza.
- §. XII. A stessa proibizione avrà luogo per quelle cause, che faranno essi patrocinare da altri Avvocati e Curiali.
- §. XIII. NON potranno esigere maggiori diritti per la difesa delle cause, per consulti ed assistenza, di quei tassati: nè su tali diritti sarà loro lecito pattuire diversamente co'loro clienti o altri: potranno però ricevere quello, che spontaneamente loro si darà con titolo di gratificazione in riguardo alle fatiche, ch'avranno fatte nella difesa delle cause.
- §. XIV. IP ER poter conseguire il diritto intiero giusta la tassa, saranno tenuti a formare nelle cause di qualche rilievo

68 Libro I. Capo XL.

il ristretto facti, & juris, e farlo inserire nel processo, conchiusa che sarà la causa, fermo l'obbligo d'informare in voce a' Giudici; e mancando di farlo, perderanno un terzo dell'intiero dritto.

- 5. XV. S E saranno abbandonati senza motivo sussistente da loro clienti, con far assumere ad altri il patrocinio della causa; si dovrà loro tassare un terzo del diritto, quantevolte ciò seguirà immediatamente dopo la contestazione della lite: se l'abbandono suddetto seguirà subito, dopo formato il libello; egli si tassi il diritto del consulto in voce, trattandosi di causa di qualche momento: e se tale abbandono avverrà dopo compilato il processo, e dopo il concluso in causa, ma senza che abbia informato; gli si dovranno tassare due terzi: fatta però l'informazione, e formato il ristretto facti, & juris, gli si tasserà l'intero diritto; e lo stesso intero diritto dovrà conseguire, volendo il cliente farsi patrocinare ancora da altro Avvocato. Ma se si agirà di semplice termine, o di citazione, gli si dovrà il semplice diritto solito pagarsi.
- 9. XVI. C Hiamati che saranno per assistere alla confezione di qualche contratto o testamento; daranno il loro consulto conforme al prescritto delle Leggi, avvertendo sempre che non si faccia torto a veruno: e riguardo alle disposizioni testamentarie, baderanno a non permettere, che si facciano con loro assistenza tali disposizioni in pregiudizio della moglie, de'figli, o di altri.
- §. XVII. S I proibisce a tutti gli Avvocati di servirsi, nella difesa delle cause, di raggiri, tergiversazioni, e calunnie; e saranno tenuti ad assistere a'loro clienti, ed a rilevare quanto debbono con modestia, politezza, e gravità.
- XVIII. A Gli Avvocati di Collegio si accordano quelle prerogittive espresse nella erezione del loro Collegio, che sarà inserita dopo questa nuova Compilazione.
- §. XIX. C Hiunque ricercherà d'essere abilitato a fare il Proccuratore ossia Curiale ne' tribunali, dovrà essere di una nota probità, e munito di sufficiente esperienza per ciò, che riguarda la procedura giudiziale, e la compilazione de' processi.

§. XX. IE volendo i litiganti servirsi, nella compilazione de'processi, dell'assistenza di qualche simile Proccuratore, dovranno soddisfarlo, come saranno convenuci: ed in difetto di convenzione gli si dovrà pagare un terzo sul piè dell'intero patrocinio toccante all'Avvocato nel modo e forma prescritta rispetto agli Avvocati nel

Degli Avvocati, e de Proccurat. 69

nel §. XV. di qu. Cop. Ma se gli Avvocati si vorranno servire de'Proccuratori, dovranno soddisfargli dal loro diritto, con dare loro un terzo o quello che tra loro sarà convenuto.

- §. XXI. Q Uegli Avvocati e Curiali che deposta la probità e l'onestà, altre mire non avranno, se non se quelle d'accrescere i patrocinj, o che per aderire a'litiganti, condescenderanno facilmente a' loro voleri, vessando con lungherie, e domande ingiuste e calunniose; sieno privati dell'esercizio dell'Avvocatura, e di Curiale.
- §. XXII. Mancando negli altri doveri di loro professione, ed a quanto si è prescritto in questo Capo, incorreranno nella pena di sospensione dall'esercizio dell'Avvocatura, o di Curiale in tutt' i tribunali del Dominio; e tutte le convenzioni, che avranno fatte, saranno nulle.

CAPO QUADRAGESIMOPRIMO

DE' NOTARI PUBBLICI, E STIPULANTI.

• I. ON potrà alcuno essere creato pubblico Notaro ed esercitare così importante officio, non avendo i requisiti seguenti. I. Dovrà essere nato da parenti onesti: II. dell'età eccedente gli anni venticinque, e di maturo giudizio: III. d'una nota probità: IV. dovrà aver qualche sostanza: V. dovrà

aver fatto gli studj necessarj, ed in particolare quei delle Istituzioni Giustinianee, riportando l'approvazione del Rettore, e del Professore dell'Università, e delle Leggi Municipali riguardanti tale officio, e suoi obblighi: VI. finalmente dovrà aver fatto da scrivano di qualche pubblico Notaro anziano pel corso d'anni cinque.⁴

§. II. C Reati che saranno i Notari, ed ammessi all'esercizio dell' officio Notariale, s'intendano ammessi all'esercizio di stipulare e rogare solamente i contratti tra vivi, e non già le disposizioni d'ultima volontà, e le donazioni, a causa di morte; per le quali ultime volontà e donazioni dopo qualche tempo dovranno a Noi fare ricorso, ad oggetto d'essere al rogito di quelle abilitati, previo l'esame.

9. III. N ON potranno essere creati pubblici Notari, ed esercitare tale officio gli esenti dalla Nostra giurisdizione: e se dopo creati, ne diverranno esenti ; siano e s'intendano ipso facto.

70 Libro I. Capo XLI.

e senza necessità d'altra dichiarazione privi dell'esercizio dell'officio Notariale.

- §. IV. SI dovrà pertanto' nella patente di loro creazione colla facoltà dell'esercizio dell'officio Notariale farne espressa menzione, che sia e s'intenda creato, ed accordato il detto esercizio per sino, che saranno soggetti alla nostra giurisdizione, e non altrimenti.
- §. V. S E mai tali Notari ardiranno esercitare tale officio, dopo che cesseranno d'essere soggetti alla nostra giurisdizione, oltre la nullità degli atti, che da loro saranno stipulati, siano tenuti de falso.
- §. VI. S' Aranno anche tenuti, prima d'essere esenti, a consegnare in archivio i registri, minute, repertorj, e tutt' altre scritture, che si troveranno appresso di loro, come pubblici Notari; e ricusando, se ne dovranno prendere con mano forte, previe bensì le convenienti cautele, e riporre nel detto archivio, e si diputerà un conservatore, durante la loro vita, e gli emolumenti, dedotti i dritti del conservatore, cederanno a prò di essi, o de'loro eredi.
- §. VII. D Opo loro morte gli eredi divenuti padroni di detti registri, minute, repertorj, e tutt'altre scritture, saranno nell'obbligo di ricorrere a Noi per l'approvazione del loro conservatore, che potranno nominare, purchè il nominato sia pubblico Notaro; e conseguiranno gli emolumenti, da'quali dovranno pagare i dritti spettanti al conservatore diputato.
- §. VIII. C Apitando Notari creati fuori di questo Dominio, non potranno esercitare senza Nostro speziale decreto tale officio, quantunque la loro creazione in pubblico Notaro fosse per orbem, sotto pena d'once cinquanta a prò del Fisco, e gl'istrumenti di tutta sorte, e qualunque atto che avranno fatto, saranno nulli.
- §. IX. IVIT' i contratti, compresi quelli di donazioni tra vivi, fatti per mano di pubblico Notaro, o contenuti in privata scrittura o chirografo, dovranno essere sottoscritti da' contraenti; e non sapendo, o non potendo costoro scrivere, da altri di loro speziale commessione, e dai due necessari testimoni; altrimenti saranno nulli: e mancando i pubblici Notari a quanto si prescrive in questo §., per la prima volta incorreranno nella pena d' once cinquanta a prò del Fisco, e nella seconda, oltre a quella pena, siano privati dell'esercizio dell'officio Notariale.

De' Notari pubb., e Stipulanti. 71

- §. X. D Alla fottofcrizione de' contraenti, e testimonj fiano e s' intendano eccettuati i contratti fino alla fomma di fcudi cinquanta *inclusive*, e non già tutt' altri contratti, che potranno per lo tratto loro fuccessivo rilevare ulteriore fomma.
- §. XI. N E' contratti poi delle Comunità, Affemblee, o d'altri corpi basterà per loro validità, che siano sottoscritti dal Superiore, o da' Diputati, oppure da' Proccuratori muniti colle facoltà opportune per celebrare de' contratti, e da' testimonj.
- §. XII. II contratti riguardanti il commercio, dovranno effere fcritti in idioma italiano, fotto pena a' Notari, in cafo di contravvenzione, di pagare al Fifco once dieci.
- §. XIII. S' Arà tuttavia permeffo a' Notari di stendere i mandati di proccura, a richiesta delle parti, in idioma latino, od altro, in esso versati.
- §. XIV. N E' contratti di cambio marittimo e ficurtà non farà neceffaria la fottofcrizione de' contraenti, attefo il folito di ftipularfi tali contratti da molte perfone in un iftromento. I teftimonj bensì dovranno fottofcriverfi fempre; in cafo diverfo nulli faranno tali contratti, ed i Notari incorreranno nelle fuddette pene: e trattandofi d' un contratto di cambio o ficurtà, che fi farà da una fola perfona, fi dovrà offervare il difpofto nel §. IX. del prefente Cap.
- §. XV. D Ovranno i Notari offervare, in quanto a' testamenti, e codicilli folenni, e quelli che fi chiamano nuncupattivi & fine fcriptis, comprese anche le donazioni a causa di morte, il disposto nel §. I. e segg. Cap. I. del Lib. IV. di questa nuova Compilazione; sotto pena, per la prima volta, di sofpensione per mesi fei dall' efercizio dell'officio Notariale, e per la seconda incorreranno nella pena di sofpensione perpetua.
- §. XVI. S' Aranno tenuti a fcrivere di proprio pugno le giornate d'ogni ftrumento e rogito, che faranno, ed i nomi de' contraenti e de' teffimoni : e dovranno pure ciò offervare ne' regiftri, fotto pena di pagare al Fifco once cinquanta; e contravvenendo nella feconda volta, faran privi dell' efercizio dell'officio Notariale in perpetuo.

S. XVII. N EL principio del registro dovranno formare il repertorio di tutti gli atti, chiaro e distinto, e potranno dare copie, quantunque i contratti non fossero ancora registrati, bastando essere minutati

72 Libro I. Capo XLI.

minutati nella maniera già prefcritta, fotto pena, per la prima volta, d'once cinquanta in favor del Fifco e nella feconda, fotto pena in oltre della privazione dell'officio.

- S. XVIII. N ON potranno reftare addietro nel registro più di mefi tre, fotto pena d'once venti a prò del Fisco: e non trovandosi uniformi il registro alla minuta, faranno per la prima volta in pena d'once cinquanta da pagarsi al Fisco, e nella seconda, della perdita dell'officio.
- §. XIX. S Aranno parimenti tenuti ogn'anno a legare le minute, ed i registri col repertorio, e coprirli con pergamene, fotto pena di fofpenfione dall'officio per mefi fei.
- §. XX. S Otto la steffa pena di sospensione dovranno tra mesi due legare, come sopra, e coprire le minute, registri, e repertorj de' Notari defunti, che tengono, o avranno in loro potere : e tale termine incomincerà dal giorno, che li avranno avuti.
- S. XXI. III Utt' i testamenti e codicilli dovranno effere posti nel registro, e l'originale tralle minute, dopo che sarà seguita la loro pubblicazione.
- 5. XXII. D Ovranno i Notari fubito, feguita la morte de' teftatori, portare e confegnare in tribunale i teftamenti o codicilli folenni, per farfene avanti al Giudice la loro apertura e pubblicazione, previe a tale oggetto le folennità del bando, della citazione generale di tutti quei, che potranno avere intereffe, e fpeziale delle perfone note ed intereffate; ficcome di tutt' altre, a tenore di quanto fi preferive dalle Leggi Comuni.
- §. XXIII. Ale tribunale, in cui dovrà feguire la confegna, apertura e pubblicazione di tali testamenti, e codicilli folenni, farà il tribunale ordinario di quel distretto, in cui i Notari avranno il loro officio.
- §. XXIV. The fe mai appresso gli steffi Notari, od altri si troveranno del testatore defunto altri testamenti solenni o codicilli, se ne dovrà da loro anche sare l'estibizione e confegna al tribunale medessimo, per restare confervati in pubblico Archivio in luogo a parte.

§. XXV. IN ON potranno per via de' loro fcrivani, fe quefti non faranno ftati fpecialmente abilitati, ftipulare iftrumenti di

De Notari pubb., c Stipulanti. 73

di forte alcuna, fotto pena di galera per anni cinque in quanto, agli forivani; ed in quanto a' Notari, di privazione dell'officio, e d'once cinquanta a prò del Fifco.

- S. XXVI. P ER accordarfi agli fcrivani de' Notari la licenza di ftipulare per li Notari loro maestri, fi richiede che fieno probi, istrutti e capaci a stipulare i contratti, e vi dovrà concorrere l'espresso consenso de' detti Notari. Ma non potranno rogare testamenti, codicilli, o donazioni a causa di morte, quantunque i Notari loro maestri avessero tale facoltà : neppure potranno stipulare alcuna donazione inter vivos.
- §. XXVII. Iffun Notaro, per quanto anziano fia, potrà avere più d'uno ftipulante, che dovrà reftare nell'officio fuo Notariale: e non potrà avere più d'un luogo, in cui eferciterà tale officio Notariale o per fe, o per lo ftipulante.
- §. XXVIII. S Aranno i Notari rifponfabili di tutte le mancanze in officio, che fi commetteranno da' loro ftipulanti; e tali mancanze fi dovranno riputare per commeffe da loro fteffi.
- S. XXIX. N ON potranno flipulare i Notari iftrumento alcuno tra perfone non conofciute da loro; ma in tale cafo dovranno da due o più perfone probe, da nominarfi nello fteffo iftrumento, certificarfi de' contraenti ; e fapendo tali perfone fcrivere, farle fottofcrivere; in cafo diverfo, farne fare la fottofcrizione da altri di loro commeffione: altrimenti faranno gl' iftrumenti nulli, ed i Notari privi dell'officio, e tenuti a rifarcire alla parte lefa tutt' i danni, fpefe, ed intereffe, ed a pagare al Fifco once venticinque.
- §. XXX. IN ON potranno ftipulare istrumenti obbligatori di forte alcuna de' Nostri Religiosi fenza speziale abilitazione, sotto pena di pagare al Fisco once venti, e gl' istrumenti faranno nulli.
- 9. XXXI. IR Efta pure a' Notari vietato di ftipulare iffrumenti d'obbligazioni, e mallevadorie d'infedeli, mafchj o femmine, fenza l'intervento o confenfo espresso de' loro padroni : il quale confenso dovrà essere in iscritto, ed inferirsi nell'istrumento; e trovandosi presenti i padroni, dovranno sottoscriverti, e non fapendo scrivere, farne fare la sottoscrizione da altri di loro commessione. Tutto ciò si prescrive sotto pena di pagare al Fisco once dieci, oltre alla nullità degl'istrumenti.

573

K

§. XXXII.

74 Libro I. Capo XLI.

- §. XXXII. N ON potranno ftipulare iftrumenti obbligatori di perfone afcritte al fervigio Nostro, o della Nostra Religione su i loro salari e soldi : siccome nè anche atti di cambio delle persone ascritte in servigio delle galere, e delle navi. L'uno e l'altro sotto pena d'once dieci a prò del Fisco, oltre alla nullità di tali istrumenti obbligatori, ed atti di cambio.
- S. XXXIII. N ON potranno ftipulare, nè caffare atti concernenti gli armamenti in corfo con bandiera della Religione, ovvero Noftra.
- §. XXXIV. N ON potranno ftipulare iffrumenti di donazioni tra vivi, ed a caufa di morte, e tutt' altre obbligazioni, o difpofizioni d'ultime volontà, teftamenti, e codicilli di qualunque fpecie, di mafchj o femmine a prò di qualtifiano perfone e luoghi, non offervato tutto quello che riguardo a tali contratti, obbligazioni, e difpofizioni fi prefcrive in quefta nuova compilazione di Prammatiche.
- §. XXXV. S' Aranno precifamente tenuti, prima della ftipulazione di qualfifiano contratti di donazioni, e difpofizioni d'ultime volontà, ad informarfi bene delle qualità de' contraenti e difponenti, del numero de' figli, e delle loro foftanze; e dovranno avvertirgli dell'importanza, e de' pregiudizi de' fuddetti contratti e difpofizioni, che vorranno fare; ficcome pure di tutte le claufole che v' apporranno, e della loro forza ed efficacia.
- §. XXXVI. N ON potranno ftipulare contratti illeciti, o in qualunque modo ufurarj, o paliati, fimulati, ed in frode del terzo, fcientemente. Il contenuto in questo, e ne' precedenti tre §§. XXXIII. XXXIV. XXXV. fi prefcrive fotto pena di effere privati dell'officio, e di rifarcire i danni fpefe, ed intereffe alla parte lefa.
- §. XXXVII. N ON riceveranno testimoni sopra rubriche senza delegazione de' tribunali ; nettampoco atti protestatori, appellazioni, o di altra natura; nè potranno sare testimoniali, ed altri simili atti concernenti affari di mare: e tutto ciò sotto pena d'once dieci a prò del Fisco, e tali atti saranno nulli e di nessua fussifistenza.
- §. XXXVIII. D I tutti gl'iftrumenti di cenfi bollali, vendite, permute, ed altre qualfifieno alienazioni, o fpeciali obbligazioni di ftabili, inveftimenti del prezzo loro, donazioni

De Notari pubb., e Sstipulanti. 75

tra vivi, e a caufa di morte, dotazioni, fondazioni, maggioraschi, primogeniture, e fedecommessi, fatti per via di contratti, testamenti, e codicilli, o in altra forma; dovranno in fine d'ogni mese, ed al più tra giorni otto, passato il mese, dare nota a colui che ne farà diputato, fotto pena d'once venti da pagarfi al Fifco, e di fospensione dall' efercizio del Notariato per un anno. Rapporto agl' istrumenti de' Notari defunti, de' quali faranno divenuti padroni, o diputati confervatori, n' avranno il termine di giorni quindici, da contarfi dal giorno del fatto acquifto o della loro diputazione: al quale obbligo foggiaceranno tutt' altri diputati confervatori.

- §. XXXIX. A Notari del Gozo il termine, per dare le note e-fpreffe nel preced. §. XXXVIII., farà di giorni quindici al più dopo fpirato il mefe; e per gli atti de' Notari defunti, de' quali faranno confervatori, di giorni venti.
- §. XL. IF fe le fondazioni, donazioni, legati di stabili, dotazio-ni, maggioraschi, primogeniture, e fedecommessi, o altri atti di traslazione di dominio fi troveranno fatti ne' teftamenti, o codicilli folenni, faranno tenuti a dare nota loro al Diputato tra il termine di giorni otto dopo che farà feguita la loro apertura e pubblicazione nelle forme, fotto pena d'once cento, e di sospensione espressa nel §. XXXVIII.
- I confervatori degli atti de'pubblici Notari defunti devo-no effere pubblici Notari; ed i padroni di detti atti S. XLI. non potranno efferlo, fe non faranno Notari pubblici, ma avranno folamente il dritto di nominare il confervatore, che fia un pubblico Notaro, il quale dovrà effere con Nostro decreto approvato.
- Utti quei che fi trovano, o come padroni, o in qualunque altra maniera confervatori degli atti de'No-9. XLII. tari pubblici defunti, non potranno continuare ad efferlo, qualora non fono pubblici Notari; ma faran tenuti a nominare in confervatore un pubblico Notaro, e fare a Noi ricorfo per la fua approvazione.
- S. XLIII. Utti gli atti pubblici di quei Notari, che in loro vivenza tralasciato avranno d'efercitare l'officio di pubblico Notaro, fi pongano, fubiro in archivio con dover ricorrere a Noi per la diputazione d'un confervatore in perfona di puballes blico Notaro,

CONTENS O

are all'obblige di redituzioner dell' chico di tori ella princi e das K z §. XLIV.

76 Libro I. Capo XLI.

§. XLIV. **I** A nota, *data copia*, fi faccia anche ne' registri, da' quali farà estratta: ed in ogni caso che fi farà la copia dalle minute, per non trovarsi allora i registri in ordine; fi dovrà fare detta nota nelle minute, e successivamente ne' registri.

§. XLV. I L receffo o cancellazione di qualifieno contratti e difpofizioni per testamenti, codicilli, o in altra maniera fatte, dovrà stipularsi con istrumento a parte: e se i contratti, e le disposizioni faranno state fatte in atti loro, dovranno farne la nota in margine di essi contratti e disposizioni: e se in atti d'altro Notaro, dovrano tra giorni quattro trasmettere la nota a quel Notaro, da cui si trovano, o al confervatore, essendo defunto il Notaro, perchè se ne faccia da lui la nota. Lo stessi dovrà offervare per le ricevute. Il tutto sotto pena della privazione dell'officio.


- S. XLVI. Utt' i Notari dovranno dare nota all' Avvocato Fifcale delle manomiffioni degli fchiavi infedeli, fotto pena d'once tre a prò del Fifco.
- §. XLVII. S Aranno tenuti verso la parte lesa a tutt' i danni, spese, ed interesse, che per mancanza d'adempimento di quanto si è prescritto in questo Capo talvolta avranno cagionato.
- 6. XLVIII. The Utti gli atti de' pubblici Notari, paffati anni dieci, per migliore cuftodia devono effere pofti e confervati nell'archivio pubblico; ma in loro vivenza l'Archiviario non potrà pretendere dritto veruno per le copie, delle quali fi farà l'eftratta, nè farà neceffario di far nota del fuo intervento.
- §. XLIX. S Aranno tenuti i pubblici Notari a trafmettere nota a' Notari o confervatori degl' iftrumenti di cenfi bollali, o di altro debito, qualora in atti loro feguirà l' eftinzione de' detti cenfi bollari od altri debiti, fotto pena d'once dieci a prò del Fifco.
- **9.** L. **P** ER dritto di tali note tratterà quello che è folito pagarfi.
- 9. LI. II Notari, o confervatori che riceveranno le predette note, dovranno nel margine degl' istrumenti fare il Vide, calendando la nota, fotto pena d'once dieci a prò del Fifco.
- 6. LII. IN ON potranno efigere dritto maggiore delle taffe, fotto pena d'once dieci, da pagarfi al Fifco, olre all'obbligo di reftituzione dell'efatto di più alla parte: e dovranno

De' Notari pubb., e Stipulanti. 77

vranno notare nel margine la fomma pagata, e dando copia, il giorno della fua estratta, e nel registro fare nota della data copia, se per intero, o di qualche capitolo, e di quale.

CAPO XLII.

DELL' OFFICIO DELL' INSINUAZIONI.



L Notaro diputato all' officio delle Infinuazioni dovrà ricevere in ogni mefe da' Notari di quefto Dominio tutte le note degl'istrumenti d'alienazioni, vendite, cenfi a forma di bolla, permute, ed altre qualtifieno traslazioni di dominio, donazioni tra vivi, ed a causa di morte, dotazioni, fondazioni,

maggiorafchi, primogeniture, e fedecommessi per via di contratti, od ultime volontà e codicilli, o in altra forma, che in quel mese fi faranno per gli atti loro stipulati e fatti.

- §. II. <u>E</u> infinuazioni non fi potranno fare, fe non fe nell'officio del Notaro diputato: ma fe fi agirà di donazioni, fi potranno fare nell'officio della Università, purchè fi mandi copia al Diputato in conformità del prescritto sulle donazioni nel Lib. III. Cap. VII. §. 33.
- 5. III. S Aranno tenuti tutt' i Notari, nel termine di giorni otto al più, da contarfi dopo fpirato il mefe della ftipulazione, a trafinettere e confegnare tali note al Diputato, fotto pena d'once venti a prò del Fifco, e di fofpenfione per un anno dall' efercizio dell'officio Notariale.
- 5. IV. D Ovranno ancora i Notari fotto le steffe pene dare la steffa nota al Collettore della Sifa, riguardo a quegl'i-
- 9. V. CF LI steffi Notari deputati confervatori degli atti de' Notari privati dell' officio Notariale, o defunti, faranno tenuti a dare la steffa nota al Diputato, tra 'l termine di giorni quindici dopo la loro deputazione, riguardo a quelle note, che al Diputato non faranno state confegnate da' Notari privati o defunti.
- 9. VI. S Otto le pene medefime avranno lo fteffo obbligo i Notari dell'ifola del Gozo, nel termine bensì, attefa la lontananza, di giorni dieci per li proprj atti, e di giorni venti per gli atti de' Notari privati o defunti, de' quali faranno confervatori.

78 Libro I. Capo XLIII.

- 5. VII. II L Diputato farà obbligato a ricevere le note, copiarle, e registrarle in quinterni in foglio, e formare ogn' anno uno o più volumi nella stessa maniera, che si pratica da' Notari per li registri.
- 9. VIII. O Onfeguirà per fua mercede grani dieci per ogni nota di contratto, ch' eccede fcudi dieci; e grani cinque per ogni nota, che non eccede la detta fomma: e tale mercede gli fi dovrà pagare da' Notari, ch' avranno ftipulato l' iftrumento, nello fteffo tempo che gli confegneranno le note: e lo fteffo dritto dovranno pagargli per le note degli atti de' Notari privati o dei funti, de' quali faranno confervatori.
- §. IX. D Ovrà formarfi un libro offia registro, legato nelle forme, de' maggioraschi, primogeniture, sedecommessi, e sondazioni, a tenore di quanto s'esprime nel §. 7. Cap. II. del Lib. IV.
- 9. X. D Ovrà lo stefio Diputato, a misura ch'andrà copiando, o registrando tali note, formare un indice alfabetico così de nomi, come de' cognomi delle persone, che troverà in qualunque maniera obbligate, de' dotanti, donanti, de' fondatori, e di coloro che avranno eretto maggioraschi, primogeniture, o imposto fedecommessi, sotto le pene suddette.
- §. XI. S Arà tenuto pure, a richiefta delle parti, copiare e regiftrare in margine delle obbligazioni le note de' pagamenti, eftinzioni, ed altro col dritto d' un carlino per ogni nota.

CAPO XLIII.

DEGLI ARCHIVJ ED ARCHIVIARJ.



Utt' i proceffi, ed altri atti criminali fi devono confervare, terminati che faranno, negli archivj deftinati per gli atti criminali: ed i maeftri Notari de' tribunali faranno perciò tenuti ad invigilare fugli attuarj criminali, e fcrivani.

§. II. D Ovranno pure i maestri Notari de' tribunali, terminati che faranno i processi civili, fare loro confegna nel termine d'anni due all'Archiviario, il quale sarà obbligato a conservarli nel pubblico archivio a tale oggetto destinato.

Degli Archivj, ed Archiviarj. 79

§. III. C LI Archiviarj dovranno infiftere per la confegna de' predetti proceffi, e faranno tenuti a confervarli in archivio in buon ordine, e farne la giuliana.

§. IV. N ON potranno tali proceffi ufcire dall'archivio, fenza Noftro decreto: e fe mai fi farà da Noi accordata la licenza, dovranno invigilare ed infiftere per la loro reftituzione, da farfi tra giorni otto, e non più.

§. V. O Ttenuta la fuddetta licenza, dovranno efigere l'incarico di quello, a cui i proceffi faranno confegnati colla giornata della confegna fatta: e non potranno fare la confegna a perfone efenti dalla Noftra giurifdizione.

§. VI. Quante volte adoprate le debite diligenze non feguirà (fpirati i giorni otto) la reftituzione de' proceffi, confegnati in forza del Nostro decreto; dovranno a Noi fare ricorfo, ricercandone le opportune provvidenze.

§. VII. S Aranno obbligati a fare la vifita de' proceffi confegnati in feguito del Nostro decreto, e farli riportare, con adempire, in difetto di loro restituzione, quanto si prescrive nel §. preced.

§. VIII. N E' rifpettivi pubblici archivj fi dovranno confegnare, e confervare tutti gli atti, registri, e scritture, che fi troveranno appresso i Notari defunti: siccome anche i testamenti solenni e codicilli, rimasti presso a' Notari viventi dopo morte del testatore.

§. IX. S Aranno tenuti gli eredi, o quei appreffo di cui i fuddetti atti, registri, e scritture fi troveranno, seguita appena la morte de' Notari pubblici, a riportarli in archivio; e l'Archiviario dovrà a tale oggetto invigilare, e fare a Noi, in caso di rifiuto ed in qualunque altro, gli opportuni ricorsi.

 X. Qualunque Archiviario, trovando mancanze negli atti, regiftri, e fcritture confegnate in archivio; farà tenuto a fare fenza perdita di tempo a Noi ricorfo per le opportune provvidenze.

§. XI. II Nvigilerà ad oggetto che i Notari fatti padroni o confervatori degli atti, registri, e scritture de' Notari defunti, li tengano in armadj ben confervati, ed in buon ordine.

§. XII.

80 L.I.C. XLIII. degli Archivjecc.

- §. XII. II N ciaschedun armadio fi faranno due differenti chiavi con diverso gioco, in modo che una chiave sola non possa aprirlo: e l'una di dette chiavi fi tratterrà dall'Archiviario, e l'altra dal padrone o conservatore, acciocchè non se ne possa fare veruna copia senza loro scienza.
- §. XIII. II padroni o confervatori in faccia dell'armadio dovranno tenere fiffata una tabella col nome e cognome del Notaro defunto, e con indicarvi gli anni, in cui avrà incominciato e terminato d'atteggiare.
- §. XIV. T' Archiviario farà pure tenuto a formare e tenere fiffa in archivio una tabella col nome e cognome de' Notari defunti, e degli anni che incominciarono ad atteggiare, e della loro morte.
- §. XV. Utti gli Archiviarj, eccettuati i giorni di domenica ed altri feftivi, dovranno portarfi in archivio con fermarfi di mattino dall'ore fette fino alle dieci, e dopo mezzodi dall' ore due fino alle quattro.
- §. XVI. II Maestri d'atti del supremo Magistrato di Giustizia faranno tenuti ad osfervare quanto di sopra si è disposto per li maestri Notari degli altri tribunali.
- §. XVII. MI Ancando i maestri Notari de' tribunali, i maestri d'atti del supremo Magistrato, e gli Archiviarj, in parte od in tutto, a quanto si è ordinato ne' precedenti §§. di questo Capo faranno privati dell'impiego.

Amuso tonui gil credi, o quel opprelle di cui

pena la morre de Notari ministici f a risomenti in prohivios, e P m.

X of U hungut Archiviario, trovanda mantanar negli atdi, re-

XL T Designers ad arguitto che i Noteri Lai matroni e confer-

ation of

siuto ed in gaunagas aluro, pil apearini riverno

li centronavia acrossit ben confervali, ad an baan ordina.


LIBRO

b. 2 demi mis regilto, e fantnue fi moveravas, fencira en-

DE' GIUDIZI.

CAPO PRIMO

DELLA PROCEDURA GIUDIZIALE NELLE CAUSE CRIMINALI, E MISTE.



E' delitti pubblici folamente fi proceda ex officio, e ne' privati alle istanze della parte lesa: e se questa non comparirà, o desserà dalle fatte istanze, o farà rinunzia d' ogni diritto, che le spetta; non si potrà ne' privati delitti procedere, o continuare la pro-

18

cedura contro al reo.

- II. D Elitti pubblici, per li quali fi potrà procedere ex officio, s'intendano quelli di lefa Maestà, assafinj, omicidj, e tutt' altri, che feriscono la pubblica interna sicurezza e tranquillità.
- §. III. IP ER li furti, quante volte i dirubati riveleranno, dovrà il Fisco procedere.
- §. IV. S I proceda in tutte le caufe criminali o miste sommamariamente fine figura iudicii, rifervati gli articoli pregiudiziali in fine caussae, accordandosi bensì a' rei le convenienti difese.
- §. V. I N tutte le contravvenzioni foggette a pena pecuniaria fi proceda per auditam, non eccedendo tale pena la fomma di fcudi cinquanta. Lo fteffo s'offervi in altri delitti, ne' quali avrà luogo la detta pena pecuniaria fino a fcudi cinquanta. Si dovrà per altro fentire l'Avvocato de' Poveri, o altro che a vifta chiamerà il reo per fua difefa.
- §. VI. L A compilazione de' proceffi, e la procedura in materie criminali in tutt' i tribunali del Principato, comprefo quello del fupremo Magistrato di Giustizia, dovrà esfere quella medesima, che fin- ora si è praticata, a riferva de' casi eccettuati in questa nuova Compilazione.
- 5. VII. IP ER ogni delitto fi fabbrichi un fol processo : e volendo l'accusato riaccusare, fia inteso, e fi proceda contestualmente L alla

8 2 L. II. C. I. della Procedura Giudiz.

alla compilazione del proceffo, tanto riguardo all'accufa, come alla riaccufa.

- §. VIII. TE querele, la deposizione de' testimoni, ed altri atti opportuni contro a' rei si ricevano in fcriptis, e si faccia l'incartamento ossia informativo nella solita forma.
- §. IX. The Utte le querele, domande, ed interrogazioni, che fi faranno al querelante, al reo, ed a' testimoni, fi ferivano per intero e fenza abbreviature di forta alcuna.
- 9. X. IP Arà fpeziale attenzione il Giudice Criminale al detto dell' offefo, e lo farà ftendere in prefenza dello fteffo querelante con precifione, e con tutte le circoftanze dirette a metterlo in chiaro.
- §. XI. N ON fi potrà fare istanza da' rei per la nota de' nomi e cognomi de' testimonj, ma dopo il loro esame fi dovrà in ogni caso fare il confronto col reo.
- §. XII. N E' delitti d'omicidio, veleno, e ferite di qualifia altra fpecie, fi dovrà fare da' profeffori, Medico e Chirurgo, chiamati nell'acceffo, diffinta relazione, e verificazione del corpo del delitto collo fparo (bifognando) de' cadaveri, e con altre offervazioni neceffarie ed adattate.
- §. XIII. D Ovranno i predetti Professori, trattandosi di ferite mortali, dopo la prima relazione fatta in tribunale, nel corso della cura portarsi per riconoscere lo stato del ferito, e dare subito conto al tribunale, di quanto rileveranno, con precisione e chiarezza.
- §. XIV. D AL Giudice del tribunale, a cui apparterrà la cognizione del delitto, ed in cui s'andrà compilando il proceffo, fi dovranno nel corfo della cura mandare uno o più profeffori Medici e Chirurghi dei più anziani del fagro Ofpedale per vifitare il ferito, lo stato in cui fi trova, esaminare le ferite, e la cura che fi anderà facendo: e daranno del tutto distinto ragguaglio con farne relazione in iscritto.

§. XV. Derendo allo ftile e confuetudine ab immemorabili offervata, non fi ricevano ne' tribunali del Principato querele di perfone non foggette alla giurifdizione ordinaria, pria che daranno idonea ficurtà di perfona non efente, di rifondere in

nelle cause Criminali, e Miste. 83

cafo di foccombenza tutt'i danni, fpefe, ed intereffi, che l'accufato talvolta patirebbe.

5. XVI. N E' delitti di fatto permanente farà precifo obbligo de' miniftri di quel tribunale, nel di cui diftretto il delitto fi farà commesso, di fare subito l'accesso e verificare, quanto occorrerà per mettere in chiaro il delitto medesimo.

- §. XVII. N ON permetteranno il fotterramento de' cadaveri, pria che fi farà la loro ricognizione nelle debite forme; e perciò fe ne dovranno dare da chi fpetta gli ordini opportuni.
- §. XVIII. D Ovranno pure a tal fine prendere in ifcritto, e fenza perdita di tempo, le più efatte, convenienti, e veridiche informazioni, e praticare co' dovuti riguardi tutte le poffibili diligenze, ancorchè la cognizione della caufa poteffe fpettare ad altro tribunale per riguardo della perfona del delinquente, o per qualfifia altro motivo.
- S XIX. D Ovranno in tutt' i delitti prevenire colla carcerazione de' rei o nelle pubbliche carceri, o in altra maniera, baftando il fofpetto fondato di reità: e con altri mezzi i più adattati al cafo dovranno togliere qualfifia fcampo, afilo, o fuga, ed ogni controverfia di competenza di foro. La ftefla cautela di prevenzione dovrà effere anche praticata riguardo a' beni degli fteffi rei.
- §. XX. Ontro a' duellanti, così provocanti come accettanti, e contro a' loro compagni, aufiliatori, fautori, e confultori fi proceda, abbreviati i termini: e la steffa procedura si dovrà offervare, ancorchè il duello non sosse seguito, purchè i duellanti, loro compagni, aufiliatori, fautori, e confultori si fossero portati al luogo del duello.
- §. XXI. Ontra de' rei affenti, fuggitivi, o contumaci fi proceda per via di forgiudicazione, purchè il delitto poteffe meritare pena di morte.
- XXII. S E però il delitto potrà meritare altra pena corporale, fi proceda iuris ordine fervato fino alla fentenza diffinitiva.

9. XXIII. C Ontro a' delinquenti ne' cafi eccettuati dalle Coffituzioni Pontificie riguardo l'afilo, fi proceda offervato il loro tenore, e fi dovranno efeguire nella maniera in effe prefcritta, ed in particolare nella Coffituzione del Sommo Re-L 2 gnante

84 L. II.C. I. della Procedura Giudiz.

gnante Pontefice PIO VI., che incomincia Ea semper fuit Romanae Ecclesiae.

- 5. XXIV. The A compilazione de' proceffi criminali fi dovrà fare col-
- §. XXV. S Arà permeffa a' Giudici, ed a' Configlieri del fupremo Magiftrato, alle iftanze del Fifco o delle parti intereffate, l'impinguazione delle prove, ancorchè fi foffero fatti degli atti in oppofto: e ciò tanto nell' offenfivo, che nel difenfivo.
- §. XXVI. P ER li tempi d'avvenire fiano abolite le torture, e qualfifiano tormenti : ed i Giudici e Configlieri do-vranno, a tenore delle prefenti Coftituzioni, ed in loro difetto, fecondo quello che fi preferive dalle Leggi Comuni, diffinire le caufe criminali contra i delinquenti. e loro complici, colle prove che rifulteranno dall'efame de'rei, de'complici, e de' teftimonj, e che per via d'altri più adattati e convenienti mezzi fi potranno avere.
- 9. XXVII. S E però fi tratterà di delitti di lefa Maestà, parricidj, affaffinj, ed altri, ne' quali farà interessata la pubblica tranquillità e sicurezza, essendo già confesso o convinto il reo; per venire in cognizione de' complici, qualora vi concorrerà fodo motivo di credere che ve ne sieno stati, i Giudici potranno fervirti del mezzo delle torture.
- §. XXVIII. D Ovranno però in tali cafi radunarfi nel tribunale del fupremo Magiftrato di Giuftizia, e difcufio il tutto, con maturità decretare le torture, qualora vi concorrerà il voto della maggior parte.
- §. XXIX. I A parità de' voti intorno alle torture formerà il decreto per la fua efclutione, ed a prò del reo.
- §. XXX. D in ogni cafo che per lo concorfo della maggior parte de' votanti farà decretata la tortura, e non fe ne farà reclamato dal reo; non fi potrà mettere in efecuzione tale decreto, prima di rendere Noi informati.
- 9. XXXI. De dovranno anche in tale propofito averfi in confiderazione la qualità de'rei, la loro robuftezza o debolezza, e tutt' altro, che conduce a conofcere la verità di quello che fi ricerca, e vi può concorrere per credere quello che direbbero.

20003

§. XXXII.

nelle cause Criminali, e Miste. 85

- §. XXXII. II N verun cafo fi potrà decretare contro a' rei la tortura, non intefi prima nelle loro difefe.
- S. XXXIII. N É' delitti, ne' quali avrà luogo la pena di morte; o di galera a vita, fe il reo ricuferà di rifpondere alle interrogazioni del Giudice, o fi fingerà pazzo; in difetto di prove legittime e fufficienti, dovrà effere avvertito, che dia adequate rifpofte, minacciandolo, in cafo che nol farà, d' averlo per confeffo e convinto, e che fe ne avrà quel riguardo che la ragione richiederà.
- S. XXXIV. TA fe il delitto non meriterà pena di morte, o di galera a vita; ricufando il reo di rifpondere, fi dovrà minacciare della pena d'averfi il delitto per confessato, e dovrà averfi per tale.
- §. XXXV. N E' cafi efpreffi ne' due §§. preced. 33. e 34. fi dovrà al reo replicare l'interrogazione colle divifate minacce in altro diverfo giorno.
- §. XXXVI. S E però il reo ricuferà di rifponde, allegando l'incompetenza del tribunale, e farà iftanza per effere rimeffo al fuo competente tribunale; allora dovrà reftare fofpefa l'ulteriore procedura per fino che farà decifo da chi fpetta l'articolo della competenza od incompetenza del tribunale.
- §. XXXVII. S E dopo fatto il decreto per lo tormento della corda, fi troverà il reo a giudizio de' periti incapace per tale tormento, ma atto per quello del cavalletto; dovrà farfi nuovo decreto per quell' altro tormento, da darfi per ore dodici.
- §. XXXVIII. S I dovranno i rei tenere nelle carceri fegrete prima della tortura, ed il loro Avvocato non potrà parlare con effi e conferire, non effendovi prefente l'Avvocato, o 'l Proccuratore Fifcale.
- §. XXXIX. N ON ardirà l'Avvocato del reo in pregiudizio della verità istruire lo stesso reo: nè l'Avvocato, o'l Proccuratore Fiscale potrà impedire la giusta difesa de' rei.
- S. XL. NON fi potrà decretare la tortura della corda per maggior tempo di un'ora continua; e non farà permesso il dividerla: e resta anche proibito il servirsi d'altro tormento, fuori della corda.

9. XLI.


86 L.II. C.II. delle Sentenze, Appell.,

§. XLI. NON potranno i rei effere fcarcerati colla mallevadoria de fe praefentando, o d'altra specie, qualora vi potrà entrare ed aver luogo la pena corporale.

- §. XLII. D in tutt' i cafi, ne' quali potrà aver luogo tale mallevadoria, non potranno accordarla prima che fiano terminati i coftituti, e compilato a dovere il proceflo informativo, intefo fempre il Fifco, o la parte intereffata.
- §. XLIII. Qualunque carcerato per caufa criminale non potrà effere trattenuto nelle carceri per qualfifia debito civile : e dopo la fua fcarcerazione non potrà effere nuovamente carcerato, fe non dopo fpirate ore ventiquattro, fotto pena di nullità di fua carcerazione.
- §. XLIV. II Giudici medefimi, che procederanno nelle caufe criminali, dovranno conofcere tutte le caufe civili, accefforie e dipendenti dalle stesse caufe criminali, co' loro annessi e connessi.

CAPO SECONDO

DELLE SENTENZE, APPELLAZIONI, RECLAMAZIONI, ED ALTRI RIMEDJ NELLE CAUSE CRIMINALI, E MISTE.



S. M.L.E.

Elle caufe criminali i fatali ad appellandum fieno di tre giorni continui, che decorreranno dal dì ed ora dell'intimazione della fentenza, legittimamente fatta: ed i fatali per introdurre, nelle caufe decife dalla Gran-Corte della Caftellania fiano di giorni dieci, in quelle della Corte Capitaniale di

giorni quindici, e di giorni venti in quelle della Corte Governatoriale del Gozo. Dovranno tali fatali contarfi dal giorno ed ora dell'interposta appellazione.

- §. II. N ON interponendofi l'appellazione dalle predette fentenze, o in mancanza d'introduzione nel prefcritto tempo, le fentenze s' intendano paffate in cofa giudicata.
- §. III. III 'Iftanza dell' Appellazione nelle caufe criminali, anche di findicato, durerà per foli mefi fei folamente, derogando a tutto quello che fi potrà dedurre in opposto.

T FIGUR

Reclam.ecc.nelle cauf.Crim. e Misle.87

- §. IV. G L'isteffi fatali per appellare, e per introdurre avranno luogo nelle cause civili, accessorie e dipendenti dalle cause criminali, co' loro incidenti.
- §. V. **I** E fentenze che fi profferiranno nelle caufe, nelle quali fi procede *per auditam*, s' efeguifcano fubito, trattandofi di pene pecuniarie; ed adempito prima il giudicato, vi avrà luogo foltanto la revifione.
- §. VI. TMI A fe tratterassi di pena corporale, s'ammetta la revifione, fospeso l'adempimento.
- §. VII. IE dovrà anche reftare fospesa l'esecuzione in quanto alle pene pecuniarie, se il condennato farà notoriamente impotente a soddisfare la pena.
- §. VIII. IF Atto l'adempimento della fentenza profferita per auditam circa alla pena pecuniaria, dovrà reftare il danaro in banco, in cafo di riclamo o revisione, fino che farà terminato tale giudizio di reclamazione o revisione.
- 5. IX. D A' decreti ritrattabili potrà avere luogo il folo rimedio della reftituzione in integrum per una volta all' Avvocato ed al Proccuratore Fifcale, od al reo.
- §. X. D Alle fuddette fentenze profferite dal fupremo Magistrato di Giustizia avrà luogo la reclamazione, parito tamen prius iudicato, trattandoti di pene pecuniarie; e sospesa l'esecuzione, qualora la pena farà corporale.
- §. XI. D AL decreto di tortura non avrà luogo l'appellazione, ma s'ammetta foltanto la reclamazione, da farfi nel termine d'ore ventiquattro, che decorrerà dalla fua intimazione fatta al reo; e nel giorno feguente dovrà tale reclamazione effere terminata, fenza che possa contra il lasso del tempo aver luogo al.un rimedio per reclamare.
- §. XII. E due fentenze conformi, profferite nelle caufe criminali, formeranno il giudicato, ancorchè l'una foffe profferita dalla Gran-Corte della Castellania, o dalla Corte Capitaniale, o della Governatoriale, e la seconda dal supremo Magistrato di Giustizia. Ma la decisione in questo supremo Magistrato si dovrà fare col voto di tutt' i Consiglieri delle due aule, e del Pretidente.

§. XIII.

88 L.II.C.III.della Procedura Giudiz.

- §. XIII. IF fe le caufe criminali faranno ftate proposte in prima istanza nello steffo supremo Magistrato, dal decreto o sentenza, da profferirsi col voto di tutt'i Configlieri e del Presidente, s'ammetterà la reclamazione avanti a' medesimi, senza che vi sia luogo agli aggiunti, nel termine prescritto nel §. XI. di qu. Cap.
- S. XIV. IN EL cafo che fi pretenderà nullità, o manifesta ingiustizia delle sentenze profferite nelle cause criminali, fi potrà solamente a Noi far ricorso pel conveniente provvedimento.

CAPO TERZO

DELLA PROCEDURA GIUDIZIALE NELLE CAUSE CIVILI.

5. I.

N tutte le caufe civili fi proceda fommariamente e fenza figura di giudizio, difpentate le ferie (alla riferva de' giorni folenni della Nafcita di Noftro Signore, della fettimana fanta, della Pafqua di Refurrezione, e d'altri giorni feftivi di precetto) e rimeffa la cognizione e decifio-

ne degli articoli non pregiudiziali in fine caussae.

- **5.** II. **N** ON fi ammettano in giudizio perfone per fare atti giudiziarj a nome d'altri, non avendo un fufficiente mandato di proccura, di cui dovià coftare in actis, alla riferva di quelle perfone, alle quali dalle Leggi Comuni s' accorda tale diritto.
- §. III. III Utte le citazioni foftanziali devono effere efeguite perfonalmente ed innanzi a due teftimoni: e quante volte per relazione de' vifconti cofterà a' Giudici, che fi vanno sfuggendo tali citazioni; fi potrà da loro ordinare, che dopo fatta una ricerca fi lafcino in cafa d'abitazione delle perfone, che fi vogliono convenire.
- §. IV. IN Elle caufe efecutive non ha luogo la domanda per la mallevadoria delle spese; e dandosi, non s' intenda alterata la natura della causa.
- §. V. S I dovrà ammettere nelle anzidette caufe efecutive (ancorché fi trattaffe d' iftrumento munito col patto de non opponendo) la fola fubizione, fe i capitoli faranno così rilevanti, che colla prova nafcente dalla confeffione del contenuto in effi, rimarrebbe neceffariamente abbattuta la forza dell' iftrumento, o in altra maniera ceffata l' obbligazione.

nelle cause civili.

9. VI. **S'** accorda a' Giudici la facoltà di difpenfare contra il rigore del patto *de non opponendo*; fe le prove dedotte fono valevoli ad abbattere e far ceffare la forza dell'obbligazione contenuta nel pubblico iftrumento, in cui il detto patto fi trova apposto: e trattandosi di prove che ricercano ulteriore indagine, come testimonj, in tal caso dovrà precedere l'adempimento.

5. VII. **Eccezione della compenfazione con credito certo nel**la foftanza e liquido nella quantità fi ammetta contro un iftrumento, benchè munito col patto *de non opponendo*. Lo fteffo fi dovrà offervare, trattandofi di nullità patente, e d'ogni altra eccezione, che fnerva ed abbatte la forza dell'iftrumento, o dell' obbligazione.

5. VIII. T' Istanza delle cause esecutive, derivanti da pubblici istrumenti, durerà per due soli mesi nell'articolo rejettivo, e per altri mesi due nell'oppositorio; e perirà in ambidue i casi all'opponente.

- 5. IX. IN Elle caufe efecutive folamente dopo il laffo d'ore ventiquattro, da decorrere dal giorno della intimazione della fentenza, fi potrà rilafciare il mandato efecutivo, quantunque vi fia iftrumento munito colla via efecutiva: ed altrimenti facendofi, il mandato efecutivo farà nullo; e la parte, ed in fuffidio gli Avvocati, i Proccuratori e Curiali matricolati prima, e poi i Giudici faranno tenuti al rifarcimento di tutt' i danni, fpefe, ed intereffe.
- 5. X. N ON fi potranno rilafciare mandati efecutivi, quante volte non vi farà un istrumeuto pubblico di debito, oppure altro documento, che feco porta la via efecutiva, fotto pena di nullità, e di rifezione di danni, spese, ed interesse, in conformità del prescritto nel §. preced.
- 5. XI. R Esta perciò vietata la rilassione d'un mandato esecutivo in vigor di semplice termine, ovvero di citazione, non ostante la contumacia della parte: ma in tali casi fi dovrà procedere avanti, con sare le prove, e riportare dal Giudice la sentenza; in esecuzione della quale si potrà rilasciare il mandato suddetto, perseverando la parte nella sua contumacia, e non interponendone l'appello: salvo nondimeno il diritto per essere inteso ex integro, ristate le spese contumaciali.
- 9. XII. N ON potrà però, volendofi opporre in pendenza del giudizio, effere intefo, fe non pagherà le spese contumaciali fin allora fatte. M §. XIII.

90 L.II.C III. della Procedura Giudiz.

- §. XIII. T A via efecutiva, nascente da pubblico istrumento, cefferà, spirato il decennio, da contarsi dal giorno, in cui si aveva diritto di agire: ed in tale caso si dovrà procedere per viam cedulae condemnatoriae.
- §. XIV. S E però il decennio farà interrotto con qualche pagamento fatto, ovvero con qualche istanza giudiziale; in tale cafo il decennio decorrerà dal giorno della feguita interruzione.
- §. XV. D Opo l'anno non fi potrà procedere efecutivamente per l'adempimento della fentenza; ma fi dovrà agire ordinario modo per tale adempimento.
- §. XVI. S Intenda additto il pegno dopo avuta la sua possessione.
- §. XVII. The A difpofizione dell' Auth. Hoc nifi debitor C. de Solutionibus non avrà luogo, qualora tratteraffi di debiti iftrumentarj, muniti colle folite rinuncie.
- §. XVIII. Q Ualunque mandato efecutivo dovrà effere fottofcritto da Avvocato ; e fino alla fomma di once cinque bafterà che fia fottofcritto da Proccuratore o Curiale matricolato.
- §. XIX. III Utte le oppofizioni contra de' mandati efecutivi, termini, e precetti penali, devono effere notificati alla parte; altrimenti farà a questa permesso di passare avanti, come se le opposizioni non vi fossero, e non ostante che si trovasse sugli atti l'exstat opposizio.
- §. XX. R Ilafciandofi mandati efecutivi, in vigor di pubblico iffrumento, che tiene la via efecutiva, prima d'efeguirfi contro alla perfona del debitore, deve precedere l'oftendatur per tres dies : farà però permeffo a' Giudici di farli fubito efeguire, quante volte cofterà loro, che il creditore poffa effere delufo colla fuga o ritiro del debitore.
- **5.** XXI. **P** ER debiti civili non poffono carcerarfi i debitori dal di 15. Dicembre inclufivamente fino all'Epifania, dal giovedì graffo fino al mercoledì delle Ceneri anche inclufivamente, e dal fabato dopo la quarta domenica di quadragefima fino alla domenica *in albis*.
- §. XXII. N ON farà permeffo fino alla fomma di fcudi cinquanta carcerare i debitori, nè efeguire mandati efecutivi fulle robe ufuali e fuppellettili di cafa.

nelle cause civili. 91

5. XXIII. IP ER debiti civili non fi potrà prendere carcerato il debitore dalla cafa di fua abitazione, o dalla bottega, in cui eferciterà la fua arte o meltiere.

§. XXIV. IP ER debiti civili refta vietato a' creditori d' efperire i loro diritti ed azioni fugli ftigli d'agricoltura e bovi d'arare, fugli ftigli delle altre arti e meftieri, fulle librerie de' Giudici e degli Avvocati, fu' regifiri de' pubblici Notari, fu' cavalli o cavalle deftinate pel fervizio militare.

- §. XXV. N ON avendo però altro il debitore, da cui i creditori potranno effere foddisfatti, fe non le già eccettuate cofe; fi dovrà a Noi fare ricorfo pel conveniente provvedimento.
- §. XXVI. S E il debitore indicherà beni mobili, ovvero flabili, od altro che fi riconofca dal Giudice effere in realtà fufficiente a poterfene il creditore prontamente foddisfare; dovrà reft re immune dalle moleftie perfonali, non oftante qualunque rinuncia o patto in oppofto.
- §. XXVII. P ER debiti civili, eziandio istrumentari, non potranno estere perfonalmente molestati i foldati, marinari, e qualfisieno perfone che sono al soldo della Nostra Sagra Religione; quante v lte i debiti saranno stati contratti, dopo che furono ascritti in servigio della Sagra Religione.
- XXVIII. S IA intefo il debitore carcerato nelle fue eccezioni contra un istrumento pubblico, munito col patto de non opponendo, e con tutt'altre rinuncie.
- 9. XXIX. A L povero debitore carcerato farà tenuto il creditore fomminifirare fubito gli alimenti da taflarfi dal Giudice, avuto riguardo alla qualità delle perfone: e mancando il creditore anche per un folo giorno di fomminifirare tali alimenti, il Giudice farà fcarcerare il debitore fotto la giuratoria cauzione de folvendo, cum pervenerit ad pinguiorem fortunam.

9. XXX. D Ovranno però i Giudici badare, fe il debitore carcerato può nelle carceri fare qualche lavoro, e con quello procacciarfi il vitto; nel quale cafo obbligherà il debitore a lavorare, ed a mifura de' lavori efimerà il creditore dalla prestazione degli alimenti, in tutto ovvero in parte.

M 2

6. XXXI.

92 L.II.C.III.della Procedura Giudiz.

- §. XXXI. Rovandofi un debitore carcerato per delitto, non potrà trattenerfi nelle carceri per debiti civili, e fi dovrà offervare quanto fi è prescritto nel §. 44. del Cap. I. di questo Lib. II.
- §. XXXII. P ER debiti di capitali ad formam Bullae, e loro intereffi non potranno effere moleftati in perfona i fittajuoli, enfiteuti, o detentori de' beni fpecialmente ipotecati; ma tali perfone faranno tenute a rilafciare fubito i beni fpecialmente obbligati, da loro detenuti.
- §. XXXIII. P ER agire efecutivamente fulli beni ipotecati a' cenfi bollali, poffeduti da terze perfone, dovrà precedere la prova degli estremi, la quale basterà, che fia fatta incitata parte; ma avrà il suo vigore per un solo mese, il quale scorso, si dovrà rinnovare : altrimenti tutto ciò che si farà, sarà nullo.

NO TON

- §. XXXIV. W Elle aggiudicazioni de' beni ftabili, de' femoventi, de' mobili o delle merci di valore, interposta la cedola di primo decreto, se ne dovrà fare con citazione del debitore la stima da' periti che il Giudice ex officio eleggerà, non ostante il patto ad discursum : la quale stima si dovrà fare, ad oggetto che lo stesso Giudice resti informato del loro valore, e possa regolarsi nella liberazione, avendo sempre riguardo al minore possibile discapito del debitore.
- §. XXXV. The E tre fubafte de' pegni fi facciano in tre giorni feparati e d'udienza, dalle ore nove alle dieci di mattina; e fi affiggano prima, quanto a' mobili e femoventi di valore eccedente la fomma di fcudi cinquanta, i cartelli ne' luoghi pubblici e confueti; ne' quali cartelli s' efprimerà il giorno e l' ora della vendita da farfi: e lo fteffo fi dovrà offervare circa agli ftabili con affiggere ne' detti luoghi il bando, indicandovi il giorno e l' ora della fubafta, e che dovrà feguire la loro liberazione.
- §. XXXVI. D Opo le tre obblazioni, che in tre giorni diftinti della fubafta degli ftabili fi faranno fatte, e che dovranno effere diftintamente notate, dovrà feguire la liberazione, aggiudicazione, o vendita loro a prò del maggior offerente: e fi deverrà, in feguito della nota di liberazione e vendita, alla cedola del fecondo decreto in favore del maggior offerente compratore, fia lo fteffo creditore ovvero un terzo; baftando tuttavia, in mancanza di tale cedola di fecondo decreto, la fola nota della liberazione colle tre precedenti obblazioni, unita colla

nelle cause civili.

93

colla cedola di deposito e mandato di possessi con fua efecuzione per la validità della liberazione, aggiudicazione, o vendita.

§. XXXVII. S E l'ultimo giorno della quindena cadrà in un giorno festivo o feriale, la liberazione dello stabile fi farà nel primo giorno giuridico, che immediatamente seguirà, nella stessa ora contenuta nel bando o nella citazione; pel quale giorno fi dovrà fare la nota opportuna.

- §. XXXVIII. S' Accorda a' Giudici la facoltà di prorogare, e differire per altro giorno la liberazione, aggiudicazione, o vendita degli ftabili; quantevolte fi potranno fperare maggiori obblazioni, ed il prezzo offerto, avuto riguardo alla ftima fatta, ne fia molto inferiore, dovendo fempre badare al minor danno del debitore.
- §. XXXIX. S E il compratore farà un terzo, e non il creditore, farà tenuto a fare il deposito del prezzo subito ed immediatamente alla liberazione e vendita, ovvero contestualmente colla cedola del secondo decreto.
- §. XL. I O stesso si dovrà offervare dal creditore, in favore di cui farà seguita la liberazione, aggiudicazione, o vendita; quantevolte l'offerta del prezzo non si farà fatta animo compensandi col suo vero credito e colle spese.
- §. XLI. NON fi potrà fpedire il mandato di poffeffo a favore del compratore, fia lo fteffo creditore od un terzo, prima che farà depofitato o compenfato il prezzo, in conformità del prefcritto di fopra; altrimenti tale mandato farà nullo.
- §. XLII. P Rima di spedirfi tale mandato di possesso, qualora si tratterà di compensazione fatta dal creditore; il Giudice dovrà esaminare sommariamente il credito compensato col prezzo: e non trovandolo giustificato, si dovrà astenere dalla spedizione del mandato per giorni quattro: e se in questo termine non si es biranno le necessarie giustificazioni, dovrà ordinare la nuova subasta a conto e danno del creditore; oppure del compratore, quante volte non avrà fatto il deposito del prezzo.
- 9. XLIII. D Ovrà il Giudice nella quindena, e dopo, ed avanti alla liberazione far precedere la citazione del debitore per intervenire nel giorno ed ora, in cui dovrà farfi tale liberazione; e far praticare tutte le poffibili diligenze, a norma del conte-

94 L.II.C.III. della Procedura Giudiz.

contenuto ne' §§. 36. e 37. del presen. Cap. per trovarsi compratori e prezzi convenienti di quegli stabili, che devono liberarsi.

- S. XLIV. S Arà anche tenuto il Ciudice, fe dopo ufate le pofi bili diligenze non vi faranno perfone che avranno offerto giufto e corveniente prezzo, fare la liberazione al maggior offerente; con quefto che dovrà avere l'effetto fuo, fe tra giorni quindici non compariranno altri maggiori obblatori.
- §. XLV. D Opo fatte le prescritte diligenze, e la liberazione nella divisata maniera, e spirato l'anzidetto termine di giorni quindici, non avranno più luogo ulteriori obblazioni.
- §. XLVI. MI A nelle fubafte volontarie, feguita che farà la liberazione, non fi potranno ammettere altre obblazioni, quantunque fi trattaffe di perfone privilegiate.
- §. XLVII. N Iffun compratore potrà acquiftare il dominio della cofa comprata, prima del deposito del prezzo: e per tale deposito potrà effere ricercato colla mano Regia da chiunque avrà interesse, riservato sempre al creditore il diritto di compenfarlo col suo vero credito, quante volte avrà fatte le obblazioni animo compensandi.
- S. XLVIII. S E faranno stati portati più stabili del debitore per effere aggiudicati o venduti in subasta; dovià il Giudice venire alla liberazione di quegli stabili, la quale sarà per riuscire meno dannosa allo stesso debitore, purchè il prezzo sia sufficiente per soddissare il creditore.
- §. XLIX. Utte le fubaste volontarie fi dovranno fare nella Gran-Corte della Castellania.
- §. L. I quadrimeftre ad redimendum così in favore del debitore, come d'altri, a'quali può fpettare, abbia luogo anche nelle vendite di ftabili, che fi faranno in pubblica fubafta; quantevolte di tale fubafta quei, a' cui può appartenere, non faranno ftati citati.
- §. LI. TE tale quadrimestre decorrerà al debitore, ed a qualunque altro, a cui spetterà, dal giorno del possesso preso dal compratore.
- § LII. Utt' i capitali, ed altri pefi accollati nell'aggiudicazione dovranno effere calcolati nel prezzo, in efclufione della letione.

nelle cause civili. 95

§. LIII. S' Arà Giudice competente della nullità dell' aggiudicazione quello stesso Giudice, avanti al quale farà seguita : e però tale nullità avanti a lui dovrà proporsi, non ostante che il compratore fosse d'altro foro.

STRUE .

- **5** LIV. If Atta la vendita degli stabili in pubblica subasta, avrà luogo il *ius offerendi* a prò de' creditori posteriori non citati nella vendita, qualora la liberazione degli stabili seguirà a prò de' creditori anteriori ; ma non già se farà stata fatta ad un terzo. Ne' casi poi, in cui avrà luogo tale *ius offerendi* potrà il creditore posteriore esperirlo nel termine solamente d' un anno, che indistintamente correrà dal giorno, in cui spireranno i fatali ad redimendum.
- **5.** LV. N Elle caufe ordinarie tutte le eccezioni dilatorie, e d'incompetenza di Giudice, di lite pendente in altro tribunale, di compromeffo fatto o da farfi, di cofa giudicata e lite terminata, di tranfazione, di legittimazione di perfona, e fimili, devono effere proposte prima della contestazione di lite: e tali eccezioni, o tutt'altri articoli pregiudiziali, che cadranno in disputa, fi dovranno decidere avanti, e non unitamente col merito della caufa: degli articoli poi non pregiudiziali fi dovrà rifervare la decifione in fine cauffae.
- **§. LVI. I** E fubizioni devono effere chiare, e fatte con parole precife, affirmative o negative, e non già con quelle negat narrata, prout narrantur; e trattandofi di fatto proprio per verbum credo.
- 9. LVII. S E fi farà la domanda, che la fubizione debba feguire in mani del Giudice; quefti effendo impedito non potrà commetterla ad altri fenza intefa e confenfo delle parti: e la commeffione dovrà fempre effere fatta ad un Avvocato dei più anziani ed accreditati.
- S. LVIII. D Opo le tre citazioni a fubire, reftando la parte contumace, s' interponga la cedola iniunctoria colla comminazione, che fpirato il termine di giorni due, s' avrà per confeffata la materia contenuta ne' capitoli in pregiudizio della parte contumace.
- 9. LIX. S Pirati i 'fuddetti giorni due, perfeverando la parte nella fua contumacia, s' interponga fubito la cedola purificatoria, fenza che vi fia bifogno di decreto, o d' altra folennità: potrà bensì la parte contumace refectis expensis, e nel termine

96 L.II.C.III.della Procedura Giudiz.

mine d'ore ventiquattro utili purgare in tale guifa la fua contumacia; ma fpirato tale termine d'ore ventiquattro, non potrà più fubire, ancorchè volesse pagare le spese contumaciali, se non allegherà qualche motivo sufficiente per non potersi dire a tutto rigore contumace.

- §. LX. Efame de' teftimoni, fatto fenza interrogatorj, e nullo, quante volte vi farà la protesta della parte di voler dare gl' interrogatorj.
- §. LXI. S E però non oftante tale protefta mancherà di prefentarli nel termine, che a tale fine gli fi dovrà prefiggere; in tale cafo l'efame farà valido; e folamente pagate le spese fi permette, cessando ogni sospetto di subornazione, il nuovo esame tra giorni otto, da contarsi dal di che sarà stato terminato l'esame fatto senza interrogatorj.
- LXII. S Empre che il Giudice vorrà efaminare i testimonj, non vi farà luogo per tale esame all'elezione degl'interpreti.
- 9. LXIII. S E però il Giudice non vorrà, o non potrà fare tale efame; non potrà commetterlo ad altri fenza intefa e confenfo delle parti: farà anzi permeffo alle steffe parti domandare, che fi faccia coll'affistenza degl' interpreti, a spese bensì di chi farà l'istanza per tale affistenza.
- §. LXIV. IN Elle caufe civili le prove con testimonj devono farfi nel termine di giorni quindici, prorogabili ex iusta caussa dal Giudice, o col confenso della parte contraria, per altri quindici giorni.
- §. LXV. S Pedite le lettere monitoriali, fi fofpenda il profeguimento della caufa pel tempo di giorni quindici, prorogabili dal Giudice per altri giorni otto, qualora fi ricercherà tale proroga.
- 5. LXVI. IN pendenza del termine oltremarino per lettere remifforiali, accordate pel regno di Sicilia, fi fofpenda il corfo della caufa per un conveniente termine: ma fe le lettere remifforiali faranno ftate ottenute per altri luoghi fuori del regno di Sicilia, fi fofpenda pure il corfo della caufa per un tempo congruo, avuto riguardo alla diftanza de' luoghi fuddetti, afficurato però il giudizio; altrimenti fi potrà profeguire fino al giudicato, ed alla fua efecuzione colle dovute cautele, pel cafo che faran-

nelle cause civili. 97

§. LXVII. S I fofpenda, qualora s'eccepirà il corfo delle caufe, duranti le ferie del mietere, che incominceranno dal giorno decimo di Maggio, e termineranno a tutto Giugno di quell' istesso anno.

- §. LXVIII. C Oderanno di tali ferie folamente tutti quei che fono agricoltori, lavoratori di campagna, ed addetti in qualifia altra maniera alla coltivazione de' beni ruftici.
- §. LXIX. Imarrà anche fofpefo il profeguimento delle caufe contra tutte quelle perfone che trovandofi addette al fervigio della Sagra Religione fulle galere, navi, e fu altri fuoi armamenti ovvero Noftri, faranno in punto di partenza, e per tutto 'l tempo del viaggio fino a giorni otto dopo il ritorno.
- §. LXX. IN ON fi potrà rilafciare fequestro di sorte alcuna in virtù di lite pendente, se non vi concorra un giusto motivo d'afficurare le pretension i della parte, che infisse per lo fequestro: ed in questo caso dovrà precedere la citazione a vedersi rilasciare il sequestro; quante volte al Giudice non si farà costare, che tale citazione potrà renderlo frustraneo con pregiudizio di colui che insiste per tale sequestro.
- §. LXXI. S E fi farà rilafciato qualche fequeftro in vigor di pubblico iftrumento; trovandofi effinto il debito per fatto proprio, farà tenuto chi lo avrà fatto rilafciare, a tutt' i danni, fpefe, ed intereffi verfo il pretefo debitore; e rifpetto al fatto altrui, provata la fcienza dell'effinzione di effo debito.
- §. LXXII. IF Sfendovi danaro in banco, procedente da depofiti fatti in fequela di fequeftri, che fi faranno rilafciati in vigor di lite pendente, non fi potrà provvedere dal Giudice al preteto creditore, oppure all'ifteffo debitore, o ad altri, anche colla mallev adoria de reportando ad omne fimplex Curiae mandatum, fenza citazione degl' intereffati.
- §. LXXIII. I N pendenza del giudizio di concorfo de' creditori, qualora tale giudizio potrà in breve intervallo di tempo effere terminato, non fi potrà fare provvista alcuna del danaro depositato, eziandio sotto la mallevadoria de reportando ad omne simplex Curiae mandatum: farà perciò il Giudice tenuto a terminare colla

N

pol-

98 L.II.C.III.della Procedura Giudiz.

poffibile celerità la caufa, acciocchè i creditori graduati fieno foddisfatti.

- 5. LXXIV. S E però il giudizio di concorfo non potrà tra lo fpazio di meti fei effere terminato, fi permette al Giudice di provvedere a quei creditori, che in quel tempo appariranno effere i poziori ovvero anteriori, il danaro dopo una fommaria cognizione, fotto la già detta mallevadoria de reportando ad omne fimplex Curiae mandatum : ma in quefto cafo la propina che ne confeguirà, dovrà effere fcemata da quella che gli fpetterà per la fentenza graduatoria. Lo fteffo fi dovrà offervare rifpetto al patrocinio dell' Avvocato. La propina poi della provvifta dovrà effere pagata da quel creditore, a favore di cui fi farà fatta la provvifta, falvo il diritto di ripeterla dall' affe del fuo debitore, qualora così farà di ragione.
- 9. LXXV. N ON fi ammettano oppofizioni di forte alcuna, qualora, profferita la fentenza graduatoria, dovraffi riportare il danaro provvisto colla suddetta mallevadoria in pendenza del giudizio di concorso.
- §. LXXVI. D AL danaro procedente dal prezzo degli ftabili venduti coll'obbligo della mallevadoria in favore del compratore, non fi potrà pagare libere fomma alcuna: ed in quanto alle propine de' Giudici, e degli Avvocati, alle fpefe di fubafta, del concorfo, e di dritti della fcifa, dovrà nel bando efprimerti, che faranno pagate liberamente.
- §. LXXVII. S' Arà tenuto qualunque di foro alieno, o foreffiere a dare la mallevadoria delle fpefe; e nel giudizio di riconvenzione quella de iudicio fisti & iudicatum folvendo, alla riferva del folo cafo di povertà e notoria impotenza.
- §. LXXVIII. Ualora fi tratterà di competenza di foro, non potranno i Giudici deciderla contestualmente col merito, ma dovranno decidere l'articolo folamente, ed in appresso fissa la competenza e compilato a dovere il processo ful merito, venire alla sua decisione.
- **§.** LXXIX. Rattandofi di pretenfioni, che non eccedono gli fcudi cinquanta, i Giudici fenza compilazione di proceffo, intefe le parti ed i teftimonj, ovvero avute altre prove, le decidano per auditam: e dalla fentenza profferita non fi ammetta appellazione fufpenfiva, ma folamente la revifione, a tenore di quanto fi difpone nel Cap. IV. §. 1. di qu. Lib. II.

nelle cause civili. 99

§. LXXX. D Ovranno però i Giudici inserire dopo la sentenza la deposizione de' testimonj, o altre prove, che si saranno fatte, ed a loro esibite, e ridurre in atti le confessioni delle parti, fatte innanzi a loro nella suddetta prima istanza.

§. LXXXI. Quante volte il giudizio petitorio è chiaro, in modo che assorbisca il possessorio; il Giudice contestualmente sarà tenuto a decidere il petitorio e possessorio, non jostente qualsisia protesta delle parti in contrario.

§. LXXXII. IN E'giudizi ne'quali la causa è una, benchè contra più persone di foro diverso, si devrà osservare quello che si è ordinato nel §. 9. Cap. I. Lib. I.: e ne'giudizi di rilevanza, di riconvenzione, e d'altri connessi ed annessi colla causa principale, s'osserverà il disposto nel §. 8. del cit. Cap. I.

9. LXXXIII. N E'giudizi di convenzione e di riconvenzione, benchè di natura diversa, essendo il processo sufficientemente istrutto, il Giudice dovrà terminarli contestualmente, cenza attendere punto le opposizioni e proteste delle parti.

9. LXXXIV. C Hiunque sarà provocato in giudizio in vigor della L. D'ffamari C. de Ingenuis & Manumissis, e della L. Si contendat ff. de fideiussoribus & Mandatoribus, per dedurre le sue pretensioni; dovrà esperirle nel foro competente del provocante, ed il termine a tal oggetto dovrà essere di giorni quindici.

9. LXXXV. NON avranno luogo, nè potranno intavolarsi co^o rimedj delle Leggi accennate nel §. praeced., o con qualunque altro, giudizj preventivi per diritti incerti e dipendente da condizioni affatto incerte.

1. LXXXVI. I L creditore, che otterrà l'immissione in vim utilis Salviani interdicti per soddisfarsi del suo credito da'frutti degli stabili, dovrà ritenere distinto notamento dell'introito e delle spese che farà, colle opportune giustificazioni, da esibirsi a semplice richiesta del debitore, o di altri interessati; salve sempre le ragioni loro per impugnare le partite d'introito e d'esito : ed in mancanza di tale notamento sarà tenuto a fare strette prove de'detti introito ed esito, ed a rilasciare gli stabili, qualora si pretenderà con fondamento, che fu per intero soddisfatto.

S. LXXXVII. NE' giudizi di spoglio, ed in altri privilegiati si proceda colla possibile celerità, ed abbreviati N 3

100 L. II. C. III. della Procedura

i termini, osservato nel resto il prescritto dalle Leggi Comuni .

§. LXXXVIII. In nel giudizio di spoglio de recenti o violento non si ammetta veruna difesa, prima che succeda la reintegrazione dello spogliato.

S. LXXXIX. NE' giudizj ipotecarj avrà luogo l'eccezione della escussione ; quante volte il terzo possessore convenuto esibirà al creditore una distinta nota di beni liberi del debitore, eziandio posseduti da altri, ma con titolo posteriore, da'quali beni potrà essere subito soddisfatto ; ed unitamente farà il deposito di qualche somma a conto delle spese da farsi, coll'offerta di subito depositare ulteriore somma, che sarà per detto fine necessaria.

§ XC. IMI A se i beni dati in nota non saranno liberi, ma intricati ed, inviluppati in litigj; in tali e simili casi l'eccezione della escussione non si dovrà attendere.

§. XCI II Giudici nelle cause d'alimenti, di salari, e d'alimonia di lite procedano sola facti veritate inspecta, e dispensate tutte le ferie, alla riserva solamente di quelle de' giorni festivi di precetto.

§. XCII. O Gni attore assieme colla domanda che farà per via di libello o altrimenti, dovrà assieme esibire i documenti e le carte che l'appoggiano, oppure i capitoli per farne le prove con testimonj.

5. XCIII. ED i rei convenuti contestando la lite dovranno presentare quei documenti, carte, o capitoli che appoggiano le loro eccezioni e la difesa; avvertendo così gli attori, come i rei convenuti, a non prolungare le liti con frivole ed insussistenti pretensioni, ed eccezioni : altrimenti soggiaceranno al pagamento di tutte le spese, danni, ed interessi.

§. XCIV. D Eclinandosi da qualsisia persona privilegiata il foro del Giudice ordinario e competente, dovrà la causa agitarsi nel tribunale della Gran-Corte della Castellania, o nel supremo Magistrato di Giustizia, in conformità del prescritto nel §. 4. Cap. XIX. Lib. I.

§, XCV. Generation de la contraction de la contr

se

Giudiziale nelle cause civili. 101

se contra di loro in virtù di pubblici istrumenti, fatti nell'isola di Malta.

 XCVI. Quante volte però vi sarà espressa l'obbligazione di pagare nella città Valletta, si dovrà osservare la convenzione fatta, a tenor del disposto nel §. 5. Cap. XIX. Lib. I.

5. XCVII. N ON potranno i figli chiamare in giudizio il padre loro o la madre, ed all'incontro; ma saranno tenuti a fare ricorso a Noi, esponendo le loro pretensioni, per averne il permesso, od altro opportuno provvedimento.

§. XCVIII. D stesso si dovrà osservare dal marito e dalla moglie per le differenze, che tra loro saranno insorte.

erranno, nandimidao thir ane

Fall 35() #

LILL TIOCIN ST DON'S TOMINS

§. XCIX. A cedola per altro petitionis veniae si dovrà fare riguardo a tutt'altre persone, alle quali è dovuto rispetto e riverenza, a tenore di quanto dispongono le Leggi Comuni.

9. C Vrà luogo il compromesso tra parenti e consanguinei sino al grado successibile: ed il Giudice ordinario ex officio alle loro istanze eleggerà gli Arbitri e Compromissarj, se in tale elezione le parti non concorderanno.

121 AND X 13 LOD & POST 2

6. CI. I L compromesso non avrà luogo nelle cause esecutive di salarj, di mercede, di prestazioni d'alimenti, di spoglio de recenti o violento, di pagamento delle cambiali accettate, di somme mutuate confessate, o altrimenti dovute per nogozj ed affari di commercio; ed in oltre ne'giudizi di possessorio summarissimo, nelle cause feudali rapporto a'titoli, vita milizia ed altre pretensioni, che cadono su'frutti del feudo, ed in altre cause privilegiate.

6. CII. MA per aver luogo il compromesso necessario, in conformità del §. C. preced. dovranno le parti accordare a'Giudici Compromissarj la facoltà di terminare le loro differenze con un giusto arbitrato e concordato, rinunciando alla riduzione ad arbitrium boni viri, ed a qualsisia altro rimedio: e se mai ricuseranno esse parti, o ciascheduna di loro d'accordare tale facoltà, non potranno essere costrette al compromesso, ma dovranno esperire i loro diritti avanti al Giudice competente.

5. CIII. S' Arà tuttavia loro permesso d'eleggere Arbitratori in conformità del disposto nel §. 9. Cap. XXVII Lib. I., anche

102 L. II. C. III. della Procedura.

in persone diverse da'Consiglieri del supremo Magistrato di Giustizie.

§. CIV. N Elle cause ordinarie la prima istanza sarà di mesi sei, e nelle ulteriori istanze di mesi tre, non comprese le ferie di mietere, le supersessorie, il termine oltre marino, ed i fatali ad introducendum ; e decorreranno così nella prima, come nelle altre istanze dopo conchiusa la causa.

- CV. NON avrà luogo la domanda per la ristaurazione delle istanze, se non vi concorrerà giusta e rilevante cansa: in ogni caso però si dovranno rifondere le spese ordinatorie alla parte avversa.
- 6. CVI. TE se per colpa del Giudice sarà perenta l'istanza, si dovranno nondimeno tali spese pagare da chi domanderà la ristaurazione; qualora si mancherà, durante l'istanza, di fare a Noi ricorso per la terminazione della causa.
- S. CVII. C Onchiusa una volta la causa, sarà tenuto il Giudice a fare nelle scritture, che talvolta si produrranno, il decreto Praesentetur citata parte, non rescissa conclusione in causa.
- 9. CVIII. A ritassa delle spese giudiziali, delle propine, e de patrocinj si potrà domandare solamente tra un mese, da contarsi dal giorno, che sarà stata pubblicata la seutenza, senze che possa avere più luogo, spirato tale termine.
- S. CIX. Utti gl'impedimenti di partenza avranno vigore per tre mesi solamente; e si dovranno nello spirare del tremestre essere rinnovati, qualora si vorrà la loro continuazione: e tale rinnovazione si potrà fare di tre in tre mesi sino all'anno senza spesa alcuna: ma se spirato l'anno si rinnoveranno, dovrà pagarsi il dritto.
- S. CX. COnchiuso il processo, se si esiberà al Giudice nel punto che stava per profferire la sentenza, qualche scrittura privata, potrà nondimeno il Giudice, comunicata quella alla parte avversa, profferire la sua sentenza, senza che si possa dire de nullitate: e si dovrà tale scrittura inserire dopo la sentenza.

6. CXI. IL debitore, che vorrà essere ammesso al beneficio della cessione de'beni, deve presentarsi nelle carceri, dare nota fedele delle sue sostanze, e fare prova degl'infortunj patiți, senza propria colpa, dolo e frode, in mancanza di tutto ciò non

all y

Giudiziale nelle cause civili. 103

potrà effere ammesso al detto beneficio: non è necessario però a tale fine, che fia rimasto carcerato per un anno, o per minore tempo.

- §. CXII. S E il debito procede da delitto, non potrà effere ammesso all'anzidetto beneficio della cessione de' beni.
- §. CXIII. Quante volte il debitore rimarrà convinto di dolo o frode; non folamente dovrà effere efclufo da tale beneficio, e da qualunque dilazione quinquennale, o altra remiffione di parte del debito, ma dovrà fubire una pena corporale proporzionata al fuo delitto : pel quale fine potrà effere criminalmente denunziato.

§. CXIV. N ON provandofi dal debitore d'avere lui fofferto gl' infortunj e le difgrazie fenza propria colpa, dolo, o frode dopo d'aver contratto i debiti; non potrà forzare i fuoi creditori ad accordargli una dilazione d'anni cinque, o di maggiore o minore tempo, ovvero la remiffione di parte del debito, quantunque in fuo favore vi concorreffe la maggior parte de' fuoi creditori in quantitate & fumma, accompagnata da giuramento che avrà fatto ciafcun creditore in mano del Giudice, d'effere vero e reale creditore nella fomma espreffa, e che di questo credito costerà con prove conchiudenti, e fenza che fia stato gratificato, o pattuita veruna gratificazione, e passa convenzione alcuna col suo debitore, e fenza averne in vista verun compenso.

- §. CXV. S E però fi faranno fatte dal debitore la convenienti prove degl' infortunj e difgrazie fofferte dopo contratti i debiti, fenza propria colpa, dolo, o frode, e l'accordata dilazione della maggior parte de' creditori, o la remiffione di parte del debito cofterà effere fincera e fatta unicamente a rifleffo degl' infortuni e difgrazie accadute al debitore fenza fua colpa e frode; in tale cafo i creditori renitenti dovranno ftare al giudizio della maggior parte, e potranno a ciò effere forzati dal Giudice, qualora non vi concorreranno altri motivi particolari e fufficienti per non dover eglino feguire il giudizio della maggior parte degl' ifteffi creditori.
- §. CXVI. D in ogni cafo che i creditori renitenti non potranno effere forzati ad abbracciare il giudizio della maggior parte; fe il debitore avrà fatto le prove delle difgrazie fofferte dopo contratti i debiti fenza propria fua colpa o dolo, non farà loro permeffo di moleftarlo in perfona, ma potranno folamente efperire i loro diritti contro i fuoi beni.

S. CXVII.

104 L.II.C.IV. delle Sentenze, Appell.

- 6. CXVII. II L beneficio deducto ne egeat, e tutt' altri che dalle Leggi Comuni s' accordano per ragione della riverenza dovuta alle perfone, riguardo al fangue, ed all' età, dovranno fempre aver luogo fecondo il prefcritto dalle medefime Leggi Comuni, non oftante qualfifia rinuncia.
- §. CXVIII. IB Afterà l'età feffagenaria compita per efimere il de-

CAPO QUARTO

DELLE SENTENZE, APPELLAZIONI, RECLAMAZIONI O REVISIONI, ED ALTRI RIMEDJ NELLE CAUSE CIVILI.



9. I.

Alle fentenze profferite in qualifia tribunale di queste due ifole, Malta e Gozo, comprefi anche i decreti spediti dal supremo Magistrato di Giustizia nella lettura de' memoriali; fino alla somma di scudi cinquanta, tanto per li tri-

bunali inferiori, come pel fupremo Magistrato, avrà folamente luogo la reclamazione o revisione dopo l'adempimento, coll'obbligo però al vincitore di cautelare il reclamante colla mallevadoria de restituendo nel caso che la fentenza farà rivocata.

- §. II. IN EL cafo di rivocazione della fentenza dovrà fubito il foccombente, oppure il fuo mallevadore reftituire ciò che avrà confeguito in efecuzione di effa fentenza; e la reclamazione offia revifione avrà luogo in devolutivo folamente.
- §. III. D AI decreti che recano gravame irreparabile avrà luogo la revifione o reclamazione ; ma dovrà interporfi tra giorni tre, da contarfi dal dì feguente alla loro intimazione : e fe tra altri giorni quindici non farà decifo l'articolo per colpa de' reclamanti, fi dovranno efeguire come paffati in cofa giudicata.

§. IV. A Vrà luogo l'iftanza per la rivocazione contrario imperio. dei decreti meramente interlocutorj avanti agl' ifteffi Giudici, che l'avranno profferiti tra giorni tre continui, da contarfi dal giorno feguente alla loro intimazione; e dovrà effere terminata tra altri giorni fei: fpirati però i detti giorni tre ovvero i fei giorni, fi dovranno efeguire, e non avrà luogo ulteriore iftanza per la loro rivocazione.

Reclamaz. ecc. nelle cause civili. 105

§. V. ID AL decreto interlocutorio, edantur, vel non edantur nomina & cognomina testium, non s' ammetta appellazione di forte alcuna.

§. VI. IN Elle caufe privilegiate d'alimonia di lite, d'alimenti, mercede, falarj, fpogli de recenti o violento, e fimili caufe, l'appellazione o reclamazione avrà luogo folamente in devolutivo.

§. VII. T' Appellazione o reclamazione nelle caufe efecutive non potrà ritardare l'adempimento della fentenza: dovrà però l'appellato cautelare la parte avversa appellante o reclamante colla mallevadoria, pel caso che farà rivocata.

§. VIII. D Alla fentenza per la revivifcenza de' patti efecutivi non fi ammetta appello in fufpenfivo : e procedendofi per via di cedola condannatoria, basterà la cedola purificatoria, spirati i giorni quindici, se in questo termine la parte rimarrà contumace; senza che fi ricerchi alcuna sentenza di Giudice.

§. IX. ID UE fentenze conformi, profferite da qualifia tribunale in caufe civili, fi dovranno efeguire, e l'appellazione interposta anche al supremo Magistrato di Giustizia non potrà ritardare il loro adempimento.

9. X. D AI decreti del fupremo Magistrato di Giustizia avrà luogo la reclamazione, non retardata executione: e da due decreti uniformi del medefimo non s'ammetta reclamazione alcuna.

S. XI. S E però tali fentenze o decreti faranno nulli per difetto di giurifdizione, citazione, o mandato; in ciafcheduno di tali cafi non avrà luogo la loro efecuzione.

5. XII. IN Elle caufe efecutive, fe fi farà proceduto ordinario modo, avrà luogo l'appellazione in devolutivo & fuspensivo.

§. XIII. S E l'appellazione o riclamo s' interporrà dalle fentenze o decreti riguardo a capi contrarj folamente, non potrà l'appellante o riclamante pretendere l'adempimento de' capi favorevoli, effèndo in qualfifia modo conneffi : ma fe faranno affatto difparati e circa punti diverfi, avrà luogo l'adempimento de' capi non appellati o riclamati.

§. XIV.

Vranno anche luogo le nullità col ritardo della efecuzione del decreto del fupremo Magistrato di Giustizia,

106 L.II.C.IV. delle Sentenze, Appell.

zia, fatto dalle persone non privilegiate il deposito di scudi venticinque, il quale cederà a prò del Fisco, qualora non saranno dichiarate suffistenti.

§. XV. IE le nullità fi dovranno tra giorni dieci foltanto proporre con efprimere diffintamente i capi di tali nullità, procedenti da una decifione fatta contro una efpreffa Legge Comune, o Municipale, o contro una fcrittura pubblica ch'efiste in atti del processo.

- §. XVI. D Alle perfone privilegiate folamente fi potrà ritardare l'efecuzione del decreto del fupremo Magiftrato col rimedio della reftituzione in integrum, che dovrà proporfi tra giorni fei, da contarfi dalla intimazione del decreto.
- §. XVII. I L difposto ne' preced. §§. XI. e segg. avrà luogo anche nei decreti delle due aule unite, e coll'intervento del Prefidente.
- §. XVIII. N Elle caufe marittime dal decreto del fupremo Magiftrato, uniforme alla fentenza profferita dal tribunale marittimo, non s'ammetta reclamazione : e fi dovrà nello fteffo decreto pronunciare cauffam actam effe.
- S. XIX. S E nella fentenza o decreto vi farà fucceduto un errore di fatto o di calcolazione, fi ammettano le nullità, non ftimandofi dare altro riparo più fpedito e conveniente.
- 5. XX. D AI decreti del Prefidente, fentendofi taluno gravato, fi faccia a Noi ricorfo per ottenere, dopo la di lui relazione in voce o in ifcritto, i convenienti ripari.
- §. XXI. IMI A da quelli decreti del Prefidente, che riguardano la fufpicione de' Configlieri, avrà luogo una fola reclamazione avanti allo stello Prefidente.

§. XXII. Uante volte in adempimento di due fentenze conformi, o del decreto del fupremo Magiftrato di Giuftizia fi deverrà all'aggiudicazione o vendita in fubafta degli ftabili del debitore; fe faranno rivocate le fentenze ovvero il decreto del fupremo Magiftrato, il compratore, ancorchè foffe un terzo, dovrà rilafciare gli ftabili al debitore: e perciò nel bando della loro fubafta fi dovrà efprimere, che nel cafo di tale revoca fi dovrà fare la rilaffazione di effi ftabili.

0

§. XXIII.

Reclamaz. ecc. nelle cause civili. 107

§. XXIII. D in tale cafo, effendo il compratore un terzo, gli fi dovrà reftituire il danaro sborfato, ma farà fuoi i frutti percepiti fino al giorno, in cui farà tenuto a rilafciare lo ftabile.

§. XXIV. S E però l'istesso creditore ne farà stato compratore, dovrà rilasciare gli stabili con tutt' i frutti percepiti.

- §. XXV. IR Imarranno nondimeno illefi i diritti del debitore contra il pretefo fuo creditore per li frutti nel primo cafo efpreffo nel §. XXIII., ed in oltre tanto in quefto, come nel feguente cafo del §. XXIV., per altri danni, fpefe, ed intereffi, che gli potranno talvolta fpettare.
- 9. XXVI. D Ichiarata nulla l'aggiudicazione degli ftabili, l'appello avrà luogo folamente in devolutivo: ma fe fi farà agito col rimedio della letione enorme od enormiffima, l'appello fi dovrà ammettere anche in fufpenfivo.
- §. XXVII. Appellazione o riduzione ad arbitrium boni viri dal lodo profferito dagli Arbitri e Giudici compromiffarj ne' compromeffi volontarj, non potrà ritardare l' adempimento del lodo, qualora nel compromeffo volontario vi farà ftata la promeffa di dovere ftare al lodo.
- S. XXVIII. S E la fentenza profferita in gradu reductionis ad arbitrium boni viri, farà uniforme al lodo; non s'ammetta ulteriore appello, nè revisione o qualunque altro rimedio.
- Stendo però la fentenza difforme in tutto o in parte dal lodo, avrà luogo l'appello o la reclamazione dalle parti difformi: ma dalla fentenza uniforme, che indi farà profferita, non avrà luogo ulteriore appello, revisione, o altro rimedio.
- SXXX. D All' arbitrato de' Giudici compromiffarj Arbitri ed Arbitratori ne' compromeffi neceffarj s' ammetta la riduzione ad arbitrium boni viri, folamente nel cafo d' errore manifefto nel fatto, quante volte non vi faranno convenzioni in opposto, le quali potranno avere luogo foltanto ne' compromessi volontarj, e relativamente al disposto in questa Compilazione §. 95. Cap. III. di qu. Lib. II.

9. XXXI. I A nullità di fentenze, purchè non derivi da difetto di giurifdizione, citazione, o mandato, non dovrà attenderfi, qualora le fentenze fi troveranno giuste; ma dovranno effere confermate, O 2 §. XXXII.

108 Libro II. Capo V.

§. XXXII. D AI decreti e fentenze profferite nell'officio della Magistrale fegrezia, interposta l'appellazione al supremo Magistrato di Giustizia, non si potrà in esso introdurre la causa fenza Nostro precedente decreto.

6. XXXIII. T O fteffo decreto dovrà precedere, fe fi tratterà di decreti anche provvifionali, o di qualfifia altra natura.

CAPO QUINTO

DELLE PRESCRIZIONI.



. I.

Utte le azioni perfonali, reali, e miste s'intenderanno prescritte ed estinte contra qualifiano persone, eziandio privilegiate, col lasso di anni trenta, da computarsi dal giorno che nacquero e che poterono esperirsi: nè si ammetterà contro esse pre-

fcrizioni alcun rimedio, neppur quello della reftituzione in integrum; e ccettuato il folo cafo d'impedimento continuato di efperire tali azioni pel corfo intero di detti anni trenta, da giuftificarfi dall'attore con prove pofitive.

§. II. II. L diritto perpetuo di redimere s'intenderà limitato per foli anni trenta, non oftante qualfifia convenzione in opposto.

§. III. P ER lo pagamento de' falarj e mercede d'avvocati, caufidici, proccuratori, medici, o altri profeffori, domefici e fervitori, artefici, o d'altre perfone privilegiate, e per qualfifieno fervigj perfonali, non fi potrà agire dopo il laflo di anni cinque, in vivenza del debitore, da contarfi dal giorno che fi poteva esperire l'azione, quante volte non vi farà scrittura obbligatoria, protesta o domanda fatta in giudizio prima del lasso di detto tempo con intimazione del debitore.

§. IV. D Opo morte però del debitore farà permeffo al creditore tra un anno folamente, da contarfi dal di dell'avuta notizia della morte d'effo debitore, di agire per li fuddetti falarj e mercede, in mancanza di fcrittura obbligatoria, domanda o protesta fatta, come sopra, ed intimata agli eredi, ovvero a quei che possono effere tenuti al pagamento.

> Uanto ne' precedenti due §§. fi difpone, avrà anche luogo per li viveri fomministrati dagli oftieri o da altre perfone. §. VI.

Delle Prescrizioni.

§. VI. P Arimenti fi dovrà offervare il difpofto ne' pred. due §§. III. e IV. rifpetto agli fpeziali od arromatari per li medicamenti fomministrati, non oftante che presso loro tuttavia fi ritrovasfero le ricette de' medicamenti.

5. VII. I difposto di sopra avrà anche luogo pel pagamento del prezzo di mobili, robe, drappi, e tutt'altro utenfile, benchè le partite di debito si trovassero notate ne'libri mercantili oppure in altri.

- 9. VIII. N È fi potrà agire dopo il laffo d'anni dieci in vivenza del debitore, o di un anno dopo fua morte, da contarfi come fopra fi è espresso, pel pagamento di pensioni o fitti de' fondi e delle case, di frutti dotali, annue pensioni, ed altre fimili annue prestazioni, per qualunque titolo dovute, mancandovi scrittura, protesta o domanda giudiziale in opposto, accompagnata dalla intimazione fuddetta.
- §. IX. S E fi agirà di lefione ne' contratti di vendita o permuta e fimili, fi dovrà offervare quanto è ftato ordinato ne'
 §§. 12. e fegg. Cap. VIII. del Lib. III.
- 5. X. Iffun tutore, curatore, o con qualifia altro titolo amminiftratore, o commeffionato potrà effere ricercato pel rendimento de'conti di fua amministrazione dopo cinque anni, che farà fpirata la tutela, cura, o amministrazione; se prima del lasso di detto tempo non farà stato interpellato pel rendimento de'conti, o non vi concorreranno documenti, domande o proteste giudiziali intimate, dalle quali risulterà il difetto de'conti refi; ed in caso di fua morte, dopo un anno.
- 6. XI. P ER lo pagamento de' frutti de' cenfi bollali, dopo il laffo d' anni dieci non fi potrà agire, quante volte non vi farà domanda o protesta giudiziale intimata a quei che sono tenuti, oppure qualche altro documento valevole a dimostrare il difetto del loro pagamento.
- 5. XII. I cenfi bollali fi dovranno riputare per eftinti dopo il laffo di anni trenta, femprecchè nel decorfo di tale tempo non cofterà d'efferfi pagati i frutti in tutto o in qualche parte, oppure che vi faranno fatte relativamente a' frutti le convenienti proteste ed interpellazioni giudiziali intimate a coloro che fono tenuti a tale debito.

LIERO

§. XIII.

110 L. II. C. V. delle Prescrizioni.

§. XIII. N E' delitti eziandio atroci abbia luogo la prefcrizione d'anni venti: e fe fi agirà d'ingiurie verbali, l'azione criminale refti prefcritta col laffo d'un anno; e con quello d' anni cinque rimarrà prefcritta l'azione per li delitti di carne, e per quelli di ftellionato: e dove c'entra l'azione criminale de dolo, bafterà il laffo d'un folo biennio.



LIBRO

III

LIBRO TERZO DI VARI CONTRATTI, OBBLIGAZIONI, ED IPOTECHE. CAPO PRIMO DE MATRIMONJ E SOCIETA CONJUGALE.



§. I.

matrimonj contrattati, e che fi contratteranno in quefto Dominio tra' Noftri vaffalli fenza ferittura o altri patti, s'intendano contrattati conforme l'antichiffina confuetudine di quefte ifole, Malta e Gozo, cioè, che nati i figli legitti ni da tale matrimonio, tutt' i beni

del marito e della moglie, acquistati e da acquistarsi, pervenuti e che in loro potere perversanno, per qualunque titolo, anche di successione o di legato, in costanza del matrimonio, si confondono, e si tripartiscono tra il marito, la moglie, ed i figli; e sia acquistata quanto al dominio *ipso iure* una terza parte al marito, un' altra alla moglie, e l'altra terza a' figli.

- §. II. IP ER tale focietà basterà, che la prole sia nata viva, quantunque fosse in appresso o subito morta.
- §. III. P Otranno gli fpofi contrattare il matrimonio fecondo la fuddetta confuetudine anche per via di fcrittura; e potranno pattuire, che nata la prole e pervenuta a certa età, s' abbia per contrattato a tenore di tale confuetudine: ficcome anche potranno apporre altri patti e convenzioni, non riprovate bensì dalle Lezgi.
- §. IV. IN ON potrà però aver luogo tale focietà riguardo a' beni provenienti da turpe acquisto.
- §. V. IR Imarranno compresi in essa tutt' i frutti e rendite de' beni feudali, di maggiorasco, primogeniture, e fedecommessi, e non già i beni stessi o il loro valore.
- §. VI. D Ovranno reftare pure compresi nella steffa società i beni enfiteutici (di qualunque natura sia stata la loro concessione) quanto al valore del loro utile dominio e miglioramen-

ti;

112 Lib. III. Cap. I. de Matrimonj

ti bensì, fe procedono ex pacto & providentia : e vi rimarranno anche comprefi i frutti di tutti fiffatti beni indistintamente.

- §. VII. A terza della moglie fuccede in luogo della dote, ed avrà tutti i privilegi, dalle Leggi Romane accordati alla dote, e farà inalienabile a favor della moglie, ful contingente bensì de' beni che avranno i coniugi, nata la prole e contrattata la focietà, in modo che i beni, i quali s'acquifteranno dopo, faranno foggeti a' debiti.
- §. VIII. T A moglie però non potrà alienare la fuddetta fua terza, anche per metà, non effendo abilitata con Nostro decreto.
- §. IX. S Arà il padre, come capo della focietà, legittimo amministratore della terza filiale, e potrà validamente obbligarla ed alienarla ex caussa necessaria.
- §. X. IMI A fe fi proverà, che le obbligazioni ed alienazioni fieno ftate fatte ex cauffa voluntaria e fenza veruna neceffità della famiglia, fi fosterranno in tale caso folamente sopra la terza paterna e pel suo importare.
- §. XI. E donazioni ed affegnazioni che da' coniugi o da uno di loro fi faranno a' figli, durante il matrimonio contrattato feconda la confuetudine fovraddetta, mancandovi una dichiarazione in opposto, fieno e s' intendano fatte a conto o in foddiffazione della loro terza filiale.
- §. XII. II figli oltre alla terza filiale non potranno altro pretendere da' beni liberi de' loro genitori per ragion di legittima o di ricognizione, dovendo tale terza filiale fuccedere loco legitimae.
- §. XIII. S E però la terza filiale, che fuccede loco legitimae, farà tenue, in modo che non bafterà per li loro alimenti, dovranno i genitori, avendo foftanze fufficienti, fupplire il neceffario mantenimento, avuto riguardo all'età, al numero de' figli, ed a quanto conviene in tale propofito.
- S. XIV. I genitori potranno dalla loro terza dare e difporre in qualunque modo in favor de' figli, o di ciafcheduno di loro: ma facendo donazioni, o difpofizioni a prò de' figli del fecondo matrimonio, non potranno loro dare, nè difporre più di quello che avranno dato o difpofto a prò de' figli del primo matrimonio.
- §. XV. Q Uello che acquisteranno i figli per donazione, per successione, o per qualsifia altro titolo, durante la società

e Società Coniugale. 113

fuddetta, non entrerà nella comunione e tripartizione, e però farà loro proprio: falvo l'ufufrutto, che potrà spettare de iure al padre.

9. XVI.

Uesta focietà coniugale durerà fino a che farà disciolto il matrimonio per morte d' uno de' coniugi, o che in vita loro fi farà una volontaria divisione de' beni sociali.

- §. XVII. S Ucceduta la diffoluzione del matrimonio contrattato fenza fcrittura, e fenza che foffero nati figli viventi, in modo che non vi farà ftata la confusione de' beni, e la loro tripartizione; dalle fostanze del marito bene stante e comodo premorto, ovvero della moglie, al superstite coniuge, essendo questi povero, spetterà in usufrutto il quarto delle sostanze del premorto, ed in proprietà ed usufrutto la metà di tutti quelli beni, capitali, ed altro che, durante il coniugio, avranno acquistato co' loro lavori ed industria, dedotti i debiti che talvolta vi faranno.
- 9. XVIII. N EL cafo poi, che niuno de' coniugi è povero, gli acquifti ed avanzi fatti in coftanza del matrimonio col lavoro loro ed induftria, fpetteranno di pieno diritto per una metà alla moglie od a' fuoi eredi, e per l' altra metà al marito od a' fuoi eredi, e cefferà il difpofto nel §. preced. intorno all'ufufrutto del quarto.
- 5. XIX. S E il matrimonio farà ftato contrattato con ifcrittura ad ufo de' Greci o Romani, in tale cafo non avrà luogo la focietà coniugale, anche nati i figli, e fi dovranno attendere i patti e convenzioni de' coniugi, contenute nella fcrittura matrimoniale, dalle Leggi non riprovate.
- **5.** XX. IL matrimonio del vedovo o della vedova, in difetto di fcrittura o d'altra convenzione, fi dovrà intendere contrattato, come il primo, cioè, a tenore della fummentovata confuetudine, fe il primo farà stato così contrattato; ovvero ad uso de'Greci o Romani, fe il primo farà stato in tale guisa celebrato.
- 9. XXI. IN EL matrimonio contrattato ad ufo de' Greci o Romani, in cui non fuccede la focietà e confusione de' beni de' coniugi, mancandone il patto degli acquisti, s' abbia per apposto, come patto folito; quante volte non vi farà convenzione in opposto: tutti gli altri patti però e convenzioni non s' avranno per apposte.
- 9. XXII. IE fe nel fecondo matrimonio ad ufo de' Greci o Romani contrattato mancherà l'anzidetto patto degli acquifii, in difetto di convenzione diverfa, s' abbia anche per apposto, ma P non

114 Lib. III. Cap. I. de Matrimonj

non s' intenderranno già ripetiti tutt' altri particolari patti e convenzioni.

- 5. XXIII. S E però coloro che contratteranno il fecondo matrimonio fenza fcrittura, patti e convenzioni, faranno vedovo e vedova, ed il primo matrimonio di uno di effi coniugi farà ftato contrattato ad ufo de' Greci e Romani, e dell'altro coniuge fecondo la confuetudine; s' abbia il fecondo loro matrimonio per contrattato fecondo la confuetudine ed ufo del paefe.
- §. XXIV. D Opo contrattato il matrimonio nell'una o nell'altra delle divisite maniere, si permette a' coniugi di variare, quante volte non vi farà pregiudizio de' figli, o del terzo, e tale variazione si farà spontaneamente e di libera volonta di essi coniugi; ciocchè dovrà costare dall'intervento del Giudice ordinario de' medesimi coniugi, il quale sarà tenuto ad associari prima e separatamente di tale libera volontà: e se mai ravviserà cosa in opposto, dovrà negare tale suo intervento.
- §. XXV. S I proibifce perciò a' Notari di ftipulare l'iftrumento di tale variazione fenza intervento del Giudice, fotto pena d'once venti, da pagarfi al Fifco, oltrachè tale iftrumento farà nullo.
- §. XXVI. IF fe mai tale variazione fi farà con ifcrittura privata, farà questa nulla e di nisfun vigore.
- §. XXVII. I matrimonj de' forestieri domiciliati in questo Dominio fenza fcrittura, patti o convenzioni diverse, fiano e s' abbiano per contrattati giusta la confuetudine suddetta.
- §. XXVIII. II L difpofto nel preced. §. avrà pure luogo e fi dovrà offervare riguardo a' foreftieri, i quali febbene non avranno fiflato qui il domicilio loro in tempo del matrimonio contrattato, lo fifferanno in appreffo, fenza che abbiano fatto fcrittura, patti e convenzioni diverfe.
- §. XXIX. IF fe il matrimonio farà ftato contrattato tra un foreftiere ed una maltefe, o all'incontro tra una femmina ftraniera ed un maltefe; in mancanza di fcrittura, patti e convenzioni, s'abbia indiftintamente per contrattato fecondo la confuetudine ed ufo del paefe.


§. XXX. Di contratti tutti, che fi faranno in questo Dominio da stranieri, ancorchè fossero sotto bandiere di Prencipi esteri, di qualunque specie faranno, siano e debbansi intendere celebrati secondo il diritto Municipale e secondo gli usi ed offervanza del paese.

e Società Coniugale. 115

§. XXXI. D indiffintamente in tutt' i contratti fi dovranno offervare le folennità prefcritte nel Lib. I. Cap. XLI. §§. 9. e jegg. fino al 14., fotto le pene ivi espresse.

CAPO SECONDO

DELLA EDUCAZIONE, E D'ALTRI OBBLIGHI CORRELATIVI.



Arà obbligo precifo del padre, ed in fuffidio, della madre, o degli avi paterni o materni, di fornire il neceffario mantenimento a' figli, non avendo coftoro proprie e fufficienti foftanze: fermo l' obbligo materno di dare loro il latte pel tempo neceffario.

- 9. II. S' Aranno pure rifpettivamente come fopra tenuti il padre e la madre ad educare i propri figli, e fargli istruire ne'loro doveri verso Dio, se steffi, e gli altri, e secondo la loro qualità, ed a misura delle proprie forze, nelle scienze, ed arti.
- §. III. MI Ancando i genitori all'adempimento di tali doveri, cadranno non folamente da' diritti ed effetti della patria poteftà, e rifpettivamente materni, ma dovranno effere costretti nella più efficace e spedita maniera ad adempiere gli obblighi suddetti.
- §. IV. Ualora i genitori avranno figli incorrigibili, fe dopo adoprate le poffibili diligenze non riufcirà loro di farli rientrare ne'loro doveri, faranno tenuti a fare a Noi ricorfo fegreto, o in altra giufa, per averne rimedj più efficaci, fegreti, ed opportuni.
- 9. V. D Ovranno pure a Noi fare ricorfo per le neceffarie provvidenze, femprecchè per la numerofa famiglia o impotenza non potranno educare bene i figli fecondo la loro condizione.
- §. VI. D Ovrà il padre collocare in matrimonio le figlie giunte all'età nubile d'anni venti a venticinque, o prima, fe così le circoftanze richiederanno; e mancandovi fenza giusto e rilevante motivo, farà tenuto ad assegnarle una congrua dote.
- 9. VII. S Arà nondimeno permeffo al padre di pattuire, in difetto di difcendenza e d'alienazione e difpofizione quanto alla legittima, il ritorno della dote a lui o ad altri; quante volte non oftante tale patto troverà di ben collocarle fecondo il proprio stato e condizione.

P 2

§. VIII,

116 L. III. C. II. della Educazione,

- §. VIII. II N fuffidio, tale obbligo farà della madre, o degli avi, prima paterno, e poi materno.
- §. IX. IE quante volte in tale proposito nasceranno delle contese, fi dovrà fare a Noi ricorso per le opportune provvidenze.
- §. X. TO fteffo obbligo di collocare le figlie, come fi è prefcritto ne' §§. VI. e VIII. preced., avrà luogo, fe le figlie vorranno entrare in monistero: ed in tale caso farà tenuto il padre oltre la dote, che dovrà assegnare secondo la tassa al monistero, fare le spese necessarie sino alla professione regolare inclusivamente, e somministrare loro gli alimenti e le robe necessarie, secondo l'uso e costume praticato colle Monacande.
- S. XI. S I dovrà a tali figlie pure fare un affegnamento annuale, offia un livello in fuffidio de' loro bifogni monastici a mifura delle proprie forze de' genitori, e di quello che fuole praticarfi.
- S. XII. The Rattandofi poi di ftabilimento di figli maſchi, dovranno prima il padre, ed in ſuſſidio la madre, o gli avi riſpettivi, conforme fi è ordinato ne'§§.VI. e VIII. preced., fornire ed aſſegnare, ſecondo le proprie forze, il biſognevole per loro conveniente collocamento.
- §. XIII. N ON potranno i figli fenza una giufta e molto rilevante caufa pretendere fuori della cafa paterna gli alimenti, e tutt' altro neceffario per la loro conveniente educazione, quante volte i genitori non lo giudicheranno a propofito.
- 9. XIV. TE concorrendovi giusta e grave causa, se ricuseranno i genitori di farlo bonariamente, dovranno i figli a Noi fare ricorso per le opportune provvidenze.
- §. XV. I lo steffo ricorfo a Noi si dovrà fare per ottenere gli opportuni provvedimenti per tutt' altra sorte di differenze, che inforgeranno tra genitori e figli, così riguardo le doti, come per qualsisia altro motivo.
- 9. XVI. The Utta forte di promesse di sponsali, che da figli si faranno senza consenso de' loro genitori, non avranno suffistenza alcuna, semprecchè effettuandosi, attesa la disparità delle condizioni, farà per nascere grave scandalo, o ignominia alle parentele.
- §. XVII. A Vendo i figli proprie e sufficienti sostanze si per loro mantenimento, come per collocarsi e stabilirsi, non

e d'altri obblighi correlativi. 117

potranno costringere in vita i loro genitori per gli alimenti e per la dote, falvo ad essi il diritto per la legittima, e tutt' altro che su de' loro beni potrà loro spettare.

S. XVIII. Ollocati in matrimonio o prefo altro flato col confenfo de' proprj genitori, s' abbiano i figli per emancipati, non folo per ciò che riguarda le obbligazioni che faranno, effendo d' età maggiore, ma per tutt' altro.

- §. XIX. The fe i genitori permetteranno, che i figli fi mettano nel commercio, faranno valide tutte le obbligazioni che fi faranno da loro; e fi avranno rifpetto a ciò, come emancipati, quantunque non fossero collocati in matrimonio, o in altra maniera stabiliti.
- §. XX. I Utto quello che profitteranno i figli dal commercio, fpetterà ad effi di pieno diritto, fenza che dal padre fi poffa pretendere cofa alcuna per ragione della patria poteftà; falvo fempre il diritto del padre, qualora il commercio fi farà col fuo peculio.

§. XXI. P Arimenti faranno di pieno diritto de' figli quegli avanzi che faranno dal fervigio militare, o dalla (hiefa, o per via delle fcienze ed arti: ben intefo però che fopra tali peculi, derivati dal commercio, o dalle accennate altre fonti, i genitori avranno fempre il diritto per gli alimenti, e per tutt' altro che i figli fono tenuti a fomminiftrare a' loro genitori indigenti, o per ragione del peculio paterno.

- §. XXII. P Otranno i genitori, paffati che faranno alle feconde nozze, continuare, con Noftra bensì fpeciale abilitazione, nella educazione de' figli del primo letto, e nella amminiftrazione delle loro proprie foftanze.
- §. XXIII. Rattandofi della educazione de' figli del primo od ulteriore letto, o della amministrazione delle loro sostanze, fi dovrà avere sempre riguardo a ciò che è più vantaggioso a' figli medefimi.
- 9. XXIV. S Aranno per altro i genitori tenuti nel fuddetto cafo di loro paffaggio alle feconde nozze, a fare l' inventario delle fostanze de' medefimi figli; ed in altra maniera non potranno sperare l' abilitazione necessaria per continuare nell' amministrazione.

9. XXV. TE fe mai vi farà pericolo di diffipazione delle foftanze de' figli, faranno tenuti a dare una idonea mallevadoria, od altra fufficiente cautela.

el V 2

§. XXVI.

118 L. III. C. III. degli Obblighi

§. XXVI. MA Ancando effi genitori a quanto fi difpone in quefto Capo, foggiaceranno a pene arbitrarie, e refteranno privi de' divitti della patria poteftà giufta il difpofto nel §. III. di qu. Cap. E qualora mancheranno in qualfifia modo i figli a loro doveri, faranno parimenti puniti con pene arbitrarie, o d' efilio, e privi d' ogni diritto fulle foftanze de' loro genitori, fe così coftoro ftimeranno e lo dichiareranno, a riferva de' neceffarj alimenti.

CAPO TERZO

DEGLI OBBLIGHI DE' TUTORI, E DE' CURATORI.



9. I.

Iffun tutore e curatore, eziandio testamentario, potrà ingerirsi nella tutela e cura, prima che otterrà da Noi la conferma a relazione del Giudice, per la quale dovrà infistere senza perdita di tempo.

5. II. N ON potrà il tutore e curatore amministrare, prima che non avrà adempite le solennità prescritte dalle Leggi Comuni, e darà idonea mallevadoria per una fedele amministrazione e restituzione (se così avrà stimato il Giudice nella relazione, che dovrà farci pri na del decreto della di lui conferma), con obbligarsi altresì ad un giusto e legale rendimento de' conti verso de' pupilli e minori di quanto loro spetterà, terminata la tutela e cura, ed in ogni anno a chi farà diputato, a tenore di quanto si dispone nel §. XII. di qu. Cap.; ed in oltre prima che non avrà fatto per via di Corte un sole dell' intero assesses dell'intero assessesses dell'intero assessesses dell'intero assesses dell'intero assessesses dell'intero assessesses dell'intero assesses dell'intero assesses dell'intero assesses dell'intero assesses dell'intero assesses dell'intero assesses della dell'intero assessesses della dell'intero assessessesses della dell'intero assessesses della dell'intero assessesses della dell'intero assesses della della

- §. III. I L tutore e curatore potrà folamente e dovrà effere difpenfato dall'obbligo della divifata mallevadoria, quante volte avrà beni proprj fufficienti per cautelare gl' intereffi de'pupilli e de' minori.
- §. IV. S E farà dal teftatore difpenfato dall' obbligo di fare l'inventario; ciò non oftante farà fempre tenuto a fare in atti di pubblico Notaro una diftinta e fedele defcrizione dell'affe de' pupilli e de' minori, in conformità di quello che fi espone nel §. seguente.
- §. V. N Ell'inventario dovraffi fare minuta e diftinta defcrizione di tutto l'affe colla fiima degli ori, argenti, perle, ed altre gioje, o pietre preziofe, fpecificandovi il loro pefo e la qualità; ed in quanto a' mobili, basterà la loro distinta descrizione, individuandone la quantità e qualità.

de Tutori, e de Curatori. 119

- 9. VI. N Ella confezione di questo inventario folenne, o defcrizione dovranno effere citati perfonalmente tutt'i parenti ed intereffati certi, e gl'incerti con pubblico proclama, con indicare il luogo, il giorno, e le ore stabilite per farsi e pubblicarsi tale inventario o descrizione; altrimenti farà di nissun vigore, ed il tutore e curatore farà rimosso fubito dalla tutela e cura.
- §. VII. The inventario o defcrizione fi dovrà incominciare e terminare in un mefe, da contarfi dal giorno dell'ot-tenuta conferma nella tutela e cura.
- §. VIII. S' Arà parimenti tenuto il tutore e curatore a formare un libro almeno dell' introito e dell'efito; e trattandofi di non picciole fomme d'etito, dovrà riportare l'opportune giuftificazioni; altrimenti potrà effere rimoffo dalla tutela e cura, e non gli fi bonificheranno quelle fomme d'efito non giuftificate: ma intorno alle fomme tenui d'efito, fi dovrà ftare al premeffo libro ed al fuo detto giurato.
- §. IX. N ON potranno effere tutori e curatori quelle perfone, che fono fofpette di mala verfione e diffipazione, o altre proibite dalle Leggi Comuni, ancorchè la tutela e cura foffe loro accordata per teftamento: e fe dopo avuta la tutela e cura, ed ottenuta la conferma, o riconofceranno o fi renderanno fofpetti, dovranno fubito effere rimoffi dalla tutela e cura.
- §. X. S' Accorda a chiunque la facoltà di fare a Noi ricorfo per avere la tutela e cura, o per effere rimoffi i tutori e curatori, rilevandofi caufe giufte e fufficienti.
- 9. XI. I beni del tutore e curatore fieno ipotecati in favore de' pupilli o de' minori fin dal giorno che avranno affunta la tutela e cura.
- §. XII. II tutori e curatori in ogni anno faranno tenuti a rendere giufto e legale conto della loro amminifirazione; ed a tale oggetto dovranno fare ricorfo al Giudice per la diputazione di perfone che dovranno efaminare il conto, approvarlo, ed ottenere la quitanza coll'affiftenza ed intervento del Giudice medefimo: mancando in ciò, faranno rimoffi fubito dalla tutela e cura.
- 5. XIII. II N qualunque quitanza, che fi farà a' tutori e curatori, dovranno inferirfi i conti di loro amministrazione; altrimenti la quitanza sarà nulla, e saranno tenuti a nuovo rendimento di conti.
- §. XIV. Ale inferzione de' conti dovrà farfi anche nel cafo che la quitanza fi farà dagli steffi pupilli o minori, per-

120 L. III. C. III. degli Obblighi

venuti all'età maggiore; ed in cafo diverfo farà nulla la quitanza, ed i tutori e curatori rimarranno fempre tenuti a nuovo rendimento de' conti, a tenore di quanto fi è ordinato nel §. preced.

- §. XV. If farà neceffaria l'inferzione de' conti, ancorchè l'amminifirazione non foffe con titolo di tutori e curatori, ma di commeffionati e proccuratori, o in qualunque altro modo amminifiratori de' beni altrui; in modo che tutta forte di quitanze, fatte eziandio da maggiori, relative a' conti refi, non effendovi inferiti i conti, fieno e debbano riputarfi per nulle.
- §. XVI. IR Imarranno foltanto eccettuate le quitanze de' focj, qualora avranno amministrati i negozi fociali fenza tenere libri, ma bonariamente, in buona fede, e con fcienza de' confocj.
- §. XVII. Quante volte fi tratterrà d'alienare o concedere in enfiteufi a tempo o in perpetuo i beni de' pupilli o de' minori, o d'ipotecare ed obbligare le loro perfone ed i beni; per la validità di tali alienazioni, conceffioni in enfiteufi, obbligazioni, ed ipoteche farà precifamente neceffario il Noftro fpeciale decreto, in feguito della relazione del Giudice: nè bafterà che i detti atti fieno ftati neceffarj, favorevoli e vantaggiofi a' pupilli ovvero minori.
- §. XVIII. D A' tutori e curatori non fi potrà pretendere falario, o altra gratificazione per ragione della tutela e cura; quante volte non fe ne farà fatta ed accordata da Noi la domanda, prima che fi fossero ingeriti nella tutela e cura; ovvero non farà ftata loro fissata dal testatore.
- §. XIX. I Sfendo molti i tutori e curatori, fieno in folidum tenuti per l'amministrazione: e qualora non vorranno foggiacere a questo folidale obbligo, dovranno coll'intervento del Giudice, precedente il Nostro decreto, dividere l'amministrazione, fe tale divisione non fi farà fatta dal testatore.
- §. XX. IP ER lo reliquato della loro amministrazione faranno tenuti a pagare l'interesse e frutti, che renderebbe l'importare del reliquato, qualora fosse invessito in capitale fruttifero, ficuro, o in compra di stabili.
- §. XXI. S' Aranno pure i tutori e curatori tenuti a' frutti per tutte quelle fomme che avranno tralafciato d' inveftire, quantevolte non giuftificheranno le diligenze fatte per l' inveftimento, e che non fu loro poffibile di ritrovarlo.

de Tutori, e de Curatori. 121

5. XXII. IN ON potranno i tutori e curatori muovere liti di ri-lievo, nè attendere alla difefa di quelle che contra de' pupilli e minori fi faranno incominciate, fenza il precedente confulto d'uno o di due Professori Legali, probi ed accreditati, da' quali dovranno riportare, in giustificazione del loro operato, l'opportuna attestazione; e facendo diversamente, rimarranno a conto loro tutte le spese, danni, ed interessi.

CAPO QUARTO

DE' PUBBLICI AMMINISTRATORI.



9. I.

Giurati delle Università della città Notabile, della Valletta, e dell' ifola del Gozo, i Depofitarj, Teforieri, Cancellieri, e qualfifiano altri officiali di effe Univerfità faranno rifpettivamente tenuti ad offervare con efattezza e puntualità tutt' i regolamenti ed ordinazioni fatte e da farfi, concernenti il buon go-

verno delle Univertità medefime.

- IN ON potranno fare, per qualifieno anche rilevanti e giufte caufe, contratto alcuno ed obbligare le Univer-9. 11. fità fenza la Nostra precedente e speciale abilitazione in iscritto: in cafo diverfo, oltre alla nullità de' contratti ed obbligazioni, faranno fubito privati dell'impiego, e tenuti in folidum a rifarcire tutt' i danni ed intereffi, che ne verrebbero quelle talvolta a foffrire.
- §. III. I Cancellieri delle Università non ardiranno stipulare verun con-tratto ed obbligazione senza la predetta Nostra speciale abilitazione in iscritto, la quale dovranno inferire nell'istrumento, sotto pena, oltre alla nullità de' contratti ed obbligazioni, della perdita dell' impiego, e faranno tenuti folidariamente verfo le medelime al rifarcimento de' danni ed intereffi.
- 9. IV. I contratti tutti ed obbligazioni, che con Nostra speciale abi-litazione in iscritto si faranno per le Università ed a loro conto, fi dovranno ftipulare da' Cancellieri delle steffe Università, e non da altri Notari, fotto pena d'once venticinque, da pagaría al Fifco dai contravventori, e tali contratti ed obbligazioni faranno nulle e di niflun vigore.

9. V. IN Issue Giurato, Depositario, Teforiere, Cancelliere, o altro of-ficiale delle suddette Università ardirà direttamente, o sotto Q. 2.10 6.11 0.11

122 Lib. III. Cap. IV.

nome d'altri avere ingerenza alcuna ed intereffe negli affari riguardanti le medefime, nè ricevere fotto qualfifia nome e pretefto gratificazione di forte alcuna: in cafo diverfo i contravventori faranno privati dell' impiego, inabilitati a più averlo, e ad avere altri, e foggiaceranno in oltre *in folidum* al rifarcimento di tutt' i danni ed intereffi, che talvolta cagionerebbero alle Univerfità medefime.


- §. VI. S Otto la medefima pena, non farà a niffun di loro permesso d'imprestarsi sotto nome d'altri, o in qualunque altra maniera servirsi del danaro o degli effetti dell'Università.
- 9. VII. Utte le mallevadorie ed obbligazioni folidali, che fi faranno a favore dell'Università, dovranno essere di persone idonee, non di femmine, nè di persone d'alieno foro: e quei che su questo importante articolo contravverranno, faranno tenuti in folidum a' danni, spese, ed interessi, che l'Università ne soffrirebbe, oltre la perdita dell'impiego, e la inabilitazione d'esservi reintegrati, e di avere degli altri impieghi.
- 9. VIII. TUt' i ricorfi, che da Noi a' Giurati fi commetteranno per la relazione, dovranno effere collegialmente, e con imparzialità ben efaminati e difcuffi, e di poi fi dovrà formare la ordinata relazione co' motivi, che appoggiano il loro fentimento: e fe faranno discrepanti gli uni dagli altri, ancorchè un folo foffe di parere diverso; fi dovrà pure da' discordanti o dal difcordante fare a parte una ben dettagliata relazione.
- 9. IX. I conti degli amministratori delle Università fi dovranno dare ne' prescritti tempi; e prima del loro faldo e quitanza non potranno tali Amministratori continuare nell'amministrazione.
- 9. X. II N ogni anno fi dovrà fare il confronto della caffa dei depofiti con quelle fomme di danaro, che ne' dati conti fi daranno per efiftenti in effa.
- 9. XI. III Utt' i beni de' Giurati, Depofitario, Teforiere, Magazzinieri, ed altri amministratori dell' Università, dal giorno dell' incominciata amministrazione fieno ipotecati in favore dell' Università : e tale ipoteca dovrà in favore di essa continuare, e contarti sempre dal giorno suddetto, non ostante che di tempo in tempo vi farà stato qualche saldo e quitanza.
- §. XII. S' Arà Sindaco o Avvocato dell' Università uno de' Nostri Uditori, od un altro, che farà stato da Noi incaricato; nè potranno altri Avvocati ingerirsi fenza ordine Nostro speciale.

de Pubblici Amministratori. 123

- §. XIII. Utti gli amministratori de' luoghi pubblici faranno te-nuti ne' tempi fissati a rendere giusto e fedele conto a chi appartiene, della loro amministrazione.
- §. XIV. IN ON potranno continuare nell'amministrazione in difetto di tale rendimento di conti, e loro faldo, da farfi dalle perfone che faranno incaricate a ricevere ed avere tali conti, farne il loro efame, ed abbonamento.
- §. XV. C IN dal giorno che faranno ftati incaricati dell' amminiftrazio-D ne, oltre all'obbligo perfonale, tutti i loro beni fiano ipotecati a prò de' detti luoghi pubblici pel debito di loro amministrazione.

CAPO QUINTO

DE' CONTRATTI DOTALI, E DELLE RINUNZIE.



Ella costituzione delle doti, che fi farà da' genitori, fi dovrà esprimere distintamente ciò che fi affegna dal padre, o dalla madre; ed in difetto di tale espressione, tutta la dote s' abbia coftituita dal folo padre, avendo beni fufficienti, quantunque i beni stabili, mobili, danaro, od al-

tro, in dote affegnati, fossero in tutto o in parte materni.

- D in tale cafo il marito rimarrà debitore verfo la mo glie nell'importare de'fuddetti beni, danaro, od altro, 9. II. coll'istessa anteriorità del contratto dotale della moglie, e con altri privilegi, che alle mogli di Diritto Comune spettano contra il marito e fovra i fuoi beni.
- §. III. E figlie o i figli, a' quali in occafione del loro collocamento in matrimonio fi farà fatta affegnazione con titolo di dote, o di donazione propter nuptias, accettandola espressamente, non potranno pretendere d'effere ammeffi alla fucceffione inteftata de' genitori, fe la dote oppure la donazione propter nuptias farà stata loro fatta per intera foddisfazione di qualfifia diritto di legittima e fucceffione inteftata, o altro: e ciò avrà lu go, ancorche voleffero conferire tutto quello ch' ebbero in dote o propter nuptias. Ma non basterà per escluderli da tale successione intestata la tacita ratifica.

§. IV. C E però la dote o la donazione propter nuptias farà ftata I affegnata o fatta a conto della legittima e fuccessione inte-

124 L. III. C. V. de' Contratti Dotali,

testata, potranno succedere collata dote; e la collazione dovrà farsi in conformità del prescritto in avanti nel §. 30. Cap. I. Lib. IV.

- §. V. IN ON farà tenuto il marito a reftituire la dote coftituita in legati di maritaggi, in difetto d' una espressa convenzione, o di legge di fondazione, che l'obblighi a tale restituzione.
- §. VI. Cf LI alimenti promeffi per determinato tempo nel contratto dotale, fi dovranno reftituire dallo fpofo, quante volte vi farà per la reftituzione del loro importare in fomma determinata la convenzione; ma in mancanza di tale convenzione non ne farà tenuto a reftituire e pagare l'importare.
- §. VII. I L patto di ritorno a' dotanti o ad altri, delle doti affegnate, rapporto a ciò che fpetta *iure proprio* alla dotata, dovrà avere il fuo vigore, femprecchè la dotata fapendo effere la dote coftituita in parte o in tutto di roba propria, avrà nondimeno efpressamente ratificato il contratto dotale, in cui vi farà tale patto.
- §. VIII. In la steffa suffistenza dovranno avere il sedecommesso ed altre leggi apposte nel contratto dotale sopra la sostanza propria della dotata, e sulla legittima paterna e materna, concorrendovi tale scienza e la ratifica espressa.
- §. IX. INI A in mancanza di tale fcienza e di espressa ratifica della dotata, non reggerà tale patto di ritorno.
- §. X. For per togliere di mezzo ogni difputa intorno a tale fcienza, fi dovrà efprimere nella ratifica chiaramente, che la dotata trovafi informata, che la dote affegnata fpetti ad effa iure proprio, in parte o in tutto, fpecificando tutto quello, che le fu affegnato del proprio, e per la legittima paterna e materna, e per altro qualfitia diritto: in difetto di tutto ciò non fi potrà pretendere che era fciente ed informata, e la ratifica non potrà a lei in verun conto oftare.
- §. XI. Efferà l'efficacia del patto di ritorno colla difpofizione, che gli fpofi in feguito faranno, eziandio a favore de' loro figli, quante volte non vi concorrerà in oppofto una chiara e diversa convenzione; non oftante che tale patto farà concepito come fegue : Si sponsi decesserint sine filiis, & dispositione, aut cum filiis, & filii decesserint sine filiis, nepotibus, & aliis descendentibus in infinitum, & sine dispositione; bona perveniant seu redeant ad dotantes, feu ad illos, favore quorum disposuerint.

§. XII.

e delle Rinunzie. 125

- I legittima, quante volte non vi farà e concorrerà una espressa 9. XII. proibizione di fua detrazione da' beni affegnati in dote o proprj de' figli.
- IL patto de aequandis filiis, cioè di non dare ed affegnare agli altri figli in vita o in morte più di quello che fi 9. XIII. dà e fi affegna ad uno o una di effi, ritrovandofi ne' contratti dotali, in qualunque modo farà concepito, eziandio per via di patto di futura successione, dovrà suffistere ed attendersi: nè a' contraenti farà permeffo, anche indirettamente e con donazioni, o con altri atti palliati eluderlo e contravvenirvi.
- S Aranno dovuti al marito i frutti pel danaro promesso in dote, e non pagato nel tempo convenuto; e si dovranno 9. XIV. regolare fecondo il corfo ordinario della piazza di fcudi fei per cento.
- fe l'impiego del danaro nel commercio di terra farà 9. XV. inferiore o maggiore ai fei per cento, dovrà regolarfi conforme corre in detto commercio terrestre.
- TVII A fe tale danaro per patto dovrà inveftirfi in com-pra di stabili, in tale caso i frutti dovranno rego-9. XVI. larfi ful piè corrente de' frutti degli stabili.
- §. XVII. TMI A per li mobili, ori ed argenti, gioje, ed altre cofe infruttifere di loro natura, faranno dovuti i frutti, da taffarfi come fi è ordinato ne' §§. XIV. XV. e XVI. preced. quante volte il marito avrà giudizialmente interpellato i dotanti per la loro confegna, colla dichiarazione di volerne i frutti.
- A L marito folamente, non effendovi convenzione in 9. XVIII. De opposto, s'accorda la dilazione di un anno per la reffituzione del danaro dotale: farà però intanto tenuto a cautelare la fomma dovuta, fe non poffiede beni stabili sufficienti.
- IE D in difetto di tale cautela, dovrà fubito fare la re-fituzione del detto danaro dotale. 9. XIX.
- Uesta dilazione di un anno non avrà luogo per la resti-§. XX. tuzione de' mobili, ori ed argenti, gioje, stabili, e capitali investiti, ed altro, avuti in dote, mancandovi l' espressa convenzione di doverli restituire tra certo tempo.
- I L marito farà tenuto a soddisfare le spese della ultima infermità, fatte alla moglie, e le spese dell'atterramento 9. XXI.

126 L.III.C. V. de Contratti Dotali,

- e de' funerali, nel folo cafo che vorrà ritenere il letto coniugale.
- §. XXII. IVII A quante volte la moglie avrà ordinato diverfamente, fi dovrà attendere ed efeguire la fua ultima volontà.
- §. XXIII. S' Arà tenuto il marito a reflituire fubito gli ftabili dotali, tuttocchè vi avrà fatto de' miglioramenti: ma gli eredi della moglie dovranno obbligarfi a pagare il contingente che a lui fpetterà, fubito feguita la loro ftima e liquidazione.
- §. XXIV. IE coftando della loro efiftenza, e del valore; fi dovrà pagare fubito dagli eredi il contingente toccante al marito.
- §. XXV. In Iglioramenti fi dovranno riputare quelli folamente, che avrà negli ftabili dotali fatto il marito come neceffarj, ovvero con cui farà ftato accrefciuto il loro valore in proprietà, o nel frutto, ed in conformità di quanto difpongono le Leggi Comuni.
- §. XXVI. N ON potrà il marito ripetere le fpefe fatte nelle liti attive o paffive rifpetto alla dote e ad altri beni della moglie, quante volte dagli atti del proceffo e dalle fentenze profferite rifulterà che capricciofamente, e fenza giufta caufa e buon fondamento fieno state promosse o fostenute, o che rapporto alle doti, avrà tralasciato d'interpellare quei che sono tenuti per la loro difesa.
- §. XXVII. S Arà tenuto il marito alla reftituzione de' frutti percepiti da' beni della moglie, parafienali, eftradotali, o d'altra qualunque fpecie; fe la moglie in fua vivenza con intervento del Giudice non ne lo avrà liberato: fermo però il diritto per la metà a lui dovuta in virtù del patto degli acquifti.
- 6. XXVIII. MI Ancandovi ne' contratti dotali il patto espresso de communicandis lucris, fi dovià aver per apposto quante volte non vi farà convenzione diversa.
- §. XXIX. I qualora vi farà qualche convenzione intorno alla loro partecipazione di metà, o di altra porzione; quella fi dovià offervare.
- §. XXX. II L patto de communicandis lucris non abbraccerà quelli lucri ed avanzi, che derivano ex turpi quaestu, o da altra specie vietata dalle Leggi, e molto meno i beni e capitali che i coniugi acquisteranno per via di successioni, legati, fedecommessi,

e delle Rinunzie. 127

e donazioni : resteranno tuttavia in essi compresi i frutti che procedono da tali beni e capitali; e faranno anche compresi i beni o capitali acquistati con tali lucri ed avanzi.

- S. XXXI. I A convenzione fatta nel patto degli acquisti di dover la moglie soffrire la metà del danno, non abbraccerà i beni, capitali, o danaro, estradotali e parafernali.
- §. XXXII. IN ON effendo obbligata la moglie a' creditori del marito, non potranno questi agire, per effere soddisfatti de'loro crediti, sovra i beni, capitali e danaro, estradotali o parafernali.
- 5. XXXIII. N ON effendovi ne' contratti dotali promeffa di dotario, questo farà dovuto alla moglie vergine, e non alla moglie vedova, tanto ne' matrimonj celebrati ad uso de' Romani, come ad uso del paese; e dovrà tassarsi dal Giudice, avuto riguardo alle fostanze del marito, al solito del paese, ed alla dote costituita e foddisfatta, fino però alla somma di scudi mille ed uno, e non più.
- 5. XXXIV. II N costanza del matrimonio afficurandosi o pagandosi il dotario per qualsisia motivo, dovrà essere ordinato il suo investimento in loco tuto, da durare per sino che si verisicherà la condizione della sopravvivenza della moglie, che si troverà apposta nel contratto dotalizio; ed i frutti che intanto se ne avranno, cederanno a prò dello stesso marito, o de' suoi eredi, o de' creditori.
- 5. XXXV. N ON farà tenuto il padre alla reftituzione della dote avuta dal figlio, quantunque farà ftato prefente nella fcritta matrimoniale o nel pagamento di effà dote, non coftando che fia paffata nelle fue mani; ma fe ciò cofterà, fia e s' intenda obbligato in folidum col figlio alla reftituzione di effà dote.
- §. XXXVI. I Ervenuta che farà in potere del padre la dote coftituita alla fpofa del figlio, non potrà farne la confegna al figlio fenza confenfo espresso de' dotanti.
- XXXVII. The A dote affegnata in iftabili per un prezzo convenuto o regolato da periti, ovvero la dote promeffa in danaro, ed affegnata in iftabili, giammai pafferà in dominio del marito, febbene egli rimanga debitore del prezzo o dell' importare; e non fi potrà mai per qualunque caufa pretendere, che fia ftata fatta vendita e compra di tali ftabili.
- §. XXXVIII. T A dote affegnata per conto, o in foddisfazione della legittima paterna e materna da ambidue i

128 L. III. C. V. de Contratti Dotali,

genitori, s'avrà per affegnata per metà dalle fostanze paterne, e per l'altra metà dalle materne; non ostante che l'asfegnazione e foddisfazione farà feguita in foli beni paterni, o in foli beni materni.

- S. XXXIX. D in tale cafo per il di più della fua metà il coniuge avrà il diritto contra l'altro, per la fua rilevanza coll'anteriorità ed altro, che dalle Leggi Comuni è prefcritto.
- §. XL. IN Elle rinunzie che in occafione di matrimonio fi faranno dalle femmine in favore di certe perfone, non refterà comprefo il cafo di fucceffione, che a loro fpetterebbe nel cafo della premorienza di quei, a favore de' quali avranno rinunziato.
- §. XLI. M A quelle rinunzie, che fi faranno dalle femmine prima della profeffione regolare in qualche moniftero, ancorchè capace di beni, dovranno effere ed intenderfi abdicative & extinctive; in modo che in verun cafo potrà aver luogo in loro favore, o del monistero la successione, sia ne'beni liberi fia ne'beni soggetti a fedecommessi, primogeniture, vocazioni, e softituzioni, di qualunque specie fossero.
- §. XLII. S' Arà permeffo tuttavia nelle rinunzie fuddette, che fi faranno dalle femmine, prima della profeffione in qualche monistero, rifervare l'usufrutto de' beni rinunziati, in tutto o in parte, per loro livello, ed in fussidio delle loro necessità monastiche.
- S. XLIII. P Otrà il monistero dopo la morte de' Religiosi o delle Religiose ricercare il pagamento dell'usufrutto o livello riservato, quante volte i Religiosi o le Religiose faranno la dichiarazione del difetto di suo pagamento; mancandovi però questa dichiarazione, non gli sarà permesso d'agire in conto veruno: fermo tuttavia a prò de' creditori di tali Religiosi o Religiofe, o d'altri interessati il diritto, che in qualunque maniera potranno avere per le somme dovute su tale usufrutto o livello.
- §. XLIV. Quanto fi è prefcritto riguardo alle femmine ne' preced. §§. XXX. e fegg, abbia luogo nelle rinunzie, che fi faranno da mafchj in congiuntura di loro regolare profeffione in qualche Religione.
- §. XLV. IP ER tali rinunzie in occafione di matrimonio, o di professione regolare, i minori s' abbiano per dispensati dell' età, ed abilitati come maggiori; nè fi richiede per la loro validità la prefenza di quei, a favore de' quali fi faranno, o di quei,

la

e delle Rinunzie.

la di cui fucceffione farà rinunziata, bastando l'accettazione che fi farà per essi dal Notaro nel pubblico istrumento di rinunzia.

9. XLVI. N El cafo che rimarrà annullata la profeffione regolare delle predette femmine o mafchj, le rinunzie fatte prima della loro regolare profeffione rimarranno anche nulle e di niffun vigore. Ma nel cafo che i beni faranno paffati con titolo onerofo in un terzo poffeffore, non fe ne potranno rivendicare, ma competerà al rinunziante il diritto d' effere indennizzato da chi de iure può effervi obbligato.

S. XLVII. S E però farà foppreffo l'Iftituto o Religione, nella quale avranno fatta la professione, ovvero per altra causa legittima dovranno vivere fuori del chiostro; in tali casi dovrà loro somministrarsi dalla famiglia, quanto è necessario pel conveniente mantenimento.

CAPO SESTO

DELLE ALIENAZIONI, ED IPOTECHE DELLA DOTE.



E doti delle femmine non fi potranno in conto veruno, anche per metà, alienare, ipotecare, ed in qualfivoglia altra maniera obbligare fenza Nostro speciale rescritto.

- 9. II. S Arà però permeffa la loro ipoteca, obbligazione, od alienazione, in metà o in tutto, per giuste cause, cioè per gli alimenti neceffarj della famiglia, per collocamento di figli, per dotazioni, liberazioni degli steffi figli, o del marito dalla schiavitù, dalle carceri, o dal pericolo di perdita della vita, e per simili urgenti motivi : dovrà bensì precedere sempre il suddetto Nostro decreto.
- §. III. A Vvertiranno i Giudici, effendo loro rimeffi i ricorfi che a tale oggetto a Noi fi faranno, di ftrettamente e con tutto rigore efaminare la verità e fuffiftenza delle fu accennate caufe, e le dovranno rilevare nella relazione che a Noi fi farà, con inferirvi le neceffarie giuftificazioni.
- S. IV. II. N ogni cafo che le femmine accafate avranno altri beni eftradotali, parafernali, o derivanti dalla metà degli acquifti, o di qualfifia altra fpecie, ovvero il marito avrà beni fufficienti, in tutto o in parte, per foftentamento de' pefi matrimoniali, per dotazioni, e per altre caufe di fopra annoverate nel §. II.; non fi permette l'alienazione, ipoteca, ed obbligazione delle loro doti, eziandio

per

130 L. III. C. VII. delle Donazioni,


per tali già dette cause, se non in suffidio, e qualora i beni suddetti non faranno sufficienti.

§. V. N ON farà permeffa alle predette femmine, anche per una metà, l'alienazione, obbligazione, o ipoteca degli ftabili dotali; femprecchè avranno capitali, danaro, ori ed argenti, gioje dotali, col prezzo de'quali potranno fovvenire alle indigenze loro, e della famiglia.

- VI. S I proibifcono parimenti alle femmine accafate qualfifieno alienazioni, ipoteche, obbligazioni, e donazioni de' beni estradotali, parafernali, o d'altra specie, fenza l'intervento e confenso de' loro mariti.
- §. VII. S E però il confenfo ed intervento de' loro mariti farà negato fenza giufto motivo; dovrà farfi a Noi ricorfo per effere con Noftro decreto fupplito.
- §. VIII. IN ON farà permeffo fenza Nostro decreto alla vedova di alienare, ipotecare, ed obbligare in qualfitia maniera la dote, che le era itata costituita nelle sue nozze.
- §. IX. If tutte altre femmine, vedove o non mai accafate, non potranno validamente per qualifia caufa e con qualunque titolo di donazione irrevocabile o altro lucrativo trasferire in altri i propri ftabili, e capitali a forma di bolla, o d'altra fpecie, eccedenti l'importare e valore di fcudi cento, oppure obbligarfi fenza Noftro precedente referitto.

CAPO SETTIMO

DELLE DONAZIONI, E DELLA LORO INSINUAZIONE.



§. III.

ON potranno in avvenire le femmine fare donazioni tra vivi ed irrevocabili di ftabili, capitali, o altro, eccedenti il valore ed importare di fcudi cento, fenza Noftro decreto.

- II. S Aranno nulle tali donazioni fenza il detto Noftro refcritto, quantunque fi chiamaffero donazioni per caufa di morte; fe faranno ftate fatte col patto d'irrevocabilità.
 - Uefto Noftro decreto d'abilitazione farà neceffario non folamente nelle donazioni femplici, ma pure in quelle che fi faranno dalle femmine in rimunerazione di fer-

e della loro Infinuazione. 131

vigj o di altri meriti, oppure in contemplazione di matrimonio, e di qualfifia altra caufa, quantunque pia.

- §. IV. S Aranno parimenti invalide le donazioni univerfali, ed irrevocabili, che fi faranno da qualfifia perfona per qualunque caufa, anche pia; fe al donante non rimarranno foftanze fufficienti, almeno in folo ufufrutto, pel fuo conveniente mantenimento, ed una quarta parte di effe foftanze, poco più o meno, in proprietà libera, per farne teftamento o altra difpofizione.
- §. V. N ON fi potranno far donazioni tra vivi ed irrevocabili, fondazioni, ed altri contratti irrevocabili di qualifia fpecie, da perfone di mente inferma e debole, o di età fettuagenaria o decrepita, fenza intervento di Giudice, e fenza Noftro decreto d'abilitazione : e tale Noftro decreto farà neceffario per la validità di tali donazioni, fondazioni, ed altri contratti di qualifia fpecie; quantunque fi trattaffe di donazioni a titolo di dote, o di fuo accrefcimento, e per altre caufe, eziandio pie.
- §. VI. I E femmine accafate non potranno fare donazioni in favore de'loro mariti, o confanguinei di effi mariti, o in loro contemplazione ad altri, benchè estranei, senza il detto Nostro decreto.
- §. VII. N E' potrà il marito fare alla moglie, nè questa a quello (effendovi figli procreati dal loro matrimonio) donazioni dell'importare maggiore di quello, che ciascheduno de' figli verrà a conseguire dalle loro sostanze, senza il suddetto Nostro decreto.
- §. VIII. S E in tempo della donazione non avranno figli, ma poi fopravverranno o dal matrimonio ifteffo, o da altro che di poi farà da uno di loro celebrato; tale donazione potrà folamente fuffiftere per quella porzione uguale, che verrà a confeguire ciafcheduno de' figli, che vi faranno.
- §. IX. E donazioni reciproche tra marito e moglie faranno nulle, fe fi troveranno fatte fenza Nostro decreto d'abilitazione, tuttocchè fossero rimuneratorie, o per altro qualifia motivo da loro fatte.
- §. X. Q Uanto fi è prefcritto fin ora nel prefente Capo, avrà luogo anche nelle donazioni, fondazioni, o altri contratti, che talvolta fi faranno con ifcrittura privata, o in atti di qualfifia tribunale.

R 2

132 L.III.C. VII. delle Donazioni,

§. XI. A 'donanti, non oftante la donazione fatta, rimarrà illefo e fermo il diritto per avere da' donatarj gli alimenti o 'l fupplemento fu'beni donati: e potranno ricercare un affegnamento da tali beni, di rendita equivalente agli alimenti od al fupplemento.

9. XII. Qualora i donanti, in mancanza di figli ed ulteriori difcendenti, avranno parentado povero fino al terzo grado inclutivamente, fecondo la computazione del Giure Civile; le donazioni fi fosterranno nel modo e forma prefcritta in avanti nel Lib. IV. Cap. I. §§. 14. e fegg.

- 9. XIII. Anello della benedizione nuziale, di qualunque valore fia, fpetterà alla moglie od a' fuoi eredi.
- 9. XIV. Cf LI abiti però di valore e pompa, gli ori ed argenti, e le gioje. che fi faranno dallo fpofo alla fpofa in occafione del matrimonio, non s'intendano dallo fpofo donati alla fpofa, ancorchè nell'atto di loro tradizione vi foffero parole importanti donazione; fe non cofterà di tale donazione dalla foritta matrimoniale o da altra più precifa e conchiudente prova: ma fieno e s' abbiano per conceduti ad ufo, durante il matrimonio.
- S. XV. I regali che fi faranno da' parenti, confanguinei, od amici dello fpofo alla fpofa, ed all' incontro quelli che fi faranno da' parenti, congiunti, od amici della fpofa allo fpofo, prima del matrimonio, ma in fua contemplazione, femprecchè farà feguito il matrimonio; fiano e s' abbiano i primi per donati allo fpofo, ed i fecondi alla fpofa.
- §. XVI. Utto ciò parimente che lo fpofo farà alla fpofa in costanza del matrimonio, essendo di valore, avuto riguardo alla qualità delle persone, non s'intenda donato, ma fo-lamente accordato ad uso pel tempo che durerà il matrimonio, alla riferva delle robe usuali e quotidiane, o che non sono di valore, i quali spetteranno alla sono di contenenti.

S. XVII. Quante volte però per giufte caufe il marito lafcerà di coabitare colla moglie, potrà egli pretendere quelle robe, e tutt'altro che avrà fatto in fervizio della fteffa moglie, prima e durante il matrimonio; eccettuate le robe ufuali quotidiane, o che non fono di valore, avuto riguardo alla qualità delle perfone. Ma egli dovrà reftituire la roba dotale e propria della moglie.

§. XVIII.

Uelli regali che da' padrini, o dalle madrine fi faranno in congiuntura de' Battefimi o della Confermazione,

e della loro Infinuazione. 133

s' intendano donati al padre o alla madre, in contemplazione di chi di loro cofterà, che fi faranno fatti ; fe non concorreranno delle prove, dalle quali rifulterà d'effere ftati donati a' figli.

9. XIX. Ualora nelle donazioni vi farà il patto di ritorno colla parola ad proximiores, fi dovrà aggiungere da' Notari l'altra donantium, oppure donatariorum, fecondo quello che voranno i donanti; ed in mancanza di tale efpreffione, dovrà intenderfi per li più proffimi de' donanti, rifpettivamente a' loro beni.

- S. XX. I nelle donazioni che fi faranno con titolo di patrimonio, fi dovrà fempre nel detto patto di ritorno far menzione del cafo, in cui il donatario non pafferà agli Ordini fagri, con efprimere a chi i beni donati dovranno dopo fua morte paffare, prevenendo anche il cafo di fua morte con figli.
- S. XXI. IN Ell'ifteffo patto di ritorno fi dovrà pure aggiugnere alle parole ad proximiores donantium, ovvero donatariorum il modo di fucceffione de' proffimiori, o fecondo la regola della fucceffione ab inteftato, o in qualunque altra maniera che fi vorrà da' donati: ed in difetto di tale espressione, la fucceffione dovrà farfi giusta la regola della fucceffione ab inteftato.
- S. XXII. N Elle donazioni che per qualunque caufa fi faranno da'genitori, o da altri tenuti alla legittima, fi dovrà efprimere, fe tali donazioni s'intendano fatte a conto, o in foddisfazione totale della legittima: ed in difetto di tale efpreffione fi dovranno avere per fatte a conto della legittima.
- §. XXIII. I donatarj prefenti nella donazione, percependo l'ufufrutto de'beni donati, non potranno allegare di non avere accettata la donazione riguardo agli obblighi in esla contenuti, ovvero riguardo a' patti fuddetti di ritorno, d'assegnazione a conto, o in totale foddisfazione della legittima.
- S. XXIV. N ON farà permeffo a' vedovi o alle vedove, paffando alle feconde nozze, donare alla loro feconda moglie o al fecondo marito, oppure a' figli del fecondo letto, più di quello che avranno donato a' figli del primo letto : e tutte le donazioni altrimenti fatte, quanto all' ecceffo, fieno nulle.
- §. XXV. IL vedovo o la vedova, che avrà figli, paffando alle feconde nozze, dovrà fare una efatta defcrizione delle proprie foftanze avanti alla celebrazione del fecondo matrimonio :

100

134 L. III. C. VII. delle Donazioni,

e non facendola, tutte le fostanze che fi troverà avere, fi dovranno, a favor de' figli del primo letto, riputare efistenti prima del secondo matrimonio, alla riferva di conchiudenti prove in opposto.

- S. XXVI. N ON farà permeffo a vedovi, o alle vedove paffate alle feconde nozze, donare, o con qualifia titolo far paffare alla feconda moglie, o al fecondo marito cofa alcuna, per quanto minima fcffe; quante volte loro non rin arranno foftanze fufficienti per gli alimenti de' figli del primo o fecondo letto, e pel loro collocamento con titolo di donazione propter nuptias, o di dote, fecondo la loro qualità.
- 9. XXVII. MAR Ancandovi il confenfo paterno, non farà permeffo a' figli di famiglia e non emancipati donare a veruno le proprie fostanze, in tutto o in parte.
- §. XXVIII. S E però il confenfo paterno farà fenza giusto motivo negato, fi dovrà fare a Noi ricorso per l'opportuno provvedimento.
- S. XXIX. NON fi potranno fare da chiccheffia, eziandio da genitori a' loro figli, donazioni in contemplazione di matrimonio, ovvero affegnazione di dote monaftica, o per patrimonio fagro, fenza Nostro precedente decreto d' abilitazione.
- §. XXX. If tutte le volte che non rimarrà in quel tempo agli altri figli una porzione congrua (avuto riguardo alle foftanze de' genitori medefimi) pel loro foftentamento, o per effere ftabiliti fecondo la loro qualità; le anzidette donazioni ed affegnazioni faranno nulle quanto all'ecceffo, ed il decreto d'abilitazione fi dovrà avere per nullo, come furrettizio od orrettizio.
- §. XXXI. S E fi farà una donazione a più perfone col patto che morendo i donatarj fenza figli, i beni donati dovranno ritornare al donante; fe mancherà fenza figli uno de' donatarj, la fua porzione ritornerà ad effo donante, quante volte non vi farà efpreffa convenzione in opposto.
- §. XXXII. The Utte le donazioni dovranno effere infinuate nel luogo deftinato a tale oggetto, nè fi potranno infinuare in altro.
- §. XXXIII. IL luogo deftinato per infinuare le donazioni che fi faranno così in quefta Ifola, come in quella del Gozo, farà


e della loro Infinuazione. 135

farà l'officio del Diputato da Noi a tale oggetto; e facendofi negli officj Giuratali, fe ne dovrà rimettere copia in dett' officio del Diputato tra il termine di giorni otto.

- §. XXXIV. T' Infinuazione fi dovrà fare tra quindici giorni per le donazioni che fi faranno in questo Dominio; e per quelle che fi faranno in paesi stranieri, dovrà seguire tra lo spazio di mesi sei: e non bastando questo tempo, fi dovrà a Noi fare ricorso per la sua proroga.
- §. XXXV. II L difetto di tale infinuazione renderà di niffun momento l'atto di donazione quanto al pregiudizio del terzo.
- 9. XXXVI. Il Utte le obbligazioni, o qualunque altro atto, che fi farà per coprire la donazione, e per isfuggire il prefcritto in questo Capo, faranno nulle e di nissun vigore: e tale disposizione dovrà offervarsi ed aver luogo anche nelle donazioni che fi faranno con iscrittura privata.

CAPO OTTAVO

DELLE ALIENAZIONI, E DE' DIVERSI ALTRI CONTRATTI, ED IPOTECHE.



Utte le alienazioni, che fi faranno in pendenza del giudizio, o per timore di effo giudizio, faranno *ipfo iure* nulle quanto al pregiudizio de' creditori, o d'altri intereffati.

- §. II. S Arà anche nullo ipfo iure il paffaggio de' predetti beni litigioti, che con qualfifia altro titolo fi farà in altri.
- §. III. D il contravventore in oltre farà punito colla pena d'once cento, a prò del Fifco per metà, e per l'altra metà in favore di chi avrà data notizia, e portato in chiaro il cafo.
- §. IV. N Ella steffa pena incorreranno i Notari, che scientemente avranno stipulato il contratto, e tutti gli altri complici. Potranno nondimeno i Giudici, avuto riguardo all'importare delle cose litigiose, minorare tale pena fiscale si riguardo a' Notari, come a' contravventori.
- 9. V. IN E' contratti di permute o di vendite d'animali, di commestibili, o d' altre cose assiene, si dovrà fare distinta

136 L. III. C. VIII. delle Alienazioni,

loro deferizione col prezzo, per cui faranno regolate; altrimenti faranno nulli quanto al pregiudizio del terzo.

- 9. VI. I lo stesso i dovrà offervare, se ne' predetti contratti vi faranno anche compresi stabili.
- §. VII. S E ne' contratti di permute, di vendite e compre di ftabili, ed in qualfifiano altri contratti interverrà dolo od errore, faranno effi contratti nulli: ed in tali cafi per la reftituzione de' frutti percepiti, o che fi potevano percepire dal giorno, in cui faranno ftati celebrati, fi offerverà quanto fi difpone dal Diritto Comune.
- §. VIII. IF Rutti che fi potevano percepire, fi diranno quelli che per colpa del possessione non faranno stati percepiti, per non essersi dati a locazione gli stabili, o perchè fi trascurò la loro coltivazione o la raccolta o l'essione.
- 9. IX. II L disposto ne' due preced. §§. VII. ed VIII. avrà anche luogo, concorrendovi la lesione enormissima & ultra bessem.
- 9. X. S E però ne' predetti contratti la lefione farà ultra dimidiam, la reftituzione de' frutti percepiti dovrà farfi dal giorno che fi farà proposta in giudizio l'istanza per la rescissione del contratto.
- **9.** XI. II L regolamento del prezzo dovrà fiffarfi, avuto riguardo al tempo del contratto, alla comune fiima fatta da perfone verfate e perite, ed a tutt'altro, che lo diminuifce od accrefce, come fono la fituazione degli ftabili, la mancanza d'evizione, i pefi, e cofe fimili.
- §. XII. S I potrà allegare la lefione enorme ne' contratti e nelle vendite di ftabili, in fubafta pel tempo d'anni dieci, da contarfi dal di del contratto e della vendita. Se però la lefione farà enormiffima & ultra beffem, potrà dedurfi fino ad anni trenta. E riguardo a' mobili e femoventi venduti in fubafta, non avrà luogo: ma fe la loro vendita farà privata, tra un mefe al più potrà dedurfi; ben intefo, che le prove di tale lefione fiano coftanti e conchiudenti.
- §. XIII. I L regresso per difetto di pagamento del prezzo delle cofe date in permuta o in vendita di mobili o semoventi, merci, e di tutt'altro, avrà luogo finattantochè rimarranno presso a quei che avranno celebrato il contratto; ma non già dopo pas-

e d'altri Contratti, ed Ipoteche. 137

passate in poter del terzo, qualora questi l' avrà acquistate con buona fede, e si tratterà di permute o vendite minute e di poco momento.

S. XIV. S E però la permuta o la vendita farà ftata di cofe che fanno corpo, come farebbe d' una intera gregge, o d' un'aromataria, libreria, di merci d' una intera bottega o magazzino, o d' una loro confiderabile quantità; in tali cafi s' accorda il regreffo in tutto o in parte fulle cofe proprie per difetto di pagamento del prezzo, quantunque foffero ftate con qualfifia titolo paffate in mano del terzo.

- S. XV. S U' cavalli o cavalle, e fimili animali, che non formano gregge, s' accorda pure al loro padrone non pagato, il regresso per efferne soddisfatto del prezzo ancor dovuto in tutto o in parte.
- S. XVI. N ON potrà il padrone di mobili, di femoventi, e d'altre cofe impegnate o vendute, pretenderle dal terzo e rivendicarle, come a lui fpettanti, non pagando le fomme sborfate ful pegno, o in atto della vendita; alla tiferva de' cafi, ne' quali cofterà della mala fede di colui ch'avrà fatto lo sborfo, ovvero cofterà che faranno ftate arrubbate, oppure date in pegno o vendute da fervi, da figli di famiglia, o da altre perfone, che verifimilmente non potevano averle : fermo però fempre ed in ogni cafo il privilegio del Monte di Pietà.
- S. XVII. D I tale privilegio del Monte di Pietà non godranno quei che fi troveranno avere in pegno le polizze delle cofe impegnate in effo Monte.
- §. XVIII. S Petterà al padrone di stabili venduti, permutati, o con altro titolo passati in altri il diritto di rivendicarli, o di agire in altra maniera per essere soddissatto del loro prezzo, in tutto o in parte ancor dovuto.
- §. XIX. Utte le volte che per timore d'ipoteche, o d'altro diritto non fi troveranno vendere in fubafta gli flabili, e farà il poffeffore coftretto a farne loro vendita in riparo delle fue urgenti neceffità; dovrà a Noi fare ricorfo per le opportune provvidenze.
- §. XX. IR Imaranno tali stabili immuni da qualsifia ipoteca, fervitù, ed altro diritto, anche di fedecommesso; semprecchè da Noi sarà accordato il rescritto, e adempiuto prima della loro vendita quanto segue.

§. XXI,

138 L. III. C. IX. delle Locazioni,

S. XXI. IN EL tribunale competente del venditore, e ne' luoghi foliti fi dovranno affiggere tre editti pubblici intorno alla vendita che fi vorrà fare, interpellando chiunque tiene intereffe o diritto, a comparire e dedurlo tra mefi tre, da contarti dal giorno che farà fpirato il termine dell'ultimo editto; con esprimere, che dopo i detti mefi non fi potrà esperire sugli stabili diritto di sorte alcuna, e rimarranno gli stabili immuni da qualunque ipoteca, fervitù, o altro diritto.

§. XXII. CF LI editti dovranno fpedirfi interpolatamente, e tra l'uno e l'altro dovranno paflare giorni quindici. Si dovrà pure nella Parrocchiale del venditore fare una pubblicazione, in cui fi efprimerà così la vendita che fi vuol fare, come il termine de' mefi tre, da contarfi come fopra, a ciafcheduno di didurre i fuoi diritti.

- S. XXIII. S I diputerà un curatore per gli affenti, e per li pupilli e minori, che non avranno tutore, curatore, o altro legittimo amministratore.
- §. XXIV. IF fe il fuddetto termine di mefi tre farà molto riftretto, fi dovrà a Noi fare ricorfo per la fua proroga.
- §. XXV. I Utti quei che faranno condannati in galera a vita, non potranno alienare e difporre in qualtitia maniera delle loro foftanze, e fare contratto di forte alcuna, fenza Noftro Decreto: ed in cafo diverfo fiffatte alienazioni, difpofizioni, e contratti faranno nulli; ed il Notaro, che vi fi farà ingerito per la prima volta, incorrerà nella pena d'once cinquanta a prò del Fifco, e nella feconda, oltre a tale pena, rimarrà privo dell' efercizio ed officio Notariale.

CAPO NONO

DELLE LOCAZIONI, ENFITEUSI, E PRELAZIONE.



'Antico inquilino de'beni urbani fia preferito al nuovo colla fteffa annua pigione, e co' patti e convenzioni fatte dal locatore col nuovo inquilino; non oftante che in favor del nuovo vi concorrerà l'iftrumento coll'ipoteca, e col giuramento per l'offervanza del contratto.

§. II. MI A fe prima che dal locatore fi farà fatta la nuova locazione, l'antico inquilino farà ricercato per dichiarare, fe vuole continuare nella conduzione colla pigione, e co' patti e

con-

Enfiteusi, e Prelazione. 139

convenzioni concertate col nuovo, e non farà fubito la richiefta dichiarazione; in tale cafo non potrà avere luogo la fuddetta preferenza,

- 9. III. N ON farà però tenuto l'antico inquilino ad accettare tale pigione, e tali patti e convenzioni, qualora farà costare con sufficienti congetture o prove, che sieno simulati e fatti direttamente in suo aggravio e pregiudizio.
- §. IV. The A steffa preferenza s' accorda all'antico inquilino per le botteghe e magazzini con avviamento in qu'Iche professione, arte e mestiere di qualsisia sorte, anche di merciere e venditore di commestibili; fermo sempre il disposto ne' §§. preced.
- 9. V. IP ER poter il padrone avere la fua cafa ad ufo proprio, bafterà che la dimandi e n' affermi il bifogno dopo fatta la locazione: ed in tale cafo fenza formalità di giudizio l'inquilino tra un competente termine dovrà fgombrare.
- 9. VI. S E dopo che l'inquilino avrà fgombrato, il padrone non terrà la cafa fua per ufo proprio, ma la darà ad altri in affitto, primi d'effere fpirato il tempo, per cui l'aveva data precedentemente all'inquilino; farà tenuto a rifondergli tutt' i danni, fpeie, ed intereffe, e dovrà in oltre pagare al Fifco once cinque.
- §. VII. I Inquilino della parte fuperiore d' una cafa fia preferito nella locazione delle flanze inferiori e mezzanini che hanno porte per fuori: e potrà far espellere tra un competente termine quello che avrà in affitto le flanze terrane e mezzanini, coll' ob ligo di pagare la flessa pigione: e ciò, ancorchè le flanze ed abitazioni inferiori appartengano ad altro padrone, purchè non ci flia egli flesso, ma fieno affittate ad altri.
- 5. VIII. S I eccettuano unicamente da questa disposizione le botteghe ed i magazzini, che hanno avviamento.
- 9. IX. D Ella fullocazione che farà talvolta l'inquilino, fi deve prima partecipare il padrone, il quale, volendo, potrà ripigliare il fondo urbano, coll'obbligo però di reftituire all'inquilino la rata del fitto, che avrà ricevuto d'anticipato.
- S. X. IE fe la fullocazione de' fondi urbani doveva feguire per un fitto maggiore, febbene fenza frode; il padrone non farà tenuto a reftituire all'inquilino, che la rata ful piede del fitto, per cui gli aveva fatta la locazione.

5 2

§. XI,

149 L. III. C. IX. delle Locazioni,

- 9. XI. I coloni de'predj ruftici potranno fullocarli ad altri, quante obbligati in folido verfo il padrone, non folamente per gli annui pagamenti convenuti, ma per l'offeryanza ancora di tutti i patti e convenzioni fatte col padrone.
- 9. XII. D Ovranno però prima della fullocazione partecipare il padrone, a cui farà permeffo di ripigliare il fondo ruftico con liberarli dai convenuti pagamenti, e patti.
- §. XIII. MA fe la fullocazione fenza frode fi troverà fare per fitto maggiore, il padrone volendo ripigliare il fondo ruftico farà tenuto a pagare l'augumento, quante volte non vi faranno convenzioni in opposto.
- §. XIV. A 'padroni delle cafe, botteghe, e magazzini non è permeffo dare, nè ricevere anticipatamente la pigione per più di mefi fei, in pregiudizio del terzo. Durante tale tempo non poffono i fittajuoli effere licenziati dallo fteflo padrone, nettampoco da' fuoi creditori, o donatarj, o da altri che avranno acquiftato i fondi fuddetti con qualifia altro titolo.
- §. XV. I pagamenti di fitti e canoni, anticipati e fatti fuori del for lito, non potranno pregiudicare il terzo.
- §. XVI. II L compratore de' fondi urbani o ruftici farà tenuto a flare alla locazione fatta dal precedente poffeffore; quante volte farà ftata fatta fecondo il folito, e con buona fede.
- §. XVII. S Aranno anche tenuti a stare a tale locazione, fatta giufta il solito e con buona fede, tutt'altri successori ne beni urbani o rustici.
- 5. XVIII. Utt' i padroni e con qualunque titolo poffeffori di ftabili urbani o ruftici faranno tenuti a fare i ripari neceffarj per la confervazione di effi ftabili: e fe ricercati ed interpellati giudizialmente, non li faranno; fi permette a' fittajuoli e con qualtifia altro titolo detentori farli a fpefe de' poffeffori. Dovranno bensì prima con intefa o citazione de' padroni o poffeffori far riconofcere da perfone perite la neceffità di tali ripari; e facendoli fecondo il parere e relazione de' periti, da darfi in ifcritto, farano tenuti a riportare le ricevute de' pagamenti che ne faranno, nelle quali ricevute fi dovranno con diffinzione efprimere i ripari, e le fomme pagate,

S. AL.

9. XIX,

Enfiteusi, e Prelazione, 141

5. XIX. E conceffioni in enfiteufi fi facciano a tempo determinato, o in perpetuo, od a vita d'una o più perfone, ma non a generazione.

5. XX. II N tali conceffioni fi dovranno attendere i patti e convenzioni intorno a' miglioramenti e benefatti : ed in mancanza di tali patti l'enfiteuta farà tenuto a tutte le fpefe neceffàrie per la confervazione e mantenimento de' fondi urbani o ruftici, avuti in enfiteufi.

5. XXI. S I potranno dare in enfiteufi temporanea i fondi urbani o ruftici, foggetti a fedecommeffo, non oftante la proibizione eforeffa di tale conceffione enfiteutica; qualora quefta conceffione farà evidentemente utile al fedecommeffo, immune da ogni frode e timulazione, e dal pregiudizio de' creditori. Dovrà però a queft' oggetto precedere il Noftro decreto d'abilitazione.

§. XXII. T E antiche conceffioni in enfiteufi perpetue, o a tempo de fondi urbani o ruftici, anche quelle fatte ed offervate pel corfo di foli anni trenta compiti, da contarfi dal giorno di loro conceffione, qualora faranno state fatte senza dolo o frode; s' offervino, e non si potranno impugnare per qualunque diritto e ragione.

- §. XXIII. S E però le conceffioni enfiteutiche, faranno nulle o lefive enormiffimamente, e non vi concorrerà il laffo d' anni trenta compiti; in tale cafo farà permeffo d' impugnarle: ma a' poffeffori e detentori fi dovrà accordare la retenzione, qualora costerà de' miglioramenti fatti sino al loro rimborso.
- §. XXIV. The Erminato il tempo della conceffione enfiteutica, in difetto di patti e convenzioni, che fi dovranno attendere, non farà tenuto il padrone diretto a pagare il valore de' miglioramenti e benefatti, che fi troveranno efiftenti ne' fondi enfiteutici, quantunque non fossero pattuiti.

5. XXV. I L beneficio della purgazione di mora, e qualifia altro avrà luogo a favore dell'enfiteuta, de' fuoi eredi, o creditori, e per qualunque altra caufa intereffati, anche dopo dichiarata dal padrone diretto la caducità per difetto di pagamento di canoni per un intero triennio (o per altro tempo minore o maggiore, concorrendovi fu di ciò particolare convenzione), ovvero pel cafo di deteriorazioni, o per qualunque altro; purchè il padrone diretto tra mefi due per giufta caufa prorogabili per una fola volta, da contarfi dal giorno della dichiarazione giudiziale dell'incorfa caducità, fa-

142 L. III. C. IX. delle Locazioni, ecc.

farà interamente foddisfatto, ed il tutto farà rimeffo nel primiero ftato, a tenore de' patti e convenzioni apposte nella concessione.

- §. XXVI. T E spese che si fanno per lo risarcimento delle strade, debbono soffrirsi pro rata dal padrone diretto sul piè del canone, ed il rimanente dall' ensiteuta, avuto riguardo al tempo della durata della concessione ensiteutica: salve le convenzioni, che tal volta in opposto si faranno fatte.
- S. XXVII. I N mancanza di convenzione diverfa, il laudemio fi deve al padron diretto ful piè d'un' annata di canone, che a lui fpetta in virtù della conceffione in enfiteufi; ed il di più, che talvolta dal fubenfiteuta fi dovrà pagare di fuccanone, farà dovuto all' enfiteuta.
- §. XXVIII. Uante volte il padrone diretto ricuferà per giufto motivo di riconofcere il fubenfiteuta, non potrà pretendere laudemio; ma rimarranno i fuoi diritti illefi contro l'enfiteuta e ful fondo enfiteutico, così pel pagamento del canone, come per l'offervanza di tutt' altri patti e convenzioni contenute nella conceffione enfiteutica.
- §. XXIX. I fondi enfiteutici in pregiudizio del padrone diretto, e fenza fuo confenfo non potranno, quanto al canone a lui dovuto, dividerfi in piccole porzioni, nè il canone ridurfi in piccole fomme, non oftante l'obbligo folidale di tutti quei che faranno composffessori; ma farà fuo diritto efigere l' intero canone da uno de' composffessori, il quale avrà il fuo rimborfo per le rate dagli altri composffessori in folido.
- §. XXX. S E però riceverà da tutt'i compoffeffori il laudemio, in tale cafo dovrà da loro efigere pro rata il canone: falve le convenzioni diverfe.
- §. XXXI. N ON potranno i creditori con ipoteca impugnare la conceffione in enfiteufi, fatta dal legittimo padrone validamente, e nella maniera espressa ne' §§. preced., ful motivo dell'ipoteca, a cui erano affetti i fondi urbani o rustici.

a store della distrematione praticula dell'ancorti cadavica

CAPO

-

Del Ritratto.

143

CAPO DECIMO

DEL RITRATTO.



L ritratto, per confuetudine introdotta in questo Dominio in favore de' conforti, confanguinei, e vicini, s' ammetta ed avrà luogo in tutte le vendite di stabili, o di miglioramenti fatti ne' fondi enfiteutici.

- 9. II. II L conforto pro indiviso in re vendita fia preferito a tutti nel ritratto degli stabili venduti.
- 9. III. II confanguinei fino al grado fucceffibile s'antepongano a qualifia vicino.
- 9. IV. S I preferisca poi il più proffimo confanguineo in concorso del vicino confanguineo, ma in grado rimoto.
- 9. V. IF Sfendo però il vicino anche confanguineo in grado uguale, fia preferito al folo confanguineo.
- §. VI. II L tempo per esperire questo diritto di ritratto fia di un anno, un mese, una settimana, ed un giorno, continui, da contarsi dal giorno seguente a quello del celebrato contratto, ed il mese dovrà contarsi come correrà.
- 9. VII. MA fe il venditore avrà rifervato nel contratto tempo maggiore per ricuperare lo ftabile venduto, e farà ceffione di tale diritto ad altri; in tale cafo i conforti, confanguinei, e vicini avranno il diritto di ritratto in detto tempo maggiore, rifervato dal venditore, tra giorni quattro dal giorno che faranno intimati della ceffione.

9. VIII. I Acendofi tale ceffione ed in feguito la rivendizione, fe faranno della ceffione intimati i conforti, confanguinei, o vicini, dovranno nel di fopra preferitto tempo intentare il ritratto nel foro di quello, a favore di cui attefa la detta ceffione faranno paffati gli ftabili: non intimati però della ceffione, bafterà intentarlo nel foro del primo compratore nel detto prefiffo tempo.



Uanto poi al deposito del prezzo, questo fi dovrà tra giorni fei *a die scientiae* trasportare nel tribunale competente del secondo compratore, ossia cessionario con aggiun-

144 Lib. III. Cap. X.

gervi l'augumento del prezzo, che per la feguita ceffione realmente fi farà fatto.

9. X. IN EL tempo istesso, che i conforti, confanguinei, o vicini fi ferviranno del diritto di ritratto, faranno tenuti a fare il deposito intero del prezzo liquido, e delle spese legittime; e dovranno dare anche la mallevadoria di risondere il valore de'miglioramenti, che talvolta fi faranno fatti, da liquidarsi da comuni periti.

- **9.** XI. I Atto tale deposito, se non sarà intero, potrà effere reintegrato tra giorni otto *a die fcientiae* di tale difetto; ma non saranno dovuti al ritraente fiutti di sorta alcuna, pria che farà seguita la reintegrazione del deposito.
- §. XII. D AL giorno dell'intero deposito faranno dovuti i frutti al ritraente sul piè della pensione o fitto: se però gli stabili ricuperati faranno rustici, e non dati a locazione, dovrà confeguire dal di del deposito la rata de' frutti pendenti, dedotte bensì le spese della semente e coltura, ed altre legittime, da liquidarsi da comuni periti: salvo il diritto, che può spettare al ritraente, provata la collusione o frode nella pensione o fitto.
- §. XIII. D in ogni cafo farà al primo ritraente dovuta la rata de' frutti dal di dell' intero deposito fino al giorno, che farà da altri ricuperato.
- §. XIV. II L tempo prefcritto pel ritratto correrà contra tutti indiftintamente, anche contra i minori, affenti, o in qualfifia altra maniera impediti, efcludendo per qualunque motivo il beneficio della reftituzione in integrum, e qualfifia altro rimedio legale.
- 5. XV. **R** Itrovandofi nel contratto dal compratore affegnati in folutum, o ceduti nomi di debitori decotti o di difficile efazione, oppure compenfata con fe medefimo qualche fomma illiquida, o di credito torbido, o procedente da prezzo di vettovaglie, di animali, o di altra cofa di qualfifia fpecie, che fi può giuridicamente contendere; in ciafcheduno di fiffatti cafi il ritraente non farà tenuto a pagare fimili partite, come prefuntivamente aggiunte al giufto prezzo degli ftabili venduti per fraudarlo.
- 5. XVI. Ale prefunzione per altro non avrà luogo, fatte le convenienti prove esclusive della frode : ed in tale caso farà tenuto il ritraente a reintegrare il deposito nelle somme dovute co' frutti dal giorno che fi farà dichiarato esseriti fatte le prove fuddette.
 5. XVI.

Del Ritratto. 145

§. XVII. Qualora s' allegherà la collutione tra il venditore e il compratore, fatta per efcludere i conforti, confanguinei, o vicini; tale collutione s'avrà per provata, concorrendovi delle congetture e prefunzioni fufficienti a farne prova.

§. XVIII. II N tutte le fubafte, così volontarie come neceffarie, non avrà luogo il ritratto; quante volte quei che hanno il diritto di ricuperare, effendo certi, faranno stati personalmente citati colla copia del bando, e riguardo agl'incerti ed affenti, fi farà fatta, oltre al bando, una pubblicazione nella Parrocchiale del debitore o del venditore.

§. XIX. D il tempo per tale ritratto ne'cafi, ne'quali avrà luogo, farà di meti quattro, da contarti dal giorno del poffeffo del compratore.

5. XX. Vrà luogo il ritratto nelle permute di ftabili con capitali bollali; come anche in quelle di ftabili con iftabili e capitali bollali affieme, quante volte in quefta feconda fpecie di permute i capitali eccedono il valore degli ftabili: ed in ambidue i cafi il ritraente dovrà depofitare i capitali coll'intereffe, ed in oltre nel fecondo cafo il prezzo, per cui fi faranno regolati gli ftabili dati affiem co' capitali in ifcambio.

CAPO UNDECIMO

DELLE CASE, FONDI, E SERVITU DIVERSE.



niuno è permeffo nel muro diviforio delle cafe fare cammini di fuoco, armadj, e fineftre, fotto pena di pagare once dieci al Fifco; nella quale pena incorreranno anche i maftri muratori : e fi dovranno in oltre tali cammini, armadj, e fineftre chiudere a fpefe del pa-

drone di cafa, per cui ordine fi faranno fatti.

§. II. IR Imarranno eccettuati quei cammini di fuoco, armadj, e finestre antiche, o che fi dimostrerà essere stati fatti col consenso del vicino. Nondimeno quanto a' cammini, fi dovranno offervare le regole dell'arte, ed adoprare tutte le cautele necessarie ad evitare qualche incendio o danno, che ne potrebbe derivare.

5. III. IN ON farà permeffo ad alcuno fare fabbriche di forte alcuna tra vicini, fenza precedente licenza de' Commif-T farj,

146 L. III. C. XI. delle Case,

farj, la quale fi dovrà registrare in Officio; sotto pena, in difetto di tale licenza, di pagare once cinque al Fisco, nella quale incorreranno anche i mastri muratori. Dovranno in oltre farsi tali fabbriche secondo il buon uso e costume, ed a norma dell'arte; altrimenti faranno demolite.

- 9. IV. S Enza Noftra efpreffa licenza non fi permette nelle Noftre quattro città Valletta, Vittoriofa, Senglea, e Cofpicua fare balconi che guardano le pubbliche ftrade, nè gradini avanti alle porte delle cafe, nè aperture per cantine; anzi per quefte dovranno offervarfi i nuovi ftabilimenti: e contravvenendofi, i padroni delle cafe incorreranno nella pena prefcritta ne' detti ftabilimenti, e non ritrovandovifi fiffata, cadranno in quelta di pagare al Fifco once dieci; e nella fteffa pena d'once dieci incorreranno i maftri muratori: ed in oltre faranno tolti i detti balconi, e gradini, ed otturate le aperture a fpefe del padrone della cafa.
- §. V. II N tutte le cafe, mezzanini, camere terrane, botteghe, e magazzini d'affitto, che tengono porte per fuori, vi dovrà effere una latrina comunicata col canale maestro, o con altro sfogo per mare, sotto pena d'once dieci, da pagarsi dal padrone; ed i fittajuoli saranno tenuti sotto la stessa pena a rivelare la mancanza di tale cisterna offia latrina.
- §. VI. N ON fi potrà negare l'appoggio al vicino, che vorrà fabbricare, effendo comune il muro diviforio ed appartenente per metà a' due padroni: ma fe da fegni o da altro cofterà fpettare il muro diviforio ad uno di loro, a quefto dall'altro padrone che ricerca l'appoggio, fi dovrà pagare la metà del giufto valore di effo muro, fecondo la ftima del capo-maftro, oppure di altri periti, in cafo di reclamo.
- §. VII. II L muro divisorio tra vicini, secondo l'antica confuetudine, deve essere di tre palmi.
- §. VIII. IN Effuno potrà aver balconi o finestre, che non sieno distanti per tre palmi almeno dal muro divisorio.
- §. IX. IN ON è lecito a veruno tener finestre sull'aria della cafa del vicino, se non proverà d'aver fatta la compra dell'aria, od acquistatone in altra maniera il diritto.
- §. X. II muri divisori, ne' quali non vi sono segni di padronanza, o che non costerà di essa in altra maniera, s' intendano es-

Fondi, e Servitù diverse. 147

effere stati fabbricati a spese comuni dell'uno e dell'altro vicino, per quattordici filate dalla superficie della terra.

- IN Isluno può buttare letame in luogo che tocchi con muri divisorj. §. XI.
- forni non poffono effere aderenti a'muri diviforj, dovendofi lafciare al muro uno fpazio di mezzo palmo per paffare l'aria. §. XII.
- TT NA cucina fenza forno pud effere in una stanza at-§. XIII. taccata alla stanza d'abitazione del vicino, ma il fuoco deve farfi in diftanza del muro che lo divide.
- I molini non poffono effer appoggiati ad alcuna ftanza d'abi-tazione della cafa vicina: poffono bensì appoggiarfi ad una §. XIV. cucina od altra ftanza, che non fia d'abitazione; ovvero nella steffa stanza, dove si vorrà fare il molino, dovrà almeno farsi un muro alquanto diftante dal muro diviforio.
- I L mastro muratore, o qualsifia altra persona, che ru-berà un terzo di palmo di fito altrui, o farà armadj, 4. XV. fpiragli, o buchi ne' muri diviforj; pagherà al Fifco in pena once dieci, e dovrà riparare il danno recato con chiuderli, e pagare l'intereffe.
- IR Ifarcirà tutto il danno ch'accaderà, colui che non farà ne' muri diviforj le riftorazioni ordinate dal capo-maftro. 9. XVI.
- 5. XVII. C HI tiene scale sulle terrazze è tenuto ad innalzare il muro divisorio per sette filate a spese proprie con pietra lifcia: e fe i due vicini avranno fcale per le terrazze dovranno pagarne la spesa per metà.
- §. XVIII. I L fuddetto muro divisorio fulle terrazze, deve effere doppio, e non fingolo.
- niuno fi permette piantar alberi fotto 'l muro divifo-9. XIX. rio delle cafe, nè tenere fiori nello steffo muro per il danno, che vi reca l'acqua.
- §. XX. C Hiunque è tenuto a dare l'adito ed ufcita all'acque per non cagionarvi detrimento ne' pedamenti della cafa vicina.
- IL padrone del fito superiore avendo cloache o confer-ve d'acque immonde, è tenuto a darle il passagio pel S. XXI. canale T 2

148 L. III. C. XI. delle Cafe,

canale maestro, o pel mare, per non danneggiare la casa vicina: e non potendolo fare, dovrà rimuoverle, oppure profondarle in modo, che non potranno giammai recare danno alcuno al vicino.

- 9. XXII. I L'disposto nel §. preced. avrà anche luogo per le cisterne d'acqua, o per gli alberi, da'quali potrà il fondo del vicino effere danneggiato.
- S.XXIII. IL padrone del fondo fuperiore è preferito a quello del fondo inferiore nell'empire folamente le proprie cifterne di acqua piovana, che cade nelle pubbliche ftrade : ma fe il padrone del fondo fuperiore vorrà raccogliere le acque piovane dalla ftrada per adacquare i fuoi alberi, non potrà farlo in pregiudizio del padrone del fondo inferiore, il quale vorrà empire delle ifteffe acque la propria cifterna per ufo proprio.
- 5. XXIV. IP ER godere il padrone del fondo fuperiore la fovraddetta prelazione, dovrà fempre tenere la propria fua cifterna atta a confervare le acque, e non rotta.
- 9. XXV. W Olendo i padroni di due fondi di fito uguale unitamente raccogliere dalle ftrade le acque piovane per empire le loro cifterne, fi farà una giusta divisione della strada; e ciascuno raccoglierà l'acqua, che cadrà nella metà dell' istessa strada per la parte contigua al proprio fito.
- 9. XXVI. I qualora l' uno vorrà valerfi dell'acqua, che cade nella firada, per empire la fua cifterna, e l' altro per adacquare gli alberi; il primo fia affolutamente preferito al fecondo, dovendo l'acqua prima fervire per fostentamento degli uomini.
- §. XXVII. N ON farà lecito a veruno far canali d' acqua immonda fulla faccia della terra nelle Noftre città, ma dovrà quelli comunicare col canale maestro; e dove non vi farà tale canale, faccia a Noi ricorso per l' opportuno provvedimento.
- §. XXVIII. N ON fi potranno fcavare cifterne, nè tagliare pietre dalle cafe delle quattro città, neppure da fpazj pubblici, fenza Noftra licenza in fcriptis, che dovrà effere registrata in Officio prima del taglio della pietra; fotto pena (in cafo di contravvenzione di qualunque de' capi contenuti in questo §.) d'once dieci a prò del Fisco.
- §. XXIX. II N tutte le cisterne e pozzi, chi si vorranno tenere aperti nelle città, casali, giardini, e terreni, si dovrà

Fondi, e Servitu diverse. 149

fare un riparo di palmi tre almeno, e quello rinnovare, qualora abbifognerà, fotto pena d'once fei a prò del Fifco.

C E fi troverà incavata una cisterna, anche sotto la . XXX. S cafa del vicino, farà a questo permesso far un forame per fervirfi dell'acqua: dovrà però rifondere la metà della spesa della cisterna al padrone che l'avrà fatta.

- S Ebbene le acque piovane che cadono fulle ter-razze d'una cafa, la quale non tiene cifterna, 6. XXXI. dovessero per antica fervitù andare alla cisterna del vicino; nondimeno cefferà tale fervitù, quante volte il padrone di quelle terrazze farà una cifterna nel fuo fondo: e questi folamente in tal caso farà tenuto verso l'altro vicino, che godeva la servitù attiva, a rifarcirgli quel danno o pregiudizio, che verrebbe a patire.
- C E per uso antico ed immemorabile l'acqua piova-G. XXXII. 💟 na del tetto d'una cafa foleva cadere in un cortile della cafa vicina; fi deve rimovere tale fervitù, quante volte il vicino patifie danno o pregiudizio, benche di poco momento.
- IF fe l'acqua del tetto d'una cafa era folita cadere in un terreno, ovvero in altro luogo del vicino, fem-9. XXXIII. precchè questi vorrà ivi fabbricare, fi dovrà rimovere fiffatta fervitù, ancorchè antica ed immemorabile.
- II N ogn' anno fi devono riparare i tetti, cifterne d'acque, e canali, fotto pena di pagare al Fifco once dieci. 9. XXXIV.
- D Ovendofi riparare i canali e condotti, che paffa-no fotto fiti alieni; ciafcuno che fi ferve di quel-9. XXXV. li dovrà contribuire la rata della spesa: ma se il danno sarà stato caufato da uno folamente, dovrà egli folo foggiacere a tutta la spesa.

Q Ualora fi farà luogo alla divisione di due case, che spettavano ad un padrone, in cui si trova-no finestre, che recano servitù; tali finestre fi

dovranno chiudere od impedirfi in altra forma agiudizio de'periti qualunque foggezione; e chiudendofi, fi dovrà rifondere a colui che aveva la fervitù attiva, l'intereffe a ftima de' periti.

Q Uante volte fi dovrà rifarcire qualche muro, la fpefa fi dovrà contribuire da' padroni delle ftan-ze fuperiori e delle terrane a foldo per lira, fulle 9. XXXVII. filate del fondo, che ciaschedun possiede.

6. XXXVI.

150 L. III. C. XI. delle Cafe,

- 5. XXXVIII. S E fi poffeggono le ftanze terrane da uno, e l'aria loro fpetta ad un altro, il quale fi ferve di effa per loggia, paffeggio, o per altro fine; le terrazze fi dovranno rifarcire dal padrone dell'aria; ma le balate, gli archi, o 'l tetto di legname dovranno rifarcirfi dal padrone delle ftanze inferiori.
- §. XXXIX. S E però tale rifarcimento dovrà farfi per colpa o fatto del padrone dell'aria, egli folamente ne farà tenuto a tutte le spese.
- §. XL. niuno in avvenire farà permeffo piantare ne' propri beni ruftici alberi di carrube, olive, mandorla, gelfo, e di quella fpecie che in grande diftanza stendono le loro radici con grave danno e pregiudizio delle terre de' vicini, deftinate per la produzione de' cottoni, feminati, ed altre fimili; quante volte i padroni delle terre vicine non daranno un espressio confenso con iscrittura pubblica o privata, fatta nelle debite forme.
- §. XLI. IF fe tale confenso fi darà da'vicini, non già padroni delle terre, ma enfiteuti, eziandio per concessione perpetua, usufruttuari, o possessi con altro titolo risolubile; pervenute le terre a' padroni, farà loro permesso di domandare lo svellimento de' predetti alberi, non ostante qualsisia lasso di tempo.
- §. XLII. S E però la piantagione de' fuddetti alberi, attefa la fituazione delle terre, o per altro motivo, non farà per recare grave pregiudizio, ma leggiero, alle terre de' padroni vicini, deftinate alle fu accennate produzioni, ed è riparabile co' condotti che fi faranno nelle terre di colui, che li vorrà piantare; in tale cafo fe ne permetterà a coftui la piantagione, fatti i condotti a fue fpefe: e farà anche tenuto a mantenerli in maniera, che non pofa feguire alcun danno alle terre vicine.
- §. XLIII. S Arà anche permeffa la piantagione di alberi di melarancio, perfico, pero, e di quella fpecie, che non diftendono di molto le loro radici; purchè fia offervata la diftanza di cinque pedate prefcritte dalla L. fin. D. Finium regundorum.
- 5. XLIV. A quante volte tali alberi recheranno grave danno alle terre vicine, non oftante la predetta diftanza, ed i condotti fatti; farà permeffo a quei che ne patifcono il danno, di ricercarne il rifarcimento, che dovrà feguire fecondo la ftima ed a giudizio di periti.

§. XLV.

Fondi, e Servitù diverse. 151

§. XLV. II L disposto ne' preced. §§. XL. e fegg. non avrà luogo riguardo agli alberi, che fi trovano da tempo antico già piantati : restando bensì fermo il diritto (qualora può spettare a' padroni delle terre vicine, e ad altri che soffrono danno) di fare istanza pel suo riparo o con obbligare colui che tiene gli alberi, a fare a sue spese de' condotti nelle proprie terre, ove si trovano gli alberi; oppure con ricercare il risarcimento del danno a giudizio e stima di persone perite.

§. XLVI. IE fe mai nelle terre de' padroni vicini fi trovano piantati alberi, non fi potrà impedire al vicino la piantagione di alberi dell'ifteffa fpecie, offervata l'uguale diftanza.

S. XLVII. IP ER qualunque contravvenzione, che mai accaderà circa il contenuto ne' preced. §§. XL. e fegg., oltre allo fvellimento degli alberi, il contravventore farà obbligato a pagare al Fifco once dieci.

no per la prime volta nella pena d' ance cinquanta a prò del Fi-



taisand it to theildened control bereaded i to the LIBRO


152

DELLE ULTIME VOLONTÀ

E SUCCESSIONI.

CAPO PRIMO

DE' TESTAMENTI.



testamenti nuncupativi & fine fcriptis, quante volte fi ridurranno in iscritto, dovranno estere sottoscritti da' testatori, ovvero (non fapendo eglino scrivere) da altri di loro commessione, e da tutti o dalla maggior parte de' sette testimoni, che interverranno nella loro pubblicazione : altrimenti faranno nulli, ed i No-

tari pubblici che riceveranno in atti loro tali testamenti, incorreranno per la prima volta nella pena d'once cinquanta a prò del Fisco, e nella seconda, oltre alla detta pena, siano privi dell'esercizio notariale.

- §. II. N E' codicilli, e nelle donazioni a caufa di morte i codicillatori, e donanti dovranno pure fottofcriverfi; e non fapendo fcrivere, dovranno altri di loro commeffione fottofcriverfi: e farà anche neceffaria la fofcrizione di tutti o della maggior parte de' cinque testimonj, che interverranno. Il tutto fotto le pene prefcritte nel §. preced.
- §. III. S E però tali testamenti, codicilli, o donazioni a causa di morte si faranno ne' cafali e campagne delle due Isole da persone abitanti in essi casali e campagne; basterà (oltre alla soforizione nella maniera di sopra divisata de' testatori, codicillatori, o donanti) che siano sottoscritti da due de' sette o de' cinque testimonj suddetti.
- §. IV. ID Ovranno tali foscrizioni effere fatte nel fine de' testamenti, codicilli, o donazioni a causa di morte, sotto le pene medesime.
- §. V. IP ER li tempi d'avvenire tutti quei che non fanno leggere, non potranno fare testamenti folenni e chiufi, o codicilli di Timile natura, fenza intervento del Giudice ordinario del luogo, in cui i disponenti faranno domiciliati: ed il Giudice

De Testamenti.

che interverrà in tali disposizioni, dovrà a' disponenti farne la lettura e spiegazione, e trovando effere uniformi a quanto avranno ordinato, si sottoscriverà nella fine delle disposizioni con attestare d'averne fatta la detta lettura e spiegazione, e d'effere il contenutovi uniforme alla loro volontà. Si dovrà in oltre sottoscrivere un altro per commessione degl'istessi disponenti, e nel resto si dovranno offervare le solite altre solennità dalle Leggi Comuni pe' solenni teftamenti, e codicilli prescritte. Sarà in fine tenuto il Giudice, sotto pena di privazione dell'impiego, a mantenere il segreto riguardo al contenuto nelle disposizioni medesime.

- 9. VI. N ON offervandofi nelle annoverate difpofizioni folenni, e codicilli, quanto di fopra fi è prefcritto; fiano nulle: ed il Notaro, il quale effendo confcio del difetto in quelle contenuto, le riceverà per confervarle, e farne loro efibizione in tribunale dopo morte de' teftatori e codicillatori, foggiacerà alla pena d'once venticinque a prò del Fifco.
- §. VII. N E' testamenti folenni & in fcriptis, ed in fimili codicilli la foscrizione de' testimonj, i fuggelli, ed anche il rogito del Notaro dovranno essere posti in dorso dell' istessa carta, che conterrà la disposizione, e non in altra separata, sotto le pene di nullità quanto alle disposizioni, e d'once venticinque, da pagarsi al Fisco, riguardo al Notaro.
- 9. VIII. IN ON potranno fervire di testimoni ne' testamenti, di qualunque forte sieno, i Religiosi claustrali.
- §. IX. I testamenti fatti nel fagro Spedale, e fulle navi e galere in tempo che faranno in mare, colle folennità prefcritte dallo Statuto XII. dell' Ofpitalità, dovranno avere vigore e faranno validi, eziandio per caufe profane, e per tutto ciò che in essi i conterrà, e farà in qualunque maniera disposto: ben inteso però, che fi potrà contro tali testamenti allegare il difetto di volontà.
- S. X. N E' testamenti, codicilli, o donazioni a causa di morte, che si faranno nello Spedaletto delle donne inferme di questa città Valletta, quanto alle solennità e sottoscrizioni di sopra preforitte, s'osservi il praticato sin oggi. Dovranno però essere soforitti dal Protettore dello stesso Spedaletto, ed in sua mancanza, da uno de' Commessari diputati; altrimenti sieno nulli.
- §. XI. CF LI fcrittori de' testamenti o codicilli, oppure i Notari, che li riceveranno in atti loro, nulla potranno con-U feguire

154 Libro IV. Capo I.

feguire e pretendere in vigor delle difpofizioni da effi fcritte, o ricevute ne' loro atti; quante volte ciò che fi farà loro lafciato, non fi troverà fottofcritto immediatamente dallo fteflo teflatore o codicillatore, o da altri (non fapendo egli fcrivere) di fua fpeciale commeffione, e non basterà la fottofcrizione fatta nel fine della disposizione.

- §. XII. I quanto fi prefcrive nel preced. §., avrà luogo per tutt' altri emolumenti o vantaggi, che da tali fcrittori o Notari verranno a confeguirfi in virtù delle difpofizioni fatte per testamento o codicilli.
- §. XIII. Apertura di tutt' i testamenti solenni o codicilli si faccia innanzi al Giudice ordinario del luogo, nel di cui distretto farà stato domiciliato il testatore o codicillatore, precedendovi una citazione generale di tutti quei, che potranno avere interesse, secondo il prescritto nel §. 22. Cap. XLI. Lib. I.
- §. XIV. II N cafo che vi faranno altri precedenti testamenti fatti dallo stesso testatore, si dovranno tutti esibire allo stesso dallo stesso dallo stesso dallo stesso dallo stesso dallo stesso dallo stati dallo stesso dallo stati dallo stati

§. XV. Uante volte un teftatore od una teftatrice, non avendo figli o difcendenti, nè anche afcendenti, vorrà difporre pienamente del fuo affe in favor di eftranei; in tal cafo per la piena validità di tali teftamenti, eziandio privilegiati, fe il teftatore o la teftatrice avrà parentado povero e miferabile fino al terzo grado fucceffibile *inclufive*, dovrà lafciare ai più proffimi, e più miferabili la terza parte dell'affe di netto, dedotti cioè i pefi, debiti, e tutt' altre fpefe. Tale difpofizione avrà anche luogo nelle donazioni a caufa di morte.

- §. XVI. If facendofi fimili testamenti o donazioni a causa di morte, ancorche privilegiate, senza lasciare il suddetto terzo a prò del parentado povero e miserabile; saranno nulli solamente quanto a tale terzo, il quale subito, seguita la morte del testatore o della testatrice o donante, passi al più prossimo e più miserabile parentado, e non potrà rispetto a ciò suffragare all'erede la continuazione del possessione del possibilita del testatore all'erede.
- §. XVII. S I riputeranno poveri e miferabili a tale oggetto tutti quei, che non avranno proprie foftanze fuficienti pe mantenimento, e che non potranno procacciarfelo colla loro industria e travaglio.

De Testamenti.

§. XVIII. D effendovi nel parentado alcuni più poveri, miferabili, ed aggravati di numerofa famiglia, quantunque non fieno i più proffimi in fangue, fempre però fino al terzo grado, come fopra; dovrà loro preferibilmente fpettare un terzo della già detta terza parte.

S. XIX. I poveri per altro e miferabili debbano vivere oneftamente, e non effere perfone infami e di vita difonesta, o che abbiano mancato di rispetto in qualunque modo al testatore o donante.

§. XX.

S Aranno validi i testamenti, che da marito e moglie, o da altri fi faranno unica charta.

§. XXI. D effendo tali testamenti corrispettivi, qualora il fuperstite rivocherà la disposizione rapporto al suo asse, in tutto od in parte, non potrà pretendere nè conseguire cosa alcuna dall'asse del premorto; ma tale asse dovrà passare per intero agli eredi del premorto, istituiti nella stessa disposizione, oppure a quei a favor de' quali avrà per tale caso disposto il premorto testatore in esclufione di tutt'altri, ovvero agli eredi ab intestato: e ciò, anche rispetto a' frutti conseguiti sin al tempo della revoca, i quali perciò dovranno essere alle indicate persone restituiti.

9. XXII. S I diranno tali testamenti corrispettivi, ogni qual volta i testatori fi faranno reciprocamente istituiti eredi universali in proprietà o in usufrutto; o che con altro titolo l'asse dell'uno, in tutto o in buona parte, farà lassi all'altro: e non s'avrà tale corrispettività dall'essersi fatti unica charta, e dall' avervi in oltre lassi l'uno all'altro qualche legato particolare.

- §. XXIII. TR Imarranno bensì nel loro vigore, circa il proprio affe, i fedecommeffi, vocazioni, e foftituzioni che talvolta fi faranno fatte dal premorto testatore in favore de' suoi parenti, fuccessori, o qualsifieno altri, non essendovi disposizione diversa.
- 9. XXIV. N ON potrà il marito o la moglie, avendo figli o difcendenti, lasciare al superstite di essi coniugi in proprietà più del quarto da' propri beni in pregiudizio di essi figli o discendenti; e qualunque disposizione altrimenti fatta si sosterrà pel solo usufrutto nel di più del quarto.

9. XXV. TE D effendovi figli o discendenti, la condizione della viduità, rispetto alla moglie, si dovrà avere sempre per apposta, riguardo alla proprietà de' beni : sia per altro salva su tale particolare

156 Libro IV. Capo I.

ticolare la disposizione de' medesimi marito o moglie in opposto.

- §. XXVI. NON farà valido il teftamento fatto da parenti, credendo effere premorti i loro figli o ulteriori difcendenti, dove che fi trovavano allora in vita: ed in tale cafo l'eredità pafferà a' figli o ulteriori difcendenti fecondo la regola della fucceffione ab inteftato.
- §. XXVII. Uttociò che farà lafciato a quei, a'quali è dovuta la legittima, fi dovrà avere per lafciato in fua contemplazione e conto; e fi dovrà avere per espresso il titolo d'istituzione.
- S. XXVIII. NON fi potrà fare rinunzia di forte alcuna alla facoltà di rivocare il testamento; e tutte le claufole derogatorie, che talvolta vi faranno, non dovranno attenderti.
- §. XXIX. A proibizione delle detrazioni della quarta Trebellianica, o Falcidia s'abbia fempre ne'testamenti per apposta.
- S. XXX. If fi dovranno avere per apposte tutte le clausole folite apporfi ne' testamenti, cioè che non essendo valida la disposizione fatta come testamento, vaglia ed abbia forza di codicillo, o di donazione a causa di morte, o in qualunque altra maniera, che potrà fortire il suo effetto.
- 5. XXXI. A tali claufole, in qualunque modo fieno concepite, non s' intendano per apposte a favore degli estranei, ed in pregiudizio de' figli.
- S. XXXII. IN ON potrà la madre fenza giufta caufa diferedare i fuoi figli, e però la loro preterizione, fia fcientemente fia ignorantemente accaduta, porterà la nullità del di lei testamento.
- 9. XXXIII. A regola, che il figlio in activis fi prefume erede del padre, avrà anche luogo nell'eredità materna.
- §. XXXIV. Qualunque efecutore testamentario o misto, di qualfisia stato sia, grado, e condizione, tra'i termine di giorni quindici, da contarti dal giorno della morte del testatore, dopo da Noi ottenuto il decreto di conferma nell' esecutoria, e prima d'ingerirsi nell'amministrazione, farà tenuto avanti al Giudice ordinario del luogo, in cui era domiciliato il defunto testatore, a fare in quel tribunale una obbligazione espressia, e sotto l'ipoteca de' propri beni, di dover eseguire fedelmente la vo-

De Testamenti. 157

volontà del teftatore, e di rendere ogn' anno nello fteffo tribunale conto della fua amministrazione; non ostante qualsivoglia dispensa e liberazione, anche fatta dal testatore medesimo, la quale si dovrà intendere per liberazione da uno scrupoloso e rigoroso rendimento di conti.

- §. XXXV. I meri efecutori non potranno per l'efecutoria pretendere falario, gratificazione, o altro diritto, fe dal teftatore non farà diverfamente ordinato: ma quei che faranno efecutori mifti, ed avranno amminiftrazione delle foftanze del teftatore; dovranno avere quel falario o gratificazione, che dal teftatore farà loro fatto, o che gli eredi vorranno loro fare: ma in mancanza di tale affegnamento o gratificazione, potranno pretendere per l'efecutoria quel dritto che di ragione può loro fpettare; purchè l'avranno dimandato e pretefo prima d'efferfi ingeriti nell' amminiftrazione.
- S. XXXVI. II L poffeffo dell'intero affe del defunto continui nell' erede univerfale, fia ex testamento fia ab intestato: e tale continuazione avrà folamente luogo in favore di qualfifia erede univerfale.
- §. XXXVII. A continuazione del poffeffo dal teftatore all'erede avrà pure luogo nel cafo, che la validità del teftamento fi metterà in difputa per qualunque motivo; ed avrà il fuo effetto, finchè farà dichiarata la fua nullità con fentenze, che facciano cofa giudicata.
- §. XXXVIII. N Elle fucceffioni ab inteftato i figli e le figlie, che vorranno fuccedere, ed a' quali non ofterà la dotazione fatta per qualunque diritto ed accettata, o qualunque altro atto, che porta la loro efclufione; dovranno conferire nell'affe del defunto genitore tutto quello che avranno avuto in vita da lui con titolo di dote, donazione, o con qualfifia altro: e non potendo realmente fare la collazione, faranno tenuti a farla intellettualmente, cioè pel giufto valore, confeguendo tanto di meno, quanto avranno avuto, e dovrebbero conferire.
- §. XXXIX. MA non faranno tenuti a conferire nè i frutti de' beni donati od affegnati in dote, e quello che avranno avuto per loro foftentamento; nè anche le fpefe fatte per l'acquifto delle fcienze ed arti, o in congiuntura delle nozze, o di altro loro collocamento; ficcome neppure i donativi di poco momento, le fpefe di tavola, e cofe fimili: e tutto ciò quante voltè non cofterà effere ftata politiva volontà de' genitori di farle conferire.

§. XL.

158 Libro IV. Capo I.

9. XL. S I dovranno però conferire (non costando d' efferne stata diversa la volontà de' genitori) tutte quelle fomme di danajo, che i genitori avranno fornito in ispese per l' acquisto di dignità, canonicato, beneficio, ufizio od impiego, che reca qualche vantaggio.

§. LXI. Lla moglie povera fi deve da'beni del defunto marito ricco affegnare una porzione fufficiente pel fuo fostentamento, avuto riguardo alla fua condizione: ma questa porzione non dovrà eccedere il quarto, effendovi figli fuperstiti.

- 5. LXII. Imarrà tuttavia fermo il diritto, che alla moglie povera fpetterà contra i figli, effendo loro madre, per avere il fupplemento degli alimenti convenienti.
- §. XLIII. TA porzione fuddetta o quarta, effendovi figli del defunto marito, procreati dallo steffo matrimonio, spetterà alla moglie in folo usufrutto; ma ella potrà (intesi solamente i figli) obbligarla anche in proprietà per suffidio de'suoi urgenti bisogni, e per le spese dell'ultima infermità, atterramento, e sunerali.
- 9. LXIV. S E però non vi faranno i predetti figli, tale porzione o quarta fpetterà in proprietà, ed ufufrutto alla moglie povera; quante volte non avrà dote, dotario, o porzione per ragione d'acquifti, che giunga all'importare di effà porzione o quarta.
- §. XLV. IF fe la dote, dotario, o la porzione d'acquifti copriranno folamente parte della fuddetta porzione offia quarta; farà proprietaria od ufufruttuaria rifpettivamente, conforme il difpofto ne' preced. §§. XLI. e fegg., full' importare di quel tanto che ci vorrà pel pieno della porzione medefima offia quarta. Dovrà offervarti lo fteffo, fe dal marito le fi lafcierà qualche legato, dovendoti computare nell'anzidetta porzione o quarta.
- §. XLVI. S E la vedova farà bene ftante in tempo della morte del defunto ricco marito, e poi fi renderà povera per qualche cafo fortuito; potrà folamente dimandare da' beni del conforte defunto (poffedendofi tuttavia quefti beni da' di lui eredi, e non paffati in altri con qualfifia titolo) i foli alimenti, e le fpefe d'ultima infermità, atterramento, e funerali.

§. XLVII. S I avrà per povera la vedova, tutte le volte, che non avrà foftanze di forte alcuna in tempo della morte del marito, quantunque poteffe guadagnare la vita co'fuoi lavori:

ed

De' Testamenti.

159

ed all'incontro s' avrà per ricco il defunto marito, quante volte dedotti i debiti, e la più volte detta porzione o quarta, rimarranno nel fuo affe foftanze confiderabili, avuto riguardo alla fua condizione, e ad un conveniente mantenimento de' figli, fe vi faranno.

§. XLVIII. N ON potrà il marito ricco con fare testamento, od altra disposizione privare la sua moglie povera dell' anzidetta porzione ossia quarta, in usufrutto od in proprietà, secondo il prescritto ne' preced. §§. XLI. e segg., ovvero diminuirgliela con lasciarle meno del suo importare.

§. XLIX. I L difposto ne' preced. §§. XLI. e fegg. avrà anche luogo, trattandofi di marito povero superstite alla moglie ricca.

 L. IN Elle fucceffioni inteftate le figlie femmine confeguiranno in valore la quota de' beni enfiteutici, de'quali faranno talvolta per leggi della conceffione incapaci.

§. LI. A 'figli del primo letto fpetterà tutto quello, che la loro madre paffata alle feconde nozze avrà acquiftato per la morte del primo marito con qualunque titolo, eziandio per dotario, ed in virtù del patto degli acquifti; ancorchè i figli non faranno ftati eredi del loro padre.

- §. LII. S E però la vedova dopo morte del marito menerà una vita fcandalofa e libertina; perderà tutto quello che avrà con qualunque titolo lucrativo od onerofo acquistato dalle sostanze del defunto marito, e passerà immediatamente a' figli in proprietà ed usufrutto, ovvero a' suoi eredi.
- 5. LIII. D Efistendo la vedova da tale vita scandalosa, faranno tenuti i figli od eredi del defunto marito a somministrarle un decente sostentamento, e farle le spese necessarie per le sue infermità, atterramento, e funerali; e le sostanze del premorto marito rimarranno appresso de' figli di lui o degli eredi.
- §. LIV. P Affando i vedovi o le vedove alle feconde o ulteriori nozze, non potranno dare e lafciare con qualunque titolo alle feconde o ulteriori mogli, ovvero a' fecondi o ulteriori mariti, oppure a cadauno de' figli del fecondo o ulteriore letto, più di quello che dalle loro fostanze confeguirà ciascuno de' figli del primo od altro letto.

§. LV. Utto quello, che lafcerà con qualfifia titolo, o donerà il marito alla moglie, s'intenda lafciato e

160 Libro IV. Capo I.

donato in compenío della dote e del dotario, mancandovi dichiarazione in oppoíto.

- §. LVI. N ON farà permeffo ad un debitore, in pregiudizio de' fuoi creditori, di non accettare una fucceffione, un legato, od altro, che gli farà ftato lafciato o donato, e che con qualfifia altro titolo gli potrà fpettare: e farà permeffo in ogni cafo a' creditori di efperire i loro diritti fopra tatto quanto fpetterà pe' detti titoli al loro debitore, per infinattantochè faranno per intero foddisfatti.
- §. LVII. N ON farà permeffo a' genitori donare, lafciare, o in qualunque altra maniera far paffare dalle loro foftanze a' figli legittimati, più di quella porzione minore, che avrà uno de' figli, nipoti, o pronipoti legittimi e naturali, procreati da legittimo matrimonio.
- §. LVIII. A' figli poi naturali fpurj, ed in qualunque altra maniera illegittimi, effendovi figli legittimi e naturali, o loro difcendenti, parimente legittimi e naturali, dovranno effere lafciati gli alimenti: ed in mancanza di figli legittimi e naturali, o de' loro difcendenti, pure legittimi e naturali, fi potrà loro lafciare la metà dell' affe, e l' altra metà dovrà fpettare agli afcendenti, o ad altri del parentado, poveri e più proffini, offervata la regola della fucceffione ab inteftato, qualora vi faranno; e mancandovi, fi potrà lafciare a detti figli illegittimi l'intero affe, in efclufione di altri.
- §. LIX. S Aranno anche tenuti i genitori a lafciare ed affegnare a' figli inceftuofi, adulterini, e fimili, quello ch'è neceffario per loro alimenti.
- §. LX. Ualfifia legittimazione de' figli menzionati ne' preced. §§. LVII. e LVIII., che da Noi fi accorderà, fia fempre e s' intenda conceduta fenza pregiudizio de' figli legittimi e naturali, e de' loro difcendenti legittimi e naturali, anche riguardo a' beni foggetti a fedecommeffi afcendentali o trafverfali.
- §. LXI. Qualunque erede interpellato dovrà nel termine d'un mefe, da contarfi dal di dell'interpellazione, dichiarare, fe intende accettare l'eredità: e defiderando maggior tempo farà tenuto a fare ricorfo a Noi per ottenerlo, rilevandovi a tal fine i motivi, che potranno fare fperare la proroga del detto termine.
- §. LXII. S E però l'affe ereditario farà in fuo potere, dovrà farne l'inventario nel termine di mefi tre dal di della morte

De Testamenti. 161

del testatore : e tale inventario dovrà effere efatto e di tutto l'affe. con descrivere distintamente i mobili, robe, suppellettili di casa, ori ed argenti, gioje, danajo, capitali, stabili, gius ed azioni, e tutt' altro spettante all' eredità, colle loro rispettive qualità, peso, e valore; altrimenti l' inventario farà nullo.

6. LXIII. Q Aranno riputati validi tutti gl' inventari fatti per lo 💟 paffato fecondo l'ufo corrente di quei tempi; e la defcrizione nel §. preced. ordinata dovrà aver luogo per gl' inventari, che fi faranno in avvenire.

CAPO SECONDO

DE MAGGIORASCHI, PRIMOGENITURE, E FEDECOMMESSI.



. Les I

maggiorafchi, primogeniture, e fedecommeffi non potranno fondarfi, fe non fopra beni ftabili, e capitali di rendite fiffe; efclusi i capitali a forma di Bolla, ed altra annua rendita redimibile, crediti, danajo, e mobili di qualunque forte.

- IN E fi potranno da genitori erigere maggiorafchi e primo-9. 11. geniture fovra stabili e capitali irrepetibili, se agli altri figli non rimarrà un conveniente e decorofo mantenimento in rendite fiffe.
- II maggiorafchi, primogeniture, e fedecommessi faranno va-lidi fino al quarto grado inclusive, dopo il quale ogni 9. III. vincolo e gravame cefferà, ed i beni pafferanno liberi all'erede del quarto ed ultimo fostituto.
- I quattro gradi fi conteranno in capita, e non in stirpes, fenza comprendervi l'erede istituito. 9. IV.
- Utti gl'intereffati in qualunque modo, e chiamati ne §. V. L maggiorafchi, primogeniture, e fedecommefli avranno in vita del poffeffore il diritto di ricorrere, per impedire le diffipazioni, che talvolta s'anderanno da lui facendo.
- §. VI. J ON refta vietato di fondarli per durata minore de' quattro gradi: ficcome farà anche permesso all'ultimo possessione di rinnovarli per altri quattro gradi, o meno.

X §. VII.

162 L. IV. C. II. de' Maggioraschi,

§. VII. II maggiorafchi però, primogeniture, e fedecommessi, che fi trovano già fondati, non fiano nè s'intendano compresi nel prescritto de' §§. precedenti.

- §. VIII. S Arà tenuto il fondatore del maggiorafco, primogenitura, o fedecommeffo a fare nell'ifteffa fondazione l'inventario offia defcrizione diftinta ed efatta di tutt'i beni ftabili e capitali del maggiorafco, primogenitura, o fedecommeffo, ovvero tra il termine al più di mefi tre dopo la fondazione; ficcome pure a farne fare il regiftro in un libro, che a tale oggetto farà formato, e confervato nel pubblico archivio.
- §. IX. IE Sfendo fatto il registro, come sopra, non potranno i beni assegnati a' tali maggioraschi, primogeniture, e fedecommessi pretendersi assetti a' crediti ed ipoteche, che si contratteranno dopo tale registro.
- §. X. IP ER fuccedere nelle primogeniture, in difetto di regola particolare, fi dovrà confiderare in primo luogo la linea, in fecondo luogo il grado, in terzo il feffo mafchile, che deve effere preferito al femminino, ed in quarto luogo l'età.
- S. XI. I figli, ed i loro figli e discendenti, posti in condizione, non si riputeranno in avvenire chiamati; in maniera che qualunque fedecommesso issi istituito pel caso di morte senza figli, farà risoluto per la loro esistenza.
- §. XII. Q Uante volte però l'eredità per la morte dell'erede ab inteftato fi dovrà deferire a' figliuoli, che dal teftatore faranno ftati pofti in condizione con qualche qualità diftintiva; allora tali figli efcluderanno dall'eredità quei che non furono pofti in condizione, e fuccederanno come eredi, e non come fedecommeffarj.
- S. XIII. A condizione, fi fine filiis aut liberis, apposta a più persone chiamate collettivamente e fimultaneamente non fi riputerà purificata a favor del fostituto, eziandio nel caso, che un solo di loro avrà figli; e perciò anche in tale caso il so-fituito resterà affatto escluso.
- S. XIV. T A predetta condizione, fi fine filiis aut liberis, fi dovrà fempre intendere apposta in tutt' i fedecommessi, quando fi tratterà di escludere estranei qualsifieno; ed a questo fine sotto nome di figli o di liberi sarà compresa la discendenza.

Primogeniture, e Fedecommessi. 163

S. XV. S I potranno in fuffidio ipotecare ed obbligare i beni primogeniali, o foggetti a fedecommeffo, fia afcendentale o trafverfale, per la dote congrua delle figlie e delle nipoti ex filio dell' erede gravato, o del fedecommeffario poffeffore, non oftante qualifitia difpofizione in oppofto: e ciò avrà anche luogo per la reftituzione della dote.

5. XVI. A Vrà pure luogo la difpofizione precedente non folamente per la coftituzione o reftituzione di dote, ma anche per gli alimenti neceffarj foltanto, e per le fpefe che converrà fare pe'rifarcimenti o miglioramenti de' beni primogeniali o per difefa ed augumento delle primogeniture, o del fedecommesso, o per fare qualche surroga o permuta de' beni: la quale permuta o surroga si dovrà bensì fare con Nostro decreto, intes gl' intereffati. Ed intorno alle dette spese, s' offervi quanto si è prescritto nel §. 31. cap. VIII. Lib. I.

5. XVII. Q Ualunque reftituzione volontaria o anticipata di beni primogeniali o fedecommessifari non potrà recare pregiudizio a creditori, i quali potranno agire su tali beni senza obbligo di provare, che la restituzione sia stata fatta in frode.

 XVIII. I feudi fi dovranno regolare fecondo le leggi della loro inveftitura riguardo anche alle doti, ed alla vita milizia: ma i frutti foggiaceranno a fequestri ed azioni de' creditori, in conformità del disposto ne' maggioraschi e ne' fedecommessi.

5. XIX. N Afcendo dubbio, fe fia fondato maggiorafco, primogenitura, o fedecommeflo, ovvero fe duri tuttavia; non fi avrà in avvenire alcun riguardo alle fole congetture, fulle quali vorrebbe fondarfi l'erezione della primogenitura, o la fua durazione : ma fi dovrà folamente far conto di effe, quante volte effendo efpreffe le iftituzioni o la continuazione della primogenitura o del fedecommeffo, fi tratterà di fpiegare la volontà del teftatore per riconofcere, chi debba effere preferito o comprefo. Lo fteffo fi dovrà offervare per le primogeniture già erette, e pe' fedecommeffi fatti per lo paffato; fe la difputa inforta non farà ftata ancor decifa o tranfatta.

9. XX. I E deroghe de' fedecommeffi da fu i beni efiftenti in quefte due Ifole ne' cafi che potranno aver luogo, per effere valide, fi dovranno ottenere da Noi; quantunque i poffeffori foffero domiciliati fuori del Dominio, o faranno ftranieri.

9. XXI. I E permute, e le concessioni in enfiteusi temporanea de' beni fedecommessarj, qualora faranno evidentemente X 2 utili


164 L. IV. C. III. delle Collazioni,

utili e vantaggiofe, potranno farfi con Nostro precedente decreto, non ostante la proibizione espressa de' fedecommittenti; tutte lo volte che non si tratterà di stabili cospicui.

S. XXII. TE D in ogni cafo, che cofterà aver avuto il poffeffore in tali permute o conceffioni un fuo particolar vantaggio, qualunque farà la permuta o la conceffione, faranno nulle riguardo a' fucceflori chiamati.

CAPO TERZO

DELLE COLLAZIONI, E DIVISIONI DE' BENI.



Elle fucceffioni inteftate de' genitori, volendo i figli effervi ammeffi, dovranno conferire le doti, e le donazioni propter nuptias, fatte nella forma preferitta ne' §§. 37. 38. e 39. Cap. III. di qu. Lib. IV.

- 9. II. S I dovranno da' figli anche conferire tutt' altri beni, loro donati in vita con qualifia titolo, eziandio di patrimonio fagro, nella maniera bensì ordinata ne' fuccitati §§. 37. 38. e 39.; fe non cofterà dell' opposta volontà de' genitori, la quale farà la regolatrice circa il modo di far la collazione, e circa i beni ed altro, da conferirfi.
- §. III. N E'cafi, in cui vi farà luogo alla collazione de' beni ftabili in valore; dovrà tale loro valore fiflarfi, avuto riguardo al tempo della collazione, non già a quello, in cui erano ftati donati ed affegnati.
- §. IV. S E però per colpa de' poffeffori i beni ftabili fi troveranno deteriorati, il danno dovrà ripararfi da loro: e fe all' incontro vi faranno de' miglioramenti e benefatti, fe ne dovrà detrarre a prò de' medefimi poffeffori il valore, avuto riguardo al tempo della collazione, e non già alle fpefe fatte.
- 9. V. T E divisioni di tutta forte di beni mobili, gioje, ori ed argenti, suppellettili di casa, e stabili, fi faccia per sorte : e se i dividenti saranno solamente due, il maggiore potrà dividere, ed il minore eleggere ; quante volte saranno persone, che da per loro sanno conoscere la qualità de' beni suddetti, ed il loro giusto prezzo, e conversanno ambidue in questa maniera di farne la divisione : altrimenti, fatta la stima da periti, si faccia pure tra-loro la divisione per sorte.

e Divisioni de Beni. 165

5. VI. TE Sfendovi tra' condividenti chi poffiede beni contigui a quei che fi devono dividere, qualora li vorrà a conto di fua porzione, gli fi dovranno affegnare a ftima di periti : e coll' istessa ftima di periti fi dovranno affegnare agli altri condividenti beni equivalenti, fe da effi ti vorranno: e del rimanente fi faccia la divisione nella maniera preferitta nel §. precedente.

9. VII. Quante volte fi dovrà fare una divisione di beni possiduti da molti pro indiviso, e la maggiore parte de' posfessiori vorrà dividere, e si troveranno alcuni assenti da lungo tempo, e che non sarà prossimo il loro ritorno; si faccia la divisione coll'assistenza del Giudice ordinario, con dover precedere la diputazione d'un curatore per gli assenti; per la quale si dovranno citare i più prossimi, i quali volendo essere curatori, si preferiscano.

- 9. VIII. S E vi faranno molti compoffeffori pro indivifo di beni ftabili, ancorchè di foro diverfo, ed i creditori di uno o più di loro vorranno foddisfarfi de' loro crediti dalle quote de' loro rifpettivi debitori ; potranno coftringere gli altri a fare la divifione, fe non farà riufcibile e vantaggiofa la vendita delle dette quote indivife.
- 5. IX. INI A da' compossession fi potrà impedire la vendita delle predette quote, foddisfacendo i creditori, i quali faranno tenuti a farne ad essi cessione de' crediti, fenza promessa però d' etigibilità.
- S. X. S E per altro fi tratterà di debitore aggravato di molti debiti, e d'alcuni anteriori a quello del creditore cher agifce; farà questo creditore tenuto a dare la mallevadoria de refittuendo agli anteriori creditori.

contrabunant and all the product of a provide and in print

and all a support a faire same a dree a mainet.

- the four procession of set a constraint of the


LIBRO

166 LIBRO QUINTO DI VARJ DELITTI, PROIBIZIONI,

E PENE.

CAPO PRIMO

DEGLI OZIOSI E VAGABONDI.



LI abitanti in questo Dominio, che non posseggono rendite sufficienti per loro mantenimento, e della famiglia, dovranno esercitare qualche profesfione, arte o mestiere, e proccurare con tale mezzo il necessario e conveniente sostentamento.

- §. II. S E avvertiti da' Ministri, a' quali appartiene, non defisteranno dalla vita oziofa e vagabonda, faranno puniti colla pena di fervire alle opere pubbliche per un anno, od a quella dell' efilio per lo stesso tempo.
- §. III. TR Itrovandofi mai preffo a tali oziofi e vagabondi chiavi falfe, grimaldelli, o altri iftrumenti atti ad aprire e forzare le ferrature, faranno puniti colla pena d'anni cinque di fervigio alle opere pubbliche con catena al piede.
- §. IV. C Ommettendofi dagli oziofi e vagabondi qualche delitto, foggiaceranno non folamente alla pena, in cui faranno già incorfi come oziofi e vagabondi, ma a quella anche del commefio delitto.
- §. V. S' Accorda a' Giudici la facoltà di commutare agli oziofi e vagabondi folamente la pena di fervire alle opere pubbliche per un anno in quella di farli imbarcare fu quei legni, che talvolta vi faranno armati pel corfo contro a' noftri nimici, coll'obbligo al Capitano di farne nel ritorno la loro confegna alla Gran-Corte della Caftellania, non effendo al loro ritorno il tempo della loro condanna terminato : ed in tale cafo dovranno effere mandati a fervire nelle opere pubbliche pel reftance tempo di loro condanna.
- §. VI. II Sindaci della campagna faranno tenuti a dare o trafinettere nota diffinta al Capitano Giufiziero della città Notabile di tutti quegli oziofi e vagabondi, che fi troveranno nel diftretto di loro ifpezione.


Degli Oziosi e Vagabondi. 167

§. VII. II L Capitano Giustiziero della città Notabile dovrà anche invigilare per tutta la campagna, e far procedere colle prescritte pene contro a tali oziosi e vagabondi.

§. VIII. S Iccome anche il Castellano per le quattro città Valletta, Vittoriofa, Senglea, e Cospicua, ed il Governatore del Gozo per tutta quell'isola dovranno usare ogni possibile cura e vigilanza per impedire, che si trovi ne'detti luoghi gente così perniciosa, come sono gli oziosi e vagabondi.

CAPO SECONDO

DELLE ARMI PROIBITE.



I proibifce a tutta forte di perfone, anche a' foldati, e marinaj di vaffelli, di galere, e di legni armati in corfo, ficcome pure a tutt' altre perfone di portare fpade, e pugnali fottili nella punta, a foggia di fmagliatori, fpade con foderi aperti, o

dentro al bastone, stiletti, sciabole, sinagliatori, sossetti, pistole, e pistolette, scopette minori di palmi due di canna, spadoni, e dardi, che sossetti meno di palmi nove d'asta, e qualsisieno simili armi offensive; sotto pena di galera per anni due.

9. II. S I proibifce pure a tutti, ancorché foffero cacciatori e famuli del Falconiere, di portare coltelli, grandi o piccioli, con punta ordinaria, o d'altra foggia, e quei coltelli, che fi chiamano alla fiamenga e da caccia, o rafoj con punta, fotto l'anzidetta pena di galera.

§. III. IR Esta solumente permesso a' tramazzatori di vino, a macellari, visconti delle Curie, e ministri di cattura, di portare ed usare i soli coltelli alla fiamenga, in atto bensì, quanto a' tramazzatori, di tramazzare il vino; a' macellari in tempo di macellare la carne; ed a' visconti o ministri di cattura, allorchè si porteranno ad eseguire gli ordini del Tribunale.

§. IV. S' Eccettuano parimenti gli officiali, foldati, e marinaj delle galere, e de'vaffelli, e tutt' altri che in tempo della partenza fi troveranno portare a bordo de' legni della Religione quelle armi, dalla stessa Religione destinati loro pel fervizio militare

§. V. S Arà di più permesso a tutt'i regimenti militari della città Valletta, e della campagna ed a quello del Falco-

168 L. V.C. II. delle Armi proibite.

niere, di portare le armi deftinate per loro fervigio militare, in tempo di effo fervizio, ed a tenore de' loro ftabilimenti.

tio ti tait calot c

- ON folamente rimane proibita la delazione delle armi §. VI. espresse ne' §§. precedenti, ma altresì la loro detenzione nelle ofterie, taverne, ed in altri luoghi fofpetti, od efpofti al pubblico.
- §. VII. Q4 I vieta anche in oltre l' introduzione delle fuddette armi D proibite, fotto pena di confiscazione, in difetto del rivelo: e fatto il rivelo, fi dovranno lafciare in dogana per effer eftratte nel tempo di meli tre : e non fatta l'estrazione in questo tempo, fieno e s' abbiano per conficate.
- §. VIII. IR Efta vietato a tutti gli artefici, fenza Nostro speciale decreto, di fare e fabbricare le suddette armi proibite, fotto pena d' efilio perpetuo dal Dominio, e di confifcazione delle steffe armi, e d' once cinquanta, da pagarsi dal commessionante, fe mai vi farà ftato : e questa pena d'once cinquanta dovraffi commutare in pena corporale, maggiore o minore, fe cofterà che tali armi erano deftinate per farne ufo pravo e dalle Leggi non permeffo.
- §. IX. IP ER poterfi condannare i contravventori alle pene di fopra prefcritte, batterà la prova della contravvenzione, fatta con due testimonj degni di fede, oppure rifultante dalla confessione de' contravventori, ovvero altra equivalente; tuttocche non foffero stati colti in fragranti, purche la denunzia segua tra 'l termine di giorni quattro, da contarfi da quello della fcoperta contravvenzione .
- LL' incorfo nelle pene contenute ne' §§. preced. non A potrà fuffragare verun privilegio, esenzione, o altra ec-9. X. cezione, alla riferva della licenza da Noi accordata.
- Alle pene di confifcazione delle armi, e dalle pecuniarie 6. -XI. fi dovrà dare la metà a' rivelanti, e l'altra metà rimarrà a prò del Fifco.

IN COMPANY CONTRACTOR OF CONTRACTOR STATES OF THE STATES

support of the state of the destate the state of the stat

when the state of the sampling and a guard but a state

state Destiles, incominged I and a company the ite tota

CAPO

Delle Ingiurie, Risse, e Ferimenti. 169

CAPO TERZO

DELLE INGIURIE, RISSE, E FERIMENTI.



Hiunque farà provocato con ingiurie verbali, non potrà perciò corrifpondere con altre ingiurie; ma dovrà portarfi fubito, qualora così fiimerà, in tribunale pel conveniente riparo.

- 9. II. MI A fe oltre alle verbali ingiurie farà attaccato nella perfona, in modo da non poterfene liberare; dovrà trattenerfi ne' limiti della naturale difefa: ed il provocante farà punito colla pena d'once dieci a prò del Fifco, o del fervigio pubblico fenza catena per mefi due (purchè non fia feguita altra offefa), ed in oltre farà tenuto a farne in pubblica Corte la ritrattazione rapporto alle parole ingiuriofe.
- §. III. S E però da tale riffa feguirà del danno ed offefa al provocato; il provocante farà tenuto alla pena d'once venti a prò del Fifco, o del fervigio nelle opere pubbliche per mefi quattro : la quale pena fi dovrà accrefcere a maggiore fomma o tempo, a mifura del danno ed offeta maggiore, o minore.
- 9. IV. E ingiurie verbali contra del padre, o della madre, o d'altro afcendente fiano punite colla pena di galera per anni dieci fenza ftipendio : ed in oltre effendo perfone di baffa condizione, dovranno efporfi in pubblica piazza per un giorno intero con ifcrizione in petto, in cui vi farà defcritta l'ingiuria. Ma fe le ingiurie faranno reali, ancorchè foffero leggiere percoffe, fiano puniti indiftintamente colla pena di galera a vita.
- §. V. II Ncorreranno la pena di galera a vita, o per anni dieci, tutti quei che comporranno, od affiggeranno libelli famofi o cartelli continenti qualunque infamia, ingiuria, ed offefa altrui: e la stessa dovranno subire i loro consultori, compofitori, fautori, partecipi, o affiggenti siffatti libelli e cartelli: e non essendo atti a vogare il remo in galera per qualsifia motivo, sieno puniti colla frusta, e dovranno servire nelle opere pubbliche per tutto 'l corso della vita, o per anni dieci, avuto riguardo alla gravità delle ingiurie ed offese.

Y

§. VI.

170 Lib. V. Cap. III. delle Ingiurie,

- **9.** VI. TUtti quei che ardiranno murare od imbrattare le porte, gradini, balconi, mura delle cafe con morchia od altra materia, o che in tali luoghi affiggeranno de' cartelli ingiuriofi ed infamatorj, ficcome pure i loro confultori, fautori, e mandanti, ed in qualfivoglia altra maniera partecipi; incorreranno nella pena del fervigio alle opere pubbliche per un anno, oltre alla fomma di fcudi dieci, che da' loro beni fi daranno al rivelante, il quale fi dovrà tenere celato.
- 9. VII. S E mai i delinquenti espressi ne' due preced. §§. V. e VI. faranno donne, dovranno punirsi coll' estilo all'isola del Gozo, a'casali, o suori di questo Dominio in perpetuo, o pel tempo d'anni dieci, secondo la gravezza delle ingiurie ed offese.
- §. VIII. Unte volte nella riffa accidentale feguirà ferimento grave, o debilitazione di qualche parte del corpo cogli urti dati, pugni, o con colpi di legno, o pietre; il primo che avrà meffo le mani full' altro, ovvero il provocante farà punito colla pena del fervigio alle opere pubbliche con catena per un anno, ovvero ad anni tre o più di galera, oppure all' efilio a tempo o in perpetuo, fecondo la qualità delle perfone, avuto riguardo alla maggiore o minore ferita, o debilitazione di membro; ed in oltre dovrà rifarcire tutt' i danni, fpefe, ed intereffi alla parte lefa: e non coftando chi abbia dato principio alla riffa, o chi fia ftato il provocatore; ambidue foggiaceranno alla pena di carcere per mefi due, e colui che avrà lefo l'altro, dovrà pagargli i danni, ed intereffi.
- §. IX. IN Ella stessa pena, e nell'obbligo medefimo incorreranno tutti quei, che faranno stati corrisfanti, e faranno per le spese e danni tenuti in solido.
- §. X. C Hiunque nelle riffe, eziandio accidentali, quantunque inforte tra altri, prenderà in mano per riffare armi proibite, così da vicino come da lontano, incorrerà nella pena di galera per anni dieci; quante volte non farà feguito alcun ferimento, e non farà ftato autore della riffa: nè potrà fuffragargli, per efimerfi da tale pena, la licenza di ritenere le dette armi, o che non fi foffe fervito di tali armi proibite.
- §. XI. S Uccedendo qualifia tumulto o riffa tra più perfone, che daranno di mano alle armi proibite, effendovi più d'uno per parte, foggiaceranno tutti alla pena di galera per anni dieci; purchè non ne fosse feguito ferimento od altro danno.

1

Risse, e Ferimenti. 171

§. XII. S E però in ambidue i cafi annoverati ne' preced. §§. X. e XI. farà feguito ferimento o altro danno, la pena farà di galera a vita.

9. XIII. NA fe tale tumulto o riffa tra più perfone, fuccederà dando di mano a pietre e legni, e non farà feguito danno notabile; la pena farà di galera per anni tre fino a cinque : ed al Giudice s'accorda la facoltà di commutarla per lo fteffo tempo o nel fervigio delle opere pubbliche, o nell'efilio, avuto riguardo alla qualità delle perfone, ed alle circoftanze del cafo.

CAPOQUARTO

DEGLI OMICIDJ, VENEFICJ, E DUELLI.

1. I.

Hiunque con animo premeditato, e fenza che vi concorra caufa proffima e recente, infulterà con armi altra perfona per ucciderla; commeffo dall'infultante l'omicidio, fia quefti punito colla pena di morte: ma fe l'omicidio non farà feguito, dovrà punirfi colla pena di galera a vita:

a fe l'infultato rimarrà in qualunque maniera lefo, dovrà l'infultante condurti con frusta fino al patibolo, e poi foffrire la pena di galera a vita, oltre all'obbligo di rifarcire i danni recati.

9. II. S Oggiaceranno alle pene medefime tutti quei che con animo deliberato, ed a fangue freddo fpareranno contro alcuno armi di fuoco con palle, perdiconi, ed altri materiali per ucciderlo.

5. III. MA trattandofi di parricidio con ferro, con veleno, o in altra qualifia maniera; fia il parricida punito colla pena di morte, e di più (fuccedendo il parricidio con ferro) col taglio della mano, ed il corpo colla tagliata mano debbano effere abbruciati, e le ceneri gittate in mare: fe però fi commetterà con veleno, o in altra maniera, dovrà dopo la pena di morte folamente abbruciarfi il corpo, e le ceneri gittarfi in mare.

9. IV. W Ella steffa pena di morte incorreranno quei che avranno uccifo i loro ascendenti: e se avranno tentato d'uccidere i genitori, od altri ascendenti con ferro, veleno, o in qualsisia altra maniera; non seguita l'uccisione, si puniscano colla pena di galera a vita con doppia catena ne' due piedi, precedente la frusta per tre giorni, conducendoli nell'ultimo giorno fino al patibolo. Y 2

172 L. V. C. IV. degli Omicidj,

5. V. If fe i genitori uccideranno i loro figli, nipoti, od altridifcendenti, fi punifcano colla pena di morte: e fe avranno tentato di farlo (fia con ferro, fia con veleno, o altrimenti), e non farà feguita la morte; la pena farà di galera a vita.

- 9. VI. Ualora fi uccideranno con ferro, veleno, o in altra maniera confanguinei collaterali fino al terzo grado inclufive, fecondo la calcolazione del Diritto Civile; la pena dell'uccifore fia di morte con taglio della mano dopo, o del capo, e con fua efpofizione in luogo pubblico.
- §. VII. IE fe non farà feguita per qualche accidente la morte, la pena fia di galera per anni venti.
- §. VIII. U Ccidendo il marito con ferro, veleno o in altra maniera la fua moglie, od all'incontro la moglie il marito; l'uccifore fia punito colla pena di morte, ed in oltre (commettendofi tale ecceffo con ferro) col taglio della mano dopo; la quale mano col braccio dovrà abbruciarfi coll'ifteffo corpo: e fe tale delitto farà commeffo con veleno, o in altra maniera, dovrà abbruciarfi il corpo per intero: fe però avrà tentato di farlo, e non farà feguita la morte; la pena fia di galera a vita con doppia catena, precedente la frufta per tre giorni.
- §. IX. S E l'omicidio feguirà in atto di difefa; in tale cafo, qualora fi riconofcerà che nella difefa tienfi oltrapaffati i confini, l'omicida fia punito colla pena d'etilio, o di galera al tempo, avuto riguardo all'ecceffo nella difefa.
- §. X. G LI omicidj, ancorchè accidentali, che feguiranno in riffa nelle pubbliche carceri o prigioni, commeffi da qualunque perfona, anche da fchiavi della Religione, o de' particolari; fi punifcano colla pena di galera a vita.

§. XI. Q Ualunque infulto, eziandio accidentale e cafuale, con fangue e femplice ferita, che nelle predette carceri e prigioni fuccederà con coltelli, baftoni, pietre, o con altro iftrumento; fia punito colla pena di galera per anni dieci, fe l'offenfore farà fchiavo, oltre a dugento baftonate, che gli fi diano in prigione: fe però farà perfona libera e di baffa condizione, fi punifca colla detta pena di galera per anni cinque: e colla fteffa pena di galera per anni tre, fe l'infultante farà di mezzana, o altra migliore condizione; accordando a' Giudici, riguardo a tali perfone, la facoltà di commutare la detta pena di galera di galera

Veneficj, e Duelli. 173

§. XII. S E però l'infulto fuddetto cagionerà firoppiamento o debilitazione di membro, oppure la ferita farà grave e con pericolo di morte; la pena di galera fi dovrà accrefcere in quanto al tempo, anche a vita, avuto riguardo alle circoftanze del cafo, al tempo, alle perfone, ed alla ferita, coll'obbligo fempre del rifarcimento de'danni ed intereffi.

§. XIII. HI ardirà fenza dolo fparare archibufi, fchioppetti, piftole, od altri iftrumenti con palla, perdiconi, o altri materiali nelle città, fortezze, cafali, e terre d'abitazioni, ancorchè non foffe fucceduto danno alcuno; fia punito colla pena di galera per anni tre, e foggiacerà in oltre al rifarcimento de' danni, fe mai n'avrà recati. S'accorda bensì a' Giudici la facoltà di commutare tale pena di galera in quella di once quaranta a prò del Fifco, avuto riguardo alle qualità de' contravventori.

§..XIV. Ualunque forzato o fchiavo, che per renderfi inabile al fervizio di galere, vaffelli, o ad altro fervigio, ardirà tagliare o debilitare qualche membro del fuo corpo; fia punito colla pena di galera perpetua, fe non fi farà refo affatto inutile al fervigio: e qualora non potrà fervire per la galera, fia punito ad arbitrio del Giudice, fecondo le circoftanze del cafo.

- §.-XV. IN Ella stessa pena di galera a vita incorreranno tutti quei che refisteranno con armi a' ministri catturanti i delinquenti per gravi delitti : ma se i delitti non saranno stati gravi, o si tratterà di cattura per debiti civili, la pena farà di fervire alle opere pubbliche, o di galera per anni tre.
- §. XVI. E' delitti di propinazione di veleno, o di affaffinio, fiano puniti i delinquenti colla pena di galera a vita, qualora per qualunque caufa non aveffero avuto effetto i tentativi.
- §. XVII. N Ella fteffa pena di galera a vita incorreranno i mandanti, baftando che il mandatario abbia accettato il mandato; febbene (trattandofi della propinazione di veleno) la compofizione avvelenata non fi riconofceffe da periti fufficiente per qualunque motivo, a togliere la vita.
- §. XVIII. S Aranno riputati per veleni non folamente quelli che di loro natura fono atti a cagionare prontamente la morte; ma anche gli altri che per la loro maligna qualità, fieno naturali o artefatti, alterando infenfibilmente la falute conducono alla morte.

§. XIX.

174 Libro V. Capo V.

- §. XIX. An neffuno farà permeffo di piantare erbe velenofe, o abortive, fotto pena d'once venti a prò del Fifco, ovvero fotto pena maggiore corporale, avuto riguardo al danno, che ne farà fucceduto.
- §. XX. S I proibifce a tutti di vendere e ritenere droghe velenofe, fenza licenza in ifcritto del Protomedico: e fi dovranno, intorno a tali droghe e medicinali, offervare gli stabilimenti fatti e da farfi fu tale proposito.
- §. XXI. IN E' duelli tanto il disfidante, come gli accettanti, ed i loro aufiliatori e fautori faranno puniti colla pena di galera per anni dieci, fe non farà fucceduta la morte : e tale pena potrà accrefcerfi a tempo maggiore degli anni dieci, a mifura dell' ecceffo.
- XXII. S Eguito però l'omicidio, così i duellanti, come i loro aufiliatori, fautori, e complici foggiaceranno alla pena di morte.

CAPO QUINTO DE' FURTI.



EL primo furto femplice, che non eccederà la fomma di fcudi venticinque, il delinquente, maggiore d'anni diciotto, fia punito colla pena di fervire alle opere pubbliche con catena al piede per anni due; ed effendo d'età minore, foggiacerà alla steffa pe-

na per un folo anno.

- §. II. S E il primo e femplice furto eccederà la fomma di fcudi venticinque, fino a quella di fcudi cento il reo d' età maggiore dovrà punirfi colla predetta pena del fervigio alle opere pubbliche con catena al piede per anni cinque; e fe farà di minor età, per anni tre.
- 9. III. C HI commetterà il fecondo furto femplice, ancorchè pel primo foffe ftato già punito, foggiacerà alla pena di galera per anni cinque, effendo d' età maggiore, e non eccedendo il furto la fomma di fcudi venticinque: ma fe l'eccederà, fino a fcudi cento dovrà punirfi colla pena di galera per anni dieci.
- §. IV. I Sfendo però il delinquente d'età minore, ed inabile al remo, dovrà punirfi colla pena di fervire alle opere pub-

De Furti.

pubbliche con catena al piede per anni cinque, qualora il fecondo furto non eccederà la fomma di fcudi venticinque; ed eccedendola, fino a fcudi cento foggiacerà, terminati i detti anni cinque, alla pena di altri anni cinque di galera.

- 5. V. II L primo femplice furto, eccedente la fomma di fcudi cento, fia punito colla pena di galera per anni dieci, fe il delinquente farà maggiore d'età; e fe farà minore, fia condannato per anni cinque al fervigio nelle opere pubbliche con catena al piede, e poi per altri anni cinque alla pena di galera. Nelle pene medefime incorreranno i rei rifpettivamente del fecondo furto femplice, eccedente la fomma di fcudi cento, quantunque fieno in attuale pena pel primo furto femplice, con doverfi loro accrefcere il tempo ad anni venti.
- 9. VI. S' Accorda a' Giudici in tutt' i predetti cafi la facoltà di minorare, in quanto al tempo, le prefcritte pene o di commutarle in quella dell' efilio per lo fteffo tempo; quante volte il padrone delle cofe furate farà ftato reintegrato e pienamente foddisfatto di tutt' i danni ed intereffi.
- 9. VII. I riguardo a' minori, reintegrato e foddisfatto il padrone delle cofe rubate con tutt' i danni e fpefe, all'iftanza di loro famiglia ed a proprie fpefe dovranno mandarfi in efilio a tempo o in perpetuo, avuto riguardo al furto, ovvero ai due furti femplici, ed a tutte le altre circoftanze.
- §. VIII. Utti quei che commetteranno tre furti femplici in diverfi tempi, in uno o più luoghi, di qualunque fomma fieno, e quantunque foffero ftati puniti pel primo, e pel fecondo furto, o per uno di effi, e per l'altro non fi foffero puniti, nè diffamati ; foggiacciano alla pena di galera a vita.
- 5. IX. Olla pena di galera per anni dieci fi punifcano i delinquenti di furto domestico, commessio fenz'armi e violenza in città o campagna, di qualunque somma eccedente quella di scudi dieci; non ostante che le cose furate sossere state ricuperate, o che il delinquente sosse di galera farà d'anni tre; lasciando la facoltà a'Giudici, riguardo a'minori inabili al remo, di commutare tale pena in quella del servizio nelle opere pubbliche per sino, che si renderanno atti al remo.

9. X. Oggiaceranno alla pena di galera a vita tutti quei, che 💟 da qualunque luogo commetteranno furto di robe, di ar-

176 Libro V. Capo V.

genti ed ori, di gioje di qualunque fpecie, di denaro, o d'altre cofe fagre, o non fagre, fpettanti in qualfifia maniera a Chiefe, a Noi, alla Noftra Religione, alla Univerfità, al Monte di Pietà, od alle caffe pubbliche, ancorchè fi foffe fatta la loro confegna a' particolari, ed il loro valore o la fomma non eccedeffe fcudi venticinque, ma ne foffe inferiore, ed il delinquente foffe d' età minore : dando a' Giudici nel folo cafo, che il delinquente foffe per la fua età inabile a vogare il remo in galera, la facoltà di commutarla in quella del fervigio nelle opere pubbliche con catena al piede, finattantochè coll' età maggiore fi renderà abile per la galera.

- §. XI. D Ovranno effere puniti colla pena di galera a vita, quei che ruberanno beftiame, piccola o grande, del valore di fcudi venticinque, da' pafcoli, ricetti, o ftalle, in cui fi troveranno: e fe faranno di valore inferiore, la pena farà di galera per anni dieci, colla facoltà a' Giudici di commutarla, come fopra, rifpetto a' minori.
- §. XII. Iguardo a' furti di campagna, i ladri di frutti, piante, biade, e fimili cofe, fieno puniti colla pena del fervigio nelle opere pubbliche per un anno con catena al piede, eccedendo il furto la fomma di fcudi cinque: e fe la fomma farà di fcudi cinque od inferiore, fi punifcano colla fteffa pena per mefi fei: e per un mefe fino a due mefi di carcere, fe il furto arriverà ad uno fcudo.
- §. XIII. S E però la fomma delle cofe furate eccederà di molto quella di fcudi cinque; fino a fcudi venti la pena dovrà effere d'anni due di fervigio nelle opere pubbliche con catena al piede.
- §. XIV. D eccedendo tali furti di campagna la fomma di fcudi venti, tieno puniti colla pena di galera per anni dieci.
- XV. C Hiunque ruberà fcritture, atti pubblici, e registri de' pubblici Notari, fia punito colla pena di galera a vita.
- §. XVI. I furti di robe, di merci, o d'altro, che fi troveranno in Lazzaretto a purgare la contumacia, fi puniranno colle pene de' violatori di contumacia.
- §. XVII. P ER tutt' i furti specificati ne' preced. §§. VII. fino al §. XI., siccome pure per furti di cose fagre, concorrendovi circostanze aggravanti di scale, rotture di porte, e simili; si dovrà aggiugnere alla pena di galera a vita la frusta col bacio

De' Furti.

bacio della forca: e questa frusta dovrà seguire in città, o ne' cafali, secondo il luogo dei furti commessi.

- S. XVIII. IN E' fuddetti furti qualificati, e di confiderabili fomme potranno le pene da' Giudici ftenderfi fino a quella di morte: ma riguardo a tale pena dovranno tutt' i Giudici effere d' uniforme parere, e non fi potrà quella efeguire, non precedendo la Noftra partecipazione.
- **9.** XIX. Ommettendofi furto di robe e cofe naufragate, o in occafione d'incendio, o di rovina, fino all'importare di fcudi venticinque; fia la pena de' delinquenti d'anni dieci di galera: ed eccedendo il furto la fomma di fcudi venticinque, fino a quella di fcudi cento la pena fia d'anni dieci di galera: e fe il furto oltrapafferà gli fcudi cento, la pena di galera farà a vita: fe poi le robe furate faranno foggette a contumacia, fe ne punifcano i ladri colle pene preferitte contra i violatori della contumacia.
- 9. XX. Olle pene di fopra prefcritte per tutta forte di furti faranno puniti i confultori, ricettatori, complici, aufiliatori, e compartecipi del furto.
- §. XXI. I Utti gli amminifiratori della Univerfità, del Teforo, del Monte di Pietà, e d'altri fimili luoghi pubblici, appropriandofi capitali, danaro, ori, argenti, gioje, robe, e qualfifiano altre cofe, fpettanti a detti luoghi pubblici, incorreranno nella pena di galera per anni cinque, fe ciò che s'avranno appropriato, non eccederà la fomma o 'l valore di fcudi cento: ma fe l'eccederà, fino a fcudi cinquecento la pena farà di galera per anni dieci: ed oltrapaffando gli fcudi cinquecento, la pena di galera farà a vita. Le quali pene di galera, fattane fubito la reftituzione, faranno riftrette nel primo cafo ad anni due, nel fecondo ad anni cinque, e nel terzo ad anni dieci.
- S. XXII. Utti coloro che imprestandosi sotto qualsisia pretesto ori, argenti, gioje, robe, o altro, ne faranno loro vendita, o le metteranno in pegno nel Monte di Pietà, o da persone private, soggiaceranno alla pena del servizio nelle opere pubbliche con catena al piede per anni cinque; purchè il loro valore non ecceda la somma di scudi cento: oltrapassando tale somma, la pena farà d'anni dieci. Fatta però la restituzione, la detta pena nel primo caso farà d'anni due, e nel secondo d'anni quattro. Se i delinquenti faranno donne, fian punite per lo stefa delle invalide,
 - Z

178 Libro V. Cap. V.

o nello fpedaletto delle donne inferme, oppure in altro luogo, che tal volta farà definato.

- §. XXIII. I compratori di cofe rubate, qualora avranno faputo, od avrebbero dovuto fofpettare, che le cofe loro vendute proveniffero da'furti; faranno tenuti alla reftituzione, o al pagamento del giufto valore rifpetto al padrone, e pagheranno al Fifco once cinquanta, o minore fomma, fecondo il valore delle cofe furate, e fecondo le circoftanze più o meno aggravanti.
- §. XXIV. N ON fi potranno fare vendite, permute, o altri contratti d'argenti, ori, gioje, robe, o altro da figli di famiglia, da fervitori, fchiavi, forzati, e fimili perfone fofpette, fotto pena di pagare al Fifco once cinquanta, e coll'obbligo della reftituzione, o del pagamento del loro valore al padrone.
- §. XXV. II L valore delle cofe furate tanto nel giudizio criminale, e riguardo alle pene, come per tutt' altro fine, refti giuftificato col giuramento del padrone, a cui faranno state furate, avuto riguardo alla di lui qualità : e ciò, nel caso che non fi potrà altrimenti liquidare, o che non vi concorreranno prove in opposto.
- §. XXVI. **P** ER la prova del delitto rifpetto alla preefiftenza e mancanza delle cofe rubate, bafterà il giuramento della perfona, a cui fi farà fatto il furto, effendo perfona notoriamente proba, e qualora poteva verifimilmente avere appreffo di fe le cofe furtivamente tolte, ed in oltre cofti delle fue doglianze e ricerche fatte, dopo feguito il furto, o dopo avutane la notizia : e ciò avrà luogo, trattandofi di cofe proprie del querelante, ed in mancanza di altre prove.
- §. XXVII. N Ella querela, quegli che dice effere ftato rubato, dovrà dare fegni corrifpondenti delle cofe rubate e vi dovranno i Giudici badare con ogni accuratezza.
- 5. XXVIII. T Utti quei, a' quali mancherà qualche cofa, e che farà ftata loro rubata, faranno tenuti (ma fenza obbligo precifo di fare l'accufa o d'indicarne i fofpetti) tra il termine d'ore ventiquattro a die fcientiae a manifestare la mancanza e furto al tribunale, a cui spetta, sotto pena di perdere le cofe rubate, da acquistarsi al Fisco.
- §. XXIX. II N prova dell' identità delle cofe furate bafterà il detto di chi avrà fofferto il furto, accompagnato con

un

De' Furti.

un testimonio, anche domestico; trattandosi di cose, che sogliono lasciarsi a vista; e per le altre basterà, che oltre all'affertiva vi concorra qualche indizio.

§. XXX. Cf LI orefici, argentieri, rigattieri, e tutt' altre perfone, che comprano e vendono ori, argenti, gioje, robe, mobili, ed altre cofe fimili, capitando tali cofe in loro potere per via di figliuoli, fervitori, fchiavi, o di altre perfone fospette; dovranno trattenerle, e fubito efibirle nel tribunale, nel di cui distretto essi fi ti troveranno, sotto pena d'once dieci a prò del Fisco.

5. XXXI. N ON potranno gli artefici fulle ftampe di cera o altra impronta e modello fare o vendere chiavi di forte alcuna, o altri iftrumenti a figli di famiglia, a domeftici, fervitori, ed a qualunque altra perfona incognita o fofpetta: e contravvenendo faranno privati dell' efercizio della loro arte e meftiere, e faranno tenuti a tutt' i danni, che ne feguirebbero.

5. XXXII. C HI farà colto con chiavi falfe in doffo, grimaldelli, o altri iftrumenti atti ad aprire e sforzare le ferrature; fia punito colla pena di galera per anni tre, effendo maggiore d'età; e di fervire nelle opere pubbliche per lo fteffo tempo d'anni tre con catena al piede, fe farà minore.

5. XXXIII. I compratori, o quei che ritengono cofe rubate, ancorchè fossero in buona fede, fopravvenendo loro la notizia, che tali cofe fieno furate; dovranno fubito farne il rivelo, ed efibirle nel tribunale, a cui appartiene, manifestando le perfone, da cui l'ebbero, fotto pena del quadruplo.

S. XXXIV. S E preffo a perfone fospette o diffamate si troveranno le cose rubate, non giustificando donde, e come l'abbiano avute; saranno puniti colla pena di furto, alla quale soggiaceranno i truffatori: e tele pena potrà stendersi fino a quella della galera a vita, avuto riguardo al valore, qualità, e numero delle cose furate o truffate.

· [320 (150).

22

CAPO

180 Libro V. Capo VI.

CAPO SESTO

DELLE FALSITA.



Hiunque altererà o falfificherà viveri, mifure, e merci di qualunque fpecie; fi punifca colla pena d'once dieci o più, fecondo le circoftanze del fatto: delle quali once, due fi diano a quei miniftri o altri, che n'avranno dato notizia al Tribunale, e meffo l'affare in chiaro; e le altre

once otto o più confeguirà il Fisco per metà, e per l'altra metà fi dia alla casa degl' invalidi.

- §. II. S Arà in oltre tenuto a rifarcire le spese e danni recati alla parte lesa.
- 9. III. T Utti quei che fcientemente produrranno fcritture falfe, o teftimonj falfi in giudizio; effendo attori, cadano dalla caufa, e dovranno rifondere i danni ed intereffi, talvolta cagionati al reo convenuto: e fe da quefto faranno fcientemente prodotte le falfe fcritture, oltre a' danni e fpefe, foggiacerà alla pena d'once cinquanta, da cedere per metà a prò del Fifco, e per l' altra metà in favore della cafa degl' invalidi: falvo il difpofto nel §. XI. di quefto Cap.
- §. IV. S I punifcano colla pena di galera per anni cinque coloro, che depongono il falfo in caufe civili, fe faranno mafchi; e le femmine fieno punite colla pena del fervigio nello fpedaletto delle donne inferme, o nella cafa delle invalide, o in altro luogo che farà deftinato, per anni cinque : faranno in oltre tenuti gli uni e le altre alle fpefe e danni, con tale falfa depofizione talvolta recati alla parte lefa.
- §. V. II Ncorreranno nelle pene medefime quei, che deporranno il falfo nelle caufe criminali a favor de' rei e contra il Fifco.
- §. VI. S E la deposizione falsa sarà in favor del Fisco, o dell'accusatore, faranno puniti con quella stessa pena, a cui avrebbe per tale deposizione soggiaciuto il reo.
- §. VII. A Lla pena di galera per anni tre, o di fervigio nello fpedaletto delle donne inferme, o nella cafa delle invalide, o in altro luogo da deftinarfi, parimente per anni tre, faranno

Delle Falsità. 181

faranno rifpettivamente tenuti quei, che avranno fubornato o indotto i teftimonj per farne la falfa depofizione, o fi faranno a tale fine cooperati, od avranno fervito di mediatori: e dovrà effere accrefciuta ad anni cinque di galera, o del detto fervigio, qualora per denaro, o per qualche altro premio e vantaggio l'avranno fatto.

- §. VIII. S Oggiaceranno alle steffe pene annoverate nel §. preced. quei, che avranno promesso o dato denaro, per impedire la deposizione de'testimonj, o per indurgli ad occultare la verità.
- §. IX. D Ovranno effere puniti colla pena di galera per anni cinque quei, che fabbricheranno qualche privata fcrittura falfa in loro favore, o di altri.
- §. X. S E la fcrittura falfa avrà avuto il fuo effetto, la pena di galera contra quei che l'avranno fabbricata, farà d'anni dieci.
- §. XI. N Ella pena medefima d'anni cinque di galera incorreranno tutti quei, che fi faranno di tale fcrittura falfa fcientemente ferviti, e con fucceffo; quantunque non fi fuffero in veruno modo cooperati a farla: che fe cooperati fi faranno, e quella a loro favore e richiefta fatta; la pena di galera farà d'anni dieci.
- §, XII. Uei che falsificheranno libri pubblici di qualfifia officina, cambiali, pubblici iftrumenti; fieno puniti colla pena di galera per anni venti, e faranno in oltre tenuti a tutt' i danni ed intereffi, che avranno recato colla commeffa falfità.
- §. XIII. C Ommettendofi da Notari negl' istrumenti da esti rogati qualche faltità od alterazione in parte softanziale; fieno puniti colla pena di galera a vita, e dovranno risondere alla parte lesa i danni ed interessi.
- 9. XIV. T' Accufatore de falso, in difetto di femipiena prova del delitto, e della fatta accufa, foggiacerà a quell'istessa pena, che sofferto avrebbe l'accufato.
- §. XV. IN ON farà permeffo ad alcuno di toccare radendo le monete del paefe, o d'altro Prencipe, od in qualifia maniera alterarle, fotto pena di galera per anni dieci.
- §. XVI. I fabbricatori di monete del paese e falsificatori, fieno puniti colla pena di galera a vita.

Allos himne charmed animodil the tast the s allos §. XVII.

182 L. V. C. VII. de Lenocinj,

- §. XVII. The nelle medefime pene incorreranno tutt' i loro complici, e quei che con intelligenza, fcientemente, e con dolo le spenderanno, faranno puniti colla pena di galera per anni dieci.
- §. XVIII. S E la moneta falfa o falsificata farà di Prencipe eftero, faranno i fabbricatori e falsificatori, ed i loro complici puniti colla pena di galera per anni dieci.

§. XIX. Utti quei che in qualfifia maniera faranno d' intelligenza co' fabbricatori e falsificatori di moneta eftera, o co' loro complici, o che fcientemente e con dolo la fpenderanno; incorreranno nella stessa pena di galera per anni dieci: ferma in tutti questi casi l' obbligazione di rifarcire alla parte lesa tutt'i danni ed interessi.

CAPO SETTIMO

DE' LENOCINJ, STUPRI, ED ADULTERJ.



Utti quei, maſchi o femmine, che indurranno fanciulle a difoneſtà con guadagno, fi puniſcano colla fruſta, e con cartello, in cui fi legga, per ruſfianeſimo, o coll' eſilio per anni cinque, ſecondo la qualità delle perſone, o delle loro famiglie.

- §. II. O Ltre alla fuddetta frufta, concorrendovi circoftanze aggravanti, i mafchi fubiranno la pena di fervire alle opere pubbliche con catena al piede per anni due; e le femmine dovranno effere condannate a fervire con catena al piede nello fpedaletto delle donne inferme, o nella cafa delle invalide, o in altro luogo da deftinarfi, per lo fteffo tempo d'anni due: la quale pena fi dovrà accrefcere ad anni cinque, tutte le volte che fi tratterà di figliuole fatte allontanare dalla cafa paterna, o da quei che l'avranno in cuttodia, non oftante il loro confenfo.
- §. III. IN Elle pene medefime incorreranno i confultori, fautori, aufiliatori, e confenzienti.
- §. IV. S E il marito induce, anche fenza guadagno, la moglie a difonestà, o le permette il libertinaggio, e che viva difonestamente; fia punito colla pena di galera per anni cinque.
- 9. V. Q Uante volte i genitori indurranno le loro figlie a difonestà e ad una vita libertina, faranno puniti colla

Stupri, ed Adulterj. 183

pena dell'efilio perpetuo, ovvero con metterfi ne' luoghi da deftinarfi.

- §. VI. The fe i genitori permetteranno, che le loro figlie fi lafcino deflorare, per pescare da' defloranti qualche fomma di denaro per dote, o per obbligarfi i defloranti a sposarle; faranno puniti colla pena dell'esilio perpetuo, ancorchè fosse loro riuscito il fine propostofi d'avere denaro, o lo spossalizio.
- §. VII. N Elle steffe pene incorreranno i fratelli, e tutt' altri, a' quali de iure spetterà nel tempo del caso la cura e custodia delle zitelle.
- §. VIII. IP ER lo flupro femplice il deflorante farà folamente tenuto a pagare alla deflorata per dote fcudi venticinque.
- §. IX. D ancorchè vi foffe ftata promeffa dello fpofalizio, e fiffatta promeffa fi provi in altra maniera, che col detto della deflorata; non potrà tuttavia il deflorante effere coftretto all'adempimento di quefta promeffa, quante volte i contraenti faranno di tale difparità di condizione, che dal loro matrimonio feguirebbe grave fcandalo, od ignominia alle parentele.
- §. X. Uelle zitelle, che fi lafceranno deflorare, anche fotto qualunque promeffa, fiano punite colla pena di fervire per un anno nello fpedaletto delle donne inferme, o nella cafa delle invalide, o in altro luogo da determinarfi.
- §. XI. I D i defloratori fiano puniti colla pena del fervigio alle opere pubbliche per un anno: dalla quale pena il deflorante farà immune, fe fpoferà (trattandofi bensì di perfone d'uguale condizione) la deflorata: e quefta in tal cafo farà anche libera dalla fuddetta fua pena.
- §. XII. Q Uanto fi contiene nel §. preced. avrà luogo, anche nel cafo che foffe feguito il pagamento de' fuddetti fcudi venticinque per dote.
- §. XIII. S E lo flupro farà violento, fia punito lo flupratore colla pena di galera per anni tre, o per maggiore tempo, avuto riguardo alle circoftanze, più o meno aggravanti, e dovrà anche aflegnare alla fluprata una dote congrua.
- §. XIV. II L marito adultero, alle istanze della moglie, per la prima volta fia punito colla pena pecuniaria d'once dieci, fe farà

184 L. V. C. VII. de Lenocinj,

farà di condizione ordinaria, e d'once cinquanta, effendo di miglior condizione; e la feconda volta, al dupplicato delle dette rifpettive pene; e per la terza, al fervigio delle opere pubbliche per anni tre. Le dette pene pecuniarie dovranno applicarti, in quanto ad once cinque, a prò de' miniftri, che l'avranno colto in fallo; ed il rimanente per una metà a favor del Fifco, e per l'altra a prò della cafa degl' invalidi.

- §. XV. S E però la moglie farà convinta di adulterio; in tale cafo, a petizione del marito, dovrà porti in confervatorio a fcelta dello fteffo marito, il quale farà tenuto a fomminiftrarle gli alimenti neceffarj.
- §. XVI. P Erderà in tale cafo la moglie adultera la fua dote, la metà de' beni acquifti, ed il dotario; e le fi dovranno folamente gli alimenti neceffarj, durante la fua vita: e le fpefe della ultima infermità, e dell'atterramento dovranno ufcire dal detto fuo affe.
- §. XVII. C Ederanno in quefto cafo la dote, la metà de' beni acquifti, ed il dotario a prò de' figli legittimi e naturali, qualora vi faranno, toccando folamente al marito, in coftanza del matrimonio, il femplice ufufrutto, coll'obbligo degli alimenti menzionati nel §. preced. : non effendovi però figli, il marito avrà l'ufufrutto della dote foggetto agli alimenti, ed a tutt'altre fpefe, la metà degli acquifti toccante alla moglie, ed il dotario ; ma la dote, feguita la di lei morte (in difetto del patto di ritorno, o di altra legge appofta nel contratto dotalizio, o in qualunque altra maniera, che dovrà in ogni cafo attenderfi), anderà a prò de' fuoi profilmi, fecondo la regola della fucceffione ab inteflato.
- S. XVIII. S E però l'adulterio della moglie farà feguito con ifcienza e connivenza del marito, non avrà luogo la perdita della dote, della metà degli acquifti, e del dotario: anzi il marito dovrà punirfi, a tenor di quanto fi difpone nel §. IV. di questo Cap.
- S. XIX. N ON potrà la moglie punirfi colla pena dell'adulterio, fe il marito continuerà a coabitare con effa, rimettendole così l'ingiuria.
- §. XX. GP LI eredi del marito non potranno pretendere cofa alcuna contro alla moglie adultera, quante volte il marito in fua vivenza contra di lei per tale delitto non avrà proposta istanza alcuna.

§. XXI.

Stupri, ed Adulterj. 185

§. XXI. II N tutt'altri delitti di qualfifia fpecie per commercio carnale, fi faccia un informativo camerale e fegreto, e dopo fi ricorra a Noi per le opportune provvidenze.

CAPO OTTAVO

DE' FALLIMENTI DOLOSI.



Hiunque con dolo e frode diretta a pregiudicare i fuoi creditori, nafcondendo le proprie foftanze e beni, in tutto o in parte, fi dichiarerà fallito, o non pagherà i fuoi creditori; fia punito colla pena di galera per anni dieci, qualora i fuoi debiti avanzino la fomma di fcudi mille.

- §. II. MI A fe i debiti, dichiarato il fallimento dolofo, faranno inferiori alla fomma di fcudi mille; la pena di galera dovrà effere d'anni cinque; e di tre, fe non eccederanno la fomma di fcudi cinquecento.
- §. III. Uefta difpofizione penale avrà anche luogo contra de' mercatanti, negozianti, banchieri, e di tutti quei, che in qualunque maniera anderanno efercitando la negoziazione, ancorchè per commeffione; ficcome anche contra de' capitani e padroni di navi, grandi o piccole, i quali faranno ftati dolofi e frodolenti.
- §. IV. S E però il fallimento procederà da accidenti inopinati; in tali cafi non potranno i falliti effere puniti colla pena di galera: rimarrà bensì fermo il diritto de' creditori pe' loro rifpettivi crediti.
- 9. V. P Retendendo i debitori falliti, che il fallimento procedette da accidenti inopinati; devono immediatamente al ceffato loro negozio prefentare nel tribunale del Confolato tutt'i loro libri col formale bilancio, e colle fcritture giuftificanti tale fallimento; altrimenti quefto fi prefumerà dolofo.
- §. VI. Uei che nafconderanno i libri del loro negozio e commercio, o non li terranno in regola, e per tale difetto non potrà coftare della giufta ed onefta loro condotta nel commercio; s'abbiano ancora per dolofi, e reftino foggetti alla pena di galera per anni dieci, o meno, in conformità del preferitto ne' §§. precedenti, e feguenti.

Aa

§. VII.

186 Libro V. Capo IX.

- §. VII. A remiffione e condonazione, o qualunque altro accordo, che da debitori falliti dolofi fi farà fatto con tutt' i loro creditori, efimerà i falliti dolofi dalla fuddetta pena di galera.
- §. VIII. MI A fe non concorreranno tutt' i creditori alla remiffione e condonazione, ovvero all'accordo con tali debitori falliti dolofi; dovrà aver luogo la pena di galera pel tempo prefcritto ne' preced. §§. I. e feg., fenza che potrà loro fuffragare il concorfo della maggior parte de' creditori riguardo alle fomme loro dovute: nè potrà quefta maggior parte forzare la minore ad accettare l'accordo, ovvero la remiffione e condonazione fatta al comun debitore.
- §. IX. Effando però il dolo e frode ne' debitori falliti, qualunque fpediente, che fi farà prefo dalla maggior parte de' creditori, e conchiufo col fallito debitore, dovrà abbracciarfi dalla minore parte, non effendovi collufione alcuna, e non potendo in altra maniera i creditori efferne foddisfatti.
- §. X. Ale collufione rimarrà esclusa col giuramento de' creditori confenzienti, se non vi faranno prove in opposto.
- §. XI. S E il comune debitore avrà ftabili obbligati a' creditori con ipoteca nafcente da pubblico iftrumento, o da altra fcrittura, che abbia la forza medefima, benchè privata; non potranno i creditori anteriori effere impediti di foddisfarfene dal prezzo di effi ftabili, nè la remiffione, condonazione, od accordo feguito col debitore, avrà in quanto a ciò efficacia di forte alcuna.
- §. XII. Q Ualora vi faranno creditori poziori fulle merci efiftenti; la remiffione, condonazione, od accordo fatto col debitore, non impedirà a' tali creditori di foddisfarfene dal prezzo delle dette merci.

C A P O N O N O

DI DIVERSE PROIBIZIONI.

9. I.

I vieta a tutti, fenza Nostro decreto, di fare patti e convenzioni di qualfisia forte, riguardanti azioni e pretensioni già promosse, o che si vorranno promovere in giudizio, sotto pena, (oltre alla nullità di essi patti e convenzioni) di pagare al Fisco

once quindici.

Di diverse Proibizioni. 187

§. II. S' Afterranno tutti, anche i Giudici, di fervirfi per quanto farà poffibile, del mezzo del giuramento per troncare o comprovare pretenfioni e dimande, che faranno inforte o fatte in giudizio: e qualora non potranno fare a meno di deferirlo; avvertano prima coloro che lo dovranno preftare, dell' importanza di effo giuramento. E ciò offervino pure i Notari, rapporto anche a' contratti, in cui fuole quello apporfi.

§ III. IR Efta vietata qualunque obbligazione, che fi farà fu i foldi affegnati dal Noftro Ordine, o da Noi alle perfone afcritte al Suo, o al Noftro fervigio, così di mare come di terra; quante volte non vi farà Noftro fpeciale decreto: e preftandofi tale obbligazione, fia nulla.

§. IV. N ON potranno farfi vendite, o anticipazioni di denaro, o d'altro fulle pietanze, che le anzidette perfone confeguiscono per loro servigi: ed i contravventori soggiaceranno alla perdita del denaro sborsato ed avanzato in siffatte vendite, anticipazioni, od altro.

§. V. S I proibife a chiunque poffiede beni ftabili in quefte due ifole di Malta e Gozo farne, così fuori del Dominio come in effo, loro vendita, o paffaggio con qualunque altro titolo a ftranieri non domiciliati in effe due Ifole, fenza Noftro decreto: ed in difetto di quefto referitto tali vendite o traslazioni di ftabili faranno nulle: ed in oltre il contravventore foggiacerà alla pena d' once cinquanta a prò del Fifco.

§. VI. S E però la vendita o il paffaggio di ftabili feguirà fuori del Dominio, ma in favor di perfone domiciliate in effo; il compratore farà tenuto tra il termine di mefi due ad efibire la copia dell'acquifto nell'officio del diputato per le infinuazioni : altrimenti tali atti, in quanto al pregiudizio del terzo, faranno nulli, oltre alla pena, in cui incorreranno, così il venditore come il compratore, efpreffa nel §. preced.

§. VII. I Iffun forestiere potrà domiciliarsi e stabilirsi in queste due ifole di Malta e Gozo, senza Nostro decreto.

9. VIII. D I tale decreto dovranno munirfi anche quei foreftieri, i quali impiegati in qualità di camerieri, di fervitori, o in altro qualtifia fervizio de' Noftri Religiofi, vorranno ftabilirfi in quefte due Ifole, lafciando il fervigio.

ALVZ S

188 Libro V. Capo IX.

 S. IX. C Ontravvenendo i foreftieri a quanto fi prefcrive ne' preced. §§. VII. ed VIII., faranno fubito efpulti e cacciati dalle due Ifole colle famiglie, che talvolta avranno.

- 9. X. IN ON fi permette a veruno di tenere pubblica fcuola di leggere e fcrivere, o del carattere, di gramatica, o di qualfifia fcienza o arte, fenza Noftro decreto: ed il contravventore incorrerà nella pena di carcere per un mefe, o in altra, a Noftro beneplacito.
- 9. XI. N ON fi potrà in tutto 'l Dominio fenza Noftro decreto ricercare e dimandare limofine pubblicamente e per le ftrade da qualfifia perfona, che è in istato di travagliare, e per qualunque caufa, fotto pena di carcere pel tempo a Noi benvisto; eccettuatene le cafe religiofe, ed i luoghi pii.
- 5. XII. S Enza Noftro decreto fi vieta parimente a chiunque aprir bottega per efercitarvi qualunque arte o mestiere, oppure per vendere drappi, merci, od altro, così all' ingrosso come a dettaglio, sotto pena di pagare once dieci al Fisco.
- §. XIII. Q Ualunque licenza ottenuta pel fine efpresso nel preced.
 §. XII. fia e s' intenda accordata a Nostro beneplacito, e s' abbia per rivocata, in caso di qualunque abuso o frode adoprata contro al pubblico.
- S. XIV. S I proibifce anche, fotto pena d'once dieci a prò del Fifco, a tutti di fare i venditori di tutta forta di cofe per le strade, così nelle città come ne' cafali e nelle terre, senza Nostro decreto.
- §. XV. A veruno farà permeffo di efercitare il meffiere di maftro fabbricatore, agrimenfore, o di perito per fare ftime, fenza Nostro decreto, e non precedendo (riguardo al fabbricatore, agrimenfore, o perito per istime di stabili) l'esame da farsi dal capo-mastro avanti a' Commissari del tribunale delle case; ed in quanto agli altri periti, da rispettivi consoli.
- S. XVI. N Effun Infedele o Ebreo prefuma sbarcare in quefto Dominio fenza Noftro falvocondotto, fotto pena della confifcazione di fua perfona, e de' beni, ancorchè fi ritrovaffe d' effervi entrato in porto fopra vaffello munito di Noftro guidatico; alla riferva del cafo, in cui fi foffe fatta menzione efpreffa di lui nel guidatico medefimo.

Di diverse Proibizioni. 189

- 5. XVII. N Iffuno, di qualfifia ftato e condizione fi foffe, potrà partire da quefte Ifole con fua famiglia, per iftabilirfi altrove, fenza Nostro decreto, fotto pena di pagare al Fisco once cinquanta: ed il padrone della nave, che a tale famiglia accorderà l'imbarco fenza il decreto, soggiacerà alla pena d'once venti a prò del Fisco.
- §. XVIII. S I proibifcono, fotto pena di carcere a Noftro beneplacito, le radunanze de' popoli e fudditi per qualfivoglia affare, tanto nelle città, come ne' cafali e nelle terre : e qualora vorranno a Noi fare qualunque rapprefentanza, dovranno dirigerfi a' Giurati per farcela a nome di loro.
- §. XIX. N ON fi potrà cacciare ne' luoghi rifervati : e fi dovranno fu tale propofito offervare le ordinazioni date, e che fi daranno, fotto le pene espresse ne' Bandi delle caccie.
- §. XX. S I vieta a chiunque di fparare fulle colombe, così nelle città come in campagna, fotto pena d'once dieci, ed in fuffidio, fotto quella della carcerazione per mefi tre.
- 9. XXI. NON fi potranno nelle contrade della città Pinto, neppure in altro luogo tener fenie, come pregiudiziali alla falute de'popoli, fenza Nostro decreto, fotto pena d'once cinquanta al Fisco, oltra la loro demolizione, da farsi a spese de' contravventori.
- 5. XXII. S I vieta a tutti d'abbruciare erba di cenere in qualunque luogo di queste due Ifole, fia nelle città fia nelle campagne, fenza licenza del Castellano, o del Governatore del Gozo, o del Capitano della Verga rispettivamente, sotto pena di pagare once dieci al Fisco: e tale licenza non potrà essere accordata, se non fi in distanza d'un miglio dai luoghi abitati.
- S. XXIII. A tutti parimente fi proibifce di levare (fenza licenza) la terra roffa o bianca dalle ftrade pubbliche, fotto pena d'once cinque a prò del Fifco: e nella fteffa pena incorreranno i bordonari, e tutt'altri, che ferviranno pel trafporto di effa terra.
- 5. XXIV. S I proibifce tutta forte di giuochi, pubblici o privati, per qualunque fomma, a riferva del giuoco delle palle, del pallone, bigliardo, e maglio, e d'altri giuochi, che fi dicono di paffatempo, purchè tali giuochi fi facciano per tenui fomme; fotto pena d'once dieci a prò del Fifco, delle quali metà fi darà al rivelante, fe vi farà.

LIBRO


190

LIBRO SESTO

DELLE CAUSE DI COMMERCIO MARITTIMO, E DI ARMAMENTI PER MARE CON VARJ STABILIMENTI.

CAPO PRIMO

DELLA PROCEDURA GIUDIZIALE NELLE CAUSE DI COMMERCIO, E DELLE APPELLAZIONI.



6 11 . .

Elle caufe di commercio fi proceda fommariamente, fine ftrepitu & figura iudicii, abbreviati i termini, e difpenfate tutte le ferie, alla riferva de' giorni feftivi di precetto.

- §. II. S I proceda fenza compilazione di proceffo con istendere le domande, risposte, e repliche in un bastardello: e se la causa è grave ed importante, fi faccia un incartamento colle prove e documenti opportuni.
- §. III. The Utte le note di prefentate, tutti gli atti, e decreti di qualfifia altra forte, così nel baftardello come nell' incartamento, fi forivano in idioma Italiano.
- §. IV. S Arà permeffo alle parti di domandare la mallevadoria delle fpefe, ma non fi potranno proporre altre eccezioni dilatorie, nè dimandare la nota de' nomi e cognomi de' testimonj.
- 9. V. P ER la fubizione basteranno due sole citazioni, e passate ore ventiquattro dopo la seconda citazione, senza ulteriore formalità s' avrà per confessata la materia contenuta ne' capitoli: ma ciò si dovrà nella seconda citazione esprimere; ed in oltre vi si dovrà incusare, spirato detto termine d'ore ventiquattro, la contumacia.
- §. VI. S I accorda folamente refectis expensis tra il termine d'ore ventiquattro dopo fatta detta nota di contumacia, la fua purgazione e la subizione.

Della Procedura Giudiziale ec. 191

- §. VII. I già detti termini d'ore ventiquattro fi potranno abbreviare, qualora vi concorrerà rilevante motivo coll'approvazione de' Confoli, e dell'Affeffore.
- §. VIII. IN Elle caufe efecutive, e privilegiate fi dovrà procedere colla via efecutiva, o altra che potrà avere luogo.
- § IX. T' Efame de' testimonj fi faccia, ammessi gl' interrogatorj della parte avversa, dall' Affessore, e dal Cancelliere del Consolato con intervenirvi i Consoli (qualora vorranno), i quali a tale fine dovranno effere dal Cancelliere ricercati.
- §. X. N Ella decifione delle caufe fi dovranno i Confoli, e l'Affeffore convocare in tribunale, e la maggiore parte di loro farà la fentenza.
- S. XI. S Arà permeffo alle parti litiganti di domandare a proprie fpefe, e prima della difcuffione della caufa l'affemblea di mercatanti, e capitani verfati nelle materie cadute in difputa; nè fi potrà da veruna di effe parti impedire.
- §. XII. IF Atta la domanda fuddetta dell'affemblea i litiganti faranno tenuti nello fteffo tempo a dare a' Confoli, ed all' Affeffore un'ampia nota de' mercatanti, e capitani non fofpetti e verfati nelle materie tra loro contraftate; da' quali fi eleggeranno l'affemblanti, fenza che a coftoro, eletti che faranno, fia permeffo di ricufare, non concorrendovi giufto e rilevante motivo.
- §. XIII. T A determinazione dell'affemblea colla espressione del caso controverso fi registri in un libro a parte.
- §. XIV. S E l'affemblea dirà, che il punto caduto in difputa fia cafo di Legge; in parità di voti prevalerà il voto del Giudice ed Affeffore.
- §. XV. D Alle determinazioni dell'affemblea avrà luogo tra giorni tre la revitione ad altra affemblea: e fe quefta confermerà la prima, non s'ammetta ulteriore riclamo e revitione: ma fe la feconda affemblea rivocherà la prima, in tale cafo avrà luogo altra revifione.
- 9. XVI. The E caufe fi dovranno decidere da quei Confoli, ed Affeffore, che in tempo della decifione fi troveranno in officio, non oftante che faranno ftate incominciate, avanti altri; alla

192 L. VI. C. I. della Proced. Giudiz.

alla riferva del cafo di Nostra speciale commessione, che per rilevanti motivi si sossi accordata.

- §. XVII. I fatali di prima istanza nelle predette cause fiano di giorni quindici; e della seconda istanza nel supremo Magistrato di Giustizia, di giorni dieci: e perenta l'istanza, fi dovrà a Noi fare ricorso per la ristaurazione, la quale non s'accorderà, se non vi concorreranno de' giusti e rilevanti motivi.
- §. XVIII. Q Ualora s'accorderà il termine oltramarino, refta fospeso il corfo della istanza, finchè farà spirato il termine in esso prefisso.
- §. XIX. E appellazioni, che s' interporranno dalle fentenze del Confolato nello caufe efecutive o privilegiate, fino alla fomma di fcudi cinquanta avranno luogo, non fofpefa per altro la loro efecuzione.
- §. XX. D Alle fentenze profferite nelle fuddette caufe l'appello dovrà interporfi tra giorni tre, da contarfi dal dì che faranno ftate intimate alla parte contraria: e l'introduzione dovrà farfi tra altri giorni tre. Lo fteffo s' offervi trattandofi di determinazione dell'affemblea, qualora fi vorrà la fua revitione: e gli fteffi fatali fi dovranno offervare nel fupremo Magiftrato di Giuftizia.
- §. XXI. D Alle fentenze del Confolato fi ammetta l'appellazione al fupremo Magistrato di Giustizia ne' casi, e nella maniera, che potrà aver luogo; e dalla determinazione dell'assemblea ad una altra, da tenersi nella forma prescritta per la prima, a tenore del disposto nel §. XVI. di questo Cap.
- §. XXII. D Alla fentenza del fupremo Magistrato di Giustizia, uniforme a quella del Consolato, non s' ammetta appellazione, riclamazione, o altro qualsina rimedio legale.
- §. XXIII. S E però la fentenza del fupremo Magistrato di Giustizia farà difforme da quella del Consolato, in tutto o in parte; avrà luogo in tutto o nelle parti difformi la reclamazione.
- S. XXIV. Uante volte la caufa farà paffata nel fupremo Magifirato in feconda iftanza, oppure fi farà in effo propofta in prima iftanza con ifpeciale Noftro referitto; nell' uno e nell' altro cafo fi potranno chiamare mercatanti, capitani, o altre perfone pratiche in materia di commercio, e de' cafi pofti in difputa, per informazione e parere: e di tale fentimento fi dovrà

di Commercio, e delle Appellazioni. 193

dovrà fare quel conto, che fi ftimerà conveniente e giusto, ma senza che il detto parere abbia forza di voto decisivo.


9. XXV. Qualunque incidente o emergente fi dovrà rifolvere con femplice decreto da' Confoli e dall' Affeffore, fentite le parti.

§. XXVI. L'Efecuzione delle fentenze, non derivanti da pubblico iftrumento, fi faccia prima fovra i mobili e femoventi, ed in loro difetto, fugli ftabili; e non avendo il debitore mobili, femoventi, o ftabili, contra la perfona, a tenore bensì di quanto fi preferive nel Cap. III. del Lib. II.

5. XXVII. N ON s'ammettano Avvocati, e Curiali nelle caufe marittime, e che fi dovranno decidere nell'officio del Confolato, fenza fpeciale Nostro decreto d'abilitazione; ma dovranno fentirsi le parti, ed in tutto fi dovrà offervare, quanto fi è prescritto nel Cap. I. di quest. Lib.

CAPO SECONDO

DE' CAPITANI E PADRONI DI NAVE.



Effuno potrà effere capitano o padrone di nave, fe da quattro capitani o padroni verfati nell'arte Nautica, dopo fatto rigorofo efame intorno alla fua idoneità ed efperienza, non farà approvato, e tale approvazione non farà confermata da'Confoli.

§. II. D Opo tale efame dovranno i quattro capitani e padroni fare la loro relazione: e di quefta e della conferma de' Confoli fi faccia nota in atti dell'officio, fotto pena a'contravventori (circa il contenuto in quefto, e nel precedente §.) di pagare once dieci, che dovranno effere applicati per una metà in benefizio de' poveri mendicanti, e l'altra metà a prò ed in fervizio del Confolato.

5. III. In Iuno potrà effere approvato per capitano o padrone, fe non giuftificherà di partecipare fulla nave in tre chirati : e trovandofi tale partecipazione finta e fimulata, farà privato del padroneggio per anni tre, e dovrà in oltre pagare al Fifco once venti : nella quale pena pecuniaria incorreranno anche i complici.

§. IV,

194 Lib. VI. Cap. II. de Capitani

- §. IV. D Otranno nondimeno i Confoli efimere dall' obbligo dell' anzidetta partecipazione i padroni de'brigantini, o di altri piccoli legni, purchè ti faccia nota nell'officio del Confolato.
- §. V. L capitano o padrone della nave spetterà fare il suo equipaggio col confenso de' proprietarj o chiratarj, qualora faranno presenti.
- §. VI. N ON ammetterà al fervigio della fua nave alcun marinajo, od altro officiale, fapendo efferfi accordato, o trovarfi arrolato con altra nave, fenza 'l confenfo del capitano o padrone, con cui fi troverà impegnato.
- §. VII. S Arà tenuto prima di partire a dar nota nel detto officio di tutto il fuo equipaggio e de'paffeggieri, della quantità e qualità delle armi, della polvere, e degli ordegni della nave, fotto pena (in cafo di contravvenzione, o che non farà fedele la detta nota) di pagare once venti, da dividerfi, per una terza parte a favore de' Confoli, e dell'Affeffore, e per l'altre due terze parti a prò del Fifco.
- 9. VIII. I Ali note fi dovranno dal Cancelliere confervare cucite in un libretto fotto l'ifteffa pena prefcritta nel §. preced., da applicarfi a tenore di effo §.
- §. IX. O Ltre alle fuddette note farà anche tenuto il capitano o padrone a fare il rivelo nella Nostra Dogana, e nella Gran-Corte della Castellania, ed a riportarne le rispettive licenze.
- §. X. P ER l'offervanza e puntuale efecuzione del contenuto nel premeffo §. I., i Confoli dovranno vifitare, o far vifitare qualunque nave che fia per partire, e procedere ad ufo di guerra, fenza che poffano effere da alcuno impediti.
- S. XI. IP Rima di far vela dal porto, il capitano o padrone dovrà vifitare la nave, e vedere, fe è provvista di tutto il bifognevole per la navigazione: altrimenti, fuccedendo danno, farà tenuto alla fua emenda.
- §. XII. D Ovrà trovarfi a bordo della nave, quando farà vela; altrimenti foggiacerà a quei danni ed intereffi, che da tale mancanza deriverebbero.
- §. XIII. D Opo deftinato il viaggio non potrà tralafciare il comando e padroneggio della nave fenza rilevante motivo; altri

e Padroni di Nave. 195

altrimenti farà tenuto a tutt' i danni ed interessi verso i proprietarj, e mercatanti, e dovrà in oltre punirsi colla pena d'once cinquanta a prò del Fisco.

§. XIV. N Iffun capitano o padrone può effere impedito, che due giorni prima della fua partenza; alla riferva del cafo che l' impedimento foffe per motivo di debito, che fi farà obbligato a faldare prima della partenza.

5. XV. Ualunque capitano o padrone obbliga validamente la nave per caufa neceffaria al viaggio, od al riparo della nave medefima, in pregiudizio de' chiratarj affenti, o che, effendo prefenti, ricuferanno di fornire il loro contingente; non oftante qualfifia patto in contrario, che tra lui, ed i detti chiratarj vi foffe: ed i creditori non faranno tenuti a moftrare la verfione del loro danaro in fervizio della nave, ma bafterà perciò l'affertiva del padrone fatta nel contratto d'imprefitio o cambio. Ma per tali obbligazioni l'azione potrà effere folamente diretta full' ifteffa nave, e non già contra de' chiratarj.

- §. XVI. D EL rifiuto de'chiratarj effo capitano o padrone dovrà fare nota nel Confolato, ed intimarla a' medefimi prima dell'obbligazione che farà: e farà anche tenuto verfo loro a giuftificare d'avere il denaro prefo ad imprefito od a cambio erogato in fervizio della nave.
- §. XVII. N EL decorfo del viaggio potrà prendere danajo a cambio fopra il buco e noli per quanto farà neceffario alla fua continuazione: e potrà vendere per lo fteffo oggetto qualche cofa della nave, che farà fuperflua, ed anche merci del carico, coll'obbligo di pagare il loro prezzo ful piè della vendita, che fi farà delle rimanenti.
- §. XVIII. N ON potrà il capitano e padrone in cafo veruno vendere la nave, non effendo a tale fine munito di fpeciale proccura da' proprietarj e chiratarj.

S. XIX. I L capitano o padrone prendendo danari nel decorfo del viaggio per fervizio della nave, farà tenuto nel termine di giorni tre dopo il ritorno, fenza veruna richiefta, privata o giudiziaria, ad efibire nell'officio del Confolato l'iftrumento di tale debito, ed il conto della erogazione del denaro prefo: altrimenti paffati i detti giorni tre, potrà efecutivamente e fenza quindena effere da' chiratarj coftretto a pagare l'anzidetto debito, B b 2 non

196 Lib. VI. Cap. II. de Capitani

non giustificando d'aver la somma presa erogata in servizio della nave o del viaggio.

- §. XX. I L capitano o padrone, il marinajo, e qualfifia altra perfona, na, che prenderà denaro per negoziarlo, o per altro fine, non ardifca fotto alcun pretefto convertirlo in altro ufo, ma deve onninamente prima di partire giuftificare nel Confolato l'impiego delle fomme avute nella caufa, per la quale gli furono date, con lafciare anche la polizza del caricato: e facendo altrimenti, fia (qual barrattiere) in pena di vogare il remo in galera per anni cinque. Coloro poi che efigeranno dalle fovraddette perfone danaro ad imprefitto, faranno obbligati a reftituirlo al vero padrone, non oftante che allegaffero la buona fede, e che in tempo dell' efazione non foffero ftati tenuti per falliti e decotti i debitori, che l'avranno pagati.
- §. XXI. I L capitano o padrone, che muterà il viaggio deftinato, correrà il pericolo e danno del viaggio mutato, e pagherà l'intereffe terreftre dal giorno, che avrà mutato il viaggio fino al pagamento del capitale: ma i creditori cambifti fapendo la mutazione del viaggio, poffono dichiarare nel Confolato, di voler continuare a correre il rifico marittimo per li viaggi mutati: ed allora fi dovrà loro il cambio marittimo per tutt' i detti viaggi.
- 9. XXII. Qualunque capitano o padrone di qualifia bastimento, anche piccolo, ossi a speriore anche piccolo, ossi a speriore di carico, e di queste lasciare una nel Consolato, tanto delle merci caricate, come de' danari; sotto pena di pagare once dieci, da applicarfi la metà al Nostro Fisco, e l'altra metà pel Consolato, che farà divisa tra' Consoli, che avranno trovata la contravvenzione, e l'Affessive e non trovandosi fedele e corrispondente la polizza di carico alla roba ed a' danari caricati, sia in pena di cinque anni di galera; dando la facoltà a' Consoli, ed a ciascuno di loro d' invigilare per l'osservanza di questa Costituzione, con visitare ogni volta, che vorranno, le merci ed i danari, e confrontarle colle fuddette polizze.
- §. XXIII. D Ando a traverfo una nave, e potendofi accomodare, anche con ufare qualche firaordinaria diligenza, non può abbandonarfi dal capitano o padrone, nè da marinaj, fotto pena di galera per anni dieci, da incorrerfi da ciafcheduno di effi.
- §. XXIV. Q Ualunque capitano o padrone, che abbandonerà la fua nave, fenza praticare le poffibili e ragionevoli dili-

e Padroni di Nave.

genze; fia fubito privato dell'officio di capitano o padrone, nè potrà efercitarlo per anni dieci: e provandofi colpa, dolo, o malizia, dovrà punirfi colla pena di galera per anni dieci, od a vita, fecondo la qualità del fuo misfatto : ed in oltre farà fempre tenuto ai danni ed intereffi, che n' avrà con tale abbandono recato.

- §. XXV. II L capitano o padrone affunto al governo della nave non può foftituire altro, fenza licenza de' chiratarj; di modo che facendo tale foftituzione fenza tale licenza, dovrà correre a conto fuo tutto il danno della nave. Potrà bensì, effendo in viaggio, foftituire un altro idoneo per caufa di fua infermità, o d'altro legittimo impedimento, per cui non potrà profeguire il viaggio.
- **5.** XXVI. I chiratarj della nave fiano obbligati in folido al p2gamento del danno, che fopra le merci imbarcate accaderà per difetto del capitano o padrone, il quale verso di effi resterà obbligato per la rifezione di tutt' i danni, spese, ed interesserit. Non si estende per altro sissatta obbligazione in solido a più del valore della nave, la quale solamente s' intende obbligata, come si è disposto nel §. XV. di questo Cap.
- §. XXVII. Qualifia chiratario di nave può liberamente vendere i fuoi chirati, anche con metterli all'incanto, fenza che il padrone, o gli altri chiratari poffano impedirne la vendita: ma il compratore non potrà impedire il viaggio, al quale prima della vendita era obbligata la nave.
- 5. XXVIII. TEL cafo che il capitano o padrone prenderà da chiratarj le loro porzioni a nolo, e s' obbligherà a pagare il nolo franco da ogni fpefa; fe prima del contratto di noleggio avrà prefo danari a cambio per fornire la nave, e fare il viaggio, ovvero li prenderà dopo il detto contratto; in quefti ed in altri timili cafi farà obbligata tutta la nave a favor de'creditori, anche per li chirati di coloro che l'avranno noleggiata: dichiarando, che non oftanti fimili atti di noleggio, come pregiudiziali a'creditori, che sborfano il loro danaro in buona fede, s' intenda fempre obbligata tutta la nave, e non potendo il padrone foddisfarli, dovranno preferirfi fopra il fuo prezzo a' chiratarj, quantunque il loro credito foffe per ragione di nolo.
- §. XXIX. L capitano o padrone non fia permeffo di caricare la nave più del dovere: e caricando in Sicilia per portarfi in questo Nostro Dominio possa a risico degli assicuratori portare sopra coperta carico, che secondo il parere di persone perite, sia giudicato ragionevole, avuto riguardo alla qualità della nave.

198 Lib VI. Cap. II. de Capitani

6

nave. Noleggiandofi però per fuori Regno, non farà permeffo di caricare fopra coperta fenza l'espressa permissione de' noleggiatori. E contravvenendo i capitani e padroni, fian in pena d'essere privati di tale loro impiego, e della speranza di riaverlo per lo spazio d' anni dieci, e di risondere tutt' i danni ed interessi.

- §. XXX. N ON potrà fopra coperta caricare merci fenza 'l confenfo de' mercatanti; e farà tenuto ai danni ed intereffi, facendo diverfamente.
- §. XXXI. Il capitani e padroni non poffono del proprio negoziare fuori del fondo più di fcudi dugento, ed in oltre la loro mercanzia non dev' eccedere il pefo di dieci quintali: altrimente faran tenuti a tutt'i danni e fpefe verfo il noleggiatore, ed a pagare toties quoties once quattro, da dividerfi tra' Confoli, e l'Affeffore per una metà, e l'altra metà anderà in benefizio del Confolato, come meglio fi difpone nel §. 16. Cap. IX. di quefto Lib.
- §. XXXII. O Gni capitano o padrone di nave, anche di bafiimenti armati in guerra, nel decorfo del viaggio può rimovere ogni officiale dalla fua carica, non oftante qualunque convenzione, feguita eziandio in virtù d' iftrumento pubblico; purchè vi concorra giufta caufa, o fi conofca l' incapacità del foggetto per la carica, che deve efercitare: fi dovrà bensì fare tale rimozione col parere di due officiali di poppa, ed in loro difetto di due marinari, con farne fare la nota nel libro dello fcrivano. L' officiale rimoffo fi metta ne' ceppi, qualora farà reo, per confegnarlo alla Giuftizia, affin d' efferne punito: eccettuatone fempre lo fcrivano, il quale non fi potrà rimuovere per qualunque caufa dal capitano o padrone.
- XXXIII. Iffun capitano o padrone di nave fuori di quefto Noftro Dominio ardifca licenziare la gente dalla fua nave fotto verun pretefto, fe non nel cafo della vendita dell' ifteffa nave, qualora potrà farla: nel qual cafo dovrà provvederla di un mefe di falario, e della fpefa di condotta, fotto pena di pagarle il doppio.
- S. XXXIV. N ON può un capitano o padrone di nave viaggiando, fenza precifa neceffità, entrare in alcun porto, o baja a fare fcala o fcale contra il fentimento e volere del mercatante, ovvero a fare fopraccarico, maffimamente viaggiando a mefata: e fe fovraggiugne qualunque danno a caufa del trattenimento, farà tenuto de proprio, ed in fuo difetto, la nave al rifarcimento di detto danno, qualunque foffe.

e Padroni di Nave.

5. XXXV. Iffun capitano o padrone di nave prefuma mettertare una nave amica, anche in cafo d'urgente neceffità: facendo altrimenti, correrà a conto fuo ogni danno e perdita, che ne fuccederebbe: ma effendo ogn' uno obbligato ad ajutare il proffimo, per quanto può, fe regolatamente fi muoverà a dare l'ajuto, ed intanto fopravverrà qualche accidente inopinato; in tal cafo non farà tenuto a rifarcire il danno, e molto più fe tratteraffi d'ajutare una fua conferva.

§. XXXVI. D Ovendo paffare per luoghi pericolofi, od entrare in altri luoghi, ne' quali vi fono piloti particolari per quei luoghi, o per quel porto; ogni capitano e padrone (ancorchè foffe pratico, o che aveffe piloto pratico) deve ad ogni conto prendere uno de' detti piloti particolari: altrimente, feguendo danno, anderà per conto fuo, perchè fempre farebbe in colpa.

S. XXXVII. Iffun capitano, padrone, marinajo, o qualfifia altra perfona ardifca sballare, o difaccare e difigillare le mercanzie e borfe, od aprire caffe e caffette, o altri baulli, e botti, che da negozianti fi confegnano nella nave imballate, per metterle alla rifufa: e facendolo, perda la nave il nolo della mercanzia, e s'acquifta al padrone dell'ifteffà roba; e quefti in oltre ripeta il deterioramento, che avrà fatto la roba: e fu di ciò s'amminiftri da'Confoli la giuftizia alla diritta, fulla fola relazione oretenus di due periti, fenza ammettere il padrone della nave a quindena. Se però dalle fuddette mercanzie sballate, difaccate, o danari difigillati fi farà occupatore, e fi gaftighi come ladro, nè più nè meno, coll'ifteffe pene inflitte contra i ladri nel Cap. V.

5. XXXVIII. O Gni capitano o padrone di nave, e di qualfifia altro piccolo legno, dopo che avrà fofferto nel decorfo del viaggio qualche infortunio, farà tenuto, dopo ore ventiquattro dal fuo arrivo in qualche porto od altro luogo, a fare il teftimoniale delle difgrazie accadute con chiarezza e precifione nell' officio del Confolato, ed in fua mancanza avanti all'Officiale del luogo: e non facendo tale teftimoniale, foggiacerà a tutt' i danni, fpefe, ed intereffi, che avranno fofferto le perfone intereffate.

S. XXXIX. TA fe dopo fatto il teftimoniale s' accorgerà di non avere notato e defcritto l'intero danno accaduto alla nave, od alle merci; potrà fare il teftimoniale del fupplemento nello stesso nel primo, in cui approderà, dopo fcoperta


200 Libro VI. Capo III.

koperta la mancanza, citati gl'intereffati, fe faranno prefenti, ovvero altri per loro.

- §. XL. IR Imarranno nondimeno le perfone intereffate nel diritto di eccepire ed opporre contra tale fupplemento, quanto loro fpetterà di ragione.
- §. XLI. TE D in mancanza del testimoniale, o che non fi sarà fatto nel suddetto termine d'ore ventiquattro, oppure in difetto del supplemento, gl'interessati potranno nondimeno fare le conchiudenti prove, con citazione degl'interessati cambisti, assicuratori, od altri.

CAPO TERZO

DELLO SCRIVANO DI NAVE.



capitani e padroni di vaffelli, pollacche, tartane, pincotte, fregate, e fimili baftimenti, fiano obbligati a portare una perfona idonea, che faccia l'officio di fcrivano, fotto pena d'effere privati della carica di capitano e padrone. E fi dà a' Confoli

la facoltà di addoffare l'obbligo e peso medefimo a' padroni d' altri bastimenti più piccoli ne' casi, in cui lo stimeranno necessario.

- §. II. TO fcrivano deve eleggerfi dalla maggior parte de' chiratarj, e dopo deve prefentarfi innanzi a due Confoli per effer efaminato: ed effendone approvato da' medefimi, prefterà nelle mani loro il giuramento di dover efercitare bene e fedelmente la carica, di cui fi ritrova addoffato, e di rifpettare il padrone della nave, e gli fi farà nota negli atti del Confolato, così della fua prefentazione ed approvazione, come del giuramento: ed in piè di tale nota egli fi fottofcriverà, ufando le figure e caratteri, de' quali penfa fervirfene nelle fue fofcrizioni, affinchè occorrendo il bifogno, fe ne poffa fare il confronto.
- §. III. I due Confoli, i quali hanno da efaminare ed approvare lo fcrivano, devono procedere unitamente, in modo tale, che non effendo approvato da ambidue, non può effere approvato da uno; nè s'intende approvato per ifcrivano, fenza che poffano altri ingerirfi in quefto affare, fotto pena a contravventori in qualfivoglia maniera, di pagare once venti, da applicarfi, la metà a chi avrà meffo in chiaro la contravvenzione, e l'altra metà al noftro Fifco. §. IV.

Dello Scrivano della Nave 201

6. IV. CArà obbligato a tenere un libro, nel quale noterà diftin-I tamente tutte le perfone destinate al servizio della nave, ed in quale ministero fi fieno accordate; ed in oltre il falario convenuto; il giorno, nel quale fegul la convenzione, co'patti talora concertati ; ed il denaro, che fi va loro fomministrando a conto del falario o ad imprestito. Vi anderà anche fedelmente notando alla giornata le spese della nave, quei che fugiranno, e quei che moriranno, colla defcrizione del giorno della loro morte; e di più i loro testamenti, e gl' inventarj delle loro robe, merci, danari, crediti, e debiti; in oltre le mercanzie caricate o discaricate colle marche e numeri, i nomi de' passeggieri, i noli che fi rifcuoteranno, i danari che fi prenderanno a cambio fopra corpo o noli, tutte le compre e vendite, che fi faranno, così per ufo della nave dopo la partenza, che del fondo; e generalmente tutto quello che concerne le spese del viaggio, come pure tutte le deliberazioni che fi faranno nel bastimento e s'efeguiranno, colla defignazione di quei che faranno stati di contrario fentimento.

9. V. A questo libro, come ancora alle scritture e polizze di carico, sofcritte da lui, come scrivano, si presti ogni fede, tanto in giudizio che suori, come se soffero pubblici istrumenti.

- 9. VI. The Ale libro dovrà riceverlo dalle mani de' due Confoli unitamente, prima della fua partenza, e deve effere numerato ne' fuoi fogli, e nel primo foglio devono i medefimi Confoli fpecificare l'obbligo, che tiene lo fcrivano di notarvi, quanto fi è di fopra ordinato, fotto pena a'Confoli (mancando in quefto loro dovere) d' effere privati dell'officio.
- 5. VII. IR Itornata dal viaggio la nave, fe lo ferivano dovrà intraprendere altro viaggio; deve prima della partenza lafeiare nel Confolato il libro del viaggio antecedente, e ricevere un altro libro per mano de' predetti Confoli, fotto pena d'once fei, da pagarfi toties quoties; le quali fi dovranno applicare per una terza parte a favor de' Confoli e per l'altre due terze parti a favor della caffa del Confolato.
- 9. VIII. A L capitano e padrone della nave non fia permeffo di caricare o fcaricare cofa veruna, fenza la prefenza ed affiftenza dello fcrivano, fotto pena d'once venti, da applicarfi per una metà al Noftro Fifco, e per l'altra in fervizio del Confolato.

9. IX. D I tutte le mercanzie, che fi anderanno caricando fulla nave, faccia lo scrivano le solite polizze di carico, C c con

202 Lib. VI. Cap. IV. del Piloto;

con descrivervi puntualmente le marche ed i numeri delle balle, fagotti, e casse, le persone, alle quali si dovranno confegnare, ed il nolo convenuto, con registrarle per extensum nel suddetto suo libro, sotto pena di pagare la prima volta once dieci, da applicarsi nella forma disposta nel §. preced., la seconda volta d'esser privato dell'officio, senza speranza di riaverlo per anni dieci.

- 9. X. S Arà tenuto, dopo ore ventiquattro dal fuo ritorno, a confegnare nel Confolato i testamenti, e gl' inventarj fatti nel viaggio, fotto pena d'once venticinque a prò del Fisco, e di rifarcire tutt' i danni ed intereffi, che avrà talvolta recato per mancanza della detta confegna.
- §. XI. D o ferivano che noterà nel fuo libro, o nelle polizze di carico, o in altre feritture cofa che non fia vera, o ftrapperà alcun foglio dal detto fuo libro; fia in pena di galera a vita, e perderà la mercede, che gli farà dovuta.
- §. XII. IR Itrovandofi la nave fuori di questo Dominio, non potrà lo ferivano, fenza urgente e legittimo impedimento, lasciare il servizio ed abbandonare la carica, sotto pena di perdere il falario, e di vogare in galera senza stipendio per anni tre.

CAPO QUARTO

DEL PILOTO, NOCCHIERO, E GUARDIANO DI NAVE.



Iffuno potrà fare il piloto, fe non farà ftato efaminato ed approvato da due antichi piloti, e da due capitani o padroni in prefenza di due Confoli dell' officio del Confolato, fotto pena di pagare once otto, che dovranno applicarfi per metà a prò della

cafa degl' invalidi, e per l'altra in beneficio del Confolato.

- 9. II. II L piloto deve diforre la partenza della nave, reftar vigilante nel tempo che fi naviga, dare gli ordini al nocchiero, ed al guardiano per dare fondo, falpare, fare, piegare, e mutar le vele, e cambiar cammino; ma ne deve prima partecipare il capitano o padrone.
- §. III. S Arà tenuto a tutt' i danni ed intereffi, perdendofi per fua ignoranza o negligenza la nave : e fe tale perdita fuccederà per fua malizia; oltre al rifarcimento de' danni incor-

Nocchiero, e Guardiano di Nave. 203

rerà nella pena di galera per anni cinque, o per maggiore tempo, fecondo le circoftanze del cafo.

§. IV. N ON potrà effere forzato dal capitano o padrone della nave a paffare da luoghi pericolofi, ed a fare rotta diverfa da quella, che fi pratica dagli efperti naviganti.

- §. V. II L nocchiero, e 'l guardiano fono in obbligo d' effere non folamente ubbidienti al capitano o padrone, ed al piloto, fenza l' ordine de' quali non poffono, nè devono fare cofa veruna; ma anche di reftare attenti nello ftivare delle mercanzie, acciocchè non fi guaftino, nè patifcano alcun danno : e fuccedendovi mai quefto a caufa di non effere ftate quelle bene ftivate, faranno i medefimi tenuti verfo del capitano o padrone al rifarcimento.
- §. VI. II L nocchiero, prima che faccia vela la nave, deve proccurare, che fia fornita di tutte le cofe neceffarie per la navigazione; e deve far efeguire gli ordini del capitano o padrone.
- §. VII. A L piloto, al nocchiero, ed al guardiano non è permeffo di lafciare il fervigio, ed abbandonare la nave prima, e nel decorfo del viaggio; fe non ne' cafi, in cui poffano abbandonarla i marinaj. Onde quanto fi prefcrive per quefti, con più forte ragione s' intenda fotto le pene medefime prefcritto per quelli.

CAPO QUINTO

DE' MARINARI A SOLDO.

§. I.



Ser Ville

marinari devono ubbidire al capitano o padrone, al piloto, al nocchiero, ed al guardiano della nave, e prestare tutt' i fervizj necessarj, che ordinerà il capitano, o il nocchiero, e tra gli altri, fare legna ed acqua, dare ajuto all' imbarco e disbarco di qualsifia roba, e de' passe-

gieri; in maniera che mancando, incorreranno nella pena di vogare in galera fenza ftipendio per uno, due, o più anni, fecondo la qualità della difubbidienza commeffa. Sarà perciò lecito all'ifteffo capitano o padrone di far mettere in catena i difubbidienti, per confegnarli, arrivando in porto, a' miniftri della Gran-Corte della Caftellania : nella quale pena incorreranno anche coloro che non efeguifcono gli ordini di mettere in catena i difubbidienti : e così

per

204 Libro VI. Capo V.

per l'uno come per l'altro caso il semplice detto del capitano o padrone, unito alla deposizione giurata dello scrivano, basterà per pruova conchiudente del delitto, e per dirsi il reo convinto.

- §. II. D avendo il foldo anticipato, deve il marinajo, anche prima che la nave fi metta in viaggio, prestare il suo fervizio: e denegandolo fenza legittimo impedimento, ne farà coftretto da'Confoli more militari, e sotto le pene ad essi Confoli ben viste.
- §. III. N ON potranno i marinaj reftituire al capitano o padrone della nave, ciocchè n'avranno prefo ad imprefito, fenza il di lui confenfo: ed il capitano o padrone non potrà dare loro ad imprefito più di due mefate; e dando loro di più, farà a conto fuo il rifico per l'avanzo fatto.
- §. IV. N ON farà lecito a creditori, di qualunque specie fi foffero, d'impedire la partenza de'marinaj negli ultimi tre giorni, precedenti a quello della destinata partenza.
- 5. V. Iffun marinajo accordato a foldo, od a parte, niffun piloto, nocchiero, o altro ardifca dopo l'accordo fatto efentarii dal fervizio della nave, fuorchè per malattia, o per matrimonio, o per avanzo di condizione, come farebbe in cafo che doveffe confeguire il posto maggiore di nocchiero, o di piloto, o di capitano rispettivamente; purchè in ciascuno di questi cafi ne renda consapevole il padrone della nave, almeno tre giorni prima, che questa faccia vela, e gli restituisca quello che gli deve: e tutto ciò fi prescrive sotto pena di vogare in galera per anni tre.
- §. VI. TMA A nel decorfo del viaggio o in luogo, dove non vi foffe comodità di fare altri marinari, piloti, o nocchieri; non potrà (nè anche fovraggiunte le fu accennate caufe) il marinajo, piloto, o nocchiero abbandonare la nave, fotto la pena prefcritta nel §. preced.
- §. VII. D in tempo che la nave fi trova invafa da' nimici, o da fortuna di mare, niffuna perfona, di qualfifia ftato e condizione, ardifca abbandonarla, nè buttare in mare il battello per fuggire; fe non dopo che il padrone o 'l fuo luogotenente darà licenza a tutti d' abbandonarla per falvarfi, chi può (del che fi dovrà preftare fede allo fcrivano), fotto pena di galera a vita; dovendo prima dell' abbandono della nave ricuperare il fondo, effendo in danari, fotto pena di galera per anni cinque.

0.0.3

De Marinari a Soldo. 205

- 9. VIII. De dando la nave in terra per fortuna di mare, tutti gli accordati devono continuare il loro fervizio alla nave per falvarla colle robe, fotto pena di galera per anni cinque, e di perdere i loro falarj, e tutte le robe e merci, che avranno fulla nave.
- §. IX. P EL falario del marinajo fi coftringa fubito il padrone alla diritta, fenza formalità di proceffo, e fenza conceffione di quindena: e per tale foldo s' intenda obbligata la nave, nella quale avrà fervito il marinajo, anche in cafo di fallimento del mercatante, o d' altra perfona, che deve il nolo.
- S. X. A Ccordato il marinajo al fervizio di una nave, non può obbligarfi al fervizio di un'altra nave, fotto pena d'once dieci, e farà fempre invalida la feconda obbligazione.
- §. XI. P Artita la nave, fe vi ritornerà fra ore ventiquattro nel porto per qualche accidente fopraggiunto, non correrà al marinajo il foldo pel tempo, che la nave dimorerà nel porto.
- 5. XII. S E la nave è prefa, o rompe in viaggio, fino al giorno della difgrazia al marinajo corra il foldo, e pel foldo anticipato abbia dilazione di un mefe a reftituirlo.
- §. XIII. II L foldo anticipato non fi dovrà reftituire, fe il marinajo, ftando a bordo della nave, vien prefo da nemici, ferito, o morto.
- 5. XIV. MA Andato però in terra per fervizio della nave, fe farà prefo da nimici, gli fi dovranno da' proprietarj della nave fcudi cento per fuffidio del fuo rifcatto: ma in cafo di fua morte appreffo de' nemici, i detti fcudi cento non fi dovranno agli eredi, i quali folamente potranno dimandare il falario maturato fino al giorno della fchiavità. Che fe il marinajo farà prefo da fopra bordo della nave, in tale cafo non può confeguire cofa veruna. Dichiarando, che tale difpofizione non comprende quei che fono accordati, o s' accorderanno per corfeggiare, per li quali fi deve offervare ciò che fi offervò per lo paffato, fenza innovazione veruna. I detti poi fcudi cento dovranno pagarfi, in cafo che la nave tornerà in falvamento, e da' proprietarj dell' ifteffà nave, fe il marinajo farà ftato mandato in fervizio d'effa nave; oppure da' mercatanti, fe farà ftato mandato in fervizio delle merci; ovvero dagli uni e dagli altri a foldo per lira; fe farà ftato in fervizio d' ambidue. Lo fteffo deve offervarfi pe' marinaj accordati a parte.
- 5. XV. II N cafo d'infermità accidentale, e non già colpevole del marinajo, come farebbe, per esempio, quella di morbo

206 Libro VI. Capo V.

gallico; gli fi dovrà il falario fino al giorno di fua morte, ritrovandofi in viaggio la nave: ed in questo caso fuccedendo la morte, le spese dell'infermità corrano a conto della nave.

- 5. XVI. S Tando la nave in qualche porto in tempo che farà nel viaggio, neffun marinajo, anche accordato a parte, può di notte tempo ftare fuori della nave, fenza licenza del padrone, fotto pena di perdere un mefe di falario, e la decima parte del guadagno del viaggio, la quale accrefcerà agli altri della compagnia. Ma ftando la nave in qualche fpiaggia non può, nè anche di giorno, ftare fuori della nave fenza la detta licenza, fotto l' ifteffà pena: ed in cafo che fi troverà in porto o in contumacia, dovra eziandio di giorno, fotto la pena medefima ftare nella nave, fe il padrone lo avrà obbligato a tale affiftenza.
- §. XVII. N ON ardifca veruno accordato di porre roba nella nave, fenza licenza del padrone, nè più di quello che contiene la licenza, fotto pena di perdere tre mefi di falario, e di rifarcire i danni ed intereffi, che ne fuccederebbero.
- §. XVIII. I N cafo che il noleggiante morirà o fallirà, e non fi potrà pagare il nolo già acquiftato in tutto o in parte; la nave ne rimarrà obbligata a marinari accordati a foldo, in conformità che loro farà dovuto fecondo il prefcritto nel Capo VII. di questo Lib. Ma fe i marinaj fi faranno accordati ad ufo di parte, ed il padrone avrà fatto le fpefe di vitto, o d' altro per viaggio; tali fpefe dovranno pagarfi dalla nave, ed i marinaj faranno folamente tenuti a reftituire l'imprefitto, che dal padrone avranno avuto, ed a reftare in perdita delle loro fatiche. Ma fe il fuddetto nolo fi perderà per difetto del padrone della nave, allora la nave medetima farà tenuta a pagare la mercede a' marinaj per tutto quel tempo, che avranno fervito.
- §. XIX. E robe del marinajo, perdute nel viaggio, fi devono pagare da fopra l'avanzo del nolo, ed in difetto, dall'ifteffa nave.
- 9. XX. I Icenziato il marinajo, accordato a foldo o a parte, dal capitano o padrone della nave, fenza legittima caufa, dovrà confeguire la terza parte dell'imprefito o del falarie, fe tale licenza farà feguita prima della partenza: effendo però la nave in viaggio, dovrà confeguire l'imprefito o 'l falario per intero, e le fpefe neceffirie pel fuo ritorno, fecondo quello che farà da' Confoli determinato, fenza che il capitano o padrone poffa paffare a conto della nave le dette fpefe.

De Marinari a parte. 207

CAPO SESTO

DE MARINARI A PARTE.



4. L

L capitano o padrone, che naviga la fua nave con marinaj accordati a parte, deve prima di metterfi in viaggio dichiarare a tutt'i compagni, quanto fia il nolo, ed il danaro che porta in colonna per la fpefa, fe prefo ad ufo di parte od a cambio marittimo, e quante parti tiri la nave, quanti

corredi tenga ed ordegni, e fe fia atta alla navigazione; dovendoti il tutto registrare dallo scrivano nel suo libro.

- §. II. E concie e riftori, che nel decorfo del viaggio occorreranno alla nave, dovranno farti dagli avanzi del nolo della focietà: e non effendovene, i marinaj non fieno tenuti de proprio. L' ifteflo s'offervi nel cafo, che doveffero rifarti robe ufuali perdute da marinajo a parte.
- S. III. MA le spese fatte in viaggio per altre occorrenze, eccedendo il nolo, dovranno essere a conto della nave, e de' marinaj, a soldo per lira, sulle parti che ciascuno tira. E non avendo il marinaro danajo pronto da pagare, resti obbligato a servire alla nave medesima, finchè avrà soddissatto la rata del proprio debito. Ma se la nave non avrà viaggio pronto, potrà il marinajo accordarsi al servizio di un'altra nave, prestando la mallevadoria di pagare il debito tra 'l termine d' un mese.
- 9. IV. MI Orendo il marinajo accordato a parte, prima che s' intraprenda dalla nave il viaggio; dalla porzione del guadagno, che fpetterebbe al defunto, confeguiranno la quarta i di lui eredi: ma morendo in viaggio, confeguiranno tutta la fua o przione. L' ifteffo dovrà offervarti, fe un marinajo accordato a parte, portandoti in qualche luogo con licenza della compagnia, farà prefo da nimici, e vi morirà.
- 5. V. O Gni lucro, che in qualunque luogo farà il padrone, od alcuno de' compagni, ancorchè fosse per invenzione casuale, ceda a comodo della comunità, con darsi qualche vantaggio a chi avrà fatto il guadagno, ad arbitrio de' Consoli, senza potere intraprendere alcun negozio particolare per se.

§. VI,

208 Libro VI. Capo VI.

9. VI. IR Eftando in terra alcuno della compagnia per occorrenza della comunità, la medefima farà tenuta a contribuirgli la fpefa del vitto giornale, da arbitrarfi da' Confoli; e participerà ancora del lucro, che in fua affenza farà la compagnia.


- 9. VII. E Sfendo alcun compagno nel decorfo del viaggio prefo da nimici, od ammalato, o fe farà ferito per difefa della nave; gli fi dovrà continuare la porzione del lucro, durante la fua prigionia, infermità e cura; e fi dovrà mantenere e fare la cura a fpefe della compagnia, fulla colonna della comunità. Ma quante volte la malattia farà provenuta per colpa dell' ifteffo marinajo, come farebbe per morbo gallico; dovrà curarfi a proprie fpefe, e perderà la fua porzione del lucro per quel tempo, che non potrà applicarfi a fervizj della nave, e della focietà.
- 9. VIII. P Refo da nimici alcun compagno in viaggio, la compagnia dovrà fomministrare per suo riscatto scudi cento folamente; i quali per altro non s' intendono mai acquistati a favore de' di lui eredi, in caso di sua morte. E se mandato a viaggio particolare per servizio della compagnia farà rubato; il danaro o roba sociale, vada a conto della medesima: il danno però delle proprie robe corra a conto di esso stesso, che avrà sofferto il furto.
- 9. IX. S E un compagno fuggirà nel decorfo del viaggio, perde l'intera fua rata del lucro, e fia in pena di pagare alla compagnia il doppio di quanto importa la fua colonna; ed a conto e pericolo del padrone refterà l'imprefitto fattogli fenza il confenfo degli altri.
- 9. X. I E concie che bifognavano prima d'intraprenderfi il viaggio, ancorchè fi faceffero nel fuo decorfo, reftano a conto del padrone, e de' chiratarj della nave, che doveano darla ben fornita ed atta alla navigazione. Ma fe quelle neceffiteranno nel viaggio, corrano a conto della compagnia, effendovi danaro della comunità; e non effendovene, non fieno tenuti i marinaj a contribuire del proprio cofa alcuna. Lo fteffo s' offervi circa la perdita, che fuccederà per naufragio, o nimici.
- 9. XI. IN Avigando la nave a corfo ordinario, ed accadendole rottura, non entri il rifarcimento a conto della compagnia.
- §. XII. N ON ricuperandofi il nolo per fallimento di chi lo deve, ciafcun marinajo partecipi della perdita a foldo per lira: ma non farà obbligato a reftituire al padrone la fpefa fatta pel fuo vitto, o in altra occorrenza del viaggio: farà bensì tenuto alla reftituzione dell' imprefitto fattogli dal padrone.

De Marinari a parte. 209

§ XIII. TA il padrone, e 'l marinajo a parte s' intenda ipsa facto contratta società pel viaggio, e ritorno della nave : e però non può il marinajo dimandare dal padrone, e da'compagni il rendimento de' conti, prima di ritornar la nave in porto.

CAPO SETTIMO

DE'NOLI,



Uante volte si noleggierà una nave qui in Malta colla partecipazione e consenso di tutt' i proprietarj di essa nave, o della maggior parte di loro, ed accadesse qualche danno; saranno tenuti a soffrirlo tutti, a soldo per lira, a proporzione delle

loro partecipazioni. Ma non sarebbero tenuti a cosa veruna, nel caso che si fosse noleggiata senza la participazione e consenso della maggior parte, e che non si giustificasse, nè anche con presunzioni e congetture, che il padrone avesse avuta la commessione di passare il contratto di nolo.

- 11. PAssato legittimamente il contratto di nolo, e ricusando il capitano o padrone di fare il viaggio convenuto, saranno esso capitano ed i proprietarj della nave tenuti alla rifezione de'danni, spese, ed interessi, che verrebbe a patire, chi ebbe a nolo la nave : eccettuatone bensì sempre il caso di legittimo impedimento, come sarebbe la notizia di peste, o d'assedio di nemici o d'altro sopraggiunto dopo contratto il nolo.
- §. III. A Ccordata la nave a nolo se il mercatante noleggiante se ne dismetterà; sarà tenuto a tutti gl'interessi e danni patiti dalla compagnia della nave, per metterla all'ordine, e per le giornate de'marinaj, che avranno travagliato in allestirla. Ma se la dismessa succederà dopo l'imbarco delle merci, sarà obbligato a pagare la metà del nolo: e dismettendosene dopo fatta vela, e disancorata la nave dal porto, dovrà l'intero nolo, Pel pagamento poi degl'interessi, e nolo suddetti non s'ammetta il debitore a quindena, ma sia tenuto al pagare subito ed alla diritta.
- §. IV. T N caso di legittimo impedimento prima della partenza della nave, non potrà il capitano o padrone altro pretendere, che le sole spese fatte per imbarcare e disbarcare le merci.

dam in her a minister our trat commised in us 4 715 27

210 Libro VI. Capo VII.

- 9. V. SOpravvenendo alla nave noleggiata legittimo impedimento o inabilità di proseguire il viaggio, si paghi il nolo per rata del cammino, che avrà fatto : e se l'impedimento sopraggiuguerà prima della metà del cammino, oltre alla detta rata, si dia qualche altra somma di più, da arbitrarsi da periti, in riguardo del travaglio e risico del caricato.
- 9. VI. S E la nave noleggiata avrà bisogno di concie, si facciano dal capitano o padrone con tutta sollecitudine, prima che si metta in viaggio: e facendosi quelle nel decorso del viaggio; si diffalchino dal nolo, a favor del noleggiante, le spese che questi avrà fatto per la dimora in tempo, che la nave si fermò per conciersi.
- 9. VII. TE mercanzie imbarcate sulla nave restano sempre ipotecate a favore del capitano o padrone | pel nolo dovutogli, colla prelazione a qualsisia altro creditore privilegiato.
- §. VIII. IP EL nolo può il capitano o padrone denegare a' mercatanti lo sbarco della roba, se prima non gli sarà pagato o cautelato il credito del nolo medesimo.
- §. 1X. N È s'ammetta il debitore per ragion di nolo a quindena, ancorchè pretendesse qualsisia azione contro al capitano o padrone : e solamente questi sia tenuto a cantelare la pretensione del debitore di nolo, con dare idonea mallevadoria de stando juri & judicatum solvendo. L'istesso proceda, quante volte il marinajo dimanderà il suo salario dal capitano o padrone, e da questo gli verrà contrastato, o verrà proposta altra pretensione.
- §. X. I N caso di naufragio di tutta la mercanzia, non s'avrà pel nolo azione veruna, tanto se il nolo sarà fatto a scascio, cioè a tanto il quintale, o la balla, o la botte; ovvero a salario, come a certa somma per mese.
- §. XI. Quante volte però il bastimento, per isventura o tempesta di mare, patirà naufragio, di modo che non possa ricevere concia per proseguire il viaggio, l ed il nolo sarà fatto a scascio, e si ricuperassero delle mercanzie; queste, o asciutte o bagnate, sono sempre obbligate a pagare il nolo a rata per miglio, contandosi dal luogo, da dove seguì la partenza, sino al luogo del naufragio.
- 9. XII. MI A se il bastimento sarà stato noleggiato a salario, cioè a tanto per mese, le mercanzie ricuperate dalla disgrazia

0

De Noli.

o dal naufragio devono in solido pagare il nolo per tutto quel tempo, che il bastimento avrà servito, ed in conseguenza sono tenuti a pagare il nolo maturato sin a quel tempo, per essere il credito del nolo il più anteriore, e poziore di tutti gli altri crediti.

§ XIII. C Osì nell'uno, che nell'altro caso degli espressi ne'due preced. §§. XI. e XII., si dovranno in primo luogo dedurre tutte le spese fatte per ricuperare le mercanzie ed effetti naufragati, indi i noli : e ciò che ne sopravanzerà, dovrà consegnarsi a' padroni di tali mercanzie od a'loro assicuratori, ripartendolo a soldo per lira, secondo i loro capitali senza anteriorità o poziorità di tempo.

§. XIV. C L'interessati nel fondo non dovranno pagare il nolo delle mercaozie rubate; quante volte il nolo sarà convenuto a tanto il quintale o la balla: ma se sarà convenuto a salario ed a mese, dovranno pagarlo per intero sino al giorno del furto commesso.

§. XV. N Oleggiata dal padrone principale la nave a muzzo, potranno i noleggiatori caricarla tutta, eziandio la camera di sassie, e la campagna.

§. XVI. NON sarà lecito ad ulcun padrone, capitano, od altro d'imbarcare effetti di sorte veruna, che quelli semplicemente, per li quali avrà avuto il consenso dal noleggiante. Ed in quanto ai dieci quintali, che nel Cap. II. §. 28. gli si permettono per sua portata; si dichiara, che le merci non debbano essere dell'istessa specie di quelle caricate a conto del noleggiante; sotto pena di pagare i danni, spese ed interessi; quante volte l'istesso noleggiante non vorrà prendere per se le dette merci con pagare il loro primo costo con tutte le spese.

9. XVII. IL nolo de' passeggieri s'intenda sempre acquistato per conto ed in utilità di chi avrà avuto in titolo di nolo la nave : se non vi saranno patti in contrario.

9. XXIII. P Agandosi il suddetto nolo da'passeggieri d'anticipato, e non volendo poi imbarcarsi, non si potrà più ripetere, ma resterà acquistato a favor del noleggiante o del capitano; maggiormente se il viaggio si troverà principiato. Essendone però data la sola caparra, questa soltanto in quel caso si perderà. Ma se per viaggio segue accidente forzoso, per cui il capitano non potrà proseguire il suo viaggio; il nolo del passeggiere sarà dovuto secondo la rata del viaggio fatto, e si dovrà restituire al passeggiero medesimo il pagato di più, D d 2 9. XIX.

212 Lib. VI. Cap. VIII. delle Polizze

9. XIX. Q Uante volte nella roba caricata a peso, numero, e misura si troverà nella sua consegna accrescimento; si dovrà pagare il nolo di questo augumento a proporzione dell'accordato.

5 XX. I L capitano o padrone, che nel decorso del viaggio si troverà in bisogno di vittovaglie, e d'ordegai, o di qualsisia altra cosa necessaria per proseguire il suo viaggio, non trovando danari a cambio marittimo; potrà vendere le merci del fondo con farne fare nota nel libro dello scrivano: ed in questo caso gli sarà sempre dovuto l'intero nolo. Dovrà bensì pagare il prezzo della roba venduta, secondo che vale in contanti nel luogo, per cui era destinata: e tale danno anderà in avaria particolare.

CAPO OTTAVO

DELLE POLIZZE DI CARICO, E DELLE COMMESSIONI.



E polizze di carico scritte dallo scrivano, o dal capitano e padrone hanno forza di pubblico istrumento coll'ipoteca della nave, e colla via esecutiva e patto de non opponendo, facendosi la verificazione senza citazione della parte in vim extremorum.

- 9. II. S I dovranno fare tre o più polizze di carico; una resti in mano di chi avrà fatto caricare le merci, altra nel Consolato, altra si mandi a colui, a cui saranno dirette le stesse merci, e finalmente un'altra rimanga in mani del capitano o padrone della pave.
- 5. III. T E predette polizze di carico devono contenere la descrizione della qualità, quantità, e marca delle merci, caricate; il nome di chi l'avrà caricato, e di quello, al quale dovranno essere consegnate; i luoghi, da cui la nave con tali merci deve partire, e quelli del discarico; il nome del capitano o padrone della stessa nave col nolo convenuto.
- §. IV. D Opo che la nave avrà ricevuto il carico, i mercanti, e quei che avranno caricato delle merci su di essa, saranno tenuti nel termine d'ore ventiquattro a con segnare al capitano o padrone le spedizioni; e mancando, dovranno pagare l'interesse del ritardo.

di Carico, e delle Commessioni. 213

§. V. I L Padrone della nave non può fare vela, se prima non fermi egli o lo scrivano le polizze di carico, che dovranno essere tre o più, secondo il disposto nel §. II. di questo Cap., e sarà a tale fine tenuto ad aspettare solamente tre giorni, da quando si sarà imbarcata la roba; e facendo altrimenti; correrà a conto suo ogni danno ed interesse, ancorchè questo provenisse da getto per causa di naufragio,o di nemici. E caricando fuori del Nostro Dominio, dovrà osservare l'istesso, con lasciare una consimile del caricato in mani del Console, ed in suo difetto, di un mercatante.

- §. VI. E Ssendo però sulla vela, e mandandosi mercanzia sopra la nave, sarà obbligato il Padrone a sospendere la partenza per tre ore, e ad aspettare il mercante per fermare la polizza del detto carico, sotto la pena espressa nel §. preced.: ed in oltre sarà indispensabilmente tenuto a mandare la nota di simili caricati nell'officio del Consolato, sotto pena di pagare once quattro, da dividersi per una metà tra Consoli e l'Assessore, e per l'altra metà a favore del Consolato.
- §. VII. C HI riceverà le merci caricate, sarà tenuto a fare la ricevuta al capitano o padrone; altrimenti gli dovrà risarcire tutt'i danni ed interessi, anche quelli che avrà talvolta sofferto pel ritardo della partenza della nave.
- §. VIII. I L padrone non trovando nel luogo del discarico per tutto il tempo, che la nave vi deve stare, la persona, a cui secondo la-polizza del carico si dovrà consegnare la roba; sarà tenuto a consegnarla in potere della Giustizia del luogo, ovvero del Coasole della nazione del caricante a suo arbitrio, con farsi da questi pagare il nolo, e con farsi dare atto di consegna, ad effetto di riconsegnarlo a chi gli presenterà la suddetta polizza di carico: e trasportando in altro luogo diverso la mercanzia, corra a conto del padrone della nave ogni danno e spesa a favor del padrone della roba.
- §. IX. IR Itrovandosi le polizze di carico diverse da quelle, che avrà il capitano o padrone della nave circa la quantità o qualità delle merci, si dovrà stare alla polizza di carico, che tiene presso di se il capitano o padrone, qualora è scritta dal mercatante, o dal commessionato; oppure a quella, che si trova presso al mercatante, essendo scritta dal capitano o padrone.
- §. X. Oloro che hanno le polizze di carico, godono sul prezzo della nave la poziorità insieme co' creditori dell' ultimo viaggio, concorrendo unitamente a soldo per lira.

13

214 Lib.VI. Capo VIII. delle Polizze

S. XI. PER le polizze di ricordo, soscritte dal padrone o dal sopraccarico e commessionato si procede colla via esecutiva e patto de non opponendo, e colla ipoteca de' beni, fatta la verificazione in vim extremorum.

S, XII. DEve il sopraccarico e commessionato adempire fedelmente quello che si contiene nel ricordo; altrimente il danno correrà a conto suo, ed il guadagno a conto del mercatante, per le merci vendute o comprate contro alla forma della polizza di ricordo.


- S. XIII. IL mercatante che avrà mancato al sopraccarico nelle comalità di giudizio per l'adempimento; altrimenti sarà tenuto a tutt'i danni ed interessi, che patirebbono la nave ed il commessionato. L'istesso si dovrà osservare trattandosi di promessa fatta dal mercatante al marinajo per tabbrica e riparo della nave.
- SXIV. D Eve il sopraccarico e commessionato, quattro giorni dopo il suo arrivo, rendere fedele e reale conto della sua amministrazione, con esibirlo in questo Consolato: ed a siffatto conto si deve prestare fede, conforme sarà di ragione: ed in caso di discordia si stia al suo giuramento ne'casi, in cui potrà di diritto aver luogo. Ma se fra il detto termine non esibirà il suo conto, eziandio che non fosse ricercato, si proceda contro la sua persona alla carcerazione; e stando carcerato, si costringa al rendimento del detto conto. E se prodotto il conto, si verrà a scuoprire qualche frode, sia in pena di vogare in galera per anni tre; e sarà tenuto a risarcire tutt' i danni, spese, ed interessi : e tale frode potrà sempre provarsi, non ostante qualsisia cancellazione di conti, o contratto di quietanza.
- 5. XV. II N ordine a' diritti spettanti al sopraccarico o commessionato si stia alle convenzioni fatte col mercante : ed in caso che senza sua colpa, o mancanza non sarà eseguita la commessione, conseguisca la terza parte de'diritti accordati ; ed in difetto di convenzione, gli si tassino a giudizio de' mercanti e pratici.

. mui ang oblos a internations of astanando te the CAPO

De Contratti di Cambio Maritt. 215

CAPO NONO

DE' CONTRATTI DI CAMBIO MARITTIMO.



contratti di cambio marittimo si potranno fare per un determinato viaggio, per più viaggi, od a tempo; ed il cambio dovrà regolarsi secondo il corso corrente della piazza.

- §. II. CI I dovranno fare i detti contratti per via di pubblico No-💟 taro, e non con iscrittura privata ; nè si potranno provare con testimont.
- §. III. T L difetto d'impiego de'capitali presi a cambio marittimo IL sopra buco, ossia corpo, e noli della nave, o sulle merci, qualora succederà per colpa di colui che a tale oggetto l'ebbe; non lo potrà esimere dal pagare il cambio convenuto, loco damnorum & interesse.
- D Ovrà nondimeno essere moderato a giusto arbitrio di Giudice, qualora le circostanze del tempo, del viaggio, . IV. e simili dimostreranno, che i danni ed interessi sofferti dal capitalista sieno inferiori al cambio convenuto.
- 9. V. C E per accidente il mercatante non avrà potuto carica-Tre le merci, sarà nondimeno tenuto a pagaro per tali merci il cambio terrestre corrente in piazza.
- 9. VI. IN ON si potranno prendere capitali marittimi sopra buco e noli della nave; o sulle merci in somma maggiore del loro importare : altrimenti in caso di perdita della nave, o delle merci, si dovranno in quanto all'eccesso pagare e restituire col cambio, loco damnorum & interesse, in pena della commessa frode.
- 9. VII. I L buco ed i noli della nave sieno ipotecati con po-ziorità per li capitali presi a cambio marittimo per le necessità del viaggio; quante volte tale necessità sarà espressa nel contratto, ed i proprietari e chiratari, essendo presenti, daranno il loro consenso, oppure essendo ricercati, ricuseranno di fornire il bisognevole.
- 9. VIII. E merci parimenti sieno ipotecate con poziorità per li capitali presi a cambio marittimo per loro compra. 9. IX.

216 Lib. VI. Cap. IX. de Contratti

§. IX. I L risico de' capitali presi a cambio marittimo sopra buco e noli della nave, incomincerà dal giorno che la nave farà vela; ed il risico de' capitali presi sulle merci, dal giorno che saranno state caricate nella nave, e durerà sino al loro discarico in terra.

§. X PErduta la nave, o le merci per casi fortuiti, e non per colpa del capitano o del mercatante, resteranno di nissun vigore i predetti contratti di cambio marittimo: sarà bensì tenuto il mercatante a giustificare il carico delle merci, la loro valuta, e la perdita.

- §. XI. T capitali presi a cambio marittimo per l'ultimo viaggio, sieno preferiti a quelli de'viaggi antecedenti; non ostante la rinnovazione de' contratti, fatta per l'ultimo viaggio.
- §. XII. Treditori cambisti sopra merci non contribuiranno ne'casi d'avaria particolare pel danno seguito alla nave.
- §. XIII. MA tali creditori cambisti, in caso di naufragio, avranno solamente il diritto sulle merci salvate, e saranno preferiti sulle dette merci pel capitale solamente.
- S. XIV. I L debitore di capitali presi a cambio marittimo, non avendo onde soddisfare per intero tutt'i suoi creditori cambisti di un viaggio, non potrà pagare per intero ad alcuni, preferendogli agli altri; ma dovrà fare il pagamento a soldo per lira; salvo il diritto de'creditori contra di lui pel totale rimborso de' capitali dovuti a cambj.
- S. XV. NON potranno i creditori cambisti nel suddetto caso riscuotere per interno i loro capitali in pregiudizio degli altri creditori dello stesso viaggio: e qualora lo faranno, dovranno il di più avuto da loro restituire agli altri a soldo per lira; non ostante la buona fede, che talvolta allegheranno.
- S. XVI. S Aranno validi i contratti a cambio marittimo sopra buco e noli, o sopra merci, che dal Gozo si trasporteranno in questa Isola con isperonare, o con qualsisia altro legno, ovvero che da questa isola di Malta si trasporteranno in quella del Gozo; purchè il cambio marittimo, a giudizio de'pratici, non sia eccessivo, ma moderato, corrispondente al risico, e secondo il corso della piazza.
- 5. XVII. D in questi casi la polizza di carico dal Gozo per questa Isola si faccia per mano del mastro Notaro della Corte Governatoriale, e si lasci in essa Corte ; e da questa Isola

di Cambio Marittimo. 217

per quella del Gozo la polizza di carico fi faccia per mano del Cancelliere del Tribunale marittimo, e fi lasci in esfo Tribunale : e ciò dovrà offervarfi in cafo, che non vi foffe fcrivano o padrone che fottofcriverebbe le polizze; ancorche fi fossero fatte delle altre polizze. E trovandoti mai più polizze di carico diverfe, fi dovrà stare a quella che fu lafciata in Tribunale: falvo il cafo di pruove conchiudenti in oppofto.

CAPO DECIMO

DELLE SICURTA.



contratti di ficurtà fi devono fare in atti di pubblico Notaro, o per ifcrittura privata fottofcritta dagli afficuratori, o per commeffione loro, non fapendo fcrivere, da altri, e da due testimonj; ed in questo cafo avranno anche la via efecutiva.

- CI I dovranno ne'predetti contratti esprimere il nome e co-§. II. gnome di chi afficura, fe a nome proprio, o per commessione d'altri, e di chi; la quantità e qualità delle merci afficurate, o della nave; il nome del capitano o padrone di effa nave; il luogo in cui fi dovrà fare il carico delle merci, ovvero in cui fi faranno già caricate; il premio pagato per la ficurtà; i luoghi, in cui nel decorfo del viaggio la nave potrà entrare; il luogo del difcarico; ed in fine tutt' altri patti e convenzioni paffate tra l'afficuratore, e l'afficurato.
- §. III. Gr LI afficuratori devono regolarmente affumere i pericoli d'ogni finistro, folito od infolito, e degli accidenti opinati o inopinati, che poffono occorrere in mare; come fono fortuna di mare, corfari, incendio, forza di Principe o d'altro fuperiore, abbandonamento forzofo della nave, naufragio, dichiarazione di guerra, e tutt' altri cafi fortuiti.
- §. IV. D Otranno tuttavia tali pericoli ed accidenti riftringerfi, ed affumerne gli afficuratori quelli che vorranno: e fu di ciò fi dovrà stare alla convenzione passata tra essi, e l'assicurato.

Ualora le ficurtà fi faranno pel viaggio di andata folamente, fi dovrà efprimere il tempo, in cui terminerà il rifico, ar-§. V. rivata la nave in falvamento nel porto; cioè fe dopo che farà ormeggiata, o dopo ore ventiquattro, ancorata che farà nel porto del fuo deftino: e ciò rifpetto alle ficurtà fulla nave ovvero buco e noli: ed in quanto alle merci, fe dopo l' arrivo, ed ancorata la nave,

Ee

218 Libro VI. Capo X.

nave, o dopo ore ventiquattro dall'arrivo in falvamento, oppure disbarcate che faranno in terra, o in qualunque altro modo che converranno gli afficuratori, e l'afficurato.

- §. VI. S E però le ficurtà faranno per andata e ritorno della nave e delle merci, fi dovrà efprimere i due tempi, in cui terminerà il rifico sì nell' andata, che nel ritorno: falve fempre le convenzioni, che altrimenti fi faranno, le quali dovranno effere offervate.
- §. VII. MARCANDOVI fiffatte efpreffioni, le ficurtà fulla nave o fulle merci per andata, s'abbiano per terminate dopo ore ventiquattro, da che la nave farà ancorata nel porto del fuo deftino. Lo fteffo fi dovrà intendere riguardo alle ficurtà di andata e ritorno, in modo che i pericoli di terra giammai fieno comprefi, fe non faranno efpreffamente convenuti.
- §. VIII. Scludendofi nell'afficurazione l'avaria, ed il getto; ciò fi dovrà intendere di tenue avaria, e di tenue getto, fino a tre per cento folamente; fe non vi farà convenzione in opposto, la quale dovrà offervarsi.
- §. IX. S Ono valide le ficurtà, che fi faranno della libertà delle perfone; ed in cafo di fchiavitù l'afficuratore farà tenuto a pagare nel tempo convenuto la fomma afficurata e determinata pel rifcatto.
- §. X. A. Sficurandofi la libertà di alcuno, in cafo che quefti foffe prefo da Turchi, e poi ripigliato da Criftiani; l'afficuratore ne farà tenuto, quante volte in tempo della ficurtà la perfona afficurata era in potere de' nimici.
- §. XI. P Otrà pure farfi ficurtà della fomma, per cui fi farà fatto rifcatto degli fchiavi, pel cafo di loro morte od annegamento: e fuccedendo l' uno o l'altro cafo, l'afficuratore farà tenuto a pagare la fomma afficurata.
- §. XII. S Arà parimenti lecito a creditori afficurare le fomme loro dovute, pel cafo di morte del loro debitore; e l'afficuratore dovrà pagarle, fucceduta nel tempo ftabilito la morte.
- §. XIII. S' Aranno valide le ficurtà che fi faranno a motivo d' una buona o cattiva novità, eziandio con un forte premio, a proporzione della dubbietà: falve per altro fempre le convenzioni in contrario.

Delle Sicurtà. 219

§. XIV. O Ualunque afficuratore con uguale o inferiore premio, potrà riafficurare la fomma afficurata; ed all'afficurato farà permesso di assicurare il premio pagato per la ficurtà, e per l'idoneità dell'afficuratore.

Afficurato farà tenuto a correre il rifchio dell' ottava 9. XV. 2 parte : e la ficurtà, fatta pel totale rifico fenza Noftro decreto, farà nulla riguardo all' ottava parte.

IMI A alle città, univerfità, vedove, pupilli, e luoghi pii fi permette di fare la ficurtà dell'intero rifico, §. XVI. fenza scemare l'ottava parte: dovranno per altro nell'istrumento, della ficurtà far di ciò menzione espressa, con dichiarare, che corra a conto degli afficuratori tutto il rifico, per motivo che le merci ovvero i danari afficurati fpettano alle dette perfone privilegiate: ed in difetto di tale dichiarazione, non potrà fuffragare il privilegio; quantunque fi provaffe, che le cofe afficurate effettivamente spettino alle divisate persone privilegiate.


- §. XVII. I A deduzione dell'ottava parte s'intenda ful prezzo delle cofe afficurate, con aggregarfi tutte le spese, diritti, costo di sicurtà, ed altre, che legittimamente entrano per la roba o danaro afficurato, ragionandofi la roba afficurata al prezzo corrente nel tempo dell'afficurazione.
- §. XVIII. S E le robe o i danari afficurati fi danno in credito da mercatanti; fia lecito a questi darli col patto, che il debitore fe l'abbia da fare afficurare per intero, fenza la deduzione dell'ottava parte del rifico, a conto dell'afficurato: e ciò per facilitare il commercio della credenza, e per restare cautelato il creditore.
- IL rifico di afficuratori delle merci caricate fulla nave incomincerà dal giorno del loro carico; e quello degli af-S. XIX. ficuratori fopra buco e noli della nave, dal dì che la steffa nave farà vela. L'uno e l'altro rifico terminerà in conformità del prefcritto ne' precedenti §§. V. VI. e VII.
- IF Atta la ficurtà fulle merci per l'andata e ritorno, qualora non feguirà il ritorno; l'afficuratore farà tenuto 9. XX. a reftituire la metà del premio, con ritenere da questa metà mezzo offiano tari fei per cento, non effendovi convenzione in opposto.
- 9. XXI. TA Atta la ficurtà, fe ne deve fubito pagare il premio.

Ee 2 §. XXII,

220 Libro VI. Capo X.

- §. XXII. S I dovrà ftare (in quanto al valore) alla ftima delle merci afficurate o della nave, oppure al regolamento fatto nell' iftrumento di ficurtà : ed in cafo di frode provata, fi dovrà fare nuova ftima.
- §. XXIII. S Aranno in tutto nulle le ficurtà fatte con dolo per maggiore fomma del valore delle merci afficurate, o della nave: ma in mancanza di dolo, gli afficuratori dovranno dal premio avuto reftituire il di più, con trattenerne mezzo per cento.
- §. XXIV. IF Acendofi fulle steffe merci, o sulla steffa nave più ficurtà, se la prima ficurtà fatta senza frode coprirà il valore delle merci afficurate o della nave, sarà valida, e nulle rimarranno le altre satte dopo; ma di queste gli afficuratori dovranno restituire il premio, trattenendone mezzo per cento.
- §. XXV. IN EL cafo però, che la prima ficurtà non coprirà il valore delle merci afficurate o della nave, faranno valide le altre fino al giufto valore della nave o delle merci afficurate: e fuccedendo perdita di parte delle merci afficurate, i primi e gli altri afficuratori faranno tenuti a foldo per lira all'emenda del danno.
- §. XXVI. The Utte le ficurtà fatte dopo fucceduta la perdita, o l'arrivo in falvamento della nave o delle merci afficurate, faranno nulle; quante volte in tempo della fatta ficurtà l'afficurato aveva notizia della perdita, ovvero l'afficuratore quella dell'arrivo delle cofe afficurate.
- §. XXVII. D I fiffatta notizia così nell'afficurato, come nell'afficurato, come nell'afficuratore fi potranno fare le prove: ed effa notizia fi prefume, tutte le volte che dal luogo in cui è fucceduta la perdita, o da quello dell'arrivo farà paffato tanto tempo, che bafti per giugnere tale notizia, computando la diftanza di tre miglia per ora dal luogo, in cui feguì il finiftro, o l'arrivo delle cofe afficurate.
- §. XXVIII. N Ell' uno, o nell' altro de' fuddetti cafi l'afficuratore dovrà reftituire il premio pagatogli.
- §. XXIX. Utt' i danni che fuccederanno per fatto e colpa degli afficurati, faranno a conto di effi, fenza che gli afficuratori fieno tenuti a cofa alcuna, neppure alla reftituzione del premio.
- §. XXX. N ON faranno tenuti gli afficuratori all' emenda del danno, qualora fenza precifa neceffità la nave non farà il folito cammino, o fuccederà cambiamento di viaggio.

Delle Sicurtà.



222 Libro VI. Capo X.

§. XL. II N cafo di naufragio potrà l'afficurato attendere al ricupero delle merci naufragate, fenza pregiudizio dell'incetta, e del rimborfo delle fpefe fatte; ma in fomma che non forpaffi il valore delle merci ricuperate.

§. XLI. N EL cafo d'arrefto di Principe in Europa, o in Barbaria, l'abbandono non fi potrà fare, fe non dopo che faranno fpirati mefi fei; o di un anno, fe farà feguito in parti più lontane; da contarfi dal giorno, che fi farà fatta all'afficuratore l'intimazione dell'arrefto: e nel cafo che ne' detti tempi le merci potranno marcire, o in altra maniera perderfi, l'abbandono potrà effere fatto dopo mefi due, fe l'arrefto farà feguito in Europa, o in Barbaria: e dopo mefi tre, fe farà fucceduto in paefe più lontano.

- §. XLII. IN E' fuddetti rifpettivi tempi farà tenuto l'afficurato a fare tutte le diligenze ed indagini per togliere gl'impedimenti alle merci afficurate, o alla nave; e l'afficuratore potrà anche farla da canto fuo.
- §. XLIII. S Arà tenuto l'afficurato, facendo l'abbandono, a fpecificare non folamente le fomme afficurate, ma i danari prefi a cambio marittimo fulle merci afficurate, o fulla nave.
- 9. XLIV. A depredazione di nave, o di roba, fatta da amici, corra a conto degli afficuratori, quantunque fi voleffe coprire con titolo di pagliata confifcazione, non altrimenti che fe foffe ftata fatta da nimici: e ciò dovrà aver luogo, tanto fe farà fucceduta in mare, come in ifpiaggia, porto, o feno di mare, non provandofi conchiudentemente, che vi fia ftato veramente luogo alla confifcazione.
- §. XLV. S Ommergendofi per accidente o per mal governo una nave, quantunque poi fe n' eftraeffe; gli afficuratori, per effere fucceduto in tale cafo il finistro, sono obbligati a pagare il danno a proporzione, e non vi è luogo all'avaria.
- §. XLVI. Uante volte ad un bastimento tirato a terra fuccederà da nimici, o da ladri qualche danno, incendio, o furto; dovrà tale danno soffrirsi dal padrone della nave, ovvero da quello del danajo, o della roba tolta o dannificata, oppure dagli afficuratori, se ve ne sieno, quante volte la ficurtà abbraccerà il risico, anche per tali casi.

and have a fe

Delle Sicurtà.

9. XLVII. CF LI afficuratori fono fempre tenuti per li danni, che fuccedono per fatto forzofo di Principe, o di qualfifia altro, cui non fi può refiftere.

S. XLVIII. T N cafo di forzofo abbandonamento di nave per tema di nimici, fono fempre gli afficuratori tenuti, non provandofi baratteria del capitano.

§. XLIX. S Aranno tenuti gli afficuratori a' danni che fuccedono alla nave, a motivo di contagio, per cui farà ftata forzofamente abbandonata dal fuo equipaggio, od a caufa di rivoluzione dell'ifteffo equipaggio, ed anche in cafo che il forzofo abbandonamento foffe fucceduto da fetore infoffribile di roba corruttibile, imbarcata fulla fteffa nave, putrefacendofi per qualtifia accidente.

§. L. IP ER l'imperizia del capitano della nave, o per la fua negligenza faranno tenuti gli afficuratori; quante volte non vi concorrerà la colpa volontaria e dolofa dell'iftefio capitano.

9. LI. S E però gli afficuratori fi faranno espressimente obbligati per la baratteria del capitano o padrone; faranno in tale caso indistintamente tenuti all'emenda de' danni.

9. LII. N ON potrà l'afficurato agire contro agli afficuratori, fe la nave refterà fconquaffata, ma in istato di poterfi accomodare per proseguire il suo viaggio.

- §. LIII. S E però farà flato dichiarato con fentenza di Giudice (citati gl' intereffati prefenti, o il curatore diputato per loro, effendo affenti), che la nave non può ridurfi coll' accomodamento allo flato di navigazione; in tale cafo potranno gli afficuratori agire per le fomme afficurate contra gli afficuratori.
- §. LIV. S E per altro farà dichiarato effere l'accomodamento difattrofo, lungo, e difpendiofo, in modo che fi dovrà dire piuttofto rinnovazione di nave; allora s'intende terminato il viaggio, e gli afficuratori devono pagare per intero le fomme afficurate, e fottentrare in vece degli afficurati, quando così effi voleffero, e fempre che il danno eccederà la metà delle fomme afficurate; non eccedendo, vi farà luogo all'avaria.

§. LV. N E' cafi premeffi, fe il capitano farà fprovvifto di danajo, e non troverà comodità di averlo; il mercatante e gl' intereffati, volendo che fi profeguisfe il viaggio, dovranno prov-

224 Libro VI. Capo X.

provvederlo del denaro bisognevole, con tirarne il cambio marittimo fopra buco e noli dell'istessa nave.

§. LVI. Q Uanto fi è difposto ne' preced. §§. LIII. e fegg., fi dovrà offervare ne' cafi, che fi farà investita a terra la nave per tema di corfari, o per altro accidente, anche con precedente gemicamento.

- §. LVII. S E inveftita la nave in ifpiaggia col carico non poteffe quefto eftraerfi, fe non che con rompere la coperta dell' ifteffa nave, la quale per altro col folo inveftimento non avea patito, oppure converrà tagliare l'albero; in tali cafi le merci eftratte, che in altra maniera non potrebbero effere falve, dovranno pagare il danno della nave, fe il mercatante non farà al capitano o padrone la rinunzia delle merci.
- S. LVIII. Quante volte il capitano o padrone della nave farà condannato a pagare de proprio qualunque danno; in tale cafo il mercatante afficurato non può agire contra l'afficuratore, ma bensì contra il capitano o padrone della nave fovra i fuoi beni, ed in mancanza di beni, fopra il buco o corpo della nave.
- §. LIX. D ER poter agire l'afficurato contra dell'afficuratore in feguito della ficurtà fatta per qualfifia luogo, è tenuto a fare prova del carico colla polizza, o con altre foritture autentiche, e della perdita col teftimoniale, o con teftimonj formalmente efaminati. Fatte tali prove, l'afficuratore non potrà effere intefo prima del pagamento: farà per altro tenuto l'afficurato a dare idonea mallevadoria di reftituire la fomma che gli fi pagherà, pel cafo che nel giudizio oppofitorio rimaneffe foccombente.
- §. LX. D Opo l'anno farà permeffo all'afficurato di agire contra dell'afficuratore per le fomme afficurate, fatta la prova del carico, e l'intimazione per coftringerlo al pagamento, fenza ulterior obbligo di fare prova della perdita. L'anno deve computarfi dal giorno che la nave fi è meffa in viaggio, o della fatta ficurtà, ad elezione dell'afficurato.
- §. LXI. Ontra l'afficuratore fi potrà procedere pel pagamento delle fomme afficurate, fatta prima per gli atti del Confolato l'intimazione del danno, che fi pretende occorfo: e facendofi in altra forma tale intimazione, non avrà vigore alcuno, e non correrà il tempo pel pagamento: fermo tuttavia quanto ne' preced. §§. fi è prefcritto.

Delle Sicurtà. 225

§. LXII. ID Istornata la ficurtà fatta fulle merci, o sul buco e corpo della nave, se questa non avrà fatto vela; l'afficuratore, fecondo l' inveterata confuetudine praticata in questa piazza, dovrà reftituire il premio avuto con ritenerne mezzo per cento.

- §. LXIII. II L calcolo del danno, fatto nelle debite forme colla maggior parte degli afficuratori, avuto riguardo al maggior intereffe, e non già al numero delle perfone, pregiudica gli altri non citati, i quali non fi potranno ammettere alla revifione di effo calcolo, fe non dopo il pagamento, per cui fi deve loro accordare la quindena col patto de non opponendo.
- §. LXIV. TUtti quei Notari, che fotto altro nome prendono ficurtà, incorreranno la pena di pagare toties quoties al Fisco once cinquanta: ed all'istessa pena soggiaceranno, facendo fotto altro nome istrumenti di cambio marittimo, o di qualunque altra forte, ne' quali avranno intereffe.

CAPO UNDECIMO

DELLE AVARIE.



N tutt'i cafi, ne' quali fuccede il danno alla nave, o alle merci per la comune falvazione, in modo che fi dannifica o fi perde una cofa per la confervazione dell'altra, quandochè ambedue fi trovavano nell'ifteffo pericolo; fenza averfi ri-

guardo, fe la caufa fia mediata od immediata. dall' origine fua proceda per la comune falvazione; vi è fempre luogo all' avaria generale.

- §. II. TA negli altri cafi, in cui il danno e perdita non fuc-Le cede nè mediatamente, nè immediatamente per la comune falvazione ; non vi è luogo alla contribuzione ed avaria generale, ma tale danno o perdita refta a conto d'avaria particolare, cioè a conto di chi lo patifce, e de' fuoi afficuratori.
- §. III. C Opravvenendo alcuna borrafca o fortuna di mare ad una 💟 nave in tempo della navigazione, fe con fare l'ordinario forzo di vele, come fuole farfi, quando fi naviga con temporali, fi romperà alcun albero od antenna, o fi perderà qualche vela o altro; in tal cafo le mercanzie non fono tenute a rifare alcuna forte di perdita, dovendo rifarcirfi tale danno dalla nave. Ma fe per Ff l' ifteffa Charles 12

226 Libro VI. Capo XI.

l' isteffa caufa rotto e caduto l' albero o l'antenna, parte fopra la coperta della nave, e parte in mare, non fi ricupereranno, ma fi taglieranno i capi e farsie, con gittarle a mare per la comune falvazione, mentre fi mettono in pericolo la nave, e le mercanzie; allora il primo danno della rottura dell' albero, antenna, o vela, per effere stato accidentale, dovrà folamente pagarlo la nave: e pel fecondo danno procedente dall' effersi tagliati i capi e farsie, e buttati in mare affieme coll'albero, antenna, e vele; dovrà farsi il calcolo d'avaria generale, con ripartirsi tale danno a foldo per lira, tra la nave e nolo, e mercanzie, come se fosse caso di getto: dovrà bensì il padrone della nave farne il folito testimoniale.

- §. IV. S E alcuna nave carica di merci per accidente di borrafche o fortuna romperà alberi od antenne, ovvero perderà ancore, gomene, o altri ordegni, di modo che non potrà profeguire il fuo deftinato viaggio, e perciò anderà dare fondo in qualche luogo, ove il padrone di effa nave, dopo praticate le opportune diligenze, non troverà comprare i detti alberi, antenne, ancore, gomene, ed altri ordegni, che a prezzo eforbitante; dovrà comprarli: e tale compra, in quanto al prezzo ordinario, per cui potevano comprarfi nel luogo, da dove era partita la nave, farà per conto della nave; ed il foprappiù offia l'ecceffo del prezzo ordinario dovrà ripartirfi a foldo per lira tra le merci caricate, e la nave, come ti pratica ne' cafi di getto: reftando l'obbligo al padrone di fare nel primo porto fra ore ventiquattro la prova del finiftro, fenza la quale non potrà dimandare cofa veruna.
- §. V. O Ccorrendo ad una nave mercante di refiftere e combattere contro ad una nave armata in corfo; il danno che patirebbe nel confumo di polvere o d'altro per lo combattimento; deve metterfi in avaria generale tra la nave e le merci, per efferti fatto per la comune falvazione. Ma il danno che fuccederebbe alla nave od alle merci, rimane a conto di chi lo patifce.
- 9. VI. N Avi piccole incontrate con navi grandi in mare o fpiaggia, fenza fortezza da poterle difendere, ed invafe tutte da nimici, possono abbandonarfi, od affondarfi le piccole, e la loro gente entrar in difesa delle grandi: ed in tal caso il danno fi rifaccia a foldo e lira tra quei che scampano. Ed i padroni principali delle navi abbandonate, ed i loro afficuratori non possono di ciò riclamare.
- 5. VII. E navi di portata di falme cinquecento in fu, fono in obbligo di portare fopra di effe il proprio battello; e portandolo

Delle Avarie. 227

tandolo d'appreffo, occorrendo di tagliarli il capo ed abbandonarlo, non dicefi quefta perdita getto, ma refta a conto della nave, e non de' mercatanti; alla riferva del cafo, che per accidente improvvifo la nave, che è in ifpiaggia, fi metterà in vela, fenza aver tempo di riporre il fuo battello di fopra; ed allora occorrendo neceffità di tagliare il capo al detto battello, o che fi ftrappaffe, o che in qualunque maniera fi perdeffe effo battello; tale perdita deve andare a conto di getto.

9. VIII. E navi di portata di falme cinquecento in giù, fe portando il battello legato appresso , questo fi strappa per fortuna di mare, o per qualifia altra causa; in tale caso esse però il padrobattello fi perde a conto della nave folamente. Se però il padrone per la comune falvazione taglierà il capo, ed abbandonerà il detto battello; la perdita di questo allora entrerà in avaria generale tra la nave, le mercanzie, ed i noli.

§. IX. P ER regolarfi il calcolo d'avaria, tanto le robe falvate, quanto le gittate fi apprezzino, per entrare a parte del danno, in conformità di quanto fi preferive nel Cap. X. delle Sicurtà, e nel XII. del Getto delle Contribuzioni, e di altri danni.

A nave entra nel predetto calcolo per metà del fuo va-§. X. 1 lore, come farà stata stimata prima di sua partenza, affieme colla metà de' noli del viaggio : il nolo però fi paghi per intero per tutta la roba caricata, compresa anche la gittata: ma in cafo che il getto fosse piuttosto specie di naufragio, che di getto, come quante volte la nave fi trovaffe aver dato fondo in qualfifia porto o fpiaggia, e le convenisse per qualche tempesta, che l'impedifce metterfi in vela, gittare gran parte delle mercanzie, tagliare alberi, perdere il battello, gomine, o altro per non foffocarfi e perderfi in tutto; allora la nave ed i noli devono entrare infieme nel calcolo per due terze parti. Se però la nave farà riscattata dal potere di amici, o di nimici, dovrà l'istessa nave nel calcolo d'avaria generale entrare per intero affieme coi noli, dedotte prima dagli steffi noli le spese fatte per le mance, e l'impreftito de' marinaj; e le merci fi ftimeranno, come vagliono nel luogo della deftinazione, dedotte le fpefe neceffarie fin alla vendita, ed il danno fi dividerà a foldo per lira fulla nave, nolo, e merci.

§. XI. D Ovendofi ordinare un calcolo d'avaria generale, o particolare, i Confoli e l'Affeffore unica fententia diano al computifta la norma del detto calcolo, fenza che prefumano di rifervare la facoltà di darla in avanti, fotto pena di pagare once dieci toties

Ff 2

quoties

228 Lib. VI. Cap. XII. del Getto, delle

quoties, da applicarsi per metà a favore della parte interessata, e per l'altra metà al nostro Fisco, e di restituire la propina che avranno esatto.

- §. XII. Sfendo ftato regolato nelle debite forme un calcolo d'avaria da altri tribunali fuori di quefto Dominio, fi deve efeguire, nè fi può ammettere revifione contra di quello, fe prima non farà ftato adempito, conforme fi è difpofto pel calcolo, che fi fa dal Noftro Confolato.
- §. XIII. Rovandofi trattenuta la nave in qualche porto o fpiaggia ad afpettare gli ordegni, che le neceffiteranno per profeguire il fuo viaggio, ovvero per impedimento di Signoria, o per qualunque altra legittima caufa; corra fempre a' creditori cambifti il cambio marittimo, purchè effi corrano il pericolo o fulla nave, o ful fondo: ceffando però il pericolo, perchè il fondo talora farà in terra, non corra loro il detto cambio. A' marinaj bensì in niffun de' predetti cafi corra il falario, ma folamente fi debba loro dare il folito vitto.
- §. XIV. II L vitto del capitano o padrone, degli officiali, e de' marinaj, in cafo d' avaria, ed in qualunque altra contingenza dovrà regolarfi da perfone pratiche, e come farà di ragione.

CAPO DUODECIMO

DEL GETTO, DELLE CONTRIBUZIONI, E D'ALTRI DANNI.

9. I. N cafo di getto piano, offia preveduto fi dovrà offervare la feguente formalità: val a dire, che il capitano deve manifestare al mercatante, od al fopraccarico, fe ve ne faranno, ed agli officiali della nave, l'evidenza del pericolo che l'obbliga a dover gittare : ed accordandolo la maggior parte, lo scrivano ne faccia nota, e s'efeguisca, cominciando dal socone, e da cose più gravi, e di minor valuta, e continuando finchè la nave respiri e s' alleggerisca: ed in questo getto entra in contribuzione la metà della nave colla metà de' noli.

9. II. S E il getto farà improvvifo per qualche accidente inopinato, e non previsto, nel quale ciascuno getta ciocchè gli viene alle mani; la nave entra in contribuzione per due terze parti. Dichiarando, che in dubbio il getto debba dirsi fempre inopinato ed improvviso.

Contribuzioni, e d'altri danni. 229

- 5. III. Q Uante volte il getto procede da mala fiiva o da ftraccarico della nave, il danno refta a conto del capitano e della nave, tanto fe fcientemente, quanto fe per inavvertenza fosse accaduto il detto danno e perdita.
- 9. IV. IF Atto il getto, fe la roba afficurata fpetta ad un folo mercante, ed il getto farà fucceduto in luogo più vicino al luogo del carico; la roba gittata fi valuti al prezzo che corre nel luogo, dove fi caricò. Ma fe il getto fi fece in luogo più vicino a quello del difcarico, fi ragiona al prezzo corrente del luogo del difcarico. Se però le mercanzie fpettano a diverfi negozianti, fenza veruna diffinzione fi valuti fempre al prezzo corrente nel luogo del difcarico: ed effendovi dubbio, fe il getto feguì nel luogo più vicino al carico od al difcarico, allora fi deve pigliare il cofto delle merci colle fpefe fatte nel luogo, dove furono caricate, ed il valore nel luogo del difcarico: e dedotte le fpefe, che fi dovrebbero fare nel detto luogo del difcarico, fi devono unire, e fommare le due partite ed i due prezzi, e da tutta la fomma pigliare la metà, e fecondo quefta metà fi regoli e fi ftabilifca il prezzo della roba gittata, con dedurfene prima le fpefe del difcarico per la roba gittata.
- §. V. S E la nave, non oftante il getto che avrà fatto, continuando la tempefta, farà naufragio; le mercanzie falvate non fono tenute all'indennità di quelle buttate a mare, nè vi farà luogo all'avaria.
- 9. VI. MI A fe la nave fi farà falvata per mezzo del getto fatto, e continuando il fuo viaggio, verrà dopo a naufragare; gli effetti falvati contribuiranno al getto ful piede del loro valore nello ftato, in cui fi troveranno dopo il naufragio colla deduzione di tutte le fpefe.
- 9. VII. CF LI effetti gittati a mare non contribuiranno in cafo veruno al pagamento de' danni accaduti dopo il getto alle mercanzie falvate: ficcome nè anche le mercanzie falvate contribuiranno al pagamento della nave naufragata.
- 9. VIII. P ER giudicare fulla qualità delle mercanzie gittate a mare, fi prefentino le polizze di carico colla fattura della compra, fe ve ne farà.
- S. IX. S E la qualità delle mercanzie farà ftata alterata da una ad un'altra, come per efempio, fe caricandofi calzette di feta, s' efprimerà nella polizza di carico, effere di cottone; contribuiran-

230 Lib.VI.Cap. XII. del Getto, delle

contribuiranno; nel cafo che fienfi falvate da qualfifia finiftro, ful piede del loro giufto valore: e fe faranno perfe o buttate a mare, non faranno pagate, che ful piede della qualità efpreffa nella polizza di carico, ancorchè fi provaffe effere ftate robe di feta; potendo tale prova giovare folamente al capitano della nave pel fuo nolo, che confeguirà al prezzo maggiore dell' ifteffa roba.

- 5. X. S E al contrario nella polizza di carico fi efprime, che le mercanzie fieno di qualità più fina, come per efempio di feta, in vece di cottone, e fi faranno falvate in occafione di finistro; contribuiranno al getto ful piede della dichiarazione fatta nella polizza di carico. Ma fe faranno buttate a mare o dannificate, non faranno pagate, che ful piede del valore fecondo la loro qualità.
- **5.** XI. II N cafo di getto piano e preveduto, i paffeggieri colle loro mercanzie, danari, od altro, ficcome ogni forte di roba, che fi trova fulla nave, anche fe fieno monete, gioje, perle, oro ed argento lavorato o fenza, di più gli fchiavi fpettanti tanto a mercatanti, che a particolari; faranno tutti obbligati al rifarcimento del danno a foldo per lira, alla riferva de' marinaj, i quali non faranno tenuti de proprio, fe non alle fpefe fatte pel vitto loro ed imprefitto, ed alla riferva delle armi, de' vestimenti, ed arnesi di letto per ufo delle perfone, che fono nella nave.
- 9. XII. The ne faranno pure obbligate le merci, ed altro, che fi trovano fulla nave caricate fenza polizza di carico. Ma in cafo che fi farà gittata la detta roba; la perdità farà totalmente del padrone di effa roba, fenza poter entrare in calcolo.
- §. XIII. IF Acendofi getto da' marinaj, o da' paffeggieri fenza licenza del padrone della nave, e degl' intereffati delle mercanzie; corra il danno a conto di chi lo fa.
- §. XIV. P Arimente la roba imbarcata dal padrone, fopra o fotto coperta, fenza confenfo de' mercatanti, in cafo di getto, non entri in calcolo; ma fi perda tutta a conto del padrone : e tali robe, ficcome le altre caricate fenza polizza di carico, fi devono in primo luogo gittare, occorrendo tale cafo di getto.
- §. XV. N ON potendo la nave profeguire il viaggio per qualche accidente, di cui non s' aveva notizia, come farebbe di peste, guerra, od altro, ovvero essendo per simili cause cacciata da uno o più luoghi; tutt' i danni che viene a soffrire, devono andare in avaria, a soldo per lira, tra' creditori cambisti fulle merci;

ed

Contribuzioni, e d'altri danni. 231

ed i loro afficuratori: ma a' detti creditori cambifti, ed a' loro afficuratori fi deve l'intereffe marittimo fin all'effettivo ritorno della nave; e però i loro capitali col detto intereffe devono portarfi nel calcolo dell'avaria.

S. XVI. I N cafo di getto, di bagnamento, o di qualfifia altro danno, fatto il teftimoniale nelle debite forme, non può il padrone della nave, o il fopraccarico metter mano al difcarico delle merci, fenza l'intervento ed affiftenza de' miniftri dell' officio del Confolato del mare di quel luogo; da' quali miniftri dovrà riportare le giuftificazioni autentiche per poterfi regolare l'avaria: e facendo diverfamente, s' intende provata la frode contra del padrone, e del fopraccarico, ed in confeguenza reftano effi foli obbligati al rifarcimento del danno, ed in lor difetto, la nave. Il che deve anche praticarfi in quefto Noftro Dominio, capitando qua delle navi, che avranno patito qualche infortunio.

9. XVII. S E la mercanzia caricata fulla nave fi bagnerà e fi guafterà con acqua di mare, che penetra ed entra fino ad effa, ovvero con acqua di pioggia; il padrone dell'istessa nave non farà tenuto a rifarcirne il danno.

9. XVIII. MA fe il padrone farà in luogo, ove poteffe fare tenda, o la poteffe tener fatta, e non la farà; farà obbligato a rifondere tutto il danno patito nella mercanzia. E fe avrà fatto la tenda, e per vento valido farà costretto a levarla, oppure se per gran copia di pioggia con tutta la tenda la mercanzia fi bagnerà; il padrone della nave non farà tenuto ad emendare il danno, ed il mercatante dovrà pagare il nolo, così delle mercanzie afciutte, come delle bagnate e guaste.

- 9. XIX. S E la nave farà acqua per le murate, e fi bagnerà o fi guasterà la mercanzia; il padrone della nave sarà tenuto a risondere il danno, come sarà liquidato da periti.
- 5. XX. MA fe la nave farà acqua da fotto il piano, e la mercanzia fi troverà bene ftivata; il padrone della nave non farà tenuto ad emendare il danno, per non poterfi riparare facilmente il bagnamento: dovrà bensì il padrone, giunto nel primo porto, farne tra ore ventiquattro il folito teftimoniale del finiftro, fenza il quale non s' acquifterà azione alcuna per l'emenda del danno.
- §. XXI. S E il padrone prometterà al mercatante di caricare e riportare le di lui mercanzie fotto coperta della nave,

232 Libro VI. Capo XIII.

ma poi le metterà in luogo fcoperto, e quelle fi bagneranno e guafteranno dall'acqua entrata per le murate, o dalla pioggia; farà obbligato il padrone a rifarcire tutto il danno al detto mercatante: mettendo però le mercanzie fotto coperta, fecondo la promeffa da lui fatta, fe quelle nondimeno fi bagneranno e guafteranno; in tale cafo non farà tenuto a rifarcire il danno patito.

- §. XXII. S E fi bagnerà qualche capo di mercanzia per cattivo tempo, o per altro accidente, in tempo che fi fta caricando o difcaricando; il padrone della nave non farà tenuto a rifondere cofa alcuna; e tale danno dovranno patire il mercatante, ed i fuoi afficuratori: ma fe il bagnamento fuccederà per difetto o colpa de' marinaj, allora quefti e la nave faranno tenuti all'emenda del danno.
- §. XXIII. S Opravvenendo alcuna tempesta di mare alla nave in tempo della navigazione, e facendo l'ordinario forzo di vele, come si costuma, quando si naviga con temporali, e con ciò la nave farà acqua, o si leverà la stuppa da' commenti delle tavole, ovvero patirà qualche altro danno, e si bagneranno e guasteranno le mercanzie; allora la nave non farà tenuta a rifare alcuna perdita fosserta da' mercatanti, ma tale danno deve restare per gli stessi mercatanti, e per li loro afficuratori, fatta la prova del si nistro col testimoniale: e si dovrà al padrone della nave pagare l'intero nolo, così delle mercanzie assiste come delle bagnate, per effer questo un danno accidentale, feguito da tempesta di mare.
- §. XXIV. S E nel viaggio la nave non avrà patito alcuna tempefta, e non pertanto le mercanzie fi troveranno bagnate o per efferfi ftivate male, o perchè fi faranno bagnate per via della coperta, delle murate, degli alberi, fentina, timoniera, burnali, boccaporto, o di altro luogo non ben ed a dovere custodito; il padrone della nave farà tenuto a rifarcire tutto il danno al mercatante: e non effendo effo padrone idoneo e fufficiente, fi venda la nave, come ipotecata per le colpe e difetti del padrone: falva però fempre la mercede e falario de' marinaj.

CAPO DECIMOTERZO

DEL CONCORSO DE' CREDITORI.

ş. ı.

Endendofi la nave nuovamente fabbricata prima di aver fatto viaggio, gli operaj, e quei che avranno fornito gli ordegni, ed altre cofe per la fabbrica della medefima, fono poziori ad ogn' altro, ancorchè

Del Concorso de Creditori. 233

anteriore e privilegiato, eziandio per caufa di dote. Fra di loro bensì non vi fia anteriorità di tempo, o poziorità per ragion di pubblico iftrumento, ma concorrano egualmente per le rate de'loro crediti.

§. II. Il Ilteffo fi deve offervare, in cafo che fi venderà una nave, nella quale prima d'aver fatto viaggio faranno fatte diverfe fpefe per alleftirla al viaggio; volendo che per quelle fpefe godano i creditori ed operaj la poziorità, anche in pregiudizio del venditore della nave medefima.

§. III. D Opo però che la nave avrà fatto viaggio, ful fuo prezzo fiano in primo luogo preferiti i marinaj, i quali avranno fervito nel viaggio fenza verun pefo di mallevadoria : poi quei che avranno sborfato il danajo nel decorfo del viaggio per riparo della nave, affinchè poteffe continuare il fuo viaggio. In terzo luogo fiano preferiti i creditori cambifti fopra buco e fornimenti, come anche per l'ultima fpedizione della nave, infieme co' creditori in virtù di polizze di caricato. In quarto luogo coloro che avranno fornito gli ordegni e la roba per fervizio della nave, come nel §. preced., ma ful contingente della propria roba, che fi ritrova eliftente. In quinto luogo entrano i falarj ed i creditori de' viaggi an. tecedenti, co' quali concorre la moglie per la refituzione della fua dote : e tra quefti ultimi creditori fi deve fare la graduazione di ciafcuno, fecondo l'anteriorità del tempo.

5. IV. P ER li creditori che danno il loro danaro per bastimenti corfari, s'offervi l'istessa poziorità ordinata come sopra, cioè quei che danno il loro danajo per l'ultimo viaggio, fiano poziori e preferiti a' creditori degli antecedenti viaggi, ed a qualunque altro creditore, ancorchè anteriore e privilegiato. I creditori però de'viaggi precedenti, siccome continuano a correre il pericolo, durante il quinquennio o altro tempo; sul prezzo della nave e delle prede sono poziori e preferiti a qualsissa altro creditore, ma devono fra di loro ugualmente concorrere pe'loro crediti, e li confeguiscano a soldo per lira.

9. V. **I** E spese fatte per riparo della nave nel decorso del viaggio, sieno poziori e preferite a quelle che s'erano fatte per riparo dell'istessa nave prima della partenza di quello stesso viaggio, ancorchè le une e le altre siano state fatte dal padrone medesimo.

9. VI. I creditori fopra buco e noli non fi confondano co' creditori di negozio o ad ufo di parte, ma ogni fpecie di cre-

ditori

234 Libro VI. Capo XIII.

ditori abbia la fua poziorità ful bastimento o fulle merci rispettivamente, pe' quali avranno sborsato il loro danaro.

- 9. VII. Il N cafo però che la nave e le merci fpettino ad un padrone folamente, quei che avranno sborfato il loro danajo per le merci portate nell'ultimo viaggio, godono fempre la poziorità fulle merci, ed in fuffidio, fulla nave in pregiudizio di altri creditori, che non faranno dell'ultimo viaggio; talmente che i creditori di negozio non potendo effere pagati da fulle merci, fiano preferiti ful prezzo della nave a qualunque altro creditore degli antecedenti viaggi, ancorchè coftui aveffe sborfato il fuo danaro per li detti viaggi. Parimente il creditore dell'ultimo viaggio non potendo effere foddisfatto dal prezzo della nave; in fuffidio fia preferito ful prezzo delle merci a qualunque creditore degli antecedenti viaggi, benchè aveffe sborfato il danajo per le dette merci.
- §. VIII. I creditori però dell'ultimo viaggio fulla nave fempre fono preferiti agli altri creditori di effo ultimo viaggio, i quali avranno sborfato il loro danajo ad ufo di parte.
- §. IX. II N cafo che la nave fpetta ad uno, e le merci fpettano ad un altro; i creditori che sborfarono il loro danaro pel viaggio della nave, non godono poziorità veruna fulle merci, fe non fi giuftificherà conchiudentemente effere quelle procedenti dal loro danaro. Così pure i creditori del fondo e negozio non hanno poziorità veruna fulla nave, fe non farà ftata conciata col danajo delle merci per profeguire il fuo viaggio.
- §. X. P ER evitarfi le frodi, che tra' creditori e padroni poffono commetterfi, refta prefcritto, che tutti coloro, i quali avranno dato danajo pel viaggio, o per negozio o ad ufo di parte, e così in compagnia, devono fubito, ed al più fra due giorni, rivelarlo negli atti del Confolato; altrimente tali creditori fieno pofteriori in concorfo cogli altri, che riveleranno, non oftante qualfifia anteriorità di contratto, o poziorità di caufa.
- S. XI. TRA' creditori rivelanti, ceteris paribus, la graduazione fi faccia coll' ordine de' riveli, che va registrato negli atti della Corte, ed il primo nel rivelo vince il secondo, e così successivamente.
- 9. XII. TRA i non rivelanti non s'offervi l'anteriorità di tempo, ma concorrano ugualmente a foldo per lira; l'ultimo però che avrà dato il danajo per viaggio della nave, è poziore

Del Concorso de Creditori. 235

ziore a tutt' i non rivelanti, benchè egli, e tutti gli altri fieno posteriori a' rivelanti come sopra.

- 5. XIII. T L Cancelliere dovrà per ciò tenere un libro feparato di tali riveli, nel quale li andrà defcrivendo col giorno ed ora, con notarvi altresì il giorno del credito, la caufa, la fomma, ed il Notaro che ne rogò l'iftrumento; fotto pena di pagare al Fifco once quaranta, ed alla parte tutt' i danni ed intereffi.
- S. XIV. N Ella diffribuzione del prezzo della nave fi dia il danajo con mallevadoria di reftituire, in cafo che compariranno creditori poziori.
- 9. XV. S Equestrata la nave in atto di partenza da un creditore, che tiene obbligato a suo favore qualche chirato o chirati della medesima; gli altri chiratari possiono dare la mallevadoria de iudicio fisti & iudicatum folvendo sul valore de' chirati obbligati, da stimarsi da periti, affin di farla partire, e nell'istesso e pigliare a questo fine danajo a cambio per pagare il premio delle ficurtà. E vendendosi poi i detti chirati fequestrati, sul loro prezzo faranno preferiti a qualunque altro creditore, anche dell'ultimo viaggio, pel capitale sborfato per tale ficurtà, e pe' fuoi cambj marittimi.
- §. XVI. I creditori posteriori sul buco d'una nave fabbricata di fresco e che non avrà ancor fatto viaggio alcuno, godran, no la stessa poziorità sulle somme in loro beneficio afficurate, in occasione che la stessa nave dovrà fare viaggio; pel caso che mai succederà qualche finistro.
- §. XVII. The per togliere ogni forte di contrafto, le ficurtà a tale oggetto dovranno farfi a prò de' creditori fuddetti con ifpecificare il loro nome, e l'importare del credito che fi afficura, e che nel cafo di perdita, o d' altro finiftro l'afficuratore dovrà obbligarfi a fare loro lo sborfo delle fomme afficurate, quantunque il premio delle fomme afficurate foffe ftato sborfato da altri.

a crush wit Guiller tot b . Community

annie cost cordin come dimme -

APTENDE - CULTER

soos o cio fasso bena di vogure in miera pur

Ggz

CAPO

236L. VI. C.XIV. Varj Stabilimenti

CAPO DECIMOQUARTO

VARJ STABILIMENTI RIGUARDO AGLI ARMAMENTI.

Ş. I.



Iffuno ardifca fabbricare od armare baftimenti per corfo, ed accordar gente a tal effetto, fenza che preceda la Nostra licenza e facoltà per decreto speciale, sotto pena di pagare once venti; e la gente accordata senza la detta precedente licenza, sia af-

fatto libera, fenza obbligo di reftituire l'imprestito talora ricevuto.

- §. II. N ON fi dia imprestito a qualifia persona per navigare in corfo, fe non fi farà nota nel Ven. Magistrato: e non facendosi o non ritrovandosi registrata tale nota, qualunque persona accordata sia e s' intenda affatto libera ed immune dalla predetta convenzione ed obbligo in qualsisia altra maniera contratto.
- §. III. IF Acendofi la fuddetta nota, qualfifia perfona accordata fpecifichi in effa diffintamente tutt' i fuoi creditori, e la quantità precifa di ciafcun fuo debito, fotto pena (in cafo di qualfifia impedimento che gli fi faceffe da' fuoi creditori, per cui non potrebbe profeguire il viaggio ed imbarcarfi) di vogare il remo in galera per tre anni continui col falario di buonavoglia; e tale falario dovrà applicarfi in foddisfazione de'creditori, e del capitano medefimo.
- §. IV. Utti coloro, che dopo accordati per corfeggiare, contratteranno e s' obbligheranno per qualfifia caufa fenza il confenfo e licenza de' capitani medetimi, od armatori; inco:reranno nella pena fuddetta di tre anni in galera.
- §. V. IP Romulgato il folito bando, perchè ognuno s' imbarcaffe ful baftimento di guerra, col quale fi farà accordato; qualunque perfona con effo accordata non può per qualtifia caufa ed intereffe civile, per privilegiata che foffe, effere fequeftrata, detenuta, ed impedita.
- §. VI. Iffun officiale o marinajo ardifca abbandonare la fua nave, anche foreftiera, che farà capitata in quefti Noftri porti, per arrollarfi con altro bastimento, o per restare in terra; se pur il viaggio non fosse finito, o non vi concorresse il confenso espresso del fuo capitano: e ciò sotto pena di vogare in galera per anni tre senza stipendio. Ed i capitani, così corfali come di mercanzia.

Riguardo agli Armamenti. 237

canzia, ricevendo fimili officiali o marinaj fenza licenza e confenfo de'loro padroni, fieno in pena di pagare al Fifco fcudi cinquanta toties quoties, oltre all'intereffe della parte.

- 9. VII. Iffuna perfona che avrà prefo denari, o che fi farà accordata per corfo, ardifca partire con altri baftimenti da quefto Dominio, ovvero accordarfi con altro capitano, nè meno prefuma abbandonare il proprio baftimento nel decorfo del viaggio fenza l'efpreffo confenfo del capitano per qualfivoglia motivo, fotto pena (per ciafcuno di quefti capi) di anni cinque di galera; ed il capitano, o altri che l'avranno accordato o diftornato dal fervizio del proprio capitano, fiano in pena di pagare al Fifco once venti toties quoties, e di più la reftituzione dell'imprefitto, e l'intereffe cagionato.
- §. VIII. N Ella isteffa pena d'once venti (oltra l'interesse, e la restituzione dell'impression) incorra pure quel padrone di nave, o qualsisia altra persona, che avrà scientemente imbarcato, o fatto imbarcare tali persone, acciocchè se ne partano da questo Dominio.
- 9. IX. S Otto pena di galera per anni dieci fi proibifce a' Noftri vaffalli e fudditi, in qualunque luogo del mondo fi trovino, d' imbarcarfi per corfeggiare fu galeotte, brigantini, feluche, o altre navi da guerra, armate, fotto bandiera di altri Principi.
- §. X. I N efecuzione dello Statuto VI. del Ven. Magistrato proibiamo a ciascuna persona, di qualunque stato o grado, che non ardisca armare, così qui come suori del nostro Dominio, nè per se nè per altri, alcuna sorte di bastimento per andar in corso, con patente e bandiera di qualunque Principe, o Repubblica forestiera, nè contribuire cosa veruna in simili armamenti forestieri; sotto pena di vogare in galera per anni dieci, e della confiscazione delle navi, e di tutte le prede, che con tali navi si faranno: dichiarando, che per evitare siffatte pene non le suffragherà alcuna eccezione, anche d'ignoranza.
- S. XI. Utti quei Nostri vassalli, che volontariamente armeranno in corso con bandiera Turca contro a legni Cristiani o che in tali armamenti serviranno di spontanea loro volontà da capitani, piloti, officiali, e marinaj; siano puniti colla pena di morte, tanto se avranno, come se non avranno danneggiato i Cristiani, e non ostante che allora si trovassero schiavi presso agl' Infedeli.

9. XII.

Ualunque perfona arrollata in fervizio d'armamenti particolari per tempo limitato, fe finirà tale tempo fuori

238 L. VI. C.XIV. Varj Stabilimenti

di questo Nostro Dominio, e continuerà a servire sull'istesso bastimento, eziandio che non dimandasse licenza, le si dovrà pagare la mercede per quel tempo, che avrà servito, oltre alla convenzione, a proporzione del suo accordo principale: ma ciò, quante volte il capitano non avrà voluto imbarcarlo su altro bastimento ficuro e mandarlo in questa Isola.

- §. XIII. N ON fi diano in avvenire danari a cambj marittimi in corfo per più di fcudi trenta per cento, per tutto il viaggio, val a dire, per tutto il tempo, per cui è ftata conceffa la patente di corfeggiare, ed a tutto rifico; fotto pena (contrattandofi diverfamente in qualfifia maniera) oltre alla nullità del contratto, di pagare fcudi cento al Noftro Fifco; e fe la contravvenzione fi farà per alberano o polizza privata, oltra le dette pena e nullità, perdano i mutuanti il credito loro, il quale s' applicherà al Noftro Fifco.
- §. XIV. I creditori cambifti fugli armamenti per corfo non potranno far afficurare, e pattuire co' loro debitori cambiatarj, che da effi ed a proprie loro fpefe fi faccia la ficurtà de' proprj capitali dati a cambio marittimo; che in tale guifa verrebbero ad efigere, oltra il cambio marittimo fenza rischio alcuno, anche il premio della ficurtà. Si permette bensì ad effi creditori di afficurare a proprie fpefe i capitali, che avranno dati a cambio marittimo.
- §. XV. I Utte le obbligazioni ed iltrumenti appartenenti a negozj ed intereffi di corfo, di qualunque fpecie fieno, fi ftipulino folamente dal maestro Notaro del Ven. Magistrato degli Armamenti; e stipulandosi fimili contratti da altri Notari, fiano essenti contratti riputati per nulli affatto, invalidi, e di sissim vigore, ed i Notari contravventori privi del Notariato, ed obbligati a pagare al Fisco once venti.
- §. XVI. Derendo al decreto del Noftro fagro Configlio del di 30. Aprile 1711., e dichiarando ed ampliando gli Statuti XXXV. XLIX., ed altri riguardanti il fuddetto Ven. Magiftrato, determiniamo ed ordiniamo, che quante volte capiteranno ne' porti di quefta Ifola legni nimici di qualunque forte, ovvero merci, effetti, danari, e fchiavi depredati da baftimenti armati fotto l' infegna della Noftra fagra Religione; debbano tutti gli effetti, e le merci di qualunque fpecie e qualità, danari, fchiavi, e baftimenti effere ricevuti in confegna dal Notaro del Ven. Magiftrato degli armamenti, il quale dovrà diftintamente notare tutte le merci coll' efpreffione del loro pefo, numero, e mifura, tutti gli fchiavi, danari, corpo

Riguardo agli Armamenti. 239

corpo del bastimento con tutt' i suoi ordegni e fornimenti, e le marche, colle quali fi trovano fegnati i baulli, balle, e cuffe efistenti ful bastimento depredato : e dovrà tali notamenti registrare a perpetua memoria negli atti del detto Ven. Magistrato. Finito che avrà il Notaro di ricevere in confegna le merci, effetti, depari, e fchiavi di fopra enunciati, in cafo che non vi farà verun obice di pendenza di lite, o di sequestro; fatta istanza all'istesso Ven. Magistrato da' capitani o da' loro armatori, a tutto rifico devono a' medefimi fenza ritardo effere riconfegnati in natura tutti gli effetti, merci, danari depredati, con riportarne il Notaro pubblica ricevuta per difcarico del Magistrato; alla riferva degli schiavi depredati, e del corpo del bastimento con tutt' i suoi ordegni e fornimenti, per li quali aderendo agli Statuti del Ven. Magistrato, non intendiamo, che fi debba moderare l'offervanza di farli vendere in pubblica fubafta, così per poterfi regolare il diritto dell' Ammiragliato spettante a Noi, come ancora per l'interesse di questa Nostra fagra Religione, la quale godè sempre a titolo di regalia il diritto di preferenza nella compra degli fchiavi per fuo pubblico fervigio, pagandoli a piastre cento per ognuno, nel caso che il loro prezzo in pubblica fubasta non trascendesse la somma di fcudi dugento per ogni fchiavo.

9. XVII. **T** per togliere ogni difficoltà, che può nafcere intorno al regolamento delle parti offiano lance ordinate dagli Statuti del Ven. Magistrato; dichiariamo, determiniamo, ed ordiniamo, che dovendosi confegnare le merci depredate in natura a' capitani ed a' loro armatori, si debbano prima della confegna eleggere dall' istesso Magistrato due persone pratiche, le quali con loro giuramento faranno in atti del Magistrato medesimo veridica relazione del giusto prezzo delle suddette merci depredate, e sul piede della loro perizia e stima si procederà dal computista ordinario dell' istesso al ripartimento e regolamento delle predette lance.

- §. XVIII. The ficcome il più delle volte i capitani fono pofficci ed amovibili, e l'armamento farà appartenente in tutto o in parte agli armatori a tutto rifico; perciò dovendo i detti capitani confeguire il diritto che loro appartiene, denominato gioja, foggetto al pagamento del pilotaggio; determiniamo ed ordiniamo, che l'ifteffa perizia la quale fi fa per lo regolamento delle lance, debba anche fervire per quello del diritto della gioja, appartenente a' capitani, che loro fi dovrà pagare in quella forma, che difpongono gli Statuti del Ven. Magiftrato.
- 9. XIX. IN ON intendiamo però escludere dalla pubblica fubasta le vendite volontarie di quelle merci, che faranno

240L VI. C. XIV. Varj Stabilimenti

depredate, per le quali vi concorre l'affenfo de' capitani depredanti, e de' loro armatori in quella forma, che fin al prefente fi è praticata. E perchè può accadere, che alcuni degli armatori fieno confenzienti, ed altri renitenti; dichiariamo, che debba prevalere il confenfo della maggior parte, avuto riguardo non già al numero delle perfone, ma alla preponderanza del credito, fecondo la notoria difpofizione delle Leggi.

P ER provvedere il maestro od i maestri Notari del 9. XX. Ven. Magistrato, di mercede congrua a' travagli, che foffrono in benefizio de' capitani e degli armatori, che gli tengono in continue applicazioni per gli accordi della gente, per gl' iftrumenti di partecipazione, pe' notamenti in atto di vifita, e nello scaricamento delle predette merci, e per l'affistenza nel ricevere in confegna, e nel riconfegnare le merci medefime, ed ogni altro che fuole occorrere, non effendo giufto nè ragionevole, che il folo diritto della lancia poffa compenfare occupazioni e travagli così ecceffivi, mentre fecondo il regolamento tale diritto di lancia afcende a fomma affai tenue, e per lo più fono obbligati effi Notari a dividerlo cogli antecessori, in tempo de'quali fi farà fatto l'armamento; quindi non potendo il mastro Notaro, che efercita officio sì laboriofo cavare per l'avvenire altro emolumento dalle vendite pubbliche delle merci depredate, le quali devonfi confegnare in natura a' capitani, ed agli armatori a tutto rifico, procedendo per modo di fupplezione allo Statuto XLVI. del Ven. Magistrato. ordiniamo, che dagli effetti e merci, da confegnarfi in natura a' capitani ed agli armatori dopo la detrazione del diritto della gioja, fe ne cavi uno per cento ful piede della stima offia perizia di fopra accennata, che fervirà per mercede congrua de' Notari dell' ifteffo Ven. Magistrato, coll' obbligo bensì di soddisfare i detti periti del diritto, che tocca loro per la perizia: ma dalle merci, dagli schiavi e dal corpo del bastimento, che faranno venduti in pubblica subasta, se ne cavi il solito diritto, da distribuirsi fecondo lo fale fin oggi praticato.

§. XXI. I L maestro Notaro degli armamenti, che farà da Noi nominato, dovrà invigilare a ricevere tutti gli effetti, merci, e danari procedenti dalle prede, conforme è stato da Noi ordinato, ed a farne poi la consegna, ed i pagamenti a chi si deve, a tenore degli ordini del Magistrato, con renderne speditamente giusto e fedele conto, senza che l'altro suo compagno, essentovi, sia obbligato per la detta consegna ed amministrazione stata dall' amministratore delle prede, nè anche in substitue.

erennet elle interes elleren in company enderer el §. XXII.

Riguardo agli Armamenti. 241

- §. XXII. II L maestro Notaro dovrà affistere nella compilazione di tutt' i processi, nelle visite de' bastimenti e nelle Congregazioni: e dovrà fare tutti gl'istrumenti di partecipazione, ricevere i giuramenti de' capitani, e le mallevadorie folite darsi da' medesimi in essere affunti a tale carico; fare le note del giorno, mese, ed anno della partenza, che farà ciascuna nave armata in corso, da questo porto, e del suo ritorno; come anche delle prede, che giungeranno qua, ed ogni altro atto in qualsisia modo spettante al Magistrato: alla riferva solamente dell'amministrazione, e del rendimento de' conti.
- 5. XXIII. T L maestro Notaro, il quale avrà come sopra amminiftrato gli effetti, merci, prezzo degli schiavi, ed altri danari di prede e de' bastimenti corsari, dovrà un mese dopo il fine di ciascuna indizione, e così per l'ultimo giorno di Settembre, rendere giusto, sedele e legal conto di tutta la sua amministrazione al Ven. Magistrato per quegli effetti venduti o consegnati, e de' danari di prede pervenuti in suo potere; sotto pena d'once cento, e di essere ipso facto e senza altra dichiarazione reso incapace a qualunque carica per anni cinque, da enumerarsi dopo il rendimento de' detti conti e del suo reale discarico.
- §. XXIV. Utt' i conti, che il Notaro renderà di fua amminiftrazione, devono effere in forma di libro in foglio, ben legato e coperto di pergamena: e tali libri devono confervarfi fempre in officio.
- Statution Stendo due i maestri Notari, tutti gli emolumenti e diritti, così certi e confueti, come incerti ed infoliti, che se ne lucreranno, dovranno ugualmente dividersi tra loro, di mese in mese, sen za considerarsi, chi di loro avesse amministrato, o no, gli effetti di prede, ovvero chi avesse più travagliato ed acqui-stato maggior emolumento.
- 9. XXVI. IL maestro Notaro non accorderà alcuno con patti e convenzioni in qualsisia modo contrarie alle presenti Nostre Costituzioni, sotto pena della nullità de' contratti, non ostante che le parti convenissero in opposto.
- 9. XXVII. Iffun capitano, foldato, marinajo, o qualunque altro che foffe, ardifca aprire balle, caffe, borfe, fagotti, e cofe fimili, che fi trovano fuggellate, faccolate, fermate, o cucite, fulle navi depredate, nè nafconderle in alcun luogo, o tenerle in fue potere; fotto pena di galera per anni cinque.

Hh

§. XXVIII.

242 L. VI. C. XIV. Varj Stabilimenti

- §. XXVIII. Iffuno de' guardiani di Sanità, o della Ricetta, che s' imbarcano fu baftimenti armati in corfo, ficcome niffuno de' barcajuoli, ardifca fotto qualfifia pretefto e titolo nè per fe, nè per altri comprare alcuna forte di merci e robe di preda, eziandio di poco valore; fotto pena della confifcazione, e di vogare in galera per anni tre.
- §. XXIX. W Olendo Noi ovviare agl' inconvenienti e furti, che fi commettono da' capitani, e dalla gente arrollata negli armamenti in pregiudizio de' loro armatori, e di quefta Piazza; ordiniamo che tutt' i riveli, i quali fi danno in mano del Nostro Ricevitore, debbano contenere fedelmente tutta la roba coll' espressione delle qua lità, quantità, peso, e misura, ed a chi spetti; e che questi riveli non fi tengano segreti, ma fi debbano confervare legati a futura memoria, e di quelli darsene copia a ciascuno che li domanderà.
- §. XXX. IF trovandofi occupata da' fuddetti capitani, o dal loro equipaggio alcuna roba fpettante al fondo; ordiniamo che contra fimili delinquenti fi proceda more militari, e che fieno feveramente puniti, conforme vien da Noi ordinato contra de' ladri, con fiffarfi le pene fecondo la qualità, quantità, e circoftanze del furto.
- **5.** XXXI. D acciocchè reftino più cautelati gl' intereffi degli armatori, ordiniamo che in avvenire capitando qua qualfifia baftimento armato in corfo, o qualche preda, farà lecito agli armatori medefimi di mandare a proprie fpefe, così fugli fteffi baftimenti, come anche fulle prede, una perfona, loro ben vifta, in qualità di guardiano, per affiftere ed invigilare a loro intereffi: a' quali guardiani efpreffamente proibiamo di comprare merci e robe di preda, eziandio di poco valore, fotto le pene contenute nel §. XXXII. di quefto Capo.
- §. XXXII. W Olendo ovviare a' difordini introdotti, ed alle querele degli armatori, ordiniamo che il maeftro Notaro amminifiratore deve indifpenfabilmente tenere i danari, che introiterà, procedenti da qualunque caufa, in forma di depofito, regolare in facchetti feparati colla nota legata nella parte efferiore; e così notati riporli nella caffa de' depofiti fubito, o fra il termine d'ore ventiquattro dalla confegna fattagli, conforme fi è ordinato pe' maeftri Notari della Gran-Corte della Caftellania, e per gli altri: nè ardifca prevalerfi del danaro dell' uno in fervizio dell' altro fotto alcun pretefto, finattantochè fi confegnerà a chi fpetta, fotto pena di pagare once cento al Noftro Fifco, e d' effere *ipfo facto* privato della carica.

Riguardo agli Armamenti. 243


5. XXXIII. Qualunque capitano di bastimento armato in guerra facendo preda, la deve condurre o mandare in questa Isola, senza che gli sia lecito venderla fuori di questo Dominio, se non in caso di precisa necessità, o che quella fosse innavigabile; sotto pena della confiscazione di essa preda o del suo prezzo, e di pagare al Fisco once cento.

9. XXXIV. Rovandosi astretto un capitano a vendere fuori di questo Nostro Dominio qualche bastimento depredato, e non potendolo vendere, se non con tutti gli effetti esistenti nelle camere, e co'cannoni, petrieri, ed armi; gli diamo la facoltà di poterlo fare, senza che gli officiali possano ripugnare, nè dimandare altro, che quella rata, la quale può loro toccare, fatto il calcolo a soldo p er lira del danaro esatto, e di quello che si potrà talvolta esigere ; per la quale rata dovranno i detti officiali correre il rischio.

5. XXXV. D ER togliere però le contese, che giornalmente accadono per le robe ritrovate nelle camere de bastimenti depredati ; ordiniamo che trovandosi nelle dette camere sacchi e cuffe, o giarre, somiglianti a quelli del fondo, con roba dentro ; qualunque di essi, che trapassa il peso d'un quintale, s'intenda balla spettante al fondo, ed agli armatori, e non già alla gente ed officiale: ed in quanto all'olio, passando la misura d'un cafiso, s'intenda roba sptettante al fondo colla facoltà per altro al Ven. Magistrato di dare qualche premio a' detti officiali, se di quello gli giudicheranno meritevoli, attese le circostanze del fatto. Trovandosi però le predette cuffe, ed i sacchi pieni di caffé, o d'altre robe di valore, in qualunque quantità si trovino, purchè qualunque di essi arrivi al peso di rotoli cinquanta, e sia cucito; s'intendano parimenti balle, e si devono aggiudicare al fondo, ed agli armatori.

9. XXXVI. D Epredandosi qualsisia bastimento nemico con corridore o senza, a forza d'armi, tutta la roba, che ognuno preoccupa e depreda in atto della zuffa, resta propria del depredante: eccettuatene le robe della stiva, le balle, e giarre, come sopra espresse, ed ogni altra cosa, che va in manifesto, e paga il nolo.

5. XXXVII. TE palle, la polvere, ed altre munizioni da guerra s'intendano sempre degli armatori, e mai di chi le preoccupa.



244 L.VI.C.XIV. Varj Stabilimenti

caso tale roba non s'intende coerente, e parte delle dette camere, ma assolutamente spetterà al fondo.

S. XXXIX. E Ssendovi armamento a terza buscaina; non potendosi prontamente vendere la roba della gente per regolarsi le loro porzioni, a motivo che l'istessa roba si ritrova in contumacia, o per altra causa; deve essa roba stimarsi da comuni pesiti, ed aggiudicarsi agli armatori: e questi saranno tenuti a fornire il prezzo della detta roba per le porzioni della gente, con dedurne quattro per cento per ragione dell'avanzo del danaro, affinchè i poveri marinaj possono prontamente conseguire quello che sarà loro dovuto.

§. XL. S E però i marinaj vorranno pazientarsi per aver la loro rata in natura, non potranno essere forzati a riceverne il prezzo, come si prescrive nel §. preced.

NOTION 34

S ATX S.L. B

ALLAND A

S. XLI. P ER togliere le frodi, che si potrebbero commettere in pregiudizio degli armatori, in occasione della scopatura di riso o di frumento, che si pretende dal capitano di preda, ordiniamo che in avvenire s'osservi inviolabilmente la seguente ordinazione.

ed chicade ed in quanto al os

- §. XLII. E Ssendo la preda della portata di mille quintali in giù, si paghino dagli armatori scudi quaranta; essendo di due mila quintali in giù, scudi sessanta; essendo di quintali due mila sino a tremila, scudi ottanta; e di tre mila in su scudi cento: restando tutta la scopatura in bene fizio degli armatori. Ben inteso però, che il danaro da cavarsi dalla vendita della scopatura, entri in lancia colla deduzione di quello che si sarà pagato, come sopra, per la medesima.
- S. XLIII. S E però la preda sarà carica d'orzo, di fave, o d'altro legume, si dovrà pagare la scopatura a giudizio del Tribunale, senza che il capitano di preda in alcuno de' detti casi, sotto qualsisia pretesto o causa possa pretendere il contrario, oltre al diritto della sua marinatura.
- S. XLIV. I Ssendo di vista due navi armate per corso, e depredandosi da queste qualche bastimento nimico, benchè tra l'istesse due navi s'intenda indotta la società accidentale in vigor della consuetudine; quella però non s'intende in conto alcuno indotta tra gli officiali delle due navi, ma gli officiali di quella, che la prima avrà abbordato il bastimento nimico, dovranno conseguire gli effetti ritto-

Riguardo agli Armamenti. 145

ritrovati nelle camere, secondo le loro convenzioni; alla riserva del caso che il bastimento nimico avrà combattuto contra le due navi corsali ugualmente, e ciascuna di esse navi avrà nell'istesso tempo spedito il suo battello per depredarlo: nel qual caso senza considerarsi, quale battello delle due navi depredanti fosse arrivato prima, e quale dopo; gli officiali dell'una e dell'altra dovranno egualmente partecipare degli effetti delle camere.

5 XLV. Rovandosi danari, che trapassano scudi trecento cinquanta su bastimenti depredati in en istesso luogo, ossia cassa, baullo o altro, ed eziandio sopra qualche persona; si presume danajo spettante al fondo, e si deve aggiudicare agli armatori, quantunque non si fosse trovato suggellato: ma da tale danajo si devono detrarre a favore di colui, che l'avrà trovato scudi dieci per cento, dedotta sempre prima la Nostra decima.

9. XLVI. Qualsisia nave in mercanzia, che incontrandosi con altre navi nimiche, le attacca o resta da quelle attaccata; in caso di vittoria, vogliamo che di tutta la preda per intero sia la metà de'depredatori, a'quali diamo a questo effetto ogni potere e facoltà necessaria; appartenendo l'altra metà a Noi per diritto d'Ammiragliato: ma da questa nostra metà dovrà prima interamente dedursi il danno patito dalla nave nella polvere, palle ed in tutte le spese necessarie per accomodarsi, per curare qualche persona ferita, e per la contumacia; come anche qualsisia altra spesa da farsi sin alla vendita della preda e degli effetti depredati inclusivamente; purchè, fatto il calcolo, e dedotte le spese fatte per siffatte cause, non resti mai pregiudicata la Nostra solita decima; la quale franca da ogni spesa a danno per diritto d'Ammiragliato ci è dovuta dal totale delle prede.

9. XLVII. S E si troveranno mercatanti sulla predetta nave, in caso di combattimento senza il loro consenso, o contra la loro volontà, si deve loro pagare da sopra la metà spettante alla nave l'interesse patito nelle loro merci, ed un premio ragionevole, corrispondente a quello che si dovrebbe pagare per la sicurtà delle merci, giacchè queste senza il loro consenso furono esposte al pericolo: ed il resto si deve dividere in due uguali porzioni, una pel padrone, pe'marinaj, e passeggieri, i quali avranno combattuto, ed essendo rimasto ucciso qualche marinajo, al suo erede si deve dare una parte di vantaggio; e l'altra metà cederà a benefizio della nave. Se però i suddetti mercanti avranno acconsentito, devono conseguire la terza parte della suddetta metà, un'altra terza parte si dovrà dividere tra il padrone, marinaj, e passeggieri nella

ELECTONIEV LAVE DISELNCE WILL COLO.

246 L.VI.C.XIV. Varj Stabilimenti

nella maniera disposta di sopra, e l'altra terza parte resta per la pave. Essendo forzoso il combattimento ed improvviso, se seguirà danno nelle merci il padrone della nave non sarà tenuto a cosa veruna verso i mercatanti: ma in caso di vittoria si deve fare l'anzidetto ripartimento in tre uguali porzioni; l'una pel padro ne, pe' marinaj, e passeggieri, l'altra pe' mercatanti, e la terza per la nave.

5. XLVIII. S' Iccome molte merci si ripongono nelle camere de' bastimenti nemici, quantunque spettino al fondo, o per essere meglio conservate, o perchè non si potranno riporre in altro luogo, atteso che il carico, il quale sarà d'altra specie, non si potrà stivare colle dette merci, dal che sogliono nascere molte controversie tra gli armatori ed officiali; quindi ordiniamo, che vole ndo gli armatori pagare agli officiali, a' quali appartiene la camera, in cui si saranno riposte le merci, la somma di scudi trecento cinquanta, possano pigliare tutte le merci ed effetti, che si troveranno in quella, e le sue dipendenze, non ostante qualunque accordo e patto contrario.

§. XLIX. A Cciocchè gli armatori possano con maggiore attenzione invigilare su' loro interessi; ordiniamo che non si possa sbarcare alcuna cosa degli effetti, merci, e robe depredate senza l'assistenza personale di uno almeno degl' istessi armatori: ed in oltre che non si posta vendere cosa alcuna, eziandio sotto pretesto o causa, che sia spettante alla gente, prima d'essere sbarcata in terra, e riconosciuta ed osservata dagli armatoris sotto pene (in caso di contravvenzione di ciascuno de'detti capi) di pagare al Nostro Fisco once cento, e della nullità della vendita, e di potere gli armatori rivendicare la roba sbarcata, eziandio che sarà spettante alla gente, la quale in tal caso la dichiariamo decaduta dal dominio e possesso dell'istessa roba, e passato tale dominio negli armatori; ed in caso che non si troverà in natura l'istessa roba disbarcata contro al tenore della presente ordinazione, potranno sempre gli armatori rivendicarla, eziandio che fosse passata in terza mano, non potendone conseguire il giusto prezzo evalore; dovendo essere sufficiente agli armatori la prova che ne faranno, non ostante che non si grovasse il corpo del delitto. Al quale effetto concediamo l'impunità al rivelante, essendo talvolta complice, oltra un competente regalo, che gli si farà dall'istessa roba o dul suo prezzo, mettendo il caso in chiaro.

5. L. Ssendo due o più navi in vista, ed incontrandosi si farà la distribuzione fra loro, se riuscisse loro di depredario; menti, siccome sin ora si è praticato. In caso però di combattimento ; se una delle dette navisoltanto avrà valorosamente com battuto, questa

Riguardo agli Armamenti. 247

dovrà confeguire porzione maggiore di quella, che importano le fue forze, da arbitrarfi dal Tribunale.

- §. LI. IMI A in cafo che l'altra nave in vista non avrà fatte tutte le possibili diligenze, ed ogni sforzo ordinario ed estraordinario per dare ajuto alla nave amica, ed abbattere il bastimento nimico; la dichiariamo decaduta da ogni diritto e porzione, che potrebbe avere.
- S. LII. A vifta, acciocchè fi poffa dimandare la porzione per ragione di focietà accidentale, dev' effere tale, che il baftimento amico fi ravvifi dalla cuffa dell' albero della maeftra, o del trinchetto: ed in oltre fi deve fubito mettere bandiera, e fparare una cannonata, e far tutte le diligenze per arrivare il baftimento nimico, con ifpedire anche il fuo battello in cafo di bonaccia, affinchè in quefta guifa fi animi il baftimento amico, e fi difanimi il nimico: e non concorrendovi tutte quefte circoftanze, non potrà domandarne la porzione per ragion della vifta.
- S. LIII. A focietà contrattata per ragion di vista durerà per ventiquattro ore dopo separati i bassimenti corsari per qualche legittima causa. Se però dopo essersi fatta da' medesimi una preda, converrà quella condurre in porto, accompagnata da uno di essi; allora durerà la conferva, finchè la preda sarà stata condotta in falvo, e dopo giorni otto che faranno discaricate le merci.
- §. LIV. D Epredandofi qualche bastimento nimico, ovvero effetti, schiavi, o danari da più bastimenti, fatta la depredazione, ancorchè non segua tra' depredanti la divisione proporzionata degli effetti depredati ; non s'intende tra loro continuata la società in caso di loro separazione, se non quando l'uno si fepara dall'altro per condurre gli effetti depredati in luogo sicuro, come si è disposto nel §. preced.
- §. LV. N Iffuna nave potrà dimandare porzione di preda fatta da un'altra nave amica, fotto pretefto d'aver fentito alcune cannonate; fe veramente in atto della depredazione non fi farà ritrovata in vifta, conforme fi è difpofto di fopra.
- 5. LVI. S E incontrandofi un bastimento mercante con altro baftimento armato in corfo, o di fua nazione, o di nazione confederata, e viaggiando come di conferva s'incontrassero con un altro bastimento, contro al quale il corfaro fi mettesse ad infeguirlo, e lo rimettesse; deve il predetto bastimento mercante fubito

248 L VI. C. XIV. Varj Stabilimenti

fubito allontanarfi con uno fparo a vuoto, in fegno di fepararfi, perchè altrimenti potrà effere convenuto per la reftituzione de' danni ed intereffi, in cafo che foffe dichiarata mala preda, quafi che fi foffe cooperato colla fua affiftenza ad intimorire quello che ad uno folo non avrebbe talora ceduto: ficcome non feparandoli in tale guifa, deve partecipare della detta preda, fe farà dichiarata buona, fenza che gli poffano giovare le protefte, che in apprefiò talvolta farebbe.

§. LVII. To Olendo ovviare agl' inconvenienti e difordini che fogliono nafcere tra' Notari del Ven. Magistrato, ed i loro fucceffori, ed anche tra il Commeffario letterato, e 'l fuo fucceffore circa il regolamento del loro diritto, e di quello delle lance; ordiniamo che capitando qua effetti di preda, fubito che farà ad effi data la pratica, eziandio che non foffero ancor pefati; s' intenda acquistato il diritto della loro vendita o confegna, ficcome anche delle lance, al Commeffario letterato, ed a' Notari d'allora; quantunque poi la vendita o confegna fi faceffe da'loro fucceffori, i quali non potranno pretendere, ne confeguire diritto alcuno per ragion di tali vendite e confegne. L'isteffo vogliamo che fi pratichi rifpetto a' danari ed effetti, non foggetti alla contumacia. Dichiarando, che ritrovandofi effetti, a' quali farà stata data la pratica in tutto 'l mefe d' Agosto, ed altri ancor efistenti in contumacia fin al primo di Settembre; i diritti de' primi s' intendano acquistati per gli antecessori officiali, de' fecondi per li fuceffori, che faranno fubentrati il di primo del detto mefe Settembre.

. LVIII. C Iccome l'esperienza ci fece vedere che tutt' i basti-D menti armati in corfo, prima di partire per corfeggiare, fi portano in qualche cala o fpiaggia di questa Nostra Isola. per ivi disbrigarfi, ed alcune volte colla perfona de' capitani, ed altre volte fenza di quelli, per lo che nacquero, e possono nascere le controversie sul giorno, da cui cominciano a correre i cambi a favor de' creditori cambifti; perciò volendo Noi ovviare a fimili liti, ordiniamo che partendo i baftimenti da questo general porto per portarfi nelle dette cale o fpiaggie, per ivi finire di provvederfi, e far imbarcare la gente, non s'intenda principiato il viaggio, se non dal giorno, in cui il bastimento farà vela da este cale o fpiaggie per portarfi a corfeggiare: e però i creditori cambifti dal detto giorno folamente dovranno confeguire i loro cambj. Per altro tutto ciò dovrà avere luogo, qualora non vi faranno stabilimenti, che vietano alle navi armate in corso di portarfi nelle cale e fpiaggie, dovendoti in tale cafo badare all' offervanza di tali stabilimenti. aven ; silerson t of a content

Delle Prede, e de Dirit. sui Prigion. 249

CAPO DECIMOQUINTO

DELLE PREDE, E DE'DIRITTI SU I PRIGIONIERI O SCHIAVI.



§. I.

capitani di legni armati in corfo collo stendardo o della Nostra sagra Religione, o Nostro dovranno offervare con esattezza i limiti prescritti nella concessione della licenza loro accordata per corfeggiare; sotto pena di galera per anni dieci, quante

volte fenza legittima caufa li trafgrediranno, oltre alle altre pene, che talvolta faranno nella detta licenza.

- §. II. IN ON fi potranno legittimamente depredare bastimenti, o merci spettanti a Cristiani, ancorchè fossero Greci, o fi trovassero su legni Turchi da carico.
- §. III. MA fe le merci de' Criftiani, anche Greci, fi trovaffero fu bastimenti Turchi armati in corfo o in guerra; fi permette e farà legittima la loro depredazione.
- §. IV. N ON fi potrà proporre azione alcuna, fpirato l'anno della feguita depredazione di baftimenti o di merci, che fi pretenderanno fpettare a Criftiani, o Greci Criftiani; non coftando con prove ftringenti ed indubitate, che vi fia concorfo legittimo impedimento, per cui non fi è potuto efperire l'azione nel termine dell'anno.
- §. V. The Ali prove dell' impedimento dovranno farfi con atteftazione de' Confoli o Viceconfoli Criftiani delle rifpettive fcale del Levante, dell'Affrica, o d'altri luoghi, ed in loro difetto, con atteftazione di perfone probe e degne di fede.
- §. VI. ID A chiunque fi pretenderà effere stata ingiusta la depredazione de' bastimenti o delle merci, come appartenenti a Cristiani, eziandio Greci, si dovrà fare conchiudente e stretta prova del dominio de' bastimenti o delle merci depredate.
- §. VII. A prova del dominio, che fi richiede, dovrà rifultare, così rifpetto alle navi, come per le merci, da documenti e riveli formati e fatti prima della navigazione, e del carico, e lafciati anche prima in qualche Cancelleria di Confoli o Viceconfoli di nazioni Criftiane; ed in loro mancanza, avanti a perfone probe e degne di fede, con ifpecificare il nome della nave, del fopraccarico, fe vi farà, e del capitano. I i

250 L. VI. C. XV. delle Prede, e de

- §. VIII. D Ovrà pure nel libro della nave farsi distinta descrizione delle merci caricate.
- §. IX. IX EL primo porto, in cui approderà la nave, effendovi Confole o Viceconfole di nazioni Criftiane, vi fi dovrà rinnovare il rivelo e la defcrizione fatta prima della partenza avanti a perfona degna di fede, per mancanza di Confole o Viceconfole.
- §. X. I dovranno in tale proposito offervare gli stabilimenti e le ordinazioni del Nostro Ordine, e quelli prescritti nel Cap. I. di questo Lib.
- §. XI. S Aranno di buona preda i baftimenti de' noftri nimici, o di furbani, e di quei che fi trovano in mare fenza licenza e commeffione di Principe Sovrano.
- §. XII. D Opo refo l'inimico, il vincitore, od altro in fua vece, non potrà infevire contra di lui: foltanto avrà il diritto d'efigere dal vinto i fervigj ed opere perfonali, fecondo la qualità, età e feffo dell'inimico vinto, coll'obbligo di fornirgli i neceffarj e competenti alimenti.
- §. XIII. II L vinto, fatto prigioniere o fchiavo, dovrà ubbidire al vincitore, od a colui che in fua vece fubentrerà, e preftargli quelle opere e fervigj, che ne faranno ricercati, e potrà fare.
- 5. XIV. A Bufando il vincitore, o chi fubentrerà con qualunque titolo in fua vece, dell'onore e perfona de'vinti del feflo femminile, femprechè costerà fufficientemente, e fecondo le circostanze del caso, d'effersene abusato, perderà qualunque diritto fulla prigioniera o schiava, la quale fi renderà libera, e potrà giustamente riclamare la sua libertà fenza obbligo di pagare verun riscatto.
- §. XV. II vincitori, o quei che fuccederanno in loro vece, fia per compra fia con altro titolo, faranno coftretti a vendere i prigionieri o fchiavi, qualora infeviranno in qualfivoglia maniera contra di loro.
- §. XVI. D in tale cafo la loro vendita fi farà in pubblico incanto al maggiore offerente.
- §. XVII. A Vranno anche il diritto i vincitori di far punire dal Giudice Criminale i loro prigionieri o fchiavi, quan-

Diritti su i Prigionieri o Schiavi. 251

te volte costoro senza motivo ricusasfero di fare quelli lavori e fervigi, che da' vincitori, o dai fubentrati legittimamente in vece loro (avuto fempre riguardo alla qualità, età, e fesso) se n' efigeranno.

§. XVIII. IN ON trattandofi di femplice correzione, ma di far ba-ftonare, o di punire in altra maniera i loro prigionieri o fchiavi; dovranno a tale oggetto ricorrere al Giudice Criminale.

- I fupremo Magistrato di Giustizia farà il Giudice com-petente in tutt'i casi di disputa, circa il riscatto, che 9. XIX. offerirà il prigioniere o fchiavo al vincitore, od a colui che farà in fua vece, per liberarfi dalla prigionia o schiavità: e dovrà regolarlo, avuto riguardo alla qualità delle perfone, al'e spefe, ed al prezzo corrente e folito, ed a tutt' altro, che allontana l'oppreffione dello fchiavo o prigioniere.
- Rattandosi di regolamento di riscatto con padroni, che faranno persone esenti, si dovrà a Noi fare ri-9. XX. corfo per l'opportuno provvedimento.
- A prole dell' uno o dell' altro feffo degli schiavi, nata in tempo della loro schiavitù, sarà libera. 9. XXI.
- §. XXII. C Aranno tenuti i padroni degli fchiavi a fornir loro gli D' alimenti convenienti: e di tale obbligo non potranno schermirsi con una preventiva fomma di scudi dieci, o altra, che avranno talvolta loro avanzato.
- §. XXIII. N ON potranno i padroni degli fchiavi ricufare il loro rifcatto: e qualora circa la fua quantità non faranno d'accordo, fi faccia ricorfo al fupremo Magistrato, conforme fi dispone nel §. XIX. di questo Lapo.

CAPO DECIMOSESTO

DE' DIRITTI SULLE NAVI RICUPERATE.



E una nave farà prefa da nimici, e prima d' efferfi portata in luoghi e porti ficuri farà da altra nave amica ricuperata fra ore ventiquattro; allora la nave ricuperata fi dovrà reftituire a padroni che n' erano prima, con doversi dare alla nave ricu-

perante la terza parte del prezzo della nave e delle merci ricuperate, and the shorten at a and could the be on trate,

252 Lib. VI. Cap. XVI. de Diritti

rate, e con rifonderle tutt' i danni ed intereffi fofferti per tale ricuperazione. Ricuperandofi però dopo le ore ventiquattro, s' intenda per intero acquiftata a favore del ricuperante, eziandio che non foffe ftata condotta in luogo ficuro dal nimico; quante volte la ricuperazione non farà ftata cafuale ed accidentale, ma per forza, combattimento, infecuzione, o timore incuffo al nimico.

- §. II. S E la nave fi trova da nimici abbandonata per borrafca o fortuna di mare, o per altro cafo fortuito, e viene in poffeffo de' Noftri vaffalli, prima che foffe condotta in porti nimici; paffate anche le ore ventiquattro, dovrà reftituirfi a padroni, mediante un competente regalo, da arbitrarfi da' Confoli, e dall'Affeffore col voto d'uomini periti nel mare, purchè s'addimandi la reftituzione della detta nave fra 'l tempo prefcritto nel §. V.
- 9. III. S E però s' abbandonerà dal nimico volontariamente, perchè non può marinarla, nè rimorchiarla, nè valerfi di effa, con aver prefo ciò che più gli avrà piaciuto; in tale cafo fi dovrà indifferentemente reftituire dal ricuperante, a cui però fempre farà dovuto il regalo.
- §. IV. Ifteffo s'intenda difposto, fe una nave amica per tema di nimici, farà abbandonata e poi ricuperata da altra nave amica.
- 9. V. MI A fe farà condotta in porto, o luogo ficuro ed amico la nave ricuperata, e fra un anno ed un giorno non comparirà il padrone, o altra perfona legittima per riaverla; dovrà quella venderfi con darfi la metà del prezzo al ricuperante, e con applicarfi l'altra metà alla Noftra Camera Fifcale.
- 9. VI. Quante volte un capitano di nave con frode e malizia proccurerà far abbandonare un'altra nave amica, ad effetto di ricuperarla, per confeguire poi colla fua fucceffiva reftituzione groffo regalo, o altro; provandofi fiffatto inganno e malizia, dovranno il capitano ricuperante, e tutt' i complici effere feveramente puniti, come ladri.
- 9. VII. D Epredata da nimici una nave, fe effendo in luogo o mare di Criftianità, taluno la comprerà o rifcatterà al padrone della nave, o della roba depredata; volendo quefti riaverla, gli fi dovrà reftituire, pagato il rifcatto con un competente guadagno, da effere regolato da uomini periti e pratici degli ufi di mare.
- §. VIII. II N cafo che la nave prefa da nimici farà condotta in luogo ad effi ficuro; qualunque perfona, che la comprerà

Sulle Navi Ricuperate. 253

in quel luogo, eziandio per vilifimo prezzo, fi rende padrone affoluto, fenza che il primo padrone, il quale l'avrà perduta, poffa più dimandarla, dovendo effere di chi la comperò, per averla comperata in tempo, ch'era già prefa e ridotta in luogo ficuro da nimici.

5. IX. The Rattandofi però di preda fatta, non già da nimici di guerra dichiarata coll'altro, ma di rubaria o rapina fatta da corfari ladri; dovunque fia la cofa rapita o rubata, ed apprefio di chiccheffia, gli fi deve torre e reftituire al vero padrone derubato, pagando un competente premio a chi gliel' avrà ricuperato, oltre al danno, che avrà talvolta patito; purchè però il riclamo fi faccia fra un anno ed un giorno.

9. X. C Hiunque ritroverà cofa alcuna in mare a galla, o fott' acqua, od in ifpiaggia, ma non ancora fommerfa, di qualunque valuta ella fia, deve fra 'l termine d'ore ventiquattro dopo il fuo arrivo in questo Dominio, rivelarla, e poi fra altri tre giorni confegnarla nel tribunale marittimo; ove fi giudicherà a chi appartenga tale roba, ed il regalo da darfi all'inventore: altrimenti non folamente perderà il premio, che gli potrebbe spettare, ma di più farà processato, come ladro, dalla Nostra Gran-Corte della Castellania; alla quale dovrà farfi la denunzia da' Confoli di mesata.

Sould The Test of and and and the profit for a condisions

ratera nue atai cinque ; cefe fui di qualità, di parate al Noffra

filmi materio, sjuga, o fivore, od dirementa perebe pollagitar. LIBRO

254 LIBROSETTIMO MISCELLANEO. CAPOPRIMO

DI VARIE ORDINAZIONI RAPPORTO A SCHIAVI, ED INFEDELI.

N

9. I.

Iffuna perfona in avvenire prefuma vendere, o in altro modo alienare, anche indirettamente, qualfifia nave agli fchiavi, Infedeli, od Ebrei, benchè tagliati, o liberati, e tuttocchè foffero mercatanti; fotto pena di confifcazione della nave medetima,

e del prezzo pagato: e di più il compratore fia condannato a vogare in galera per anni cinque fenza ftipendio, ed il venditore a pagare al Nostro Fisco scudi cinquanta.

- §. II. G L' Infedeli od Fbrei, liberi, partendo da questo Nostro Dominio per conferirsi in patria od altrove, non prefumano imbarcarsi prima di farti scrivere nella Dogana; sotto pena di pagare seudi cinquanta al Nostro Fisco: e trovandosi tali Infedeli imbarcati su qualunque legno, eziandio della Nostra Religione, colui che l'avrà imbarcato, s' intenda incorso nella pena medetima, oltre alla privazione dell' officio, quando se ne ritrovasse provvisto.
- §. III. In Iffuna perfona, di qualfifia grado, feffo, e condizione foffe, prefuma od ardifca ricettare, occultare, ajutare, configliare, o fovvenire fchiavi fuggiti dalle cafe de' loro padroni, nè dare loro foccorfi, in qualunque maniera coadiuvanti la loro fuga; fotto pena, fe farà perfona vile, di vogare il remo in galera per anni cinque; e fe farà di qualità, di pagare al Noftro Fifco once feffanta: e fe farà donna impudica, d'effere fruftata ed efiliata da quefto Dominio; ed effendo onefta, di pagare once quaranta al Fifco. S'accorda bensì la facoltà a' Giudici di alterare rifpettivamente le dette pene, fecondo le circoftanze del fatto, fin a quella di galera a tempo, od a vita, oppure di fomma maggiore.
- §. IV. N Iffuna perfona, di qualunque ftato, feffo, e condizione fia, ardifca dare agli fchiavi Ebrei, Infedeli, o Criftiani configlio, ajuto, o favore, od istrumento, perchè possano fuggire da questo Nostro Dominio, come sono tavole, corde, scale, bar-

Di var. Ordin. rap. a Schiavi ec. 255

barche, remi, pega, catrame, e cofe fimili; colle quali vengano o vogliano venire all'atto di fuga; fotto pena di galera per anni dieci, ovvero d'anni cinque, fe la fuga non fi foffe effettuata, ed ancorchè gli fchiavi Ebrei, Infedeli, o Criftiani non faranno ftati prefi in atto di fuggire, baftando, che colla fola preparazione fia ftata ordinata la predetta fuga, e che gl'ifteffi fchiavi foffero divenuti ad atto proffimo, in maniera che non farebbe mancato per loro di confumare il delitto.

- §. V. JE Sfendo Criftiani i fuddetti fchiavi, che tenteranno fuggire per conferirfi in paefi di Turchi, incorreranno nella pena di galera a vita.
- §. VI. S E da oggi in avanti qualunque fchiavo, di qualfifia feffo e condizione foffe, per fuggire da quefto Noftro Dominio fi valeffe d'alcuna barca, o d'altro baftimento prefo a quell' effetto furtivamente, ed in qualfifia maniera occupato, oppure ardiffe reliftere nell'atto della fuga con armi o fenz' armi, e non fi rendeffe fubito a chiunque lo feguitaffe; fia punito ad arbitrio del Giudice fino alla pena di galera a vita, fecondo le circottanze del delitto.
- §. VII. The fe nel tentare la fuga, e nell'occupare la barca o altro naviglio uferà da vantaggio violenza, ancorchè non feguiffe morte, ferimento, od alcun altro danno; ovvero nella refiftenza refteranno i perfecutori in qualunque maniera offefi o danneggiati, benchè leggermente, nella loro perfona: fia condannato in galera a vita.
- §. VIII. Utt'i padroni degli fchiavi, che vorranno tenerli in loro fervigio, dovranno custodirli, e non potranno farli pernottare nelle loro cafe fenza Nostro permesso; sotto pena di confiscazione degli schiavi medefimi.
- §. IX. CF LI fchiavi, Infedeli, od Ebrei pernottino nelle pubbliche prigioni, fotto pena di effere confifcati con tutta la loro roba, dalla quale roba fi darà il terzo al rivelante, ancorchè fosfe officiale di Corte; e di perdere la libertà, qualora la godesfero.
- 5. X. MI A nella campagna niffuno nelle maffarie, nelle cafe rurali, o ne'giardini ardifca fenza Noftra licenza tenere fchiavi di qualtitia età, fotto qualunque titolo o pretesto, nè di giorno nè di notte, ancorchè fosse sotto la di lui continua cura ed affistenza, o d'altri di sua espressa commessione; sotto pena di confiscazione de' detti schiavi, e del rifarcimento di tutt'i danni ed interessi talvolta

256 L.VII. C.I. di Varie Ordinazioni

talvolta recati al terzo in occafione della fuga di effi fchiavi, ancorchè fosse folamente tentata, e non effettuata.

5. XI. II maestri Notari della Gran-Corte della Castellania (sotto pena di privazione dell'officio) non facciano, nè spediscano patenti di sanità a schiavi per partire dal Nostro Dominio, senza Nostro precedente decreto, che dovranno conservare originalmente in Corte, e farlo anche registrare negli atti della Corte medesima, dove si registrano le patenti.

§. XII. N Effuno fchiavo, eziandio Criftiano, neffun Ebreo, od Infedele, quantunque libero, neffun Greco, o Maronita, e neffun vaffallo del Turco, ardifca avvicinarfi, nè di giorno nè di notte, a' luoghi, dove vi farà artiglieria, od altri iftrumenti da guerra, così in quefte Noftre quattro città, che per tutte le ifole di Malta e Gozo; ma deve trattenerfene lontano e diftante, almeno cinquanta paffi: e fotto verun pretefto prefuma portarfi, ed entrare nelle due pofte d'Italia, e di Caftiglia, e molto meno ne' caftelli, nelle fortezze o torri delle dette Noftre città ed ifole; fotto pena, effendo libero, di vogare in galera per dieci anni, ed effendo fchiavo, di cento baftonate per la prima volta, e per la feconda, della confifcazione.

- 9. XIII. C L' Infedeli od Ebrei, fchiavi o liberi, non vadano in barca fenza il loro padrone, o qualche altro deftinato in loro guardia e cuftodia; nè ardifcano imbarcarfi più d' uno, nè ufcire ed accoftarfi alla bocca del porto, eziandio con guardiano; fotto pena a' barcajuoli di tre tratti di corda; allo fchiavo di cinquanta baftonate, ed all' Infedele libero di pagare once dieci al Noftro Fifco.
- §. XIV. N ON ardifcano gli fchiavi ufcire fuori delle porte di quefte Noftre quattro città, fenza i loro padroni, o qualche guardiano, fotto pena di cento baftonate, e quando mai ufciffero foli per fervizio e con permiffione de'loro padroni, fiano fubito confifcati : alla riferva del cafo, che ufciffero fuori della porta della marina, anche fuori la mina fino alla calcara in fervizio de' propri padroni; ed eccettuati gli fchiavi di coloro, che abitano nella campagna. E fe faranno fchiavi della Noftra Religione, perdano fubito la roba propria, la quale s' applichi al Noftro Comun Teforo.
- §. XV. Utti quei che prenderanno o cattureranno gli fchiavi, che fi faranno ritrovati in campagna contra la forma di quefte Noftre Coftituzioni; oltre alla roba, che ritroveranno fugl' ifteffi fchiavi, avranno fcudi cinque da'padroni de'medefimi per ciafcheduno fchiavo,

che

Rapporto a Schiavi ed Infedeli. 257

che ricupereranno: anzi conoscendosi i catturanti, ed i loro aufiliatori astretti a talvolta ferirli in occasione di qualsisia resistenza, per la propria difesa, o per altra legittima causa; per qualsisia ferimento e per sua conseguenza non incorreranno in pena alcuna.

§. XVI. S Tiano lontani dalle fpiaggie, e dalle marine fuori di quefte città per più di un miglio col proprio padrone o con altra perfona, che li guardi, fotto pena di cofifcazione, quando la contravvenzione fi poteffe attribuire a colpa o negligenza degli fteffi padroni: altrimenti fi daranno agli fchiavi contravventori cento baftonate per volta: e non ardifcano fenza guardiano portarfi al porto di Lazzaretto, ed in quelle marine, anche fotto pretefto di lavarfi, fotto le pene medefime.

S. XVII. O Gni fchiavo deve portare il ciuffo: neffuno però ardifca portarlo molto lungo, e nella guifa de' capelli, che praticano i Criftiani; fotto pena di cinquanta baftonate agli fchiavi: ed effendo liberi, paghino per la prima volta due once, per la feconda quattro, e per la terza dieci.

§. XVIII. **T** Utti gli fchiavi di qualunque perfona, portino per contraffegno del loro ftato un ferro ne' piedi, del pefo almeno di fei once, nè ardifcano andar veftiti ad ufo di Criftiani, fotto pena di cinquanta baftonate; ed i padroni che ne faranno compartecipi, ovvero in colpa in qualfifia maniera, per la prima volta fiano in pena di pagare due once al Fifco, per la feconda quattro, e per la terza dieci. E gli Ebrei portino il contraffegno nella loro beretta o cappello, a tenore del prefcritto nel §. XXIX. di qu. Cap., fotto le pene ivi efpreffe.

S. XIX. N ON fi radunino, nè camminino in truppa, cioè uniti in numero eftraordinario, nemmeno ne' giorni delle loro fuperstiziose solennità: nè s' uniscano in istanze o luoghi pubblici, o privati sotto pretesto alcuno: non portino armi di sorte alcuna, nè le tengano in potere loro, nè le comprino o vendano; sotto pena (in caso di contravvenzione in qualunque di questi capi) di cinquanta bastonate, e di più portando armi, faranno confiscate; ed i padroni compartecipi o scienti del delitto, sian in pena di pagare once venti al Nostro Fisco.

§. XX. C L' Infedeli ed Ebrei, fchiavi o già liberi, non ardifcano vendere o comprare cofa veruna per le ftrade o dentro alle cafe, ma folamente loro fi permette di farlo nella piazza di quefta città Valletta; fotto pena di cinquanta baftonate, e della confifcazione delle robe, che venderanno per le ftrade, o che avranno comprato. Kk §. XXI.

258 L. VII. C.I. di Varie Ordinazioni

§. XXI. N ON piglino in affitto ftanza o magazzino alcuno, fotto pena a' locatori e padroni delle ftanze di pagare once dieci al Nostro Fisco per ciascheduna volta; ed i fittajuoli, effendo Infedeli liberi, pagheranno al medesimo Fisco once venti, ed essento schiavi, si daranno loro cinquanta bastonate. Nella predetta istessa pena incorreranno i locatori di stanze a schiavi battezzati, od a buonavogli non accasati.

- §. XXII. S I tenga fempre nella Gran-Corte della Castellania una nota di tutti gl'Infedeli, che si trovano in questo Noftro Dominio, col nome de' padroni, e dell'efercizio ed applicazione degl'Infedeli medefimi.
- §. XXIII. E prigioni non s'aprano, fe non a giorno chiaro, fotto qualifia pretefto, o motivo, fe non fosse per qualche accidente urgente : ed in esse non ardisca entrare alcuna donna, nè giovane per qualsivoglia causa, sotto pena alle donne onesse di pagare scudi dieci, da darsi al denunziante ; alle donne difoneste, d'essere srustate; ed al giovane, d'essere castigato ad arbitrio del Giudice.
- §. XXIV. N Effuno fchiavo, Turco o Criftiano, ardifca vendere vino in qualifia luogo, anche nelle prigioni degli fchiavi, fenza Nostro decreto, sotto pena (effendo libero) di vogare per un anno in galera, o di pagare al Fisco once venticinque; ed effendo schiavo, eziandio Cristiano, di cinquanta bastonate, e d' effere posto in galera a Nostro beneplacito. Le persone poi che avranno venduto il vino agli schiavi per rivenderlo, e non già per fervizio de' loro padroni, sieno in pena di pagare al Fisco per la prima volta once venticinque, e per la seconda once cinquanta con privazione dell' efercizio. Finalmente quei che avranno trasportato il vino, sieno in pena di pagare al Fisco once cinque.
- S. XXV. The Utti gli fchiavi, tanto mafchi che femmine, i quali fi ritrovano accordati co' loro padroni, e tagliati per la loro libertà, ed avranno pagato parte del loro rifcatto, ovvero s'accorderanno per l'avvenire con pagare parte del loro rifcatto, devono onninamente foddisfare (in mancanza di convenzione diverfa) il reftante, e gli altri debiti che avranno, fra il termine di mefi fei, da contarfi dalla pubblicazione delle prefenti Coftituzioni per quei che fono già tagliati ; e dal giorno del convenuto ricatto per gli altri, che in avvenire fi taglieranno. Il che fi preferive fotto pena d'effere confifcati, dovendo in tale cafo il Noftro Fifco foddisfare a' padroni le fomme, nelle quali veramente appariranno creditori de'

detti

Rapporto a Schiavi ed Infedeli 259

detti schiavi per ragion del loro riscatto; ed i Notari poi saranno tenuti a dar nota al Nostro Avvocato Fiscale degli atti fatti, e che si faranno di simili manomessioni fra 'l termine di giorni otto, da decorrere dal giorno della stipulazione del contratto, sotto pena di pagare once otto. Ed essendo gli schiavi affatto liberi, dovranno onninamente partire fra detto termine, sotto pena d'essere confiscati.

- 5. XXVI. In Issuna persona ardisca mandare i suoi schiavi Infedeli od Ebrei a travagliare nelle marine di questa città Valletta, e delle due Isole, eziandio nel molo di fuori della mina, e fare da facchini, sotto pena d'essere gli schiavi confiscati. Volendo però i padroni farli travagliare per se medasimi, debbano stare alla loro cura, o farne stare altri alla loro guardia. E tacendoli con licenza pernottare ia magazzini, debbano rinserrarli a chiave, con trattenere persona, che invigili di notte tempo alla loro custodia; sotto l'istessa pena della confiscazione, da incorrersi ipro facto, senza formalità di processo.
- 5. XXVII. N Essan schiavo, benchè fosse tagliato, così dalla Nostra Religione, come da particolari, ardisca obbligarsi o come principale, o come correo, o come mallevadore, o in qualsivoglia altra maniera in favore di chicchessia, senza espressa licenza e consenso de' Venerandi Proccuratori del Nostro Comua Tesoro per quei della Nostra Religione; e per gli altri, de'loro padroni: del quale consenso debba costare nell'atto medesimo: altrimente le obbligazioni, e le mallevadorie da loro fatte per qualunque causa, sieno nulle, invalide, e di nessun vigore, come se mai fossero state stipulate; ed i Notari, che stipuleranno simili obbligazioni, sian anche in pena di pagare al Fisco once dieci, oltre a quelle altre pene espresse nelle presenti Prammatiche.
- 9. XXVIII. N Essuno schiavo [Infedele od Ebreo ardisca contra la volontà de'barcajuoli imbarcarsi sulle loro barche, con pretesto di passare da una città all'altra; sotto pena di cento bastonate in pubblico, per ogni volta, eziandio, che non fosse seguito l'effetto di passare colla barca.

5. XXIX. C LI Ebrei dell'uno e dell'altro sesso portino nelpo giallo della misura di quattro dita, in luogo che si possa vedere da tutti; nè ardiscano gli Ebrei maschj, così franchi come schiavi, portare cappello senza Nostra licenza; sotto pena al contravventore in ognuno di tali casi, se sarà schiavo o schiava, d'essere frustato pubblicamente; ed essendo libero, d'essere confiscato co'suoi beni. K k z §. XXX.

260 L.VII.C.I.di Varie Ordinazioni

9. XXX. N Issun Ebreo o Infedele schiavo possa da qui innanzi conservare robe sue o mercanzie fuori della prigione della Nostra Religione, sotto pena di confiscazione di esse robe e mercanzie, da incorrersi ipso facto, e di cinquanta bastonate; ed il padrone o la padrona della casa, e gli fittajuoli, che conserveranno simili robe d'Infedeli o di Ebrei, eziandio che fossero schiavi della Nostra Religione, o de' Religiosi del Nostro Ordine, siano in pena di pagare ogni volta oncie cinquanta al Fisco: e non avendo onde pagare i contravventori, si commuterà la pena in corporale, ad arbitrio Nostro. Permettiamo però solamente a quegl'Infedeli, i quali attualmente servono o serviranno in avvenire in casa de' loro padroni, o d'altri, di poter conservare la roba loro nelle case, dove servono.

- §. XXXI. G LI Ebrei ed Infedeli non possono da qui innanzi prestar danari o roba a Cristiani con interesse, sia con pegno, sia senza, nè vender loro roba alcuna a credenza; sotto pena di perdere, e restare confiscato così il pegno, come il danaro, e la roba venduta; il prezzo della quale per due terzi s'applicherà a chi metterà il caso in chiaro, ed un terzo alla Corte: e ciò oltre alle pene stabilite dalle Leggi contro agli usurarj. Dichiarando, che incorreranno nella detta pena i contravventori, ancorchè non fesse esatta l'usura, e basterà solamente che fosse tra loro convenuta.
- 5. XXXII. IN caso che qualanque schiavo della Nostra Religione, o de' particolari vagando per queste Nostre città con permissione dell'aguzzino, al quale paga la giornata, sotto qualsisia immaginabile pretesto commetterà qualche furto; l'aguzzino o sottaguzzino, con permissione del quale lo schiavo surà uscito delle prigioni, o delle galere rispettivamente, come schiavo di giornata, risarcirà del proprio in subsidium alle parti interessate tutt'i danni ed interessi parti per causa di tale furto.
- §. XXXIII. Essuno ardisca tirare sassate, o in qualunque altra maniera, anche verbalmente, insultare i cadaveri degli schiavi Infedeli, i quali si porteranno a seppellirsi nel luogo destinato, nè andar loro appresso, o dar loro alcuna molestia; sotto pena (essendo l'ingiuria reale, o con pietre, o con istrumento) di vogare il remo in galera per anni cinque; essendo però l'ingiuria verbale, per anni tre, ovvero di altra pena arbitraria, avuto riguardo alla qualità dell'ingiuria, alla persona, età, e sesso, dell' offensore.

§. XXXIV. II N avvenire gli aguzzini, e sottaguzzini non potranno dare bastonate, nè mettere in ceppi schiavi di

Rapporto a Schiavied Infedeli. 261


qualsisia età, ad istanza di qualunque persona, quantunque sia di dualità, senza ordine del Capitano della prigione; e dovrà sempre la correzione essere moderata; e scoprendo, o potendo penetrare, che la causa della correzione fosse per delitto commessoe dovrà subito l'aguzzino, senza punto procedere ad atto alcuno di maltrattamento o di bastonate, darne notizia alla Nostra Gran-Corte della Castellania; sotto pena (per ogni capo di questi) d'essere privato dell'officio, e di pagare l'interesse alla parte lesa.

Ovranao osservarsi con puntualità tutte le ordina-4. XXXV. zioni fatte, e che si faranno per lo buon servigio degli armamenti e truppe di mare, e di terra, così del Nostro Ordine, come Nostre, sotto le pene espresse nelle Ordinazioni medesime.

CAPO SECONDO

DI VARIE COSTITUZIONI E REGOLAMENTI INTORNO ALLE GALERE.

Vagando per



do \$1 m

Toer'

Essun officiale, soldato, marinajo, o altro che fosse, potrà sotto qualsisia pretesto aprire, rompere, sciogliere, o scucire balle, casse, borze, e cose simili ritrovate sulle navi depredate tanto dalle navi della Nostra Religione, che da bastimenti particolari ar-

mati in corso; ne potrà quelle trasportare e nascondere così serrate, legate, cucite, e suggellate, o tenerle in suo potere; sotte pena (a chi contravverrà in qualsisia de'detti casi) di galera per anni dieci, oltre al risarcimento del danno, che avrà fatto in siffatte contravvenzioni. Secondo la natura delle cause si faccia la giustizia more militari, senz'alcuna forma di processo.

Ualunque persona dell'armamento delle galere, e navi 6. II. della Nostra Religione, così di capo, come di buonavoglia, che maliziosamente, ed a posta resterà in terrea, nell'intraprendersi qualsisia viaggio delle istesse galere, o navi, o nel decorso del viaggio; sia in pena di vogar tre anni continui in galera senza soldo, ed in simili contravvenzioni si proceda per auditam senza veruna formalità di processo.

Dopo che sarà imbarcato chi si sia in galera, o nelle navi da guerra, non ardisca sotto la suddetta pena sbar-Q. III. · care senza l'espressa licenza del Ven. Generale, o del proprio Capitano : ed avutane la licenza, se si ritroverà in taverna, o in altri luoghi

262 L.VII.C.II. di Varie Costituzioni

luoghi sospetti, si metterà in catena sulle galere o sulle navi pel tempo, che stimerà il Ven. Generale, o il Capitano. Sarà bensì permesso, venute che saranno le galere o le navi alla loro destinata posta, agli schiavi, barbieri, maestri di sala, aguzzini, pagliolieri, e compratori, di sbarcare per servizj necessarj.

- S. IV. Duonavogli, quantunque accasati, non portino capelli lunghi, ma sempre vadano col capo raso, sotto pena di cinquanta bastonate.
- S. V. V Olendo i bnonavogli accasati portarsi da queste quattro città Valletta, Vittoriosa, Senglea, e Cospicua ne'proprj loro casali, debbano uscire in tempo che possano arrivare nelle loro case di giorno, prima che sia toccato il segno della prima Ave Maria: e l'istesso s'osservi, quando da loro casali volessero ritornare nelle dette città.
- 9. VI. N Ell'andare a'loro propri casali passino a dirittura per istrade maestre, ordinarie, e più frequentate, e non mai per altre, nè vadano vagando per la campagua : e lo stesso osservino nel ritorno.
- 9. VII. A Rrivati ne'propri loro casali, si ritirono subito, dato il segno della prima Ave Maria, nelle loro case, ed ivi pernottino, e si fermino sino alla mattina dopo uscito il sole. Contravvenendosi in ciò, ovvero nel prescritto ne'preced. §§. V. e VI., s'incorra la pena di galera per anni cinque.
- 5. VIII. I buonavogli pernottino ltutte le notti nella propria galera, dove sono accordati: e se sarà alcun di loro trovato dopo il segno della seconda Ave Maria camminare per alcuna di queste Nostre città Valletta, Vittoriosa, Senglea, e Cospicua, sia in pena di vogare il remo in galera, come forzato, per anni tre: e ritrovandosi con armi offensive di qualunque sorte nel detto tempo proibito, oltra quella pena, incorrano da vantaggio nelle pene stabilite nel 5. 1 Cap. II. del Lib. V.
- 9. IX. P Ermettiamo però a'buonavogli accasati in queste Nostre città di pernottare nelle case di loro abitazione, dove si ritirino alla predetta ora della prima Ave Maria, e non n'escano, se non dopo fatto giorno chiaro, e sotto le condizioni, e pene contenute ne' preced. §§. Ed a tali contravventori non dovrà suffragare licenza alcuna, quantunque si giustificasse, ed apparisse concessa da alcun Capitano di galera, o da altri officiali contra la disposizione

e Regolamenti intorno alle Galere. 263

posizione delle presenti Prammatiche: e fi proceda contro a fimili delinquenti, accasati o non accasati, come s'è disposto contra de' disertori nel §. II. e segg. di questo Capo.

§. X. IN Effuna perfona di galera ardifca in avvenire fotto qualfifia pretefto impreftare a buonavogli, fotto pena di perdere il danaro preftato, e due mefate del proprio foldo, fe farà uomo di capo; o di fei mefi in catena, fe farà di remo.

- 9. XI. C HI prefumerà nafcondere alcun forzato delle galere o delle navi della Noftra Religione, o dargli ajuto e favore, per farlo fuggire via; fe non feguirà l'effetto, fia condannato a vogare il remo in galera per anni tre: e feguendo l'effetto, compifca perfonalmente tutto il tempo della condanna del forzato, oltre a' detti anni tre.
- §. XII. P Arimente chi nafconderà alcun buonavoglia delle ifteffe galere, o gli darà ajuto per fuggire; fe non feguirà l'effetto, fia in pena di pagare al Nostro Fisco once dieci; e feguito l'effetto, once quaranta, e di risarcirne tutto l'interesse al Nostro Comun Tesoro.
- §. XIII. Derendo a' decreti del Noftro Ven. Configlio, fpediti fotto li 19. Aprile 1656., e 13. Aprile 1657. ; proibiamo a qualtifia perfona d'imbarcare fulle galere o fulle navi da guerra delle Noftre fquadre, tanto qui in Malta quanto altrove, forte alcuna di mercanzie, fotto pena di confifcazione della roba imbarcata.
- §. XIV. N ON farà permeffo a' comiti e fottocomiti, aguzzini e fottaguzzini, ed altri officiali maggiori e minori, e molto meno alla ciurma, d'imbarcare, o di far imbarcare mercanzie nelle galere o nelle navi; fotto pena di perdere il foldo d'un anno da applicarfi al Nostro Comun Tesoro, oltre alla confiscazione delle merci imbarcate. Ed effendo officiali, come fcrivano, comito, aguzzino, od altro, che ardiranno imbarcare a loro conto delle mercanzie di qualfivoglia qualità, eccetto le cofe commeftibili di loro ulo in quantità competente, e con licenza di chi comanda; fieno in pena di perdere il proprio officio, il foldo che farà loro dovuto, e tutta la mercanzia, con applicarfene il terzo a chi rivelerà e metterà in chiaro la contravvenzione, il quale farà tenuto fegretiffimo; ed effendo idoneo, dovrà fottentrare nella posta ed anzianità di colui che avrà contravvenuto. Nella pena medefima incorreranno coloro che nelle loro poste, camere, o casse avranno imbarcato, o acconfentito che s' imbarcaffero fimili mercanzie, oltre ad altre pene rifervate al Ven. Generale, o al Comandante.

264 L.VII.C.II. di Varie Costituzioni

- §. XV. II muzzi delle camere rivelino tutta la roba, che s'imbarca: e contraffacendo, fe farà forzato a tempo, fia condannato a vogare il remo a vita; fe fchiavo, gli fi diano cento baftonate.
- §. XVI. O Ltre alle prefenti leggi Prammaticali fi dovranno offervare tutte le altre, che fi contengono nelle Ordinazioni Capitolari, e ne'Decreti fatti dal Noftro Ven. Configlio.
- 9. XVII. N Effuna perfona, di qualunque grado, feffo, e condizione, ardifca comperare alcuna forte di capi, gomene, e cottonine, arbagi, e cofe fimili, dagli officiali delle galere di quefta Nostra Religione, nè in qualunque modo ricevere da loro le indicate robe; sotto pena, a chi contravverrà, di vogare il remo in galera per anni tre fenza stipendio, o di pagare once venti toties quoties: nella quale pena incorreranno anche i venditori.
- §. XVIII. IN Effuna perfona, di qualunque grado, feffo, e con-dizione, ardifca e prefuma comperare o far comperare per terza perfona, ovvero ricevere in pegno o in pagamento da buonavogli, forzati, e schiavi della Nostra fagra Religione, da neofiti, o da altre perfone, alcuna forte di robe e vestimenti di ciurma, come fono panni, arbagi, tele, capotti, camiciuole, ed altre robe fimili, tanto vecchie quanto nuove, così in pezza come tagliate, ne quelle vendere o far vendere ad altri; fotto pena (così a' compratori com' a' venditori, fe faranno perfone vili e di baffa condizione) di vogare il remo in galera per anni cinque : e fe i venditori faranno forzati o buonavogli, fieno in pena di galera per anni tre: ed effendo schiavi particolari, incorrano la pena di galera per anni cinque, qualora andaffero facendo tale meftiere di comperare e vendere con permiffione de' loro padroni ; altrimente fi diano loro cento bastonate : e quei della fagra Religione incorrano nella pena della confifcazione di tutta la loro roba, e di cento bastonate. Nelle pene medefime incorreranno pure tutti gli scienti e non rivelanti, partecipi e complici in qualtifia maniera, come fono i fartori ed i tintori, i quali non poffono, nè devono ignorare, che quelle robe fieno deftinate per le ciurme; fe pure prevenendo, non daranno fubito notizia alla Nostra Gran-Corte.
- §. XIX. E chiunque de'Noftri fudditi comprerà le fovraddette robe, per eftraerle da questo Noftro Dominio, o le comprerà fuori del Dominio; fia in pena di galera per anni cinque, o di pagare once cento al Fisco. Nella quale pena incorreranno gli forivani e fottoforivani di galera, e gli aguzzini e fottaguzzini,

2

e Regolamenti intorno alle Galere. 265

e loro compagni, i quali non confegneranno alle ciurme, e le vesti, che loro fi devono, con accordo di corrispondere a' medefimi del prezzo.

- §. XX. N EL cafo che le già dette robe fi vendeffero fuori di quefto Dominio, dovranno le genti di galera rivelare al Riveditore della fquadra i contravventori: e quefti effendo fchiavi di galera, incorrano nella pena di confifcazione di tutta la roba, affegnando Noi dalla roba medefima confifcata la metà al rivelante, dopo che avrà pofto in chiaro il cafo.
- S. XXI. N Effuna perfona, di qualunque grado fia e condizione, potrà vendere o comperare, così in mare come in terra, le pietanze, che dalla Nostra Religione, e da' Capitani fi distribuiscono alla gente delle galere, ed a neofiti; sotto pena al compratore di perdere il danaro, che avrà avanzato per le dette pietanze, e di fornire al venditore il loro giusto importare: il venditore poi soggiacerà alla pena d'once cinque a prò del Fisco.
- §. XXII. S Otto l'ifteffa pena neffuno potrà vendere o comperare bifcotto, che dà e fomminiftra la fagra Religione fulle galere, e fulle navi da guerra: dichiarando, che volendo venderfi il detto bifcotto, fi poffa vendere al Riveditore delle galere, o al Provveditore delle navi.
- 5. XXIII. TU Utti gli aguzzini delle galere devono invigilare e fare la raffegna generale di tutta la roba della ciurma una volta la fettimana; altrimente faranno in obbligo di rifarcire del proprio la roba che fi troverà mancante, a qualfifia perfona della ciurma, tanto fchiavo, che buonavoglia, o forzato.
- 5. XXIV. I predetti aguzzini dovendo per comando del Ven. Generale, e de' Capitani sbarcare parte della ciurma in terra in qualunque parte, ove fi trovaffe la fquadra, per fare legna; non poffano calare in terra più, che dieci fchiavi per galera, affin di tagliare legna; ed altri venti per trafportarla in galera: e non poffano imbarcare legna fovra ciafcuna galera più di tre carichi di battello o caicco: ed in cafo che foffero forzati a fare altrimente; devono fare le loro protefte in mano degli fcrivani, e darcene parte fubito al loro arrivo; fotto pena d' effere privati dell' impiego. Nella quale pena incorreranno parimente i comiti di galera, non offervando la prefente ordinazione.

S. XXV. CF LI fcrivani di galera tutte le volte, che il Ven. Generale farà fare il fegno fulla galera Capitana colla L 1 ban-

266 L.VII.C.II. di Varie Costituzioni

bandelora al focone, fono in obbligo di dare rinfresco alla ciurma, e farne di ciò nota, giorno per giorno: ed essendo impediti ad eseguire ciò, devono notare le volte, in cui non furon dati i rinfreschi, acciocchè all'arrivo loro in questo Dominio ce ne diano parte; sotto pena di essere privati irremisibilmente dell'impiego.

- §. XXVI. I comiti di galera non ardifcano vendere vino fulle galere, fe prima non avranno prefo la meta dal Ven. Generale, il quale poi la parteciperà a' Capitani di tutta la fquadra; fotto pena d'effer loro confifcato tutto il vino imbarcato, e di perdere il falario d'un anno, che fi darà al rivelante.
- 9. XXVII. Il predetti comiti devono (fotto pena della perdita del Il falario d' un anno in favor del Ven. Comun Teforo) proteftarfi in cafo che fulle galere fi voleffero imbarcare da chiccheffia più tefte di carne, che quelle ftabilite dal Noftro Ven. Contiglio. E nella pena d' once venticinque a prò dello fteffo Ven. Comun Teforo incorreranno anche i maftri di fala, che avranno comperato, e fatto imbarcare più carne della permeffa. E gli fcrivani di galera, che non riceveranno le accennate protefte, o non ce le parteciperanno, in cafo che faranno ftate fatte, fieno in pena di perdere un anno di falario.
- §. XXVIII. Il fargenti delle galere, e delle navi non poffano dar carte all'equipaggio per giuocare a giuochi proibiti, ma folamente a giuochi di paffatempo, nel quale non fi potranno perdere nè guadagnare, che pochi grani; fotto pena di perdere un anno di falario per ciafcheduno, da applicarfene la metà al rivelante.
- 5. XXIX. In Effuna perfona di capo ardifca vendere, comperare, o prevalerfi di alcuna forte di roba, provvifioni, o munizioni da guerra, che fervono all'armamento delle Nostre galere o delle navi da guerra; fotto pena, così al venditore come al compratore, di pagare al Fisco scudi cinquanta, o di servire alle opere pubbliche con catena al piede per un anno.

§. XXX. Q Ualfifia forzato che farà convinto di effere andato a terra in qualunque luogo, dove le galere o le navi fi trovaffero, così in quefto Noftro Dominio come fuori, benchè foffe con licenza del fuo aguzzino, o di altri fuperiori ; incorrerà nella pena di continuare a vogare il remo per quell' ifteflo tempo, pel quale era ftato prima condannato : il quale tempo comincerà a correre, finita che farà la prima condanna : e ritrovandofi condannato a vita; fia caftigato ad arbitrio del Giudice, avuta fempre confiderazione alla qualità della perfona.

e Regolamenti intorno alle Galere. 267

§. XXXI. N ON potranno gli aguzzini sferrare alcun forzato, e non permettano che poffa andare in terra, nè in quefto Noftro Dominio nè in altri luoghi, ove le Noftre galere o le navi fi troveranno; fotto pena al contravventore di pagare per volta once cinquanta al Noftro Fifco, effendovi il forzato condannato a tempo, ovvero fomma maggiore, fe la condanna fia a vita.

5. XXXII. I N cafo però che alcun forzato foffe sferrato, ed ancipazione dell'aguzzino; fia quefti tenuto a comparire fra ventiquattr'ore in Caftellania, ed a rivelarvi il nome del forzato, e per ordine di chi farà ftato sferrato: e ritrovandofi le galere o le navi fuori di quefto Dominio, dovrà rivelare il fatto al Riveditore dell'ifteffe galere, o al Provveditore delle navi, e poi al ritorno in Caftellania: e non facendo tale rivelo, incorrerà effo aguzzino nelle pene fuddette.

5. XXXIII. I L maestro Notaro del Ven. Magistrato degli armamenti non ardisca arrollare persona veruna, se non gli farà esibita la polizza delle Ven. Congregazioni delle galere e de' vascelli, attestante, che le persone da arrollarti non abbiano mai fervito alla fagra Religione, o che abbiano lasciato il servizio con licenza: nè potrà arrollar qualsisia persona, Maltese o estera, ancorchè non avesse mai servito alla fagra Religione; se prima non gli farà esibito il bollettino della licenza, che a questo essento le fi spedirà dalla Ven. Congregazione de' vascelli. Contravvenendo ad alcuno di questi capi, fia in pena di pagare al Fisco once cinquanta.

5. XXXIV. O Ccorrendo la partenza delle Noftre galere, o de' Noftri vaſcelli di giorno per qualunque accidente improvviſo; tutt' i ſoldati, marinaj, e buonavogli abitanti ne' caſali reſtino attenti ed accorti a portarſi ſubito in queſta Noſtra Ciutà per ricevere gli ordini dalle Ven. Congregazioni, ed imbarcarſi immediatamente che ſi ſparerà un mortaro o cannone da ſu uno de' baſtioni Cavalieri, e s' inalborerà la bandiera : a' quali ſegni corriſponderà la città Notabile collo ſparo del cannone, o collo ſpiegamento di bandiera, e tutt' i caſali col ſuono delle campane all' arme per una mezz' ora, con mettere anche una bandiera al campanile della Chieſa : altrimente incorrano nelle pene preſcritte contra de' diſertori, quantunque la galera o 'l vaſcello di quel marinajo, o ſoldato, o buonavoglia ſi trovaſſe antecedentemente partito, ed egli non ſi ſoſſe per qualche cauſa imbarcato ; in modo che non gli potrà ſuſſragare ſcuſa veruna.

CARO

Lla

6. XXXV.

268 L.VII. C II. di Varie Costituz. ecc.

9. XXXV. V Olendofi armare per qualfifia caufa alcun baftimento, quadro o latino, neffuna perfona, afcritta o non afcritta, al fervigio della Noftra Religione, ardifca di ripugnare o di repplicare agli ordini de' fuperiori e miniftri, quante volte vorranno farla imbarcare; fotto pena di tre tratti di corda in pubblico, e di effere condannata more militari a vogare in galera per anni tre. E perchè la gente delle navi e de' vaffelli fia vieppiù obbediente a fimili ordini, vogliamo che gli fcrivani di galera pubblichino fu ciafcuna galera quefta Noftra Coftituzione, e ne tengano copia di effa: ed i Ven. Commeffarj delle Congregazioni dovranno per l'avvenire notificare quei che s'afcriveranno al fervizio delle galere e de vaffelli, di correre loro tale pefo.

- §. XXXVI. CF LI aguzzini e fottaguzzini permettendo agli fchiavi della Noftra Religione, o di particolari di vagare per queste Nostre città, dovranno corrispondere in subsidium alle parti interessate de' furti, che avranno talvolta essi schiavi commesso.
- §. XXXVII. In Effuna perfona, di qualfifia ftato, feffo, e condizione, potrà comperare o vendere, ritenere, ricevere, o confervare, fotto qualfifia pretefto, così in terra come in mare, e fulle galere affione, eziandio in pochiffima quantità; fotto pena di galera per un anno, o per maggiore tempo, fe le circoftanze del fatto faranno aggravanti.
- §. XXXVIII. S Aranno tenuti tutti gli aguzzini, fotta guzzini, e guardiani delle galere, e delle prigioni a fare conefattezza frequenti vifite in cerca dell'affione, ed a rivelare i contravventori alla Gran-Corte della Castellania; sotto pena di privazione dell'impiego.
- §. XXXIX. Utti gli aguzzini, fottaguzzi, e guardiani, che daranno mano, o in qualunque maniera permetteranno la fuga di forzati e condannati, foggiaceranno alla medefima pena di effi forzati e condannati.

CAPO

Di Varj Reg.e Proib. rig.al Porto. 269

CAPO TERZO

DI VARJ REGOLAMENTI E PROIBIZIONI RIGUARDO AL PORTO, ED ALLA SANITA'.

§. I.



Effun padrone o capitano di qualfifia baftimento, così Noftro vaffallo come foreftiere, potrà far imbarcare, o permettere che s'imbarchi ful fuo baftimento, perfona veruna di qualunque ftato, feffo, età, e condizione, da alcun porto, cala, o fpiag-

gia, così di quefta ifola di Malta come del Gozo e Comino, eccettocchè da quefto porto maggiore, e dal porto Marfamufcetto col folito bollettino: e contravvenendo, fe la perfona imbarcata foffe inquifita od accufata per caufe criminali, ovvero fofpetta d'alcun delitto, fia il contravventore condannato, fecondo la qualità del delitto e le circoftanze del cafo, con pena corporale di galera a tempo, od a vita: e fe per debiti, fia obbligato a rifarcire alla parte tutti gl'intereffi, ed a pagare al Fifco once cinquanta, od a vogare il remo in galera per anni cinque, ad elezione del contravventore. Ma non effendo la perfona imbarcata rea per caufa criminale, nè debitrice nè obbligata ad altri per alcuna caufa; incorrerà l'ifteflo contravventore, che l'avrà fatta imbarcare, nella pena di pagare once cinquanta al Fifco.

§. II. N Elle pene medefime incorreranno pure rifpettivamente tutti quei che in qualfivoglia modo daranno ajuto, configlio, opera, o favore, perchè s'imbarchi alcuna perfona nella guifa di fopra efpreffa. E quei medetimi, che s'imbarcheranno fuori de' fuddetti porti, e fenza il folito bollettino, ed i marinaj compartecipi, fiano tenuti a rivelarli quanto prima in Caftellania, fotto pena di galera per anni tre. Dichiarando, che fe nel decorfo del viaggio, ovvero nell' arrivare al luogo deftinato fi trovaffe qualche perfona imbarcata di nafcofto, debba il padrone del vaffello ritenerla con buona cuftodia in catena, e riportarla in quefto porto, fotto la predetta pena.

5. III. perchè la presente Prammatica sortisca il dovuto suo effetto ed esecuzione; il gran-visconte, o 'l suo luogotenente, o 'l capitano di notte dia a tutt' i capitani, a tutt' i padroni di bastimenti forestieri notizia della presente proibizione penale: ed alla relazione di uno de' detti ministri fi darà in avvenire piena fede. 5. IV.

270 L.VII.C.III.di Varj Regolamenti

- §. IV. S Oggiungendo, che in tutt' i fovraddetti cafi poffano i Noftri Tribunali giudicare e decidere con prefunzioni e congetture, valevoli bensì a farne prova.
- §. V. II N efecuzione del Decreto del Noftro Ven. Configlio dovranno le barche di guardia effere ben armate e fornite d'azzarini, e di moschetti a meccio, spontoni, brocchieri, palle, ed altre arme, munizioni, e provvitioni necessarie.
- §. VI. S Tiano fempre le barche di guardia pronte fotto il pofto di Caftiglia per vedere fuori e dentro al porto le navi e baftimenti, che vi entrano, e n'efcano: e quando a motivo di vento o di mare non fi poteffe trattenere nel detto luogo, fi metta fotto 'l forte Ricafoli, nè poffa andar altrove fenza Noftra licenza.
- §. VII. O Gni fettimana un Commeffario farà la raffegna per vedere, fe vi affifte tutta la gente, e per riconofcere lo ftato, in cui tengono le armi, le munizioni, ed i viveri.
- §. VIII. IP Ermettiamo a' padroni delle predette barche di dare licenza a due uomini folamente dell' equipaggio, di paffare in terra per breve tempo: il che s' intenda, folamente pel giorno, dovendo di notte tutta la gente trattenerfi unita fulle barche medefime.
- §. IX. Utte le barche ufcendo del porto, s'accoftino a quelle di guardia per riconofcerfi, fe portano fchiavi, o altri Infedeli; fotto pena a barcajuoli (in cafo di contravvenzione) di fervire alle opere pubbliche per un mefe, oltre ad altre pene a Noi arbitrarie.
- §. X. If Uggendo fchiavi di particolari, e ricuperandofi dalle barche di guardia, il padrone di effi fchiavi paghi per ciafcheduno fcudi venti, cioè dieci al Nostro Comun Tesoro, ed altri dieci alla gente delle barche. Il che s'intenda stabilito fenza derogare alle leggi promulgate contro a' detti padroni colpevoli: ed a quest' effetto le barche dovranno seguitare i detti schiavi fuggiti fin al primo terreno di Barberia, sotto pena al padrone ed a' marinaj di perdere una mesata di salario.
- §. XI. Vendo bifogno per qualche accidente il padrone del brigantino, od i padroni delle predette barche, di pigliare barcajuoli; gli coftringano ad andarci, e faranno effi barcajuoli foddisfatti delle loro fatiche : che fe non ubbidiranno fubito o faranno ripugnanza, fieno in pena di fervire alle opere pubbliche per un mefe.

§. XII.

e Proibiz. rig. al Porto e Sanità. 271

- §. XII. Utte le barche di paffo, e di pefca, ed anche quelle denominate ferille, non eccettuatane alcuna, fi tengano di notte ne' manderaggi fenza verun ordegno da navigare; fotto pena della confifcazione, e di galera per anni tre al padrone.
- S. XIII. Cf LI schift, battelli, ossiano lancie di qualsifia vascello, fi trasportino ogni notte nel manderaggio; e tenendosi fuori per qualche necessità, restino incatenati a' vascelli medesimi; sotto pena della confiscazione, ed obbligo al padrone di rifarcire qualsifia danno ed interesse, ed anche il prezzo degli schiavi, che se ne saranno talvolta fuggiti. E non essendo i detti schifi o lancie necessarie per l'attuale servizio, restino anche di giorno ne' manderaggi, sotto l'anzidetta pena.
- S. XIV. Tremi de' fuddetti battelli fi tengano in terra cuftoditi dentro a magazzini, lafciando folamente due piccoli fotto coverta della nave in fervizio dell' equipaggio pel cafo di bifogno.
- **5.** XV. **S** Ulle barche grandi di paffo, che barcheggiano nel porto e fuori, refti fempre uno de' barcajuoli, e l'altro in terra tenendo la corda in mano, fenza allontanarti per andare a procacciarfi paffeggieri: e quando uno di effi doveffe per qualche accidente allontanarfene; fi ritiri l'altro, e fermi la barca in mezzo del porto fin al ritorno del compagno; fotto pena di fervire nelle opere pubbliche per un mefe.
- 9. XVI. A Bbia anche ciafcuna barca due barcajuoli d' anni diciotto in fu; e le piccole, che fi devono onninamente trattenere foltanto in barcheggiare tra le città Vittoriofa, Senglea, e Cofpicua, n' abbia almeno uno dell' iftefla età : e ciafchedun barcajuolo tenga un' arma inaftata ; fotto pena (per ciafchedun capo di contravvenzione) di galera per anni tre, e di confifcazione della barca, quantunque non foffe propria: ed effendo minori d' età, fiano in pena del fervigio pubblico per un mefe oltre alla confifcazione della barca ; ed i padroni di tali barche, affittandole a minori, s' intendano anche obbligati al rifarcimento di tutt' i danni ed intereffi inverfo i padroni degli fchiavi, in cafo di loro fuga.

5. XVII. TR Itrovandofi alcuna barca di pefca fuori di questo general porto, non potrà ciafcuno de' marinaj sbarcare in terra, nè di giorno nè di notte, per conferirfi altrove; ma dovranno tutti restare nella barca medesima. Si permette per altro al padrone solamente, che, bisognando, possa dare licenza ad uno solo per

272 L.VII.C.III. di Varj Regolamenti

per conferirsi in terra per le provvisioni, o per altre necessità, che possono occorrere.

- §. XVIII. N Effuna delle anzidette barche potrà pernottare in alcun luogo o cala di quefta Ifola, nè in altro porto, che in quefto maggiore folamente: e fe per ragione di tempi, o d'altro bifogno non poteffero conferirfi in quefto porto, fi ritirino ad ogni conto in luogo, dove vi fia fortezza, e non altrimente; offervando però le leggi e condizioni infrafcritte.
- §. XIX. C Apitando tali barche di giorno per qualunque accidente fotto qualfifia fortezza, debbano confegnare gli ordegni di navigazione a' torrieri; e reftandovi a pernottare, poffano folamente tenere due piccoli remi, detti palelle, per poterfi reggere: e di notte ogni barca debba tenere un uomo vigilante di guardia, cambiandofi tra loro a vicenda, con tenere tutti le loro armi dentro alle ifteffe barche.
- 9. XX. W Olendofi tirare in terra tali barche, debbano reftare due uomini di guardia fopra ciafcuna d'effe colle armi in mano, cambiandofi fempre a vicenda, come fopra.
- 9. XXI. C Apitando poi queste barche nei porti o cale, e non potendo allora confegnare a' torrieri i loro ordegni, fiano in obbligo a tenersi distanti dalla terra, quanto loro farà possibile, ed a tenere sempre in tutte l'ore della notte due uomini per barca, veglianti di guardia, con armi in mano.
- §. XXII. E capitando le barche medefime in questo general porto prima del tocco della castellana, debbano i barcajuoli rinferrarle ne' foliti manderaggi. Pel qual effetto obblighiamo i guardiani de' detti manderaggi a tenerli aperti, finchè terminerà il fegno della castellana. Ma capitando dopo che sarà terminato il detto segno, debbano le barche pescareccie trattenersi in vicinanza del brigantino, o delle barche di guardia, e per dodici passi distanti da terra, fenza obbligo di fare sentinella. Ed in caso di contravvenzione in qualsisa di questi capi, oltre alla confiscazione, s' incorrerà nella pena di galera per anni cinque. Tutte le fuddette Costituzioni s' offervino anche dalle altre barche.
- 5. XXIII. pefcatori di nottetempo non prefumano, fenza licenza del padrone delle barche di guardia, da darfi gratis, ufcire colle loro barche fuori del porto, nè meno andar fenza tale licenza pefcando nell'ifteffo porto; fotto pena tanto a' padroni delle barche medefime,

quanto

e Proibiz. rig. al Porto e Sanità. 273

quanto a' compagni loro di vogare il remo in galera per anni tre :

TE D a quest' effetto ogni torriere vedendo qualfifia bar-ca tirata in terra, e che diè fondo ivi vicino, fenza S. XXIV. che gli fieno state confegnate le vele, i remi, e tutti gli ordegni e fornimenti da navigare; farà tenuto fubito, fatto giorno, a rivelare i contravventori a questa Gran-Corte della Castellania, sotto pena di galera per anni cinque. Si concede per altro al torriere medelimo, o al rivelante, ancorchè fosse officiale di Corte, la terza parte della barca confifcata, mettendo il cafo in chiaro.

E fregate, le feluche, i brigantini, ed altri bafti-S. XXV. a menti piccoli e da remo, non reftino, nè di giorno nè di notte, nelle marine fenza guardia almeno di due marinaj: ed effendo alla posta a caricare o scaricare, abbiano tutta la gente dentro, e fino all'isteffa ora della partenza restino senza timone, vele, e remi; fotto pena di galera per anni cinque, da incorrerfi da ciaschedun contravventore, e di risarcire tutt'i danni ed intereffi a' padroni degli schiavi, in caso di fuga. Le vele, il timone, ed i remi fi tengano confervati bene nel magazzino fermato a chiave: e fu di ciò invigilino i guardiani del porto, ed il gran-vifconte; nè mai fi confegnino a' padroni de' bastimenti fenza l' intervento del gran-vifconte, o del fuo luogotenente, e folamente nell'ora della partenza; fotto pena di privazione dell'officio, e fotto altre pene a Noi arbitrarie.

- Utt'i vafcelli, così quadri come latini, eziandio fenza pratica, in qualunque luogo o porto fi tro-S. XXVI. vino, tengano calate le antenne fenza vele: nè ardifcano collare o rimetter le vele prima dell'ora ifteffa della partenza, e dopo che fi ritroverà a bordo tutto l'equipaggio; fotto pena a' contravventori di pagare scudi cinquanta al Nostro Fisco, e di rifarcire qualfifia danno a' padroni degli fchiavi, in cafo che foffero fuggiti, o fe ne fosse attentata la fuga.
- E barche di paffo, accoftandofi con paffeggieri in §. XXVII. 1 qualfifia fcaro, fpiaggia, o cala di quefte Nostre Ifole, dopo sbarcati i paffeggieri, s'allontanino da terra, ed in ciafcheduna barca vi refti fempre uno de' barcajuoli, vigilante colle folite armi; fotto pena del fervigio nelle opere pubbliche per un mefe.
- §. XXVIII. T capitani di notte delle Nostre città Vittoriofa, Senglea, e Cofpicua una volta almeno in ogni fettimana visitino i manderaggi, ed offervino, se le barche fieno ben custodite, e facciano subito della visita, e de' difordini (quando mai ne

274 L.VII.C.III. di Varj Regolamenti

ne trovassero) distinta relazione alla Nostra Gran-Corte; sotto pena di privazione dell'officio.

9. XXIX. I L brigantino o le barche di guardia da tempo in tempo vadano attorno al porto, e riconofcano, fe veramente le navi, così quadre come latine, e da remo offervino le leggi da Noi prefcritte in ordine a' battelli, fchifi, lancie, vele, remi, ed antenne rifpettivamente : e di qualfifia contravvenzione il padrone ne dia fubito parte alla Gran-Corte : e questa dalle pene pecuniarie, in caso di condanna o di confiscazione, darà ad esso padrone, come denunziante, il terzo da ripartirsi a proporzione tra lui ed i fuoi marinaj.

I padroni di qualfifia vascello, così vassalli come fo-restieri, e qualunque altra persona, di qualunque S. XXX. stato e condizione, non prefumano buttare da' loro vascelli, nè far buttare nel porto maggiore, e nell'altro di Lazzaretto, e negli scari di queste quattro città alcuna sorte di favorra, nè pietre od altri materiali, ancorchè intendessero di riprenderli di nuovo fu' loro bastimenti; sotto pena per la prima volta di pagare al Fisco once dieci ; per la seconda once venti ; e per la terza d'effer ipfo facto confifcato il vafcello, con darfi la terza parte della confifcazione o della pena al rivelante, mettendo il cafo in chiaro. Permettiamo bensì, che in cafo di bifogno poffano fcaricare la favorra, o le pietre e materiali ne'luoghi a tal effetto deffinati. Nelle or dette pene incorreranno anche, nel cafo che lafciaffero, eziandio per difgrazia, qualche ancora in mare dentro a fuddetti porti; fe in quell' ifteffo luogo non ne metteranno il fegno, fubito che potranno farlo, con dar parte a' Commessarj della fanità, o al Capitano del porto di fettimana: nel qual cafo foggiaceranno pure alla rifezione de' danni ed intereffi, talvolta cagionati da quell' ancora lafciata in mare.

§. XXXI. N Effun padrone di nave, partito che farà da quefti porti, prefuma o ardifca accoltarfi ad alcuna parte di quefte Noftre Ifole, ma profeguifca a dirittura il fuo deftinato viaggio: e non potendo paflare avanti per cattivo tempo, o per altro finistro accidente, debba ritornare in porto, alla riferva di un giusto e legittimo impedimento. E contravvenendo in qualfisia di quefti capi fia in pena di vogare il remo in galera per anni quattro fenza stipendio.

§. XXXII. U Scendo di questi porti qualfifia nave, piccola o grande, tramontato il fole, s' accosti il padrone

al

e Proibiz. rig. al Porto e Sanità. 275

al castello di fant' Elmo, e dia il nome alla guardia, e fignifichi il luogo, per dove avrà destinato il suo viaggio; sotto pena di vogare il remo in galera per anni quattro.

§. XXXIII. II L Capitano del porto, che farà di fettimana, fubito all'arrivo di qualtifia nave eftera, quadra, latina, o da remo, piccola o grande, notifichi altamente al padrone di quella con diffinzione il contenuto ne' §§. XIII. XIV. XXV. XXVI. XXX. e XXXII. di questo Cap., intiem colle pene, nelle quali incorrerebbero i padroni di dette navi, in cafo di qualtifia inoffervanza o contravvenzione; fotto pena di privazione dell'officio, e fotto altre pene a Noi arbitrarie.

5. XXXIV. N Effun padrone, o altro fuo foftituto, di barca da pefcare, o altra che foffe, ovvero di fregata, o di qualfivoglia altro vafcello, prefuma accoftarti a' luoghi di quefte Ifole, ne' quali non vi fono le guardie marittime, alla riferva del cafo di neceffità; fotto pena di confifcazione di tale barca o vafcello, e d'effere condannato il padrone, o 'l fuo foftituto, che vi farà di fopra, a vogare il remo in galera per anni tre fenza ftipendio.

§. XXXV. D Ovendo con licenza ufcire di quefto general porto di notte qualche barca da pefcare, o di paffo, o altra che fia, oppure entrare nell'ifteffo porto, n'avvifino i barcajuoli o pefcatori con voce alta alla fentinella del forte Ricafoli, o del caftello fant' Elmo, con ifpecificare il nome e cognome di qualcheduno di effi; fotto pena di vogare il remo in galera per anni cinque: e per convincerli, in cafo di contravvenzione, bafterà il femplice detto giuramentato della fentinella, quando non vi faranno prove più firingenti.

§. XXXVI. II N ordine alla custodia de' manderaggi, s' osfervino le infrascritte ordinazioni:

Neffun padrone di qualifia nave prefuma legare alle mura, porte, e travi de' manderaggi delle città Vittoriofa, e Burmola, palamare o altra forte di fuoi; nè ardifca fare anelli nelle pietre de' moli di effi manderaggi.

I nuotatori offiano margoni non ardifcano andare fott' acqua a fcavare i moli di quefte Noftre quattro città, nè l'altro molo che principia da fuori la mina fin dentro alla Marfa, nè il ponte di cafal Paola, nè il molo della Mifida, nè alcun altro molo o ponte, fotto pretesto principalmente di cercare ostriche, dattoli, o altri frutti di mare.

Nessiono ardisca buttar pietre, nè altra materia ne' detti mande-M m 2 raggi,

276 L.VII.C.III. di Varj Regolamenti

raggi, o in loro vicinanza. Permettiamo però a chiccheffia di levare pietre da dentro i manderaggi medefimi per cavare oftriche, purchè di nuovo non le gettino in alcuno degl' isteffi manderaggi, nemmeno tocchino, nè rimuovano le pietre degl' isteffi moli e ponti. I contravventori di alcun capo di questi fieno in pena del fervigio nelle opere pubbliche per un mese, o di pagare per ogni volta once quattro al Nostro Fisco.

- §. XXXVII. N Effun padrone di qualunque nave ardifca fcientemente in barcare, così nel regno di Sicilia come in qualifia altra parte, efiliati da quefto Noftro Dominio, e donne, di qualunque ftato e condizione foffero, per condurgli in quefte ifole di Malta e Gozo: nè effe donne prefumano imbarcarfi fenza Noftro fpeciale decreto. Contravvenendofi in alcun di quefti capi, il padrone incorrerà nella pena di vogare il remo in galera per anni cinque fenza ftipendio. Alla quale pena foggiaceranno anche gli efiliati, fe non farà ftata loro ingiunta altra pena nell' efilio pel cafo di ritorno. Le donne poi, fe faranno onefte, fieno rimandate via fuori del Noftro Dominio, e fe faranno impudiche, d'effere efiliate in perpetuo. Finalmente i marinaj fcienti e non rivelanti tale contravvenzione nella Caftellania fra fei ore dopo il loro arrivo, ed avuta la pratica, fieno in pena di vogare il remo in galera per anni due.
- §. XXXVIII. C Apitando da qualunque parte del mondo qualfifia nave in questi porti, lidi, cale, spiaggie, o coste delle Nostre isole di Malta e Gozo, nessina persona, di qualunque stato, sello e condizione fosse, ardisca smontare in terra per qualfifia caufa, e fotto qualunque pretefto, titolo, o colore, eziandio fotto quello di portare lettere, difpacci, od avvifi d'importanza; toltene folamente le precife neceffità occorrenti per ormeggiare ed afficurare la nave medefima: e nè meno ardifca paffare da una ad altra nave (fe pure non fossero di conferva, procedenti dall' istesso fcaro, e coll' isteffa contumacia), prima che le farà data la pratica, o licenza espressa da' Commessarj della fanità. Contravvenendosi, s'incorra nella pena di morte, venendo le dette navi da paefi fospetti, od effendo effe di corfo. All'ifteffa pena foggiacciano anche i padroni delle navi medefime, quante volte faranno ftati di ciò confapevoli, o l' avranno permeffo, acconfentito, od ordinato. E tutti coloro, i quali informati de' fuddetti delitti, non li riveleranno fra ventiquattr' ore dalla loro cognizione alla Noftra Gran-Corte della Caftellania, incorrano nella pena di vogare in galera per tutto il tempo della vita. Ma fe le predette navi veniffero con patente netta, e da porti o luoghi non fospetti di mal contagioso, i contravventori rispettivamente

c Proibiz. rig. al Porto e Sanità. 277

mente fieno in pena di vogare per anni tre in galera, o di pagare al Fifco once trenta: e coloro che confapevoli, non riveleranno, incorrano nella pena di galera per un anno, o di pagare once dieci al Fifco.

S. XXXIX. T Niformandoci al decreto del Noftro Ven. Configlio fpedito il di 18. Dicembre 1655., a relazione de' Ven. Commeffari, allora diputati, ordiniamo, che capitando in questo porto maggiore qualífia nave con patente brutta o fofpetta per qualche neceffità di viveri, o d'acqua, o di cattivi tempi, debba dar fondo nella punta della posta di Castiglia in fuori, ed attaccare il proefe in terra fotto i baftioni di quefta Nostra città Valletta, affegnandole duplicata guardia, cioè due barche per ciafchedun vascello, acciocchè allargandosi una pe' bisogni del vascello, rimanga l'altra in guardia del medefimo. E per moderare l'eforbitanza delle spese, vogliamo che queste si paghino a tenor della tariffa: ordinando foprattutto a' Guardiani del porto, che fotto pena di privazione dell'officio debbano invigilare ed infiftere, perchè tali vafcelli fi provvedeffero al più prefto, che farà poffibile; e dopo provvifti, che fe ne vadano, efeguendo intorno alla partenza i detti Guardiani del porto gli ordini, che loro fi prefcriveranno da Noi.

Uando fi vorrà da mercatanti o da altri sbarcare qua XL. dalle suddette navi le loro mercanzie, e fare la dovu-ta contumacia; dovrà il Guardiano del porto ordinare a' capitani o padroni di paffare fubito al porto di Lazzaretto: e non potendo talora farlo per caufa di tempi contrarj, diano fondo, come s' è detto nella precedente costituzione, dalla punta della posta di Caffiglia in fuori, e s'offervino con esfo loro i regolamenti ordinati di fopra; con aggiungere, che quando per violenza di tempi non fi poteffero trattenere in quel luogo, fia loro lecito di falpare e ricoverarti dietro alla Senglea colle fteffe guardie di fopra prefcritte, finchè acquietandoli il mare ed il vento, poteffero ripartire o ripigliare i primi pofti, od entrare nel porto di Lazzaretto rifpettivamente, con avvertenza fpeciale, che non ardiffero intanto accostarsi ad altre navi, nè dar fondo vicino a loro, nè praticare con chiccheffia, fotto qualfivoglia immaginabile pretefto, fe pure non foffero di conferva, procedenti dall' istesso forto, e colla stessa contumacia; sotto pena di morte, o sotto le altre pene di fopra nel §. XXXVIII, rifpettivamente prefcritte.

§. XLI. I Ntrando qualunque nave di corfo, o di mercanzia, paefana o foreftiera, nel porto di Lazzaretto, e per fare la quarantena, dovrà il padrone o capitano con tutto il fuo equipaggio offervare efattiffimamente gli ordini, che gli fi prefcriveranno

278 L.VII.C.III. di Varj Regolamenti

veranno da' Commessíarj della fanità. Contravvenendo chicchessia, quando la contravvenzione direttamente o indirettamente offende "la fanità, o può pregiudicarla, fia in pena di morte: ed in ogni altro caso la pena fia arbitraria, ma rigorosa, secondo le circostanze del delitto, de' tempi, e della contravvenzione medesima.

- S. XLII. T capitani e padroni delle navi, i paffeggieri, e tutt'i foldati, e marinaj fiano fedeliffimi nello sbarcare dalle navi, effendo in Lazzaretto, ogni genere di roba o mercanzia, per effere efpurgata o profumata, ed a fuo tempo avere la pratica: e chi ardirà nafcondere nelle navi medefime, o in terra qualche quantità, benchè minima, di robe fenza rivelarla ed efporla allo fpurgo, fia in pena di perdere la vita: nella quale pena incorreranno anche i ricettatori, complici, fcienti e non rivelanti, e fpezialmente i guardiani.
- §. XLIII. N Ello sbarcare le robe dalle navi infette, e di con-tumacia in Lazzaretto, s' offervi con tutto rizore tumacia in Lazzaretto, s' offervi con tutto rigore quel tanto fi è costumato fin ora, e le mercanzie tutte fi trasportino ne' magazzini, che s' affegneranno a'padroni delle ifteffe navi, a' mercatanti od intereffati, ovvero a' paffeggieri. Tutte le perfone però affieme colle robe ufuali fi profumino due volte, la prima dal guardiano, quando faranno ammeffe alla quarantena, e la feconda dal profumatore ordinario, due giorni prima di ammetterfi alla pratica, conforme s' è offervato fempre per lo paffato. A quest' effetto proccurino i guardiani, che nello sbarcare, quando fi dovrà dare il profumo, non refti nè caffa, nè baullo, nè valigia, nè involto, che non s'apra, e che non fi vifiti, per diftinguere le robe foggette alla purga dalle ufuali : nè tralafcino di vifitare e riconoscere con tutto rigore le navi dopo sbarcate le mercanzie e tutte le robe, affine d'afficurarfi, se fosse rimasta, o si fosse nafcofta cofa alcuna da effere espurgata e profumata. Contravvenendofi, s' incorra nella pena di morte. In cafo poi che i padroni delle robe ufuali per alcun danno, ch' effe robe potrebbero ricevere, o per altri riguardi non voleffero esporte al profumo; comandiamo, che le robe inteffe, confegnate a' guardiani con ifcienza e partecipazione de' Commeffarj, fi trattino e fi purghino nella conformità medelima, che fi pratica colle mercanzie, come di fopra fi è stabilito.

S. XLIV. N Effuna perfona, di qualifia ftato, feffo, e condizione, prefuma accoftarfi ovvero andare con barche, o a nuoto fu i vafcelli o fulle navi, che capitano in quefti porti da luoghi fofpetti di male contagiofo, o di corfo, per pigliare qualche genere di roba, per praticare e converfare colla gente delle medetime, o

e Proibiz rig. al Porto e Sanità. 279

per qualunque altro effetto, prima che fia loro data la pratica da' Commessarj della fanità; fotto pena di morte.

I barcajuoli deftinati alla guardia delle navi fofpette o infet-te, da farfi colle loro barche, invigilino colla dovuta di-S. XLV. ligenza, acciocchè niuno metta piede nelle dette navi, nè sbarchi dalle medefime, o dia roba a chiccheffia, pria che gli fia data la pratica : ed in cafo di contravvenzione, i barcajuoli confej o compartecipi di tal contravvenzione, e non rivelandola fubito alla Noftra Gran-Corte della Castellania, fieno anche in pena di morte; volendo, che non fuffraghi loro l'allegare ignoranza : che anzi contra di loro, come tenuti ex officio ad invigilare, anche in tale cafo di allegata ingnoranza, fia e fi prefuma fempre ne' medefimi colpa punibile ad arbitrio del Giudice, da poterfi stendere, secondo le circostanze del fatto, eziandio fino alla pena di morte. E mancando gli steffi barcajuoli in qualfifia maniera nell' efecuzione degli ordini, che loro fi daranno da' Commeffarj in quello che fpetta al debito loro, fieno gravemente puniti con pene arbitrarie al Giudice, più o meno, fecondo la qualità del delitto.

5. XLVI. I barcajuoli poi, i quali colle loro barche condurranno alcuno a navi fofpette in porto, o fuori di effo, fenza efpreffa licenza de'Commeffarj, o fenza l'intervento del Guardiano offia Capitano del porto; fiano in pena di perdere la vita. Non venendo le dette navi da luoghi fofpetti, nè effendo di corfo, fe vi condurranno alcuno, prima che effe navi abbiano avuta pratica, fi manderanno alle opere pubbliche per due meli, o pagheranno al Fifco once venti: la quale pena fi potrà accrefcere a quella di galera per anni due, fecondo le circoftanze del cafo.

S. XLVII. N Elle pene contenute ne' preced. §§. XLV. e XLVI. incorreranno rifpettivamente tutti quei, che fenza permeffo o comando de' Commeffarj della fanità, fotto qualifia pretefto, fi condurranno, o fi faranno condurre colle barche, eziandio di pefca, o battelli, tanto in quefti porti o cale, che fuori in alto mare, a' baftimenti provenienti da paefi ftranieri, fiano di guerra o corfo, ancorchè foffero le galere o le navi della fagra Religione; pria che faranno ammeffi alla libera pratica: ed in quanto alle navi ed alle galere della fagra Religione, pria che i Cavalieri ed Officiali faranno sbarcati in terra : e riguardo agli altri, prima che il gran-vifconte avrà loro data pratica.

9. XLVIII. N ON ardifcano i barcajuoli comperare roba o mercanzia di forte alcuna, benchè in minima quantità, dalle

280 L.VII.C.III.di Varj Regolamenti

dalle navi sofpette, o da lazzeretti, prima che fi sarà loro data pratica; fotto pena di perder la vita irremifibilmente.

§. XLIX. IN Effuna barca fotto qualfifia pretefto o fcufa ardifca entrare in alcun tempo ne' limiti di lazzeretto del porto Marfamufcetto, cioè dalla punta delle loggie fino alla fentinella del cannone del torre Manoel, fenza espressa Nostra licenza in iscritto : e chi contravverrà (vi fieno in quarantena vascelli, perfone, o robe, o non vi fieno) s' intenda incorso nella pena di morte, e della confiscazione della barca e degli ordegni da pescare: inculcando a' Commeffarj di fanità l'offervanza della prefente ordinazione.

> M Effuna barca può entrare in Marfamuscetto fino a' predetti limiti, od uscirne senza licenza de' Commessarj.

9. LI.

§. L.

Uante volte entreranno nel porto di Marfamufcetto le anziddette barche per tempesta di mare o di venti, o per altro accidente ragionevole; allora il padrone della barca, o chiunque in effa fi troverà, uno in difetto di altri, fia tenuto ed obbligato nell' ingreffo, che farà nel detto porto, a gridare e farfi fentire dalla guardia del castello fant' Elmo, dando il nome e cognome del padrone della barca, e fi trattenga, fe può, dietro alla punta di Dragutto, e non fi muova dal detto luogo : e non offervando, quando può, di dar fondo in quel luogo, s'intendano tutti della barca incorfi nella pena fopraddetta: e quando, offervata la formalità premeffa di gridare a fant' Elmo, entraffe la barca nell'anzidetto porto, e fi metteffero a pefcarvi tutti coloro che fi ritrovano in effa imbarcati, fiano in pena di cinque anni di galera : ed a chi metterà in chiaro la contravvenzione, ordiniamo, che gli fi dia la barca con tutt' i fuoi ordegni, in cafo che faranno catturati tutt' i contravventori : ma effendone catturata foltanto la metà, gli fi dia la metà della barca co' fuoi ordegni: e fe la terza parte, avrà il terzo: e fe non fi catturerà alcuno de' delinquenti, farà premiato ad arbitrio Nostro.

I è profumatore fia da Noi eletto e nominato, conforme fi è praticato per lo paffato, dopo fentiti i Commeffarj della 9. LII. fanità, i quali c'informeranno del contenuto ne'memoriali de'ricorrenti.

9. LIII. I L profumatore dia a' guardiani per lo profumo della roba ufuale, e delle perfone la quantità neceffaria: ed in cafo di contravvenzione i guardiani ne partecipino fubito i Commeffarj della fanità, ed applichino effi guardiani tutto il profumo, che fi darà loro in qualfifia occorrenza. Mancando il profumatore, ovvero

e Proibiz. rig. al Porto e Sanità. 281

ovvero i guardiani in tale loro dovere, fieno in pena arbitraria al Giudice, eziandio corporale, fecondo le circoftanze della contravvenzione, di minore o maggiore confeguenza.

- §. LIV. II L profumatore dovendo profumare tutta la roba ufuale, e le perfone, in tempo che fi dovrà dare la pratica, proceda con diligenza nell' efercizio del fuo officio, e dia a tutti il profumo neceffario: e fe con ifcienza, o per negligenza colpevole lascierà di profumare qualche parte, benche minima, della medefima roba ufuale; fia in pena di vogare in galera per anni tre.
- IE ficcome nella diligenza, fedeltà, e vigilanza de' guar-diani ne' lazzeretti, e nelle navi fospette, che capi-§. LV. tano qua, è ripofta per la maggior parte la confervazione della pubblica falute; ordiniamo, che da oggi in avanti fieno i detti guardiani eletti da Noi privativamente in quanto a tutti, con decreto Nostro speciale, precedenti le dovute informazioni de'Commeffarj della fanità, a' quali nelle fuppliche, che ci fi prefenteranno, commetteremo l' efame della probità, e delle buone parti di chi domanda fimile carica.
- §. LVI. I fuddetti guardiani fi chiamino al fervizio a vicenda, e conforme fi è praticato per lo paffato: fervano perfonalmente, nè ardifcano alcun altra volta fervire fotto qualfifia pretefto o caufa per altri, tuttocchè foftituti con licenza de' Commeffari della fanità: la quale licenza quando mai l'allegaffero, e la giuftificaffero, non potrà mai loro fuffragare. Contravvenendo, perdano l'impiego, senza speranza di poter mai più effervi reintegrati.
- 5. LVII. O Gni guardiano dopo eletto, prefti il fuo giuramento in mano de' Commessari, di dover esercitare con tutta efatezza, diligenza, e fedeltà l'officio fuo.
- 5. LVIII. II guardiani deftinati alla cuftodia delle mercanzie, alle quali farà ftato dato principio alla quarantena in diversi giorni e tempi, non pratichino nè conversino tra loro; sotto pena di vogare il remo in galera per anni dieci.
- ID Elinquendo i guardiani nella buona cuftodia, alla qua-le fono rigorofamente tenuti, e nell'offervanza di S. LIX. tutte quelle leggi, che loro fi prescrivono dalla consuetudine, e fi daranno da' Commeffarj della fanità, in modo che fe per loro negligenza grave o colpevole ad arbitrio di chi deve giudicare, da effere regolato tale arbitrio dalle circoftanze particolari de' cafi occorfi

Nn


282 L.VII.C.IV. di Varj Stabilimenti

occorfi, fi sbarcherà dalle navi, o da' lazzeretti, in guardia de' quali affiftono, e pafferà in altre navi o in terra qualfifia genere di roba o mercanzia, prima di darfi la pratica; fieno puniti acremente, anche con pena corporale, che fi potrà ftendere fin all'ultimo fupplicio, concorrendovi malizia o colpa talmente grave, che s' equipari al dolo.

§. LX. P ER convincere i rei delle contravvenzioni, quando accadono, e per poter procedere i Giudici all'efecuzione di qualifia pena ordinata nelle prefenti Coftituzioni (trattandoti d' una materia di tanta rilevanza, dalla quale dipende la confervazione della falute, non folo in quefto Dominio, ma in tutta l'Italia, ed in diverfi altri ftati della Criftianità), avranno luogo quelle prove che nelle circoftanze de' cafi fieno fufficienti, nè fi riguardi, fe le contravvenzioni fiano perfettamente confumate collo sbarco e trafporto, per efempio, della roba fenza pratica in terra, o in altre navi; baftando, che i rei divengano all'atto proffimo, e fiano fcoperti, e prevenuti prima del detto sbarco e trafporto: volendo per reprimere l'audacia e temerità de' contravventori, che in delitti tali, i quali fono effettivamente degli atrociffimi, fi punifca l'affetto, ancorchè non fegua l'effetto, e che in fimili cafi fi proceda fola faĉti veritate infpeĉta, more militari.

CAPO QUARTO

DI VARJ STABILIMENTI E PROIBIZIONI RAPPORTO A L L E D O G A N E E T R A N S I T O.



Iuno ardifca vendere, comperare, o in altro modo alienare, od acquiftare barche, fregate, brigantini, o altri baftimenti, fe prima non n'avrà ottenuta la licenza dal Caftellano in ifcritto, e che di quella farà ftata fatta nota in Corte; fotto pena della

confiscazione di tale nave a danno comune del venditore, e del compratore, oltre ad altra pena arbitraria al Giudice.

9. II. In Effun cittadino o foreftiere prefuma vendere, alienare, o permutare alcuna forte di cofe fpettanti alla coftruzione de' baftimenti, come fono farfiami, ancore, antenne, od altra forte d'ordegni e fornimenti, fevo, catrame, pece, e cofe fimili; fe prima non avrà avuta la licenza in ifcritto dal Noftro Doganiere, e non avrà pagati i diritti della dogana; fotto pena di perdere la roba venduta, e di pagare once venti al Noftro Fifco. Sia poi

e Proibiz.rappor. alle Dogane ecc. 283

il Doganiere tenuto a notare nel fuo giornale tali licenze con ricevere due grani per ciafcheduna polizza di licenza, e non più: e non trovandofi registrata e notata nel giornale, e costando della licenza, il Doganiere sia in pena di pagare al Fisco il valore della roba, e di più once dieci al Nostro Fisco: nella quale pena d'once dieci incorrerà anche l'istesso Doganiere, se ardirà d'esigere più di due grani per ciafcheduna delle dette polizze.

- §. III. Utti quei che avranno comprato, così in terra come in mare, navi o mercanzie foggette a diritti di dogana, fieno obbligati a rivelarle nell'ifteffo giorno in dogana, fotto l'ifteffa pena di confifcazione della nave, o dell'ifteffe mercanzie, da applicarfi al Fifco: ed effendo feguita la compra in mare, devono rivelarla due giorni dopo il loro arrivo.
- 5. IV. W ON fi venda fu i vafcelli, o in terra forte alcuna di robe foggett a diritti di dogana, franche da quelli, ma i venditori o compratori fieno obbligati in ogni modo a pagare tali diritti; alla riferva di quei compratori che fossero esenti da tale pagamento, comprando per loro proprio uso. Ed i contravventori oltre alla confiscazione della roba, o del suo prezzo, paghino ogni volta scudi venticinque al Nostro Fisco.

5. V. IN ON s' eftragga da questo Nostro Dominio forte alcuna di mercanzie o robe, foggette o non foggette a' diritti di dogana, per qualifia parte, eziandio per paesi, per li quali non fi paga dogana, fenza la folita licenza del Doganiere in fcriptis, fotto pena di confiscazione dell' istessa o mercanzia, e fotto altre pene arbitrarie. Ed in tali pene incorrano pure tutti quei che avranno caricato, discaricato, o trasportato da un bastimento ad un altro fimili robe fenza la detta licenza, eziandio che non fosfero estratte, ma solamente imbarcate, e ritrovate dentro al porto. La quale licenza dovrà nell'istesso giorno notarsi dal Doganiere nel suo giornale, sotto pena d'once quaranta, e di risarcire alla parte tutt' i danni ed interessi, quante volte costasse d'essere stata data la licenza, e non fi trovasse notata.

5. VI. N Ella pena medefima, ed in altra maggiore e corporale incorrano coloro, che ardiranno eftrarre da quefto Noftro Dominio robe o mercanzie, foggette a' diritti di dogana, o della caffa, per fuori regno, fotto pretefto e con licenza d' eftrarle pel regno di Sicilia: ed il padrone del baftimento, che le avrà fcientemente imbarcate, fia in pena di galera per anni tre. Per efeguirfi poi tali pene bafterà, che le fpedizioni fi trovino fatte pel N n 2 regno

284 L.VII.C.IV. di Varj Stabilimenti

regno di Sicilia, e che le robe fieno state imbarcate. Chi metterà il cafo in chiaro, avrà la quarta parte della pena.

IN Essun capitano di nave, padrone, mercatante, passeg-giero, o altra qualsisia persona, direttamente o indiret-§. VII. tamente, ardifca fotto qualfifia pretefto eftrarre da quefto Noftro Dominio cofe commestibili di qualifia qualità, spezialmente frumento, orzo, meschiato, legumi, tumonie, farina, pasta, biscotti, vino, olio, cafcio, falumi, falami, ed altre cofe di fomigliante qualità. fenza Nostro speciale decreto; eccettuate bensì le provvissioni ordinarie de' baftimenti che navigano : fu di che diamo ogni neceffaria facoltà al Nostro Ven. Siniscalco, al quale fi ricorra per l'opportuna licenza. Aggiungendo, che fotto questa importantifima difpofizione Prammaticale, riguardante la proibizione delle effrazioni, fi comprendano anche le vettovaglie portate da foreffieri, le quali introducendofi in questo Nostro Dominio fotto qualfifia pretesto, anche per transitum, non poffano poi estrarli fenza Nostro decreto, nell' istesfa conformità, e niente meno di quello che fi pratica per li viveri e vittovaglie paefane ; in maniera che quando ci pareffe per pubblico fervizio di negarne l'estrazione, non fi possa fotto verun pretefto dimandare o pretendere rifarcimento di danni ed intereffi di forte alcuna. Contravvenendofi, incorrano così il compratore, come il venditore, e l'eftrattore in qualfifia maniera la pena di confifcazione delle mercanzie e robe già imbarcate per efferne eftratte. Il mezzano poi ed i mediatori di tali partite di estrazione, i marinaj, barcajuoli, facchini, e qualunque altra perfona, che effendo confej della contravvenzione, s'adopreranno o ferviranno all'imbarco delle vittovaglie e viveri fu accennati contra la forma della prefente Prammatica, fieno in pena di galera per anni cinque, ovvero di pagare once cinquanta al Fifco: ed a chi rivelerà il cafo e lo metterà in chiaro, fi darà il quinto della confifcazione : anzi al primo de' complici, che rivelerà il cafo, promettiamo l' impunità, ed un regalo corrispondente al caso rivelato.

§. VIII. Ccordata però da Noi qualunque eftrazione, tanto di cofe commeftibili che di altre, foggette o non foggette a' diritti di dogana, per qualfifia parte del mondo, dovrà la fuddetta Noftra permiffione moftrarfi al Noftro Doganiere, e dal medefimo ottenerfi la licenza in fcriptis dell'imbarco de' detti effetti; i quali trovandofi imbarcati fenza tale licenza, benchè col decreto Noftro dell'eftrazione, fiano ipfo facto confifcati. Siffatta licenza dovrà anche regiftrarfi dal Doganiere nel fuo giornale, fotto le pene efpreffe nel §. V. Ben intefo che non oftante l'ottenuta grazia dell'eftrazione, dovrafi pagare il diritto di dogana.

§. IX.

e Proibiz. rappor. alle Dogane ecc. 285

§. IX. N Effuno prefuma imbarcare, nè eftrarre per fuori di quefto Noftro Dominio forte alcuna di robe e mercanzie, foggette a' diritti di dogana, prima di dare in banca, offia nell'officio della Noftra Segrezia, idonea e fufficiente ficurtà di portare qua e confegnare al Doganiere il refponfale autentico d'avere sbarcato e fcaricato quelle robe o mercanzie ne' luoghi o terre della Sicilia, fra 'l termine di mefi quattro al più; alla riferva fempre di giufto e legittimo impedimento, che s' intenda per altri due mefi perentorj: e non portandolo fra tale termine, il mallevadore fenza effere ammeffo ad eccezione alcuna, fia obbligato a pagare tutt' i diritti di dogana, come fe le robe foffero ftate eftratte per fuori regno, e non altrimente.

Iaschedun padrone o capitano di qualsisia bastimento, o §. X. y qualunque altra perfona capitando con effetti, e merci in questo Nostro Dominio e generale porto, deve farne al granvisconte o al fuo luogotenente veridico ed intero manifesto di tutta forte di merci, vettovaglie, e di altri generi che avranno a bordo de' bastimenti da loro comandati: ed in aver la pratica, fubito ed immediatamente è obbligato a rivelarli e manifestarli nella Nostra Dogana, e nella Gran-Corte della Castellania : e prima del detto manifesto, non ardisca vendere, o in qualunque altro modo alienare forte alcuna di effi effetti o merci, tanto in terra come in mare; fotto pena (per ogni contravvenzione) d' effer confifcati gl' ifteffi effetti non rivelati, e di tre anni di galera: ed il denunciante che metterà il cafo in chiaro, avrà la decima parte di tale confifcazione. Nella pena medefima s' incorrerà nel cafo, che l'anzidetto manifesto non fi trovasse fedele riguardo alla quantità, e qualità degli effetti, o del loro vero padrone, che dovrà egli effere nominato, e non già il finto e fimulato, ancorchè i detti effetti e merci fosfero stati portati per uso proprio, o di altri. Permettiamo bensì che fatto il manifesto, se discaricandosi la roba, fi trovasse qualche cofa non rivelata per oblivione, o in maggiore quantità della rivelata; poffa fubito il padrone manifestarla, e così facendo eviterà la pena: altrimente s'intenda fempre in quella incorfo.

5. XI. I L gran-visconte, o il suo luogotenente ancorati in porto i bastimenti, dovrà subito esigere da' capitani o padroni il suddetto manifesto, e notare tutto in un libro, che a tale fine dovrà confervare appresso di se: e trattandosi di commessibili, dovrà trasmetterne nota nella Dogana e nell'officio Giuratale.

§. XII. TO sbarco delle merci, e di tutt'i generi, anche di commestibili, dovrà feguire nello scaro della marina di questa

286 L.VII.C.IV. di Varj Stabilimenti

questa città Valletta; e riguardo a' bastimenti di remo, fuori della mina, fino al luogo detto la calcara vecchia; e da tale luogo non potranno allontanarfi, fe non dopo che farà feguito l'intero sbarco ed ottenuta la licenza dal gran-visconte: alla riferva de' casi di qualche tempesta, o di grosfo mare, di grecale, o di greco-levante, ovvero di evitare qualche finistro, ne' quali casi fi permetta loro di portarsi fotto il bastione della città Senglea; ma cessato il pericolo, ritornino fubito agl' indicati luoghi: ed il gran-visconte non potrà accordare la divista licenza, fe non gli costerà essere feguito il totale sbarco e discarico.

- §. XIII. N ON fi potrà fare difcarico alcuno di merci, fe non dalla barriera fino al fu indicato luogo detto la calcara vecchia.
- §. XIV. N ON farà permeffo a' capitani, padroni, ed a qualfifia altra perfona, di sbarcare, o vendere, o comprare in mare, o in terra, oppure dal bordo de' baftimenti, merci o altri generi non rivelati, nè frumenti, od altro, di cui tiene l' Univerfità la privativa.
- §. XV. An neffuno è permeffo fenza licenza, da ottenerfi con Noftro decreto, sbarcare in terra, anche per transitum frumenti, o altro, di cui gode l'Università la privativa: ed ottenuta la licenza, dovrà feguire lo sbarco coll'affistenza de' Giurati, o del Tesoriere dell'istessa Università ne' magazzini, che a tal fine faranno destinati, e fermati a due chiavi, l'una delli quali dovrà confervarsi nell'officio Giuratale, e l'altra dal capitano o padrone. E lo stesso fi dovrà offervare nell'imbarco.
- S. XVI. I contravventori di quanto fi è prefcritto ne' preced. §§. XI. e fegg., oltre alla cofifcazione delle merci e generi, battelli, carri, ed animali, fu de' quali fi troveranno, fiano puniti colla galera per anni cinque: nella quale pena incorreranno pure i ricettatori, fautori, ed in qualunque maniera complici. E fe tali contravventori faranno fotto bandiera firaniera, fieno arreftati co' baftimenti in quefto porto con guardia fino alle opportune provvidenze,
- S. XVII. S E tratteraffi di confifcazione di frumenti, o di altri generi, de' quali gode l'Università la privativa, fi dovrà dare la rata parte in natura, o il giusto suo prezzo al rivelante, ed a quei che avranno colto i contravventori e complici; e le altre due terze parti sieno della stessa Università. Riguardo però a tutt' altre merci, sieno del Fisco con darne il terzo al rivelante, ed a quei che avranno colto i contravventori e complici.

e Proibiz. rappor. alle Dogane ecc. 287

- §. XVIII. III Utti quei che delle premeffe cofe ritrovanfi incaricati, mancando ne' prefcritti loro rifpettivi doveri, fieno privi dell' impiego.
- §. XIX. I vafcelli foreftieri, che capitano in questo general porto, non fi lascino partire, se prima non avranno pagato il debito, ed il solito ancoraggio secondo l'antico costume, val a dire, vascello di gabbia uno scudo, e senza gabbia tarì sei e mezzo; sotto pena, a' Guardiani del porto, di pagarli del proprio.
- §. XX. IN Effun foreftiere, o paefano ardifca vendere forte alcuna di gioje, ovvero catene, e fimili cofe d'oro, oppure barattarle con altre, per effer eftratte da quefto Noftro Dominio; fe pri na non le manifefterà e rivelerà al Doganiere con pagare i diritti ordinarj di dogana: nè il compratore, o qualfifia altra perfona prefuma eftrarre fimili cofe da quefto Noftro Dominio fenza Noftro decreto. E per ogni contravvenzione di quefte s'incorra nella pena della confifcazione delle ifteffe gioje ed ori, e fe ne darà la fefta parte al rivelante, che metterà il cafo in chiaro.
- §. XXI. N Effuno poffa pefare fuori della Dogana mercanzie foggette a' diritti di quella, fenza licenza del Doganiere, fotto pena di pagare once venti al Fifco: ed effendo merci non foggette a' diritti di dogana, da cinque quintali in giù, poffano pefarti da qualunque perfona; ma da cinque quintali in fu fi petino da' pefatori della Dogana, o da chi avrà la commeffione dal Doganiere; fotto pena di pagare al Fifco once dieci.
- S. XXII. W Olendo Noi ovviare alle frodi ed inconvenienti, che potrebbero fuccedere ne' pagamenti de' diritti di dogana e caffa, ordiniamo che fieno offervate ad unguem le feguenti ordinazioni.
- **§.** XXIII. P Ortandofi robe in quefto Noftro Dominio da fuori regno, e sbarcandofi dalle navi, colle quali faranno state portate; ti paghino da' Nostri vassalli alla dogana tre, ed un terzo per cento; e da forestieri, per ragione di cassa e dogana, sei ed un terzo per cento.
- §. XXIV. IP ER le robe foggette a dogana, le quali s' eftraggono da questa Isola per fuori regno, tanto da' cittadini, quanto da foreftieri si paghi alla cassa tarl uno per oncia.
- 5. XXV. IP ER l'eftrazione degli animali, cioè de' fomari, fi paghino tarì tre per tefta: e per ciaschedun cavallo tarì sei.

288 L.VII.C.IV. di Varj Stabilimenti

§. XXVI. IP ER ogni vafcello foreftiero di gabbia fi paghi uno fcudo, e per ogni vafcello fenza gabbia tarì tre e grani dieci.

- §. XXVII. CI LI fchiavi che s' estraggono per fuori regno, come mercanzie, essendo più di uno, paghino cassa, e dogana.
- §. XXVIII. P ER le cofe commestibili, che qua fi portano in fervizio effettivo di queste Nostre Ifole, e per le legna da bruciare, non fi paghi diritto alcuno: ma in quanto alle altre cofe fi paghino i foliti diritti, conforme l'uso antico.
- §. XXIX. N Effuno ardifca partire colla fua nave da questo Nofiro Dominio, fe quella non farà ftata prima vifitata da' miniftri della Dogana, e dal Nostro gran-visconte; sotto pena di pagare once venti al Nostro Fisco.
- N Effuno, di qualunque stato e condizione fia, ardisca §. XXX. fotto qualunque caufa e pretefto imbarcare fenza Noftra licenza alcuna forte di metallo rotto, ovvero in maffa, nè armi difenfive, od offenfive, ovvero falnitro, polvere, folfo, carbone per polvere, o altri materiali, atti a fervire per la guerra, nè meno cottonine, farfiami, gomene, ancore, vino, olio, nè altra forte di vettovaglie, o liquori per estrarli fuori del Nostro Dominio; sotto pena al padrone del vafcello di vogare il remo in galera per anni dieci: ed i marinaj devono rivelare in Castellania tale contravvenzione fra un giorno, fotto pena di vogare il remo in galera per anni cinque: e fe faranno imbarcati per luoghi de'nemici; il vafcello, i metalli, armi, ed altre cofe fuddette faranno confifcate, ed il padrone del vafcello affieme co' marinaj incorreranno la pena di vogare il remo in galera, il padrone per tutto il tempo di fua vita, ed i marinaj per anni dieci. E perchè abbiano luogo tali pene, bafterà che fi trovino imbarcate le cofe fuddette. S' intendano anche foggetti ad effe pene i mandanti, e padroni di effe robe, e tutti gli altri complici.

§. XXXI. Ualfifia padrone di nave, marinajo, o altra perfona, che prefumerà vendere fuori di quefto Noftro Dominio in Criftianità artiglierie, mofchetti, archibugi, fcopette, paleftre, picche, o altra fpecie d'armi inaftate, polvere, o altro che farà ftato imbarcato in quefto ifteffo Dominio per ufo della nave medefima; fia in pena di vogare il remo in galera per tre anni: ma vendendoli in paefi nemici incorra nella pena di galera a vita. E per evitare le frodi, che in ciò fi potrebbero commettere, qualfifia padrone di vafcello, quadro o latino, fuddito

e Proibiz. rappor. alle Dogane ecc. 289

dito Noftro; in farfi fpedire la patente della fanità fia tenuto (ogni volta che vorrà partire da quefto porto) a rivelare nella Caftellania, e nella Dogana ogni forte d'armi, che in quel viaggio porterà per ufo del vafcello, e ad ottenerne da Noi efpireffa licenza, perché fi poffa fapere nel ritorno a Malta, fe l'aveffe alienato; fotto pena della confifcazione di tutte le armi, così rivelate come non rivelate, e di pagare al Fifco once venti, non rivelando la vera e reale quantità e qualità delle armi : il quale manifefto dovrà farfi onninamente, non oftante quello, che i padroni faranno nel Confolato, in vigor del quale non s' intenda conceffa licenza veruna per l'eftrazione delle dette armi; e però trovandofi imbarcate fenza Noftra licenza, e fenza il manifefto della Dogana, foggiacciano i padroni alla anzidetta pena, benchè l' aveffero rivelate nel Confolato.

- S. XXXII. D A niuno fi potranno imbarcare da qualfivoglia parte del Noftro Dominio fu alcun vafcello o barca, cavalli o cavalle, ed in particolare qualfivoglia forte di puledri per estrarli fuori di questo Nostro Dominio, nè i padroni di vascelli o barce ardiscano imbarcarli fenza bollettino col suggello del Nofiro Cavallerizzo; sotto pena al padrone del vascello di tre tratti di corda, da darglifi subito; ed a' padroni degli animali, della loro confiscazione.
- §. XXXIII. ON fi potranno diftrarre, permutare, vendere, o per qualifia titolo o caufa alienare, comperare, e ricevere cavalli, cavalle, o poledri, fenza l'efpreffa licenza del Noftro Cavallerizzo, fotto pena d'effere *ipfo facto* confifcati tali animali o il loro prezzo, da applicarli al Noftro Fifco.
- **3.** XXXIV. **N** ON fi potrà far compra di roba alcuna, foggetta a'diritti di dogana, fe prima non vi fi farà fatto il manifesto; sotto pena di pagare once quaranta al Fisco, e della confiscazione di tale roba.
- **5.** XXXV. The Utte le robe, mercanzie, e vettovaglie, che da qualunque perfona s' eftraggono, o fi portano colle galere, o navi da guerra di quefta Noftra fagra Religione, devono rivelarfi e manifeftarfi nella Dogana, e nella Gran-Corte della Caftellania, in conformità di quanto s' è difposto di sopra per li Nostri vasfalli, ed esteri; sotto pena a' contravventori di pagare al Fisco once quaranta, e della confiscazione di esse robe: nella quale pena incorreranno pure i compratori, fe avranno di quelle comprato, prima d' essente stato fatto il manifesto, come fi è ordinato nel §. preced.

00

§. XXXVI.

290 L.VII. C.IV. di varj Stabilimenti

§. XXXVI. S I dovrà praticare indiffintamente e con tutti il tranfito delle mercanzie fotto le leggi e dichiarazioni feguenti (non comprefi fra queste i commestibili, in ordine a' quali fi dovrà offervare il folito, e quanto di fopra fi è ordinato, ficcome pure qualunque altro regolamento che fi farà).

Primo, che arrivando qualfifia nave o imbarco in quefto porto, dovrà il capitano di effa, o altro fuo fattore fra il termine d'ore ventiquattro rivelare nella Dogana le mercanzie, fu di quella trafportate, ed a chi precifamente appartengano: e quelle che avranno portato per vendere in quefto Dominio, devono entrare, e direttamente portarfi nella Dogana. Ma quelle che introdurranno ad altro ufo di negozio, fi sbarcheranno nel luogo deftinato del tranfito, reftando in arbitrio de' padroni d'imbarcarle nuovamente ed effrarle per dove vorranno, con pagare il folito ftallaggio, ed uno per cento per ragione del tranfito, oppure di venderle in quefto Dominio, pagando anche il diritto di dogana.

Secondo, che quando le mercanzie fono foggette a contumacia, dopo poste in lazzeretto, deve il capitano, o altro per lui, nel termine di giorni due mandare al Doganiere col barcajuolo di fua guardia il manifesto ossi nota di tutte le mercanzie, ed a chi spettino, e distintamente quelle da vendersi in questo Dominio, e quelle che fi vogliono di nuovo estrarre; affinchè avuta la pratica, le prime fi portino fubito nella Dogana, e riconoscendosi paghino il solito diritto; e le seconde da estrarsi fi portino nel destinato luogo del transito fra 'l termine di giorni quattro: restando parimente in arbitrio de' padroni d' imbarcarle di nuovo e trasportarle, ovunque vorranno, oppure di venderle in queste Isole con pagare i diritti fovraccennati.

Terzo, che il transito che godono i forestieri non ha luogo riguardo agli effetti di prede, che s' introducono, e si sbarcano.

Quarto, che i foreftieri, per goder del transito, devono subito ed immediatamente al loro arrivo farne la conveniente dichiarazione : e lo godono solamente per li effetti di commercio.

E perchè fia nota a tutti questa Nostra disposizione, vogliamo che in un luogo pubblico delle stanze della Dogana se ne tenga appesa una copia autentica.

- S. XXXVII. II N ciafcuno de'capi di fopra ordinati il Noftro Fifco proceda anche per via di prove, benchè la contravvenzione non fi trovaffe in fragranti, purchè fra un anno fi giuftifichi; altrimente s' intenda prefcritta al medefimo ogni azione.
- S. XXXVIII. IN ON fi potranno introdurre in questa città per effer venduti o estratti da questo Dominio per qualfitia

e Proibiz. rappor. alle Dogane ecc. 291


fifia parte del mondo cimini di forte alcuna, nè dolci nè agri, che non fieno crivellati e mondati bene, mercantibili, e ricettibili, e fenza veruna mescolanza; sotto pena a' contravventori di pagare once venti al Fisco toties quoties, oltre alla confiscazione de' cimini medefimi.

§. XXXIX. O Ualunque perfona, che tramefchierà colle erbe di cenere alcun altra erba, fabbia, fale, o qua-Lunque altro materiale; oltre alla confiscazione di effa cenere, fia in pena di pagare al Fifco once venti toties quoties.

IN Effuna perfona ardifca vendere in questo Nostro Do-minio in fervizio di chiccheffia alcuna forte di tabac-5. XL. co in polvere, che fia malignato con tintura o di negro fumo, o di murga, fimaco, o d' altra fimile materia; fotto pena a'contravventori di pagare al Fifco once cento. E per ovviare ad ogni forte di frode, che potrebbe praticarfi nella vendita del tabacco, dichiariamo, che trovandofi nelle loro botteghe alcun tabacco, che fia conciato e mefcolato con alcuna delle materie di fopra indicate, s' intendano incorfi nella pena fuddetta, e confifcato tutto quel tabacco, che così conciato farà per trovarli nelle loro botteghe: e volendofi dare qualche tintura al tabacco, fe ne prenda l'approvazione dal Protomedico fotto l'ifteffa pena.

CAPO QUINTO

DI VARJ REGOLAMENTI RIGUARDO ALL' UNIVERSITA ED ANNONA.



Rima di noleggiarfi i vafcelli per lo trafporto del frumento in fervigio di questo pubblico, fi deputino i due capi-mastri del Nostro Arsenale per vifitarli, e riconofcere, fe fiano ben ormeggiati, corredati, stagni, ed atti alla navigazione: e ritrovati

tali, dovranno i capi-maftri medefimi apporre nella parte inferiore il fegno fin dove poflano i padroni de' detti vafcelli caricarli, con farne poi effi capi-maftri la relazione giurata nell'officio Giuratale. Il che anche s'offervi inviolabilmente in tutti gli altri fuffeguenti, benchè immediati, viaggi, che faranno gl' istessi vascelli per lo trasporto di frumenti.

5. II. Rovandofi d' avere i padroni de' predetti vafcelli caricato le oltre al fegno, di modo che quello venga fott' acqua; fieno in pena di pagare scudi cinquanta al Nostro Fisco, e di rifarcire al

292 L. VII.C.V. di varj Regolamenti

al pubblico tutt' i danni ed intereffi, che ne farebbero talvolta feguiti; ferma l'obbligazione della nave.

- 9. III. N ON poffano i Giurati dare la facoltà per l'imbarco del frumento, più di quello che farà ftato giudicato da' fuddetti capi-mastri, colla detrazione di dieci per cento, fenza poter arbitrare, nè utare parzialità alcuna per qualunque pretesto o motivo; sotto pena di once quaranta al Fisco, e sotto l'obbligo di rifarcirne il danno.
- **§. IV. R** Itornato qua alcun bastimento carico di frumento per questo pubblico, non prefuma il padrone porre mano al discarico, fe prima i Giurati non avranno ocularmente riconosciuto, fe l'istesso bastimento fosse carico fin al segno apposto da' suddetti capi-mastri, ovvero più; come anche se i frumenti fossero di quell'istessa qualità e condizione della mostra confervata nelle giarre; sotto pena di scudi cinquanta, da incorrersi irremisibilmente da ogni contravventore, e per ciascuna contravvenzione in qualunque de' premessi casi.
- 5. V. N Effun padrone di baftimento, o marinajo abbia l'ardire di mefcolare frumento od orzo bagnato coll'afciutto, ma li tengano feparati e ben condizionati; fotto pena di galera per anni cinque: obbligando in tale cafo gli altri marinaj del vafcello medefimo, o altri che in qualunque modo foffero confapevoli di tale frode, a rivelarla in Caftellania, ed avranno fcudi dieci di beveraggio fu i beni de' delinquenti : e non rivelandola, incorrano, come complici, nelle pene fuddette : ed effendo di ciò confapevoli i parzionevoli, non rivelando in Corte, incorrano la pena di confifcazione de' loro baftimenti.
- §. VI. W Effun padrone, o marinajo di vafcelli o barche, nè qualfifia altra perfona prefuma infondere acqua nel frumento, orzo, o mefchiato, che porterà per ufo di quefto noftro Dominio, o che avrà nel fuo magazzino per vendere, oppure viz ziarlo con alcun altro liquore; fotto pena di vogare in galera per tutto il tempo di fua vita. Nella quale pena incorrano anche coloro che ardiranno di rubare dal detto frumento quantità eziandio minima.
- §. VII. I panettieri e fornari, e qualfifia altra perfona, di qualunque grado feffo, e condizione, non ardifcano da oggi in avanti fabbricare forte alcuna di bifcotti, fenza Noftra licenza. Il contravventore effendo mafchio, incorra la pena di galera per anni cinque, ovvero di pagare fcudi cinquanta al Fifco; ed effendo femmina, quella dell' efilio: oltre alla confifcazione de'bifcotti, comune all' uno ed all' altra.

riguardo all'Università ed Annona.293

9. VIII. Ualfilia perfona, e fcrivano di nave, ed anche gli fchiavi, e comiti delle galere, o delle navi da guerra, prima di mettere mano a difcaricare, rivelino diftintamente nella Noftra Gran-Corte della Castellania tutt' i biscotti, che fi ritroverebbero imbarcati fulle medesime navi o galere, appartenenti a particolari, con esprimere il nome del padrone; sotto pena agli fcrivani, e comiti delle Nostre galere o navi, di essere privati dell'officio; ed a' padroni e scrivani di navi particolari, di galera per anni cinque, ovvero di pagare scudi cinquanta al Fisco.

- S. IX. S Ulle Noftre galere o navi da guerra non fi poffano vendere i fuddetti bifcotti ad altri, che al Ricevitore, o al Provveditore delle medefime; fotto pena di galera per anni tre al venditore, ed al compratore d'once venti toties quoties.
- §. X. IN Effuno ardifca ritenere in fuo potere vini per vendere a conto proprio, o di altri, fenza rivelarli nella Noftra Gran-Corte nel termine di giorni tre, da decorrere dal giorno della compra; con dichiarare diffintamente la quantità delle botti e de' fufti, e la qualità de' vini; e fe fono di pantano o di fiumara, o di buone vigne. Chi contravverrà, ovvero nel detto termine non avrà realmente rivelato il tutto nel modo come di fopra; incorra la pena d' effergli confifcati tutt' i vini, così rivelati come non rivelati.
- §. XI. C HI prefumerà falfificare vino, olio, mele, o qualfifia altro liquore, e cofa commeftibile, fia in pena di pagare al Fifco fcudi venti, e di rimanere privo della licenza di fare il venditore di tali generi: e ciò fenza pregiudizio della pena del falfo, attefe le circoftanze della qualità delle merci medefime, e la condizione delle perfone. Nelle quali pene incorrano anche tutti quei che vendono qualche roba già guafta e putrida, o che fi ritrova effere deteriorata di condizione.
- 9. XII. per ovviare alle frodi che intorno a ciò fi potrebbero commettere, ordiniamo, che non fi portino mai in questo Dominio vini di vigne di pantani e fiumare, meschiati con vini di buone vigne; ma fi trasportino divisi : altrimente costando di tale mescolanza, tutti fi passino per vini di pantani.
- S. XIII. TE tale mescolanza di vini non fi potrà fare dopo trasportati in Malta, e posti in magazzino, sotto pena di effere confiscati essi vini meschiati: alla condanna della quale pena fi procede con prove nascenti da sufficienti presunzioni e congetture, e per relazione di periti, che a quest' effetto saranno ex officio dipu-

294 L.VII.C. V. di varj Regolamenti

diputati; e secondo il parere loro si dovrà passare all'esecuzione della detta pena.


- §. XIV. IN ON fi tengano in un medefimo magazzino vini di diverse qualità e mete, sotto pena della loro confiscazione.
- §. XV. IN Effuno ardifca fraudare la fcifa del vino fotto pretefto di tramazzare vino per particolari, e di trafportarlo a' medefimi, quandochè dovrà fervire per tavernari, nè in qualunque altra maniera; fotto pena di once venti, da pagarfi toties quoties al Nostro Fifco. E fe il trafporto del vino farà stato fatto con animali, questi faranno *ipfo facto* conficati. E per evitare fimili frodi, i capi di posta, ed i bordonari dovranno giornalmente, e con puntualità riferire al Nostro Collettore della fcifa le botti, i caratelli o barrili di vino, trasportati, così nelle taverne come in case di particolari, tanto in questa Nostra città Valletta, come in qualfisia altro luogo; sotto la pena medesima.
- §. XVI. N Effun mercante di vino ardifca vendere ad alcuno vino con mifura minore della mezza quartara, nè tenere nel fuo magazzino altre mifure, che quella della mezza quartara, nè anche barrilotti, eziandio che foffero della capacità della mezza quartara, nè per fervirfene nel proprio magazzino, nemmeno per fervizio di altri: nè ardifca permettere che i compratori ripongano nel di lui magazzino il vino comprato dentro diverfi barrili o vafi, che fieno di minore capacità della detta mezza quartara. E tutti quei che con licenza del Noftro Collettore della fcifa vanno trafportando vino in fervizio, e per commeffione di altri, non poffano quello trafportare in barrili minori della capacità di mezza quartara; fotto pena (in cafo di contravvenzione in ciafcuno de'fuddetti cafi) di pagare al Noftro Fifco once dieci.
- 5. XVII. C Hiunque per l'avvenire portando in questo Dominio vino a conto proprio, o qualfivoglia altra mercanzia, che paga feifa o gabella, ardirà di portarla fotto finto e fimulato nome di perfone Religiofe, o di luoghi efenti; fia in pena di confifcazione di tali vini e mercanzie, e di pagare once quaranta al nostro Fisco: della quale pena fe ne darà la quinta parte al rivelante, mettendo il cafo in chiaro. Nella quale pena incorrano anche tutti quei, che fotto nome proprio estraggono per proprie le mercanzie altrui, o fu di quelle faranno atti finti e fimulati.
- §. XVIII. T A mifura generale della botte fia di quartare ventifei della mifura di Malta; ed ogni quartara deve contenere diciannove quartucci.

riguardo all Università ed Annona.295

- §. XIX. ID Ovendofi stabilire le mete, se ne daranno in tale cafo gli opportuni regolamenti.
- §. XX. IN ON fi carrichino mercanzie, nè vettovaglie di forte alcuna, che folamente nello fcaro di quefta città Valletta, nè fi dia principio al difcarico fenza licenza del Noftro Doganiere in fcriptis.
- §. XXI. Utti quei che defrauderanno il pubblico, in qualunque modo ciò feguirà, fieno privi della licenza ottenuta di efercitare l'arte o meftiere, in cui avranno commessa la frode.
- **§.** XXII. **P** ER buon regolamento dell'annona, ogni anno qualfifia perfona, di qualunque grado, feffo, e condizione fia, per tutto il mefe di Settembre, debba onninamente rivelare la vera quantità di vettovaglie e legumi, feminato, e raccolta : il quale manifefto dovrà farfi in una delle Corti, o di quefta città Valletta, o della Notabile, ad elezione del rivelante; e quei dell'ifola del Gozo, nella Corte Governatoriale : e tale manifefto fe ne dovrà ricevere gratis. Mancandofi, s'incorra la pena di pagare al Fifco once cinquanta.
- §. XXIII. S' Aranno tenuti i Giurati, e gli altri officiali dell' Univerfità ad offervare con efattezza, quanto da Noi fi è ordinato nel *Lap. IV. del Lib. III. di questa Compilazione*.

CAPOSESTO

DI VARJ STABILIMENTI E COSTITUZIONI RIGUARDO AL PROTOMEDICO, A' MEDICI, CHIRURGHI, E D A R O M A T A R J.



neffuno farà permeffo di efercitare nelle due Ifole la profeffione Medica, o di Chirurgia fenza Noftro decreto, e fenza licenza del Protomedico, il quale dovrà vifitare i loro privilegj, e dare tale licenza in ifcritto; fotto pena a' contravventori d' on-

ce cinquanta a prò del Fisco.

§. II. II L Protomedico non potrà accordare la detta licenza a veruno, quantunque munito di privilegio e laurea, fe i Medici, e Chirurghi non avranno prefa pratica nel fagro Nostro Spedale quanto a' primi

296 L.VII.C.VI.di varj Stab.e Costit.

a' primi, pel corfo d'anni fei; e riguardo a' Chirurghi per anni quattro, bastando a quei che vorranno efercitare la bassa Chirurgia l'efercizio, e pratica nel detto sagro Spedale per anni due; sotto pena a chiunque contravverrà d'once venti a prò del Fisco.

- 9. III. E ricette, che per qualunque perfona fi faranno da' Medici, e da' Chirurghi dovranno da loro effere fottofcritte col giorno, mefe, anno, e nome della perfona, per cui dovranno fervire; altrimenti non faranno prova in giudizio a prò degli Aromatarj : fatte però nella prefcritta forma, la faranno, ed il Giudice competente dovrà condennare il debitore al pagamento, a tenore della taffa del Protomedico: e fe le ricette faranno repplicate per lo fteffo medicamento, per meritare fede e fare prova, fi dovrà ciò in quelle efprimere per tutte le volte, che fi repplicheranno.
- §. IV. I Medici, e Chirurghi finchè non fi farà nuova tariffa, non potranno pretendere per ragion di cura più d' un tarì per vifita; e chiamati di notte tempo a detto fine, fi dovranno loro taffar tarì quattro per ogni vifita: e terminata la cura, fi proceda pel pagamento della mercede fenza figura di giudizio. Rimarrà non-dimeno prefcritta l' azione per tale loro mercede, a tenore di quanto fi difpone nel §. 3. Cap. V. del Lib. II.
- S. V. C Iafchedun Medico, o Chirurgo, ancorchè non ftipendiato, chiamato per qualche cura all'improvvifo, di giorno o di notte, dovrà portarfi fenza perdita di tempo a vifitare l'infermo; altrimenti farà privato dell'efercizio della fua profeffione, e foggiacerà alla pena d'once venti a prò del Fifco.
- §. VI. III Utti gli Aromatari dovranno di notte tempo effere molto vigilanti, e ricercati forniranno quei foccorfi e medicamenti ordinati dal medico; fotto pena d'once dieci a prò del Fifco.
- §. VII. N Efsuno ardifca fomminifirare od indicare rimedj abortivi, così interni com' efterni, fotto qualfifia pretefto o caufa : ed il delinquente incorrerà la pena di vogare il remo in galera per anni cinque fenza flipendio, oltra le altre pene dalle Leggi Comuni prefcritte in cafo, che farà feguito l' aborto; effendo donna, incorrerà la pena del fervigio alle invalide, o nella cafetta per anni tre : ed-effendo mammana, incorra la pena dell' efilio per anni dieci nell'ifola del Gozo, fe il cafo farà fucceduto in Malta; ovvero in qualche cafale di Malta, fe quello farà accaduto nel Gozo.
- 9. VIII. A tutti, di qualunque grado e condizione fieno, anche agli Aromatarj refta vietato di comporre, e molto meno

rig.al Protomed. a Medici, Chirur. 297

dare medicamenti interni od esterni, vendere radiche medicinali, o medicamenti folutivi, ovvero oppiati, tanto semplici che composti, senza l'espressa ordinazione del Fisico; sotto pena (in caso di ciascuna contravvenzione) di pagare al Fisco once quaranta toties quoties, e di altre pene maggiori, secondo le circostanze del fatto.

S. IX. A neffuna perfona fi permette di vendere drogherie od aromati pefti, fani, composti, o femplici, nè a minuto nè all' ingrosfo, senza che li avrà prima visitato il Protomedico, ed accordata in scriptis la licenza; sotto pena di pagare al Fisco once dieci.

§. X. A neffuno fi permette fenza permeffo e ricetta di Medico prendere, anche per prefervativo, affione per bocca, per quanto minima foffe la quantità; fotto pena di galera per un anno, o per maggiore tempo, concorrendovi circoftanze aggravanti.

IN Essuna persona, di qualunque grado e condizione po-trà in sua bottega, od altrove tenere, oppure ven-9. XI. dere drogherie, che fiano velenofe, come argento vivo, o fublimato, od arfenico di qualunque spezie, cioè, nè bianco, che propriamente fi chiama arfenico, ne giallo, volgarmente detto orpimento, nè roffo chiamato vifagallo o fandraga, nè oppio, nè gomme fetide, nè altre cofe velenofe, e pregiudiziali al genere umano, col loro mal ufo, fenza l' espressa licenza del Protomedico in fcriptis: ed ottenutane tale licenza, dovranno tenere tali droghe nella loro bottega a parte, ben custodite sotto chiave, acciocche non possano esfere maneggiate dalle loro mogli, o da' figli: neffuno però ardifca vendere di quelle robe a schiavi, ad infedeli, a fervitori, a ragazzi, o ad altre persone sospette; sotto pena (in caso di contravvenzione in ciascuno di questi cafi) di pagare once cinquanta al Nostro Fisco: e non potendo pagare, fia in pena di vogare il remo in galera per anni cinque : ed effendo donna, incorra la pena dell'efilio per anni tre o per maggiore tempo nell'ifola del Gozo, fe il delitto fi farà commeffo in Malta; ovvero in qualche cafale di Malta, fe quello farà accaduto nel Gozo.

S. XII. N Effun Aromatario poffa far compofizioni a fuo capriccio, che non fieno fcritte da Autori approvati, fenza che prima conferifca col Nostro Protomedico; fotto pena di pagare once dieci al Fisco toties quoties.

§. XIII. N Effun Aromatario poffa vendere a qualfifia perfona drogherie folutive, ed oppiate, fenza che gli fieno ricettate da foli Medici Fifici approvati, e con loro fottofcrizione; fotto pena di pagare once dieci al Fifco.

6. XIV.

298 L.VII.C.VI. di varj Stab.e Costit.

- §. XIV. N Effun Aromatario poffa fare caffe di medicamenti per qualifia nave o naviglio, fenza licenza del Protomedico; e dopo di averle fatte con tale licenza, non le potrà eftrarre dalla fua fpezieria, nemmeno permettere l'eftrazione ed imbarco, fe prima non faranno vedute e vifitate dal Protomedico medefimo; fotto, pena d'effere confifcate le dette caffe, e di pagare once dieci al Noftro Fifco.
- §. XV. Effun Barbiere o Chirurgo potrà cavar fangue a qualunque perfona, fpezialmente alle donne, fenza ordine efpreffo del Medico Fifico; fotto pena di pagare once dieci al Noftro Fifco.
- §. XVI. N Effun Chirurgo o Barbiere, od Aromatario poffa fare altra funzione di medicina, che la fua, fenza licenza efpreffa del Protomedico; fotto pena di pagare al Nostro Fisco once dieci, e della sofpensione dall'efercizio della fua professione.
- §. XVII. Utte le taffe de' medicamenti, e delle cure fpettino al Protomedico ; proibendo a tutt' i Medici, ed Aromatarj di poter fare fimili taffe, fotto pena di pagare once dieci al Nostro Fisco.
- §. XVIII. N Effuno poffa vendere alcuna forte di drogherie, e cofe composte col mele e zucchero, fenza l'espressa licenza del Protomedico; sotto pena di pagare once quattro al Fisco.
- 9. XIX. I Utte le perfone, che hanno la licenza in fcriptis da' Protomedici per fare qualche meftiere appartenente alla medicina, o di tener bottega di Barbiere, o di cofe aromatiche, di confettiere, di drogherie, di cofe di farina e miele, come anche i distillatori, le mammane, ed altri foggetti all'officio del Protomedico, debbano fra un mese presentarla in mano del Protomedico, che farà pro tempore; sotto pena di pagare once quattro al Fisco, ed in oltre le dette licenze s' intendano invalide e rivocate ipso facto.
- S. XX. III Utti quei che nelle loro botteghe tengono drogherie, ed altre cofe aromatiche da vendere, debbano farfi fcrivere nella Gran-Corte della Caftellania co' loro nomi e cognomi, e col quartiere, nel termine di giorni quindici, in un registro separato; fotto pena d'once quattro da pagarfi al Fisco toties quoties.
- §. XXI. IN Effun Aromatario potrà permettere di farfi e comporfi fciroppi folutivi e composti, pillole, bevande, e clisteri

da

rig.al Protomed. a Medici, Chirur. 299

da fuoi fervitori, o fchiavi, o da loro giovani non ancora approvati dal Protomedico; ma è tenuto egli stesso farli e comporli, e quelli fatti e composti darli in mano di chi verrà a prenderli; sotto pena d'once dieci da pagarsi al Nostro Fisco toties quoties.

- §. XXII. N ON ardifcano effi Aromatarj fare un quid pro quo nelle compofizioni non folo di Autori, ma anche di ricette di Dottori Fifici, fenza faputa del Medico, che avrà ordinato la ricetta: e per ovviare a queff' inconveniente, devono tutti tenere le loro fpezierie provviste. Contravvenendo al primo, o mancando nel fecondo, incorrano la pena di pagare al Fisco once dieci.
- §. XXIII. TUtti gli Aromatarj debbono tenere ogni forte di medicamenti, tanto femplici come compofii, feparatamente, nelle loro fcaffe, vafi, e fcatole rifpettivamente, e con buon ordine, con affiggere nella parte efteriore d'ogni vafo (fia grande o piccolo, fia di creta o di vetro) ed in ogni fcatola il nome di quella compofizione col millefimo; fotto pena per ogni contravvenzione di pagare once dieci al Fifco.
- §. XXIV. N Effun Medico o Chirurgo potrà comporre alcun medicamento di mano propria, e quello vendere, o dare ad ammalati; ma folamente ricettarli : ed i Chirurghi non ardifcano ricettare altri medicamenti, alla riferva degli unguenti, empiaftri, balfami, e lavande, che fervono per curare piaghe e ferite; fotto pena a' fuddetti di pagare al Fifco once dieci, ed all' Aromatario, fe mai li fornirà, di pagare once quattro, toties quoties.
- §. XXV. N Ella vifita Protomedicale, da farfi in ciafcun anno agli Aromatarj, droghieri, mercieri, ed altri foggetti all' officio Protomedicale, ritrovandofi alcun femplice di mala qualità, o di qualche composizione mal fatta, o dal tempo corrotta; dovrà fubito buttarfi via, ed il padrone pagherà once quattro al Nostro Fisco.
- §. XXVI. N Effuna perfona, benchè licenziata, potrà tenere fpezieria in quefto Noftro Dominio, nè alcuno potrà fare l'officio di Barbiere, offia della baffa Chirurgia, cioè cavar fangue, o altro, nè alcuna donna potrà fare la levatrice; fe prima non faranno ftrettamente efaminati ed approvati dal Protomedico, con dover tale licenza registrarfi in un libro separato nella Nostra Gran-Corte; sotto pena di pagare once cinquanta in quanto agli Aromatarj, e riguardo a' Barbieri, ed alle mammane di pagare once dieci. Se ne dovranno in oltre offervare le ordinazioni contenute ne' §§. I. e segg. di questo Capo.

Pp 2

6. XXVII.

300 L.VII.C.VII. Regolamen. riguar.

9. XXVII. N Effun Medico in avvenire potrà coftringere ed obbligare i pazienti a pigliare e comprare i medicamenti individualmente da un Aromatario, e non già da un altro, ma dovrà lafciarli andare con tutta libertà da chi loro pare e piace; fotto pena di pagare once venti al Noftro Fifco toties quoties.

§. XXVIII. Ualfifia Chirurgo o Barbiere, che avrà medicato qualunque ferito con istrumento pungente, incidente, o contundente, deve immediatamente dopo la prima cura fare la fua relazione negli atti della Corte, a cui spetta, ancorchè nella prima cura non potesse diferenere e giudicare la qualità della ferita, se fia mortale, o apparente, o deforme; sotto pena, oltre alla privazione dell'efercizio della fua professione, di pagare al Fisco once dieci per la prima volta, ed once venti per la feconda. Nelle quali pene incorrano anche tutt' i Fisici, ed altri, che talvolta avranno curato qualche ferito; se fubito non ne daranno notizia alla Corte. Ed essente rivelare e darne parte alla Corte; fotto le dette pene, ed altre a Noi arbitrarie.

CAPO SETTIMO. REGOLAMENTI RIGUARDO AGLI OREFICI, ARGENTIERI, MONETE, ED ALCHIMIA.

Ş. I.

Utti gli Orefici, ed Argentieri fieno tenuti, in ciò che in qualunque modo riguarda la loro arte, ad ubbidire al Maeftro della zecca, come ministro Noftro e della Nostra Religione, e come capo delle istesse arti; ficcome anche ognuno di effi al

proprio Confole; fotto pena d'once dieci. L'elezione di questi ministri spetta sempre a Noi privativamente.

- §. II. D Ovranno i rifpettivi Confoli avere la foprantendenza così per le opere d'oro, di gioje, diamanti, e d'ogn' altra fpezie di pietre preziofe, come per le opere d'argento.
- §. III. E opere d'oro o d'argento dovranno effere lavorate coll' oro o coll'argento di chirati e libre, a tenore delle ordinazioni contenute ne' fegg. §§., e Relazione de' Commessarj da Noi approvata; fotto le pene nel feg. §. IV. prefcritte : e tali regolamenti fi dovranno fotto le fteffe pene anche offervare nella permessa liquefazione di monete d'oro o d'argento.

§. IV.

agli Orefici, Argentieri, Monete ecc. 301

- §. IV. IN Effun argentiere od orefice potrà fare alcuna opera piccola d'argento, di rame, o d'altro metallo per ufo delle proprie caffette o per commeffione di altri, con indorarla; fotto pena d'effere privato della facoltà di travagliare in oro ed in argento, oltre ad altre pene a Noi arbitrarie. Gli fi permette foltanto di lavorare, e di fare opere grandi di fimile fpezie, portandole al Confole, prima d'indorarle e dopo, per riconofcerle ed approvarle.
- §. V. S I proibifce a' fuddetti maestri, e lavoranti di liquefare alcuna opera d'oro, d'argento, o di galloni, loro portati da rigattieri, infedeli, schiavi, buonavogli, servitori, figliuoli, o da altre persone in qualsisia modo sospette, senza che preceda la licenza del Console; sotto le pene espresse nel §. preced.: siccome pure fi vieta a qualunque lavorante, sotto le pene medesime, di liquefare veruna cosa fuori della bottega del proprio maestro.
- §. VI. S Otto le istesse pene a nissun Bronzaro è permesso d'indorare veruna cosa, alla riferva di quelle, che riguardano la sua arte.
- §. VII. II L valore dell'oro e dell'argento, che fi lavorerà, dovrà effere regolato a norma della Relazione de' Commeffarj, riportata nella fine di questo Capo.
- §. VIII. IF Atta e ridotta a perfezione qualfifia opera d'argento, grande o piccola, dovrà il maestro fra dodici ore portarla al Console per farla riconoscere, e bollare; sotto pena d'once dieci.
- §. IX. IF Acendo qualche opera il Confole, dovrà farla riconofcere e bollare dal Maestro della zecca, fotto l'istessa pena.
- 9. X. Osì anche fotto la pena medefima farà tenuto il Maeftro della zecca a far riconofcere e bollare dal Confole le opere particolari, ch' egli farà.
- §. XI. N Effun altro maestro, che il proprio Confole, ed in grado di riclamo il Maestro della zecca, potrà stimare le fatture, oppure veder la bontà dell'oro, e dell'argento de'particolari, sotto pena d'once dieci, da pagarsi al Fisco.
- §. XII. O Gni maestro deve fare la sua marca differente, ed improntarla in qualunque sua opera, benchè piccola, per conoscersi

302 L.VII.C.VII. Regolamen. riguar:

conoscersi quindi l'autore; sotto pena d'once venti da incorrerfi toties quoties.

- §. XIII. I due Confoli', fotto pena d'once venti, fiano tenuti due volte al mefe (ed in ogni altra volta, che loro parerà) a vifitare perfonalmente le caffette degli rifpettivi Orefici ed Argentieri per riconofcere le opere d'oro e d'argento : e non trovandole de'chirati e della lega a tenore degli ftabilimenti, ovvero ritrovandovi opere d'oro o d'argento non bollate; dovranno fubito darne parte alla Noftra Gran-Corte della Caftellania.
- §. XIV. An neffun maestro di bottega sarà lecito perdere il rispetto a' suddetti Consoli in occasione della visita delle caffette, o di stimare e riconoscere le loro opere, ma dovranno trattarlo con rispetto ed onore; sotto pena d'once quattro, e sotto altre pene a Noi arbitrarie. Ritrovandosi però il mastro Orefice od Argentiere gravato dal proprio Console o nel peso, o nella stima di qualche opera, o nel rissuto indebitamente di bollarla; abbia il ricorso al Maestro della zecca; al cui sentimento e deliberazione fi dovrà onninamente stare.
- §. XV. I punti d'oro, che indicano i carati ed i bolli pubblici, devono reftare in potere del Confole.
- 9. XVI. IN Effun maestro potrà fare altro dentro alle fosse degli anelli d'oro o d'argento, che la semplice e sola ceruta ordinaria; sotto pena d'once dieci.
- **§.** XVII. **D** ER lo mancamento delle opere d'oro, intagliate di bolino, o martellate, gettate, o ftampate fenza cera dentro, delle mani in fedi, degli anelli di bizzarrie, delle croci finaltate, e di altre fimili non fi poffano pigliare, per ragion di mancamento, più di quattro cocci per ifcudo. Trattandofi di catene tirate a fei angoli faldate, non fi piglino, per ragion di mancamento, più di cocci due per ifcudo: e niente fi pigli per le opere di filo con ifmalti e cera. Nelle opere però d'argento di qualfifia forte fi paghino due pefi per oncia di mancamento, e non più. Chi contravverrà in alcuno di tali capi incorra la pena di pagare once quattro toties quoties.
- S. XVIII. O Gni mastro Orefice od Argentiere potrà pesare opere vecchie ed usate d'oro o d'argento a particolari. E se talora quelle saranno state pesate o stimate dal Console, e parendogli, che il Console avesse preso errore nel peso,

0

agli Orefici, Argentieri, Monete ecc. 303

o nella ftima, dovrà dire al padrone della roba di andare dal Maestro della zecca, per riconoscere bene l'errore e la varietà de'fentimenti.

- §. XIX. II N neffun giorno festivo di precetto fia lecito ne permesso agli Orefici ed Argentieri di vendere le loro opere, per ritrovarsi in fimili giorni chiusa la bottega del Confole, dal quale perciò non potranno i compratori portarsi per farla riconoscere; altrimente incorrano nella pena d'once dieci toties quoties.
- §. XX. N Effun lavorante potrà aprire bottega d'Orefice nè d'Argentiere, fe prima non avrà fatto per lo fpazio d'anni cinque continui da lavorante, e fe non ne avrà da Noi ottenuta la licenza, alla quale dovrà precedere un rigorofo efame della capacità fua ed attitudine, da farfi dal Maeftro della Noftra zecca, e dal Confole unitamente : ed in oltre dovrà fare nella Noftra zecca, o dal Confole un capo d'opera nuova, che fia di tutta perfezione : dopo di che fe ne farà a Noi la relazione *in fcriptis* dagli fteffi Maeftro di zecca, e Confole, a' quali farà commeffo il memoriale. E prima di aprire la bottega, dovrà depofitare nelle mani del Confole fcudi tredici da riporfi nella caffà in benefizio della cappella di fant' Elena: ma effendo figlio di maftro Orefice od Argentiere, dovrà depofitare foli fcudi cinque.
- 5. XXI. O Gni maestro pagherà in ciascun mese al Console un tarì, e ciascun lavorante un carlino, per porfi in cassa in fervizio della predetta Cappella: ma i garzoni non sono tenuti ad alcuna contribuzione.
- §. XXII. IL Confole tenga un libro, nel quale vada fedelmente notando tutti gl'introiti, che farà dalle accennate contribuzioni, e da altro, per renderne conto nel giorno festivo di fant' Elena ogni anno, ed in tutte le altre volte che ne farebbe richiesto; sotto pena d'once dieci: dovendo in ciascun anno formarsi nel detto libro un bilancio dell'introito e dell'esito, che dovrà essere riconosciuto e sottoscritto dal Maestro della zecca: e se talora questi non l'approverà, il corpo eleggerà due Orefici od Argentieri dei più anziani ed idonei per rivederlo, e dare in scriptis il proprio sentimento.
- S. XXIII. N Effun lavorante, nè garzone di Orefice, o di Argentiere poffa andare a fondere oro od argento, ovvero lavorare alcuna opera d'oro o d'argento in cafa, o in bottega di diverfa profeffione; fotto pena di fcudi dieci, e di rimanere inabilitato ad aprire bottega.

304 L.VII.C.VII. Regolamen. riguar.

- 9. XXIV. EL giorno della feftività di fant' Elena neffun Orefice od Argentiere può lavorare, nè permettere ciò a' fuoi garzoni o lavoranti nella bottega; fotto pena d'once dieci, da applicarfi in benefizio della fuddetta Cappella.
- §. XXV. II N occafione della morte del Maeftro della zecca, o del Confole, o di qualfifia Orefice ed Argentiere, tutti dovranno accompagnare il fuo cadavere fino alla Chiefa con torce accefe alla mano: e chi mancherà, fia in pena di pagare indifpenfabilmente tarì quattro, da cedere in benefizio della detta Cappella.
- 9. XXVI. MARANDA Andando il Maeftro della zecca, o il Confole col fuo lavorante l'avvifo ad uno o più maeftri, per portarfi nella zecca, affin di trattare di qualche affare concernente la propria profeffione, o per alcuna congregazione, o configlio; tutti intervengano, e fentite le propofizioni, darà ciafcuno con quiete e modeftia fenz'alcun rumore il proprio fentimento, fpogliandofi di ogni umano rifpetto e paffione: e mancando in ciò, s' incorra nella pena d'uno fcudo, da applicarfi in benefizio della Cappella.

§. XXVII. Ualfifia perfona, che in qualunque maniera riceverà in fuo potere moneta di rame, che per fofpetto le pareffe non vera, per effere di falfa ftampa, o tragettata, o culata, oppure falfificata ne' bolli; fia tenuto ad efibirla fubito nella Noftra Gran-Corte della Caftellania, perchè vi fi faccia riconofcere dal Maestro della zecca, e bisognando, fi prendano le dovute informazioni; fotto pena di pagare al Fisco fcudi cinquanta. L' istesso s' intenda stabilito per tutte le altre monete, così d'oro come d'argento, eziandio che fossero di basfa lega.

S. XXVIII. Ualfifia moneta di rame, ftampata in quefto Noftro Dominio, che o per antichità, o pel continuo maneggio fi è confumata, in maniera che non comparifce totalmente la fua primiera impronta, purchè abbia le altre marche; non fi rifiuti da veruno, ma s'accetti da ognuno, fotto pena di pagare ogni volta al Fifco un' oncia, baftando per convincere i contravventori il folo detto giurato di colui, al quale farà ftata rifiutata tale moneta, avuto riguardo alla qualità della fua perfona, ed a tutt' altre circoftanze, che talvolta vi concorreranno.

S. XXIX. Ccadendo ritrovarfi qualche moneta falfa, o di baffa lega, in atto che fi fa alcun pagamento nella Confervatoria Conventuale della Noftra fagra Religione; dovrà allora lo Scrivano mandarla al Maestro della zecca colla destinazione del noma

agli Orefici, Argentieri, Monete ecc. 305

nome e cognome di colui che avrà fatto il pagamento; dovendo l'ifteffo Maeftro della zecca prontamente rivelarlo alla Noftra Gran-Corte della Caftellania, con efibire l'ifteffa moneta : e contravvenendo o lo Scrivano, o il Maeftro della zecca, fe ne incorra la pena di pagare once quaranta al Noftro Fifco. Ma fe la detta moneta fi ritroverà falfa, o di baffa lega, in tempo che il pagamento fi fa dalla Confervatoria a particolari; per non faperfi allora da dove farà quella provenuta, farà lecito al Maeftro della zecca in quel cafo tagliarla fenza l'obbligo del rivelo.

- 5. XXX. IN Effuna perfona, di qualunque grado, feffo, e condizione che fia, eziandiochè foffe orefice od argentiere, prefuma comprare o vendere ori od argenti lavorati di vecchio, o fonduti, ovvero perle, gioje, ed altre cofe fimili vecchie, primachè non l'abbia portati, e fatti vedere e riconofcere dal proprio Confole; fotto pena di pagare al Fifco once dieci, dalle quali fi darà il premio al rivelante, mettendo il cafo in chiaro. E fotto l'ifteffa pena fi proibifce alle rivenditrici la vendita di fiffatti ori ed argenti, perle, gioje, e cofe fimili fenza la polizza fottofcritta dal Confole, in cui, oltre alla data, fi efprimano la qualità, il pefo, ed il giufto valore di quelli.
- §. XXXI. N ON potrà il Confole fare alcuna deliberazione, eziandio intorno all'incorfo degli orefici ed argentieri in alcun errore, fenza il fentimento del Maeftro della zecca; altrimente quella fia e s'intenda ipfo iure nulla ed invalida.
- §. XXXII. D Bblighiamo il Confole a dover notare e fcrivere diffintamente in un libro ben tenuto tutte le cofe d'oro e d'argento, perle, e gioje, che gli fi faranno vedere, coll' efpreffione del pefo, qualità, e valore, e colla defcrizione de'nomi e cognomi di tutti quei che glieli porteranno, e del giorno, mefe, ed anno: e quante volte farà richiefto ad efibire il detto libro alla Noftra Gran-Corte della Caftellania, l'efibifca fubito. L'uno e l'altro capo fi prefcrive fotto pena arbitraria al Giudice.
- §. XXXIII. N Effuna perfona ardifca lavorare, nè mettere in opera forte alcuna d' alchimia, nè efercitarfi in quella, nè dare principio alla fabbrica di effa; fotto pena di vogare il remo in galera per anni cinque : nella quale pena incorreranno così quei che lavoraffero, come qualfifia altro che commetteffe od ordinaffe fimili lavori ad altri: e v' incorreranno pure gli orefici ed argentieri, che riceveffero o lavoraffero qualunque metallo d' alchimia, fenza che poffa loro fuffragare alcuna fcufa d'ignoranza.

Qq

§. XXXIV.

306 L.VII.C.VII. Regolamen. riguar.

- §. XXXIV. P Roibiamo a tutti gli orefici, argentieri, ferrari, calderaj, e ad ogni altra perfona, di qualunque ftato, grado, e condizione, di non tenere, che nelle botteghe folamente ed in luoghi efposti al pubblico, mantici grandi, co' quali fi possa fondere argento, oro, o altro metallo; fotto la pena prescritta nel §. preced.
- §. XXXV. IN Ella isteffa pena incorreranno parimente tutti coloro che ardiranno in avvenire meschiare, ovvero dar tinta o colori a' metalli per comporre e mettere in opera ori finti, così in fervizio proprio, come di altri.
- §. XXXVI. Utti quei che fanno negozio in quefte Noftre Ifole, e vendono qualunque forte di roba a pefo di libbra, debbano ogni anno nel mefe di Maggio aggiuftare e bollare le loro libbre dal Confole degli argentieri; fotto pena di pagare al Fifco once quattro: ed il Confole tenga un libro feparato per notarvi ciafcuna perfona, che avrà aggiuftato e bollato le fue libbre, coll' efpreffione del tempo precifo, in cui feguì; e per ogni fuo diritto confeguirà grani dieci per ciafcuna volta.

RELAZIONE

DE' VEN. COMMESSARJ DELLA ZECCA,

ACCENNATA IN QUESTO CAPO.

EMINENTISSIMO SIGNORE = Si è compiaciuta V. Emza ordinare di fissare i prezzi dell' oro e dell'argento fino, come pure degli or detti due metalli stabilire le diverse qualità nell'opere, che si manifatturanno in questo suo Dominio, a tenore di quanto prescrive la Prammatica tit. XXVI. degli Orefici §. 3., ed in conformità della memoria da V. Emza consegnatici. Pertanto, Emo Signore, noi per eseguire con tutta la maggior attenzione la dataci incombenza facemmo chiamare il Maestro della zecca, l'Affaggiatore, ed i due Confoli dell' oro e dell' argento, a' quali ordinammo di darne in iscritto il loro sentimento, che ci diamo l'onore di separatamente qui inserire, ed a V. Emza umilmente presentare, affinche dal confiderarlo conosca il parere de' suddetti quattro periti. Per quello riguarda la presente nostra ispezione, crediamo, che l'oro fino si possa valutare a scudi 36. l'oncia, e l'argento fino a scudi 30. la libbra; mediante la quale fissazione di prezzo d'amendue i metalli, gli artisti possono lavorarli senza profittare, nè discapitare, ed in siffatta maniera il pubblico non viene ad effere aggravato riguardo all' intrinseco valore de' suddetti due metalli manifatturati. Stimando adunque V.

agli Orefici, Argentieri, Monete ecc. 307

V. Emza, accettabile questo nostro sentimento, in tal caso l'oro di carati 22. dovrebbe sissari al prezzo di scudi 33., e l'oro di carati 17. a quello di scudi 26. 6. l'oncia.

Parimenti l'argento di Malta da lavorarsi, in bontà denari 10. e mezzo, fissarsi dovrebbe al prezzo di scudi 26. 3. la libbra; quello di Roma in bontà 11. al prezzo di scudi 27. 6. la libbra, e finalmente quello di Francia in bontà 11. e mezzo, al prezzo di scudi 28. 9. : le quali cinque fissazioni di qualità d'oro e d'argento corrispondono al sovraccitato Prammaticale tit. XXVI. §. 3.

Da quanto ci fiamo dati l'onore di esporre a V. Emza, potrà agevolmente conoscere le diligenze da noi usate per togliere qualunque inconveniente potrebbe succedere nelle opere de' due mentovati metalli. Quindi fenza più dilungarci su questo particolare, ci rimettiamo a quanto sarà l'Emza V. per deliberare: ed attendendo ulteriori di lei veneratissimi comandi, ci facciamo gloria d'inchinarci con prosondissimo rispetto.

Di V. Emza (27. Agosto 1778.) Umi, Dmi Ser., ed Obbed. Religiost = I Commessiarj della Zecca =. Il Prior di Lombardia Rosfelmini = Il Bali Pereyra.

Placet & exequatur.Dat. in Pal. die v. menf. Septemb. 1778. =ROHAN.

CAPOOTTAVO

DE LIBRI MERCANTILI.



Utt'i mercatanti, negozianti, e venditori di drappi, e qualfifiano altre merci, così a minuto come all' ingroffo, dovranno tenere i loro libri, giornale e maestro, in regola e secondo l'uso mercantile; altrimenti tali libri non meriteranno sede alcuna.

- 9. II. D Ovranno ne' fuddetti libri notare diftintamente le vendite, che faranno a credenza, la qualità e quantità de' drappi e merci, il prezzo ed i patti convenuti, così circa il tempo de' pagamenti, come rispetto a tutt' altro, coll' anno, mese, e giorno.
- §. III. IE fe da' debitori fi allegheranno pagamenti fatti, dovranno eglino farne le prove, qualora ne' libri non fi troveranno notati.
- §. IV. ID AL disposto ne' preced. §§. restino eccettuati i mercanti, negozianti, e venditori per istrada di drappi o Q q 2 d'altro,


308 Libro VII. Capo IX. de Periti,

d' altro, che venderanno a minuto fino all' importare di fcudi dieci.

- §. V. C LI orefici e tutt' altri artefici, rigattieri, e venditori a credito, di argenti, ori, gioje, di mobili, robe, ed altre cofe, non avendo libri in regola, dovranno fare prova del loro credito: e fe li avranno, dovranno offervare il difpofto negli anteced. §§. riguardo a' mercatanti, negozianti, e venditori di drappi, o di altre merci.
- §. VI. D A' libri mercantali non potrà per le merci fornite e vendute nafcere prova di obbligo folidale, o di mallevadoria, ovvero d'imprestito di denaro, quantunque in essi ve ne fosse nota speziale; se non farà sottoscritta dalle persone obbligate, o da'mallevadori; e non fapendo scrivere, da altri di loro speziale commessione.
- §. VII. TE qualunque altra obbligazione o dichiarazione, che rifulterà da' predetti libri, non fi dovrà parimente attendere, fempre che mancherà la fofcrizione ordinata nel §. preced.

CAPONONO

DE' PERITI, AGRIMENSORI, E CALCOLATORI, E DE'LORO DIRITTI.



Periti per liquidare e taffare gli alimenti de' minori, pupilli, prodigi, furiofi, e fimili perfone, dovranno effere padri di famiglia, e di buona condizione, da eliggerti dal Giudice: e prima di fare la loro relazione s' informeranno non folo delle fa-

coltà ed annue rendite libere e franche da ogni pefo, annua preftazione, cenfi, ipoteche, e delle fpefe ordinarie ed estraordinarie di dette perfone, ma anche dell'età, stato, e condizione loro; e pel congruo e competente sostentamento di esse perfone dovranno tassare gli alimenti con aver sempre riguardo alla utilità delle medessime.

- §. II. D Offedendo le fuddette perfone fino alla fomma d'once cento di capitale, efigerà ciafcuno de' periti per fuo diritto tarà due; dalle once cento fino alle dugento, tarà quattro; dalle once dugento fino alle feicento, tarà fei; dall' once feicento fino alle mille, tarà otto; e dalle mille in fu, tarà dieci.
- §. III. I Periti per istimare beni e dividerli, pel loro pedaggio nelle quattro città Valletta, Vittoriosa, Senglea, e Cospicua conseguiscano tari due per ciascuno, e suori di queste

Agrimensori, e Calcolatori ecc. 309

città, a ragione di tarl quattro al giorno, ancorche la perizia fi facesse in poche ore.

9. IV. O Ltre al diritto del pedaggio è dovuto agl' isteffi periti quello della perizia e relazione, il quale si tasserà nella forma seguente, a proporzione del valore de' beni da stimarti; cioè tino a scudi seicento, tarì quattro; da scudi seicento sino a mille dugento, tarì otto; da scudi mille dugento sino a duemila cinquecento, tarì dodici; da scudi duemila cinquecento fino a cinquemila, scudi due; da scudi cinquemila in su, scudi cinque per ciascun perito, ancorchè si facesser moderatamente col sentimento del Giudice il diritto suddetto; quante volte il valore de' beni trascendesse la forma di scudi diecimila, e si facesser moletatamente col sentimento del Giudice il diritto suddetto; quante volte il valore de' beni trascendesse la forma di scudi diecimila, e si facesser moletatamente.

9. V. D Ovendofi taffare il valore d'un annuo pefo perpetuo fopra beni ftabili, s' offervi da' periti la folita tariffa: e per la relazione e pedagio confeguifca ciafcun perito tarì quattro folamente, attefo che non fi fa in fimili cafi alcun acceffo ne' beni foggetti a fimili pefi.

9. VI. S Iccome non può faperfi la fatica, fulla quale deve regolarfi la taffà de' periti Calcolatori; dovrà taffarfi il loro diritto dal Computifta del Noftro Comun Teforo, fentite le parti: ed in cafo di riclamo, fi ricorra a Noi per la diputazione di un altro Computifta. E pretendendofi, che il diritto doveffe eccedere once dieci, non potrà in quel cafo farfi la taffà fenza ordine del Giudice.

CAPO DECIMO

DE'SENSALI, E DE'LORO DIRITTI.



§. I.

Gni Senfale deve tenere un libro numerato in tutt' i fuoi fogli, e munito col fuggello del Confolato, e colla fofcrizione de' Confoli nel primo e nell'ultimo de' fuoi fogli; ed in questo libro deve notare diffintamente il tempo precifo di tutt' i trattati e

vendite colla fpecificazione della qualità, quantità, pefo, o mifura delle merci, e del prezzo e forma del pagamento, con tutt'i patti convenuti tra le parti: ed in cafo di contravvenzione, per la prima volta incorrerà nella pena d'once dieci, da applicarfi per una metà

310 Lib. VII. Cap. X.

metà in beneficio de' Confoli, e per l'altra alla Nostra Camera Fiscale; e per la seconda volta, oltre alla suddetta pena, farà privo dell'officio.

§. II. A fiffatto libro, in cafo di controversia tra le parti, si dovrà stare, e secondo il contenutovi, quella decidere.

- 9. III. II L partito s' intenda ultimato e conchiufo tra le parti, quando le parti in prefenza del Senfale fi congiungono reciprocamente le mani per contraffegno, ovvero quando fe ne darà caparra, e non altrimente: il che abbia anche luogo, trattandofi e conchiudendofi il partito dal Senfale medefimo. Conchiufo l'affare fe ne faccia nota nel libro fuddetto.
- 5. IV. N ON fia lecito a' Senfali di ricevere da compratori il prezzo della roba venduta, nè di ricevere in confegna l'ifteffa roba venduta colla loro mediazione; ma folamente di trattare, e far ultimare i partiti di vendite e compre, e far paffare per le mani dell'ifteffe parti le caparre, confegne, e prezzi; fotto la pena preferitta nel §. I., quante volte però non vi concorreffe la commeffione delle parti.
- §. V. S Petta al Senfale il diritto di fenferia per lo trattato che avrà fatto, ancorchè s' ultimaffe il partito tra le parti fenza di effo.
- §. VI. Uante volte un Senfale avrà incominciato un trattato o vendita, che poi finirà un altro colle isteffe condizioni e prezzo; il diritto di fenferia fi divida ugualmente fra ambidue: ma fe la vendita fi conchiaderà differentemente dal trattato fatto dal primo Senfale, tutto il diritto della fenferia fpetterà al fecondo.
- §. VII. In Iuno può effere costretto a fervirsi de' Sensali nelle vendite o compre, che vorrà fare.
- §. VIII. C Hiunque in avvenire farà approvato per fare il meltiere di Senfale, non ardifca fare il mercante o rigattiere, nè efercitare forte alcuna di negozio per fe medefimo, nè per mezzo di altri; fotto pena di pagare al Nostro Fisco once cinquanta.
- §. IX. IN Effun Senfale ardifca offerire determinato prezzo per qualifia mercanzia, fe non vi farà compratore reale per tale prezzo; fotto pena di pagare al Fifco once dieci.

De Sensali, e de loro Diritti. 311

- §. X. IN ON ardifcano i Senfali fare tra effi unione e compagnia, fotto la già detta pena, ed in oltre d'effere privati dell'officio: fi permette per altro ad ogniun di loro di tenere un compagno.
- §. XI. C Ommettendo il Senfale qualfivoglia baratteria, o frode, fia privato ipfo facto dell' officio, e di più caftigato dalla Noftra Gran-Corte della Caftellania fecondo la qualità del delitto.

CAPO UNDECIMO.

BANDI DEL CASTELLANO.



Erchè i delitti non reftino impuniti, ed i popoli poffano pacificamente vivere; ordina e comanda, che qualfifia perfona, alla quale farà rubata qualche roba, debba fra il termine d'ore ventiquattro, onninamente manifeftare alla Gran-Corte della Caftel-

lania il furto commeffo; fotto pena di pagare al Fifco di S. A. S. once dieci.

- §. II. N Effuna perfona, di qualunque condizione o feffo, fi prefuma, nè di giorno nè di notte, camminare travefita con abito diffimulato per quefte città Valletta, Vittoriofa, Senglea, e Burmola, fotto pena di pagare al Fifco once quattro, e di perder l'abito, che avrà portato, il quale farà dato all'officiale catturante. E trovandofi qualunque perfona camminare di notte tempo dopo il tocco della caftellana, incorrerà nella pena di tarì dodici, da pagarfi agli officiali catturanti : a' quali però vietiamo d' efigere danaro veruno, prima d'effere i contravventori condannati dal Giudice, nel di cui arbitrio rifiede il condannare o liberare fimili perfone dalla detta pena, fecondo le circoftanze del fatto.
- 9. III. Utt' i mercatanti, padroni di barche, bottegari, tavernari, o che tengono tavole in piazza, ed altri che tengono bottega di pefo o mifura, oppure rivenditori per iftrade, debbano fra 'l termine di giorni otto utili, rinnovare le polizze o licenze, e bollare i tummoli, mondelli, piccole mifure, mezze canne, e tutt' i pefi; intendendofi anche comprefi in tale obbligo i molinari. Ed i padroni di barche, e tavernari debbano in oltre rinnovare la folita mallevadoria, fotto pena di pagare al Fifco once due toties quoties.
- 9. IV. I fuddetti pefi debbano effere di ferro, e bollati, come fopra, precedendo bensì la loro ricognizione ed approvazione

312 Libro VII. Capo XI.

provazione degli accattapani; ficcome anche i tummoli, mondelli, piccole mifure, e mezze canne debbano effere approvati da' medefimi accattapani; fotto pena d' un' oncia per qualtifia contravvenzione. Eccettuamo bensì coloro che vendono fave, meloni, uva, ed altri frutti frefchi; a' quali venditori fi concede la facoltà di tenere i loro pefi di pietra, fempre però riconofciuti ed approvati dagli accattapani, e bollati come fopra.

- §. V. Utt' i mercieri, e bottegari di lardo debbano nelle loto botteghe tenere efposta ed affisfa in una tavoletta vicino alla bilancia la nota delle mete delle robe che vendono pro tempore nell'istesse botteghe; di maniera che possa effere facilmente letta da' compratori: la quale nota dev' effere prima cavata dalla Gran-Corte della Castellania, e sottoscritta dal maestro Notaro; sotto pena di pagare al Fisco once due. E ciò dovrà offervarsi, tutte le volte che non vi farà la libertà di vendere diversamente.
- §. VI. In Effuna perfona prefuma vendere olio, candele di fevo, fapone, paffole, mandorle, rifo, miele, pafta, cafcio; cafciocavallo, forra, tonnina, caviale, merluzzo, carne falata, fal-ficcia, cofe graffe, ne' vettovaglie o legumi; primachè non le farà ftata data la meta in fcriptis da uno almeno de' Giurati, e fi farà quella approvata e fottofcritta dal Caftellano, e registrata nella detta Gran-Corte; fotto pena di pagare al Fifco once quattro, fenza che possa fotto qualtifia pretesto fuffragarle la meta, che talora avranno prefa i padroni dell'istessa, i quali s'intendano anche compresi in questa ordinazione fotto la pena medefima, quantunque fossero vettovaglie trafportate dall' isola del Gozo. Tutto ciò avrà luogo, mancandovi la libertà di vendere altrimenti.
- §. VII. C HI avrà l'ardire di vendere più della meta qualfifia cofa commeftibile, od altra, incorra *ipfo facto* nella pena d'once tre: rifervata però fempre al Giudice la facoltà di accrefcere o diminuire la pena, fecondo le circoftanze del fatto.
- §. VIII. Ualfifia perfona, che fi proverà d'avere venduto meno del giufto pefo o mifura, oppure con mifura o pefo falfo; fia in pena di pagare al Fifco once due per la prima volta, once quattro per la feconda, e d'effere per la terza volta caftigato ad arbitrio della Corte.
- S. IX. IN Effuna perfona che vende o compra qualfifia fpecie di roba commeftibile, od altra, prefuma tenere pefi alla groffa ed infieme alla fottile; ed in confeguenza non ardifca vendere,

Bandi del Castellano. 313

vendere, che con uno de' detti pefi, fecondo la qualità della roba; fotto pena di pagare un' oncia al Fifco.

- §. X. N Effuna perfona poffa tenere nella fua bottega altri pefi, che quelli folamente, de' quali avrà bifogno pel fuo meftiere; nè prefuma impreftar ad altri le fue bilance, pefi, e mifure, fenza licenza del Caftellano; fotto pena di pagar un'oncia al Fifco: nella quale pena incorrerà anche colui che vende con tali pefi impreftati, fenza la fuddetta precedente licenza.
- §. XI. N Effuna perfona ardifca tener nafcofti frutti, fogliami, erbe, o roba da mangiare di qualfifia fpecie, nè quelli vendere dal finestrale, con tenere chiusa la porta della bottega; ma dovrà tener esposta la roba, perchè ognuno la veda, sotto pena di pagar al Fisco once otto.
- §. XII. Utti quei abilitati a poter vendere, fe ricuferanno di vendere delle robe che avranno nelle loro botteghe o cantine, incorrano la pena prefcritta nel §. preced.
- §. XIII. IN Effun rivenditore o bazzaratore poffa in pubblico, nè in privato comperare alcuna specie di frutti, nè fiori d'aranci, nè rofe da bottegari, per rivenderle; nettampoco pollami, ova, nè caccia da altri rivenditori di fimili fpecie per rivenderli; nemmeno portarfi in campagna, o nelle strade, o in giardini, e dovunque fi fosse, a fare fimili compre, per poi rivenderle nella piazza, od altrove: di maniera che non fia lecito ad alcuno di vendere altrui frutti, pollami, ova, e caccia, che quelli che gli faranno ftati confegnati nella piazza dell'erbe da' giardinieri e padroni principali di dette robe, nella conformità che fi pratica da questi co' bottegari della stessa piazza. Ed in caso d' alcuna contravvenzione s' incorra nella pena di pagare al Fifco per la prima volta once venti, e per la feconda, oltre alla detta pena, di effere privato dell'efercizio. Nelle pene medefime incorreranno anche i bottegari, od altri rivenditori, i quali avranno venduto a' detti rivenditori fimili cofe. Concedendo loro folamente di poter comprare erbaggi per rivenderli, dopo che fi farà provveduto il pubblico, e paffate le ore fette della mattina.
- 5. XIV. Utti quei che vendono col mondello, devono tenere tale mifura tanto larga, quanto alta, fotto pena d'once due.

§. XV. The Utte quelle perfone che vendono carbone, debbono tenere i loro tummoli, e mondelli perforati di fotto, di R r modo

314 Libro VII. Capo XI.

modo che il fondo fia fatto a fpecie di graticola, ed il fondo del tummulo fia alto da terra mezzo palmo, e del mondello un terzo di palmo; fotto pena di pagare al Fifco once quattro.

- §. XVI. Utti quei che portano frutti dal Gozo, o dalla Sicilia, o da altrove, non poffano venderli qui fenza licenza almeno di uno de' Giurati, coll' approvazione del Caftellano; fotto pena di pagare al Fifco once due. Gli efteri però non s' intendano a ciò tenuti.
- §. XVII. N Effun bottegaro, bazzarratore, o qualfifia altra perfona che vende frutti, o altra fpecie di commeftibili, poffa dopo la meta datagli quelli vendere in altra forma, che a pefo, e fecondo la meta; fotto pena di pagare al Fifco once due.
- §. XVIII. N Effun bottegaro, che vende lardo, o falami, poffa vendere vino, nè macellare alcuna fpecie d'animali, e sfarne carne per venderla a minuto; fotto pena di pagare al Fisco once due.
- §. XIX. C HI venderà o per le ftrade, o in bottega, o altrove, latte ovvero aceto, che fiano mefcolati con acqua, e che non fiano di buona qualità; foggiaccia alla pena d'once due.
- §. XX. I bordonari di trasporto di vino dalla marina a questa città Valletta, non possino esigere più di tarì due per ciascuna botte; e per le città Vittoriosa, Senglea, e Burmola, più di tarì quattro: esigendone di più, incorreranno nella pena di pagare un'oncia al Fisco.
- §. XXI. Cf LI steffi bordonari per trasporto di legna dalla marina in ciascun luogo più remoto di questa città Valletta, non possano pretendere più di grani tre per quintale; e pel trasporto del carbone, più di grani dieci per salma; sotto l'istessa pena, prescritta nel §. preced.
- §. XXII. N Effuna perfona poffa tenere tavole efpofte, così nella piazza, ed in qualfifia altro luogo di quefta città Valletta, come nelle altre tre città e luoghi del diftretto della Gran-Corte della Caftellania, da vendere commeftibili, fapone, e qualfifia altra fpecie di roba, fenza licenza del Caftellano; fotto pena di pagare un'oncia al Fifco.
- §. XXIII. IN Effuno ardifca d'introdurre o far introdurre in quefta città Valletta bovi o vacche, così per effere macellati,

Bandi del Castellano. 315

cellati, che per qualunque altra occafione; che non fiano legati nelle corna con una corda, e condotti almeno da un uomo robufto nel luogo deftinato: e lo fteffo fi dovrà praticare, in cafo che fi riportino vivi fuori della isteffa città; fotto pena nell' uno e nell' altro cafo di pagare al Fifco once quattro.

S. XXIV. I N avvenire neffun macellajo, nè qualfifia altra perfona prefuma macellare o far macellare alcun animale di carne groffa, per venderlo, o a minuto o tutto infieme, fenza farlo prima vedere ed offervare da uno de' Giurati : ed in cafo ch' eglino ricufino fenza giufto motivo, o che non poffa alcuno di effi vedere ed offervare fimili animali ; ricorra dal Caftellano per effergli provveduto dell' opportuno rimedio. Tutto ciò fi prefcrive fotto pena di pagare al Fifco once quattro.

9. XXV. O Iafcun macellajo prima di cominciare a vendere la carne groffa, fia in obbligo di portare un intero quarto nella Gran-Corte della Caftellania, per effere offervato dal Caftellano; nè prefuma mettere mano alla vendita colla meta, la quale gli farà ftata data da' Giurati, primachè quella fia approvata e fottofcritta dal Caftellano. Così anche dovrà ciafcun macellajo fino al totale confumo e vendita di ciafcun animale macellato, tenere affiffa ed efpofta vicino alla bilancia, la polizza della meta, in maniera, che poffa effere facilmente letta da' compratori. Contravvenendofi ad alcuno di quefti capi, s' incorra la pena di pagare al Fifco once quattro.

S. XXVI. A neffun macellajo fia permeffo di tenere nel fuo macello o bottega, o in qualunque altro luogo, per vendere, carne di due o più animali macellati dell' ifteffa fpecie, ma di differente meta; fotto pena di pagare al Fifco once quattro: finita però totalmente la vendita di uno de' detti animali, potrà far introdurre nella fua bottega o macello, od in un altro luogo, ed efporvi alla vendita l' altro animale di differente meta, febbene dell' ifteffa fpecie.

S. XXVII. MA Acellandofi da chiccheffia due o più animali della ifteffa fpecie, non gli farà lecito di tenere nafcofta carne di alcuno di tali animali macellati per venderli l'un dopo l'altro; ma dovrà tenerli tutti esposti, sebbene in differenti macelli o luoghi, mai però dentro ad una steffa bottega o stanza; fotto pena di pagare al Fisco once due.

Rr z

§. XXVIII.

316 Libro VII. Capo XI.

- §. XXVIII. Effun macellajo, o altra perfona poffa introdurre fotto qualfifia pretefto dentro quefte città Valletta, Vittoriofa, Senglea, e Burmola, o ne' loro diftretti carne di forte alcuna per venderla, che fia morta o macellata fuori de' foliti macelli; fotto pena di confifcazione dell' ifteffa carne, e di pagare al Fifco once quattro per la carne bovina e vaccina, ed once due per la porcina.
- §. XXIX. IN Effun macellajo, nè per fe nè per altri, prefuma vendere di notte tempo carne di forte alcuna, fenza licenza del Caftellano; fotto pena di pagare al Fifco once due.
- §. XXX. D AL primo giorno di Giugno fino a tutt' Ottobre non fi può macellare il venerdì, nè prima che non fia entrata l'alba del fabato; fotto pena d' once due.
- §. XXXI. N Effun macellajo poffa in un isteffo luogo tener carne di majale e di troja per vendere, nè anche di montone e di pecora, neppure falficcia di majale e troja, nè meno venderla, fenza prima ottenere da chi appartiene la meta; fotto pena di pagare al Fifco once due per ogni contravvenzione.
- §. XXXII. N Effun macellajo, tavernaro, nè qualunque altra perfona prefuma vendere in luogo pubblico o privato una fpecie di carne per un'altra; fotto pena di pagare al Fifco per la prima volta once quattro, per la feconda fei, e per la terza otto.
- §. XXXIII. Effuna perfona, di qualunque condizione o feffo che fia, ardifca vendere in cafe private alcuna forte di carne, ma dovrà venderla in pubblico, e con tenere aperta la porta della bottega; fotto pena di pagare al Fifco once dieci.
- §. XXXIV. Effun macellajo, bottegaro, nè altra perfona poffa buttare fporcizie, fchifezze, o lordure nella piazza e nel fuo diftretto, ovvero nelle ftrade pubbliche di quefta città Valletta; fotto pena di pagare al Fifco once quattro.
- §. XXXV. In Effun rivenditore di colombe, agnelli, capretti, montoni, pefci, o d'altre cofe, il quale farà ftato per Magiftrale refcritto abilitato ad efercitare tal meftiere, ardifca efercitarlo, primachè n' abbia ottenuta la licenza in fcriptis dal Caftellano, e quella fatta registrare nella Gran-Corte della Caftellania; fotto pena di pagare al Fisco once due.

§. XXXVI.

Bandi del Castellano. 317

§. XXXVI. IN Effuno ardifca vendere agnelli e capretti in altri luoghi, eccettocchè nelle piazze delle fuddette quattro Città, ove dovranno venderli a pefo, fecondo la meta; fotto pena di pagare al Fifco un' oncia per la prima volta, e per la feconda once tre.

§. XXXVII. In Effun compratore o rivenditore di pollami, di qualunque fpecie fiano, ardifca dare pafcolo o bevanda colla bocca, o gonfiare piccioni, od altri pollami; fotto pena di pagare al Fifco once quattro: paffate però le ore nove di mattina, farà lecito a' detti rivenditori di darlo colla bocca a' piccioni folamente, ma giammai ad altri pollami: e per convincerli di contravvenzione, faranno fufficienti le congetture e prefunzioni, ad arbitrio del Giudice.

5. XXXVIII. N Effun mercatante di vino ardifca vender vino a quartuccio ovvero a cannate; fotto pena di pagare al Fifco once venti.

§. XXXIX. N ON ardifcano i tavernari o bottegari dopo il tocco della Caftellana tenere aperte le loro botteghe o cafe, nè indi aprirle prima del tocco del *Pater noster*; fotto pena di pagare ogni volta uno scudo all'officiale che l'avrà colto, precedente bensì la dichierazione del Giudice. E ritrovandosi, che avessero dato da mangiare e bevere dentro alle loro taverne dopo il detto segno della Castellana, incorrano nella pena di pagare al Fisco once quattro.

§. LX. N Effuna donna di mal nome o di cattiva fama ardifca dopo il tocco della Caftellana, fotto qualfifia pretesto tenere aperta la porta di sua casa, nè quella aprire fino al tocco del Pater noster; sotto pena di pagare tari dodici all'officiale denunziante, precedente sempre la dichiarazione del Giudice.

9. LXI. Il tavernari non prefumano comprar vino da perfona veruna a fiafco, nè a bocale, nè in qualunque altra maniera, eccettocchè a fufto, e fiano obligati a far quello trafportare nella loro taverna co' foliti bordonari, e non già con altri, nettampoco con ifchiavi; fotto pena di pagare al Fifco once dieci.

§. LXII. N Effun tavernaro od altra perfona, che vende vino a minuto, prefuma vendere dalla botte, prima che quefta non fia ftata fuggellata col fuggello del collettore, o gabelliere, in quella conformità che dal medefimo farà ftata prefcritta,

e

318 Libro VII. Capo XI.

e ftabilita, ed a quest' effetto dovranno farfi suggellare le botti da' capi di posta; sotto pena di pagare once dieci al Fisco: nella quale pena anche incorreranno, se si troverà levato o smosso il suggello. All'istessa pena soggiaceranno pure i capi di posta, lasciando di suggellare le botti nel modo suddetto, subito che sarà trasportato il vino nella taverna, ovvero trovandosi in qualunque altra maniera negligenti nell' efercizio loro.

- §. XLIII. D Ovranno i tavernari tenere anche affiffa la polizza della qualità e prezzo del vino fopra il piccolo cartuccio, e vicino alla cannella; fotto pena di pagare un'oncia al Fifco.
- S. XLIV. Effun tavernaro o bottegaro poffa dentro alla propria taverna o bottega dare da mangiare e bere agli fchiavi, od altri infedeli, ancorchè foffero liberi, nè vendere loro vino od acquavite; fotto pena di pagare al Fifco once quattro.
- §. XLV. N ON prefumano gl'isteffi tavernari o bottegari dar credito a persona veruna più di tarì fei, ed a buonavoglia più di tarì due; sotto pena di perdere il danaro avanzato, o la roba data a credenza.
- 9. XLVI. IN Effun tavernaro prefuma vendere con maggiore mifura del quartuccio, alla riferva del mofcadello, che potranno vendere con qualtifia mifura approvata, precedente bensì la licenza del Castellano, e fecondo la meta; fotto pena di pagare al Fisco once quattro.
- §. XLVII. Qualunque venditore di vino a minuto, non prefuma tenere nella fua taverna, ovvero in altro luogo di vendita vini di due forti, e di diverfe mete; fotto pena di pagare al Fifco once dieci.
- §. XLVIII. C HI contravverà nella vendita de'vini alla meta de' Giurati, incorrerà nella pena di pagare al Fifco once fei.
- 9. XLIX. IN Effun tavernaro prefuma vendere carne cruda, o pefce non cotto, fotto pena d'once due.

9. L. A neffun tavernaro è lecito di tener mifura più grande del quartuccio; e le fue mifure debbono effer bollate, ed il vino che vende, dovrà in quell'iftante cavarlo dalla botte, e tenere quartucci abboccati; nè oltra quelli potrà avere altri vafi, nè maggiori nè minori, e non ardirà tener vino dentro a bacili,

Bandi del Castellano. 319

a bacili, nè altri vafi, nettampoco dentro all'isteffe misure; sotto pena di pagare al Fisco once sei per ciascun capo di contravvenzione.

§. LI. N Effun tavernaro per la fua taverna, nè rivenditore per rivendere, potrà andare con barche nel porto o fuori ad incontrare i pescatori, per comprare pesci; nemmen arrivate le barche nel molo di questa città, potrà falirvi sopra per comprare pesci; sotto pena di pagare al Fisco once quattro.

- §. LII. N Effuna perfona, di qualfifia condizione e feffo, poffa in avvenire tener camere, o letti locandi, fenza licenza in fcriptis del Caftellano: e quelle perfone che prefentemente li tengono, debbano rinnovar la licenza fra otto giorni, e tenere in pubblico efpofta l'infegna denotante tale efercizio; fotto pena a' contravventori di pagare al Fifco once quattro, ma fenza intenderfi punto derogato alle pene ftabilite dalle Leggi, in cafo che fi trovino degli abufi che meritano pena maggiore. E tutte quelle perfone che in virtù delle dette licenze terranno camere o letti locandi, faranno obbligati fra 'l termine d' ore ventiquattro continue, da numerarfi dal punto del loro arrivo nelle dette locande, a dare alla Gran-Corte della Caftellania notizia de' foreftieri che alloggeranno da loro, con ifpecificare i loro nomi, cognomi, età, e patria; fotto la pena fuddetta.
- 9. LIII. N ON prefumeranno le fuddette perfone, che tengono letti o camere locande, alloggiare uomini e donne infieme, nè meno giovani sbarbati; fotto pena di pagare al Fifco once quattro, e fotto altre pene arbitrarie al Giudice, fecondo le circoftanze del fatto.
- **§.** LIV. The Utt' i foreftieri fra ventiquattr' ore dopo il loro arrivo avvifati dal gran-vifconte, dovranno perfonalmente prefentarfi nella Gran-Corte della Caftellania, ed ivi far notare la camera, cafa, od ofteria, in cui avranno prefo l' alloggio; fotto pena di pagare al Fifco once quattro: e mutando camera o cafa, faranno anche obbligati a darne notizia alla fteffa Gran-Corte, e far fare la nota della ftanza o cafa, che avranno prefo per abitare; fotto la pena medefima.
- 9. LV. N Effun tavernaro, oppure ofte ardifca dar da mangiare e bevere nella fua taverna od ofteria, nè in quella introdurre perfone che portino di fopra nelle faccoccie, o in qualfivoglia altra parte coltelli od altre armi proibite: ed in cafo che fuccedeffe nella loro taverna ed ofteria qualche riffa, debbano fermare

320 Libro VII. Capo XI.

fermare e catturare i riffanti, e condurli nelle carceri della Corte, a cui appartengono, dando loro facoltà Sua Altezza Sereniffima di domandare ajuto (fe ne avranno bifogno) da qualunque perfona per parte e d'ordine dell'Altezza medefima; fotto pena di pagare once venti in cafo di contravvenzione in ciafcuno di quefti capi.

- 9. LVI. IN Effun tavernaro, ofte, od acquavitaro ardifca permettere, ch'entrino nella fua taverna, od ofteria, o bottega donne di mal nome, nè che bevano in effe; ma volendo comprare qualche cofa, debbano fermarle innanzi al limitare della porta, ed ivi confegnare loro le cofe che dimandano; fotto pena di pagare al Fifco in cafo di ciafcuna contravvenzione once dieci.
- S. LVII. Ualfifia padrone di vafcello, e qualunque altra perfona, che vende legna a quintale, dovrà dare, nel vendere, dieci rotoli di più per ciafcun quintale, come fempre fi è praticato, non effendovi convenzione efpreffa in oppofto: contravvenendo incorrerà ipfo facto nella pena di pagare al Fifco once quattro.
- 9. LVIII. I mazzi di qualunque erba, che fi vendono al pubblico, non poffono venderfi più di grani quattro per mazzo: e però dovranno farfi di tre piccioli fino a quattro grani; fotto pena di pagare un'oncia al Fifco, in cafo di contravvenzione, ed in cafo che fi vendano contra la meta qui ftabilita, o da ftabilirfi pro tempore da chi fpetta, fecondo le occorrenze de' tempi.
- §. LIX. TUtt' i molinari, per dritto di macinatura, non poffono dimandare più di grani quindici per ciafcun tummulo di frumento, grani dodici per tummolo di mefchiato, e grani dieci per quello d'orzo, ovvero altro dirtto maggiore che farà regolato; fotto pena di pagare un'oncia al Fifco.
- §. LX. I venditori di pane debbono venderlo ben cotto, condizionato, lievitato, e di pefo; altrimente incorreranno la pena di pagare once due al Fifco, e della confifcazione del pane, da diftribuirfi dal Fifcale a' carcerati, od a poveri: ed in quefta pena incorrerà il bollatore, fe avrà ftampato e bollato il pane, non effendo di giufto pefo, fenza che gli poffa fuffragare fcufa veruna.
- §. LXI. TE prefumendo gl' isteffi venditori di venderlo fenza il folito bollo e stampa, incorreranno nella suddetta pena d'once due.

Bandi del Castellano. 321

- S. LXII. L E formagelle freiche di Malta e del Gozo dovranno trafportarfi e tenerfi dentro a tinelli perforati nel fondo, nè potranno venderfi fenza la meta, e non devono effere falate fuor di modo, ma fecondo quello che fi ricerca, perchè abbiano folamente la lega; fotto pena (in cafo di contravvenzione in qualfivoglia di quefti capi) di pagare al Fifco once due, e della confifcazione, in cafo che fi trovino falate fuor di modo.
- §. LXIII. Utt' i bordonari per trafporto di pietre dalle barriere in questa città non possino dimandare più di grani quattordici per ogni carico fino alla colonna della fama; e di là in giù, più di grani sedici; sotto pena nell' uno e nell' altro caso di pagare al Fisco once due.
- 9. LXIV. IN Effun bordonaro, facchino, o rivenditore ardifca faltare, e portarfi fu baftimenti, grandi o piccoli, che vengono dal Gozo, per prenderne roba; ma debbano afpettare, che fi fcarichi in terra nel molo, fotto pena di pagare al Fifco once due.
- §. LXV. C Iafcun bottegaro o maftro artigiano in quefta città Valletta è in obbligo di tenere uno fpontone offia labarda nella fua bottega, per accorrere a'cafi di bifogno; fotto pena di pagare al Fifco once due: eccettuando folamente da tale obbligo i tavernari.
- 9. LXVI. The Utti i bazzarratori, bottegaj, macellaj, pollajoli, ed altri rivenditori, i quali tengono o terranno in avvenire le poste per vendere nella piazza dell'erbe di questa città Valletta fotto le loggie, non ardiscano per alcun motivo o pretesto dilatarsi oltra i limiti assegnati a ciascuna posta e luogo, e colle distanze già stabilite e prescritte dal gran-visconte; di maniera che ciascuna posta di quelle che sono in mezzo alla detta piazza, dovrà essente lontana dall'altra, che lassi libero il passagio, e tutte essente lontana dall'altra, che lassi libero il passagio, e tutte essente. E ritrovandosi d'avere taluno ecceduto ed avanzato i limiti della fua posta, o quelli alterato; incorra nella pena di pagare al Fisco once dieci, fenza che gli possa sono essente sono.

8. LXVII. N Ella fontana della piazza di quefta città Valletta, ficcome anche in quella della marina, e di altri luoghi di quefta città Valletta, neffuna perfona ardifca lavare delle robe, o di dare a bevere agli animali; fotto pena di pagare al Fifco once quattro: eccettuatane però la fontana attaccata alla Ferraria, nella quale folamente farà lecito di far bevere ani-

Sſ

mali.

322 Libro VII. Capo XI.

mali. In questa disposizione s' intendano anche comprese le donne.

- 9. LXVIII. Utti quei che tengono cavalcature, debbano ogni giorno pulire i luoghi, dove tengono i loro animali, e trafportare il letame fuori delle mura delle quattro città, in modo che non poffano tenerlo nelle ftanze e cantine di quefte quattro città; fotto pena d'once dieci, e della confifcazione d'effo letame: net-tampoco ardifca veruna perfona tenerlo fopra o fotto i baftioni, o marine della detta città, fotto la pena medefima.
- §. LXIX. IN Effuna perfona dentro a quefta città Valletta, ed in qualfifia altro luogo poffa tenere più di falme venti di nozzole per ogni volta, ed i fornari più di falme cinque per volta; fotto pena della confifcazione di tutte le nozzole, e di pagare al Fifco once dieci.
- §. LXX. IN Effuna perfona, di qualunque condizione fia, terminata qualche fua fabbrica, ardifca lafciare materiali nelle pubbliche ftrade, nè quelli far buttare per le ftrade di quefta Città, nè meno fu i baftioni; ma dovrà fra 'l termine d' un mefe perentorio, da decorrere immediatamente dopo terminata la fabbrica, far trafportare tali materiali ne' luoghi, da deftinar fi da' Commeffarj di guerra, oppure dal loro Commeffario; fotto pena di pagare al Fifco once dieci. Ed effendo bordonari o carrettieri, che ardiranno commettere ecceffo fimile, incorreranno nella pena d' once venti.
- 9. LXXI. IN Elle firade di quefta città Valletta, nelle quali per comodità della gente fi fono dall'uno e dall'altro lato fabbricati, o fi fabbricheranno muriccioli; neffuno per qualfivoglia motivo o pretefto ardifca fu quelli far paffare animali di forte alcuna, nè meno caleffi; fotto pena di pagare al Fifco once quattro: dichiarando, che in tale pena incorrano così i padroni degli animali e caleffi, come i loro condottieri.
- §. LXXII. I caleffieri non ardifcano far condurre i loro caleffi da fchiavi infedeli, nè da giovani minori d' età d' anni diciotto, nè poffano i condottieri conducendo metterfi a cavallo, o full' afte del caleffo, nè di notte tempo farli andare per le ftrade di quefta Città; fotto pena in ciafcuno di quefti capi di pagare al Fifco once fei.
- §. LXXIII. Utti i caleffi e carri d' affitto debbano di notte tempo trafportarfi dentro alla posta d'Italia, sotto pena d'once sei.


§. LXXIV.

Bandi del Castellano. 323.

- §. LXXIV. Utt' i bordonari o giardinieri non poffano paffare co' loro animali per la ftrada, la quale dal quartiere della Ven. Maggior Chiefa Conventuale di San Giovanni conduce al palazzo Magistrale, e fino alla strada detta della fama: e dovendo camminare co'loro animali per qualfifia ftrada di questa città Valletta, non ardifcano andare a cavallo, ma dovranno tirare e condurre gli animali per le loro cavezze, e camminare avanti ad effi. In cafo di contravvenzione in ciafcun capo, s'incorra nella pena di pagare al Fifco once quattro per la prima volta; e per la feconda volta, della confifcazione de' loro animali.
- §. LXXV. C Oloro che ardiranno bagnare con acqua le fragole, o i cavoli cappucci prima della vendita (fiano giardinieri, bottegari, bazzarratori, o rivenditori), s' intendano ip/o iure incorfi nella pena d'once due, oltre alla confifcazione degl'ifteffi frutti.
- 5. LXXVI. I L cafcio e cafciocavallo debba venderfi mondato e pulito dalla terra e fporchezze, colle quali fi fogliono mantenere ; altrimente il venditore incorrerà nella pena di pagare al Fifco once quattro.
- §. LXXVII. O Gni anno nel mefe di Settembre ciafcuna perfona (di qualunque grado, feffo, e condizione) dovrà, in cafo di bifogno, acconciare e battumare le cifterne che tiene in cafa, ficcome i tetti e canali, per dove paffa l'acqua, acciocchè questa non fi perda: pel qual effetto il soprantendente delle fontane manderà ogni anno delle perfone a riconofcere le dette cisterne; e non ritrovandosi quelle in buono stato di ricevere e confervare l'acqua, incorreranno i padroni nella pena d'once venti.

CAPO DUODECIMO

BANDI DEL GOVERNATORE DEL GOZO.



Ualunque perfona d'anni fedici fino a feffantacinque debba stare provvista colle sue armi: cioè quei del moschetto co' loro moschetti puliti, un quarto di polvere, dodici palle, e due passi di miccia; e quei del dardo co' loro dardi, fpade,

e fionde : gli uni e gli altri fotto pena d'uno fcudo.

A L primo tiro del mortajo, sì di giorno come di not-te, tutta la cavalleria e gente di cavallo, e moschet-9. II. Ss 2 tieri

324 Libro VII. Capo XII.

tieri del reggimento, debbano ritrovarfi nel tocco armati e ben in ordine, cioè la cavalleria colle armi e fornimenti neceffarj fotto il comando del Luogotenente; altrimente s' incorra nella pena d' uno fcudo: e comparendo fprovveduti e male in ordine, cioè i giumentieri fenza fella e fenza armi e fornimenti, fiano in pena di tarì quindici, ed i mofchettieri di tarì fei.

- §. III. Uei che fono della cavalleria, debbano (entrato il mefe di Maggio) tener ferrate i loro cavalli o cavalle, almeno ne'due piedi d' avanti; e di tali animali non poffano fervirfi a triturare, nè macinare, nè meno in alcun fervizio rurale; fotto pena di pagare tarì trenta per ogni contravvenzione.
- §. IV. L primo tiro ognuno fiia avvifato ed in ordine colle fue armi; cioè quei del Borgo ful tocco, e quei del Gran-Caftello fulle fue mura; fotto pena d'uno fcudo, e di tarì fei a quei che comparifcono fenz' armi contro alla forma fuddetta.
- §. V. Anto nelle raffegne, quanto nelle guardie neffuno poffa imprestare le armi al compagno, sotto pena di tari sei, da pagarfi da ciascuno di effi.
- §. VI. IN Effuno poffa vendere, imprestare, nè in qualunque modo alienare le sue armi, sotto pena di tarì sei; ed al compratore, o pignoratario, di perdere il suo danaro, e di restituire le armi.
- §. VII. N Elle raffegne generali tutti gli efenti o per decreto o per infermità, o per qualfivoglia altra caufa, debbano comparire colle loro efenzioni; altrimente incorreranno la pena de' mancanti.
- §. VIII. Ti giovani di anni fedici compiti debbano fra il termine d'otto giorni afcriverfi alle guardie, fotto pena di tarì trenta : nella quale pena incorrano anche i padri ed i padroni degl' ifteffi giovani, non rivelandoli.
- §. IX. The Utti i foreftieri, che vengono da Malta per abitare qui nel Gozo, debbano fra 'l termine di giorni quindici, dopo il loro arrivo, afcriverfi nelle guardie, fotto pena di tarì trenta.
- §. X. S E taluno, il quale fuol fare le guardie marittime, foffe infermo, od aveffe alcun altro legittimo impedimento di non poterle fare; fia tenuto a darne l'avvifo un giorno prima, affinché fi poffa provvedere; e quei che fi porteranno per loro affari a Malta,

Bandi del Governatore del Gozo. 325

Malta, debbano lafciare persona che faccia la prima guardia, sotto pena di tari tre.

§. XI. Utti quei, a' quali toccherà la guardia delle marine, dovranno portarfi nel luogo deftinato per l'ora della feconda Ave Maria, e di là non partirfene fino al far del giorno; fotto pena di pagare once cinque al Fifco.

- §. XII. Utti quei che faranno di guardia, fe fi troveranno dormendo in tempo, che gli toccherà a fare la fentinella; incorrano nella stessa pena o in altra maggiore, secondo le circostanze del caso.
- §. XIII. N Effuna barca, brigantino, od altro baftimento poffa di notte tempo avvicinarfi al luogo delle guardie marittime, nè andare full'ifteffe guardie; fotto pena di galera per anni due, e di confifcazione della barca o baftimento.
- §. XIV. Q Uei che faranno di fentinella nelle guardie marittime, vi dovranno ftare con ogni vigilanza: e fentendo alcun rumore, o vedendo qualche fegno in mare, faranno deftare i compagni; ed uno di effi, da eleggerfi dal più anziano (al quale faranno tutti gli altri in obbligo indifpenfabile di ubbidire,) dovrà portarfi dal Governatore ad avvifarnelo, fermandofi tutti gli altri nello fteffo luogo, fenza poter partire, che per puro bifogno; fotto la pena della mancanza, e di altre rifervate.
- §. XV. Ualfifia padrone di barca o d'altro baftimento, che giungerà in questa Ifola, dovrà di notte tempo fare la fentinella nella propria barca o bastimento; sotto pena di scudi due, e di altre rifervate: ed effendo forestiero il Guardiano del porto ne lo dovrà notificare per l'effetto medefimo.
- §. XVI. S Uonato il folito tocco della caftellana, ognuno debba ritirarfi; e ritrovandofi fuori fenza legittima caufa, fia in pena d'uno fcudo, da pagarfi al capitano catturante: nella quale pena incorreranno parimente i tavernari e bottegari, che fi troveranno colle loro botteghe aperte.
- §. XVII. N Effun guardiano, tanto della marina e torre, quanto del caftello e guardia, poffa foftituire e mandare un altro in fuo luogo a fare le fue guardie, fenza l'efpreffa licenza del Governatore (dal quale non gli farà negata, quante volte il furrogato farà idoneo a tal effetto;) fotto la pena della mancanza. §. XVIII.

326 Libro VII. Capo XII.

§. XVIII. TUtti coloro che tengono reti, rizzagli, cani da caccia, foretti, ed altri ordegni da cacciare, debbano fra il termine di giorni otto, da contarfi da oggi in avanti, quelli rivelare al Governatore, e portarli nella di lui cafa, fotto pena della confifcazione, e fotto altre pene riferbate; promettendo a chi rivelerà i trafgreffori un buon regalo, e di tenerlo fegreto: proibendo espressamente a chicchessia l'andare a caccia fenza licenza in fcriptis dell'istesso Governatore, fotto pena di tarì trenta.

- §. XIX. In Effuno poffa partire da quefta Ifola, nè far imbarcare perfona veruna, ancorchè foffe de' fuoi marinaj, nè anche roba fuori dello fcaro del migiarro, fenza l' efpreffa licenza del Governatore; fotto pena di tarì trenta, da pagarfi così dal padrone del brigantino o barca, come dalla perfona imbarcata, ed in oltre di confifcazione della roba.
- §. XX. I padroni delle barche, sì foreftieri come paefani, venuti in quefta Ifola, debbano fubito dar parte del loro arrivo al Governatore, fotto pena di tarì trenta.
- §. XXI. II macellaj, pefcatori, e cacciatori non poffano vendere alcuna forte di carne, pefci, e caccia rispettivamente, se prima non l'avranno interamente mostrati e portati in casa del Governatore; sotto pena di tarì trenta per volta.
- §. XXII. I compratori, rivenditori, macellaj, ed altre perfone che negoziano in pollami, ova, formaggelle, ed animali, sì grandi come piccoli, prima d'ottenere il bollettino, debbano efporre nel tocco ogni forte di roba, e ne dimanderanno licenza per l'eftrazione; affinchè i paefani fe ne poffano fervire, ed anche la Corte li poffa riconofcere; fotto pena di confifcazione della roba.
- §. XXIII. I padroni delle barche e dei brigantini non poffano introdurre roba dentro alle loro barche e brigantini, primachè fia riconofciuta dal Luogotenente, o almeno da uno de' Guardiani del porto; fotto pena di tarì trenta, e fotto altra pena arbitraria.
- §. XXIV. In Effun bordonaro od altro, qualunque foffe, poffa introdurre nella loggia o magazzino del migiarro alcun animale, nè quello legare ne' pilastri della detta loggia; fotto pena d'uno scudo.
- §. XXV. II bordonari non poffano fotto qualunque pretefto, all'arrivo delle barche o de'brigantini, faltar dentro quelli, e levare

Bandi del Governatore del Gozo. 327

levare o sbarcare roba, prima che tutt' i passeggieri fiano sbarcati, e posto il carico in terra; sotto la pena prescritta nel §. preced.


- §. XXVI. N Effuno poffa tagliar brufca, nè da pubblico nè da privato terreno, prima che fieno paffati giorni otto dopo la festa di S. Giovanni Battista, ed ottenuta licenza dal Governatore; sotto pena di tarì trenta.
- §. XXVII. IN Effuna perfona ardifca legare animali nella piazza del Borgo, fotto pena d'uno fcudo.
- §. XXVIII. T guardiani delle marine, in mancanza di qualche loro compagno, debbano nel fuffeguente giorno di festa darne parte al Governatore, affin di provvedere; sotto pena di tarì trenta, e sotto altra pena arbitraria.
- §. XXIX. Utti quei che tengono bottega di lordo, debbano provvederfi almeno di due falme di fave, ed una di lenti, per venderle a minuto; fotto pena d'once dieci, da applicarfi al Fifco di S. A. S. Padrone.
- 9. XXX. C LI abitanti nel Castello e nel fuo borgo debbano fcopare avanti alle loro case e botteghe, sotto pena d'uno scudo.
- 9. XXXI. I guardiani marittimi, volendo dimandare licenza ne' cattivi tempi, debbano comparire almen uno d' ogni guardia; fotto pena d' effere mancanti, ancorchè fi foffe data licenza agli altri.
- §. XXXII. N Effuno poffa paffare dalla guardia al mofchetto, nè far permuta di guardia fenza partecipazione e licenza del Governatore.
- §. XXXIII. Il guardiani tanto del Gran-Caftello, quanto delle marine debbano fare le loro guardie, cioè quei del Caftello col loro dardo, e quei delle marine con dardo, fpada, e fionda; fotto la pena della mancanza.
- §. XXXIV. N Effun padrone di brigantino o di barche Gozitane, o pefcarecce ardifca trafportare perfone dall'ifola del Comino a quella di Malta; fotto pena d'uno fcudo per ogni perfona, che s' imbarcherà, alla riferva de' bombardieri, e di altri falariati della torre di effa ifola del Comino.

CAPO

328 Libro VII. Capo XIII.

CAPO DECIMOTERZO.

BANDI CAPITANIALI.



Effuna perfona, di qualfifia ftato, feffo, e condizione, ardifca o prefuma camminare di notte per quefta città Notabile e fuo borgo, fenza lume nelle mani, paffate due ore di notte; fotto pena d'un' oncia, da applicarfi al Governatore e Capitano della

Verga, e fotto altra pena a lui ben vista: e fe in quella notte farà commessio alcun furto, quei tali che contravverrano al presente bando, faranno anche in pena di rifarcire il danno alla parte lesa.

- §. II. IN Effuna perfona, di qualunque condizione ella fia, prefuma, nè di giorno nè di notte, andare traveftita con faccia coperta, così dentro alla predetta Città, come fuori di effa; fotto pena di due tratti di corda o di carcere per un mefe, o più fecondo le circoftanze del cafo.
- §. III. Ina perfona, di qualfivoglia ftato e condizione, prefuma od ardifca portare la fpada fenza fodero o fenza cafpa; fotto pena di tarì quindici, da applicarfi al Capitano della Verga.
- §. IV. In Iun tavernaro prefuma dare da bere vino a fchiavi dentro alla fua taverna, fotto pena d'once tre, da applicarfi al Fifco di S. A. S.
- 9. V. IN Essina persona presuma portare spada dentro questa città Notabile fuori della cintura, sotto pena di perdere le armi, che faranno del Capitano della Verga.
- §. VI. TR Itrovandofi qualfifia corpo umano morto di morte repentina o violenta, con ferita o fenza, in qualfifia luogo, neffuno prefuma quello fotterrare, prima di darne notizia al Capitano della Verga, ovvero alla fua Corte; fotto pena d'once dieci, da applicarfi al Fifco di S. A. S., e fotto altre pene riferbate all'ifteffa Altezza Sua, fecondo l'enormità del delitto che farà.
- §. VII. A Ccadendo nelle terre, cafali, villaggi, ed altri luoghi della campagna, alcun delitto di morte, ferimento, violenza, o infulto in perfona d'alcuno, ovvero qualche altro delitto; i Sindaci e Giurati di quel luogo del delitto commeffo fian obbligati fubito a rivelare tali delitti al Capitano della Verga od alla fua Corte

Bandi Capitaniali 329

Corte; sotto pena d'once dieci, da applicarsi al Fisco di S. A. S., per ogni volta che contravverranno: e la parte offesa (volendo) dovrà fra il termine di giorni due rivelare il delitto a' detti Sindaci e Giurati; e questi dovranno subito reuderne informata la Corte, sotto la pena medesima.

5. VIII. Q Ualsisia persona, la quale avesse schiavi infedeli, dovrà fargli tenere in un piede un anello di ferro, sotto pena di pagare al Fisco di S. A. S. once due.

5. IX. Q Ualsisia padrone de' detti schiavi non battezzati, dato il segno dell' Ave Maria, debba tenerli in casa rinchiusi sino al fare del giorno, sotto pena della confiscazione di essi schiavi, eziandiochè la contravvenzione si provasse con deposizioni di testimonj.

9. X. IN Essuno schiavo infedele, nè di giorno nè di notte, ardisca camminare o passeggiare con alcuna sorte di armi, eccettocchè se sarà in compagnia del suo padrosse : e contravvenendo perda le armi che si troveranno sopra il medesimo, da applicarsi al capitano della Verga, e sarà in pena di servire alle opere pubbliche per un anno.

S. XI. N Essun medico o chirurgo presuma medicare persone ferite o battute più d'una volta; ed alla seconda sarà tenuto a farne il rivelo in questa Corte: contravvenendo, sia in pene d'once dieci, da applicarsi al Fisco di S. A. S.

9. XII. N Essun tavernajo di questa città Notabile e suo borgo presuma tenere la sua taverna aperta dopo le due ore di notte, nè meno in quella tenere lumi: contravvenendo, sarà in pena di un'oncia da applicarsi al capitano della Verga: ed i tavernaj delle terre, casali, e ville siano tenuti ed obbligati a chiudere le loro taverne, nè possano tenervi lume; dopo il segne della seconda Ave Maria; e non seguendo il detto segno, passata un'ora di notte: altrimenti incorreranno nella pena medesima.

9. XIII. Utt'i tavernaj o bottegaj nel termine di giorni dieci, de contarsi da oggi, debbano rivelare le loro taverne o botteghe in Corte : e chi contravverri, sarì in pena di un'oncia, da applicarsi al capitano della Verga.

6. XIV.

330 Libro VII. Capo XIII.

R2

5. XIV, Ualsisia persona, alla quale sarà rubata qualche cosa, debba fra il termine di giorni tre (volendo) manifestare alla corte Capitaniale il farto commesso, sotto pena di pagare al Fisco di S. A. S. once dieci,

- 5. XV. W Essun macellajo e altra persona ardisca sotto qualsisia pretesto introdurre dentre a questa città Notabile e suo borgo, o nelle terre, casali, ville, o in altra parte di campagna, carne di sorte alcuna per venderla, che sia morta di morte naturale od accidentale, sotto pena della confiscazione dell'istessa carne, e di pagare al Fisco once quattro per la carne bovina e vaccina, ed once due per la porcina, pecorina, e caprina.
- 9. XVI. A nessun tavernajo è lecito di tener misura più grande del quartuccio; ed il vino che vende, dovrà in quell'istante cavarlo dalla botte, e non ardirà tener vino dentro bacili, nè altri vasi, nettampoco dentro alle stesse misure; sotto pena di pagare al Fisco once sei per ciascun capo di contravvenzione.
- 5 XVII. N Essan tavernajo oppure oste ardisoa dar da mangiare e bere nella sua taverna od osteria; ovvero introdurvi (sapendo) delle persone che tengono di sopra nelle saccoccia, o in qualsisia altra parte coltelli od altre armi proibite; ed in caso che succedesse nella loro taverna oppure osteria qualche rissa, debe bano fermare e catturare i rissanti, e condurli nelle carceri della Corte, alla quale appartengono, dando loro facoltà S. A. S. di domandare ajuto, se n'avranno bisogno, da qualunque persona per parte ed ordine della medesima Altezza Sua; sotto pena d'once venti in caso di contravvenzione in ciascun di questi capi.
- §. XVIII. N Essun tavernajo, oste, od acquavitaro ardisca permettere, ch'entrino nella sua taverna, osteria, o bottega donne di mal nome, nè che bevano in esse; ma volendo comprare qualche cosa, debbano fermarle innanzi al limitare della porta, ivi consegnare loro le robe che domandano; sotto pena di pagare al Fisco ence dieci per ogni contravvenzione.
- 5. XIX. To calessieri non ardiscano far condurre i loro calessi da schiavi infedeli, nè da giovani minori d'età d'anni diciotto: nè possano i condottieri conducendoli mettersi a cavallo o sull'aste del calesso; sotto pena di pagare al Fisco once sei, in caso di ciascuna contravvenzione.
 - Oloro che ardiranno bagnare con acqua le fragole, ovvero i cavoli capucci, prima di venderli (siano giardi-

Bandi Capitaniali. 331

nieri, o bottegaj, o rivenditori), s' intendano ipso iure incorsi nella pena d'once due, oltre alla confiscazione delle stesse frutta.

S. XXI. N Effuna perfona poffa tenere nella fua bottega altri pefi, che quelli folamente de' quali avrà bifogno per il fuo meftiere; nè prefuma impreftar ad altri le fue bilancie, pefi, e mifure fenza licenza del Capitano della Verga; fotto pena di pagare al Fifco un'oncia : nella quale pena incorrerà anche colui che vende con tali pefi impreftati, fenza la detta precedente licenza.

- S. XXII. Il venderà (o per le ftrade, o in bottega, od altrove) latte oppure aceto, che fiano mefcolati con acqua, o che non fiano di buona qualità; foggiacerà alla pena d'once due.
- 5. XXIII. IN Effun macellajo, nè per fe nè per altri, prefuma vendere di notte tempo carne di forte alcuna fenza licenza del Capitano della Verga, fotto pena di pagare al Fifco once due.
- §. XXIV. ID AL primo giorno del mefe di Giugno fino a tutt' Ottobre non fi può macellare nel venerdì, nè prima che fia entrata l'alba del fabato, fotto pena d'once due.
- S. XXV. IN Effun macellajo, tavernajo, nè qualunque altra perfona prefuma vendere in luogo pubblico o privato una fpecie di carne per un'altra, fotto pena di pagare al Fifco per la prima volta once quattro, per la feconda fei, e per la terza otto.
- S. XXVI. In Effuna perfona, di qualunque condizione o feffo che fia, ardifca vendere in cafe private alcuna forte di carne, ma dovrà venderla in pubblico, e con tenere aperta la porta della bottega; fotto pena di pagare al Fifco once due.
- **§.** XXVII. N Effuna donna di mal nome o di cattiva fama ardifca dopo il tocco della castellana offia fecond' Ave Maria de' casali e parrocchie di campagna, sotto qualsifia pretesto tenere aperta la porta di casa sua, nè quelle aprire sin al tocco del Pater noster, sotto pena di pagare tari dodici all'officiale denunziante; precedente sempre la dichiarazione del Giudice.

§. XXVIII. Ualunque venditore di vino a minuto non prefuma tenere nella fua taverna o in altro luogo da vendita vini di due forti e di diverfe mete; fotto pena di pagare al Fifco once dieci.

Tt 2

6. XXIX.


332 Libro VII. Capo XIV. Bandi del

- §. XXIX. II L cafcio e cafciocavallo debbano venderfi mondati e puliti dalla terra e fporchezza, colla quale fi fogliono mantenere; altrimente il venditore incorrerà nella pena di pagare al Fifco once quattro.
- §. XXX. IN Effun bottegajo ardifca vendere rofolio, liquori di veruna forte, caffè a bevanda, nettampoco acquavite, fenza efpreffa licenza; fotto pena d'once quattro al Fifco, od altra arbitraria.
- §. XXXI. S Otto l' isteffa pena neffun tavernajo od acquavitaro poffa tenere nella fua bottega alcuna forte di fuono.
- S. XXXII. I detti tavernaj ed acquavitari debbano (feguito il fegno della commemorazione de' Defunti di questa città Notabile, ed i fegni, detti dell'orazione, de' rispettivi casali, o dopo un' ora di notte) chiudere fubito le porte delle loro rispettive botteghe, con dover vendere dalla fenestra fino alla castellana, offia commemorazione de' Defunti, detta costellana; fotto la pena prescritta nel §. XXX.

CAPO DECIMOQUARTO.

BANDI DEL MAGISTRATO DELLA CITTÀ NOTABILE.

9. I.



vono in questa, ed in ciascuna altra indizione (tra il termine di giorni venti continui, da decorrere dal giorno della pubblicazione di questi bandi) portare i loro pesi, misure, e bilancie nell'officio Giuratale dell'istessa Città, per essere in presenza degli accattapani riconosciuti, e (bisognando) aggiustati e pareggiati, non ostante che talora sosseri stati precedentemente riconosciuti, ed aggiustati altrove e fuori della detta città; sotto pena d'once due, da applicarsi in benefizio della fabbrica dell'istessa d'once due, da applicarsi in benefizio della fabbrica dell'istessa. Proibendo a tutti di riconoscere e pareggiare i detti pesi e misure fuori del Magistrato, sotto l'istessa pena, ed in oltre della privazione della carica *ipso facto*, e di altre riservate a S. A. S., ed al suo Magistrato.

§. II. IN Effuno poffa vendere pane di piazza fenza il folito bollo de' gabellieri di tale dritto; nè meno vendere frumento,

Magistrato della città Notabile. 333

meschiato, ed orzo (qualora dovrà prendere la meta), senza prima esibire al Magistrato la mostra fedele per esser riconosciuta e darfegli la meta, da registrarsi in atti del Magistrato. Ed i contravventori siano in pena d'once due, da applicarsi alla detta fabbrica, e in altre pene rifervate a S. A. S., ed all' istesso Magistrato.

§. III. A neffuna perfona fia lecito di lavare od imbianchire alcuna forte di roba, panni, facchi, fogliami, nè alcuna altra cofa nelle beverature della Saccaja e di Ghariefcem, nè in altra fontana, nè vicino a quelle; ficcome nè meno bagnare lini, o porci così nelle fuddette, che in qualunque altra fontana o gebia pubblica: ma ciò potranno fare folamente nella Mifida. In cafo di contravvenzione di qualunque capo del prefente Bando, s' incorra la fuddetta pena d' once due, ed in oltre quella della confifcazione.

- §. IV. IN Effun maffaro, bottegajo, nè qualfifia altra perfona poffa tenere formagelle fresche di Malta, che solamente dentro ad un vaso perforato di sotto, con diversi buchi, o dentro a cosse di verghe; sotto pena d'once due, da applicarsi alla fabbrica.
- §. V. Ualfifia tavernajo fia in obbligo di rivelare tra 'l termine di giorni quindici la bottega che tiene in qualfifia terra, cafale, villa, od altro luogo; e quei della città Notabile e fuo Borgo fra otto giorni; fotto la pena prefcritta nel §. preced.
- §. VI. Ualunque perfona, che con licenza o permeffo del Magiftrato vende al pubblico frumento, mefchiato, orzo, o legumi di qualfifia fpezie, fia in obbligo di tenere tummulo, o mondello di legname, ferrato, bollato, e pareggiato; fotto l'ifteffa pena, e fotto altre pene arbitrarie.
- §. VII. The A carne, le formagelle, le frutta, i fogliami, ed altri commefibili, non fi poffano vendere fenza la meta, da darfi dal Magiftrato, qualora non vi farà la libertà di vendere diverfamente; fotto la pena fuddetta: e l'ifteffa meta che fi dà per le frutta e fogliami, che fi vendono in piazza e nelle botteghe, s' intenda anche data per le frutta e fogliami, che fi vendono ne' giardini e negli orti: nè potranno i giardinieri ed ortolani ricufare a qualfifia perfona la vendita di quelle frutta e fogliami che avranno ne' loro giardini ed ortaggi. E per qualunque contravvenzione di ciafcuno de' detti capi incorreranno nella pena dianzi prefcritta.
- §. VIII. If fogliami che fi portano in piazza o nelle botteghe fi devono nel primo giorno vendere, non effendovi la fuddetta libertà,

334 Libro VII. Capo XIV. Bandi del

a tenore della meta, nel fecondo e terzo giorno meno della metà, e nel quarto dovranno buttarfi via; fotto la già preferitta pena.

§. IX. N Effun mulinaro, nè altra perfona poffa per ragione di macinatura efigere più del dritto qui ftabilito; cioè pel frumento grani quindici il tummulo, pel mefchiato grani tredici, e per l'orzo grani dodici, fotto l' ifteffa pena.

- §. X. N Effun tavernajo, o bottegajo, nè qualfifia altra perfona poffa vendere frutta di qualunque fpezie nella bilancia di rame, ma folamente in quella di giunco o fimile; nè meno poffa dar da bere nè fare zuppa ne'quartucci, od altre mifure di vino; fotto pena di fcudi cinque, da applicarfi in quanto a fcudi tre alla fuddetta fabbrica, ed in quanto agli altri fcudi due in benefizio degli accattapani.
- §. XI. Uei che con licenza e permeffo del Magifirato vendono frumento, mefchiato, orzo, ed altri legumi, fieno tenuti a mifurare col tummulo, e non col mondello, da cinque mondelli in fu; fotto la pena prefcritta nel §. preced.
- S. XII. II tavernaj e bottegaj, portando vino da vendere, faranno tenuti a rivelarlo al Magistrato; quei della città Notabile e suo Borgo tra 'l termine d' un giorno, e tutti gli altri tra giorni due, sotto la suddetta pena.
- S. XIII. N Effun tavernajo, nè altro prefuma vendere in alcun vafo, che non fia bollato e pareggiato; e fla ciafcuno obbligato a tenere i quartucci ed altre mifure rivolte fopra, appefe ad un chiodo: e per ogni capo di contravvenzione s' incorra nella pena medefima dianzi prefcritta.
- S. XIV. The Utt' i tavernaj e venditori di vino fieno in obbligo, portato il vino, a fare fubito fuggellare dal capo di pofta o altro fubordinato, e commeffionato la botte o caratello col fuggello del gabelliere, in quella conformità che dal medefimo farà ftata prefcritta; fotto pena di fcudi cinque, da applicarfi come fopra. Nella quale pena incorreranno anche, fe fi troverà levato o rimoffo il fuggello; ed i capi di pofta ovvero i loro fubordinati e commeffionati tralafciando di fuggellare la botte o altro fufto nel modo fuddetto, fubito che farà trafportato il vino nella taverna, o ritrovandofi in qualunque altra maniera negligenti nell' efercizio del loro miniftero; incorreranno nell' ifteffa pena.

Magistrato della città Notabile. 335

§. XV. D Ovranno i tavernari tener anche affina la polizza della qualità e prezzo del vino sul piccolo cartuccio, e vicino alla cannella, sotto l'istessa pena.

- §. XVI. Ncominciando a guastarsi il vino, non possa da chicchessia vendersi per vino, ma se ne dovrà subito dare notizia al Magistrato per ordinarsi da questo, che sia misurato, e darsi la meta per essere venduto, sotto la già detta pena,
- §. XVII. C lascun bottegajo portando aceto in sua bottega, sia dove sarà riposto, nè presuma mescolare l'aceto puesano col forestiero, nè tener i'aceto in alcuna sorte di vasi di creta; sotto pena di scudi cinque, da incorrersi per ciascuna contravvenzione.
- 9. XVIII. N Essun tavernajo, nè qualsisia altra persona che vende con pesi alla grossa, possa tenere nella taverna o bottega altri pesi alla sottile ; sotto la suddetta pena,
- 5. XIX. N Essun merciere, tavernajo, pizzicajolo, od altro bottegajo, possa aprire barili di tonnina, sarde, surra, od altra roba salata, nè vendere cascio, casciogavallo, come anche passoli, fichi, e cose simili, senza prima fare il rivelo in Magistrato per esserne ricoposciuta la qualità, mediante la mostra fedele, per averne la meta, da ivi registrarsi; sotto l'istessa pena. E ciò, qualora non vi sarà la libertà di vendere, poichè in tale caso rimarrà solamente l'obbligo d'esibire la mostra fedele per essere riconosciuta la qualità.
- §. XX. C HI vende passoli, fichi, e cose simili, e tabacco non possa vendere surra, tonnina, sarde, olio, cascio, nè casciocavalio; sotto la pena suddetta.
- §. XXI. Utti quei che vendono, o trasportano vine od aceto, sian in obbligo tra otto giorni a portare i loro barili nell'officio Giuratale, per essere ivi pareggiati dagli accattapani; sotto l'istessa pena.
- 9, XXII. TUtt' i bottegaj, portata la roba in bottega, sieno tenuti a rivelarla nell'officio Giuratale; quei della città Notabile e suo borgo tra il termine d'un giorno, e quei delle terre, casali, ville, ed altri luoghi, tra due giorni; sotto l'ansidetta pena.
- §. XXIII. Clascun bottegajo portando qualsisia sorte di commestibili o altre merci in bottega, sia in obblige a tenerli es-

336 Lib.VII. Cap. XIV. Bandi del

posti alla pubblica vista, senza poterli tenere nascosti nell'istessa bottega, nè in qualunque altro luogo; ed essendo richiesto, debba vendere senza poterli negare sotto alcun pretesto: ed in caso di qualsisia contravvenzione incorra nella pena d'once due.

5. XXIV. Q Ualunque bottegajo di mercia, o di lordo, e qualsisia altro venditore, o rivenditore di roba a peso, sia in obbligo di tenere la bilancia in tale forma, che traboccando da una parte ritorni all'equilibrio; sotto la pena suddetta.

- S. XXV. Qualunque massaro, venditore di cottone o bambace, o altro negoziante o partitario sia in obbligo di tenere la bilancia pareggiata, come sopra, nell'offizio Giuratale, ed i pesi anche pareggiati e bollati nella forma di sopra ordinata sotto la pena suddetta.
- 5. XXVI. Utt'i massari e venditori di vettevaglie sieno in obbligo di tenere il tummolo e mondello bollati e pareggiati, come sopra, sotto l'istessa pena.
- 5. XXVII. Utt' i bottegaj non possano colla meta generale data per le feste Pasquali della Resurrezione del Signore vendere altro formaggio o casciocavallo, che di là in poi avranno trasportato o trasporteranno nella loro bottega; ma in ciascuna volta che provvedono la loro bottega; di simle roba, dovranno portare le mostre nel Magistrato per ricevere nova meta, sotto l'anzidetta pena. Ciè però non avrà luogo, essendovi la libestà di vendere a prezzi ben visti.
- S. XXVIII. Utt' i massari, ed altri che hanno od avranno un paro di bovi o vacche, sieno in obbligo di tener peso, tummulo, e mondello di legno, ferrati, bollati, e pareggiati, sotto l'istessa pena.
- SXIX. Torso che si trasporta dall'isola del Gozo non si possa vendere senza la precedente licenza e meta del Magistrato, sotto la pena suddetta.
- §. XXX. Utti quei che vendono calce, bitume, o carrube non possano quelli vendere senza tummoli o mondelli bollati e pareggiati, come sopra, sotto l'istessa pena.
- §. XXXI. A ne ssun ferrajo sia lecito di vendere tummoli o mondelli di legname, senza che prima sieno stati ferrati, bollati,

Magistrato della città Notabile. 337

bollati e pareggiati come sopra, sotto la pena dianzi espressa.

§. XXXII. C Iascun mulinaro sia in obbligo di tener nel proprio centimolo il tummolo ed il mondello', ferrati, bollati, e pareggiati come sopra; nè possa comodarli a massari, nè a qualsisia altra persona; sotto l'istessa pena in caso di qualunque contravvenzione.

5. XXXIII. N Essun macellajo, nè altra persona possa macellare carne in qualsisia altro luogo, eccetto che nella beccheria solamente, precedente la licenza da darsegli dal Magistrato; nè possa quella vendere, se prima non gli sarà stata data la metà in scriptis dall'istesso Magistrato, con registrarsi nell'Officio ; nè possa colla carne vendere parte, eziandio minima, d'osso di ginocchio, o altro simile ; nè possa vendere una specie di carne per un' altra ; nè meno possa mescolare carne d'animali grandi con quella de'piccoli, ma dovrà tenere e vendere separata la carne grande dalla piccola. E fornita la vendita, dovrà subito far palire il macello. Chi contravverrà a ciascuno de'capi contennti in questo Bando, sia in pena di scudi cinque, da applicarsi come sopra, e sotto altre pene riservate a S. A. S., ed al Magistrato.

9. XXXIV. A nersuno sarà lecito di macellare carne nelle terre, casali, ville, o in altra parte della campagna, in servizio degli abitanti di que' luoghi, senza la precedente licenza del Magistrato, da registrarsi in officio, e senza l'assistenza d'un accattapano, da designarsegli dall'istesso Magistrato; sotto la pena suddetta in caso di contravvenzione.

§. XXXV. N Essuno ardisca dare principio alla vendita della carne macellata, prima che quella sarà pesata in presenza d'uno de' gabellieri del maldenaro o d'alcun loro commessionato; e non trovandosi alcuno di quei, dovrà pesarsi in presenza di due testimonj degni di fede; sotto la pena suddetta.

9. XXXVI. C Hiunque avrà avuta la meta e la licenza di vendere carne, non potrà quella tenere nascosta, ma dovrà tenerla esposta alla pubblica vista di tutti : nè meno potrà sotto qualsisia pretesto e causa ricusare la vendita a qualunque persona, che vortà comprare; senza potergli suffragare la scusa d'essere stata quella carne venduta a persona, di qualsisia grado e condizione. Contravvenendo in ciascuna parte di questo Bando, sia ipso iure incorso irremisibilmente nell'istessa pena di sopra espressa. U u 9. XXXVIII.

prints sono parts of making index, its son these the source

338 Lib. VII. Cap. XV.

- S. XXXVII. N Essun bottegajo di questa città Notabile e suo borgo potrà vendere a'corrieri alcuna sotte di frutta, nè cascio fresco di Malta, nè altro commestibile, se non se in poca quantità per uso proprio, e della famiglia degl' istessi corrieri ; sotto la pena dianzi prescritta.
- 9. XXXVIII. A nessuna persona, morendo alcun animale, sarà lecito di lasciarlo sulla terra nelle campagne aperte; ma sia in obbligo di farlo sotterrare in quell'istesso giorno, per non essere di nocumento a viandanti, nè ad alcun altro; sotto la pena di sopra espressa.
- §. XXXIX. N Essuna persona potrà buttare, o far buttare materiali dentro al fosso, nè meno nelle trinciere della città Notabile, sotto la pena suddetta.
- §. XL. IN Essuno possa legare animali quadrupedi nella pianura della Saccaja, sotto l'istessa pena.
- §- XLI. D A' venditori di pesci si dovrà nella loro vendita inviolabilmente osservare, quanto si sarà prescritto; non essendovi la libertà di vendere diversamente.

CAPO DECIMOQUINTO

BANDI GIURATALI DEL GOZO.



Utte quelle persone, di qualsivoglia stato, grado, sesso, e condizione, abitanti in qualunque luogo di questa Isola, che tengono pesi o misure (come sono rotoli, mezzi rotoli, quarti, e mezzi quarti, libbre, once ecc., sì alla sottile come alla grossa; tum-

moli, e mondelli, quartucci, mezzi quartucci, misure d'olio, e bilance) debbano tra otto giorni, da contarsi da oggi in avanti, farli pareggiare nell'officio Giuratale, come anche in ogni principio d'indizione; con farli ivi bollare e suggellare conforme il solito: e per ogni contravvenzione incorreranno nella pena di tarì quindici, da applicarsi la metà all'Università, e l'altra metà al denunziante.

§. II. Utti quei che fanno o faranno i tavernaj, da oggi in avanti debbano tenere i loro quartucci, ed altri vasi da misurare il vino, abboccati in giù, sospesi in caviglie affisse nel muro, per non tenere liquore; e debbano ogni sab to lavarli e pulirli; sotto pena di tarì quindici, da applicarsi come sopra.

Bandi Giuratali del Gozo 339

- §. III. Utti quei che vendono vino a minuto, non presumano empire vino da altra parte della botte o caratello, che solamente dalla cannella, dentro al quartuccio o altro vaso, con cui avranno da vendere esso vino; e non tengano altro vaso, se non quello che sarà bollato: e per ogni contravvenzione incorreranno nella pena di tarì quindici, da applicarsi come sopra.
- 9. IV. Utti quei che vendono vino a minuto, non possano mettere mano al fusto e vendere, se prima non avranno avuto la meta da' Giurati, e prima che non sarà stato suggellato lo stesso fusto col suggello de'gabelheri, e della Università, e colla polizza di meta, affissa al medesimo fusto; sotto pena di tatì quindici, da applicarsi come sopra.
- 9. V. TUtti quei che vorranno vendere olio, saime, lardo, cascio, casciocavallo, tonnina, sarde, e qualsisia altra cosa salata o commestibile, non possano quelle vendere, prima che (non essendovi la libertà di vendere) non abbiano avuto la meta da'Giurati, e quella fatta registrare nell'officio Giuratale; sotto pena di tatì quindici, da applicarsi come sopra: e quante volte avranno avuto la meta oretenus, e quella non sarà stata registrata come sopra; in tale caso s'intenda per non data, ed incorreranno nella pena medesim: e debbano tenere nella bottega la polizza della meta, sottoscritta dal mastro Notaro della suddetta Università, sotto l'istessa pena.
- §. VI. I giardinieri la prima volta che avranno portato de'frutti, saranno obbligati a comparire nell'officio Giuratale, ed a non vendere prima; sotto pena di tarì quindici, da applicarsi come sopra-
- §. VII. I pannettieri non possano impastare il pane con acqua di cisterna del borgo del Gran-Castello, nè con altra acqua non limpida, sotto pena di tatì quindici per ogni contravvenzione, da applicarsi come sopra: e sotto la stessa pena debbano tenere le tovaglie ben nette e monde.
- §. VIII. Utti quei che vendono aceto, debbano tenere il quartuccio di cinque quarti, cioè un quarto più di quello del vino, la quale misura dovrà essere pareggiata e bollata; sotto pena di tarì quindici per ogni contravvenzione, da applicarsi come sopra.
- 9. IX. III Utti quei che vendono acque per le strade, debbano tenere le giarre di capacità di sedici quartucci l'una; nè possano pigliare acqua, che solamente dal canale della gran-fontana ; sotto pena di tarì quattro per ogni contravvenzione, da applicarsi come sopra. U u z §. X.

340 Libro VII. Capo XV.

- 5. X. Il mulinari non possono maeinare il framento per più di grani dodici il tummulo; il meschiato per più di grani dieci; e l'orzo per più di grani nove: e quei che guasteranno la farina, o che non sarà di buona macinatura, saranno in pena di pagare tarl quindici, da applicarsi come sopra, e di rifare il danno ed interesse a' padroni.
- §. XI. I macellaj non possano vendere veruna sorte di carne nel macello od altrove, nè macellare alcun animale, se prima non sarà veduto ed osservato da' Giurati, e dagli accattapani: e dovranno vendere la carne macellata, secondo la meta che si sarà loro data. E per ogni contravvenzione incorreranno nella pena di tanì quindici, da applicarsi come sopra: sotto la quale pena sieno pure tenuti amacellarla nella notte precedente, e come si saranno obbligati nel partito
- §. XII. Essuna persona presuma scavare o fare scavare negli spazj pubblici e strade, e da quelli pigliare terra, senza licenza de'Giurati; sotto pena di tarl quindici; da applicarsi come sopra.
- §. XIII. N Essuna persona presuma, nè possa imprestare alcuna sorte di misure, pesi, o bilancie a chicchessia per vendere, misurare, o pesare con quelli; dovendo ognuno valersi de' propri, che saranno pareggiati e bollati dagli accattapani; sotto pena di tarì qaindici, da applicarsi come sopra.
- §. XIV. Utt'i bordonari, che tengono barrili di posta per trasportare vino, Idebbano rivelarli a' Giurati, e da essi prendere licenza di trasportare vini; e gl'istessi barrili devon essere pareggiati dagli accattapani; sotto pena di tarì quindici, da applicarsi come sopra.
- §. XV. Dottegoj che vendono frutta, ed erbe, non possano quelle tenere in terra, ma sulle tavole in luogo, dove non si sporcano; sotto pena di tarì quindici, da applicarsi come sopra.
- §. XVI. Essun ardisca lavare alcuna sorte di panni, nè sacchi, nè lana, nè qualunque altra cosa nella beveratura della fontana grande, nè meno nel canale di essa, ma solamente nel luogo ordinario; sotto pena di tarì quindici, da applicarsi per una metà all'Università, e per l'altra al maestro di piazza, ovvero a chi ne farà la denunzie.
- 9. XVII. C Ll abitanti nel Gran-Castello e suo borgo almeno in ogni giorno di festa sian obbligati a scopare o fare scopare le porte di loro case o botteghe, ed a levar via le brutture, sotto pena

Bandi Giuratali del Gozo. 341

pena di pagare tarl sei, da applicarsi per una metà all'Università, e per l'altra al maestro di piazza, ovvero al deaunziante.

§. XVIII. I bottegaj, ed altre persone che vendono cascio forestiero, debbano prima pulirlo e mondarlo, e poi venderlo netto da ogni lordura; sotto pena di tarl quindici, da applicarsi come ne'due §§. preced.

CAPO DECIMOSESTO

REGOLAMENTO CIRCA LE PROPINE

E DRITTI DE'GIUDICI.



§. I.

ON si pubblichino le sentenze diffinitive, se prima non sarà stata dalle parti consegnata in mano de' Maestri d'atti, Cancellieri, o Notari la propina del Giudice o de'Giudici in danari contanti, libera e senza condizione veruna; sotto pena della nullità dell'istessa

sentenza, e di pagare i detti Maestri d'atti, Cancellieri o Notari once dieci al Fisco. Sotto l'istessa pena nessun di essi ardisca consegnare la propina, prima d'avere in mano la sentenza sottoscrita dal Giudice : e trattandosi di propina che dee porsi in cassa, saranno tenuti a metterla subito in (cassa, sotto la pena medesima.

- §. II. D Ovranno le parti a semplice ordine de'Giudici fare il deposito della propina in mano de'Maestri d'atti, Cancellieri, o Notari : e restando una delle parti renitente a fare il detto deposito, in caso che i Giudici ordinassero, che la propina si paghi per metà, da ciascuna delle parti; deve la parte renitente onninamente depositare la sua metà, non ostante qualsisia appellazione o richiamo, affinchè depositata tale metà si restituisca all'altra parte, che avrà depositato la propina per intero.
- 9. III. Seendovi contesa tra'Giudici ed i Maestri d'atti, Cancellieri, o Notari sulla quantità della propina, si dovrà questa depositare nella conformità, e per quella somma che sarà ordinata da'Giudici, senza che si possa rimuovere, nè restituire alla parte alcuna porzione di quella, prima di farsi la ritassa.
- §. IV. D A' Maestri d'atti, Cancellieri, e Notari si dovrà notare in margine della sentenza la somma pagata per ragion della propina, sotto pena di pagare al Fisco once dieci.

342 Lib.VII. Cap. XVI. Regolamento

- §. V. A. Relatori per le relazioni, che faranno nella Nostra pubblica Udienza, e nella Ven. Camera de' Conti del Comun Tesoro, ed a tutt' i Giudici per le relazioni che a Noi faranno; si tassi lo stesso diritto, come se fossero sentenze.
- §. VI. Mostri Religiosi, delegati Commessarj nelle cause, non potranno conseguire diritto veruno, ossia propina dalle parti, se non un terzo solo : e ciò nel caso che prendessero il voto in scriptis da'Giurisperiti, il qual voto dovrà prodursi in actis, sottoscritto dal medesimo Consultore; altrimente tutta la propina dovrà darsi al Dottore od a'Dottori delegati con loro.
- §. VII. Ssendo i Giudici ovvero i Commessarj più di uno, e tutti Giurisperiti, la propina si divida tra essi pro æquis portionibus; ma nel supremo Magistrato di Giustizia si ponga in cassa in tutto oppure in quanto al contingente di esso supremo Magistrato.
- §. VIII. I E protestate si daranno solamente a' Giudici letterati in esclusione degli altri.
- §. IX. IL Nostro Castellano giudicando, come delegato, esiga dalla sola propina un terzo intero, anche quando non si consultasse con altri Giurisperiti, senza alcun dritto per le protestate: ma pronunciando in qualità di esecutore delle sentenze, n'esigerà la metà della propina; ed in questo secondo caso solamente esigerà anche il dritto delle protestate, siccome l'esige il Giudice.
- §. X. I Dritti degli officiali, tanto di confiscazione come di qualsisia altra pena, s'intendano acquistati a'Giudici, i quali avranno date le sentenze, ed agli officiali di quel tempo; benchè le sentenze non restassero effettuate a tempi loro, a motivo di mutazione di essi officiali, o per qualunque altro accidente; ma trattandosi di dritti del supremo Magistrato, si pongano sempre in cassa.
- §. XI. D Alle pene pecuniarie esiga il Tribunale il terzo intero; ed in quanto alle confiscazioni, quella rata e porzione che a Noi piacerà: ma ascendendo la porzione delle pene o delle confiscazioni, spettante agli officiali a scudi cento, entreranno pure a parteciparne i Nostri Uditori.
- 9. XII. SE un delinquente sarà condannato nel primo giudizio a pena corporale, o veramente fosse totalmente liberato; ed in grado d'appello o revisione sarà riformata la prima sentenza, condannandolo a pena pecuniaria, o coll'alternativa, ed il con-

dan-

circa le propine e dritti de Giudici. 343

dannato eleggerà la pecuniaria; in tale caso il terzo dell'istessa pena si dovrà dividere tra gli officiali delle due corti: si dovranno bensì mettersi in cassa, qualora le due corti saranno quelle della Gran-Corte Castellania, e del supremo Magistrato di Giustizia.

6. XIII. I Rocedendosi nelle cause criminali per auditam, la porzione degli officiali dalle pene fiscali sarà la metà.

§. XIV. Uante volte nelle cause criminali non vi sarà dimanda di beni, se la pena potrà stendersi dalla galera sino alla morte, la propina de' Giudici sia d'once due, essendo la sentenza assolutoria: ma se la pena sarà minore, di modo che non potrà stendersi sino alla galera; la propina per la sentenza assolutoria sarà d'un'oncia, quantunque si trattasse di diversi rei convenuti per l'istesso delutto. Ma essendovi la dimanda de' beni, il dritto si regoli secondo il loro valore, come nelle cause civili, con tassarsi due propine, l'una per la pena criminale come sepra, e l'altra sulla domanda de' beni.

- 5. XV. Utto quanto si è disposto di sopra, s'osservi indistintamente, così, se le cause criminali saranno agitate tra l'accusatore ed il Fisco d'una parte, ed il reo dall'altra; come nelle cause che s'agitano tra il Fisco, ed il reo solamente: e tanto se il Fisco sarà attore, come se sarà reo.
- 9. XVI. P EL decreto interlocutorio de excarcerando sub fideiussione, ovvero de mutando aut elargando carceres, oppure di non essere tenuto il mallevadore de præsentando reum, ovvero di non potersi moléstare il reo; si tassino tarl sei sino a tari ventotto, se narcerà disputa e discussione: e tanto s'osservi per simili ed altri decreti, che si profferiranno nel corso della causa.

S XVII. IP ER l'assistenza del Giudice nell'esame de'testimonj, che si producono ad defensam senza interrogatorj, si tassino tarì due per ciascun testimonio; e cogli interrogatorj tarì quattro, da pagarsi dal reo, e dall'accusatore, e da ciascuno di essi ; accordando la facoltà a' Masrri d'atti, Cancellieri, e Notari d'accrescere la tassa, avuto riguardo alle fatiche.

§. XVIII. P ER qualunque relazione, che si farà da'Giudici in affari di lieve momento, e vi cade disputa; si tassino tarì sei sine a ventotto, secondo le circostanze del caso.

6. XIX.

344 Lib.VII Cap. XVI. Regolamento

5. XIX. P ER l'accesso dentro questa Nostra città Valletta si diano tarì sei: e per l'accesso alle città Vittoriosa. Senglea, e Burmula, ed alla Porta de' cani tarì otto franchi: ed innoltrandosi da detti luoghi tarì dodici: e ricercandosi l'assistenza del Giudice per tutto il giorno, dovrà anche esser trattato. L'istesso pure s'intenda disposto pe' giorni susseguenti, quante volte gli converrà proseguire a prestar la sua assistenza. Ciò anche s'osservi pe'Giudici delle Nostre Curie, Capitaniale e Governatoriale: dovranno bensì i Giudici' badare, per quanto sarà possibile, a non aggravare i litiganti.

§. XX. E Ssendo in qualunque istanza diputati tre Giudici omni & quacumque appellatione remota, si tassino a medesimi due propine, l'una come in prima, e l'altra come in seconda istanza: e lo stesso si osservi, diputato particolarmente il supremo Magistrato di Giustizia: siccome dovendo i medesimi conseguire porzione di pene Fiscali, per aver dato sentenza: ciascuno di essi farà numero, con conseguire la sua porzione pro virili, assieme cogli altri ministri. Essendo però uno o due Giudici aggiunti all'ordinario, ossia delegato, senza la detta clausola omni & quacumque appellatione remota, si tassi solamente la propina di quella loro istanza; ed a tutti tre si dia una sola porzione dalla pena: e diputandosi un solo Giudice colla detta clousola omni & quacumque appellatione remota, gli si tassi una sola propina prout in secunda instantia, e conseguirà una sola porzione dalle dette pene: e trattandosi del supremo Magistrato, la porzione che gli toccherà, dovrà porsi in cassa.

9. XXI. IP ER lo dritto del mandato esecutivo si paghino grani dieci per oncia al Giudice, così ordinario come delegato; purchè il dritto non trascenda le once sei.

§. XXII. IP ER lo decreto nella cedola del secondo decreto, essendo l'esecuzione causata sino ad once quaranta, si devono grani dieci per oncia, purchè il dritto del Giudice non ecceda le once sei: non ascendendo però l'esecuzione alla detta somma d'once quaranta, si tassino tarì sei.

§. XXIII. S E nell'articolo rejettivo si pronuncerà, che le opposizioni sieno rigettate, di modo che fatto il reale adempimento, l'opponente potrà essere inteso nelle sue eccezioni, si tassino grani cinque per oncia sul piè della somma, per la quale procedette l'esecuzione; purchè la propina non ecceda l'once cinque: il che anche s'osservi, se sarà nell'istessa forma pronunciato sul termine esecutivo. Ma pronunciandosi che le opposizioni si debbano ammettere, si tassino grani otto per oncia. Il che

circa le propine e dritti de Giudici. 345

che pure dovrà offervarfi nelle caufe oppofitorie, e tutte le volte che procedendofi per via di termine efecutivo in vigor d'iftrumento pubblico, refterà in qualunque maniera vulnerata la via efecutiva; dovendofi in ciafcuno di tali cafi taffare la propina a grani otto per oncia, purchè la taffa non ecceda once quindici.

- §. XXIV. II N qualunque caufa ordinaria, quantunque fi procedeffe per viam termini fino ad once dieci, fi taffi un tarì per oncia: e dalle once dieci in fu grani quindici per oncia fulla fomma dimandata; purchè neffuna propina trapaffi le once quindici. Lo fteffo s' offervi propofta in prima iftanza la caufa nel fupremo Magiftrato di Giuftizia.
- §. XXV. S E però le materie faranno difparate, e le fomme pretes decise procedenti da diverse forgenti, quantumque comprese in un solo capo; si dovranno tassare tante propine, quante sono le materie diverse, e le somme pretese, come se decise fossero in più capi separati.
- §. XXVI. TO steffo fi dovrà offervare ne' giudizi di convenzione e riconvenzione, decise contestualmente, ovvero separatamente l' una dopo l'altra.
- S. XXVII. IN Elle caufe, in cui di loro natura, o per decreto fi procede fola visione scripturarum, fi taffi la propina a grani dieci per oncia.
- S. XXVIII. E' giudizj poffefforj, eziandio fommariffimi e di fpoglio, fi diano grani otto per oncia : in cafo però che l'attore farà rigettato dalla domanda, fi taffino grani dieci per oncia.
- §. XXIX. IP ER l'articolo di rimeffione di Foro fi paghino tarì fei per ragion di propina fino a tarì ventotto, fempre che la difcuffione e difputa fi farà fatta con riftretti formati dalle parti, o da una di loro.
- §. XXX. D Ovendofi taffare la dote di paraggio, o la vita milizia, ovvero qualunque altra annua preftazione, affegnazione d'ufufrutto, o di alimenti, ed altro, fi deve primieramente riguardare la fomma domandata, e fu di quella taffare grani cinque per oncia, non effendovi citazione di parte: ma quante volte quella vi farà, fi regoli la taffa come ne' giudizj ordinarj. In cafo però che non vi farà dimanda di fomma certa, fi faccia la taffa fulla fomma ottenuta per anni dieci folamente: e fe l' attore farà ri-X x get-

346 Lib.VII.Cap.XVI. Regolamento

gettato, per liquidare il deposito fi dovrà stare al detto verifimile del reo, quante volte non potrà liquidarsi in altra maniera. Lo stefso s'offervi nel supremo Magistrato di Giustizia in prima istanza.

- 9. XXXI. N Elle caufe di giurifdizione, matrimonio, libertà, figliazione, fervitù, ed altre, nelle quali non fi può giudicare, quanto stimar si possa la vittoria della causa; si diano solamente tarì ventotto: ma nel caso che si può stimare o giudicare, ciocchè s'ottiene in queste cause; si tassi la propina sul valore di quello, senza aver riguardo, se la dimanda sia articolo di diritto, o di fatto, ovvero misto.
- **5.** XXXII. IN EL giudizio di preferenza fu gabelle, affitti di cafe, e fimili, oppure di ritratto, ceffione di beni, dilazioni quinquennali, rimeffione di debito, obblazione di beni, e fimili, fi taffino tarì ventotto: la quale taffa fi potrà accrefcere fino ad once cinque, tutte le volte che ciafcuno de' litiganti verrà in confeguenza a fentire un vantaggio fino alla fomma di fcudi cinquecento: e fe ne farà inferiore il vantaggio, il dritto dovrà effere taffato a proporzione fulle dette once cinque.
- §. XXXIII. P ER la fentenza che dichiara di doverfi fubaftare i beni, o fare giudizio di concorfo, fi diano folamente tarì fei fino a tarì quattordici, effendovi difparità: ma per la fentenza di concorfo e graduazione de' creditori, fi regoli il depofito fulla fomma procedente dal prezzo de' beni; dal quale depofito dovrà dedurfi tutto quanto farà pagato al Giudice pe' decreti provvifionali.
- S. XXXIV. The Erminato il giudizio di concorfo, fe comparirà altro creditore, infiftendo d'avvocare il danaro pagato ad altro creditore ; fi dovrà dare nuovo depofito fulla fomma domandata: ma tutte le fpefe giudiziali fi dovranno incaricare al foccombente, e non già al debitore principale ; quante volte non vi farà giufta caufa di liberarlo dalle fpefe. Nel cafo però, che il creditore pulfato redepofiterà fenza contraddizione, ed il creditore pulfante fi graduerà pure fenza contraddizione ; fi diano al Giudice tarì fei fino a ventotto, fecondo le circoftanze che vi concorreranno.

§. XXXV. ID Ichiarandofi la caufa appellabile, non fi paghino, che tarì fei di propina: fe però fi dichiarerà di non effere appellabile, fi paghino grani cinque per oncia, purchè non fi trapaffino le once cinque.

§. XXXVI.

J Ichiarandofi la caufa perenta, o deferta l'appellazione, fi taffino grani cinque per oncia, purchè

circa le propine e dritti de Giudici. 347

non ecceda le once cinque; ma se sarà dichiarato di non essere perenta e deserta, si paghino solamente tarl sei sino a ventotto, secondo le circostanze del fatto, e la discussione che sarà seguita.

§. XXXVII. Erminandosi una causa per via di relezione, al Giudice relatore la propina debba tassarsi a tenore del disposto ne' §§. V. e VII. di qu. Cap.

- S. XXXVIII. IP ER la dichiaratoria fuisse, o non fuisse illatum gravamen si diano tarì sei, ovvero ventotto, secondo le circostanze del fatto.
- §. XXXIX. Istesso s'osservi per qualunque altro articolo non diffinitivo, introdotto via appellationis, nullitatis, aut alio quovis remedio: se però si tratterà di pullità proposte nel supremo Magistrato di giustizia dopo le due sentenze e decreti, si tassi la metà della propina di prima istanza.

§. XL. O Pposte le eccezioni impedienti l'ingresso della lite, acciocchè l'attore non possa essere inteso nella sua domanda, si diano grani cinque per oncia, purchè non eccedano le once cinque; quante volte la sentenza sarà profferita a favore del reo: ma se sarà a favore dell'attore, si paghi solamente il dritto delle candele al Giudice che avrà pronunziato in favor di quello, eziandio-chè fosse Giudice d'appellazione, e che rivocasse la prima sentenza profferita contro all'attore. Opposte però le eccezioni, che l'attore non possa essere inteso per difetto di sua persona, cioè perchè si trova bandito o scomunicato, minore, o figlio di famiglia senza consenso di suo padre, moglie senza consenso di suo marito, non proccuratore, non tutore, non curatore, ed altre simili dilatorie; si diano solamente tarì sei.

9: XLI. Il Ntrodotte la causa in grado di prima o seconda appellazione per ragion della nullità, la quale deve terminarsi insieme col merito, s'aggiunga la metà alla metà della propina tassata in prima istanza, così nelle cause civili, che criminali, in cui vi sarà la dimanda per li beni o per gl'interessi civili. Quante volte però di una sentenza si dirà solamente de nullitate ejusdem, ed il Giudice pronuncierà solamente sulla nullità, si tassi la metà della propina della prima istanza; talmente che se tutto il dritto della propina della prima istanza ascenderà ad once quindici, si tasserà la propina ad once sette e mezza: e decidendosi poi sul merito, si tasseranno altre once quindici.

XXX

6. XLII.

אין היא איז יוסט רבורנווסט

3. 2

348 Lib. VII.Cap. XVI Regolamento

- 9. XLII. D Imandandosi la nullità o liberazione da una mallevadoria oppure la rivelazione da qualche obbligazione; si diano grani cinque per oncia, sulla somma che s'ottiene, ovvero dalla quale viene ad essere liberata la parte; purchè la propina non trapassi l'once sei.
- §. XLIII. N E'giudizj di nullità o rescissione di qualche contratto per qualsisia causa eziandio ex capite enormissimæ læsionis, quantunque vi fosse la dimanda de'beni, o di qualche somma; si regoli la propina sul piè della somma o del valore de'beni annessi alla dimanda, che verrà ad ottenere l'attore colla sua petizione, come ne'giudizj ordinarj; dedotta però prima la somma non altercata: e l'istesso s'intende disposto, quante volte il reo sarà liberato dalla dimanda dell'attore, senza che si possa più disputare, se tali dimande siano articolo di duitto o di facto.
- §. XLIV. N E' giudizi di nullità d'aggiudicazione fatta per primo e secondo decreto, la propina si tassi come nelle cause oppositorie, a ragione di grani orto per oncia; alla riserva bensì del caso, in cui si trattasse di lesione enormissima, per la quale si ricercano prove estrinseche; nel quale caso la propina si regoli come nelle cause ordinarie.
- 9. XLV. N E'giudizi ipotecari la propina si regoli sul valore de'beni ipotecari, quante volte il credito eccederà l'istesso valore; oppure sul credito, quante volte sarà inferiore al valore degl'istessi beni.
- §. XLVI. PRoposte la convenzione e la riconvenzione, si dia ad ognuna la sua propina, a tenore del disposto nel §. XXV. di questo Capo.
- §. XLVII. IP ER la sentenza liberatoria ab observatione iudicii si paghi la metà della propina, secondo la natura della, causa.
- 5. XLVIII. PER la sentenza, per cui si dichiara, di essere o non essere taluno tenuto a fare ratificare un contratto, si paghi la metà delle propina, come ne'giudizj ordinarj.
- §. XLIX. PER l'interlocutoria oscura, che talvolta si profferirà per impedire, [che non perisca l'istanza dell'articolo rejettivo; si paghino solamente al Giudice tarì sei: per la sentenza poi dichiaratoria, tanto se sarà profferita dall'istesso Giudice, come dal successore, o da altro delegato; si tassi la propina, come nell'articolo rejettivo.

9. L.

circa le propine e dritti de Giudici 349

§ L. Rattandosi di qualche officio, la propina si regoli prout in caussa ordinaria sulla somma de' salarj ed emolumenti d'anni dieci ; eziandiochè l'officio fosse stato conceduto per se e suoi eredi : e non essendovi salarj, si regoli su i soli emolumenti, per li quali si dovrà stare al giuramento dell'istesso possessore.

§. LI. IP ER l'articolo delle lettere remissoriali si tassino tarl ventotto.

§. LII. COntenendo la sentenza diffinitiva qualche condizione di prova o altro, nel giudizio che si farà per la verificazione di tale condizione, la propina si tassi a tarl sei sino a ventotto, secondo le circostanze del fatto.

§. LIII. S E il reo convenuto chiamerà in giudizio il suo attore, o qualunque altra persona, e proporrà la sua dimanda contro al medesimo per la sua rilevazione; per essere diversi i giudizi, benchè si uniscano in un processo, si tassi la propina sopra ogni domanda, cioè tanto su quella proposta dall'attore, come sull'altra proposta dal reo contra il suo attore; non ostante che la propina di ciascano ascenda ad once quindici.

9. LIV. NEL giudizio di rivisione si tassi la propina, come in prima istanza; nè s'accresca in caso che per Nostro decreto o per qualunque altra causa saranno ammesse nuove prove.

§. LV. E Ssendo discrepanti ne' loro voti due o più Giudici diputati, si dividerà tra' medesimi la propina; ed al terzo Giudice diputato inter discrepantia vota si dia un'altra distinta metà dell'intera propina.

5. LVI. PER la sentenza, che dichiara d'essere o non essere i beni soggetti a fedecommesso, quantunque non dasse l'immissione, per non essere ancora purificato il caso della vocazione; si tassi la propina sul piè del valore de'beni, come in giudizio ordinario : in caso però che exceptive si canonizzi il fedecommesso per liberarsi i beni da qualche partita, si tassi sul piè della somma dimandata, e dalla quale si pretenderà liberarsi, quante volte l'istessa somma sarà inferiore al valore de'beni fedecommessarj.

§. LVII. DER la sentenza, che dichiara d'esservi luogo al compromesso, si tassi la propina a cinque grani per oncia; purchè non ecceda le oncie dieci: ma se dichiara di non esservi luogo al compromesso, si tassino tarì sei.

9. LVIII.

350 Lib. VII. Cap. XVI. Regolamento

- 5. LVIII. Acendosi uno o più decreti provvisionali sopra danaro depositato in banco, si tassino grani dieci per oncia, purchè il dritto non ecceda le once sei.
- §. LIX. II Giudici non possono obbligare le parti a fare il depoil sito, nisi post aperta] puncta; e fatto il deposito, non potrà mettersi in cassa, nè prendersi da'Giudici, che dopo la sentenza.
- 5. LX. A propina de' Giudici non s'intende a' medesimi acde quistata, che dopo aperti i punti, e votata la causa: se però dopo aperti i punti, e prima d'esser votata la causa, le parti s'accorderanno; in tale caso i Giudici acquisteranno la metà della propina. Ma quante volte votata la causa, le parti transigeranno, si deve a' Giudici l'intera propina, purchè da' Mastri d'atti, Cancellieri, o Notari sarà stata già notata la giornata, in cui fu votata la causa, e vi concorra una precedente disputazione dell' istessa causa; perchè se avranno senza di quella votato la causa, e le parti concorderanno; non si deve loro tassare, che la metà della propina.
- §. LXI. S E dopo aperti i punti si dimanda, se si concederà la restituzione in integrum per farsi prove, e le parti dopo s'accordano, non si deve dritto alcuno a'Giudici: essendo però denegata la restituzione, se dopo le parti transigeranno, si tassi la metà della propina.
- 9. LXII. PRocedendosi sola visione scripturarum, non si dicono aperti i punti, nè si deve dritto veruno al Giudice, se non dopo che avrà considerate le scritture dell'una e dell'altra parte, ed avrà aperto i punti: e però dopo d'aver considerate le suddette scritture, aperti i punti, e votata la causa, si tassi la propina al Giudice nella maniera di sopra disposta ne' preced. §§. LIX. LX. e LXI.
- 9. LXIII. A dimanda per li frutti si deve (potendosi) decidere unico contextu colla dimanda principale : ed in questo caso, siccome pure se sarà decisa dopo, si deve tassare e liquidare il suo deposito sul piè della somma pretesa.
- 9. LXIV. IN EL giudizio di liquidazione di frutti, in esecuzione di sentenza, ma per gli stessi atti, la propina si tassi a grani tre per oncia, purchè non ecceda le once tre: se però si farà ex noviter deductis, si tassi a grani sei per oncia, purchè non ecceda le once sei.
- 9. LXV. IN EL giudizio di firmazione di stato, che s'introduce principaliter, e non già in sequela del giudicato, si

circa le propine e dritti de Giudici. 351

taffi la propina tamquam in iudicio ordinario, colla dichiarazione, che dimandandofi la firmazione di ftato di taluno per folo e precifo fine di liquidare il proprio credito; la propina fi taffi ful piè dell'ifteffo credito: ma facendofi il giudizio della firmazione di ftato in fequela del giudicato, fi taffi la propina a grani tre per oncia, quante volte la fentenza fi profferirà per eadem acta, purchè non ecceda once tre; e facendofi ex noviter deductis, fi taffi a grani fei per oncia fino alle once fei,

- S. LXVI. IP ER la dimanda di compenfazione o di deduzione fi taffi la propina, come nel giudizio ordinario, ful piè della fomma oppofta.
- §. LXVII. M EL giudizio di collazione di beni fi deve parimente taffare la propina, come nel giudizio ordinario, ful piè della dimanda dell'attore.
- §. LXVIII. D Ubitandofi del valore de' beni dimandati in giudizio, fi faccia la ftima da due Periti, da eleggerfi dal Giudice, intefe le parti; ed alle loro perizie fi deve ftare con farfene nota in margine della fentenza, o dopo la nota del conchiufo in caufa.
- §. LXIX. I 'Articolo iuris dicefi, quante volte concordato il fatto, fi difputa folamente l'articolo legale: l'articolo facti, quando fi controverte il fatto ed il dritto.
- §. LXX. IN Elle caufe di rendimento di conti, quante volte non vi farà dimanda pel pagamento del reliquato; fi taffi la propina a tarì ventotto, ficcome in tutte le dichiaratorie di qualfifia articolo legale, fenza punto derogare a quanto di fopra è ftato ftabilito.
- §. LXXI. ID Ichiarandofi, che l'inventario fia valido e giufto, oppure nullo o difettofo, la propina fi taffi come nel §. preced.
- §. LXXII. IN Elle caufe di fufpizione di qualfifia Giudice, ordinario o delegato, la propina fi taffi a tarì ventotto.
- 5. LXXIII. IP ER la fentenza convalidante o rivocante il fequeftro fi taffino tarì fei fino a tarì ventotto, fecondo le circoftanze e l'importanza del fatto in quiftione.
- §. LXXIV. IP ER la fentenza, che dichiara di effere o non effere intero il deposito, fi taffino per ragion di

352 Lib.VII.Cap.XVI. Regolamento

propina tarì fei fino a ventotto, fecondo l'importanza della caufa.

- §. LXXV. IP ER la dimanda fatta efecutivamente pel pagamento di legati lafciati in testamenti o codicilli, la propina fi taffi come nelle caufe oppositorie.
- §. LXXVI. IN Elle caufe, in cui l'enfiteuta, o conduttore, o inquilino di beni è convenuto a dover fare lo ftrumento ricognitorio, la propina fi taffi a tarì ventotto.
- §. LXXVII. C Aufata l' efecuzione, fe prima di darfi la mallevadoria falvis oppofitionibus, o dopo data, l' efecutato ottiene il decreto dal Giudice effe o non effe locum difpenfationi; fi taffino tarì fei: e concedendofi la difpenfa d' allora in avanti, fi taffi il depofito tamquam in cauffa oppofitoria. E tanto anche s' offervi, fe unica fententia fi concederà la difpenfa, e fi deciderà il merito.
- §. LXXVIII. N E' giudizj, i quali s' introducono per viam cedulæ iačtantiæ, profferendofi la fentenza per la purificazione della medefima, e liberandofi il reo preveniente, oppure condannandofi; fi taffi la propina, come nel giudizio ordinario, fino ad once quindici.

§. LXXIX. Uando fi procede per viam cedulæ condemnatoriæ, o in qualifia altra maniera, reftando contumace la parte, o confeffando il debito, o cedendo la lite, oppure offerendofi pronta a pagare, ficcome all'attore refta fempre il dritto d'infiftere per la fentenza, poichè l'obblazione verbale non è pagamento; fe realmente s'infifterà per la fentenza, fenza riguardo alla contumacia, confeffione, ceffione, ovvero obblazione fatta dal reo, fi taffi per la fentenza il dritto ful piè della fomma dimandata.

§. LXXX. A L Commeffario letterato del Ven. Magistrato degli Armamenti non si tassi dritto veruno per la confegna degli effetti e danari procedenti dalle prede, la quale dovrà farsi a tutti gli armatori prima o dopo fatto il ripartimento, eziandiochè i suddetti effetti o danari fossero sequestrati; potendo in questo caso gli armatori dare la mallevadoria de stando iuri, & iudicatum folvendo per li sequestri: ed in questa maniera fi devono loro pagare i danari, o confegnare gli effetti fenza altra provvista: e facendosi questa, neppure se ne tassi verun dritto, eccettocchè se fi formerà giudizio formale sulla validità de' sequestri, e fi darà la fentenza; nel quale caso fi dovrà regolare il dritto, come nelle cause ordinarie.

circa le propine e dritti de Giudici. 353

§. LXXXI. Quante volte la confegna degli effetti o danari non potrà farfi a tutti gli armatori, o perchè vi farà qualche fequestro fulla porzione d'uno di loro, o perchè bisognerà aspettare il ripartimento, o per altre cause; se fi domanderà la provvista al Giudice da uno degli armatori, dovrà tassari il dritto a grani dieci per oncia; purchè non ecceda once fei, non essendovi citazione della parte; essendovi però la citazione della parte, ancorchè questa restasse contumace, fi dovrà tassare il detto dritto parimente a grani dieci per oncia, ma purchè non ecceda once quindici.

9. LXXXII. D Omandando il capitano, o gli armatori la provvifta di qualche danaro per bifogno dell' armamento, fe vi farà oppofizione degl' intereffati, fi regoli il dritto ful piè della fomma oppofta, e non già dimandata, a grani dieci per oncia, fino ad once quindici : fe però non vi farà oppofizione degl' intereffati, fi regoli come fopra, purchè non oltrapaffi once fei.

5. LXXXIII. IF Acendo istanza i creditori cambisti, od altri intereffati per la provvista di danaro procedente dalle prede, si tassi come sopra il dritto; purchè non ecceda once sei, non essendovi citazione di parte; e sino ad once quindici, concorrendovi la detta citazione : e tanto s'osfervi in tutti gli altri casi che potranno occorrere.

§. LXXXIV. A 'Confoli, ed all'Affeffore in prima istanza fi taffi la metà de'dritti e propine, che fi taffano nella Gran-Corte della Castellania: e nel supremo Magistrato di Giustizia le propine fieno regolate in metà di più, conforme in oggi fi tassano.

§. LXXXV. N Ello steffo supremo Magistrato di Giustizia si tassino le propine per le cause non marittime, introdotte in feconda o terza istanza, come si tassano al presente; aggiungendo alla propina di prima istanza un'altra metà: e lo steffo s'osservi ne' decreti o sentenze d'esso supremo Magistrato, profferite in grado di reclamazione: ed in caso di recesso nella reclamazione dal primo decreto, pel decreto o sentenza, che in grado di reclamazione all'altra parte, farà profferita, fi tassi il dritto come nella prima reclamazione farà stato tassano.

CAPO

Ŷу

354 Libr. VII. Cap. XVII. Regolamento

CAPO DECIMOSETTIMO.

REGOLAMENTO CIRCA I DRITTI DI DECRETI.



6. I.

EL decreto di tutela fi taffino grani cinque per oncia, purchè non s'ecceda la fomma d'once dieci: ma pel decreto confirmatorio di tutela, ficcome quando fi dà un aggiunto al tutore, non fi trapaffino once cinque.

- 9. II. P EL decreto, che fi poffano alienare i beni del minore, dell'univerfità, e di altre perfone privilegiate, fi taffino grani fei per oncia, purchè non s' eccedano once dieci.
- §. III. IP EL decreto d'infinuazione di donazione fi taffino tari fei: ed effendo donazione d'once cinquanta d'annua rendita, ovvero di beni del valore d'once cinquecento, fi taffino tarì trenta.
- §. IV. P EL decreto in qualunque cedola, rubrica, fcrittura, o memoriale fi taffi folamente un tari: ficcome per l'appofizione del fuggello fi dia parimente un tari: ma nelle caufe fommarie non fi taffi alcun dritto per ragion di protestate.
- §. V. IP EL decreto negli articoli, che fi danno pro verificatione extremorum, non fi taffi dritto veruno.
- §. VI. P EL decreto ad tantumdem, e per ricevere la fubizione fi taffi un tarì : ma pel decreto dell'introduzione, o della combinazione fi taffino tarì due : e neffun dritto fi taffi pe'decreti, co'quali s' ammettono gl'interrogatorj, o pel decreto Vidit in qualunque fcrittura, ficcome nè anche pel decreto, che fi fa per taffarfi le fpefe.
- §. VII. IP ER l'aperizione di qualfifia testamento o codicillo folenne, fi tassino al Giudice tari ventotto.
- §. VIII. P EL decreto nella cedola aditionis hereditatis, e per l'affiftenza nella pubblicazione dell' inventario, fi taffi al Giudice un'oncia fino a due, fecondo l'importanza dell'affe. Lo fteffo s' offervi per l' Avvocato, come anche pel maeftro Notaro.
- §. IX. IP ER l'affistenza nella liberazione di ciascuno stabile, il Giudice conseguirà tari sei.

circa i dritti di Decreti. 355

- §. X. D ER l'affiftenza in qualunque istrumento fi tassino tarl fei.
- §. XI. I L dritto delle candele fi taffi a tarì due e grani dieci : ef-fendo però voluminofo il proceffo, potrà la taffa stenderfi fino ad un' oncia, eziandioche fosfero molti gli attori oppure i rei, e voluminofo il proceffo.
- 9. XII. Ale dritto di candele fi deve folamente, decidendofi la caufa ful merito, e non già fu qualtifia articolo: ed una volta taffato e pagato, non può di nuovo taffarfi e pagarfi.
- 9. XIII. C E prenderanno i Giudici anche a sponte solvente più di guello che è ftato da Noi taffato e provvisto in questa Nostra Compilazione di Prammatiche, ovvero se ne faranno domanda; s' intendano incorfi nella pena d' eftorfione : e però non ardifcano ricevere fomma veruna, prima d' efferfi fatta la taffa dal maestro Notaro, nè ricevano che per mano del Notaro medefimo.
- 9. XIV. II mastri Notari nel fare le tasse delle propine e drit-ti suddetti (sotto pena d'essere privati dell'officio, e di pagare once venti al Fisco) devono inviolabilmente offervare i fuddetti e feguenti regolamenti: e fuccedendo di non trovare regolamento espresso nel caso occorrente, devono tasfare con regolarfi a similibus ad similia : e non ritrovando casi totalmente simili, devono aftenerfi dal fare la taffa, con ricorrere a Noi per l' opportuno provvedimento.
- §. XV. IN Elle curie, Governatoriale e Capitaniale, per ciascun ter-mine, che per qualfisia causa si dà dal Giudice partibus auditis, fi tassi al medesimo tari uno.

CAPO DECIMOTTAVO

REGOLAMENTO SU DRITTI DEGLI AVVOCATI, E DE' PROCCURATORI.



Elle cause criminali, in cui può entrare la pena corporale fi taffino all' Avvocato once due: fe però potrà entrare la pena dell' ultimo fupplizio, fi taffino once due fino a dieci, fecondo le fatiche che avrà fatte, costando prima d'aver formato il ristretto in

facto & inre, ed informato i Giudici, e non altrimente: nell'altre Yy z caufe

356 L.VII.Cap XVIII. Regolamento

caufe però, nelle quali non può entrare la pena corporale, fi taffi folamente un' oncia. Se poi nelle dette caufe vi farà dimanda di beni, fi regoli la taffa, in conformità fi è difposto per li Giudici.

- §. II. P ER li decreti interlocutori nelle caufe civili e criminali fi taffino agli Avvocati e Proccuratori tarì fei fino a ventotto, fecondo le circoftanze del cafo.
- §. III. II L patrocinio degli Avvocati nelle caufe ordinarie fi taffi a tarì uno per oncia fino ad once dieci: dalle once dieci in fu a grani quindici per oncia; purchè in neffuna caufa di prima iftanza la taffa ecceda once quindici.
- §. IV. N Elle caufe efecutive all'Avvocato dell' efecutante fi taffi il dritto del mandato efecutivo, conforme fi taffa al Giudice: e per la fentenza dell'articolo rejettivo fi taffino grani cinque per oncia ful piè della fomma, per la quale fi farà rilafciata l'efecuzione; purchè il depofito non ecceda once cinque: nella caufa però oppofitoria fi taffino grani otto per oncia, con quefto che non fi trapaffino once quindici.
- §. V. Quante volte l'efecuzione farà ftata caufata per meno d'once quaranta; in quel cafo per la cedola del fecondo decreto all'Avvocato dell'efecutante fi taffino tarì quattro fino a dodici, ad arbitrio de' Maeftri d'atti, Cancellieri, o Notari, attefe le circoftanze e l'importanza delle caufe: fe però l'efecuzione farà ftata caufata per once quaranta o più, fi taffino grani dieci per oncia, come al Giudice.
- §. VI. O Pponendofi eccezioni impedienti l'ingreffo alla lite, o riguardanti la perfona dell'attore, perchè non poffa effere intefo, od altre fimili dilatorie; s' offervi quanto fi è difpofto pe' Giudici nel §. XL. del Cap. XVI.
- §. VII. N Elle caufe, in cui fi procede fola visione scripturarum, ed altre, come d'appellazione per eadem acta, revifione supplicazione, e fimili, si tassino grani dieci per oncia, purché non si eccedano once quindici.
- §. VIII. N E' giudizj di concorfo de' creditori che non furono graduati, ovvero in cui effendo graduati, non avanzerà danaro per pagarfi; fi diano grani dieci per oncia, purchè la taffa non ecceda un'oncia. Per ottenere poi i decreti provvifionali ful danaro depofitato, fe l' iftanza fi farà in voce, fi taffino tarì fei a ventotto, fecondo

de dritti degli Avvocati, e Proccur. 357

condo le fatiche ed altre circostanze del caso, ed avuto riguardo alla somma provvista: se però si farà in fcriptis, non essendovi opposizione della parte, si dia l'istesso dritto, che si dà al Giudice.

§. IX. P ER l'affiftenza, che in Curia fanno oretenus gli Avvocati a favore della parte nella pubblica udienza, fi taffi un tarì fino a tre: fcrivendo però in iure per ordine del Giudice, fi taffi loro un'oncia fino a due, avuto riguardo all'importanza e qualità della caufa.

§. X. Gli Avvocati è dovuto un terzo del patrocinio, conteftata la lite, o nel primo atto contraddittorio, che fa la parte, il quale ha forza di contestazione; altro terzo dopo fatta la pubblicazione; e l'ultima terza parte, e tutto il deposito dopo conchiusa la causa, formato il ristretto in fatto e dritto, coll'obbligo d'infistere per la terminazione; se pur non fanno vedere, che per essenti non vi sia mancato. Rimangono solamente esenti dalla formazione del detto ristretto, quante volte la causa farà di piccolo rilievo.

§. XI. Oncordandofi le parti, perchè fi regoli, qual depofito fi debba agl' Avvocati; s'offervi, quanto di fopra fi è ordinato: ed al terzo già acquiftato s'aggiunga fempre un altro terzo folamente: e non effendo ftato acquiftato alcun terzo, perchè il reo non fi farà oppofto, fi taffi folamente all' Avvocato dell' attore pel libello formato e prefentato un' oncia fino a tre, effendo caufa grave ed importante.

- §. XII. Sfendo stati diversi Avvocati in una causa, ad ognuno fi tassi la sua rata, secondo la tassa ordinata.
- §. XIII. N Elle caufe, in cui il Giudice non ha provvifione, ma folamente le candele, gli Avvocati e Proccuratori non poffono domandare più delle dette candele, eccettocchè nelle caufe criminali, nelle quali fi deve taffare, come di fopra fi è ordinato.
- §. XIV. A Sfunto un Avvocato per difputare una caufa, nella quale non presto il suo patrocinio, gli si tassi la terza parte del patrocinio.
- §. XV. A quei che danno il loro confulto in fcriptis fi taffino grani dieci per oncia fino ad once dieci folamente: e dando il loro fentimento oretenus, fi taffino loro grani cinque per oncia, purchè non s' eccedano once cinque.

§. XVI.

358 L.VII.Cap.XVIII. Regolamento

- §. XVI. T' Avvocato dal patrocinio deve confeguire due terze parti, e l'altra terza parte la deve avere il Proccuratore: ed effendo molti gli Avvocati, dalla porzione di ciafcuno deve dedurfi la detta terza parte; non dovendofi pagare, che un folo patrocinio.
- §. XVII. IP ER l'incufazione di contumacia, ed iftanza che l'attore fi metta in possesso caussa rei servandae, fi taffi un terzo di tutto il patrocinio.
- §. XVIII. Acendofi l'iftanza per effere bandito o fuorgiudicato il reo, o per difefa dell'ifteffo reo, acciocchè non fia bandito o fuorgiudicato; fi taffi un' oncia fino a due, attefa la qualità del delitto, o dell'ifteffo reo.
- 9. XIX. IP ER l'articolo della carcerazione o scarcerazione del reo fi tassino tari fei.
- §. XX. Rattandofi di rimeffione di foro in caufa criminale fi taffino tari quindici, ma in caufa civile un' oncia.
- §. XXI. II N tutti gli altri cafi non comprefi in queste Ordinazioni fi taffi agli Avvocati, in conformità farà taffato pel Giudice; proibendo agli Avvocati di efigere più di quello, che fi paga a' Giudici.
- S. XXII. C Hiamato un Avvocato ad affistere alla confezione d'un testamento, codicillo, istrumento matrimoniale, transazione, vendita, o di qualunque altro atto per confultare, ed ordinare oretenus, fi tassino grani cinque per oncia ful valore de' beni, o danaro; purchè la tassa non ecceda once cinque, come s' è disposto pel confulto verbale nel §. XV.
- §. XXIII. T interprete per qualifia feffione, la quale non deve effer meno di due ore, confeguifca tarì quattro.
- §. XXIV. Ualunque Avvocato, o Proccuratore, che ardirà dimandare ed efigere più di quello, che fi contiene in quefta nuova Compilazione, s'intenda incorfo nella pena dell' eftorfione, e refterà fempre foggetto al findicato: e trattandofi di delitto di difficile prova, vogliamo che s' ammettano le congetture e prefunzioni, affinchè s' abbia per provato.
- §. XXV. IN E' giudizj di concorfo 'de' creditori dall' affe del debitore una fola propina s' eftragga per patrocinio di tutti

gli

de dritti degli Avvocati, e Proceur. 359

gli Avvocati d'effi creditori, che dovrà dividerfi tra effi ful piè delle fomme confeguite.

§. XXVI. THE EL officio del Confolato agli Avvocati, nel cafo che faranno abilitati per Nostro speciale decreto a poter affistere ed informare nelle cause, si tassi folamente il terzo di quello, che si tassa a' Consoli ed all' Assessore.

§. XXVII. A. Gli Avvocati ed a' Proccuratori, che fono abbandonati da' clienti o principali, fi taffi il dritto, conforme è ftato prefcritto nel Lib. I. Cap. XL. §. 15.

CAPO DECIMONONO

DE' DRITTI DE' MASTRI NOTARI E CANCELLIERI DELLE NOSTRE CURIE, E DEL SEGRETARIO E DE' MASTRI D'ATTI DEL S. M. DI GIUSTIZIA.

§. I.

ER l' efame de' testimoni su capitoli fi paghino grani dieci per ciascun testimonio: ma eccedendo i capitoli il numero di cinque, fi paghino altri grani due per ogni capitolo che vi farà di più dei cinque.

- §. II. P ER l'efame de' testimoni singl' interrogatori, altri grani dieci: ed eccedendo gl' interrogatori il numero di dodici, esiga il mastro Notaro oltra il detto dritto un grano, per ciascun interrogatorio, che vi sarà di più dei dodeci: e ciò oltre al dritto come sopra dovuto per l'esame su i capitali.
- §. III. TE Saminandofi testimoni coll' affistenza degl' Interpreti, il Maestro per dritto della produzione abbia tarì due per ogni sessione, oltra il pedaggio, quante volte si esamineranno extra Curiam ovvero extra domum Iudicis; ma sia obbligo suo di scrivere egli steffo, o di provvedere di scrivano.
- 9. IV. P ER dritto di visione de' testimonj esiga grani dieci per ciascun testimonio esaminato su i capitoli, ed altrettanti, se farà esaminato sugl' interrogatori ; non ostante che i capitoli eccedessero il numero di cinque, e gl'interrogatori quello di dodici. Per la visione però de' testimoni, esaminati coll' affistenza degl' Interpreti, esiga per visione grani cinque per pagina.

§. V.

360 Lib. VII. Cap. XIX. de' dritti de

- §. V. IN ON potranno i mastri Notari per loro preciso comodo delegare ad altri Notari l'esame de' testimonj; e delegandolo, non potranno confeguire alcun dritto per la produzione. Ma delegando per comodo delle parti, confeguiranno l' intero dritto, taffato come fopra.
- IP EL dritto della produzione de' testimonj, efaminati dal Notaro delegato, fi paghi il doppio della suddetta tassa. §. VI.
- §. VII. I ER la copia di capitoli efiga il mastro Notaro gra-ni dieci: eccedendo però quelli la pagina, conseguirà grani dieci per ciafcuna pagina. E per la copia di teftimonj eligerà altri grani dieci per ciafcuna depofizione : fe però i testimonj faranno efaminati anche fugl'interrogatori, abbia grani diciaffette per copia d' ogni testimonio: eccedendo però quella la pagina, abbia per il di più grani dieci per ciafcuna pagina.
- §. VIII. I EL dritto di fubizione efiga grani dieci per ogni fac-ciata di pagina, ed altrettanti per la copia.
- D ER le risposte agl' interrogatorj preparatorj efiga grani 9. IX. due per ciafcun interrogatorio dall' interrogante, ed altrettanti dall' interrogato.
- D EL dritto di prefentata di libello, cedola, memoriale, 9. X. ed articoli abbia il mastro Notaro grani dieci, e per le prefentate di qualfifia fcrittura in caufe civili grani cinque, ed in caufe criminali grani dieci; purchè le note delle prefentate fieno scritte per extensum, altrimente non gli sarà dovuto dritto alcuno: ed altrettanti efigerà per la vifione, da pagarfi per una fol volta, quantunque le parti volessero più volte offervare gli atti del proceffo.
- ER dritto di ciafcuna nota di pubblicato, conchiufo §. XI. in caufa, o full' articolo, e pel termine ad dicendum contra, efiga grani cinque.
- D EL dritto della nota di combinazione di proceffo ab-9. XII. bia grani dieci, e per quello dell' isteffa combinazione grani due per foglio del proceffo combinato, dalla parte che farà l'iftanza per la combinazione; ed altrettanti efigerà dall'altra parte per dritto di visione, purchè il processo combinato non farà stato agitato tra l'istesse parti. Combinandosi però un processo agitato tra le parti medefime, non efiga dritto alcuno, nè dall' una nè dall' altra parte. E combinandofi un processo, agitato solamente tra

una

mast. Notar., Cancel., Segretar.ec.361

una delle parti collitiganti, il maftro Notaro efiga dall'altra i grani due per foglio. Il che procede nel cafo, che la combinazione fi faceffe nella fteffa Curia, ove verteva il proceffo combinato; poichè facendofi in altra Curia, il Notaro che confegna il proceffo da combinarfi, dovrà confeguire il dritto di grani due per foglio; ed il Notaro, al quale fi trafimette il proceffo per combinarfi, efigerà così dall'una, che dall'altra parte il dritto di fopra taffato, eziandiochè il proceffo foffe ftato agitato tra le parti medefime.

- §. XIII. IP EL dritto della nota d'introduzione del processo via ordinaria efiga il mastro Notaro grani dieci.
- §. XIV. I Ntroducendofi il proceffo da una Curia ad un'altra, il mafiro Notaro della Curia, nella quale fi fa l' introduzione, non deve confeguire dritto alcuno: facendofi però nella Noftra Cancelleria od avanti al nuovo Giudice, efigerà il maeftro Notaro dalla parte che farà l' iftanza per l' introduzione, grani due per foglio. Dichiarando, che fe il proceffo farà ftato introdotto per la prima volta, e poi occorrerà d' introdurlo per un'altra o più volte avanti ad altri Giudici, il dritto dell' introduzione dovrà folamente confeguirfi per quegli atti, che faranno ftati fatti dopo la detta introduzione: e così s' offervi nella terza ed ulteriori introduzioni. E finalmente facendofi l' introduzione da ambe le parti, il maftro Notaro confeguirà il dritto di fopra taffato da ciafcheduna di effe.
- 5. XV. P ER qualifia nota di protesta, o di termine che fi fa in actis Curiae, ovvero ne' processi, abbia il mattro Notaro grani dieci, ed altrettanti per la copia, purchè non ecceda una pagina; ed eccedendo, conseguisca altri grani sei per ogni pagina: ma per la semplice nota ad producendum, ovvero ad repetendum testes, grani cinque.
- 5. XVI. IP EL dritto di qualfifia lettera, che fpedifce la Curia, abbia il mastro Notaro grani dieci.
- 5. XVII. IP ER visione di qualunque decreto interlocutorio confeguisca grani cinque; per la diffinitiva grani dieci: ed eccedendo la pagina, grani cinque per ogni altra pagina.
- §. XVIII. IP ER la copia di qualfifia fentenza interlocutoria, o difinitiva colle note della letta, e della notifica efiga tarì uno; purchè non fi trapaffi la pagina; e trapaffandofi, grani dieci per ciafcuna fucceffiva pagina.

Zz

§. XIX.

362 Lib. VII. Cap. XIX. de' dritti de'

- §. XIX. IP ER ciascun termine, che fi dà auditis partibus, confeguirà grani dieci,
- §. XX. IP ER dritto di nota di qualfifia mandato efecutivo efiga il maftro Notaro grani dieci, col pefo di fare la folita polizza fenza altro pagamento; ed altrettanti efigerà per la copia, purchè non trapaffi la pagina: e trapaffandola, gli fpetteranno grani dieci per ogni pagina, eziandio cominciata.
- §. XXI. P EL dritto della nota di quindena, grani dieci, ed altrettanti per la polizza; purchè la fomma non ecceda once tre: e fopravvanzando, efigerà tre carlini per la polizza, e per la copia grani dieci.
- §. XXII. IP EL dritto della polizza di pegno efiga il Notaro grani cinque,
- §. XXIII. P EL dritto del registro di qualifia memoriale confeguisca il mastro Notaro un tarì, purchè non ecceda la pagina; ed eccedendola, esiga un carlino per ciascuna succeffiva pagina. L'istessa tassa este anno relazioni per la facoltà di tenere bottega, o di eserriale vi faranno relazioni per la facoltà di tenere bottega, o di esercitare qualche professione od arte, ovvero altro mestiere, e per qualfisia altra relazione breve. Per lo registro però di relazioni fatte in materia contenziosa, o di relazioni prolisse su qualifisa altra materia, esiga il mastro Notaro un carlino per pagina: e lo stesso s' offervi per le copie.
- S. XXIV. IP EL dritto della nota di rinnovazione (quando farà neceffaria) dell' accennata facoltà di continuare a tener bottega, od efercitare qualunque professione o mestiere, esiga folamente il mastro Notaro grani dieci.
- \$. XXV. P ER lo registro delle cedole di primo e secondo decreto, purchè ciascuna cedola non ecceda una pagina, esiga il mastro Notaro tarì due; e per l'eccesso grani dieci per ciascuna pagina: e pel registro del mandato esecutivo grani dieci, ed altrettanti per la nota di possesso. L'istessa tassa s'osfervi per le copie.
- §. XXVI. IP ER dritto di taffe fi paghino grani dieci per pagina, ed altrettanti per lo registro.
- §. XXVII. IP ER la copia di proceffi abbia grani otto per pagina dell' originale; e l' istesso dritto conseguisca,

maft. Notar. e Cancel. Segretar.ec.363

eziandio introducendofi originalmente il processo, nulla retenta copia; purchè l'introduzione fi faccia via ordinaria; ma introducendofi il proceffo da un Tribunale ad un altro via gravaminis, il mastro Notaro non potrà confeguire dritto alcuno.

§. XXVIII. D EL dritto di qualfifia fubasta efiga il mastro Notaro a ragione di grani cinque per iscudo; da' quali dovrà dare al banditore grani due: e nel Magistrato degli Armamenti s' offervi il folito.

- §. XXIX. D EL dritto di ricevute di danari depofitati in banco fino ad once cinquanta efiga il mastro Notaro grani dieci; da cinquanta fino a cento un tari; da cento in fu tarì due : per la rivendizione altri grani dieci, ed altrettanti per la ceffione, quante volte occorreranno farfi nelle steffe ricevute. E la steffa taffa s' offervi nelle copie di simili ricevute, rivendizioni, e ceffioni, che fi fanno fu danari depofitati in Curia.
- IP ER la nota del confenfo, che i testimonj s' abbiano per ripetiti, falvo iure dicendi contra eorum perfonas & S. XXX. dicta, confeguisca il mastro Notaro grani dieci.
- ER la nota del termine ad producendum testes grani cin-9. XXXI. que : altrettanti per la nota di qualfifia proroga, e di notifica di fentenza; per la nota però di pubblicazione dell' isteffa fentenza grani dieci.
- 9. XXXII. IP EL dritto di visione di ciascun costituto nelle cau-fe criminali tari uno.
- 9. XXXIII. D EL dritto di visione de' testimonj efaminati ad offensam grani dieci per ciascuno, purche non ecceda la pagina ; ed eccedendola, efiga proporzionalmente il dritto.
- 6. XXXIV. TO EL dritto di produzione di testimonj ad offensam efiga il mastro Notaro grani dieci per ciascun teftimonio; ed altrettanti, fe vi faranno interrogatorj.
- §. XXXV. IP ER qualfifia nota di mallevadoria, quantunque mol-ti foffero i mallevadori od i roi d'un idoffe de ti foffero i mallevadori od i rei d' un istesso delitto, fi paghino grani dieci, ed altrettanti per la copia.
- 9. XXXVI. IP ER l' atto di cancellazione di tale mallevadoria grani dieci, e per la copia altrettanti. §. XXXVII.

ZZZ

364 Lib. VII. Cap. XIX. de' dritti de'

§. XXXVII. V Olendo un terzo vedere un proceffo agitato o vertente tra altre perfone, e non già con effo lui, pagherà per ragion di vitione grani due per foglio.

- §. XXXVIII. P ER qualifia nota di relazione di bando offia proclama, d' affifione di bando o cedola ne' luoghi pubblici e confueti, e per qualifia nota d'obblazione, e d'oppolizione fi taffino grani dieci: altrettanti per la nota d'incufazione di contumacia, come anche per la proccura, che in forma breve fi farà *in actis Curiae*, ovvero *proceffus*, e per la nota di qualunque fequestro, elevazione, ingiunzione, e qualunque altro mandato. L' isteffo fi taffi per le copie.
- §. XXXIX. IP EL registro di privilegio dottorale esiga il mastro Notaro della Curia tarì otto.
- §. XL. P ER iscrivere la relazione di periti, eziandiochè fossero molti, purchè fi scriva eodem contextu, grani dieci: ma se divisamente, si paghino grani dieci per ciascuna nota di relazione: eccedendo però la pagina, si paghino grani dieci per ciascuna altra pagina. L'istesso s'osservi per la copia.
- **§.** XLI. P ER la perquifizione di proceffi, atti e fcritture in tutte le nostre Curie, Tribunali, ed Archivj non fi paghi alcun dritto per quell'anno corrente: ma per gli altri anni fi paghino grani dieci per ciafcun anno.
- §. XLII. P ER l'acceffo dentro alla Città e luogo, ove rifiede la Curia, abbia il maftro Notaro tarì uno: difcoftandofi però dalla Curia per un miglio di strada, abbia tarì due: e più d'un miglio, confeguisca tarì quattro, ritornando nell'istesso giorno; ma fe vi pernotterà, abbia tarì fei per ciascun giorno, oltre alle spefe per suo trasporto offia tragitto.
- §. XLIII. II L dritto di registro del Segretario del fupremo Magistrato, e delle copie che dal medefimo fi estraggono, dovrà regolarsi secondo quello che fi trova fissato pe' mastri Notari degli altri Tribunali: ed il dritto del suggello a grani dieci.
- §. XLIV. Maftri d'atti del fupremo Magistrato confeguiranno gl'isteffi dritti, come sopra regolati pe' mastri Notari degli altri Tribunali.
- §. XLV. CF LI Scrivani del fupremo Magistrato devono portare i processi al Commessioni in causa e Configlieri; e si darà loro per dritto dell' accesso in casa del Commes-

mast. Notar., Cancel., Segretar.ec. 365

fario, e de' Configlieri un tarì per una fola volta: e tale dritto fi pagherà al Mastro d'atti per essere consegnato agli Scrivani medefimi, eseguita la commessione.

- §. XLVI. IP ER le copie fenza estratta, che le parti non vorranno fare da loro, e le ricer cheranno da' Mastri d' atti, il dritto sarà confegnato allo scrivano, che le farà, da' Mastri d' atti; i quali dovranno commettere le copie e distribuirle con quella equità, che toglie ogni motivo di lagnanze.
- §. XLVII. IL dritto di copie con estratta, che fi faranno da' Mastri d'atti, dovrà regolarsi come quello de' mastri Notari delle altre Curie, con darne la metà allo scrivano copista.

CAPO VIGESIMO

DE' DRITTI DEL CANCELLIERE DEL NOSTRO OFFICIO

§. I.



DEL CONSOLATO DI MALTA.

ER ogni confolato, offia testimoniale confeguirà scudi quattro, col peso però di dover darne la copia.

- §. II. D ER la polizza di partenza grani dieci.
- §. III. P EL dritto di ciafcuna protesta, che non eccede la pagina, un taiì; ed eccedendo, abbia un tarì per ciafcuna pagina.
- 9. IV. IP ER ciascuna nota di dimanda, opposizione, replica, e contrareplica grani dieci per pagina.
- §. V. P ER la nota d'efibizione di fcrittura o fcritture abbia grani dieci (fenza poter pretendere dritto alcuno per le fcritture, che s'efibifcono per incartamento); oltre alla vifione a ragione di grani cinque per pagina, da pagarfi dalla parte avverfa.
- 6. VI. IP EL dritto d' affiftenza nelle Affemblee tari dieci col pefo di fcrivere gratis i fentimenti e le rifoluzioni degli Affemblanti; tari dodici a' Confoli, ed all'Affeffore; e tari quattro per ciafcun Affemblante.
- §. VII. IP EL dritto d'affistenza nel discarico di mercanzie da su i bastimenti tarì quattro per sessione; ed al Console tarì sei, da dividersi egualmente si Consoli, ed Assessorie. §. VIII.

366 Lib. VII. Cap. XXI. de dritti del

§. VIII. IP ER tutti gli altri dritti non disposti nel presente Capo, fi regoli il dritto, a tenore della tassa fatta per gli altri mastri Notari.

CAPO VIGESIMOPRIMO

DE' DRITTI DEL GRAN-VISCONTE, DE' CAPITANI, VISCONTI, E PORTIERI DEL S. M. DI GIUSTIZIA.

9. I. ER pedaggio nell' efecuzione perfonale, quante volte il mandato efecutivo trafcenderà la fomma d'once quattro, nella città Valletta fi diano tarà due; nella città Vittoriofa, Senglea, e Burmola tarì quattro; nelle terre di Bircarcara, Curmi, Gudia, Zeituni, e Micabiba, nella villa Lia, e ne' cafali Attardo, Balfano, Zabbaro, Tarfenio, Paola, Luca, Hafciach, Chercop, e Safi, tarì otto; nelle terre Siggeui, Zorrico, Crendi, Zebugi, Nafciaro, e Mufta, e ne' cafali Gregorio, e Dingli tarì dodici; e nella contrada della Melleha tarì fedici. Il quale pedaggio non s' intenderà mai acquiftato, fe non farà feguita la cattura, e condotto il debitore dentro alle carceri, ovvero purchè non farà mancato pel catturante che non foffe feguita la carcerazione.

- 9. II. Secutandofi perfonalmente un debitore ad istanza di diverfi creditori, e conducendofi carcerato; per tale unica carcerazione, quantunque effettuata alle istanze di più creditori, fi tasfi un folo dritto di pedaggio, da' pagarsi da' medesimi esecutanti pro rata.
- §. III. S E rilafciato il mandato efecutivo, il debitore pagherà o concorderà co'fuoi creditori, prima che foffe effettuato il mandato efecutivo; non farà dovuto dritto alcuno: fe però precedette la perquifizione, allora fi dovrà la metà del dritto taffato nel §. I.
- 5. IV. Ffettuandofi il mandato efecutivo col precetto penale di dover il debitore tenere la cafa, o città, terra, o cafale, o tutta l'Ifola per carcere, fi taffi la metà del dritto, come fopra regolato.
- 9. V. IN Ell'efecuzione reale per captionem pignoris, fi dia parimente la metà del dritto di fopra stabilito.
- §. VI. IP ER qualfifia impedimento di partenza da questo Dominio abbia il Gran-Visconte tarì quattro.

§. VII.

del Gran-Visconte, Capitani, ecc. 367

§. VII. IP ER qualifia barramento, che fi farà per credito trafcendente once quattro, fi paghi il dritto come nel §. III.

- §. VIII. II visconti pe' loro pedaggi, quante volte l'esecuzione farà stata causata per più d'once quattro, abbiano dall'esecutante la metà del dritto come sopra tassato nella forma, e sotto le limitazioni ivi espresse.
- 5. IX. N Ella città Valletta per efeguire qualunque citazione efigano grani cinque; e per effettuare un fequestro o precetto penale grani dieci; e per una elevazione o carcerazione in virtù di mandato esecutivo fra le once quattro tari uno.Nelle città Vittoriofa, Senglea, e Burmola efigeranno il doppio. Nelle terre di Bircarcara, Curmi, Gudia, Zeitun, e Micabiba, nella villa Lia, e ne' cafali Zabbaro, Paola, Tarsenio, Luca, Hasciach, Chercop, Safi, Attardo, e Balsano per ogni citazione tari uno, e per sequestro o mandato penale, e per pegno tari due; e per carcerazione in vigor di mandato esecutivo rilasciato fra le once quattro efigano tari quattro. Nelle terre Siggeui, Zurrico, Crendi, Zebugi, Nasciaro, e Musta, e ne' cafali Gregorio, e Dingli, per ciascuna citazione tari due, per sequestro, precetto penale o d'elevazione tari tre; e per esecuzione effettuata, che non ascende ad once quattro, tari fei.
- 5. X. P ER efecuzione, che uno o più vifconti effettueranno con cattura nell'ifola del Gozo, e fucceffiva carcerazione nella Gran-Corte della Caftellania, quante volte quella farà ftata rilafciata per meno d'once quattro; avranno tarì fedici: ma trafcendendo le once quattro, efigano tarì trentadue, e da quefti folamente contribuiranno la metà al Gran-Vifconte.
- §. XI. O Ccorrendo citarfi più perfone in un'ifteffa città o luogo, il vifconte confeguifca il pedaggio per una fola perfona citata, e per le altre a ragione di grani cinque per ciafcuna. Così anche dovendo efeguirfi più fequeftri o precetti penali contro a più perfone, abitanti in un'ifteffa città o luogo, un folo pedaggio farà dovuto al vifconte, e per le altre perfone abbia grani dieci per ciafcuna.
- §. XII. I portieri del fupremo Magistrato di Giustizia faranno tenuti nelle citazioni, ed in altri atti giudiziarj ad offervare, quanto fi è loro prescritto in questa nuova Compilazione Lib. I. Cap. XIII. §. 21., e de' loro dritti fi faccia la tassa in metà di più di quella de' visconti.

CAPO

368 Lib. VII. Cap. XXII.de' dritti del

CAPO VIGESIMOSECONDO

DE DRITTI DEL GRAN-FAMULO, DE FAMULI E SERVIENTI, E DEL CARCERIERE DELLE CURIE E TRIBUNALI DELLA CITTA NOTABILE.

N

§. I.

Ella città Notabile per efeguirfi qualunque notifica e citazione fi paghino grani cinque; nel fuo borgo grani dieci; nelle terre Zebugi, Bircarcara, Curmi, Mufta, e Nafciaro, nella villa Lia, e ne' cafali Gregorio, Dingli, Attardo, e Balzano, tarì uno; e nelle terre Zeitun, Gudia,

e Zurrico, e ne' cafali Zabbaro, Paola, Tarfenio, Luca, Hafciach, e Chercop, tarì due.

- §. II. P ER efeguirfi un mandato di fequestro o precetto penale, o qualunque altra citazione coram testibus nella città Notabile, fi paghino grani dieci; nel suo borgo tarì uno; nelle terre Zebugi, Bircarcara, Curmi, Musta, e Nasciaro, nella villa Lia, e ne' casali Attardo, Balsano, Gregorio, e Dingli, tarì due; e nelle terre Zeituni, Gudia, e Zurrico, e ne' casali Zabbaro, Paola, Tarsenio, Luca, Hasciach, e Chircop, tarì tre.
- 9. III. P ER elevarfi i pegni nella città Notabile grani quindici ; nel fuo borgo tarì uno e grani dieci ; nelle terre Zebugi, Bircarcara, Curmi, Musta, e Nasciaro, nella villa Lia, e ne' casali Attardo, Dingli, Balsano, e Gregorio, tarì due e grani dieci; e nelle terre Zeituni, Gudia, e Zorrico, e ne' casali Zabbaro, Paola, Tarsenio, Luca, Hasciach, e Chercop, tarì tre: e lo stesso s'intenda tassato per qualunque esecuzione, e per barramenti.
- §. IV. P ER l' efecuzione perfonale, effettuandofi nella città Notabile tarì due; nel fuo borgo tarì tre; e per tutte le terre, ville, e cafali, ed in qualunque altro luogo, anche lontano, tarì fei: ma non s' intenda mai acquiftato l' intero dritto, che dopo feguita la carcerazione, fecondo però la dichiarazione fatta nel Cap. preced. §. I. In ordine poi al dritto delle efecuzioni e mandati che fi rilafciano dal nostro Magistrato della Notabile, efeguendofi dal portiere dentro ad essa città Notabile e suo borgo, gli fi tassino tarì due, e suo della città notabile e suo borgo, gli

§. V.

Gran-Famulo, Famuli, servientiec. 369

5 V. Utte l'esecuzioni personali s'eseguiscano da' soli famu-

5. VI. C E il debitore, avuta la notizia del mandato esecutivo, con-Corderà col suo creditore, ovvero pagherà; i famuli non acquisteranno dritto alcuno; quante volte non n'avranno precedentemente fatta perquisizione : e costando di questa per giuramento de'famuli, conseguiranno solamente la metà del dritto.

- S. VII. T Olendo taluno valersi del gran-famulo o per la restituzione di qualche processo, o per altro fine; il suo pedaggio nella città Notabile sia di tarl uno; nel borgo e suoi limiti sia di tarl due; e per qualunque altro luogo, di tarl quattro.
- 9. VIII. TT L carceriere da qualunque scarcerato per causa civile, sic-L come anche da uno carcerato per causa criminale, e rimesso sotto la mallevadoria de se praesentando, conseguisca grani tredici.

IL banditore conseguisca per suo dritto grani uno per iscude da qualsisia subasta, così di beni stabili come di 9. IX. mobili; e per qualanque affissione o bando, grani dieci.

CAPO VIGESIMOTERZO

DE' DRITTI DEL CAPITANO, E DE' SERVIENT!

DELLA CORTE GOVERNATORIALE DEL GOZO.



ER semplice citazione, da eseguirsi nel Gran-Castello e suo borgo, il serviente conseguisco grani cinque; fuori del borgo, e ne casali Sceuchia, Caccia, Sannati, Garbo, Zebugi, gran dieci; e nel Nadur sino alla Cala, carl uno.

TER sequestro, precetto penale, od affissione di cita-9. II. zione ad valvas ianua, o citazione coram testibus, nel Gran-Castello e suo borgo, grani dieci; fuori del borgo, e ne". casali Sceuchia, Caccia, Sannati, Garbo, e Zebugi, tarl uno ; e nel Nadur sino alla Cala, tari due.

9. III. DER pignorazione da once quattro in giù nel Gran-Castello si tassi teri uno; nel borgo tarl uno e grani dieci; fuori d'esso borgo, e ne casali Sceuchia, Caccia, Sannati, 'Garbo, e Zebugi, tarl due; e nel Madur sino alla Cala, tarl tre. 9. IV. A 3 8

370 Lib. VII. Cap. XXIV.

- §. IV. Dovendosi però elevare il pegno per la somma da once quattro in su, nel Gran-Castello e suo borgo si tassino tarì due; fuori del borgo, e ne'casali Sceuchia, Caccia, Sannati, Garbo, e Zebugi, tarì tre; e nel Nadur sino alla Cala, tarì quattro. L'istesso dritto sia tassato, effettuandosi l'esecuzione colla carcerazione in casa o per l'Isola, e per qualunque barramento: e da tali dritti spetta la metà al capitano, e l'altra metà al serviente.
- §. V. Ffettuandosi il mandato esecutivo, rilasciato per meno d'once quattro, colla carcerazione personale, nel Gran -- Castello e suo borgo si tassino tarì due; fuori del borgo, e ne'cinque casali Sceuchia, Caccia, Sannati, Garbo, e Zebugi, tarì tre; e nel Nadur sino alla Cala; tarì quattro.
- 9. VI. PER pedaggio d'esecuzione rilasciata dalle once quattro in su, effettuata colla carcerazione, nel Gran-Castello e suo borgo si tassino tarì quattro; fuori del borgo, e ne'detti cinque casali, tarì sei; e nel Nadur sino alla Cala, tarì otto: e tale pedaggio dovrà dividersi tra il Capitano per una metà, e tra il serviente o servienti catturanti per l'altra metà.
- §. VII. PER qualunque atto di possesso reale nel Gran-Castello, e suo borgo si tassino tari due, ed in qualsisia altro luogo della campagna tari quattro; quante volte l'esecuzione sarà commessa al capitano: commettendosi però al solo serviente, conseguisca questi la metà del dritto. Dichiarando, che il dare possesso ne'beni del valore in proprietà da once sessanta in su spetti al capitano; e negli altri beni, il cui valore non ascenderà alla detta somma, spetti a'famuli e servienti.

CAPO VIGESIMOQUARTO

DE' DRITTI DE' PUBBLICI NOTARI.

§. I.

26.8



ER fattura di testamenti, codicilli, donazioni caussa mortis, ed altre simili ultime volontà, il Notaro sino alla somma d'once cento esiga tarì quattro; dall'once cento sino a dugento, ta-

ri sei; dalle dugente sino a cinquecento, tari otto; da cinquecento sino a mille, tari dodici; e da mille in su, tari sedici; senza che debba tale dritto difalcarsi dalle copie.

De' dritti de pubblici Notari. 371

- §. II. IP EL dritto della copia, fino ad once cento s' efigano grani tre per oncia; e trapaffando le once cento, s' efigano pel di più grani due per oncia; purchè il dritto di qualtifia copia non ecceda once fei.
- §. III. IP ER la feconda ed ulteriori copie di tali ftrumenti il Notaro efiga il dritto nella forma difposta per la fattura.
- §. IV. P ER iffituzione di primogeniture o fedecommeffi, e per fondazioni di jufpatronato, o d'altro annuo legato, effendo i beni del valore fino ad once cento, efiga il Notaro tarl quattro; da once cento fino a dugento, tarl fei; da dugento fino a cinquecento, tarl otto; e da cinquecento in fu, tarl dodici.
- 5. V. IP EL dritto della copia, fino ad once cento, tarì dodici; dalle once cento fino a dugento, tarì diciotto; da dugento fino a cinquecento, un'oncia; e da cinquecento in fu; once due: volendo, che il dritto così della fattura, come della copia di tali fondazioni s' efiga dal Notaro, eziandiochè sì ftabiliffero tali primogeniture, fedecommeffi, ed annui legati in testamenti, codicilli, donazioni caussa mortis, o irrevocabili, ovvero in contratti dotali, od altri; oltre al dritto, che gli compete per lo testamento, codicillo, donazione, od altro contratto.
- §. VI. IP EL dritto della feconda copia di tali firumenti efiga il Notaro come nel §. IV. fi difpofe circa il dritto della fattura.
- §. VII. P EL dritto della copia di legati del valore fino ad once dieci efiga tarì uno; da dieci fino a cinquanta, tarì due; da cinquanta fino a cento, tarì quattro; dalle cento fino a cinquecento, tarì otto; e dalle cinquecento in fu, tarì dodici. Vogliamo però, che il dritto di tali copie s' efiga, quante volte i detti legati s' eftraggono da per loro; poichè eftraendofi la copia del teftamento, codicillo, o donazione cauffa mortis per intero; non fi deve avere la confiderazione di ciafcun legato in particolare, ma di tutto il valore de' beni, fu de' quali cade la difpofizione.
- 5. VIII. IP ER la feconda copia di tali legati il Notaro efiga la metà del dritto taffato nel §. preced.: per quelli legati però, il cui valore non oltrapafferà once dieci, efiga tarì uno, come s' è taffato per la prima copia.
- §. IX. P ER fattura dell' istrumento di manomessione efiga il Notaro tari due, per l'intera copia tari quattro, e per la copia in forma brevi tari due. A a a 2 §. X.

372 Lib. VII. Cap. XXIV.

- §. X. IP ER la fattura del repertorio di beni ereditari, che fi fa in vece del folenne inventario, il Notaro efiga per fuo dritto a ragione di grani due per oncia, ful valore degl' iftelfi beni, fino alla fomma di once cento; e per lo di più, un grano per oncia; e per la inferzione così del memoriale d' abilitazione colla relazione e refcritto, che della cedola aditionis hereditatis, altri tarì due: purchè tutto il dritto non ecceda once due.
- §. XI. IP ER la copia fino ad once cento, tari fei; dalle cento fino a dugento, tari otto; dalle dugento fino a cinquecento, tari dodici; e dalle cinquecento in fu, tari diciotto.
- §. XII. IP ER la fattura degli ftrumenti di conceffioni enfiteutiche co' foli patti confueti, e per l'annuo canone fino ad once otto, efiga tarì due; dall'otto fino alle venti, tarì tre; e dalle once venti in fu, tarì quattro.
- §. XIII. P ER la copia intera fino ad once otto d'annuo canone, tarì quattro; dalle once otto in fu, tarì fei; per la copia in forma brevi efiga, come vien taffato il dritto della fattura; e per la feconda ed ulteriori copie tarì quattro.
- §. XIV. D ER la fattura dell'iftrumento bollale, fino al capitale d'once quaranta efiga il Notaro tarì uno; dalle once quaranta fino a cento, tarì due; dalle cento fino a cinquecento, tarì tre; dalle cinquecento fino a mille, tarì quattro; e dalle once mille in fu, tarì fei.
- §. XV. P ER la copia intera di tali ftrumenti fino ad once quaranta, tarì due; dalle quaranta fino a cento, tarì tre; dalle cento fino a cinquecento, tarì quattro; dalle cinquecento fino a mille, tarì fei; e dalle mille in fu, tarì otto: per la copia però in forma brevi efiga il Notaro, conforme è ftato taffato il dritto della fattura.
- §. XVI. IP ER la fattura degli ftrumenti di locazione per l'annua penfione fino ad once dieci, un tarì; da dieci fino a venti, tre carlini; da venti fino a cinquanta, tarì due; e da cinquanta in fu, tarì tre.
- S. XVII. P ER la copia fino ad once dieci d'annua penfione, tarl due; dalle venti fino a cinquanta, tarl quattro; dalle cinquanta in fu, tarl fei: e fe lo stabile farà feudo o territorio, il cui affitto eccederà l'annua penfione d'once dugento, il dritto della copia fia d'un' oncia.

§. XVIII.

De' dritti de' pubblici Notari. 373

- §. XVIII. IP ER la fattura degli affitti di Priorati, Baliaggi, o Commende, il Notaro efiga tarl ventiquattro; e per la copia intera due once; ed *in forma brevi* come per la fattura: ma non fi potrà dal Notaro efigere altro dritto per qualfifia fatto, e per le inferzioni di fcritture, che fi fanno in fimili contratti.
- §. XIX. IP ER la fattura de' contratti di vendita di beni stabili, il Notaro efiga il dritto nel §. XIV. tassato per la fattura de' contratti di bolla.
- §. XX. P ER la copia di tali contratti di vendita di beni del valore fino ad once quaranta, tarì due; dalle quaranta fino a cento, tarì quattro; dalle cento fino a cinquecento, tarì fei; dalle cinquecento fino a mille, tarì otto; e dalle mille in fu, tarì dodici.
- §. XXI. IP ER la fattura dell' iftrumento di vendita di feudo o territorio, il cui valore nell'annuo affitto eccede la fomma d'once cento, il Notaro efiga grani due per oncia; purchè il dritto non ecceda once fei: coll'obbligo bensì di dover dare gratis la prima copia per intero al compratore, e per la feconda ed ulteriori copie efiga once due; e per la copia in forma brevi, tarì dodici.
- §. XXII. P ER le rivendizioni di beni stabili o di partite bollali, e per le loro copie, il Notaro esiga rispettivamente il dritto tassato per le vendite di stabili, per le costituzioni di censi bollali, e per le loro copie. Per la rivendizione però di beni feudali o territori esiga tarì dodici, e per la prima copia intera tarì ventiquattro.
- §. XXIII. P ER la fattura delle donazioni inter vivos, fino alla fomma d'once dieci efiga il Notaro un tarì; dalle dieci fino a cento, tarì due; dalle cento fino a cinquecento, tarì quattro; e dalle cinquecento in fu, tarì fei.
- §. XXIV. P EL dritto della copia di tali donazioni, fino ad once dieci etiga il Notaro tarì due; dalle dieci fino a cento, tarì quattro; dalle cento fino a cinquecento, tarì otto; dalle cinquecento in fu, tarì diciotto.
- §. XXV. IP ER la fattura de' contratti dotali, o d'affegnazioni delle doti co' foliti patti, fatte alle femmine dotate, non afcendendo le doti fino alla fomma d'once cento, tarì quattro; dalle cento fino a dugento, tarì fei; dalle dugento fino a cinquecento, tarì

374 Lib. VII. Cap. XXIV.

tarì otto; dalle cinquecento fino a mille, tarì dodici; dalle mille fino a duemila, tarì diciotto; e dalle duemila in fu, un' oncia: e lo steffo s' offervi per le affegnazioni fatte a figli: ma s' eglino porteranno fostanze proprie, per queste non farà dovuto dritto alcuno.

- §. XXVI. P EL dritto della intera copia di fimili contratti, fino alla formma d'once cento, tarì fei; dalle cento fino a dugento, tarì otto; dalle dugento fino a cinquecento, tarì fedici; dalle cinquecento fino a mille, un'oncia; dalle mille fino a duemila, un'oncia e tarì dodici; e dalle duemila in fu, once due.
- §. XXVII. D ER fattura di tranfazioni, fino alla fomma d'once dieci il Notaro efiga tarì due; dalle dieci fino a cinquanta, tarì quattro; dalle cinquanta fino a dugento, tarì fei; dalle dugento fino a cinquecento, tarì otto; dalle cinquecento fino a mille, tarì dodici; e dalle mille in fu, tarì diciotto.
- 5. XXVIII. P EL dritto della copia di fimili contratti, fino ad once dieci efiga il Notaro tarì tre; dalle dieci fino a cinquanta, tarì quattro; dalle cinquanta fino a dugento, tarì fei; dalle dugento fino a cinquecento, tarì dodici; dalle cinquecento fino a mille, tarì ventiquattro; e dalle mille in fu, un'oncia e tarì dodici.
- S. XXIX. IP ER la fattura de'contratti di divisione, fino ad once cento, tari quattro; dalle cento fino a dugento, tari fei; dalle dugento fino a cinquecento, tari otto; e dalle cinquecento in fu, tari dodici.
- §. XXX. P ER la copia di tali contratti, fino ad once cento, tari quattro; dalle cento fino a dugento, tari dodici; dalle dugento fino a cinquecento, tari fedici; dalle cinquecento in fu, un' oncia. E fe nella divifione vi faranno territori d' annua rendita d' once cento, per la fattura efiga il Notaro tari ventiquattro, e per la copia once due.
- §. XXXI. IP ER la fattura de'contratti di permuta confeguifca il Notaro il doppio del dritto di fopra nel §. XIX. taffato pe' contratti di vendita : ficcome anche per la copia efiga il doppio della taffa ftabilita nel §. XX.
- §. XXXII. IP ER fattura di proccure il Notaro efiga un tarì per ciafcuna autorità, e per la copia tarì due; purchèil dritto della fattura non trafcenda tarì quattro, e quello della copia tarì dodici.

De Dritti de pubblici Notari. 375

S. XXXIII. TO ER fattura di qualsisia obbligazione o quietanza, sino alla somma d'once cinque esiga il Notaro grani dieci; dalle cinque sino a dugento, tarì uno; e dalle dugento in su, tari due.

- §. XXXIV. IP EL dritto della copia sino alla somma d'once cinque, tarì uno; dalle cinque sino a dugento, tarì due; e dalle dugento in su, tarì quattro.
- §. XXXV. IP ER la fattura de'contratti di noleggio, stabilito_sine alla somma d'once venti, esiga il Notaro tarì due; dalle venti sino a cento, tarì tre; e dalle cento in su, tarì quattro.
- 9. XXXVII. PER la fattura de' contratti di cambio o sicurtà, sino alla somma d'once quaranta esiga tarl uno; dalle quaranta sino a cento, tarl due, dalle cento sino a dugonto, tarl quattro; e dalle dugento in su, tarl sai, eziandiochè diversi fossero gli assicuratori e cambisti. E per la cancellazione di simili contratti esiga tarl uno per cento.
- §. XXXVIII. PER la copia di tali contratti, sino ad once quaranta esiga tarì due; dalle quaranta sino a cento, tarì quattro; dalle cento sino a dugento, tarì sei; e dalle dugento in su, tarì otto.
- 9. XXXIX. PER la fattura del contratto di transunto ordinario senza le solennità il Notaro esiga tari quattro: ma pel transunto solenne tari sei; ed altrettanti il Giudice, e ciascuno degli altri Notari tari tre. Ed eccedendo la scrittura così nell'una, che nell'altra specie di transunto la pagina, per lo di più esiga a ragione di tari uno per ciascun'altra pagina.
- 9. XL. PER la copia di tali contratti della prima specie tarì sei, e della seconda tarì otto e se la scrittura trascenderà la pagina, l'eccesso sia regolato a tarì uno per ciascuna pagina.
- S. XLI. IP ER la fattura de' contratti di compromesso il Notaro esiga tarì sei; ed eccedendo la pretensione once cinquecento, esiga tarì dodici: e lo stesso dritto esiga per la copia.

§. XLIL

376 Lib. VII. Cap. XXIV.

9. XLII. DER la fattura dell'istrumento di laudo tarl quattro f ed eccedendo due pagine, il di più sia regolato ad uz tarl per pagina.

- §. XLIII. IP ER la copia di tale istrumento tarl sei; ma eccedendo le due pagine, il di più sia regolato ceme sopra ad un tarl per pagina.
- §. XLIV. I ER fattura d'istrumenti protestatori il Notaro esige tari quattro, e per la copia tari sei.
- S. XLX. PER fattura d'istrumento di ratifica esiga il Notare tari due; e trascendendo l'interesse once cinquecento, esiga tari quattro: ma quante volte vi sarà l'inserzione dell'istrumento; oltre a quel dritto, esiga un tari per pagina dell'istrumento da inserirsi; e per la copia esiga l'istesso dritto.
- §. XLVI. P ER la fattura de'contratti di società, sino ad once cinquanta esiga tarì due; da cinquanta sino a dugento, tarì tre; da dugento sino a cinquecento, tarì quattro; e da cinquecento in su, tarì sei.
- §. XLVII. PER la copia de' detti contratti, sino ad once ciaquanta esiga tarl quattro; da cinquanta sino a dugento, tarl sei; da dugento sino a cinquecento, tarl otto; e dalle cinquecento in su, tarl dodici.
- §. XLVIII. P ER fattura di patti straordinarj, che occorreranno farsi in qualsisia genere di contratto, esiga il Notaro grani dieci per ciascuno; purchè non ecceda dodici righe, ed eccedendo, esiga tarì uno per patto.
- 5. XLIX. C Umulandosi più contratti in uno, il Notaro esiga il dritto di ciscuno di essi, secondo la propria tassa di sopra stabilita, così per ragion della fattura, che della copia. Ed essendo prolisso l'istrumento per motivo della pluralità de' contratti stipolati in uno solo, non potrà il Notaro esigere dritto alcuno per la prolissità della scrittura.
- §. L. PER fattura di cabreo di beni stabili, esiga il Notaro un'oncia al giorno per ogni suo dritto di pedaggi, sessioni, ed atti che rogherà; e pel dritto della copia tarì uno per pagina : ed il Giudice ne conseguisca scudi quattro al giorno. Dichiarando, che tutt'i detti dritti s'intendano franchi da ogni pero di vitto, accesso, e recesso.

De Dritti de pubblici Notari. 377

- §. LI. IP ER la feconda ed ulteriori copie di tutt' i contratti; menzionati ne' preced. §§., dove non s' è provveduto efpressamente per queste altre copie; il Notaro esiga la metà del dritto tassato per le prime copie.
- §. LII. IP ER le copie in forma brevi de' contratti accennati in tutt' i preced. §§., dove non fe n'è provveduto; il Notaro efiga la fomma taffata per la fattura di effi contratti.
- 9. LIII. IP ER lo registro di tutte le scritture, che s' inferiscono in qualifia strumento, il Notaro esiga un tarl per pagina, e l'istesso dritto per la copia.
- §. LIV. IP ER copia di quegli strumenti, che oltrapassano fei pagine; il Notaro, oltre al dritto rispettivamente tassato in ciascun §. come sopra, esiga un tarl per pagina, così per la prima, che per le ulteriori pagine.
- 5. LV. P ER pedaggio il Notaro efiga nell'isteffa città o luogo un tarì; fuori delle porte della città, tarì due; dalla città Valletta alla Vittoriofa, Senglea, o Burmola, tarì tre; fe poi s' innoltra più lontano, con fermarsi per un giorno, efiga tarì otto; e non ritornando nell'istesso giorno, tarì otto per ciascun giorno, oltre al dritto dell'istrumento che rogherà: dichiarando, che tali dritti s' intendano franchi dalle spese dell'accesso e recesso.



Bbb

Dritti de pubblici Motari. 878

A P P E N D I C E A' CAPI VIII. E SEGG. DEL LIB. I.

- D Opo che per la retta amministrazione della Giustizia, in feguito della deliberazione dell'ultimo Generale Capitolo, fu eretto da S. A. S. un Tribunale Collegiato, composto da un Presidente, da sei Configlieri, da un Segretario, e da altri ministri subalterni, col nome di supremo Magistrato di Giustizia, avendo poste in considerazione quanto conveniva al suo decoro ed alle prerogative, che tali supremi Magistrati godono, e nell'istesso mentre ristettendo al decoro di tutti gli altri Tribunali; è condiscesa ad ordinare l'esatta offervanza di quanto fi prescrive ne'seguenti articoli.
- I. Sarà tenuto il Prefidente pro tempore portarfi nel Tribunale con mantello nero, e colla verga innalzata.
- II. I Configlieri, ed il Segretario dovranno pure portarfi nel Tribunale con toga di feta fiorita, e con berretta dottorale : ma la toga de' Configlieri fia col ornamento già ftabilito.
- III. Il Prefidente avendo il fuo Confultore, vi dovrà quefti intervenire con toga fimile a quella de' Configlieri, e con berretta; ficcome anche l' Avvocato Generale del Principato.
- IV. I detti Confultore, ed Avvocato Generale avranno il primo luogodopo il Prefidente; il Confultore a lato deftro, e l'altro a lato finiftro.
- V. Se però v'interverranno gli Uditori di S. A. S., ed il Cavaliere Protettore de' carcerati, dovranno avere il primo luogo dopo il Prefidente, ed i detti Confultore, ed Avvocato Generale l'avranno immediatamente dopo: e fe coftoro faranno nell' ifteffo tempo Uditori, avranno il luogo, che loro fpetta come Uditori.
- VI. In tutt' i luoghi, ne' quali il Prefidente, il fuo Confultore, i Configlieri, e 'l Segretario fi troveranno in corpo; dovranno fempre effere, il primo con mantello nero e colla verga innalzata, e gli altri colla loro toga e berretta.
- VII. Precederanno al corpo del Tribunale della Gran-Corte della Caftellania, tuttochè il Caftellano fosse anche (come lo è presentemente) Presidente del Tribunale Collegiato.
- VIII. I Giudici della Gran-Corte della Castellania dovranno intervenire nel Tribunale dell'isteffa Gran-Corte in tempo delle udienze ed informazioni con toga di seta nera fiorita, ed ornata secondo il modello, e con berretta dottorale: e lo steffo offerveranno in tutt' i luoghi, ne'quali compariranno in corpo.
- IX. L'Avvocato, ed il Proccuratore Fiscali compariranno, il primo con toga di feta fiorita, ma fenza ornamento, ed il fecondo con toga di feta lifcia; ed ambidue con berretta dottorale.

X. I

a Cap. VIII. e segg. del Lib. I. 379

- X. I detti Giudici, ed Avvocato e Proccuratore Fifcali portandofi nel Tribunale Collegiato, dovranno intervenire colla rifpettiva loro toga; e vi avranno il luogo, i Giudici immediatamente dopo l' ultimo Configliere, e l' Avvocato e Proccuratore Fifcali dopo i Giudici; e dall' altro lato il Segretario: di modo che niuno fia feparato dal fuo corpo.
- XI. Quei che come aggiunti interverranno nel mentovato Tribunale Collegiato dovranno portarfi con toga di feta nera lifcia, e berretta dottorale, e vi avranno luogo dopo i Configlieri, e dopo i Giudici ordinarj della Gran-Corte della Castellania.
- XII. Intervenendovi col permeffo di S. A. S. i Giudici degli altri Tribunali in qualità di Avvocati nel detto Tribunale Collegiato, avranno la fedia, e dovranno portarfi con toga e berretta dottorale.
- XIII. Finalmente i Giudici di tutti gli altri Tribunali di questo Dominio potranno portare la toga e la berretta dottorale così nelle pubbliche udienze, come in altre pubbliche comparse: la quale toga dovrà essere di seta fiorita.

EREZIONE D'UN COLLEGIO DI AVVOCATI.

- V Olendo S. A. S. accompagnare la nuova erezione del Tribunale Collegiato, con quella d'un Collegio di Avvocati, e praticare quella distinzione, che i Professori dell'una e dell'altra Legge nell'efercizio del Foro colla loro probità ed esperienza se l'avranno meritata; ha perciò creato un Collegio di Avvocati in numero di dodici, i quali si chiameranno Avvocati di Collegio.
- I. Si è rifervato e fi riferva la di loro nomina adeffo e per tutt' i tempi d'avvenire.
- II. Vuole, che portandofi tali Avvocati per informare nel detto Tribunale, fi accordi loro la fedia pel tempo dell'informazione.
- III. Che dovranno intervenire a questo fine con toga di seta nera liscia e con berretta de' laureati nella Legge.
- IV. Prescrive, che la loro sedia fia posta nello steccato e verso il fuo ingresso: dovranno però cominciare l'informazione in piedi, e farà loro permesso di servirsi della sedia, dato dal Presidente il fegno col campanello.
- V. Avranno i detti Avvocati il luogo fecondo la loro anzianità.
- VI. S' avrà di effi riguardo nelle vacanze offiano provviste d' impieghi di Giudicature, ovvero d'altri che riguardano la loro professione.
- VII. A' Giudici, ed Avvocati e Proccuratori Fiscali, terminato il tempo del loro impiego, s'accordi la fedia, portandosi ad informare in qualità di Avvocati; e vi dovranno intervenire con toga fimile e berretta, e diranno Avvocati di Collegio sovrannumero.

Bbba

380 <u>Semmer 1111</u>

TENORE DEL GIURAMENTO DA PRESTARSI

DAGLI OFFICIALI.

O N. N. giuro avanti alla Santiffima Trinità d'efercitare bene e fedelmente l'Officio ingiuntomi, fenza paffione alcuna, ma rettamente, fecondo le leggi, ftatuti, e confuetudini, ad onor di Dio, di Sua Altezza Sereniffima, e della Sagra Religione, e ad utilità di tutti. E così Iddio, e la Santiffima Vergine Maria m'ajutino.

FORMULA JURAMENTI PRAESTANDI PER ADVOCATOS.

E GO N. N. iuro per hæc facrofančta Dei Evangelia, quod partes, quarum patrocinium fuscipiam, omni fide & veritate, sine tergiversatione aliqua adiuvare curabo. Ipsasque partes de facto non instruam; contra meam conscientiam numquam allegabo; atque caussa non recipiam desperatas: & si quas forte receperim, partium fortasse mendaciis coloratas, quae iustae in principio mihi videbantur, sed in progressu judicii appareant mihi iniustae, ipsarum patrocinium statim dimittam, & ad alterius partis patrocinium minime accedam. Iuro etiam, quod augumentum salarii in processu Iudicii non requiram, neque de quota litis inibo pactiones. Et ita Deus me adiuvet.



it to beareten a

REGOLAMENTO

PEL MILITARE DI TERRA DELLA CAMPAGNA.



9. I.

fei Nostri reggimenti della campagna restino fotto il comando, direzione, e governo del Nostro Ven. Sinifcalco, o d'un Cavaliere Nostro Religioso della Gran-Croce, col titolo di Capitano Generale, ad arbitrio Nostro, e de' Nostri Successori nel Principato pro tempore.

ID Ovrà ciafceduno de' fuddetti fei reggimenti avere dodi-ci compagnie; cioè il reggimento di Birchircara fei com-6. II. pagnie della terra medefima, tre di cafal Attardo, e tre della villa Lia e di cafal Balzano; quello della terra Curmi o città Pinto dodici compagnie dell' istessa terra ; il terzo del Nasciaro quattro compagnie dell' istessa terra; tre di cafal Gregorio, e cinque della Musta; il quarto del Zebugi o città Rohan otto compagnie dell' isteffa terra, e quattro del Siggeui; il quinto di cafal Luca tre compagnie del cafale medefimo, una della Gudia, quattro del Zurrico, due della Micabiba, e due del Crendi; il festo reggimento è del Zeitun, e dovrà avere fei compagnie dell'isteffa terra, tre del Zabbaro, due del Tarfcen, ed una di cafal Hafciach.

5. III. I predetti fei reggimenti faranno comandati rifpettivamente da fei Cavalieri, da nominarfi da Noi, cioè quello di Birchircara da un Cavaliere con titolo di Colonnello del reggimento, e Capitano dell'isteffa terra: il secondo del Curmi o città Pinto con titolo di Colonnello del reggimento di questo nome, e di Capitano della Gudia: il terzo del Nafciaro con titolo di Colonnello e Capitano della terra medefima: il quarto del Zebugi o città Rohan con titolo parimente di Colonnello, e Capitano del Siggeui : il quinto di cafal Luca con titolo di Colonnello del reggimento di questo nome, e di Capitano del Zurrico: e finalmente il festo del Żeitun con titolo di Colonnello e Capitano dell' isteffa terra. Godono i detti fei Colonnelli gli emolumenti e gaggi affegnati alle dette capitanie loro annesse ed unite.

5. IV. P Roccurerà il Nostro Ven. Siniscalco o Capitan Generale, che da tutt' i fei reggimenti separatamente, l'uno dall' altro, in diversi giorni, e secondo giudicherà più conveniente, fi fpari ogni anno al berfaglio: al qual effetto affegniamo loro i foliti premy.

§. V.

381

5. V. C Iafcheduno de' Colonnelli già detti farà le raffegne del fuo reggimento in tutt' i giorni di Domenica, che occorreranno nel mefe di Marzo fino a' quindici di Maggio, e dalla terza Domenica d' Agofto inclusive fino a tutto il mefe d' Ottobre, nelle quali raffegne dovrà affolutamente intervenire.

§. VI. Quefte ifteffe raffegne frequenteranno i Sottotenenti d' ogni compagnia, efercitando ed iftruendo con diligenza nel maneggio ed efercizio delle armi i foldati della loro rifpettiva fquadra nella propria terra o cafale ne' giorni di Domenica, con aver un' efatta e diligente cura delle armi, perchè fi mantengano pulite ed in buon ordine: e trafcurando la puntuale efecuzione della prefente ordinazione, incorreranno nella pena della privazione dell'officio, ed in altre pene ad arbitrio di chi deve giudicare.

§. VII. I mofchettieri una volta arrollati s' intendano in avvenire obbligati a fervire la Noftra Religione in tutt' i bifogni attinenti al pubblico fervizio: e quando mai daffe il cafo, che doveffero trafportarti da quefta nell' ifola del Gozo, od imbarcarfi fu baftimenti dell' iftefla Noftra Religione; s' affegnerà a ciafcheduno di effi dal Noftro Comun Teforo un competente falario offia foldo: dichiarando, che in fomiglianti occafioni fi preferifca fempre la gente non accafata e più libera.

9. VIII. D Andofi all'arme in qualifia occasione, subito al primo tiro i moschettieri di qualifia compagnia si raccolgano sotto la propria infegna, fermandosi sotto l'ubbidienza del proprio Capitano, ed in suo difetto del più preminente Officiale della compagnia medesima.

- §. IX. L fecondo tiro tutte le compagnie s' incammineranno verfo il posto affegnato loro, dove andranno gli ordini del Ven. Siniscalco o Capitan Generale, restando in tutto sotto l' obbidienza de'loro Capitani, e del Maestro di campo rispettivamente.
- §. X. A cavalleria delle Noftre città Valletta, Vittoriofa, Senglea, e Burmola, e della campagna al primo tiro ftarà tutta all'ordine; al fecondo tiro s'incamminerà alla volta del pofto denominato di S. Giufeppe, afpettando l'ordine, che dal Noftro Cavallerizzo le farà dato: eccettuando però la cavalleria efiftente tra' limiti de' due reggimenti della Gudia, e del Nafciaro; i quali fi fermeranno fotto 'l comando ed ubbidienza de' loro Capitani, e del Maeftro di campo rifpettivamente fino a nuovi ordini del Ven. Capitano Generale.

§. XI.

- §. XI. Maestri di Campo e Colonnelli, dovendo valersi della cavalleria, se ne servano in primo luogo di quella della parrocchia, dove sarà stato il rumore, principalmente quando si tratta d'andare incontro al nemico; nel quale caso mandino subito ad avvifare con uno a cavallo il Ven. Capitan Generale, ed il Nostro Cavallerizzo, i quali in avvenire risiederanno nel già detto posto di S. Giuseppe.
- §. XII. II N cafo che fosse affalito qualfifia Capitano da inimici, farà fubito tirare il mortajo d'avviso dalla Nostra città Notabile, con trasmettere nell'istesso tempo le notizie al più vicino Colonnello con un uomo a cavallo, acciocchè bisognando lo soccorra.
- §. XIII. The A compagnia della Nostra città Notabile, e di cafal Dingli capitaneggiata dal Capitano della Verga pro tempore, rimarrà commessia all'istesso Ven. Siniscalco o Capitan Generale.
- §. XIV. I L reggimento di questa Nostra città Valletta, composto da otto distinte compagnie, capitaneggiate da otto Cavalieri Nostri Religiosi di diverse nazioni, e le due compagnie dette de' Borgesi, comandate da due Nostri vassalli, stiano, come per lo addietro, sotto 'l comando del Nostro Maestro di Casa, con titolo di Maestro di Campo.
- §. XV. The A compagnia de' Noftri familiari, e de' fervidori de' Noftri Religiofi, foggetta immediatamente a Noi, fia commeffa al Noftro Sottomaestro di Casa, con titolo di Capitano.
- 5. XVI. TA compagnia della Noftra Gran-Corte della Caftellania, foggetta anche immediatamente a Noi, composta da tutt' i Dottori, Notari, Scrivani, e Curiali di queste Nostre città, continui sotto 'l comando del Castellano ossia Presidente dell'isteffa Gran-Corte, in qualità di Capitano; il quale, senza obbligarla ad altra rassegna, al primo suo ingresso visiterà solo, e riconoscerà le armi di tutti.
- S. XVII. T L Capitano della Nostra città Vittoriosa invigilerà sul buon governo e direzione della compagnia de' moschettieri di quella città a lui commessa: e l'istessa vigilanza praticherà il Capitano delle Nostre città Senglea, e Burmola colla sua compagnia.
- §. XVIII. T Utt' i Capitani di fanteria con particolare diligenza proccureranno iftruire la gente della propria compagnia per mezzo delle raffegne e d'altri efercizj militari; affinchè nelle

nelle occorrenze fi facciano conofcere ben agguerriti, e fi diportino con ogni prontezza, coraggio, e valore.

§. XIX. III Utti coloro che fono obbligati trovarfi a cavallo nel tempo di bifogno, dovranno tenere le loro armi, lancie, cavalli, o cavalle fempre apparecchiate, e ben in ordine; ed adempifcano con efattezza le difpofizioni del §. preced., fotto pena per la prima volta di pagare fcudi dieci, per la feconda fcudi venti, e per la terza fcudi cinquanta.

5. XX. I E pene fuddette, e tutte le altre che fi leggono ftabilite in qualifia delle fuffeguenti ordinazioni, dovranno applicarii di certa Nostra scienza interamente e senza veruna diminuzione per servizio de' medesimi reggimenti e compagnie ne' bisogni e necessità, che occorreranno, ad arbitrio Nostro, e del Noftro Ven. Capitan Generale: ed a questo effetto s' ordina, che fi fabbrichi una cassa, la quale si chiamerà militare, da confervarsi in casa del detto Ven. Siniscalco, ed in detta cassa fi ripongano e si confervino le suddette pene, notandosi prima con ogni distinzione e schiettezza dal Cancelliere in un libro, da confervarsi dentro della cassa medesima, dove si terrà conto distinto così dell'introito, come dell' esto, sottoscritto sempre dall'istesso Ven. Siniscalco.

- §. XXI. Utt' i moschettieri fiano in avvenire provvisti di mofchetti ed armi proprie, sotto pena (in caso di qualfisia contravvenzione) di pagare alla cassa militare once due.
- §. XXII. I N tutte le occafioni di raffegne compariranno provvifti di munizioni da guerra, cioè di polvere, e piombo, per lo fparo almeno di dodici tiri; fotto pena di pagare ogni volta tarì fei alla caffa militare.
- 5. XXIII. TR Eftino obbligati tutt' i moschettieri di qualsifia reggimento e compagnia a servire nelle guardie così marittime, come delle deime rispettivamente, non essendo sufficienti i pedoni ossendo servizio i più fiernaldi; incaricando agli forisono, subentrino al servizio i più fiernaldi; incaricando agli forivani, che si diportino in questo particolare con ogni puntualità e fedeltà, affinchè i poveri Nostri vassalli mediante la parzialità, che talora si potrebbe praticare con alcuni, non restassero doppiamente vessati ed aggravati contra tutt' i dettami della giustizia distributiva.
- 9. XXIV. IR Iflettendo al povero stato de moschettieri suddetti, i quali tutti servono di spontanea loro volontà, e sen-

za

za foldo alcuno, fi preferive che fieno folamente in obbligo di fparare effettivamente nelle raffegne del Ven. Sinifealco o Capitan Generale, e nella prima di quelle che faranno i Colonnelli pro tempore.

- §. XXV. I Noccafione di vacanze d'ajutanti di Maggiore, Alfieri, e Sergenti, fi dia fubito parte a Noi; ed i pretendenti ricorrano per via di memoriale; affinchè dopo avute le convenevoli informazioni e notizie, fi poffano con maturità e giufiizia da Noi provvedere di foggetti benemeriti ed idonei quelli luoghi e pofti vacanti.
- §. XXVI. I Maestri di Campo, ed i Capitani in qualfisia reggimento praticheranno tra loro l'uso dell'anzianità; in maniera che il più anziano precederà al fiernaldo; eccettuatine bensì i Capitani delle terre, i quali come Capitani d'armi fissi, benchè fiernaldi, goderanno sugli altri tutti la precedenza.
- 5. XXVII. Utta la cavalleria dell' Ifola, a riferva di quella di Turcopoli, ftarà fotto l'ubbidienza del Noftro Cavallerizzo, colla fubordinazione però nelle occorrenze al Ven. Sinifcalco o Capitan Generale; gli ordini del quale, come preminente ed infignito fempre colla Gran-Croce, dovrà il detto Noftro Cavallerizzo puntualmente efeguire.
- 5. XXVIII. P Affata che farà qualifia all'arma offia rivolta, e dopo finita qualunque raffegna, così generale come particolare, fi leggano alla prefenza degli Officiali maggiori dallo forivano i mancanti, così della cavalleria come della fanteria; de' quali fi dovranno fare con ogni efattiffima puntualità e fedeltà due copie, e di quelle ne darà lo forivano una al proprio Maeftro di Campo, e l'altra al fuddetto Ven. Capitan Generale: de' mancanti però delle altre compagnie, cioè a dire de' Noftri familiari della Caftellania, della Vittoriofa, e della Senglea, fi dia una a'proprj Capitani, ed un'altra a Noi.
- §. XXIX. P ER togliere poi di mezzo le frodi, che alla giornata s' introducono da' contumaci per isfuggire le raffegne; da oggi in avanti non s'ammettano fcufe di chiccheffia, portate per terze perfone, ma debba ognuno portarle egli fteffo, o fignificarle al proprio Sottotenente, il quale dopo informato della verità, fia in obbligo di notare i nomi di tali impediti, e farli trafcrivere in una lifta, che prefenterà in mano del Ven. Sinifcalco, o del proprio Maestro di Campo, o del Capitano rifpettivamente, nel tempo che fi farà la detta rasfegna.

Ccc

§. XXX.

§. XXX. D affinchè le prefenti Noftre Ordinazioni fieno da tutti puntualmente efeguite, fi prefcrive a tutt'i Capitani, ed a qualfifia altro Officiale maggiore, che non abbiano da efercitare in avvenire in quefta materia alcun dritto o giurifdizione rifervando a Noi privativamente riguardo a tutti la facoltà d'aggraziare ed arbitrare fecondo le occorrenze; fotto pena (in cafo di contravvenzione in qualfifia di quefti capi) agli Officiali maggiori dell'Abito, di privazione della carica, e della noftra difgrazia; ed a' vaffalli, di pagare once dieci da metterfi nella caffa militare.

- §. XXXI. C Iunque mancherà dalle raffegne generali del Ven. Capitan Generale o Sinifcalco, de' Maestri di Campo e de' Capitani, paghi alla cassa militare tarì fei irremissilmente; ed i mancanti dalle rassegne ordinarie de' Sottotenenti pagheranno ogni volta alla medesima cassa tarì due; e chi mancherà (quante volte si darà all' arma), sia gastigato con pena arbitraria, aggravandosi tale pena fecondo le circostanze del caso.
- §. XXXII. Utt' i mancanti, che maliziofamente non faranno ftati pofti in lifta, oltre alla pena ordinaria prefcitta contra di loro per la femplice mancanza, pagheranno di vantaggio alla caffà militare fcudi cinque per ciafcheduno, e refteranno privi per fempre della loro anzianità.
- §. XXXIII. D I più tutti coloro, i quali metteranno in chiaro fomiglianti contravvenzioni, oltrachè faranno tenuti fegreti, acquisteranno per loro non solamente il dritto della mancanza, ma anche la predetta pena di scudi cinque.
- 5. XXXIV. I L Cancelliere della milizia terrà un libro grande offia matricola, nella quale defcriverà fedelmente, fecondo l'ordine della rifpettiva anzianità, da una parte tutt' i mofchettieri, ed Officiali, così maggiori come minori, di tutt' i reggimenti e compagnie di queft' Ifola; e dall' altra tutti gli fpontoni afcritti in fervigio delle guardie: in maniera che gli fcrivani di ciafcheduna parrocchia, e compagnia regoleranno le proprie lifte col detto libro: e quelle de' mofchettieri faranno fottofcritte dal Ven. Sinifcalco o Capitan Generale, e le altre delle guardie dal Ven. Turcopoliere; affinchè niuno poffa mai più effere pregiudicato nella propria anzianità, ed efecuzione delle guardie, conforme in più occafioni fi è praticato per lo paffato.
- S. XXXV. S I rinnoveranno poi le già dette liste ogni anno in occafione di nuovi ruoli, che fi faranno in avvenire annual-

nualmente: affinche caffati i morti, gli affenti, e quei che paffando da un luogo ad un altro muteranno domicilio, ed aggiungendo coloro che fi faranno arrolati di nuovo, fieno le steffe liste in tutto conformi alla matricola del Cancelliere.

9. XXXVI. IN Essino ardisca partire da questo Nostro Dominio, nè mutare domicilio e stanza, passando da limiti d' una campagoa a quelli di un' altra, fenza darne prima parte al proprio Capitano, ed al Cancelliere; fotto pena (oltre a quella stabilita nelle Noftre Costituzioni Prammaticali contra coloro che mutano domicilio fenza Nostro speciale decreto) di pagare once cinque alla cassa militare : ed in questo caso il Cancelliere, avuta tale notizia, dovrà fubito comunicarla allo ferivano della parrocchia e compagnia, dove quel tale moschettiere o spontone farà passato ad abitare ; affinchè fia arrolato tra' moschettieri o spontoni rispettivamente, nella conformità che l'ifteffo Cancelliere noterà nel libro della matricola.

- §. XXXVII. D Ovranno tenere cavallo armato e ben arredato, op-pure cavalla, in fervizio della milizia, tutt' i Noftri vaffalli, che n'hanno d' annua rendita da beni ruftici od urbani. o da capitali impiegati a forma di bolla, fomma fufficiente, da regolarli e fiffarfi fecondo i tempi dal Noftro Cavallerizzo. Determinerà anche quelti, riguardo agli abitanti nelle città, l'annua rendita, che fi ricerca per doversi tale animale da loro tenere in cafa, e non poterfene mantenere in campagna.
- §. XXXVIII. maffari poi, ancorchè di proprio non poffeggano co-Il fa alcuna, nondimeno tenendo a titolo di locazione beni rustici dell'annua penfione da fisfarsi (come nel §. preced.) dal Nostro Cavallerizzo; fieno pure tenuti al mantenimento del cavallo o della cavalla.
- §. XXXIX. IR Ivocando prima tutte le grazie, fatte a qualfifia per-fona, circa il pefo di tenere cavallo; ciafcheduno che n'avrà entrate fufficienti per mantenerlo nella conformità prescritta di sopra; richiesto per ordine del Nostro Cavallerizzo, dovrà fubito rivelare tutt' i fuoi beni con fedeltà: altrimenti i beni non rivelati e non confeffati reftino ipfo facto confifcati, concedendofi il terzo a chi metterà il cafo in chiaro.

Ltre al già detto rivelo efiga il Cavallerizzo le infor-Denzioni opportune delle facoltà ed entrate fufficienti 9. XL. de' Noftri vaffalli da rifpettivi officiali e perfone a lui benvifte, le quali vi

Cccz

vi dovranno ufare ogni efattezza e diligenza; ed alterando taluno la verità, fia in pena di pagare once dieci al Fifco.

- §. XLI. C HI fi coftituirà debitore, o difporrà collufivamente per via di donazioni od alienazioni finte, ovvero in qualfifia altra maniera fintamente fe ne difproprierà de'fuoi beni, affin d'efimerfi dal pefo di tener cavallo o cavalla; fcoprendofi la collufione, incorra nella pena d'once cinquanta a prò del Fifco.
- S. XLII. Oloro che fono e faranno afcritti al fervizio militare con cavallo o cavalla, non ardifcano fervirfi di tali animali per ufo di molino; fotto pena di pagare once cinque alla caffa militare per ogni contravvenzione. E gli Alfieri che avranno notizia della contravvenzione, debbano rivelarla al Noftro Cavallerizzo, fotto la pena medefima.
- §. XLIII. P ER dar animo a molti, i quali non fon obbligati a tener cavallo, ma che volontariamente voleffero tenerlo, con farfi fcrivere nel ruolo; fia in libertà loro a difmetterfi, quando così loro piaceffe, ed il Noftro Cavallerizzo fia obbligato a dar loro licenza ogni volta, che gliene farà dimandata: volendo di vantaggio, che tali perfone, che di mera loro volontà tengono cavallo o cavalla, non poffano effere carcerati per caufe civili.
- §. XLIV. O Rdiniamo, che chiunque tiene cavalla, come afcritto alla milizia equeftre, non la faccia coprire, fenza licenza del Noftro Cavallerizzo (in Malta), o del Governatore (nel Gozo), da altri animali, che dal cavallo ftallone della Noftra cavallerizza; fotto pena della confifcazione di effa cavalla, e fotto altre pene a Noi arbitrarie.
- §. XLV. The bonbardieri della Noftra Religione, e tutti gli altri falariati, indifferentemente, al fecondo tiro d'avvifo fi ritrovino onninamente avanti alla cafa del Noftro Commendatore dell'Artiglieria, fotto pena di perdere il falario d'un anno: e fe non ne dovrà avere, fotto pena di fervire per l'ifteffo tempo d'un anno fenza foldo.
- §. XLVI. A gente di capo delle Nostre galere al primo tiro d'artiglieria, che di notte farà tirato da questa Città, fi porti subito sotto l'insegna del suo Capitano di galera, per eseguire tutto quello, che le sarà comandato; e mancandovi, sia in pena di vogare il remo in galera per un anno.

§. XLVII. N Elle fortezze e torri, fituate intorno a questa Ifola, fornite di castellani, torrieri, e foldati rispettivamente, falariati, s' offervino le leggi seguenti.

1. Si ripartiscano tra i soldati le guardie, conforme al solito, ogni notte.

2. Effi foldati dall' ora, in cui fuole darfi il fegno dell' Ave Maria, non fi partino dalle fortezze e torri, nelle quali fi ritrovano afcritti, finchè farà levato il fole; permettendo loro in tutto il refto del giorno di trattenerfi per travagliare nel circuito e ne' confini dell'isteffà torre e fortezza.

3. I torrieri, fotto pena d'un anno di galera, fi fermino continuamente nelle torri: e fcoprendo qualfifia vafcello, od altro baftimento, così grande come piccolo, inalberino la banderuola quadra, fe quello farà quadro; ovvero latina, fe farà latino, fino al numero di fette; ed eccedendo le vele tale numero, inalberino lo ftendardo.

4. Questo medefimo fegno della banderuola o dello stendardo faranno nell' istesso tutt' i torrieri, finchè il bastimento giunga al castello fant' Elmo.

5. Permettiamo a' torrieri, che poffano dalle torri loro commeffe partire in cafo di neceffità o di loro bifogno: con ciò però che ciafcuno le raccomandi a perfona idonea e fufficiente, delle mancanze e difetti della quale dovranno eglino render conto fe pure quella non farà de' foldati falariati.

6. Non lascino, nè permettano ad alcuno d'avvicinarsi alle medefime torri e fortezze; eccettocchè solamente agli Officiali, che vengono per visitare le guardie, dopo averli conosciuti.

7. Approdando qualifia nave d'alto bordo, o di remo, grande o piccola, debbano la prima volta tirare il cannone con palla fenza però la mira di colpirlo: e quando continuaffero le dette navi nell' istessa navigazione per voler approdare; fecondino, e tirino una o più volte con palla, per dare in corpo dell'istesse navi, ed offenderle; quante volte non mandassero caicco o lancia, e fi facessero riconoscere per amiche.

8. Dando fondo qualfitia vafcello amico, vicino o fotto alle dette torri ; ne mandino fubito i torrieri avvifo al Noftro Ven. Turcopiliere, fotto la pena di fopra prefcritta.

9. Discoprendo i castellani e torrieri qualfisia vascello, che darà indizio d'effere nemico, se farà di giorno, sparino un colpo di cannone; e se farà di notte, diano segno con fuoco: e l'istesso contrassegno di cannone o di fuoco rispettivamente faranno gli altri castellani e torrieri di mano in mano, l' uno dopo l'altro, senza perdita di tempo, e con ogni sollecitudine, finchè arrivi il vascello al castello fant' Elmo.

10. In cafo che i torrieri di mano in mano non corrifpondano col cannone o fuoco rifpettivamente, nella conformità che vedranno fa-

re

re le fortezze e torri convicine; fiano difcacciati dalla fortezza e torre loro commessa, e puniti con pene anche corporali, secondo le circostanze aggravanti, che vi concorreranno : ed in questa isteffa pena incorreranno i castellani, torrieri, capi, e foldati, contravvenendo in qualsifia di questi capi rispettivamente.

- §. XLVIII. Acando il posto di qualunque torriere, il succeffore riceva la confegna dall'anteceffore, o da' suoi eredi, e fi faccia nota distinta dal Cancelliere della milizia per modo d' inventario, coll'incarico e discarico opportuno dal confegnante e confegnatario rispettivamente.
- 5. XLIX. A Ffinchè le guardie folite farfi così di giorno, come di notte rifpettivamente in tutto quefto Noftro Dominio, fi pratichino colla diligenza e fedeltà, che fi deve; fi raccomanda a' Capitani di quefte Noftre città Valletta, Vittoriofa, Senglea, e Burmola, a' Capitani delle Noftre terre, al Capitano della Verga, a' Bandolieri, Turcopoli, ed a tutti gli altri Officiali maggiori, e minori la puntuale efecuzione delle feguenti leggi e coftituzioni, ftabilite per la buona direzione delle medefime guardie, dalle quali principalmente dipende la comune difefa, e falvezza di tutta l'Ifola.
- §. L. E guardie folite delle marine fi forniscano bene, quanto fia possibile: e nè a quelle, nè alle altre della deima fi soggettino persone, che non fieno d' età da diciotto anni in fu, e da seffanta in giù.
- §. LI. Ali guardiani fi mandino al luogo più comodo e più vicino alla propria loro abitazione.
- §. LII. Capitani delle Nostre terre di quando in quando visitino le guardie, ciascheduno tra' suoi limiti: e trovando, che i Bandolieri, Turcopoli, od altri Officiali non avranno fatto il debito loro; faranno nota e relazione di qualsisia difetto a' Venerandi Turcopiliere, e Siniscalco per quello che rispettivamente loro appartiene, affinche i colpevoli sieno castigati come si deve.
- §. LIII. Capitani, Bandolieri, Turcopoli, e qualfifia di loro, che trovaffero o fapeffero alcuno mancante; lo denunzino fubito al Noftro Ven. Turcopiliere, perchè proceda contra di lui: ed ancorchè foffero due gli Officiali, che trovaffero i mancanti, non fi fcufino l' un coll' altro in ordine all' aver trafcurato la detta denunzia, obbligando ognuno da per fe all' offervanza del prefente ordine: e chiunque contravverrà, farà privato del fuo officio,

e

e da' gaggi dovutigli: e fe farà Bandoliere o Turcopolo, oltre alla detta pena, fia gaftigato feveramente con pena corporale, fecondo la qualità della perfona : e chi ci denunzierà fegretamente le mancanze e contravvenzioni, mettendoci il cafo in chiaro ; avrà fcudi dieci di paraguanto fu i beni del contravventore medefimo.

5. LIV. I Turcopoli ne' loro limiti ogni notte, ed i Bandolieri a loro beneplacito vifitino le fuddette guardie : ed alle relazioni di effi Bandolieri, e Turcopoli, e di altre perfone, mandate a queft' effetto dal Noftro Turcopiliero, fi darà piena fede, mediante il loro giuramento, contro a' mancanti; avvertendo i dett' Officiali, che non debbano per caufa veruna dare alcuno per mancante e contravventore contra la verità: altrimente faranno feveriffimamente gaftigati come falfarj, e bafterà di tal ecceffo convincerli per fufficienti prefunzioni e congetture.

- §. LV. TUCUT Utt' i Turcopoli, mancando di vifitare una fol volta le guardie de' loro limiti, fieno privati dell' officio loro: ed in cafo d'infermità, o d'altro legittimo impedimento di chi mancherà dalla guardia, fieno parimente obbligati a riferire la mancanza, ad affegnarne la caufa e l'accidente, con allegare le giuftificazioni opportune al Ven. Turcopiliero.
- 5. LVI. I L Turcopolo obbligato a vifitare ogni fera le guardie de' fuoi limiti, in cafo d' infermità o d' altro legittimo impedimento, avvifi fubito, od almeno nel giorno feguente il fuo Bandoliere o 'l compagno, il quale fia obbligato a fupplire la vifita dell' impedito, durante la fua infermità ed impedimento: e fe vacherà per più di fei vifite, continuerà il detto compagno a fpefe dell' impedito: e ritrovandofi tutt' i Turcopoli d' una parrocchia ammalati od impediti in un ifteffo tempo, il Bandoliere deputi altre perfone fufficienti per quella notte folamente, e ne darà parte nella mattina feguente al Ven. Turcopoliere.
- §. LVII. Rovandofi fprovvista una guardia, possa il Turcopolo pigliare gente di qualsifia altra: e se quei tali inviati non faranno ubbidienti, fieno gastigati come mancanti.

9. LVIII. Q Ualfifia obbligato alle guardie di quefte città Valletta, Vittoriofa, Senglea, e Burmola, mancando dalla guardia notturna affegnatagli o trovandofi addormentato in effe guardie, incorra fubito nella pena di tarì quattro in benefizio della caffa militare; baftando per convincere i contravventori il femplice detto dell'Officiale, che gli darà per mancanti o difubbidienti. S. LIX.

§. LIX. IF D in quefta ifteffa pena incorreranno tutti coloro, che mancheranno nelle guardie marittime, o in quelle delle torri e fortezze, che vi fono intorno a quefta Ifola; o che non capiteranno al luogo deftinato fin ad un'ora e mezza di notte, per fare la guardia; o che partiranno da quello prima, che farà levato il fole: ma chi s' addormenterà in qualifia delle guardie marittime, o di quelle delle torri e fortezze; incorrerà nella pena d' once cinque a prò della caffa militare, ed in fuffidio nella pena di carcere per giorni otto.

§. LX. E guardie marittime fi facciano ne' tempi foliti e confueti; e nella notte fi dividano in quattro guardie, prima, feconda, terza, e quarta.

- §. LXI. IN ON fuffraghi a chiccheffia qualunque licenza, fe non arriverà alla guardia, alla quale farà afcritto: lo fcuferà folamente l'infermità ovvero altro legittimo impedimento; avvifando però prima di tale impedimento od infermità chi fi deve, acciocchè poffa forrogare un altro in vece dell'impedito: e gli obbligati alla guardia, che non proveranno come fopra tale impedimento, faranno gaftigati come mancanti: e qualfifia officiale a chi farà dato l'avvifo dell' impedimento, mancando di notificarlo al proprio Capitano, e trafcurando i Conteftabili, e Turcopoli d'informarfi fubito, fe fia legittimo o no l'impedimento allegato, con riferire il tutto al Ven. Turcopoliere ; incorreranno la pena d'once cinque a prò della caffa militare, ed in fuffidio quella di carcere per giorni otto.
- §. LXII. N Effuno foggetto a guardia marittima ardifca partire dall'ifola di Malta, nè andare al Gozo, nè accordarfi per navigare con chiccheffia, fenza dimandarne prima la licenza a chi appartiene, e furrogare altri in fuo luogo, per evitare ogni inganno ed inconveniente: e ricufandofi la licenza richiefta, debba ricorrere al Ven. Turcopoliere, fenza prefumere di partire prima d'ottenerla; fotto pena di fervire nelle opere pubbliche per mefi fei: e fe dopo ottenuta la licenza, pafferà ad abitare in altro luogo, città, terra, o cafale, offervi puntualmente le difpofizioni di quefti Regolamenti.
- §. LXIII. P Ermettiamo ad ognuno, che poffa in fua vece mandare un altro per fare la fua guardia, purchè fia degli ordinarj, che fanno le guardie; con darne notizia a chi fpetta in prefenza d'alcuno de' Turcopoli o Conteftabili, o in prefenza di due teftimonj: ed il fuo foftituto mancando, o in qualfifia

fifia altra maniera delinquendo; incorrerà nella pena medefima del principale, che l'avrà mandato.

• LXIV. **P** ER buon governo e mantenimento della deima s' offervino le feguenti coftituzioni Prammaticali : e primieramente, che i contestabili e capi di guardia che fi fa nelle terre e ne' cafali, denominata la guardia della deima, fiano tenuti a visitare ogni notte le dette guardie delle loro terre, e de' cafali, ed a riferire nel giorno seguente al loro Capitano, ed insieme al Bandoliere, o almeno ad un Turcopolo i mancanti; ed i detti Turcopoli, e Bandolieri avvisati notificheranno incontinente tale mancanza a chi appartiene; altrimente incorreranno nelle pene espresse ne' fuddetti capitoli.

5. LXV. Q Ualfifia perfona obbligata alla guardia della marina porti con fe almeno un dardo; obbligata alla guardia della deima uno fchioppo, ovvero altre armi, che fono foliti portare nelle raffegne: altrimenti incorreranno la pena di tarcere per un mefe.

- §. LXVI. S Otto le pene prefcritte ne'§§. preced., neffuno che farà di guardia permetta, che s'avvicini alcuno a' luoghi della guardia o deima; alla riferva di quei, da' quali vengono vifitati, dopo averli riconofciuti.
- 3. LXVII. C Olui che fa la guardia della deima, vifto qualche fegno di fuoco, fatto nella Noftra città Notabile, od altrove, ovvero fentendo qualche colpo di cannone, e d'altra arma fimile da alcuno de' detti luoghi; ne dia fubito notizia al più preminente Officiale di milizia di quella terra o cafale; il quale Officia-le farà in obbligo di darne fubito l'avvifo al Capitano di quella parrocchia, ed in fuo difetto al più vicino Capitano.
- 5. LXVIII. Vifitatori delle predette guardie marittime vadano & vifitarle a cavallo, e non a piedi; fotto pena della privazione dell'officio loro.

5. LXIX. TUtte le Ordinazioni qui contenute, appartenenti alle guardie, raffegne, ed alla milizia, ed altre che fi faranno a maggior cautela, fi pubblichino ogni anno nella prima Domenica del mefe di Maggio, e ne tengano una cepia i Capitani, ed un'altra i Contestabili di qualfifia terra e cafale: e tali copie dovranno confervare fempre in loro potere, e confegnarle di mano in mano a' loro fucceffori rifpettivamente; acciocchè i me-

Ddd

defimi

defimi Capitani, e Contestabili potessero nelle occorrenze istruire i popoli in materia di tanta importanza; sotto pene a Noi ben viste.

5. LXX. II N cafo che per negligenza e colpa di qualfifia delle guardie marittime o della deima, de' cavalli o de' pedoni faceffero i nemici qualche danno in questo Nostro Dominio; i negligenti e colpevoli in qualfifia maniera incorrano nella pena di galera a tempo od a vita, a misura de'danni cagionati per la loro mancanza; ed in oltre dovranno rifarcire i danni ed interessi, che avranno cagionato.

- 5. LXXI. C Apitando in quefte Noftre Ifole navi di nemici, che metteranno gente in terra; qualfifia perfona, la quale portaffe uno o più d'effi nemici, abbia in premio dal Noftro Ricevitore fcudi venticinque per tefta: ma negli altri cafi di naufragio delle dette navi, fiano da guerra oppure di mercanzia, s' offervino i Capitoli e Statuti del Noftro Ven. Magiftrato degli Armamenti.
- §. LXXII. N Effuno ardifca fparare arme alcuna da fuoco, ovvero toccare tamburro, o fonar trombetta, anche dopo fparato il primo e fecondo tiro d'avvifo, fenza ordine del fuo Capitano, od altro Officiale; fotto pena a' contravventori di tre ftrappate di corda.
- 9. LXXIII. N Effuno ardifca in avvenire fabbricare o far fabbricare, così ne'fiti e terre proprie, come in quelli di qualfivoglia altra persona, nella distanza d' un tiro di cannone, in fuori di tutte le fortificazioni, stanze d'abitazione, o per qualunque altro uso; ne meno muraglie di forte alcuna, eccetto che di pietra fecca, le quali dovranno folamente fervire per la divisione de' limiti, de' fiti e terre di ciascheduno; purchè non eccedano in tutto l'altezza di cinque palmi, e la larghezza di tre; fotto pena a' contravventori, ed anche a' lavoratori d'once venticinque a prò del Fifco, e d'effere loro demolite le fuddette fabbriche: ed effendo i contravventori perfone comode, la detta pena farà d'once cinquanta, da applicarti come fopra. Col prefente Statuto non fi dovranno intendere approvate o tolerate quelle fabbriche e cafamenti antichi, che fi trovano già fatti fra la distanza suddetta; nè meno quelle muraglie, che fi sono già fabbricate ne' detti luoghi contro all' ordine e mifure prefcritte nella prefente Prammatica : per le quali fabbriche, cafamenti, e muraglie rimarrà fempre ferma la facoltà di farle demolire e sfabbricare a fuo tempo, e quanto meglio ci parerà.
- 5. LXXIV. IL Colonnello della città Notabile invigilerà al buon regolamento di tutta la milizia della detta città e del fuo

fuo borgo, e di cafal Dingli; ed invigilerà pure fugli afcritti al porto Nadur, e gli farà fare le raffegne neceffarie.

§. LXXV. II L detto Colonnello dovrà affegnare le prime cariche del reggimento a' Giurati della Città, come fempre fi è praticato fin dall'affedio di Malta, e rimpiazzerà gli Officiali mancanti con nominar gentiluomini e perfone le più civili, le quali faranno tenute ad ubbidire ad effo Colonnello fenza replica alcuna, fotto pena della Noftra difgrazia : e nella nomina degli officiali fubalterni eleggerà i più atti e pratici nel militare.

9. LXXVI. P Rovvederà i foldati del detto reggimento di buoni fucili dall'armeria della città Notabile; ed al fuo avvifo ed ordine i foldati dovranno riconfegnarli: ed effendovi contumaci, gli costringerà per un officiale minore, acciocchè riportino le dette armi: ed a quest'officiale farà pagato un tarì dal foldato contumace, per la di lui fatica.

- §. LXXVII. C Iafchedun Capitano del detto reggimento colla permiffione del Colonnello potrà fare la raffegna de' foldati nella fua compagnia.
- §. LXXVIII. A Vrà la cura il Colonnello, che ogni anno una o due volte fi fpari al berfaglio da' foldati del fuo reggimento, a' quali affegnerà il premio pel primo, fecondo, e terzo tiro de' migliori fra tutti.
- §. LXXIX. N Ell'arrolare i moschettieri, che vorranno esimersi dalle guardie, gli esamini con attenzione, e gli faccia esaminare, se sono atti e capaci al maneggio delle armi: e tutte le volte, che gli bisognerà gente per compire il numero delle guardie in tempo d'estate, prenderà de' moschettieri men atti al detto maneggio, e degli ultimi arrolati, secondo il praticato per lo addietro.
- §. LXXX. IL detto Colonnello faccia godere l'efenzione folita a moschettieri e guardiani, di non servire alla guardia della deima.
- 9. LXXXI. I Nvigilerà fugli obbligati alla cavalla nella milizia equeftre, acciocchè non applichino al lavoro del molino, nè all'aratro i loro cavalli o cavalle afcritte al fervigio: e ritrovandoli contravventori, gli farà incorrere nelle pene prefcritte nelle Prammatiche.

Ddd 2 §, LXXXIL,

§. LXXXII. W Ifiterà almeno due o tre volte l'anno l'armeria della detta Città con fare, che le armi ed i fucili della medefima fieno fempre tenuti ben netti dalla rugine, ed atti al fervigio per le occorrenze in cafo di bifogno.

- §. LXXXIII. Nvigilerà fulle guardie e fentinelle di notte, e non permetterà, che le medetime reftino fprovvedute della gente neceffaria, ma che abbiano un numero competente, mediante il quale non reftino effe fentinelle aggravate in fare la guardia per tempo maggiore di quello, che farà loro affegnato; e le vititerà fpeffo: e farà vititare il posto Nadur, guardia cotanto importante a questa Nostra Ifola, la quale vogliamo, conforme il folito, e fecondo le ordinazioni de' Nostri Predeceffori, che si provveduta di quella gente, che travaglia nel Nostro gran-rifervato, ancorchè fosse di qualunque parrocchia dell' Ifola: e questa gente così arrolata per guardia del Nadur, resti e s' intenda obbligata intervenire nelle raffegne, guardie, e false all'arme, che si faranno nella detta città Notabile. Parimente dovrà invigilare, come diputato, fu tutte le guardie marittime di questa Ifola, e fu quelle della deima di tutt' i cafali.
- §. LXXXIV. TO fcrivano della milizia della detta Città farà tenuto a leggere ogni fera le guardie in prefenza del fuddetto Colonnello, da cui riceverà il nome per le fentinelle, ed altri ordini, che gli faranno dati per buon regolamento delle medefime: e dandofi il cafo, che il Governatore non pernotti in effa città Notabile; allora lo fcrivano dovrà portarfi dal Giurato anziano, ed in difetto di quefto, dagli altri Giurati, fecondo l' ordine di loro anzianità, ed in difetto di tutti quefti, dal primo gentiluomo, che fi trova pernottare dalle porte in dentro della Città medefima; dal quale riceverà il nome, conforme al folito, ed altri ordini, che talvolta gli darà.
- §. LXXXV. Vendo gli abitanti dentro delle mura della detta Noftra Città l'efenzione dalle guardie, e la facoltà di appellarfi dalle fentenze criminali al Noftro Magiftrato, in virtù di privilegio loro conceffo dall'Emo Garzes, Noftro Predeceffore, di fel. mem.; quindi incarichiamo il fuddetto Governatore e Colonnello di mantenere tali privilegi a favore di effi abitanti.
- 9. LXXXVI. II L primo Giurato della Nostra città Notabile, come Luogotenente Colongello, in mancanza del Colonnello subentri nel militare coll'istessa autorità, che tiene il Colonnello medefimo.
- §. LXXXVII. O Gni volta, che occorrerà qualche partenza improvvifa delle Noftre fquadre delle galere, o delle navi da

guerra; farà il Noftro Governatore, dopo avuta la lettera d'avvifo dalle Ven. Congregazioni delle dette fquadre, fparare i tiri d'avvifo, fecondo l' Ordinazione fpedita il dì 23. Marzo 1722. da' Noftri Predeceffori, ed altre volte pubblicata ne' Noftri Tribunali.

§. LXXXVIII. perchè al già detto Colonnello, come Governatore, d corre il pefo d'avvifare Noi di tutt' i tiri, che di notte tempo fi fentiranno per le fpiaggie di questa Nostra Ifola, come anche di quelli dell'ifola del Gozo, e dell'ifoletta del Comino; ordiniamo, che dandofi il cafo s'offervino le feguenti ordinazioni. 1. In effer avvifato dalle guardie del Nadur, o da quelle della Nostra città Notabile, d'aver inteso qualche tiro, proccuri afficurarsi per quale vento fi fia intefo: ed avvertito dalla fentinella d' effere stato tiro di cannone, farà in obbligo d'ordinare prontamente il tiro del mafchio d' avvifo da fovra il beluardo S. Pietro, oppure altro pezzo d' artiglieria, in vece del detto maschio, come stimerà neceffario per avvifarne tutta l'Ifola, ed obbligare le barche, che fi troveranno nelle spiaggie della medefima, a metterfi in falvo sotto le fortezze; e spedirà lettera di ciò a' Nostri Ven. Turcopiliere, e Siniscalco per un corriere de' due falariati a quest' effetto; i quali, intefo il tiro, dovranno fabito trovarfi co' loro cavalli armati o cavalle dietro alla porta maggiore della Città per ricevere gli ordini, che loro faranno dati dal detto Governatore: e dalla Noftra città Valletta gli farà risposto con un grosso vaso di fuoco in fegno d'aver intefo il detto tiro.

2. Dopo che dalle medefime guardie farà avvifato di qualche altro tiro, che avranno fentito; proccurerà con ogni diligenza accertarfi, fe dalle altre fentinelle farà ftato pure intefo: ed afficurato per quale vento fia feguito il detto tiro; farà tirare da fopra il beluardo medefimo per fecondo fegno un altro colpo di cannone, e fenza dimora alcuna fpedirà altra lettera a' Noftri Ven. Turcopoliere, e Sinifcalco per via d'uno de' detti corrieri colle notizie diffinte degli avvifi, che gli avranno dato le guardie: e che dalla Noftra città Valletta gli fi rifponderà con un tiro di cannone, affinchè ognuno fi metta in arme.

3. Capitandogli il terzo avvifo di altro tiro per via delle guardie medefime; allora effo Governatore dovrà fare le fue rifleffioni, dopo efaminate tutte le guardie per accertarfi del detto terzo tiro, e fpeditamente farà fparare altro colpo di cannone per terzo avvifo; e gli farà rifpofto dalla città Valletta con due colpi di cannone: ed allora la milizia della Notabile fi radunerà nel palazzo d' effo Governatore, da cui le faranno affegnati i pofti, e dati gli ordini opportuni per la buona difefa della piazza, con raddoppiare le guardie ne' luoghi neceffarj per reftare intefo con

più

più particolar cura di quello, che offerveranno le medefime. Fatto poi giorno, farà inalberare lo stendardo, e la fiammetta ne' luoghi foliti.

24

4. Divife le guardie già dette, la gente che fopravanzerà, l'applicherà, ove gli parrà più neceffario: e di tutto quello che bifognerà, darà avvifo a Noi, mandandoci corrieri con ogni follecitudine, e fcrivendo a' Ven. Turcopiliere, e Sinifcalco.

5. Deve il Governatore reftare accorto, che quando le guardie non faranno concordi fra loro circa il primo tiro, che fentiranno per le cofte di quefta Ifola, ma difcordi fulle circoftanze, per lo che ne refterà il Governatore ful dubbio; in tale cafo non farà tenuto, che di fare un vafo di fuoco ful beluardo fan Pietro a vifta della città Valletta.

§. LXXXIX. N EL mefe di Maggio armerà, e provvederà tutte le guardie ne' posti della città Notabile, ed in quella del Nadur; e vi farà pernottare ogni notte i due ajutanti, che faranno di settimana, de' falariati dal Magistrato, nella solita stanza a ciò stabilita, per trovarli pronti nelle occorrenze.

§. XC. N ON permetterà, che il capo-mastro di effa Città pernotti fuori delle mura: e folamente gli concederà tale licenza, concorrendovi giusta causa; ed allora in sua vece furrogherà persona capace, per trovarla pronta in caso di bisogno.

- §. XCI. IN cafo che nelle fpiaggie di quefta Ifola approdino navi nemiche, il detto Governatore offerverà le ordinazioni ftabilite nel 1716. dalla Noftra Ven. Congregazione di Guerra, fotto il *it. del Regolamento delle Milizie di campagna*; e ciò per difendere le cofte delle marine, ed impedire lo sbarco del nemico, riconofcendo il Ven. Turcopiliere in quello che lo rifguarda: e fpecialmente offervi quel tanto difpongono fotto le parole *ftato de fegnali*, che fi deve offervare da' già detti reggimenti; ed offervi in oltre tutte le ordinazioni posteriori, e quelle che talvolta fi faranno.
- §. XCII. NON permetterà, che il fuo carceriere poffa fare la guardia per più di due perfone in ogni notte, e di altri due franchi folamente, incaricando vigilanza fu di ciò al detto Governatore, a non permettergli che pigli maggior numero di guardie fuor de' detti quattro: e tutte le volte che il carceriere contravverà, incorrerà nella pena di privazione dell'officio, ed in altre a Noftro arbitrio. Ed in cafo che il detto carceriere, per aver più numero delle dette quattro guardie, obblighi le altre fentinelle a ftare in guardia per più tempo di quello che loro fpetta, effendo il numero delle perfone affegnate per la guardia competente; non faranno in obbligo d' ubbidirlo.

399

ORDINAZIONE RIGUARDO A' MILITARI.

I Utte le caufe, tanto attive che paffive, di qualunque specie fiano, de' militari, cioè di quegli arrolati nelle truppe delle galere, e delle navi, nella compagnia Magistrale, nel reggimento di Malta, e ne' presidj e guarnigioni de' castelli sant' Elmo e sant' Angelo, e nelle fortificazioni Ricasoli e Manoel, sieno da tutt' i Tribunali esaminate, decise, e terminate per auditam, sola sacti veritate inspecta, nullo iuris ordine servato, & more militari.

In oltre i militari fuddetti godono e goder devono il privilegio de' poveri con effer ferviti gratis; incaricando perciò l' Avvocati de' poveri di patrocinarli: e qualor effi militari in vece degli Avvocati de' poveri fi prevaleranno del patrocinio di qualfifia altro Avvocato, dovranno nondimeno effere ferviti ne' Tribunali, come poveri, fenza neceffità d' alcun altro permeffo.

ORDINAZIONE CIRCA LA POLVERE.

Effuna perfona, di qualunque grado e condizione fia, poffa mai tenere in alcun tempo, fotto qualunque pretefto, appreffo di fe, ed in cafa fua, od altro luogo che gli appartenga, polvere da fparo in quantità maggiore d'un rotolo e mezzo; quantunque foffe perfona, che aveffe polvere fotto la fua guardia: eccettuandone foltanto i pofti deftinati, e le quantità ivi rimeffe fotto la fua guardia da' fuperiori : e trovandofi averne prefentemente in poter fuo qualfifia perfona quantità maggiore d' un rotolo e mezzo, fia indifpenfabilmente nell' obbligo di efibirla e portarla nel magazzino della polvere, fituato in Corradino, fra il termine di giorni otto, da decorrere dal punto della pubblicazione del prefente bando; fotto pena a' contravventori di vogare il remo in galera per anni dieci, ovvero fotto altre arbitrarie, oltre alla confifcazione di effa polvere.

Ordina in oltre e comanda, che neffuna perfona, di qualunque grado e condizione fia, poffa in quefte ifole di Malta, e Gozo vendere polvere da fparo, sì a minuto come all' ingroffo; eccettuando quei che fono abilitati per ifpeciale refcritto di S. A. S., i quali dovranno offervare fempre le condizioni e forma di effa abilitazione; fotto le fuddette pene. Ed a chi metterà in chiaro alcun cafo di contravvenzione relativamente a quanto fi difpone in quefti due capi, eziandio che foffe tenuto per debito d' officio; fi pagheranno once dieci da fu i beni del contravventore.

Ordina altresì e comanda, che tutt' i bastimenti, così Maltesi che forestieri, anche armati in corso sotto qualunque specie di bandiera, che vorranno disarmare in questa Isola, oppure entrare dal fosso di fant' fant'Angelo, o dalla Sirena in dentro, ovvero accoftarfi a porto pidocchio, o al molo dietro la Senglea, fotto pretefto di accomodare, o qualunque altro eziandio legitimo; fiano tenuti prima di tutto a depofitare e confegnare quella polvere che avranno, per intero nel magazzino già indicato; fotto pena a' capitani o padroni di pagare al Fifco once cinquanta, oltre alla confifcazione di tutta la polvere. E fe mai per mancanza di tale confegna veniffe a fuccedere un incendio od altro danno, i trafgreffori foggiaceranno a pene più gravi, ed anche corporali, ad arbitrio de' Giudici, oltre al rifarcimento de' danni immediati e mediati.

Affinchè poi neffuno in alcun tempo poffa allegare ignoranza, ordina S. A. S., che, oltra le confuete copie da darfi alle corti Capitaniale e Governatoriale, debbafi dare copia del prefente Bando e Prammatica a' rifpettivi Confoli delle nazioni, a' Capitani del porto, al Gran-Visconte, ed ai Senfali; a' quali tutti espressiamente incarica S. A. S. di rendere confapevoli del tenore di effa Prammatica i Capitani e Padroni de' baltimenti, che capitano e capiteranno in questo Dominio, prima del discarico delle merci ed effetti: ed in particolare incarica al Gran-Vifconte ed a' Senfali d'invigilare per l'efatta offervanza del Bando medefimo; obbligandogli perciò a dare nota nella Gran-Corte della Caftellania di quelle quantità di polvere, che avranno conosciuto efistere su i bastimenti, e ad impedire il difcarico di qualfifieno effetti, per fino che avranno ricevuto da chi fpetta gli ordini opportuni. Mancandovi, incorreranno nella pena della privazione dell' officio, e della indignazione di S. A. S. Concede per ultimo a' Giudici la facoltà di procedere per auditame

ORDI-

ORDINAZIONE CIRCA I DEBITI ED OBBLIGAZIONI DE' RELIGIOSI, E NOVIZJ DELL' ORDINE.

C UA A. S. Padrone uniformandofi al tenore delle Ordinazioni 12. 13. 14. e 15. Stat. XXII. tit. I. della Regola, del fagro Generale Capitolo, celebrato nello scorfo anno 1776., le quali fi trovano qui fotto riportate per ordine, prefcrive e comanda, che neffuna perfona di qualunque condizione fia, ardifca far credito a' Religiofi del fagro Ordine Gerofolimitano, non ancor provveduti di Commenda, ed a' Novizi, fenza la precedente licenza o decreto in ifcritto del Tribunale a quest' effetto specialmente istituito ed cretto; sotto pena della nullità di tutt' i contratti o scritture private di credito, e della perdita di quelli capitali e fomme che sborferanno fenza la detta formalità: di maniera che i creditori nè in vita, nè in morte de' debitori avranno veruna azione, nè potranno in verun Tribunale effere fentiti per la rifcoffione di fiffatto loro credito. Ben intefo che dovrà fempre restare nel suo vigore l'Ordinaz. 12. di fopra citata, per cui fi stabilisce dovere tutte le obbligazioni de' Religiofi dell' Ordine effere fottofcritte e fuggellate dal Ven. Marefciallo o dal fuo Luogotenente.

TENORE DELLE SUCCITATE ORDINAZIONI CAPITOLARI.

"I N oltre hanno confermato e comandato (*i Rev. Signori fedici*), "L che tutte le apoche obbligatorie al pagamento di qualfifia debito, ", fatte dai Religiofi refidenti in Convento, non devono avere verun ", valore, fe non faranno munite colla fottofcrizione, e fuggello del ", Venerando Marefciallo, o fuo Luogotenente.

"I Rev. Signori Sedici per porre un freno alla facilità, colla qua-"I le i Nostri Religiosi e Novizj si gravano di debiti con isca-"pito del loro decoro ed interessi, hanno istituito un Tribunale composto di un Ven. della Gran-Croce, di un Commendatore del gra-"do dei Cavalieri, d' un Cavaliere professo, d' un Cappellano Conventuale, e di un Dottore di Legge fecolare, da nominarsi dall'Emo "Signor Gran-Maestro, dandoli la privativa facoltà di esaminare e riconoscere la qualità, quantità, e motivi de' debiti, che li Religiosi, "e Novizj propongono di contrarre, ed indi profferire il decreto, "che le circostanze del ricorrente esigeranno.

"III Anno li medefimi Signori Sedici ordinato, che neffun Religiofo non ancor provvifto di Commenda, o Novizio, di qualfifia grado, poffa contrarre debito veruno fenza la precedente licenza o decreto E e e " per

401

402

» per ifcritto del Tribunale come fopra eretto. Dichiarando nulle e di neffun valore tutte e qualfifiano obbligazioni pubbliche e private, che fi faranno fatte contro la difpofizione di quefta legge; di maniera che li creditori nè in vita nè in morte dei debitori avranno veruna azione, nè potranno in verun Tribunale effere fentiti per la rifcoffione di sì fatto loro credito: hanno perciò pregato l'Emza Sua di promulgare una Prammatica corrifpondente a quefta difpofizione.

"I N oltre li Rev. Signori Sedici hanno dichiarato, non intenderfi con "I la precedente legge in nulla alterato il tenore della precedente "Ordinazione 12."

a usidence a tratter to forthers al



Rev. Stenen Section per porcy We Leco

site le corolition del magnetie mere mine

erenerate denito version feats in pressured presses of doktor FRA-

FRATER EMMANUEL DE ROHAN



El gratia, facrae Domus Hospitalis S. Ioannis Hierofolymitani, Militaris Ordinis fančti Sepulcri Dominici, & Ordinis fančti Antonii Viennensis Magister humilis, pauperumque Iesu Christi Custos. Universis & singulis præsentes nostras litteras visuris, lečturis, & audituris salutem. Notum facimus, & in verbo veritatis, attestamur, qualiter in-

403

frascriptae copiae extractae fuerunt ex libro Conciliorum in Cancellaria nostra confervato, in quo similia notari & registrari solent: quas quidem in hanc publicam formam extrahi & redigi iuss, ut ubique tam in iudicio, quam extra eisdem plena & indubitata sides adhibeatur; quarum tenor est, qui sequitur, videlicet

Die III. menfis Decembris 1777. avendo l'Emo e Rino Sig. Gran-Maestro satto leggere il Chirografo, il Breve, e Costituzione, il tenore de' quali è come siegue:

HOSPITALIS

MAGISTER HIERUSALEM SANCTI SEPULCHRI, ET ORDINIS SANCTI ANTONII VIENNENSIS.

V I fono noti pur troppo, dilettiffimi Fratelli, i moltiplicati abufi qui introdottifi coll'arbitraria ampliazione data all'Immunità Ecclefiaftica contro alla steffa disposizione dei più facrofanti Canoni della Chiefa. Non ignorate ancora, che con questo allettativo moltiffimi, non folamente privi de' requifiti neceffarj per meritare la forte di effere affunti allo stato Ecclesiastico, ma affatto ancora alieni dalle maffime di tale fanto Istituto; fe lo fono unicamente proccurati per un asilo, o piuttofto per una impunità per tutta specie di eccessi: ed in tale guifa innoltrandofi fempre più il male, giunfe al colmo la perfidia, e fcoppiò nel dì 9. Settembre del 1775. con universale scandalo dell' Europa : la quale tutta mentre stiede in attenzione degli espedienti, che fi farebbero prefi, per ifvellere dalla radice tanti difordini, con porre una volta in vigore i dritti del Principato; le Maestà Cristianissima, e Cattolica, speciali protettori di questa Religione, presofi in ciò un particolar intereffe, hanno ftimato di occorrere facilmente a tanto male, con paffare i loro più calorofi uffizj preffo al regnante Sommo Pontefice, ed il medefimo ha creduto opportunamente provvedervi col Moto Proprio rimeffoci accompagnato dal Brevetto, che unitamente per vostra informazione vi communichiamo. Dat. in Palatio die III. Decembris 1777. ROHAN

Eee 2

PIUS

404

PIUS PP. VI.



llecte Fili falutem, & Apostolicam Benedictionem. Magnopere iucundum Nobis est, Dilecte Fili, ex tuis gratiarum officiis, quas Nobis per litteras die 1x. Junii ad Nos datas detulisti, intelligere, persuasum Tibi tuoque Ordini ve-

hementer effe de prolixo nostro in vos studio, quo ad vestras res omnes sublevandas, tuendas, ac etiam augendas inducimur. Quae hactenus dedimus huius voluntatis noftrae indicia, eadem pro certo etiam pignore vobis effe voluimus patrocinii in vos noftri numquam vobis pro opportunitate defuturi. Atque hoc quidem tempore accidit, ut adhuc magis vobis id ipfum comprobare debeamus, nostraque sponte aliis necessitatibus vestris per Apostolicam auctoritatem occurrere. Itaque cum iampridem maxima animi noftri moleftia perceperimus, quae exortae iftic fuerint publicae tranquillitatis perturbationes, quae in dies immineant offenfionum discrimina, quamque idcirco graves de Melitenfi Clero querelae fint, in quem & nimia fui multitudine, & Ecclefiasticis privilegiis praefidentem plurimi abusus & corruptelae irrepferint; Nos quae efficaciora effe in Domino iudicavimus, tot malis ac periculis remedia afferre volentes, Litteras nostras ad perpetuam rei memoriam die xxv. Junii dedimus, eaque in iis Decreta tam de supplendo in posterum Clero, quam de immunitatibus tum perfonali, cum locali fecimus, ut praecifum atque evulfum iri omnes, quae inde exstiterant, offensionum ac discordiarum ftirpes confidamus. Tu ipfe, Dilecte Fili, facile cognofces, cum allata fuerit ea ad Te Constitutio; quo Nos eamdem animo, quam ab iftius Cleri abufibus abhorrente, quamque vestrae publicae quietis percupido perfcripferimus. Tamen id adhuc magis hifce noftris tibi verbis confirmamus, nimirum Nobis quam maxime cordi effe, ut quae ibidem mandavimus, iftic accuratiffime ferventur, omninoque nos fixum animo ac decretum habere, ne illarum litterarum vim ullo modo imminui atque infringi poffe, aut umquam ab earumdem executione deflecti ac recedi permittamus. De qua voluntate nostra dum Te facimus certiorem, minime dubitamus, quin eamdem in praeclarum noftrae eximiae erga Te, tuumque inclitum Ordinem benevolentiae testimonium fis habiturus, ac coeleftium beneficiornm aufpicem Apostolicam Benedictionem Tibi, Dilecte Fili, tuifque omnibus peramanter impertimur. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem fub annulo Pifcatoris die II. Julii MDCCLXXVII. Pontificatus Noftri anno III. = Benedictus Stay = Foris = Dilecto Filio EMMANUELI DE ROHAN Hofpitalis Sancti Ioannis Hierofolymitani Magno Magistro.

MOTO PROPRIO

DELLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE

PIOVI.

Riguardo a' Cherici, ed alle Immunità personale, e locale

Con altra coerente determinazione

DELLA SANTITÀ SUA.

PIUS PP. VI.

Ad perpetuam rei memoriam.



A femper fuit Romanae Ecclefiae, fummorumque Pontificum praedecesso rum nostrorum sollicitudo indeficiens, ut in omnibus

Ecclefiis, longe lateque per universum terrarum Orbem diffusis, omnes unum idemqne pacis & caritatis vinculum uniret, atque devinciret. Quia vero inimicus homo inter Dominicam fegetem assuevit superseminare zizania; haec ideo Apostolica Sedes in id unum impensa omnia sua intendit studia, ut, quantum in Domino potuit, evellerentur. Illud tamen non valuit magnopere non dolere, plerumque inter Clerum & populum excitata fuisse iurgia, motasque contentiones ab iis, qui pro sui status conditione potius compescere & extinguere debuissent. Dudum siguidem accepimus non fine intimo cordis dolore, in infula Melitensi plures irrepsisse abulus, eolque forlan originem habuilfe ab excessivo Clericorum numero in fortem Domini adlectorum absque ullo requifitorum examine à facro Concilio Tridentino praescriptorum: quamobrem

PIO PP. V^AI.

405

A perpetua memoria.

mining U fempre indefeffa la follecitudine della Romana Chiefa, e de' fommi Pôtefici Noftri predeceffori, che tutte le Chiefe, per tutto l' universo diffuse. un folo e medefimo vincolo di pace e di carità le uniffe e collegaffe. Ma perchè l' uomo nemico fu folito tra la meffe del Signore fopraffeminare la zizzania; perciò appunto la Sede Appoftolica, a questa unica cosa intenta, ha fempre adoprato ogni studio, acciocchè per quanto poteffe coll'ajuto del Signore, rimaneffero del tutto fradicate. Ma non potè far a meno di non dolerfi fommamente, d' efferfi fuscitate delle discordie e diffenzioni fra il Clero e'l popolo, da quei medefimi, che per la condizione del proprio stato le avrebbero dovuto piuttofto impedire e fedare. E per vero dire già da gran tempo intefo abbiamo con ecceffivo dolore dell'animo nostro, esferti moltiffimi abufi nell'ifola di Malta

eorumdem Clericorum plurimi coniugalem statum assumebant, ut se suaque bona Fori privilegio tuerentur, negle-Eta prorsus Tridentina Lege in Cap. VI. Seff. XXIII. de Reform. & Constitutione ibidem innovata S. M. Bonifacii PP. VIII. praedecessoris nostri in Cap. unic. de Cleric. Coniugat. in VI. Rem veram probavit eventus. Mota quippe nuperrimis hisce temporibus populi colluvie adversus Equites, & praedefunctum Magnum Sacrae Religionis Magistrum, occupataque arce, in ipfa non paucos adnumeratos fuisfe fautores Clericos, qui pacis & concordiae conciliatores effe debuissent, pro certo comperimus, & ingemuimus. Hic multiplex Clericorum numerus sicuti intolerabilem reddidit Magno Magistro Melitensi personalem Immunitatem, ita aeque intolerabiliorem eidem reddidit Ecclefiarum, aliorumque facrorum locorum Immunitatem: unde non femel, fed iterum ac pluries ad Apostolicam Sedem delatae funt querelae, & ad Nos novissime, ut praesentibus malis, & in dies impendentibus periculis Apostolica Dignitate occurrere dignaremur. Quapropter Nos, quibus maxime cordi est, antiqua Decreta ad pristinam revocare observantiam, ne in Clero abufus exoriantur, exorti vero convellantur omnino, & Hospitalis etiam Militiae Sančti Ioannis Hierofolymitani, cuius generofi Milites ab omnium finibus piratas, hilariter profuso ex voto fanguine, arcere conantur; nec non dilecti Filii Nostri Magni Magistri Religionis, quem summa benevolentia complectimur, eiusque saecularis Fisci indemnitati consulere, ut omnis in posterum iurgiorum, litium, & aemulationum inter Clerum, & faecularem Potestatem praecidatur occasio; quoad utramque Immunitatem, introdotti, e quefti aver avuta forfe origine dall' eccedente numero de' Cherici ammeffi alla forte del Signore, fenza alcun efame de'requifiti prefcritti dal fagro Concilio Tridentino: per la qual cofa moltiffimi de' Cherici medefimi affumevano lo stato conjugale, affinchè mediante il privilegio del Foro, porrebbero in ficuro la propria perfona, ed i beni, non curata punto la Legge Tridentina nel Cap. VI. Seff. XXIII. de Reformat., e la Costituzione ivi rinnovata di Bonifacio VIII. di fan. mem., Noftro Predeceffore, nel Cap. unic. de Clericis coniugat. in VI. L'evento ci ha fatto toccar con mano di ciò la verità. Imperciocchè follevatafi in questi ultimi nostri tempi, molta parte del popolo contra i Cavalieri, ed il fu Gran-Maestro della fagra Religione, ed occupato il caftello, fi feppe con fommo Noftro cordoglio, piccolo non effere stato il numero de' Cherici fautori dell' ammutinamento, nel tempo ch'effi doveano effere i conciliatori della pace e concordia. Quelto moltiplice numero di Chierici, ficcome ha refo al Gran-Maestro di Malta intollerabile la perfonale Immunità, così ugualmente ha refo al medefimo più intollerabile l'Immunità delle Chiefe, e d'altri luoghi facri: per lo che non una, non due, ma più e più volte fono state avanzate le querele alla Sede Appostolica, ed ultimamente a Noi, perchè ci degnaffimo coll' Appostolica autorità far argine a' mali prefenti, ed a' pericoli di giorno in giorno imminenti. Laonde Noi, che abbiam cotanto a cuore di richiamare gli antichi Decreti alla

tum personalem tum localem, haee, quae sequuntur, omnino observanda praecipimus, decernimus, & mandamus.

2. Itaque ad coërcendam in futurum Clericorum licentiam in ulu Fori, contrahendamque ipforum multitudinem, de Apostolicae auctoritatis plenitudine, & ex certa scientia innovantes, & approbantes decreta alias pro infula Melitae edita a Congregationibus Concilii, & Immunitatis, ea observari expresse praecipientes in omnibus, in quibus praefentibus Nostris Litteris non adverfantur; districte iubemus, ut nullus ad primam Tonfuram promoveri poffit, nisi ad titulum Beneficii vel Cappellaniae perpetuae, quorum fructus, detractis oneribus, medietatem faltem aequent taxae in Dioecefi constitutae pro eorum patrimonio, qui ad facros Ordines sunt promovendi.

primiera offervanza, perchè nel Clero non inforgano abufi, ed inforti poi fi fvelgano totalmente ; ed avendo a cuore parimente i vantaggi dello Spedale, e della Milizia di S. Giovanni Gerofolimitano, i di cui generofi foldati da' confini di tutti gli stati fi sforzano coraggiofamente allontanare i pirati, spargendo anche per voto li proprio fangue; come anche del diletto Noftro Figlio Gran-Maeftro della Religione, che con tutto l'affetto abbracciamo; e volendo anche provvedere all' indennità del fecolare di lui Fisco, perchè in avvenire fi tolga via ogni occafione di controversie, liti, ed emulazioni tra il Clero, e la Potestà fecolare : relativamente all'una ed altra Immunità, val a dire, e perfonale e locale, comandiamo, decretiamo, ed ordiniamo doversi offervare onninamente quanto fegue.

2. Per tanto affine di ritener in freno per l'avvenire la libertà, che fi prendono i Cherici coll' ufo del Foro, e per riftringere l'ecceffivo numero de' medefimi, colla pienezza dell'autorità Appoftolica, e di certa fcienza rinnovando ed approvando i decreti altre volte promulgati per l'ifola di Malta dalle Congregazioni del Concilio, e dell'Immunità, e comandando espressamente l'offervanza di effi in tutto ciò, che non è contrario a queste Nostre presenti Lettere; rigorofamente comandiamo, che neffuno poffa effere promoffo alla prima Tonfura, fe non a titolo di Benefizio o di Cappellania perpetua, i di cui frutti, detrati gli aggravi, uguaglino almeno la metà della taffa stabilita nella Diocefi.

3. Quia vero non ignoramus taxam patrimonii (acri perexiguam efse in Dioecest Melitensi, vix ascendentem ad ducatos quadragintaquinque, qui ferme pro medietate decrescunt a ducatis Neapolitanis; Clericorum indigentiae, & decori provideri volentes, mandamus Venerabili Fratri Episcopo Melitensi, ut cum dilecto Filio in Infula Inquifitori taxam patrimonii pro facris Ordinibus ad medietatem pro prima Tonsura a ducatis quadragintaquin+ que, plusve minusve, ad ducatos octoginta Melitenses adaugeant. Sedulo tamen vigilent curentque maxime, ne confanguinei universa bona Clerico ordinando in patrimonium constituant, sed ita temperentur patrimoniorum constitutiones, ut ex communi affe tantum fit reliqui pro fratribus, fororibus, aliifque, ut ex eo finguli alii dotari poffint.

4. Episcopus adolescentes aliquos, qui modestam indolem, & ingenium non mediocre sortiti sunt ad primam Tonsuram promovere poterit, si id Ecclesiae utile duxerit, etiam fine Beneficio aut Cappellania; dummodo de utilitate Ecclesiae quandocumque constare fecerit apud Congregationem Concilii, & pensionem Ecclesiasticam perpetuam in promtu habeant, quae medietatem taxae in Dioecesi statutae pro patrimonio sacro saltem attingat, aut integrum habeant patrimonium, diligentissime ab ipso Episcopo tabulis, probationibusque concludentibus confirmandum: Quod in posterum ad praecavendas fraudes, non nisi super bonis stabilibus, & super

nio di quei, che debbono effere promoffi a' fagri Ordini.

3. E ficcome fiappiamo molto bene, che questa taffa è piccoliffima nella Diocefi di Malta, che appena arriva alla fomma di quarantacinque ducati, e che fono quali la metà di altrettanti ducati Napolitani; volendo Noi provvedere all' indigenza, ed al decoro del Clero, ordiniamo al Ven. Fratello Nostro il Vefcovo di Malta, che col Noftro diletto figlio Inquifitore nell' Ifola aumentino la taffa del patrimonio pe' fagri Ordini per metà finodalla prima Tonfura, da' ducati quarantacinque, più o meno, fino a' ducati ottanta di Malta: proccurando però, ed invigilando attentamente, che i parenti non affegnino al Cherico da ordinarfi tutt' i beni in patrimonio, ma che li diftribuifcano in guifa, che dall'affe comune vi rimanga pe' fratelli, per le forelle, e per gli altri, tanto, che poffan anche quefti averne la loro porzione, ed effere dotate. ..

4. Potrà il Vescovo promovere alla prima Tonfura de' giovanetti, che abbiano fortita una indole moderata, ed un talento non mediocre, fe crederà ciò vantaggiofo alla Chiefa, anche fenza Benefizio o Cappellania; purchè alla Congregazione del Concilio faccia in qualunque tempo manifesta l'utilità della Chiefa, e abbiano effi pronta una penfione Ecclefiaftica perpetua, che giunga almeno alla metà della taffa fiffata pel patrimonio fagro, o abbiano l' intero patrimonio fagro, da effere confermato ed approvato dall' ifteffo. Vefcovo, precedente l' efame con prove conchiudenti, e con iscritture. Il che vogliamo

annuis certis, feu fixis reditibus conftituendum esse volumus, nec minoris sit reditus ducatorum octoginta Melitensium.

s. Praeter requifitum Beneficii, Cappellaniae perpetuae, penfionis Ecclesiasticae perpetuae modo praedicto, aut integri patrimonii, non liceat Episcopo primam ulli conferre Tonfuram, nisi adolescens, postquam exegerit decimum suae aetatis annum, per triennium remanserit in aliquo Seminario, aut Convictu, aut faltem, si id fieri nequeat, per triennium habitum clericalem induerit de Epi-Scopi licentia, atque in toto triennio, vel in maiori saltem parte anni in festis de praecepto cuiuscumque anni Ecclesiae inservierit modo & forma sibi ab Episcopo praefiniendis, supputato isto Ecclesiae servitio cum mora, quae in Seminario, aut Ecclesiastico Convictu trahenda fuisset. Quisquis adolescens possit, si velit, ad publicam aliquam sefe conferre Universitatem scholarum & studiorum cauffa, imputato fibi tempore morae in ea Universitate in requisitu ad primam Tonfuram confequendam; dummodo tamen de licentia Episcopi id fecerit, eius litteris commendatitiis Episcopo loci sistat, a quo sibi Ecclesiam, cui inferviat per triennium, aut per mazorem triennii partem, eodem prorsus modo, quo propriae Dioecesis infervisset Ecclesiae, adsignari postulet: hac item adiecta conditione, ut ad primam Tonfuram non admittatur, nisi reportatis ab Episcopo loci, in quo manserit, testimonialibus litteris de vita & moribus, in quibus etiam testimonium perhibeatur, se, quae sibi praecepta funt implevisse, quibuscum poterit ordinari.

nire ftabilito, affin di prevenire le frodi, e costituito foltanto sopra beni stabili, e sopra annue rendite sode e fisse; nè sia minore in rendita di ottanta ducati di Malta.

s. Oltre il requifito del Benefizio, della Cappellania perpetua, o della penfione Ecclefiaftica perpetua nel modo predetto, ovvero dell' intero e compiuto patrimonio, non fia lecito al Vefcovo conferire la prima Tonfura; fe 'l giovane, dopo aver compito il decimo anno di fua età, non farà stato per tre anni in qualche Seminario o Convitto, o almeno, non effendo ciò poffibile, non avrà portato l'abito chiericale colla licenza del Vefcovo, e che in tutto 'l triennio, o in una maggior parte dell'anno nelle feste di precetto di ciaschedun anno non avrà fervito la Chiefa nella maniera prefcritta dal Vefcovo, dovendogli tal fervigio di Chiefa effere valutato per quel tempo, che dovea stare in Seminario, o in altro Ecclefiaftico Convitto. Qualunque giovane potrà, volendo, andare in qualche Università per caufa di fcuole e di ftudi, ed il tempo, che avrà confumato in detta Università, gli sarà computato in quello, che fi ricerca per confeguire la prima Tonfura; purche però avrà fatto questo con licenza del Vefcovo, e colle di lui lettere comendatizie fi prefenterà al Vefcovo del luogo, ed al medefimo farà iftanza d'effergli affegnata una Chiefa, cui fervire per un triennio, o per una maggior parte del triennio, nell' isteffa guifa appunto, che fe aveffe fervito alla Chiefa della propria Diocefi; con quest'al-Fff 6. Ab

fabilite, afin a prevenire le

6. Ab huiusmodi obligatione ii santum excepti censeantur, qui ex lege fundationis ad Beneficium aliquod feu Cappellaniam vere Ecclesiasticam vacantem sunt vocati. Hi prima Ton(ura poterunt initiari, quin praescriptas regulas observaverint, delationis nempe habitus Clericalis, frequentiae scholarum, & Sacramentorum, & triennalis Ecclefiae fervitii, tametsi praefinitam aetatem non habeant: dummodo patroni nominationem & praesentationem ab eadem differre nequeant ultra tempus a facris Canonibus praestitutum, & dummodo Beneficii & Cappellaniae huiusmodi reditus, detractis oneribus, medietatem aequant saltem fructus patrimonii facri, iuxta taxam in Dioecesi constitutam.

7. Cum autem contingat non raro, ut ad unum idemque Beneficium aut Ecclesiasticam Cappellaniam multi ex testatorum voluntate sint vocati; compellaturque proinde Episcopus omnes ad primam promovere Tonsuram, ut omnes Beneficii & Cappellaniae Ecclefiasticae capaces efficiat : unde inutilis exurgit Clericorum numerus, cum Beneficium aut Cappellania non nisi uni possit conferri ; volumus ideo, ut in posterum, quoties id contigerit, quicumque, qui se ad Beneficium seu Cappellaniam ius habere putaverit. congruo tempore coram Ordinario

tra condizione ancora, che quel tal Cherico non fia ammeffo alla prima Tonfura, fe non riporterà le lettere testimoniali del Vescovo del luogo, che attesteranno del suo buon contegno di vita, e di avere adempito tutto il resto de' doveri impostigli, per potersi ordinare.

6. Da una tale obbligazione fiano eccettuati quei che per legge di fondazione fono chiamati ad un qualche Benefizio o Cappellania veramente Ecclefiaftica vacante. Coftoro potranno effere iniziati della prima Tonfura, non oftante che non avranno offervate le regole prefcritte, cioè, di portar l'abito Chericale, di frequentare le scuole, ed i Sagramenti, e di fervire per tre anni una Chiefa, ancorchè non abbiano l' età prescritta; purchè i patroni non possano differire la nomina e prefentazione oltra il tempo prescritto da' fagri Canoni, e purchè le rendite di un tal Benefizio o Cappellania, tolte le fpefe, uguaglino almeno la metà de" frutti del patrimonio fagro, fecondo la taffa stabilita nella Diocefi.

7. Succedendo bene spesso, che ad un medefimo Benefizio o Cappellania Ecclefiaftica molti per ultima volontà de' testatori fieno chiamati; ed a tal effetto facendofi istanza al Vefcovo di promoverli tutti alla Tonfura, affinchè tutti poffano effer capaci di ottare al Benefizio o Cappellania Ecclefiaftica; dal che ne rifulta un numero fuperfluo di Cherici, non potendofi che ad uno folo conferire il Benefizio o la Cappellania: vogliamo per tanto, che per l'avvenire ogni qual volta ciò accaderà, chiunque crederà di avere un diritto fistat, qui, si idoneum quoad scientiam, & bonos mores, omnique Canonico impedimento carere comperit, litteras testimoniales eiusdem favore Juper idoneitate ad primam Tonfuram expediat; quarum vigore ius habere praetendens, etiam in concurfu Clericorum caussam agere valeat coram Iudice Ecclefiastico, perinde ac si prima Tonsura fuisset mitiatus : quae demum illi conferri poterit, qui in caussa victor extiterit, S per Iudicis sententiam Beneficium feu Cappellaniam obtinuerit, reputabiturque ad hunc effectum arctatus, ut arctatorum privilegiis potiri valeat.

Sectori dalle Chiefe, nel-

quali tropadin deflatitit, intorno

south abito e la confirm Chies

8. Postquam vero prima Tonsura fuerint initiati, ad facros Ordines promoveri non poterunt, nifi toto tempore, quod illam inter & alios Ordines intercedit, sedulam diligentemque studiis, & pietatis exercitiis operam navarint. Quamobrem morari debebunt aut in aliquo Seminario, aut Ecclefiastico Convictu, vel per maiorem anni partem iuxta alias praemissa Ecclesiae illi infervire, quae ab Ordinario fuerit eis adsignata, & legem implere (ervitus. Quod fi in aliqua Universitate, aut alio in loco scholarum & studiorum caussa manserint; implere omnino debebunt quaecumque supra praecepta sunt, & implenda ab iis, qui prima Tonfura debent initiari.

and Thurs a be reserved of a good and

al Benefizio o alla Cappellania, a tempo debito fi prefenti all'Ordinario, il quale fe lo troverà idoneo, riguardo al fapere, a' buoni coftumi, e libero da ognicanonico impedimento; con tali requifiti gli dia le lettere teftimoniali fulla idoneità, capacità di ricevere la prima Tonfura; ed in vigor di queste lettere mostrando aver diritto, anche in concorrenza co' Chierici, poffa fare anch' effo la caufa d' avanti al Giudice Ecclefrastico, come se fosse stato già iniziato della prima Tonfura: la quale finalmente fi potrà conferire a quello, che avrà vinta la lite, e per sentenza di Giudice avrà ottenuto il Benefizio o la Cappellania, e farà riputato a queft'effetto come artato, affinche poffa entrare in possesso de' privilegi degli artati.

8. Madopo che faranno stati iniziati della prima Tonfura, non potranno effere promoffi a' facri Ordini, fe per tutto quel tempo, che paffa fra effa, e gli altri Ordini non avranno menata una vita applicata agli ftudi, ed agli efercizi di pietà. Per la qual cofa dovranno stare in qualche Seminario o Convitto Ecclefiaftico, ovvero per. la maggior parte dell'anno, e fecondo il di fopra prefcritto fervire a quella Chiefa, che verrà loro affegnata dall' Ordinario per adempire al debito fervizio. Che fe fi faranno conferiti e portati in qualche Università, o in un altro luogo a motivo di fcuole e ftudi; dovranno in tutto e per tutto adempire a tutte quelle cofe, che fi fono di fopra ordinate, e da adem-Fff 2 9. Om-

- 9. Omnes Clerici, five in prima Tonfura five in minoribus Ordinibus constituti, initio suiuscumque anni teneantur veridicis probare documentis coram Episcopo, se sacri Concili Tridentini requisita servasse circa habitum & tonfuram Clericalem, aliaque omnia superius constituta, testificatione scilicet proprii Rectoris, & Superioris seminarii, aut convi-Etus Ecclefiastici; & quod illos nec in seminario, neque in convictu permanentes, testificationibus Parochorum & Rectorum Ecclesiarum . quibus adscripti sunt circa delationem habitus & tonfurae Clericalis, Sacramentorum frequentiam, & Ecclefiae fervitium, necnon testificationibus Ludimagistrorum, aut Lectorum circa continuationem (cholarum & studiorum, ac delationem habitus & tonfurae Clericalis.

al Benefizio o alla Cappellania,

a tempo debito fi prefenti all'Or-

10. Districte proinde Episcopo praecipimus, ut in facrario Ecclefiae Cathedralis ab omnibus facile infpiciendam, & commode legendam retineat appenfam tabellam requifitorum, numerum (iuxta praemissa) & Clericorum nomina praeferentem: & fecundum illam perpensis libratifque testificationibus sibi a Clericis initio cuiuscumque anni exhibendis, quae in propria Cancellaria adfervari debebunt, eos ab albo deleat, quos requifita non observasse compererit: iis dumtaxat scriptis remanentibus, quos eadem punctim observasse constiterit; quibus proinde quotannis gratis declarationem (criptam tradere teneatur. ut fine contentione omnibus Clerica-

pirsi da quei, che si debbono iniziare alla prima Tonsura.

9. Tutt' i Chierici, costituiti o neila prima Tonfura o negli Ordini minori, fiano tenuti al principio di ciaschedun anno a dar prova con veridici documenti al Vefcovo di aver effi offervato, quanto fi ricerca dal facro Concilio di Trento, riguardo all' abito ed alla tonfura Chiericale, e per le altre cofe qui di fopra stabilite; cioè con un attestato del Rettore e Superiore del feminario o del convitto Ecclesiastico; e per quei che non fono nè in feminario nè in convitto, con un attestato de' Parrochi e Rettori delle Chiefe, nelle quali trovanfi descritti, intorno al portar l'abito e la tonfura Chiericale, alla frequenza de' Sagramenti, ed al fervizio della Chiefa, e parimente cogli attestati de' Maeftri di scuola, o de' Lettori sulla continuazione delle scuole e degli studi, e ful portar l'abito e la tonfura Chiericale.

10. Per la qual cofa precifamente ordiniamo al Vefcovo, che nella fagreftia della Chiefa Cattedrale tenga appefa una tavoletta, da poterfi facilmente vedere, e leggere comodamente da tutti; nella quale fiano tutti gl'indicati requiliti, e tutt'i nomi de' Cherici: e fecondo quella efaminati e ben ponderati gli attestati, che al principio di ciaschedun anno gli verranno presentați da' Chierici (e tali atteftati dovranno effere confervati nella Cancelleria) fcancelli dall' elenco quei che troverà non avere offervati i requifiti, lafciando folo descritti quei che troverà averli esattamente offervati: ed a questi deblibus privilegiis potiantur, queis nullo modo ii Clerici, five prima Tonfura five minoribus Ordinibus initiati, gaudebunt, qui ob neglectam requifitorum observantiam fuerint e tabella in sacrario retinenda expuncti, & memorata Episcopi declaratione destituti.

11. Interdicimus, ne in posterum Vicarii Capitulares litteras dimissoriales concedant laicis, licet vere ar-Etatis caussa Beneficii, aut Cappellaniae vere Ecclesiasticae, aut prima Tonfura initiatis, qui fuerint ad Beneficium aliquod aut Cappellaniam, quae certum Ordinem requirant, praefentanti absque consensu maioris partis Capituli, referendo in actibus Capitularibus, eligendo per maiorem partem suffragiorum calculandorum iuxta morem; nec non cum expressa conditione, quod in utroque casu qui promoveri postulat alias a decessore Episcopo non fuerit reiectus. Quod si de personis agatur, quae vere arctatae fecundum praemiffa non funt; eiufmodi dimissoriales litterae nec post annum quidem luctus Ecclesiae concedantur absque expressa Congregationis sacri Concilii Tridentini interpretis facultate.

12. Ut autem omnia, quae hatenus in Domino falubriter conftituere studuimus, plenarium suum consequantur effectum; decernimus, ut quicumque contra formam praemissarum

ba ogni anno dar gratis una dichiarazione in ifcritto, affinchè fenza alcuna oppofizione godano di tutt' i Chiericali privilegj, che in neffuna maniera goderanno quei Cherici iniziati o della prima Tonfura, o degli altri Ordini minori, che per la trafcurata offervanza dei requifiti faranno ftati cancellati dalla tavoletta da ritenerfi in fagreftia, e privi colla fuddetta dichiarazione del Vefcovo.

413

11. Proibiamo, che in avvenire i Vicari Capitolari concedano dimifforie a'laici, beache affolutamente obbligati per caufa di Benefizio o di Cappellania veramente Ecclefiaftica, nè agl' iniziati della prima Tonfura, i quali faranno stati prefentati a qualche Benefizio o Cappellania, che richieda un dato Ordine. fenza aver prima il confenfo della maggior parte del Capitolo, da registrarii negli atti Capitolari, e da sperimentarsi col maggior numero de' voti, che dovranno contarfi fecondo 'l folito; come anche coll'efpreffa condizione, che nell'uno o nell' altro cafo, quegli che chiede d'effer promoffo, non fia ftato rigettato altra volta dal paffato Vefcovo. Che fe tratteraffi di perfone, le quali non fieno veramente, fecondo le premesse, della classe delle obbligate, non fi daranno ad effe fimili dimifforie, neppur dopo l'anno di lutto della Chiefa, fenza una espressa facoltà della Congregazione, interprete del fagro Concilio di Trento.

12. Affinchè poi tutte quelle cofe, che fin qui ci fiamo dati ogni premura di falutevolmente nel Signore, ftabilire, abbiano il loro pieno effetto; determiniamo, che chi-

414

Nostrarum Ordinationum, sive ad primam Tonsuram, sive ad minores, sive ad altiores Ordines fuerit deinceps promotus, praeter recensitas poenas, ab exercitio Ordinis sibi collati perpetuo sit suspensus: Episcopus vero qui eum ordinaverit, per annum a collationis Ordinum, & Pontificalium exercitio suspensus remaneat.

12. Ne vero, quas ob adauctum Clericorum numerum praecidere Apostolica Nostra auctoritate intendimus, contentiones in futurum reviviscant; mandamus, ut in posterum, exceptis veris Clericis, qui requisita habent a facris Canonibus praestituta; perfonis Religiofis utriusque sexus, quae propriae Religionis habitum induunt, tametsi extra claustra ex Superiorum auctoritate ad necessaria munera obeunda morentur; veris & actualibus Episcopi familiaribus, cursoribus, seu. ut aiunt, alariis Curiae Episcopalis; ac denique Clericis coniugatis cum infrascriptis declarationibus; qui omnes Fori privilegio potiri debent: nullus alius se a Foro laico immunem este. aut exemtum praetendere valeat.

14. Quoad Clericos autem coniugatos, qui requifita habent a Concilio Tridentino praefinita Seff. XXIII. Cap.VI.de Reform., artes mechanicas, & negotia Clericali statui indigna non exercentes, ii Fori privilegio gaudere quidem debebunt, sed iis solum causfis pure criminalibus, pro quibus criminaliter agitur, non autem in aliis

fecondo le premette, dolla chaffe

delle opplicate, con li curando alla

unque contra la forma delle noftre premeffe Ordinazioni, o alla prima Tonfura, o agli Ordini minori o maggiori, farà in avvenire promoffo, oltre le pene già ftabilite, fia in perpetuo fofpefo dall'efercizio dell' Ordine, a cui farà ftato iniziato. Il Vefcovo poi, che l'avrà ordinato rimarrà fofpefo per un anno dal poter conferire gli Ordini, e dall'efercitare i Pontificali.

13. E ad effetto che in avvenire non riforgano quelle turbolenze, derivate ora a motivo del troppo crefciuto numero de' Chierici, che vogliam recidere, colla Nostra Appostolica autorità; ordidiamo, che da quindi innanzi, eccettuati i veri Chierici, che hanno i requifiti prescritti da' facri Canoni; eccettuate le perfone Religiofe dell' uno e dell' altro feffo. che veston l'abito della propria Religione, benche fuori de'chioftri. con autorità de' Superiori, affin di adempire diverfe incombenze fi trovino; eccettuati i veri ed attuali familiari del Vefcovo, curfori. o come chiamano, alarj della Curia Vescovile; e finalmente eccettuati i Chierici conjugati fotto le infrascritte dichiarazioni; i quali tutti debbano godere il privilegio del Foro: niun altro poffa pretendere di andar esente ed immune dal Foro Laico.

14. Relativamente poi a' Chierici conjugati, che hanno i requifiti prefcritti dal Concilio di Trento Seff. XXIII. cap. VI. de Reformat., non efercitando arti meccaniche, e negozj indegni dello stato Chericale ; questi certamente dovran godere del privilegio del Foro, ma solamen-

quae partium intereffe respiciunt, quaeque in forma iudicii civilis pertractantur, ficuti in omnibus aliis cauffis civilibus, quae a laicis Iudicibus erunt cognoscendae & definiendae; qui tamen super bonis tantum executionem iudicatorum peragere poterunt. Nullus aute ex bonorum deficientia in vincula coniiciatur fine praecedenti Iudicis Ecclesiastici exfequatur, quod non erit denegandum. Sed ut eiusmodi Clerici coniugati Fori privilegio pacifice potiantur, iubemus, ut ipfi curent omnino quotannis legitime coram Episcopo probare, se Conciliaria omnia requifita fervasse, & scriptam declarationem gratis concedendam reportare . Eorum vero uxores & filii, five constante sive soluto matrimonio . nullo prorfus gaudeant Fori privilegio.

15. Si Clericus, aut quaevis alia perfona Ecclefiastica assail assaila abstit, crimen admiserit, si Iudex laicus in rei captura praevenerit, eumque in carceribus laicalibus retineat nomine Ecclessiae, conficiatque processum; debebit ante sententiam, eiusque executionem, declarationem Iudicis & Curiae Ecclesiasticae super assaillinii qualitate, ab eadem vulgandam, omnino praestolari, perpenso processu Curiae laicae, servatis servandis, & audito defensoque reo: ideoque Iudex laicus intra quatuor menses Iudici Ecclesiastico processum ipsū exhibere teneatur.

ciec, walth accorde malle could de

te in quelle caufe mere criminali, per le quali fi procede criminalmente, e non nelle altre, che riguardano l'intereffe delle parti, e che fi trattano a forma di giudizio civile; come anche in tutte le altre caufe civili, le quali dovranno efaminarfi ed ultimarfi da' Giudici laici: coftoro però potranno foltanto ordinar l'efecuzione fu i beni, e non fu la perfona di quei che avran perduta la lite. Neffuno poi per mancanza di beni fia meffo in carcere fenza il precedente exfequasur del Giudice Ecclefiaftico, il che non fi dovrà negare. Ma affinché tali Cherici conjugati godano pacificamente del privilegio del Foro; ordiniamo, che effi proccurino in tutto e per tutto di provare ogni anno legittimamente preffo il Vescovo, di avere offervati tutt' i requifiti del Concilio, e di riportarne in iscritto l'attestato da accordarfi gratis. Le di loro mogli poi ed i figli, permanente o fciolto il matrimonio, non godano in modo alcuno del privilegio del Foro.

15. Se poi un Chierico o qualfivoglia altra perfona Ecclefiaftica commetterà, che Dio non voglia, delitto d'affaffinio; fe il Giudice laico avrà prevenuto colla cattura del reo, lo ritenga nelle carceri laicali a nome della Chiefa, e fabbrichi il proceffo : ma dovrà prima della fentenza ed efecuzione della medefima avere la dichiarazione del Giudice, e della Curia Ecclefiaftica fopra la qualità dell' affaffinio, da doversi profferire in tutto e per tutto dalla medefima, confiderato il proceffo della Curia laicale, servatis servandis, e fentito e difeío il reo; e a tal effetto il

16. Episcopus ad sui suaeque Curiae servitium decem curfores seu alarios retinere poterit, quibus arma a Legibus & Constitutionibus non interdicta deferre permittatur, dum curforis munere funguntur: & corum nomina describenda erunt in tabella, quae continuo appensa retineri debebit in Cancellaria Episcopali in loco, e quo commode ab omnibus intervenientibus videri, & nomina descripta legi queant. Huiusmodi alarii, durante officio & exercitio, quoad proprias personas Fori privilegio gaudeant in caussis civilibus, mixtis, & criminalibus, pro quibus poena ultimi supplicii, aut triremium non est infligenda: & fi aliquando contingat, in caussis curforum a fententia Episcopi effe appellandum; ad Sedem Apostolicam & Congregationem Immunitatis appelletur, quae vel alios deputabit Iudices in partibus ad caufsam finiendam, vel ipsa iudicium dabit, prout ei expediri videbitur.

17. Ad contrahendum item, quoad fieri potest, exemtorum numerum, volumus, ut deinceps Episcopus pro suae Cancellariae ministris utatur Clericis. Quod si tales non habeat, qui obeundo muneri praeponi valeant, taicis uti poterit, inter quos solus Cancellarius, seu primus Officialis Fori privilegio, durante officio, gaudebit: & praeter hunc, ac veros aëtuales familiares & cursore, nulGiudice fecolare nello fpazio di quattro mefi fia obbligato ad efibire al Giudice Ecclefiaftico il proceffo fuddetto.

16. Il Vescovo per servizio fuo, e della fua Curia abbia dieci curfori offian alarj, a' quali fia permeffo portar armi non proibite dalle Leggi e Costituzioni, quando fanno le funzioni di curfore: ed i loro nomi fi dovranno defcrivere in una tavoletta, che continuamente s'ha da tenere appefa nella Cancelleria Vefcovile in un luogo addattato, perchè commodamente da tutti quei, che vi entrano, fi poffa vedere, e leggere i nomi, che vi faranno descritti. Tali alari, durante il loro uffizio ed efercizio, relativamente alle loro proprie perfone godano del privilegio del Foro nelle caufe civili. miste, e criminali; per quelle però, nelle quali non c'entra la pena di morte, o della galera. E fe qualche volta accade nelle caufe de' curfori, doverfi appellare dalla fentenza del Vefcovo; alla Sede Appostolica e Congregazione dell' Immunità s'appelli: e questa diputerà o altri Giudici in partibus per ultimare la caufa, ovvero effa pronunzierà la fentenza, come le parrà più conveniente .

17. Ed affin di rieftringere, per quanto è poffibile, il numero degli efenti; vogliamo, che in avvenire il Vefcovo per ministri della fua Cancelleria fi ferva de' Cherici: e non avendo di quei che fieno capaci per efercitare quegl' impieghi, potrà fervirfi di laici, tra quali il folo Cancelliere o primo Officiale, durante l'impiego, goderà del benefizio del Foro; ed a riferva lus alius laicus', & quibusvis patentibus litteris muniti, quocumque nomine & titulo, Fori privilegio perfruentúr.

18. Sed quamvis faluberrimis hifce Nostris Ordinationibus, omnibus propemodum abufibus in Melitensi Dioecefi vigentibus ex multiplici Clericorum numero occurrisse videamur; haud tamen satis & illis occurrisse putamus, qui ab Ecclesiarum & sacrorum locorum Immunitate originem ducunt. Cum enim plerumque scelesti perditique homines caussam facilius delinguendi ex praesenti spe confugii, & Ecclefiarum proximitate defumant; idcirco ut crimina coerceantur, & ut in flagitiofos homines digne, ut oportet, animadvertatur, de Apostolicae potestatis plenitudine sequentes regulas pro Immunitate locali in posterum observandas praescribimus.

19. Si quis laicus reus exemti delicti in locum immunem confugerit; instante saeculari Magistratu cum indiciis ad capturam, de licentia Episcopi, aut Vicarii Generalis, extrahatur a loco immuni cum praesentia personae Ecclesiasticae ab ipsis designandae, & Curiae faeculari tradatur; praestito iuramento in scriptis, retinendi reum nomine Ecclesiae, eumque reddendi in cafu, quo ab Episcopo illum Ecclesiastica Immunitate gaudere decifum fuerit: & reo non reddito, Episcopus contra saecularem Magistratum ad Canonicas poenas procedat, veluti contra Ecclesiasticae di questo, e de'veri attuali familiari e cursori, niun altro laico, benchè munito di qualsivoglia lettera patente, di qualunque nome, e titolo, goda del privilegio del foro.

18. Ma febbene con queste Noftre falutari Ordinazioni ci fembri effer andati al riparo di quafi tutti gli abufi vigenti nella Diocefi di Malta, pel moltiplice numero de' Cherici ; nondimeno crecrediamo di non aver riparato abbaftanza a quelli che hanno origine dall' Immunità delle Chiefe e de' luoghi fagri. E ficcome per lo più gli scellerati e facinorofi più facilmente prendon motivo di delinquire per la speranza proffima di rifugio, e vicinanza delle Chiefe ; per questo, affinchè fi tengano in freno i delitti, ed affinche giustamente, come conviene, fi proceda contro a malvagi, colla pienezza dell'Appostolica potestà prefcriviamo le feguenti regole, da offervarfi in avvenire per l' Immunità locale.

19. Se qualche laico, reo di delitto eccettuato, fi farà rifugiato in un luogo immune; fi levi da quello alle iftanze del Magistrato secolare, concorrendo gl'indizj a cattura, con licenza del Vefcovo, o del Vicario Generale, colla prefenza di una perfona Eccletiastica da diputarsi da' medefimi, e fi confegni alla Corte fecolare, previo il giuramento in iscritto di ritenere il reo a nome della Chiefa, e di renderlo nel cafo che dal Vefcovo foffe decifo, ch' egli doveffe godere dell' Immunità della Chiefa: e non reftituendofi il reo, il Vefcovo proce-Ggg ImImmunitatis violatorem. Quod fi pofulata modo, quo fupra, licentia extrahendi denegetur, liceat Iudici laico absque censurarum timore reum ab loco immuni extrahere, eumque facta, ut supra, iurata declaratione Episcopo transmittenda, retinere; proviso ne scandala oriantur.

20. Reo in laicales carceres detruso, studeat Iudex saecularis intra quatuor menses processim informativum super crimine omnino conficere, & Episcopo exhibere; qui intra menfem fuper Immunitate pronunciet Ecclesiastica, nec ne reus immunitate fruatur : fatque eidem erit Episcopo, ut reum Ecclesiastico confugio non gaudere sententiam dicat, fi ad torturam indicia concurrant. Statim ac Episcopus reum Ecclesiastica Immunitate non gaudere pronunciaverit, obligatio ab Ludice laico in actu confignationis facta cessabit; quae e contra rursus modo, quo supra, facienda erit, reddendi nempe reum Ecclesiae, fi iste in suis defensionibus super qualitate excepti delicti indicia purgaverit : & fuper hoc ipfius Iudicis laici conscientiam graviter oneramus. Ab eiusmodi vero Episcopi iudicio nullum competere recursum decernimus, praeterquam fi ad Sedem Apostolicam. & Congregationem Immunitatis deferatur, quae, si expedire videbitur, vel pro impinguatione processus, vel pro alterius confectione, respondebit.

da alle pene Canoniche contra il Magiftrato fecolare, come contro un violatore dell'Immunità della Chiefa. Che fe poi fi negherà la licenza di eftrarre il reo, domandata nelle forme fopra efpreffe; fia permeffo al Giudice laicale di eftrarlo dal luogo immune fenza alcun timore delle cenfure, e lo ritenga in carcere, fatta la dichiarazione come fopra, da trafinetterfi al Vefcovo, e premeffa la provvidenza opportuna, acciocchè non fuccedano fcandali.

20. Posto il reo nelle carceri laicali, il Giudice fecolare proccuri di fabbricare onninamente il proceffo informativo nello fpazio di quattro mefi ful delitto, ed efibirlo al Vescovo; il quale tra un mefe debba decidere full' Immunità Ecclefiaftica, cioè fe il reo debba goderla: e basterà al Vefcovo il dire, che il reo non può godere dell'asilo Ecclefiaftico, fe vi concorrano indizj per la tortu-ra. Subito che il Vefcovo avrà decifo non godere il reo dell'Immunità fuddetta, cefferà l'obbligazione fatta dal Giudice laico nell' atto della confegna; la quale però al contrario fi dovrà fare di nuovo, come fi è detto di fopra, di reftituire il reo alla Chiefa, fe egli avrà purgati nelle fue difefe gl' indizj fulla qualità del delitto eccettuato: e su questo punto gravemente incarichiamo la confcienza dell' istesso Giudice laico. Determiniamo poi, che contra tale giudizio del Vefcovo non abbia luogo alcun ricorfo, fe pure non fi farà alla Sede Appoftolica e Congregazione dell' Immunità, la quale dirà, fe le parrà espediente, d'impinguarli

21. Hi vero, qui sequuntur, nulla in posterum Ecclesiastica Immunitate fruantur : nimirum incendiarii, qui scilicet dolo malo, & data opera ignem iniecerint, iniicere fecerint in quameumque Ecclesiam, locum sacrum, quascumque domos, tam in civitatibus & locis habitatis, quam extra sitas, in tuguria domorum instar constructa, in armenta, vineas, sata, oliveta, silvas, sive in quemcumque alium fundum cultum, fructiferum arboribusque consitum. Recaptatores, ii nempe qui vi, doloque de loco ad locum viros ac mulieres adducuns & sustodiunt, ut pecuniis sese redimant : atque etiam ii , qui nuntio pecunias, aliaque postulant, comminata morte, ni fecerint, dederintve. Quemadmadum & qui scienter dolo malo, & nocendi anime venenum compazunt, vendunt, propinant; tametsi ejus, cui propinatum est, mors secuta non fueris, nec forte fortuna ab eo deglutitum. Sicuti grassationem mandantes, mandatum exsequentes, auxilium consiliumve dantes, praebentesve, quantumvis mors secuta non fuerit; dummodo tamen ad actum proximum deventum sit, ad insultationem scilicet & vulnus. Similiter & grassatores. latronesque viarum, sum publicarum tum vicinalium, etiam pro prima vice, seu primo pro crimine bujusmedi ab aliquo commisso, nulla licet spoliati noxa intercesserit. Qui noctu clavibus adulterinis, aliisque id generis instrumentis januas domorum, officinarum, tabernarum , promtuariorum aperiunt, aut seras disrumpunt, incendunt, aut per tecta, fracturas murorum, & fenestras intrant, santamque reruquantitatem furantur,

il processo o fabbricarne un altro.

21. Quei poi, che vengono qui sotto annoverati, non godano l'Immunità Ecclesiastica: cioè gl'incendiarj, che con dolo malo, e di proposito avranno gittato il faoco, o l'avranno fatto gittare in qualsisia Chiesa, luogo sagro, in qualsisia case, site tanto nelle città e ne" luoghi abitati, quanto fuori, nelle capanne fabbricate a guisa di case, negli armenti, vigne, seminati, cy liveti, selve, o in qualunque altro luogo coltivato, fruttifero con alberi. 1 ricattatori, cioè quei cheper forza, e per inganno conducono via da un luogo ad un altro e uomini e donne, e gli tengono in custodia, perchè si redimano a forza di danaro : ed anche quei, che con nunzio domane. dano danaro, ed altro con minaccia di morte, se non farà o non darà. Parimente quei che con piena scienza e malizia, e con animo di nuocere compongono, vendono, preparano il veleno, non ostante che non segua in appresso la morte di quello, per cui fu preparato, nè per buona sorte sia da quello inghiottito. Quei altresl che ordinano un assassino, che eseguiscono tal ordine, che vi danno e prestano ajuto e consiglio, non ostante che non sia seguita la morte, purchè però sieno passati all'atto prossimo, vale a dire, all'insulto e ferità. Parimente gli assassini, ladroni di strade, o pubbliche o traverse, anche per la prima volta, anche per primo delitto di tal fatta commesso da qualcheduno, non ostante che non sia seguito danno corporale all'assassinato. Quei che

Gggz

213

ut secundum Juris dispositionem, & Municipales sanctiones capite sint plectendi.

22. Ita & qui noctu sese falso Justitiae ministros esse jactantes, ad domorum portas sibi aperiendas habitatores cogunt, intrant, furantur, vimque inferunt multerum inibi inhabitantium honestati. Cedularum, & aliarum scripturarum, sacrarum acdium publicarumque nummulariarum falsificatores : necnon ordinum, quibuscum in aliorum perniciem. & bonae fidei detrimentum alienam in publica nummularia depositam exigunt pecuniam. Atque etiam mercatores fraude decocti, qui decoctionem simulantes in creditorum fraudem bona sua adducunt, occuluntque. Thesaurarii, aliique publicae pecuniae receptores furtum committentes, pro quo de jure ultimo supplicio sunt afficendi. Ita qui alicujus nummulariae publicae praesunt arcae officiales & ministri, qui tantam auferunt pecuniam, ut poenae ordinariae fiant obnoxii. Necnon pignorum conservateres, omnes officiales & ministri publicorum Montium, qui pignora in ea abripiunt quantitate, ut eadem poena sint plectendi. Sicuti publici arcarii Universitatum, pecuniam ex arca publica detrahentes in ea summa, ob quam memorata poena digni fiant. Majestatis rei in primo & secundo capite; in quo quidem secundo capite.

di notte cos chiavi false ed altri istrumenti di tal genere aprono le porte delle case, delle officine, delle taverne, de' magazzini, o scassano le serrature, o vanno per li tetti, passando per le aperture de' medesimi, e delle finestre, e che abbiano portata via tanta quantità di roba, che secondo la disposizione della Legge e delle Sanzioni Municipali debbano esser puniti colla morte,

22. Così pure quei che di notte vanno falsamente spacciandosi per ministri della Giustizia, e costringono gli abitatori ad aprire le porte delle loro case, entrano e fanno violenza alle loro donne. che ivi dimorano, obbligandole ad aderire alle loro voglie. I falsificatori di cedole e di altre scritture appartenenti a'luoghi sagri e pubblici banchi; non meno che con ordini falsi in altrui danno e pregiudizio della buona fede esigono una qualche somma di danaro aliena, e depositata in una pubblica banca. Siccome anche i mercatanti per frode decotti, che simulando il loro fallimento in pregiudizio de'creditori si prendono glieftetti, e gli occultano. I tesorieri, ed altri riscuotitori di pubblico danaro, che cominettono furto di esso in quantità, per la quale si rendono de iure soggetti alla pena dell'ultimo supplizio. Losì anche quei che presiedono a qualche pubblica cassa, e gli altri uffiziali e ministri, portando via tanto danaro, da esser soggetti alla pena ordinaria. Come anche i conservatori de'pegni; tutti gli uffiziali e ministri de'pubblici Monti, che portano via i pegni in tanta quantità, da esser puniti coll'istessa pena.

quoad personales injurias, quibus afficiuntur ministri & officiales, officii caussa, ii tantum comprehensi censeansur, qui personali, non verbali iniuria cos inurunt officiales & ministros, qui Justitia administrationi praesunt, exercentque jurisdictionem sibi a Principe demandatam. Extrahentes, aut extrahere facientes reos ab Ecclesia, aut quovis alio loco immuni. Qui in Ecclesiis, Coemeteriis, clusque locis immunibus homicidia. membrorum mutilationes, aliaque crimina perpetrant, quae de Jure communi vel capitis, vel triremium poena pleciuniur.

23. Ii, qui ab Ecclesiis locisque ammunibus egressi eadem delicta committunt. Qui confugio abutuntur etiam pro prima vice; ab eo, jubente Episcopo, extrahentur, eodemque mandante, in aliam transferantur Ecclesiam, quin sub poena violatae Immunitatis ab Judice saeculari rei valeans in minimo molestari. Reis tamen ipsis indicetur, quod si in altera vice confugio abutentur; Episcopus ad declarationem procedet, se non amplius Ecclesiastica Immunitate esse potituros. Curent omnino Episcopus, Vicarii, aliique locorum in Dioecesi Ecclesiastici Superiores, ut a confugiensibus ad Ecclesias & loca immunia statim auferantur arma, implorato, si opus fuerit, etiam auxilio Curiae saecularls, quae si apud Ecclesiasticos Similmente i pubblici depositari dell' Università, che levano danaro dalla loro cassa in quelle somme, da meritarsi la morte. I rei di lesa Maestà in primo e secondo grado; ma però nel secondo relativamente alle ingiurie personali, mediante le quali restano offesi i ministri e gli uffiziali per causa d'unpiego, quei solamente si reputino compresi, che con ingiuria personale, e non verbale offendone tali ministri e uffiziali che presiedano all'amministrazione della giustizia, ed esercitano la giurisdizione commessa loro dal Principe, Quei che estraggono o fanno estrarre i rei dalla Chiesa, o da qualunque luogo immune. Quei che nelle Chiese, Cimiteri, ed altri luoghi immuni commettono omicidi, mutilazioni di membri, ed altri delitti, che secondo il Gius Comune sono puniti o con pena di morte, o di galera.

23. Quei che usciti di Chiese o de'luoghi immuni commettono i medesimi delitti. Quei che si abusano anche per la prima volta dell'asilo, per ordine del Vescovo si estraggano da quello, e per ordine del medesimo siano trasferiti in altra Chiesa, senza che può (sotto pena di violata immunità) i rei possano esser molestati nella minima cosa dal Giudice secolare, S'intimerà però a'medesimi rei. che se un'altra volta si abuseranno dell'asilo, il Vescovo procederà alla dichiarazione, che essi non saranno più in grado di godere dell' Ecclesiastica Immunità. Proccureranno con ogni diligenza il Vescovo, i Vicarj, ed altri Superiori Ecclesiastici de'luoghi delle rispetsuperiores instet, ut ab Ecclesiis quoque, locisque immunibus ejusmodi auferantur arma, facultas extrahendi cum interventu personae Ecclesiasticae concedatur: si denegetur, Magistratui saeculari eadem extraere liceat: & quae ablata sunt a superioribus Ecclesiasticis, laico Magistratui tradantur; protestatione praemissa, a persona Ecclesiastica facienda ad formam Gap. Praelatis de homicid. in VI.

24. Quad si in Ecclesia, aliove loco immuni perquisitio facienda sit de furto, de scripturis, de pecuniis, deque alus rebus a contumacibus occultatis, & ad Fiscum quoque modo perimentibus; ab ejus Ministris reticito loco praeciso, ab Episcopo, aliisque superioribus Ecclesiasticis perquirendi facultas impetretur; haudquaquam ab eis deneganda (Sancumonialium coenobiis, & mulierum conservatoriis exceptis); eaque obtenta, perquisitio fieri poterit eum praesentia personae Ecclesiasticae; atque inventae res furto oblatae, & id generis alia, praemissa protestatione a persona Ecclesiastica, ut supra facienda, extrahi ab Ecclesia poterunt, & Curiae laicae consignari; quae per se sola ad perquisitione & extractionem procedere valebit, si a superioribus Ecclesiasticis petita facultas denegabitur : Sancti-monialium tamen coenobiis, & mulierum conservatoriis semper exceptis.

tive Diocesi, che a quei che si refugiano nelle Chiese el luoghi immuni, subito sien tolte le armi; chiedendo, anche al bisogno il braccio della Curia secolare : e se si farà istanza presso a superiori Ecclesiastici, che simili armi si tolgano anche dalle Chiese e luoghi immuni; si conceda la facoltà di estrarle coll'intervento di una persona Ecclesiastica: se surà negata, sia permessa al Magistrato secolare l'estrazione: e quelle armi, che si levano da'superiori Ecclesiastici, si dovranno consegnare al Magistrato secolare, premessa la protesta da farsi da una persona Ecclesiastica. a norma del Cap. Praelatis de Homic. in VI.

24. Che se o in una Chiesa, o in altro luogo immune dovrà farsi una perquisizione di robe derubate, scritture, danari, od altre robe occultate da' contumaci, e in qualsivoglia maniera spettanti al Fisco; da' di lui ministri indicato il luogo preciso, s' impetri dal Vescovo, e dagli altri superiori Ecclesiastici la facoltà di far la perquisizione, da non negarsi mai da essi (eccettuati però i conventi di Monache, ed i conservatori di donne); e questa ottenuta, si potrà far la perquisizione colla presenza di Ecclesiastica persona: e le robe trovate, già derubate, ed altre di simil genere, premessa la protesta della persona Ecclesiastica, da farsi com e sopra, si potranno estrarre dalla Chiesa, e consegnare alla Caria laica; la quale da se sola avrà la facoltà di procedere alla perquisizione ed estrazione di dette robe. se sarà negato da' superiori Ecclesiastici il permesso: sempre però,

Sant' Ange

San Nico

Sant' Anna

25. Loca vero, quae in posterum Ecclesiasticae Immunitatis beneficio gaudebunt, funt quae sequentur: omnes Ecclefiae parochiales, earumque filiales, in quibus animarum cura exercetur ; aliae vero erectae in civitatibus & oppidis eae dumtaxat Immunitate fruantur, in quibus facrofanctum Eucharistiae facramentum adservatur : prout etiam existentes extra civitates, & oppida, in quibus pariter facrofancta Synaxis retinetur. In eiusmodi autem Ecclesiis five intra, five extra civitates & oppida sitis, non ultra beneficium afyli protendatur exterius, quam ad atrium muro, porticibus, scalis, ianuis anterioribus & lateralibus circumdatum, nec ultra anteriorem earundem Ecclefiarum faciem . Cappellae & oratoria in privatorum domibus extantia, turres campanariae ab Ecclesiis, ipfarumque moenibus feparatae, horti, viridaria, aliaque Ecclesiarum, religiosarumque domorum loca, quae moenibus non funt circumdata, nec in clausura comprehensa, Immunitate non gaudebunt : neque pariter apothecae, & domus Ecclefiarum, Monasteriorum, aliarumque religiofarum habitationum parietibus haerentes, quamvis internam cum ipfis communicationem habeant; dummodo tamen clausurae partes non censeantur. Parochorum samen domus, & corum Ecclesiasticorum, qui Ecclefiarum custodiae praefunt, si ab ipfis, non ab aliis inhabitentur, & proximam habeant interiorem cum Ecclesiis communicationem; facri iure perfruantur afyli, licet per ianuam egressum in viam publicam habeant.

eccettuati i conventi delle Monache, e confervatorj di donne.

25. Quelli luoghi poi, che goderanno in avvenire del benefizio dell' Ecclefiastica Immunità, fono i fe- 27 Le C guenti : tutte le Chiefe parrocchia- fe de' caf li e loro dependenze, nelle quali fi efercita cura d'anime : le altre erette nelle città e ne'castelli,go- S. Antonio deranno folamente dell' Immunità, Padova, qu quando in effe fi confervi il SS. tunque dive fagramento dell' Eucariftia : come li, non godo anche quelle che fono fuori delle Immunità; città e castella colla fuddetta parme rifulta c ticolarità. In queste Chiefe poi le Lettere A poftoliche fituate, o dentro o fuori delle cit- Regnante So tà e castella, non fi estenda più mo Pontef oltre il benefizio dell'asilo dalla te l'anno 178 parte di fuori, se non se all'atrio le quali fi tr circondato da mura, portici, logvano qui in giati, cancellate anteriori e laterane riportate li, nè oltre alla facciata anteriore delle Chiefe medefime. Le cappelle ed oratorj efistenti nelle cafe de' privati, i campanili feparati dalle Chiefe e mura di effe, gli orti, giardini, ed altri luoghi della Chiefa, e delle cafe Religiofe, che non no circondati da muri, nè comprefi nella claufura, non goderanno dell'immunità : neppure le botteghe e cafe che stanno annesse alle pareti delle Chiefe, de'Monisterj, e delle altre religiofe abitazioni, non oftante che abbiano con quelle un'intera comunicazione; purchè però non fiano riputate parti di claufura . Ma le cafe de' Parrochi, e di quegli Ecclefiaftici, che prefiedono alla cuftodia della Chiefa, fe sono abitate da essi, e non da altri, ed hanno vicina colla Chiefa l' interna comunicazione, godano del diritto del fagro asllo 26. In

424

La Coffituzione del Somo Pontefice Benedetto XIV; Officii noftri ratio, fu estefa per queste ifole di Malta, e Gozo; come fi contiene nelle Lettere Appovilegj del fagro Militare Ordine Gerofol., fpedite nell'anno 1753.

26. In infula denique Melitensi futuris temporibus Constitutiones fel. record. Gregorii XIV. Cum alias, che incomincia Benedicti XIII. Ex quo Divina difponente Clementia, atque Clementis XII. In Supremo Iuftitiae folio, Praedecefforum Nostrorum, quoad homicidia, & Immunitatem localem in iis, quae Nostris hisce ftoliche confer- Ordinationibus non adversantur, lomatorie de'Pri- cum habeant.

> 27. Verumtamen quia a corruptis nonnullorum Ecclesiasticorum moribus quandoque malorum semina in laicos recidunt, ut nequeant ipsis exempla perspici virtutis; idcirco Venerabilem Fratrem Nostrum Episcopum Melitenfem ferio monemus, ut in Clericorum seminarium omne suum impendat studium secundum dispositionem facri Concilii Tridentini Seff. XXIII. Cap. XVIII. de Reformatione; in eoque non nisi eos recipiat adolescentes, qui laudabiles mores praeferant, & quorum indoles & voluntas (pem afferat, ipfos Ecclesiasticis ministeriis perpetuo effe infervituros. Quod fi (eminarium sufficientibus non fit ditatum proventibus, Ecclesiasticos ei addicat reditus, impetrata a Nobis facultate; & si reditus applicandi ad facram Religionem pertinebunt, accedente expresso Magni Magiftri confensu.

28. Cupientes autem, ut omnia prorfus, quae hactenus statuimus, pro felici Melitensis Ecclesiae regimine, proque arctius fervando inter utramque potestatem pacis foedere, executioni mittantur, omnifque auferatur non oftante che la porta corrifponda fulla ftrada maestra.

26. Finalmente pel tempo avvenire nell' ifola di Malta abbiano vigore i Decreti di Gregorio XIV. Cum alias &c., di Benedetto XIII. Ex quo Divina disponente Clementia, e di Clemente XII. In Supremo Iustitiae solio &c., relativamente agli omicidi, ed all'immunità locale, per tutto quello che non è contrario a queste Noftre determinazioni.

27. Ma ficcome da' corrotti coftumi d'alcuni Ecclefiaftici, talvolta le origini de' mali ricadono fu i laici, di modo che non poffono vedere in effi gli efempi di virtù; a tal effetto feriamente inculchiamo al Vefcovo di Malta, che rivolga tutte le fue premure al feminario degli Ecclefiaftici a forma di quanto ha disposto il Concilio di Trento Seff. XXIII. Cap. XVIII. de Refor., ed in quello non vi riceva, fe non quei giovani, che fi diftinguono per lodevoli coftumi; l'indole e velontà de' quali prometta d'effer per fervire perpetuamente a' ministeri Ecclesiastici. E fe il feminario non farà provvisto di sufficienti rendite, gli affegni altre rendite Ecclefiastiche, ottenutane 'da Noi la facolta; e fe le rendite da affegnarfi apparterranno alla fagra Religione di Malta, vi abbifognerà di più l' espresso confenso del Gran-Maestro.

28. Defiderando poi, che tutte quelle cofe, che fin qui abbiamo stabilito per lo felice governo della Chiefa di Malta, e per vieppiù stringere e mantenere fra l'una e l'altra poteftà l'alleanza di pace, abbia-

longiorum, quoad fiers potest, dispusauonum caussa; mandamus, ut dubia, quae in posterum circa praemissas Ordinationes exorientur in iis, quae facilioris sunt examinis, ac celerem postulant executionem, ad Venerabitem Fratrem Nostrum Melitensem Episcopus, ac Dilectum Filium in eadem Insula Inquisitorem, corumque successores deferantur : quibus praesentis Nostri Motus Proprii omnimodam executionem perpetuo committimus & demandamus; quique simul super ipsis dubiis de Jure respondebunt, corumque decretis, omni prorsus appellatione remota, standum esse decernimus. In aliis vero gravioribus, difficilioribusque quaestionibus ad Sedem Apostolicam recursum habendum esse praecipimus.

29. Decernentes ipsas praesentes Litteras semper firmas, validas, & efficaces existere & fore, subsque plenarios & integros effectus sortiri & obtinere ; ac illis, ad quos speetat, & pro tempore quandocumque spectabit, in omnibus & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respestive inviolabiliter observari. Sicque, & non aliter in praemissis omnibus & singulis contentis in praesentibus Nostri Litteris per quoscumque Judices ordinarios & delegatos, etiam caussarum Palatii Apostolici Auditores judicari & definiri debere; ac irritum & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit atsentari: non ostantibus Apostolicis, ac universalibus, provincialibusque, & synodalibus Conciliis editis, ge-

no piena esecuzione, e si tolga di mezzo, per quanto è possibile, la cagione di lunghe dispute; ordiniamo, che quei dubbj, che in avvenire insorgeranno sulle predette ordinanze, per quelle che sono di più facile esame, e che richiedono una pronta esecuzione, si riportino alla decisione del Ven. Fratello Nostro il Vescovo di Malta, e del Nostro diletto Figlio Inquisitore nella detta Isola, e loro successori, ai quali in perpetuo commettiamo, e concediamo di Nostro Moto Proprio ogni e qualsivoglia esecuzione; ed i medesimi iosieme su i detti dubbi risponderanno giuridicamente : e Noi vogliamo e stabiliamo, doversi stare a' loro decreti, rimosso ogni appello. Per le altre poi più importanti e difficili questioni, comaudiamo che si ricorra alla Sede Appostolica.

29. Dichiarando che queste medesime presenti Lettere debbano sempre esistere ferme, valide, ed efficaci, e dover avere e conseguire ogni più pieno effetto; e quei, a'quali spetta e spetterà in qualsivoglia tempo, ad ogni e ciascheduno articolo dovranno pienamente aderire, e rispettivamente e inviolabilmente osservare. Cosl, e non altrimenti, per ogni e ciascheduna cosa permessa e contenuta nelle presenti Nostre Lettere, si debba diffinire e giudicare da qualsivoglia Giudice ordinario o delegato, eziandio fossero Uditori delle cause del Palazzo Appostolico; e sarà nullo e vano, se altrimenti su tali cose da qualsivoglia e in qualunque maniera, o scientemente o ignorantemente sarà fatta la Hhh Ben.

426

neralibus vel specialibus constitutionibus & ordinationibus, necnon quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostoliea, vel quamvis firmitale alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis & litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis: quibus omnibus & singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione in illis, corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expresso habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret; tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, & forma in illis tradita observata exprimerentur & inserventur, praesentibus pro plene & sufficienter expressis & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum hac vice dumtazas specialiter & expresse derogamus, ceterisque contrarii quibuscumque. Dat. Romae apud sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die xxv. Junii MDCCLXXVII., Pontificatus Nostri anno III. = I. Card. de Comitibus.

più piccola lesione: non ostante le Appostoliche, universali, provinciali; e sinodali costituzioni, editti, generali o speciali costituzioni e ordinanze, come anche qualsivoglia altro statuto, consuetudine, privilegi, indulti ecc., sebbene corroborati anche da giuramento, o da qualsivoglia altra Appostolica autorità, Lettere Appostoliche concesse, che sieno contrarie alle Nostre premesse, e qualunque altre cosa, alla quale si dovesse derogare parola per parola ecc., a tutto deroghiamo onninamente con tutte le clausale ecc., in quanto, che possa opporsi alle presenti disposizioni ecc. Dato in Roma presso S. Pietro sotto l'anello del Pescatore 25. Giugno 1777, del Nostra Pontificato l'anno III.

2371 ST Should The de The Store & Strange

Il Venerando Consiglio ringraziando Sua Emza della comunicazione benignamente fattagli del premesso Moto Proprio, e maturamente considerate le molte savie disposizioni, che in quello si racchiudono per frenare gli abusi, e contenere ne'suoi veri termini i privilegi dell'Immunità Ecclesiastica, così personale come locale, perchè le medesime vengano in notizia di tutti, senza che veruno possa allegare ignoranza, ha di unanime voto col prelodato Emo e Rmo Sig. Gran- Maestro ordinato, che nella Domenica, 14 del corrente mese, se ne faccia la pubblicazione nella Maggior Chiesa Conventuale, ed ha medesimamente commesso al supremo Magistrato di Giustizia.

Giuftizia d'invigilare scrupolofissimamente sull'efecuzione del sopra calendato Moto Proprio; perchè non fiano nella menoma parte lefi i diritti così della Chiefa, che del Principato, anzi efattamente mantenuti in tutto il vigore dentro a' loro rifpettivamente dovuti termini.

Die x1v. mensis Decembris 1777. Nota, che in esecuzione del Decreto del Ven.Configlio emanato il dì 3. del mefe corrente è stato pubblicato nella Maggior Chiefa Conventuale il Moto Proprio di Noftro Signore Pio PP. VI., riguardante il Clero, con averlo letto ad alta voce ed intelligibile nel pulpito il Sacerdote Fr. Felice Grifti, Cappellano Conventuale della Ven. Lingua d' Italia, dopo l' Evangelio della Meffa folenne.

Die xv. mensis Februarii 1780. ab Incarnatione l' Emo e Riho Sig. Gran-Maestro ha ordinato a me Vice-Cancelliere Coadjutore di far registrare una Lettera di S. Santità del dì 2. dello scorso Gennajo, relativa all'intelligenza ed offervanza del Moto Proprio del dì 25. Giugno 1777., la quale lettera è del tenor feguente, cioè

DILECTO FILIO

EMMANUELI DE ROHAN

Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani Magno Magistro .

PIUS PP. VI.



Ilecte Fili falutem & Apostolicam Benedictionem. Maxime cordi Nobis eft, Dilecte Fili, ut Constitutio Nostra, seu Motus Proprius, quo paucis abhinc annis tranquillitati Veftrae circa ea praesertim, quae inter Clericos & Laicos saepe

accidunt, opportune confulere voluimus, fuam perpetuam vim ac robur retineat, neque per ullam interpretationem reftringi, aut detorqueri possit ab ea sententia, qua Nos istas diffensionum ac perturbationum cauffas omnino tollendas effe, atque evellendas iudicavimus. Certam hanc conftantemque voluntatem Noftram nuper in ea definienda re declaravimus, quam tuis Litteris, die x1. Novembris datis, ad Nos detuleras, Nobifque diligentiffime commendaras, atque omnem, in quam Epifcopus ifte inciderat, dubitationem eum in modum praecidimus, qui menti Nostrae, qua eam Constitutionem perscripfimus, Hhh 2

erat

erat confentaneus. Facile iam intelligis, Dilecte Fili, quantopere Veftrarum rerum ftatum optime conftitutum effe velimus, quantumque in eo curando ftudiis in Vos Noftris obfequamur. Ac in prolixius paterni huius animi pignus Apoftolicam Benedictionem Tibi, Dilecte Fili, Tuoque inclito Ordini peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Petrum fub anulo Pifcatoris die II. Ianuarii MDCCLXXXI., Pontificatus Noftri anno VI.

Benedictus Stay.

AL-

Et quia ita fe habet veritas, ideo in huius rei testimonium Bulla Nostra Magistralis in cera nigra praesentibus est impressa. Datum Melitae in Conventu Nostro die xx11. mensis Martii 1780. ab Inc. iuxta stylum Nostrae Cancell., secundum vero cursum ordinarium 1781.

Registrata in Cancelleria = Loco + Sigilli = Fr. Ludovicus d'Almeyda Vicecancellarius Coadiutor.

ALTRO BREVE DI SUA SANTITÀ, RELATIVO AL MOTO PROPRIO.

D IE XVII. mensis Februarii 1783. ab Incar. l'Emo e Rimo Signor Gran-Maestro ha ordinato a me, Balì Fra Ludovico d'Almeyda Portugal Vice-Cancelliere, di far registrare un Breve di Sua Santità, relativo al Moto Proprio del dì 25. Giugno 1777., il quale è del tenor seguente, cioè

PIUS PP. VI.



D perpetuam rei memoriam. Cum alias per Nostras in fimili forma Brevis die xxv. Iunii 1777. expeditas Litteras ad praecavenda varia abfurda, ac praecidenda omnia iurgia ac controversias, quae inter Clerum, & faeculares, no-

viffimis temporibus praesertim, non fine gravi bonorum scandalo in infula Melitensi exorta sunt, ex illorum numero, qui ut facilius ac fecurius maleficia perpetrare possent, se Clericali Tonsura initiari, immunitatemque perfonalem contrahere curabant, quam plurimas statuerimus regulas, observandas pro iis, qui ad primam Tonfuram promoveri cupiebant, certifque requifitis eos pollere voluerimus; secus non licere Episcopo Melitensi aliquem ad Clericalem Tonsuram promovere edixerimus, prout in eisdem Nostris Litteris, quarum tenorem praesentibus pro expresso haberi volumus, uberius continetur; eos omnes, qui ex lege fundationis ad aliquod Beneficium aut Cappellaniam vere Ecclefiasticam effent vocati, ab observatione praescriptarum regularum exemimus ac liberavimus : cum exemtionem feu privilegium huiufmodi dilectus Filius modernus Magnus Magister Hospitalis sancti Ioannis Hierosolymitani ad eos etiam, qui a legitimis patronis ad aliquod Beneficium feu Cappellaniam Episcopo Melitensi praesentati fuerint, per Nos extendi & ampliari summopere desideret: Nobis propterea humiliter supplicari fecit, ut in praemiss opportune providere, ac ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur praedictum modernum Magnum Magistrum Hofpitalis praefati specialibus favoribus & gratiis prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti aliisque Ecclefiafticis fententiis, cenfuris, & poenis a iure, vel ab homine quavis occafione vel caufa latis, fi quibus quomodolibet innodatus exiftit, ad effectum praesentium tantum consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, memoratas nostras Litteras, quarum tenorem praesentibus pro plene ac fufficienter expresso & inferto habentes, ut ii quoque Clerici, qui Hhh 3

429

a legitimis patronis ad aliquod beneficium, feu Cappellaniam vere Ecclesiafticam vacantem fuerint canonice praesentati, ad primam Tonfuram, quin praescriptas regulas observent, delationis nempe habitus Clericalis, frequentiae scholarum, & Sacramentorum, & triennalis Ecclefiae fervitii, tametfi praefinitam ætatem non habeant, & dummodo patroni nominationem & praesentationem ad eadem differre nequeant ultra tempus a facris Canonibus praescriptum, & dummodo beneficii & Cappellaniæ huiufmodi reditus, detractis oneribus, medietatem aequent faltem fructus patrimonii facri iuxta taxam in Dioeceti constitutam, imposterum initiari, ac ad ea promoveri possint, auctoritate Apostolica, tenore praesentium concedimus & indulgemus. Non obstantibus Constitutionibus & Ordinationibus Apostolicis, nec non iis omnibus, quæ in dictis Nostris Litteris non obstare concessae funt, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud fanctum Petrum fub anulo Pifcatoris die XXIII. Decembris MDCCLXXXIII. Pontificatus Nostri anno IX. = Innoc. Cardin. de Comitibus.

Canadalo ia iofula Melitenfi exarta funt, ex illorum numero, qui ut facilina no fevurius maleficia perpetrare postent, se Clevicali Tonlina

prestentibus pro expressio habers' voltantes ubactus continerur ; cos con

Harpionis practivi Gecialibus favoribus & gratits protonol volences,

via occasione vel cauta larse ti quibus quomodolibet. Innodarus en

BREVE DI SUA SANTITÀ, RELATIVO ALL' IMMUNITÀ DELLE CHIESE DE CASTELLI.

D IE XXIII. Octobris 1781. Emus & Rmus Dnus Magnus Mazister mandavit mihi Baiulivo Fratri Ludovico d' Almeyda Portugal Vicecancellario registrari facere sequentes Litteras Apostolicas, illarumque exequtionem admodum Rev. Priori Ecclesiae commist & mandavit. Tenor autem praedictarum Litterarum Apostolicarum est, ut sequitur:

In Nomine Dñi. Amen. Cunctis ubique sit notum, quod anno a Nativitate Dñi Nost-i Iesu Christi 1781. die vero xx1x. mensis Septembris, Pontificatus autem Smi Dñi Nostri Dñi Divina Providentia Pii PP. VI. anno septimo, ego Officialis deputatus infrascriptus vidi & legi quasdam Litteras Apostolicas sub plumbo expeditas tenoris sequentis, videlicet

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

DILECTO FILIO

EMMANUELI DE ROHAN

Moderno Magno-Magistro Hospitalis sancti Ioannis Hierosolymitani

Salutem & Apostolicam benedictionem.



Ilitares Ordines, praesertim illum fancti Ioannis Hierofolymitani, in Fidei Catholicae defensionem in agro Dominico institutum, cuius incliti & strenui Milites eorum virtute & magnanimitate, Barbarorum impios conatus cohibere satagunt, paterno amore, & Apostolica benignitate prosequentes; illa,

quae illustres eiusdem Ordinis viri ad animarum Christi fidelium falutem commendabili studio, singularique pietate procurarunt, ad exauditionis gratiam admittere, & quae novimus esse opportuna, etiam Apostolica declaratione fulcire non dedignamus; prout arbitramur in Domino falubriter convenire. Sane pro parte tua Nobis nuper exhibita petitio continebat, quod Tu pro insulae Melivetanae maiori securitate & Conventus dicti Hospitalis defensione contra infensissimos Christiani nominis hostes Turcas inter alia propugnacula habes illud, fancti Elmi nuncupatum, situm in parte civitati Valletta finitima, ubi Ecclesia fanetae Annae erecta reperitur: habes etiam aliud propugnaculum, nuncupatum Ricasoli, a mari separatum mediante portu generali eiussem civi-

17713

civitatis, sub quo existit parva turris, nuncupata dell' orfa, una cum tormentis bellicis, quae ponte mediante cum dicto propugnaculo Ricafoli communicat; intra quod etiam exiftit Ecclefia fub titulo feu denominatione fancti Nicolai: reperitur quoque propugnaculum, fancti Angeli nuncupatum, ubi extat Ecclefia fanctae Annae: & in altero laterali portu, nuncupato Marsamuscietto, est propugnaculum, Manoel nuncupatum, cum mari a dicta civitate Valletta feparatum, ubi reperitur Ecclefia fancti Antonii de Padova nuncupati: in qua fancti Nicolai praefati propugnaculi Ricafoli videlicet Innocentius XII. & in qua dicti fancti Antonii praefati propugnaculi Manoel refpective Ecclefiis Benedictus XIII., Romani Pontifices, predecessores Nostri, ut Ecclesiastica facramenta, etiam Smi Viatici, & Extremae Unctionis, falvis tamen iuribus Parochialibus, quoad Baptifinata, Matrimonia, praeceptum Paschale, & funeralia, administrare possent, Apostolica auctoritate licentiam & facultatem respective concesserunt, & impartiti fuerunt. In praefatis autem propugnaculis fancti Elmi, & fancti Angeli administratio facramentorum, etiam Smi Viatici, & Extremae Unctionis huiufmodi in primo dicto fancti Elmi videlicet, a pro tempore existente Rectore Parochialis Ecclefiae fancti Dominici intra dictam civitatem Vallettam existentis; in secundo dicto vero fancti Angeli respective propugnaculis, a pro tempore existente Rectore Parochialis Ecclesiae fancti Laurentii in civitate Victoriofa nuncupata fitae, intra cuius limites dictum propugnaculum fancti Angeli existit, huc usque peracta fuit. Cum autem, ficut eadem petitio subiungebat, Tu ad evitandas omnes perturbationes, quae etiam in detrimentum Christi Ifidelium in dictis duobus propugnaculis fancti Elmi, & fancti Angeli, ut praefertur, respective nuncupatis, habitantium evenire poflunt, plurimum cupias, ut administratio dictorum facramentorum, ac etiam Smi Viatici & Extremae Unctionis, fingulis babitantibus in dictis duobus propugnaculis fancti Elmi, & fancti Angeli indiftincte per Presbyteros dictae Militiae de Ordine Fratrum Cappellanorum Conventualium five Obedientiae, respective nuncupatorum dicti Hospitalis expresse profesfos feu novitios ad Tui nutum, & pro tempore existentis Magni Magiftri dicti Hofpitalis amovibiles fieri, & defunctorum cadaveribus fepultura Ecclefiastica in loco ad id congruo dari etiam nocturno tempore, quo in vim novarum Ordinationum pro maiori fecuritate, & magis circumspecta defensione illarum Infularum, & Conventus dicti Hofpitalis factarum, non amplius demittuntur pontes, & aperiuntur januae cuiufcumque propugnaculi ex quocumque motivo & urgentiffima neceffitate; quo tempore hoc eveniente infirmi abíque Siño Viatico & Extrema Unctione e vivis decederent: ad obviandum tam gravi malo etiam id per dictos Presbyteros dictae Militiae de Ordine Fratrum Cappellanorum Conventualium, five Obedientiae respective nuncupatorum dicti Hofpitalis, ut praefertur, expresse professos, seu novitios fieri

pof-

poffit licentia & facultas per Nos, ut infra, benigne concedi. Quare pro parte tua Nobis fuit humiliter fupplicatum, quatenus Tibi in praemiffis opportune providere de benignitate Apoftolica dignaremur. Nos igitur qui quantum cum Domino poffumus, pia petentium defideria profequi paternis & finceris defideramus affectibus, Te fpecialibus favoribus & gratiis profequi volentes, & a quibufvis excommunicationis, fufpenfionis, & interdicti, aliifque Ecclefiafticis fententiis, cenfuris & poenis a iure, vel ab homine quavis occatione vel caufa latis, fi quibus quomodolibet innodatus exiftis ad effectum praefentium tantum confequendum, harum ferie abfolventes & abfolutum fore cenfentes; huiufmodi fupplicationibus inclinati, Tibi, ut Tu in praefatis duobus propugnaculis fancti Elmi, & fancti Angeli indiftincte Presbyteros dictae Militiae de Ordine Fratrum Cappellanorum Conventualium, five Obedientiae refpective nuncupatorum dicti Hofpitalis, expreffe profeffos five novitios, ad Tui, & pro tempore existentis Magni-Magistri

tum confequendum, harum ferie absolventes & absolutum fore censentes; huiufmodi fupplicationibus inclinati, Tibi, ut Tu in praefatis duobus propugnaculis fancti Elmi, & fancti Angeli indiftincte Presbyteros dictae Militiae de Ordine Fratrum Cappellanorum Conventualium, five Obedientiae respective nuncupatorum dicti Hospitalis, expresse profeffos five novitios, ad Tui, & pro tempore existentis Magni-Magistri dicti Hofpitalis nutum amovibiles, qui facramenta etiam Sini Viatici, & Extreme Unctionis, etiam nocturno tempore, quo pontes non demittuntur, & ianuae cuiufcumque propugnaculi ex quocumque motivo & urgentissima necessitate non aperiuntur, ut praefertur, quo eveniente infirmi absque Smo Viatico & Extrema Unctione decederent, administrent, & defunctorum cadaveribus sepulturam Ecclesiasticam in loco ad id congruo dent, falvis tamen emolumentis & iuribus parochialibus, quoad Baptifinata, Matrimonia, praeceptum Paschale & funeralia, deputare poffis & valeas ac pro tempore existens Magnus-Magister praefatus poffit & valeat, Apostolica auctoritate praefata tenore praesentium licentiam & facultatem concedimus & impartimur. Et attento quod ob licentiae & facultatis huiufmodi impartitionem Ecclefiae, in dictis duobus propugnaculis fancti Elmi, & fancti Angeli existentes, Sacramentales evadent, & per hoc locali immunitate gaudebunt, nec in obviando, quod animabus omnium illorum in eis habitantium eft detrimenti, in aliud, quod bono regimini Infularum huiufmodi perniciofum fit. ofcuratur, & militaris licentia postulat moderationem, quod illi in Ecclefiis iam Sacramentalibus propugnaculorum Ricafoli, & Manoel, illique in Ecclefiis propugnaculorum fancti Elmi, & fancti Angeli, per eafdem praesentes talibus evafuris, facro afylo gaudere nequeant, qui delicta in Gregorii XIV. & Benedicti XIII., & Clementis XII. Romanorum Pontificum, felicium recordationum Praedecefforum Noftrorum, respective Constitutionibus excepta commifissent dicta Apostolica auctoritate ipfarum tenore praesentium declaramus, ficque & non alias per quofcumque Iudices ordinarios, vel delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam cauffarum Palatii Apoftolici Auditores, ac S. Romanae Ecclefiae Cardinales, etiam de latere Legatos, Vicelegatos, dictaeque Sedis Nuncios, iudicari & definiri debere, & quidquid fecus fuper his a quoquam quavis auctoritate fcienter vel ignoranter con-

434

contigerit attentari, irritum & inane decernimus. Non obstantibus piae memoriae Benedicti PP. XIV., etiam Praedecefforis Noftri, fuper divifione materiarum, aliifque quibufvis etiam in fynodalibus, provincialibus, univerfalibulque Conciliis editis vel edendis, specialibus vel generalibus Conftitutionibus & Ordinationibus Apoftolicis, necnon Hofpitalis huiufmodi, etiam iuramento, confirmatione Apoftolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis & confuetudinibus, ceterisque contrariis quibufcumque. Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam Noftrae abfolutionis licentiae & facultatis, conceffionis, impartitionis, declarationis, & decreti infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem Omnipotentis Dei. ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius fe noverit incursurum. Dat. Romae apud fanctam Mariam Maiorem anno Incarnationis Dominicae 1781. V. Calendas Octobris, Pontificatus Nostri anno VII. = Loco 🛧 plumbi = Super quibus ego Notarius infrascriptus praesens transumptum confeci, figillo ac subscriptione munivi praesentibus DD. Benedicto Oddi, & Laurentio Ortolani, testibus &c. Loco Sigilli. = Concordat cum originali, Riganti official. Dep. = A Card. Prodat. = Ita eft = Antonius Foschettus Not. Apostolicus = Ph. Orengus.

Die xxv1. Octobris 1781. Il Sacerd. Dr. Fr. Antonio Biagi Proccurator Fiscale dell'Ordine riferi d'aver notificato il molto Rev. Vefcovo del fuddetto Breve accennato di sopra, consignando al detto Prelato copia autentica del medesimo.

of many of a single hearth addition that which addited in the start of a

inport salasies erections, forth which and the southing a coustant, or qui

. not sivanto , and galar lar , columbia adalled some share

Sedia Stated a . Sudarat & definit debere, ec cuidanta fe-

cas linter his a qubquam quavit sufferies feisater vel ignorancer

mercalli dellama indentita hum another

Portin anna Pireo 4

the head rank concediants of immunity In strents sund

funchi Angeli eximensis, Sanas,

Anothelici Auditores, 60 5.

£903.

Derediffi Xitl. & Olementis MIL Ro-

APPENDICE

Al Cap. IV. del Lib I. pag. 12.

9. XVII. L'Avvocato, ed il Proccuratore Fiscali insisteranno, perchè dalla Gran-Corte della Castellania si facciano di tanto in tanto, ed ogni volta che si stimerà necessario, ile visite nelle prigioni degli schiavi; riconoscendo distintamente tutta la roba, che ivi si trova in potere di qualsisia schiavo, così fedele come infedele, a tenor delle Ordinazioni e de'Nostri Statuti; ed il Gran-Visconte, il suo Luogotenente, ed i Capitani della predetta Gran-Corte, prosieguano ad entrare nelle dette prigioni colla verga in mano, come sempre hanno praticato per lo passato senza verun ostacolo.

APPENDICE

Al Cap. XI, de' Bandi del Castellano, Lib. VII. pag. 311.

5. LXXVIII. C Omandiamo, che il Bando e Prammatica pubblidella Scala France, si debba proseguire ed eseguire sin ad altro Nostro nuovo ordine e mandato; restando intanto sospese tutte le Leggi impresse in questo nuovo Codice in quelle parti, che riguarz dano le mete.

DIE

BORLIN LOUN (110 to CONTRACT)

D IE xvii. mensis Julii secundae Indictionis 1784. publicatae fuerunt & sunt supradictae Costitutiones & Leges Municipales de ordine & mandato Serenissimi Domini Magni-Magistri FR. DON EMMA-NUELIS DE ROHAN Principis dignissimi harum insularum Melitae & Gauli, ac Illustrissimi Dhi Fr. Aloysii de Castro & Lemos, Equitis Ven. Linguae Castellae & Lusitaniae & Prioratus Lusitaniae, Praesidis & Castellani Magnae Curiae Castellaniae Melitensis, in locis publicis, solitis & consuetis harum civitatum Vallettae, Victoriosae, Sengleae, & Cospicuae per Antonium di Battista vicecomitem & publicum praeconem, Magnifico Actuario in Criminalibus ejusdem Magnae-Curiae legente, dictoque de Battista alta & intelligibili voce proferente & praeconizante, multitudine populi sono tubae congregata, adstante, audiente, & intelligente. Unde & c.

ITA EST

Notarius Emmanuel Zarb Magnae Curiae Castéllaniae Magister Notarius.

Die xz. mensis Julii secundae Indictionis 1784. retulit Joseph Attard publicus praeco Curiae Capitanialis civitatis Notabilis, se de mandato Serenissimi Domini Magni-Magistri Fr. DON EMM ANUELIS DE ROHAN Principis dignissimi harum Insularum Melitae & Gauli, ac Illmi Dhi Baronis Castri Cicciani Don Paschalis Sceberras Testaferrata, Gubernatoris dictae eivitatis Notabili, ac Justitiarii hujus insulae Melitae bannisse & publicasse supradictas Costitutiones & Leges Municipales in locis publicis, solitis & consuetis ejusdem civitatis Notabilis, Magnifico Actuario Curiae Capitanialis legente, dictoque de Attard alta & intelligibili voce proferente & praeconizante, multitudine populi sono tympani congregata, audiente, & intelligente. Un de &c.

ITA EST

Notarius Joannes Maria Zammit Curiae Capitanialis Magister Notarius.


Die xxv. mensis Julii secundae Indictionis 1784. retulit Marcellus Farrugia publicus praeco & serviens Curiae Gubernatorialis hujus insulae Gaulos, se de mandato Serenissimi Domini Magni-Magistri Fr. DON EMMANUELIS DE ROHAN Principis dignissimi harum insularum Melitae & Gauli, ac Illmi Dni Commendatarii Fr. Thomae Ugolini Cambi, Equitis Ven. Linguae Italiae, Gubernatoris ejusdem Insulae bannisse & rebanisse, ac publicasse supradictas Constitutiones & Leges Municipales in locis publicis, solitis & consuetis ejusdem Insulae, Magnifico Actuario ejusdem Curiae Gubernatorialis legente, & dicto Marcello praecone alta & intelligibili voce proferente & praeconizante, multitudine populi sono tubae congregata, audiente, & intelligente. Unde &c.

ITA EST

Notarius Placidus Mizzi Curiae Gubernatorialis Magister Notarius.

COLL'EZIONE DI VARIE COSTITUZIONI, ED ORDINI EMANATI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO DRITTO MUNICIPALE DI MALTA,

SU LI FURTL



Ominciando li furti ad essere frequenti in questo Dominio con grave pregiudizio della pubblica tranquillità, si vede SUA ALTEZZA SERENISSIMA Regnante con sommo suo rincrescimento obbligato di abbandonare le antiche tracce della sua connaturale Clemen-

za, e di appigliarsi a quelle del rigore, con le quali brama far argine a tanto male, e reprimere la temerità de'ladri; quindi con la presente sua Costituzione da valere in perpetuo ordina e comanda, che chiunque di notte con incendio, o frattura di porte, o di serrature, ovvero con chiavi adulterine, grimaldelli, o altri simili istromenti, o pure con iscale, o rottura di tetti, o di muraglie, o passando per le fenestre sia in Città, sia in campagna, nelle case, o nelle botteghe, taverne, o magazzini commetterà un furto di qualunque somma, anche minima sia punito con la pena dell'ultimo supplicio.

In oltre ordina e comanda, che coll'istessa pena dell'ultimo supplicio sia punito chiunque con violenza personale sia con armi, sia senz'armi, sia di notte, sia di giorno, nelle strade pubbliche, o in qualunque altro luogo, anche privato, in Città, o in campagna commetterà un furto di qualunque somma, benchè minima, con tuttochè l'assalito o spogliato non avrà sofferto lesione nel suo corpo.

In ordine poi agli altri furti e delitti vuole, che si osservi quanto viene disposto nel nuovo Dritto Municipale, eziandio nella procedura giudiziale da osservarsi inviolabilmente nelle cause criminali. Oggi li 19 Novembre 1785. = Dr. Salvadore Scifo Avv². Fiscale della G. C. della Castellania.

II. PIU' ordina, che questa Sala Criminale sia facile a precettare a non vagar di notte tutte quelle persone, contro delle quali vi è qualche sospetto anche leggiero, e ciò per evitare li furti divenuti frequenti senza potersi facilmente scoprine i ladri. Oggi li 27 Gennaro 1786. = l'Uditor Gio. Niccolò Muscat.

FIL

(II.)

III. SUA A. S. Regnante ha ordinato ed ordina, che in tutbe le sentenze, nelle quali i ladri saranno condannati a pena temporale si dovrà apporre il precetto penale perpetuo di non vagare di notte, nè uscir di casa dopo un'ora di notte sino ad un'ora prima dello spuntar del Sole, il che vuole osservato in tutti li Tribunali del suo Dominio.

In oltre ha ordinato ed ordina, che l'istesso precetto penale sia ingionto a tutti quei ladri altre volte condannati dalla Curia Governatoriale del Gozo, e che dopo purgata la pena prefissagli sloggiarono da quell'Isola. Oggi li 14. Febbraro 1786: = l'Uditor Gio. Niccolò Muscat.

IV. P ER regola di buon governo SUA A. S. Regnante ha ordinato ed ordina a questo Supremo Magistrato, ed a tutti li suoi Tribunali, che condannandosi tal uno per furti, gli si debba ingiongere nell'istessa sentenza un precetto penale di mesi sei di servigio all'opere pubbliche a non poter nè avere, nè tenere beni in gabella, e ciò oltre la nullità del contratto, dovendo di tale precetto darsi di volta in volta l'avviso circolare a tutti li Notari per non poter allegare ignoranza, e qualora si troverà il reo condannato ad avere beni in gabella li dovrà sotto l'istessa pena di mesi sei all'opere pubbliche sub gabellare fra il termine perentorio d'un mese. Oggi li 16 Marzo 1786. = l'Uditor Gio. Niccolò Muscat.

SU LE COMPRE E VENDITE ANTICIPATE

DE'COTTONI, ED AVANZI DEL PREZZO.



Ietro li nuovi recenti riclami, e querele de'campagnuoli contro l'avarizia, ed iosaziabiltà degli usurarj, avendo SUA A. S. Regnante da qualche tempo richiamato in esame tanto il Bando delli 8 Luglio 1764., col quale ad esempio d'altri stati si era interdetta la

vendita anticipata de'cottoni della futura raccolta, quanto l'altro delli 18 Gennajo 1774, in cui quella si permetteva fra i cancelli delle Leggi comuni, e sotto la riserva agl'ingannati di ricorrere ai Tribunali per l'opportuno riparo, ha rinvenuto dopo la più esatta cognizione delle ragioni, che aveano consigliato la proibizione, e delle altre diametrali, che aveano risvegliata la permissione, essere la generalità del divieto un angustiare li campagnuoli bisognosi di danaro per la coltura delle terre, e togliere nel tempo istesso al pubblico la libertà di farne acquisti anticipati, su li quali cadauno possa fondare le sue speculazioni su d'un cespite, che è l'anima l'anima del commercio interno ed esterno di tutto questo felicissino Dominio; all'incontro ha considerato, che l'istessa generale licenza benchè subordinata alla censura delle Leggi comuni dava ansa agli usurarj, o di suffocare, ed opprimere li campagnuoli, estorcendo da loro compre lesive col solletico del prezzo avanzato, ovvero li obbligava a spesso litigare per redimersi dai frequenti aggravj, ha quindi la prelibata A. S. S. creduto parte principale della Sua paterna cura, e Sovrana provvidenza di rintracciare una via, con la quale non proibisce la vendita anticipata dei cottoni, e nel permetterla non lascia luogo all'usura, nè esposti li campagnuoli a' giornalieri litigi con sommo loro pregiudizio.

Mossa adunque da un fine cotanto salutare, e proficuo alli cari suci sudditi, vuole, ordina, e comanda, che le vendite de'cottoni d'ogni futura imminente raccolta si debbano fare per il prezzo, che in tempo della convenuta consegna sarà corrente in piazza, dichiarando nulla qualunque altra vendita, che si sarà fatta diversamente, e saranno in pena li Notari, e le parti di pagare ctascun di loro once cinquanta al Fisco per ogni contravyenzione : ben inteso, che la vendita in effettivo non è inclusa nella presente provvidenza, ma per quella sarà lecito ad ogn'uno di convenire, come più gli rende a conto, siccome neppure comprese vengono le altre vendite de'prodotti in erba d'altro genere, le quali come tare, e di minore importanza allo stato non hanno fin' ora causato frequenti querele, e disordini.

E perchè con tal temperamento l'istessa è la sorte del compratore e venditore, potendo in tempo della consegna de' cottoni essere alto o basso il prezzo de'medesimi in danno, ed utile rispettivamente o dell'uno o dell'altro de'contraenti, laonde qualora il compratore in grazia del venditore somministra qualche somma d'anticipato a conto del prezzo potrà di tale somma avanzata per tagion di lucro cessante e danno emergente, ed in riguardo altresì della poca idoneità del venditore (ma sotto le modificaziomi, e leggi d'apporsi in fine di questo bando) pattuire un lucro sino li dieci per cento l'anno, e non più, che se gli dovrà pagare dal venditore nel giorno, che gli si farà la consegna de'cottoni.

In oltre per facilitare li campagnuoli di avere danaro per la coltura indipendentemente dall'avanzo del danaro colle vendite d'anticipato: S. A. S. permette di farsi tale sborso alli campagnuoli per la coltura delle terre col lucro di dieci per cento l'anno, dovendo bensì ne'contratti indicarsi le terre, che con tale sborso devono essere coltivate, senza la qual individuazione, che dev'essere appoggiata alla verità del fatto, e lontana da ogni simulazione il lucro delli dieci per cento, già convenuto s'intende ipso jure ridotto a sei per cento l'anno, il che dovrà eziandio osservarsi nella precedente provvidenza.

Ed affinche li debitori col lucro delli dieci per cento, e con la dilazione che gli danno astutamente li creditori per più anni non possano nelle loro sostanze sentire un notabile detrimento : S. A. S. Regnante ordina e comanda, che non pagandosi i lucri del primo anno, s'intenderanno per il secondo, ed ulteriori sino al decennio ridotti a sei per cento, cominciando tal riduzione dal second'anno, e dopo li dieci anni s'intende prescritta l'azione de' lucri per tutto tale tempo decorsi, e non pagati, salva bensì a favor del creditore l'interruzion del decennio giusta la norma data su tal particolare nel nuovo Dritto Municipale di Malta Lib. 2. Cap. 5. 6. 8. E comechè tale lucro delli dieci per cento l'anno è stato concesso in riguardo della poca sufficienza de campagouoli, qualora le terre non danno frutto abbondante, così dove questi da pes se stessi sono idonei badi ogniuno a casi suoi nel foro interno. Oggi li 23. Gennajo 1786. = l'Uditor Gio. Niccold Muscat.

SU L'ESTRAZIONE DE'REI.



UA A. S. Regnante ha ordinato, che quante volte li delinquenti si mettono in qualche Chiesa, che non gode immunità d'asllo secondo il Moto Proprio di Sua Santità PIO VI., P. O. M, debbano estrarsi dal brac-Cio Secolare senza ricercare assistenza dell'Ecclesiastico, o di chic-

Chessia. Oggi li 27 Gennajo 1786. = ¡ l'Uditor Gio. Niccold Muscat.

SPIEGAZIONE D'ALCUNE LEGGI DEL NUOVO

DRITTO MUNICIPALE.



ALTEZZA S. S. Regnante spiegando il §. 23. del Lib. 1. Cap. 9 del nuovo Dritto Municipale ha dichiarato e dichiara essere quello una continuazione del §., che immediatamente lo procede, e quindi dove non sarà succeduta parità di voti, trattandosi di

riclamo da una decisione delle due Aule unite col Presidente non vi è luogo ad Aggjunti, ma dovranno l'istesse due Aule, e Presidente solamente rivedere la causa. Oggi li 21 Febbrajo 1786.= l'Uditor Gio: Niccold Muscat.

II. CUA A. S. Regnante volendo schivare quistioni per li casi, Din cui ne'delitti privati la parte lesa, o non accusa, o indi desiste, ha dichiarato e dichiara, che dove per tali privati delitti è imposta a favor del Fisco la pena pecuniaria, può questo senza dipendenza della parte lesa agire principalmente per la pesa pecuniaria niaria. Oggi li 6 Decembre 1785. = Dr. Salvadore Scifa Avvocato Fiscale della G. C. della Castellania.

(V.)

SU LA REMISSIONE DI PARTE DEL DEBITO.

1. UA A. S. Regnante ha ordinato ed ordina, che per poter alla remissione di parte del debito accordata dalla maggior parte delli creditoni essere forzata a concorrere la minore, si richiede onninamente tra gli altri requisiti, che la maggior parte non sii stata già soddisfatta; e questa ha voluto e vuole, che sia la genuina, giusta, e legal'intelligenza del §. 115. Lib. 6. Cap. 3., e di qualunque altro del nuovo Dritto Municipale; salva bensì al debitore l'esenzione dalle molestie personali qualora non è convinto di colpa o dolo. Oggi li 31. Gennajo 1786,= l'Uditor Gjo. Niccolò Muscat.

SU GLI STRUPRI, E LORO PRIVATIVA COGNIZIONE

NE'TRIBUNALI DEL PRINCIPATO.



Vendo S. A. S. Regnante considerato il disposto nel §. 10., ed 11. del Lib. 5. Cap. 7. del nuovo Dritto Municipale, in cui allo stupratore, ed alla stuprata, o sis defloratore, e deflorata vengono imposte pene corporali qualora non si congiungeranno in matrimonio,

dovechè in quanto alla deflorate non è stata la sua intenzione, ed in quanto al deflorante non puole stabilirsi una pena certa, dipendendo quella dalle circostanze più o meno gravi, e dalla condizione del defloratore relativamente alla deflorata; quindi in virtù della presente Prammatica da valere in perpetuo, di certa scienza, e Moto Proprio abolisce la pena corporale ingionta alla deflorata; e quella del deflorato la lascia al giusto arbitrio del Giudice, dovendo bensì la causa dello stupro o sia deflorazione, se sarà contro secolari, intavolarsi unicamente ne' Tribunali del Principato, eziandio che quello si pretenda seguito colla promessa de'sponsali, restando alla deflorata il dritto di agire canonicamente nel Foro Ecclesiastico per l'osservanza de' promessi sponsali. Oggi li 8. Maggio 1786. = Dr. Gio. Niccolò Muscat Uditore, e Proccuratore, ed Avvocato generale del Principato.

((VI.))

SU LE PROVE PER VIA D'INDIZI INDUBITATI NE DELITTI OCCULTI, E DI DIFFICILE PROVA, E DELLE ALTRE PROVE NE DELITTI ENORMI O ENORMISSIMI.

Ssendo S. A. S. Regnante coll'esperienza, coll'esempio d'altri Dominj, e colla ragione istessa persuasa, che nei delitti occulti, e di difficile prova il volere convinti i rei inquisiti per via di testimonj, su lo stesso, che lasciare li malfattori senza la pena ordinaria

del loro delitto, il che porge ansa ai malvaggi a più facilmente delinquere con pregiudizio del pubblico bene, e privato interesse, laonde al ripato di sì gran male nella società civile impegnando sempre più la prelodata S. A. S. le sue Paterne e Sovrane cure, ha ordinato ed ordina, disposto e dispone, che in tali delitti il Supremo Magistrato di Giustizia debba con li soli indizj indubitati considerare per pienamente convinti li rei inquisisi ad oggetto di coudannarli alla pena ordinaria, anche che sia di morte naturale, del quale genere di prova dovranno valersi eziandio li Tribunali inferiori, quando non si tratta di delitti, la di cui cognizione a tenor del nuovo Dritto Municipale spetta privativamente al Supremo Magistrato di Giustizia.

E perchè in quei Dominj diversi, ove è stata promulgata simile legge nacquero indi le dispute del Foro sull'intelligenza della medesima, e sul concorso de'necessarj requisiti, avendo taluni de⁶ Scrittorj col soverchio loro rigore messo in evidente azzardo la vita d'un innocente, ed avendo altri disarmato il Fisco, rendendo elusoria la legge, senza potarsi dare caso della sua esecuzione; quindi l'istessa A. S. S., troncate tali contese in un affare dell'ultima importanza, e calcate le vie della ragione, che è l'anima d'ogni legge ha voluto e vuole, che s'osservi religiosamente, ed inviolabilmente la norma seguente.

1. Che nella categoria delli delitti occulti, e di difficile prova debbano venire non solamente quelli, che avuto riguardo a ciò, che comunemente suole succedere, vengono da' Tribunali riputati occulti, ma altresì quelli, che per ragion del luogo, o tempo in cui si commettono, o per altre cause straordinarie si rendono di difficile prova, ed in conseguenza non si richiede, che siano occulti, e di difficile prova actu, & habitu, ma bastar deve, che sieno tali, o nell'una o nell'altra maniera, cioè sive actu, sive habitu.

2. Che per dirsi indizio indubitate bastar deve l'esclusione attuale della possibiltà in contrario senza che sia necessaria eziandio la virtuale, che dai DD. si fa consistere in quei possibili fatti, che in favore del reo possono nascere col tempo, e di cui non si ebbe notizia nel processo, giacchè il Giudice deve giudicare secondo lo stato attuale delle cose; e perciò se gli indizi, che ha per le mani gli tolgono ragionevolmente dall'animo suo qualunque dubiezza, e lo fanno fermamente credere senza necessità d'ulteriori investigazioni, che l'inquisito sia stato veramente il reo deve procedere alla pena ordinaria del delitto.

(VII.)

3. Che con un solo indizio indubitato avvalorato d'altri, che da per se soli, e prescindendo dall'indubitato, sarebbero bastanti per la tortura deve l'inquisito riputarsi reo convinto per soggiacere alla pena ordinaria.

4. Se poi il delitto oltre d'essere occulto, e di difficile prova, sarà atroce o atrocissimo, ed il reo inquisito di poco buon nome, allora il Supremo Magistrato di Giustizia dovrà per la piesa prova, e la pena ordinaria contentarsi delli soli indizi dubitati, qualora siano molti, verosimili, gravi, ed assai prossimi al delitto, e che raccolti insieme possano nelle cause civili gravissime formare una verità indubitata.

Con la presente Costituzione adunque, e sua norma, dovranno perpetuamente governarsi il Supremo Magistrato di Giustizia, e tutti gli altri Tribunali inferiori, derogando qualunque Legge, e Consuetudine in contrario, ezindio che richiedesse speciale menzione, servendosi S. A. S. della pienezza della sua potestà.

(Siegue nell'istessa Costituzione un avversimento su la tortura)

Per lo stesso buon fine di darsi ai delitti la pena proporzionata la preiodata A. S. S. ha ordinato ed ordina all'Avvocato Fiscale di domandarle la dispensa nei casi particolari per essere dall'A. S. S. abilitato il Supremo Magistrato di decretare la tortura quante volte lo stesso Magistrato la crederà necessaria. Oggi li z. Giugno 1786. " l'Uditor Gio. Niccolò Muscat Proccuratore, ed Avvocato generale del Principato.

SU L'IDIOMA, COL QUALE DEVONO SCRIVERSI

LI PUBBLICI CONTRATTI.



ER maggior soddisfazione de contraenti avez S. A. S. Regnante ordinato nel §. 12. del Lib. 1. Cap. 41. del nuovo Dritto Municipale, che tutti li contratti concernenti il commercio debbano essere scritti in idioma

italiano, sotto pena ai Notari in caso di contravvenzione d'once dieci

(VIII.)

dieci al Fisco. Ampliando adesso tale ordinazione, e quella stendendo per qualsisia altra specie di contratti e negozi, per testametti e codicilli, vuole e comanda, che tutti debbano essere scritti in italiano, sotto l'istessa pena ai Notari d'once dieci per ogni caso di trasgressione: Potranno bensì a richiesta delle parti scrivere in latino testamenti, codicilli, e quei contratti, che non riguardano commercio mercantile, con protestarsi in fine d'ogni atto d'averlo steso in latino all'istanze della parte senza la qual protesta resteranno soggetti alla pena poc'anzi inflitta. Beninteso, che la presente Costituzione comincierà ad avere il suo effatto e vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nelle debite forme. Qggi li 18. Giugno 1786. = Il Dr. Salvadore Scito Avv.º Fiscale della G. C. della Castellania.

SU LA LISTA MENSUALE DELLE CAUSE DEL SUPR.º.

MAGISTRATO, E SU LE CAUSE DI SCUDI

DUGENTO IN BASSO.

S. Erchè nella lista d'ogni mese si portino e si designino cause, la di cui decisione possa con probabiltà sperarsi nel giorno destinato, e per ischivare altresi, che siano quasi sempre rimorchiare da mese in mese con grave molestia personale de'luiganti: S. A. S. ordina e comanda, che per l'avvenire s'osservi perpetuamente ed inviolabilmente quanto siegue, cioè.

Che ogni Consigliere Commessario nel di 27. di ciascun mese debba far passare nelle mani del Presidente di questo Supremo Magistrato la nota di quelle cause ch'erano state in quel cadente mese già designate, che per giusta causa sono rimaste indecise, ed essendo legitimamente impedito il Commessario a dare tale nota si dovrà dare dal primo Consigliere della sua Aula.

Più, che il primo Consigliere d'ogni una delle due Anle con intesa de'suoi colleghi debba in altra nota da consegnarsi parimenti al Presidente nel dì 27. di qualunque mese individuare tutte quelle altre cause, che giudica potersi designare nella lista del mese seguente, indicando in quella il rispettivo Commessario, gli Aggiuati se vi saranno, li fogli del processo, e la sua importanza, ed essendo la causa mercantile, o criminale dovrà anche esprimerlo.

In oltre avendo l'istessa A. S. S. considerato, che la pluralità de'reelami nelle cause, che non oltrepassano li 57 200. cagiona ai litiganti tante spese, le quali più volte assorbiscono la maggior parte dell'oggetto della lite, ha parimenti ordinato ed ordina, che in (IX.)

che in tale causa non si dia reclamo dalla prima sentenza del Supremo Magistrato qualora sarà uniforme alla precedente proferita da uno de' Tribonali del Principato', dovendosi dire nel decreto: caussam actam esse, e lo stesso si dovrà intendere, se dopo le due sentenze della Curia Capitaniale, e dell'officio delle prime appellazioni della città Notabile avrà il Supremo Magistrato confirmato una di loro qualunque sia, salvo bensì al soccombente il ricorso a S. A. S., la quale se 'così esigerà la ragione si riserva d'accordare nova udienza, come più crederà a proposito: e con tale modificazione vuole, che s'osservi il §. 10. del Lib. 2, Cap. 4. del nuovo Dritto Municipale. Oggi li 18. Aprile 1785. = 11 Cav. Castro Presidente = l'Uditor Gio. Niccolò Muscat Consultore.

SECONDA COLLEZIONE

DELLE LEGGI EMANATE DOPO LA PUBBLICAZIONE

DEL NUOVO DRITTO MUNICIPALE

DI MALTA.

weiter agrie & charthant is ges Lo side as

Si dichiara, che marito e moglie diconsi fra loro eredi estranei, dovendo però un di loro restituire il terzo dell'eredità ai consanguinei del conjuge predefonto, gli si lascia l'uso, ed usofrutto durante la sua vita, e senza l'obbligo di restituire ciò, che mancato si troverà naturalmente coll'uso.



UA ALTEZZA SERENISSIMA Regnante avocando a se la cognizione delle liti, che vertono attualmente sull'intelligenza del §. XV. del Lib. IV. Cap. I. del nuovo Dritto Municipale, ha dichiarato e dichiara, che sotto nome d'erede estraneo viene la moglie istituita dal marito, co-

me pure viene il marito istituito dalla moglie: e in conseguenza dall'eredità del conjuge testatore deve a favore de'suoi consanguinei collaterali detrarsi la terza parte del netto, giusta la norma prescritta nel citato §. XV. Lib. IV. Cap. I. Volendo però l'istessa A. S. S., che l'amore tra conjugi con la speranza del premio sia coltivato; ordina e comanda, che il conjuge superstite non possa, finchè vive, essere ricercato per la consegna di tale terza parte, ma debba goderla, ed usofruttarla: e lo stesso dovrà osservarsi, se col conjuge saranno state per coeredi istituite altre persone estranee, restando egli sempre usofruttuario ed usuario di quella rata, che fatto

il

il calcolo cogli altri coeredi, dovrà egli sul piè della sua quota ereditaria restituire a' collaterali consanguinei del conjuge predefunto: con questo anche di più, che i di lui eredi non dovranno restituire ciò che coll'uso sarà stato naturalmente consumato: Datum in Palatio die XII, Augusti 1786. = Fr. Gaetano Bruno Uditore = Raffaele Crispino Xerri altro Udit. = Gio; Niccolò Muscat altro Udit.

II.

Si confermano l'antiche Costituziani, per le quali era stata ordinato, che nelle prime concessioni in emfiteosi, e nell'alienazioni fatte, c da farsi dalle Chiese, e luoghi pii non si concede ritratto.

Veva il Smo Pinto di fel. mem. con una sua Costituzione pubblicata li 11. Marzo 1763. ordinato, che nelle prime concessioni in emfiteosi fatte, e da farsi dalle Chiese, e luoghi pii non si da rittratto alli vicini; qual Costituzione è stata non solo confirmata dal suo successore il Smo Ximenez sotto li 6 Agosto 1774.. ma di più ampliata per l'alienazioni, ossiano vendite: non essendosi tali Costituzioni ne riportate, ne rivocate nel nuovo Dritto Municipale, cadde la quistione, se debbano intendersi tacitamente rivocate. Per due però Sovrani rescritti profferiti a relazione del supremo Magistrato di Giustizia con le aule unite, e Presidente, è stato dichiarato, che trattandosi di leggi a favore delle Chiese, e luoghi pii, fra li quali sono incluse tutte le fondazioni, li di cui beni spettano in proprietà al Ven. Comun Tesoro della S. R. G. non debbano presumersi rivocate, ma piuttosto obblizte : quindi S. A. Sina Regnante togliendo di mezzo qualunque futura disputa su tal particolare ha dichiarato, e con la presente Costituzione dichiara, che le lodate due leggi de' Sini Pinto, e Ximenez non si debbano intender rivocate, ma rimaste nel loro pieno vigore per tutti li tempi da venire: per il che abbisognando le ha confermato, e conferma. Oggi li 14. Agosto 1786. = Dr. Salvadore Scifo Avv.º Fiscale della G. C. della Castellania,

III.

Si dichiara, che l'emancipazione de'figli nascente dal loro matrimonio s'intende eziandio per li matrimonj già fatti prima della pubblicazione del nuovo Dritto Municipale.

Vendo S. A. S. Regnante nel §. XVIII, del Lib. III. Cap. II. del nuovo Dritto Municipale ordinato, che dopo collocati i figli in matrimonio s'abbiano per emancipati a qualunque effetto; ha stimato di dichiarare, come dichiara, che tale emancipazione s' intende eziandio per li matrimonj già seguiti prima della pubblicazione del nuovo Dritto Municipale, talchè maschi, e femmine dopo il ma-

tri-

(XI.)

trimonio sono sciolti dalla patria potestà, e possono in conseguenza contrattare, e testare liberamente. Datum in Palatio die xiv. Augusti 1786. = Fr. Gaetano Bruno Uditore = Raffaele Crispino Xerri altro Udit. = Gio. Niccold Muscat altro Udit.

Si lascia al supremo Magistrato di Giustizia ne' delitti gravi, con tuttocchè non sarà succeduta la morte, la facoltà d'arbitrare la pena sino l'ultimo supplicio inclusivamente.

C UA A. S. Regnante avendo nell'erezione del supremo Magistrato D di Giustizia accordato allo stesso la dignità del Prefetto al Pretorio, quale sebbene nella compilazione del nuovo Dritto Municipale abbia modificato per alcune prerogative, che seco portano gli atti della Sovranità nelle sue parti potenziali, tuttavia non fu mai sua intenzione di renderlo inferiore ai Supremi Magistrati di altri Domini, li quali anche nei delitti di ferimenti gravi, e con pericolo di morte possono arbitrare la pena sino l'ultimo supplicio inclusivamente, qualora, o la frequenza de' ferimenti, o la ferogità d'animo del fericore, e le sue qualità personali, ovvero altre giuste, e gravi cause muover sogliono l'animo de' Magistrati supremi di procedere all'ultimo supplicio (facoltà peraltro, che prima dell'erezione del supremo Magistrato, li Tribonali di questo Principato avevano in simili casi di ferimenti, ed in altri ancora, come si scorge nelle Costituzioni del Sermo Manoel de Vilhena, specialmente nel titolo degli Omicidi, e Ferimenti §. I., V., e VIII. Quindi l'istessa A. S. S. nel confermare tale facoltà già data al supremo Magistrato di Giustizia, e non mai secondo la sua mente rivocata, ordina, e comanda, che possa di quella valersi sino la morte naturale inclusivamente, con tutto che non sarà succeduta la morte del terito, purchè come si disse pocanzi vi concorrano giuste cause: volendo, che così si proceda anche nelle cause criminali, che vertono presentemente. Oggi li 18. Ottobre 1786. = Dr. Salvadore Scifo Avv.º Fiscale della Gran C. della Castellania.

V.

Si dichiara, e abbisognando si dispene, che da nissun Giudice nè secolare, nè ecclesiastico possano nelle materie contenziose ammettersi, ed eseguirsi scritture, che vengono da' Tribonali esteri, siano Laici, siano Ecclesiastici, se prima in quelle non sarà steto apposto il = vidit = dall'Avv.°; e Proccuratore Generale del Principato.

Alla natura, e istituzione istessa del Principato incombe ai Principi la rutela della pubblica tranquillità, e la sopraintendenza su le azioni de'sudditi, come pure è officio de' Sovrani di consere

Vare

(XII.)

vare quelle Regalle, e Giurisdizioni, che seco porta indispensabilmente il sommo Impero Civile, alle quali anche volendo non può rinunziare il Principe, senza fir rinunzia al Principato: da ciò ne siegue, cha debba essere informato di tutte quelle scritture giudiziali, che nel suo territorio si spediscono da Tribonali esteri, pria che sia data loro esecuzione, potendo esser quelle di pregiudizio alla sua Sovranità, alla quiete de'suoi sudditi, ed anche d'intolerabile aggravio delli medesimi. Per evitare sì fatti disordini, e incovenienti S. A. S. Regnante nella compilazione del nuovo Dritto Municipale Lib. I. Cap. XXXVIII. dal §. X. al XIV. ha dato le sue sagge provvidenze, ordinando sopratutto, che nissuna scrittura straniera possa essere presentata ne'Tribonali, e da quelli ammessa e ricevuta, se non sarà stata prima esaminata dall'Avvocato, e Proccuratore generale del Principato, e con di lui sottoscrizione non sarà stato in quella apposto il = vidit = (il che si pratica in tutti li Dominj anche Cattolici, e si è finora dopo il Codice eseguito anche in questo Serenissimo Dominio;) ma perchè nel citato §.XIV. del Lib. I. Cap. XXXVIII. vedendosi fatta menzione di affari profani, e di Tribonali in generale si può da taluni pretendere, che quanto ivi vien disposto deve ristringersi nei soli Tribonali secolari, e su materie meramente profane; il che nè s'uniforma alla Sovrana intenzione, nè all'osservanza di altri stati Cattolici, nè finisce di provvedere a tutti li casi. Quindi la prelodata A. S. Sma dichiarando, e se abbisogna ampliando il citato §. XIV. del Lib. I. Cap. XXXVIII. ordina, e comanda, che trattandosi di scritture uscite da' Tribonali esteri siano Laici, siano Ecclesiastici su qualunque materia contenziosa non potranno in nissun Tribonale, e a nissun Giudice ordinario, o Delegato nè anche Ecclesiastico presentarsi per essere ammesse, ricevute, ed eseguite, se prima non saranno state esaminate dall'Avvocato, e Proccuratore generale del Principato, e con di lui sottoscrizione non sarà stato in quelle apposto il = vidit = sotto pena a trasgressori della Sovrana indegnazione, che potrà secondo le circostanze, e la gravità portare seco eziandio la confiscazione de'beni. Oggi li 6 Novembre 1786. Dr. Salvadore Scifo Avv.º Fisc. della G. C. della Castellania.

VI.

La pena di galera in vita dovuta ad un uomo libero si converte in quella di morte per quei, che delinquono dopo d'essere stati, e si trovano attualmente condannati a galera in vita.

Più concorrendovi talune circostanze s'impone la pena di morte anche contro i complici ne'delitti di veleno, d'assassinio, d'armi da fuoco, d'insidie capitali fra conjugi, degl'insulti fatti dai figli ai loro ascendenti, e da schiavi ai loro padroni con tutto che in nissuno di tali casi sarà seguita la morte.

S E l'amore della virtù trattiene i buoni a non peccare, il timore delle pene produce nei malvaggi l'istesso effetto; furono quindi

(XIII.)

in ogni età le leggi penali riputate quel rimedio, che nella società civile serve d'antemurale alla preservazione de'buoni, serve di freno ai perversi nell'impetuosa carriera de'loro malnati trasporti; si è bensi da chi ben regge osservata nelle pene una specie di economia, la quale si rallenta, o si ristringe come più, o meno frequenti sono quei delitti, che recano alla repubblica grave nocumento, S. A. S. Regnante secondando il suo genio è stata per l'innanzi moderata, e parca nelle leggi penali; al presente però con grave molestia dell'animo suo, e sommo rincrescimento della sua connaturale clemenza vedesi nella necessità di prescrivere ai malvaggi pene più rigide, richiamando parecchie delle vetuste; laonde dopo un lungo, e maturo esame ordina, e comanda colla presente Costituzione quanto siegue, cioè :

I. Quante volte li già condannati a vogare il remo in galera perpetuamente commettono un nuovo delitto, che da per se stesso in un uomo libero merita una simile pena di galera in vita, si deve questa convertire nell'altra dell'ultimo supplicio, giacchè dopo la galera in vita, che non si può raddoppiare alla stessa persona non si trova altra a quella proporzionata, e contro li servi di pena recidivi si dee secondo le Leggi Romane con più rigore procedere. in guisache quel delitto, che per un uomo libero non è capitale divien tale per simili malfattori.

II, Inoltre l'istessa A. S. Sma vuole, e comanda, che tutti coloro, li quali commetteranno l'infrascritti delitti siano puniti coll'ultimo supplicio.

Quei, che con piena scienza, e malizia, e con animo di nuocere compongono, e vendono, o preparano veleno, ordinano e mandano che sia preparato, con tuttoche non siegua indi la morte di colui, per il quale fu preparato, nè per buona sorte sia stato da lui inghiottito. il preparante però, o il mandatario per meritare la morte devono da canto loro aver fatto tutto per la consumazione del delitto: all'incontro per il mandante basterà, che dal mandatario sia stato accettato il mandato, come pure basterà al compositore d'averlo dolosamente composto, e venduto, giacchè per il mandante dopo accettato il mandato, e per il compositore dopo d'averlo venduto dicesi da canto loro consumato il delitto, e qualora la materia venduta, o preparata sarà stata veramente venefica non suffragherà al delinquente, se diranno li periti, che la quantità nou era sufficiente ad uccidere; se però la materia non sarà stata bastantemente venefica, ed in se stessa mortifera, allora la pena resterà in arbitrio del supremo Magistrato di Giustizia.

Coloro, che ordinano un assassinio, che eseguiscono tal ordine, che danno, e prestano ajuto, o consiglio nou ostante, che non sia succeduta la morte, purche però siano passati all'atto prossimo vale a dire all'insulto, o ferimento. d Se

Se uno de'conjugi tenterà con insidie la marte del consorte, e passando all'atto prossimo niente da parte sua avrà lasciato per ultimare il delitto, benchè poi non siegue la morte del conjuge insidiato; lasciando sotto la disposizione delle leggi comuni i trasporti in tempo d'iracondia.

Se un figlio, o altro discendente offende gravemente, e con pericolo di morte uno dei suoi parenti, o ascendenti sia dell'uno, sia dell'altro lato; come pure se un servitore, o schiavo con temerario ardire ferisce gravemente, e con pericolo di morte il suo padrone, o di costui la moglie, o figli, che convivono col medesimo padrone, o sia col padre, e marito rispettivamente, senza che possa suffragare alli figli, schiavi, o servi l'essere stati provocati, o bastonati, purchè la loro vita non sarà stata in evidente pericolo, essendo a chiunque dall'istessa natura concesso il dritto di difendere la propria vita, e solo in questo caso saranno tenuti dell'eccesso, se questo vi fu nella difesa da punirsi ad arbitrio del supremo Magistrato di Giustizia, secondo le circostanze.

Finalmente chi ardisce con arma da fuoco sparare dolosamente contro qualsisia persona con tuttochè non sarà seguito l'effetto, nè offesa alcuna: alla qual pena siano soggetti anche li mandanti, e tutti li complici in tale delitto, dovendo per li mandanti bastare, come si disse di sopra, che sia stato dal mandatario accettato il mandato: se però prima di darsi mano al delitto avrà il mandante rivocato il mandato, resterà la pena nell'arbitrio del suptemo Magistrato di Giustizia, eziandio che il mandato. Dovendosi lo stesso dire per li mandanti ne' casi suddetti di veleno, ed assassinio, quante volte a tempo abile sarà stato rivocato il mandato. Dichiarando bensì, che per esservi luogo alla pena dell'ultimo supplicio deve aver preso fuoco anche la canna, mentre se avrà preso il solo focone la pena sarà di galera in vita.

Vuole adunque S. A. S. Regnante, che col disposto sin ora sia rivocato quanto viene diversamente prescritto nel nuovo Dritto Municipale Libro V. Capo IV. degli Omicidj, restando fermo in tutto il rimanente del medesimo libro. Oggi primo Decembre 1786, = Dr. Salvadore Scifo Avv.º Fiscale della G. C. della Castellania. V I I.

S'ordina, che l'obbligazione del creditore graduato nel formale giudizio di concorso universale, e quella del suo pleggio deve durare per un solo quinquennio, quale per le passate obbligazioni, e passati concorsi deve cominciare dal giorno della pubblicazione di questa legge, nella quale si deve intendere compreso qualunque luogo, e persona privilegiata senza eccezione di chicchessia.

E freguen ti querele de' creditori, li quali si dolgono, che nelle sentenze graduatorie proferite sul prezzo dell'universo patrimo-

nio del fallito debitore vengono obbligati di ricevere il lor credito coll'obbligo di restituire la somma conseguita in tutto, o in parte se col tempo comparirano altri anteriori poziori, o coeguali ad essi nell'azioni, con dovere per l'adempimento di tale obbligazione prestare una sufficiente mallevadoria, hanno meritato di essere ascoltate da S. A. Sma Regnante; e quindi avendo ordinato l'esame, e gli effetti di tale peso imposto si creditori nel giudizio del concorso universale, ha saputo quale sia la sua gravezza per la dinturnità dell'obbligazione, e per le sue rimarchevoli funeste cond seguenze, mentre più volte è succedute, che fra li trenta, o quarant'anni compariscono creditori del già fallito comun debitore, li quali coll'anteriorità della loro ipoteca, o con altro dritto poziore obbligano al redeposito li già soddisfatti creditori, o li lor eredi, ovvero li pleggi, e qualche volta, ch'è peggio li terzi possessori, che con titolo singolare, ed oneroso hanno in questo fratempo avuto causa, o dagli stessi creditori, o dalli loro pleggi, con che ora le figlie perdono le doti, ora li figli il sagro patrimonio, ed ora li compratori il prezzo, oltre non pochi altri inconvenienti, fra li quali quella catena di liti, che sovente si sperimenta essendo diversi li terzi possessori de'beni ipotecati, poichè l'uno citato, cita l'altro alla sua rilevanza, sinocchè il posteriore, o sia l'ultimo nell'acquisto vione a rilevare tutti nelle spese giudiziali, e coll'effettivo redeposito senza la speranza di poter essere indennizzato. Volendo dunque la prelibata A. S. Sma col suo paterno zelo dar riparo a così grave disordine tanto per li concorsi pendenti, quanto per li futuri, ed eziandio per li passati ha di certa scienza, e moto proprio, e colla pienezza della sua Sovrana autorità ordinato, ed ordina, che l'obbligazione de'creditori, e quella de'loro pleggi solita prestarsi nel concorso universale duri per soli anni cinque, quali spirati pacificamente s'intende estinta, e per il loro interesse, e de'loro successori anche singolari s'abbia per prescritta, dovendo tale quinquennio per li concorsi pendenti, e futuri cominciare dal giorno, in cui la sentenza graduatoria avrà fatto stato, ed in riguardo li passati dovrà contare il suo principio dal giorno della pubblicazione della presente Costituzione : dichiarando, che dopo il lasso di tale quinquennio nè assenti, nè pupilli, nè minori, nè fisco, nè qualanque altro luogo, a cui per privilegio sono communicate in parte le prerogative Fiscali, ne anco gli assenti caussa Reipublicae potranuo sperare di essere restituiti in integrum, imperocche quantunque la presente legge riguardi in sostanza il bene privato de'particolari vuole la prelodata A. S. Sma, che si consideri, come concernente il pubblico bene preso universalmente, ed in conseguenza debba legar sutti, senza eccezione di chicchessia, e di qualunque luogo, anche

anche il più privilegiato. In questa guisa chi compra dalla subasta per convocursi sul prezzo il formale concorso de'creditori sa, che l'ipoteca del fondo passa sul prezzo, restando quello libero, ed immune, sa il creditore, e sa il pleggio, che la loro obbligazione non è nè perpetua, nè di lunghissimo tempo: ma dopo un quinquennio si estingue, e possono indi de lor beni disporte senza ingannare il terzo. Oggi li 13. Febbr.º 1787. = Dr. Salvadore Scifo Avv.º Fiscale della G. C. della Castellania.

VIII,

In odio del creditore negligente si prescrive dopo il decennio l'ipoteca a favor del terzo possessore de'beni ipotecati, ed alienati senz'eccettuarsi, nè persone, nè luoghi privilegiati.

" Indolenza di quei creditori, che trascurano per molti anni di farsi soddisfare è stata più volte di detrimento al terzo, mentre divenuto col tempo inabile il debitore al pagamento s' indirizzano su li beni al loro credito ipotecati, e posteriormente, o con un titolo, o con un altro qualunque sia aliensti dal debitore, con che li terzi possessori, o sono obbligati di pagare un debito altrui o sono costretti di perdere il fondo: inconvenienti, che spesso si veggono, e che vanno occupando sovente li Tribonali. Che però S. A. S. Regnante non cessando di vegliare per la sicurezza e tranquillità de'terzi possessori, e per la felicità de'suoi cari sudditi ha ordinato ed ordina, che dopo dieci anni continui e compiti decorsi dal giorno dell'alienazione fatta dal debitore si debba in odio del creditore negligente, ed in favore del terzo possessore avere per estinta ogni ipotoca, alla quale era affeito il fondo alienato senza potersi dal creditore allegare ignoranza dell'alienazione : volendo S. A. S., che praesumione juris, e de jure si debba in lui presumere la scienza, e che a questa legge siano soggetti pupilli, minori, e tutt'altre persone, e luoghi privilegiati : li crediti però di partire bollali, e le azioni di rilevanzi s'intendono eccettuati. giacchè per li primi si trove S. A. S. d'aver già provvisto nel nuovo Dritto Municipale Lib. II. Cap. V., e per le seconde, come dipendenti da certune eventualità non può allegarsi negligenza pregiudizievole al terzo. Ozgi li 23 Febbraro 1787. Dr. Salvadore Scifs Avvº. Fisc. della G. C. della Castellania.

bane prives entretastrations, will be const prives econs

and an and a serie state of " charactering of the state series and a series and

S'ordi-

(XVII.)

allow sarine match many former IX.

S'ordina, che l'azione per domandare un'eredità, un legato, o legitima si preserive dopo un decennio compito, e solo alli pupilli, e minori si concede oltre il decennio un quadriennio; si riserva benst di disporre in appresso su li fide commissi, e la detrazione della legitima da quelli.

ID ER quanto saggia sia stata da tutte le colte nazioni ricono-sciuta la Romana Giurisprudenza, e per quanto ridondante della più sana Filosofia, non ha potuto col tempo, e col girar de'secoli non manifestare alcuni difetti (lo che per altro si sperimenta in tutte le umane invenzioni). Quella lunga dilazione dunque di almeno trent'anni concessa per domandare in giudizio un'eredità, un legato, o legitima lasciando per molti e molti lustri nell'incerto il dominio delle cose, ha per l'innanzi, e sino al presente inquietato con assidue, e tormentose liti le famiglie, e più volte è avvenuto ancora or in buona, ed or in mala fede, che gli eredi per esempio del difonto legitimario, o coerede diriggendosi contro gli eredi non informati della già dal defonto lor autore assegnata legitima, divisione già fatta, o legato soddisfatto promuovono in giudizio un'azione già estinta coll'effettivo adempimento, che poi con tante investigazioni, dispendj, e molestie personali si viene a scoprire nel decorso della lite, e quello ch'è peggio si è altresi non poche fiate esperimentato, che di tale adempimento si ebbe notizia, e rinvennesi il documento dopo il pieno giudicato, e sua totale esecuzione: inconvenienti massimi nella società civile, e da non più tollerarsi in questo secolo da per tutto illuminato: laonde S. A. S. Regnante, che sino dal primo istante della sua gloniosa Esaltazione niente più ebbe a cuore, che di fabbricare a suoi sudditi un saldo antemurale dando loro quelle leggi, che nel ridurre la dilazione di trent'anni in quella di soli anni dieci li preservano, e difendono per l'avvenire da sì fatti pericolosi litigi, e dalli sin'ora esposti inconvenienti, con cui spesso s'invadano, e s'insidiano li beni altrui; ha colla presente Costituzione di certa scienza, e moto proprio ordinato, ed ordina che le azioni per domandare in tutto, o in parte un'eredità, un legato, o legitima debbano durare per un solo decennio, quaie trascorso s'abbiano per onninamente prescritte, ed estinte senza potersi allegare scusa di assenza, d'ignoranza, o di legittimo impedimento di agire, invenzioni parimenti introdotte dalla Romana Giurisprudenza, ampliate dagli Scrittori del Foro, e che sovente si sentono nei Tribonali con giusto clamore de rei convenuti: solo permette alli pupilli, e minori oltre il decennio altri quattro anni da de-

COT-

(XVIII.)

correre dal giorno, che avranno compito l'anno decim' ottavo della loro età a poter promovere simili azioni; e benchè li fedecommissi se sono particolari fraternizino coi legati, e se sono universali si adequino all'eredità, tuttavia per quelli, la prelodata A. S. S. vuole, che sino a nuova disposizione, se così piacerà al Dator d'ogni bene, ed al Padre de'Lumi, si osservi quanto fn provveduto nel nuovo Dritto Municipale Lib. IV. Cap. II., come pure lascia per ora sotto le leggi comuni le detrazioni della legitima dai beni vincolati, e le imputazioni a conto della legitimi. Oggi primo Marzo 1787. Dr. Salvadore Scifo Avvocato Fiscale della Gran Corte della Castellania.

X,

Le pene ne' delitti di peculato si lasciano sotto la disposizione delle Leggi Comuni, in alcuni casi bensì si lascia al supremo Magistrato la facoltà di temperare la pena.

Ppena eretta fra gli uomini la società civile si cominciò a conoscere quanto importante sia la conservazione del pubblico danaro dipendendo da quella la felice sossistenza dello stato: questa verità s'andò sempre più ad illustrare ogni volta, che dai pubblici amministratori di tale patrimonio veniva quello depauperato: avvenne quindi, che furono di tempo in tempo accresciute le pene sinocchè dalle leggi Cesaree stese si viddero nella perdita della vita naturale del delinquente: qual disposizione penale è stata dal Sermo Manoel de Vilhena lasciata nel suo vigore, conforme leggesi nel Lib. XIII. dell'Università nel fine del §. XCVII, = ivi = E sid senqa punto derogare alle pene stabilite dalle Leggi per il delitto del peculato =.

Il Smo Regnante però nella compilazione del nuovo Dritto Municipale ha creduto colla sua connaturale moderatezza di prefiggere al peculato pene straordinarie esclusa la morte, così nel Lib, V. Cap. V. de' Furti §. XXI. Ma poi mosso da giuste, e gravi cause sopragiunte, e fatta richiamare in esame l'importanza della materia, si vide con suo rincrescimento nella necessità di far ritorno alle pene dalle Leggi inflitte al delitto del peculato con derogare al citato §. XXI. del Lib. V. Capo V. de' Furti: Laonde derogando a tale §. XXI., e a qualunque altro simile ha di certa scienza, e moto proprio ordinato, ed ordina, che ne' delitti di peculato siano osservato le Leggi Comuni, lascia bensì all'arbitrio del supremo Magistrato di Giustizia di temperare la pena di morte, ove si tratta di tenue somma, qual teauità dovrà eziandio arbitrarsi dallo stesso Magistrato avuto riguardo al danno recato, e alle circostanze più o meno gra-

(XIX.)

vanti, come pure rimette al medesimo Magistrato di moderare la pena, qual'ora prima della sentenza sarà stata effettivamente restituita la somma usurpata, o pagato il prezzo delle cose confidate al custode, e da lui appropriate.

E perchè si sappia quali sieno le persone, che la prelibata A. S. Sma, intende assoggettare alle pene del peculato, ha dichiarato e dichiara, e abbisognando dispone essere le seguenti, cioè li Depositarj, Tesorieri, ed Esattori di tutte l'Università di questo Suo Sermo Dominio, gli Esattori de' crediti del Ven^o. Comun Tesoro, tutti gli Economi delle Fondazioni tanto a quello incorporate, che separate, il Cassiere, e Custodi del Monte di Pietà, e tutt' altri Esattoti, Economi, e Cassieri di simili luoghi pubblici.

Vuole finalmente l'istessa A. S. Sma, che la presente Costituzione debba avere il suo effetto immediatamente dopo la sua pubblicazione anche per quei delitti di peculato già commessi, e che non furono fin'ora manifestati, e dedotti in giudizio, non contando bensì quelli, la di cui azione trovasi talvolta già prescritta. Oggi li 28 Maggio 1787. = Dr. Salvadore Scifo Avv^o. Fiscale della Gran Corte della Castellania.

Lexusision XXXXX

ited the second and the second

IN MALTA

Nelle Stamperia del Palazzo di S. A. E. Per Fr. Gio: Mallia Suo Stampatore.

MDCCLXXXVII. Con Liesenza de' Superiori.

PAGINE	§§.	ERRORI	CORREZIONI
	and a contract	§. XIX.	§. 1X.
59	VII.	Senescallia	senseria
71	XVL	e dovranno pure ciò osservare ne' registri	ma ciò dovranno osservare ne' re- gistri
85	XXXVI.	di risponde	di rispondere
119	IX.	o riconosceranno	e si riconosceranno
	XXI.	da' donati	da' donanti
1847	XII.	al muro	dal muro
(177)	į XIX,	sia la pena de' delinquenti d'an- ni <i>dieci</i> di ga- lera	sia la pena de' de- linquenti d'anni sinque di galera,
868	XXXXX.	cottaguzzi	sottaguzzini


IN MALTA


MDCGLEEXVIL


Con Licenza de' Superiori.

Wolle Statepeile del Palates Mille. A. E. Per Fr. Glor Malla Sua Statepate

(XIX)







*********** 200 tot 000 tot 0 2 รณณารณารณาการณาการณารณารณา to the the state the state of t - 2 ++ 0% ->+ 36 ->+ 36 +> 06 + \$ +m la ++ 0% ++ versussessessessessessessesses the work which the is the state which the state the state CLARTER CONTRACTOR CON きいい きいい きい ちょう ちょう ちょう ちょうちょう CONTRACTOR TALATANAN TALANAN TALAN arran and a superior and a superior